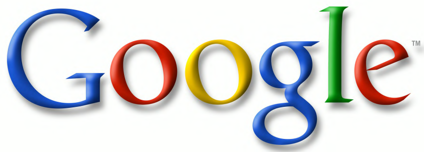
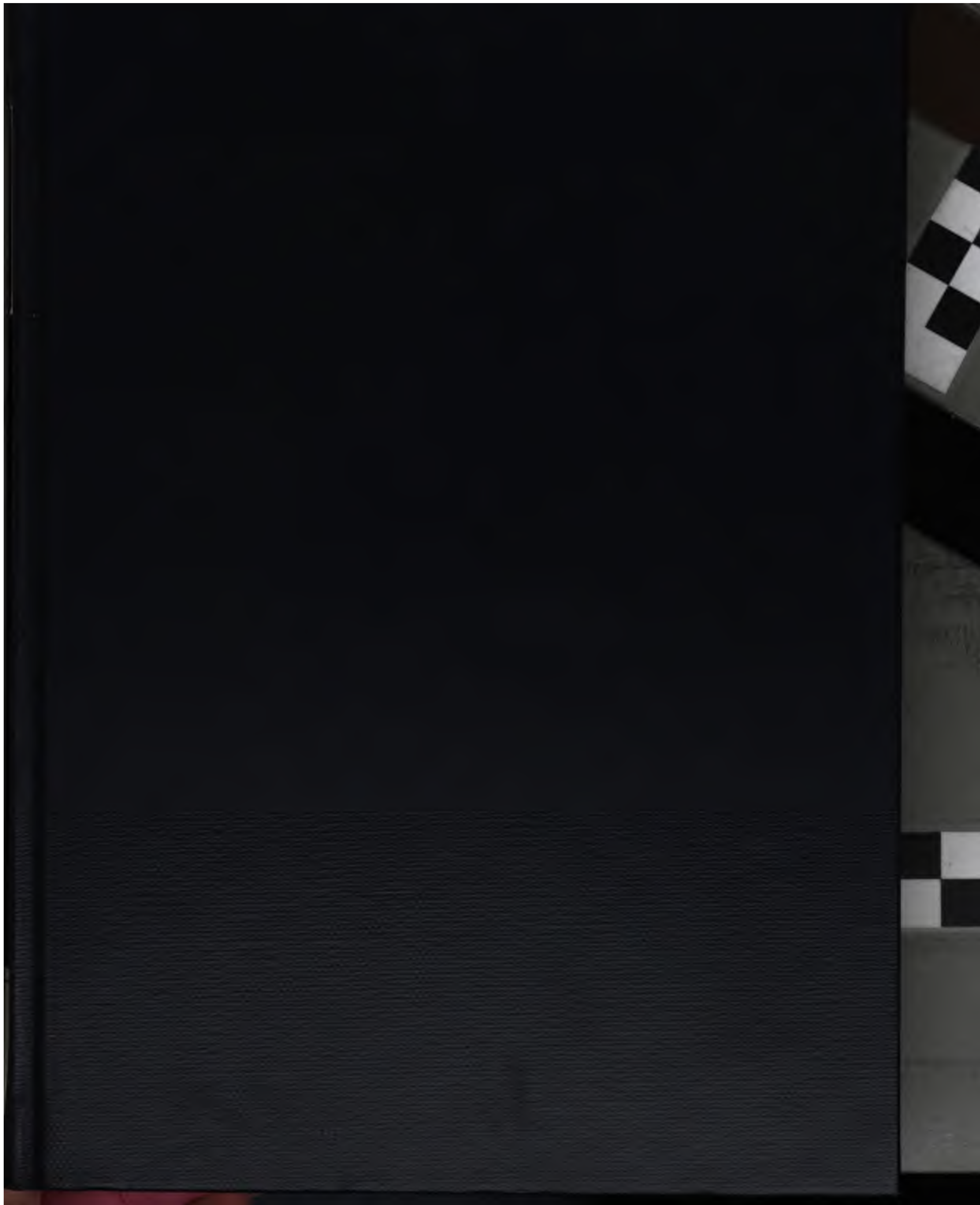





VE
RI
TAS

LA REPUBLICA DI VENEZIA

E

LA CORTE DI ROMA

NEI RAPPORTI DELLA RELIGIONE

DI

BARTOLOMEO CECCHETTI



VENEZIA

PREM. STABILIM. TIPOGR. DI P. NARATOVICH.

—

1874.

DICHIARAZIONE.

Il Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti pubblicò, per il premio scientifico del legato Querini Stampalia, da assegnarsi nell'anno 1873, il seguente tema:

" Studii storici e critici intorno alle leggi della Republica di Venezia, risguardanti la religione, ed alla condotta di essa Republica verso la Corte di Roma ".

Due memorie si presentarono al concorso; e non essendosi trovato di conferire il premio, venne però dall' Istituto, in vista dell' importanza e copia dei documenti, deliberata la pubblicazione, a spese della Fondazione Querini Stampalia, della Memoria contrassegnata col motto:

« La vera religione cristiana cammina per la via del Cielo, per conseguenza non può incontrarsi, nè urtare col Governo politico che cammina per la via del mondo ».



DIVISIONE E SINTESI DELL' OPERA

> « La vera religione cristiana cammina per la via del Cielo, per conseguenza non può incontrarsi nè urtare col Governo politico che cammina per la via del mondo ».
>
> SARPI.

I.

Il tema che scelsi a svolgere non è soltanto vastissimo, ma involge gravi difficoltà.

Una delle più sapienti pagine nella storia di Venezia antica, è quella dei rapporti della sua Republica col capo spirituale di tutti coloro che professano la religione cristiana cattolica. Nè meno memorabili sono le leggi venete in materia di quella religione e de'suoi ministri.

Onde il tema, trattato convenientemente, può recar onore a Venezia, e vantaggio di lumi e di esempi nelle quistioni che si agitano ai giorni nostri in Italia e presso le nazioni straniere.

La Republica veneta infatti, meglio di tutti gli altri Governi a lei contemporanei, ha distinto la verità, in materie sì ardue e oscurate da tanti diversi interessi. Essa ha riconosciuto la necessità di una religione, come conforto a tutti gli uomini, freno e disciplina di Governo; ma ha separato bene dalla giurisdizione e dagl' intendimenti di essa, i diritti del Principe; le ragioni di questa terra da quelle del cielo.

E questi retti giudizii essa potè quasi sempre far valere con serenità, senza odii nè ire; onde quella vecchia sapienza

sorvisse, e può essere chiamata alla luce degli studii e delle discussioni, anche dopo sì lungo periodo di tempo, e dopo avvenimenti e aspirazioni sociali sì straordinarie.

L'aver saputo togliersi a molti dei pregiudizii e delle superstizioni dei tempi, fu merito grandissimo, e conseguenza di quella civiltà che Venezia godette fin quasi dal suo nascere, e difese con tanti sacrificii nell'inviolato suo asilo.

Ignoro se i documenti importanti che ho raccolto, e le convinzioni che potei formarmi collo studio di molti anni, precedenti alla publicazione del tema, avranno dato al mio libro la necessaria importanza e perspicuità.

Questo mi conforta, che pochi avranno avuto più di me vivo desiderio di scoprire il vero, e di esporlo senza passione.

II.

Sotto due aspetti si può considerare la legislazione di un governo qualunque in materia religiosa: *nella parte puramente civile*, in quella che risguardasse per avventura la *sostanza della religione;* perchè nella serie delle leggi, delle *memorie* e dei documenti publici, vanno pur comprese scritture e consulte, nelle quali sono discusse questioni religiose; come sarebbe per esempio, se non nei modi, certo nella essenza e nell'origine dei documenti, il *Santo Uffizio.*

Debbo adunque dichiarare per qual motivo ho tralasciato, nello svolgimento del tema, di discutere la *parte dogmatica* della religione.

Considero le vertenze dei governi del medio evo e dei moderni, circa la religione, come affatto civili e di giurisdizione. La podestà politica quando affida al legislatore o a' suoi funzionarii qualche provvedimento risguardante la religione, non cammina di conserva coi ministri e coi gerarchi, ai quali sono affidati la religione e il culto, per l'esempio, per la conservazione del dogma e per la liturgia, tranne il caso di governi dispotici o teocratici.

È vero che la Republica di Venezia, sebbene più tollerante d'altri governi, privilegiò una religione speciale, la *cristiana cattolica*, dichiarata « religione dello Stato ». Ma chi attentamente voglia investigare lo spirito delle sue leggi, giunge a conoscere che il legislatore veneto non s'ingerì mai nelle *questioni veramente religiose;* anzi (asserzione che farà meraviglia, pei tempi, ma che troverà appoggio in parecchie parti di quest'opera) considerò la religione soltanto come aiuto alla buona amministrazione dello Stato; e quindi sorvegliò perfino all'esatta esecuzione dei doveri religiosi da parte dei ministri di essa; mosso anche da un principio di equità generale, o perchè fosse veramente convinto che una certa religione dovesse avere la preminenza sulle altre, per la sua origine divina, o, considerata umanamente, pei suoi effetti morali e sociali.

Io non accuso con questo d'ipocrisia o d'irreligione l'antico Governo di Venezia. Espongo un parere, il quale è del resto in perfetta armonia colla moderna libertà di culto, e stabilisce la vera parte che spetta al potere politico e a quello ecclesiastico, nell'organismo di uno Stato.

Ammessa una *religione privilegiata*, e professata dalla maggior parte dei sudditi, spettava al Governo di tutelarne la integrità, come di qualunque altro loro diritto e possesso morale; non di ricercare se quella religione contenesse tutti i requisiti della perfezione religiosa. Al Governo bastava ch'essa fosse perfetta (o migliore delle altre) rispetto alla legge di natura, all'onestà, ai vincoli famigliari e sociali, al benessere e alla felicità dei popoli, alla civiltà; che fosse connaturata nel popolo, per antiche tradizioni e forte affetto. Questi requisiti non si possono negare, dagli stessi avversarii, alla religione di Cristo. Per comprendere poi agevolmente che il Governo veneto non volle ingerirsi mai nella religione, basterà ricordare che alcuna delle instituzioni politico-religiose, non fu introdotta nel suo Stato per intima convinzione, e spontaneamente, ma cedendo alle sollecitazioni della Corte romana, la quale nel medio evo non era potenza da

trascurarsi affatto, anche nei riguardi temporali, per gli effetti nei popoli delle censure religiose da essa tanto abusate.

Non entrerò pertanto nelle questioni di dogma, per le quali è pur sì grande la copia dei libri, non so se più inutili o dannosi. Poichè essi tolsero al progresso delle scienze tanti acuti intelletti, nocquero alla fede, *che non è cosa da discutersi*, e riempirono il mondo di un immenso numero di volumi, studiati ormai da pochissimi.

Il fine cui debbono mirare d'accosto *Governo* e *Clero*, è la *separazione* nelle leggi e nei rapporti sociali, della *Religione, dallo Stato; il pieno trionfo della libertà di coscienza.* La religione potrà bensì correggere le sue discipline, appurare il suo culto, ma non discutere sè medesima, o mescolare questioni relative alla sua propria essenza, con modalità gerarchiche.

Ad ogni rapporto fra lo Stato e la Religione, per quel rispetto che pur sembra frutto esclusivo dei tempi nostri, ha risposto da secoli la Republica di Venezia. Io esporrò le opinioni che inspirarono le sue leggi.

III.

Ho diviso quest'opera in *tre parti*:

Trattai nella *prima* della *religione cristiana cattolica;*

nella *seconda* delle *altre confessioni tollerate;*

Collocai nella *terza* i *documenti.*

La prima parte comprende tre Sezioni:

A, *leggi circa la religione propriamente detta*;

B, *leggi circa gli ecclesiastici;*

C, *rapporti della Republica veneta colla Corte di Roma.*

Parte I. (Sez. *A* e *B*). — Le leggi della Republica veneta risguardano le magistrature incaricate specialmente della difesa della religione dello Stato, e della punizione dei reati rispettivi; quindi i *Consultori in iure*, i *Savii all'eresia*, gli *Esecutori contro la bestemmia*; o alcune *ceremonie, sacramenti* o *riti: battesimo, matrimonio, confessione.*

Altre spettano più propriamente al *culto*, e stabiliscono l'*ingerenza del Governo nella religione*, l'*immunità delle chiese*, le *messe* e le *mansionerie*, le *feste* sacre e civili, i *funerali*, e la *sepoltura*.

La *legislazione relativa agli ecclesiastici* può ripartirsi in *civile* e *criminale*, risguardante i *secolari*, i *regolari*, e le *istituzioni laiche*.

Cioè i *secolari*: in *generale*, e comprende in breve la storia del clero veneto;

in *particolare*, cioè circa le *rendite* di esso, le *decime dei morti a favore del clero*, i *quartesi*, le *decime* e le altre *gravezze publiche a carico del clero;* le *decime imposte al clero dai papi;* tenendo conto dei casi nei quali la *libertà ecclesiastica* fu *violata*, e dei *tentativi di riforma del clero*.

Il *governo economico delle chiese*, i *benefizii*, le *commende*, i *giuspatronati* del Governo, e l'*istruzione publica impartita dagli ecclesiastici*, formarono materia di altre leggi; come per diversi riguardi il *gius criminale* applicato al clero;

ai *regolari*: nella disciplina economica dei conventi, nel costume e nelle soppressioni;

alle *confraternite laiche*, e ad altre instituzioni pie.

Nella terza Sezione (C) ho trattato dei *rapporti della Republica veneta colla Corte di Roma*, dal secolo IX a tutto il XVIII; degli *ambasciatori veneti* presso la Santa Sede; dei *cardinali veneziani;* degli *auditori di Rota*; delle principali *quistioni in materia temporale* (*elezione* di *cardinali*, di *vescovi*, di altri prelati); dell'*exequatur* agli atti della Curia romana;

della *revisione dei brevi;*

della *stampa*.

In altri capitoli raccolsi le *opinioni della Republica circa la religione* (che qui ora non pubblico) *e la separazione della Chiesa dallo Stato*, accennando alle leggi colle quali si tentò per quanto fu possibile, di ottenerla.

Infine ricercai le disposizioni legislative e le consuetudini venete in materia dei *conclavi*, delle *indulgenze*, e di altre grazie spirituali congeneri, o verso i *nunzii apostolici* in Venezia; e per converso, circa le *censure*, gl'*interdetti*, e le *bolle* imposte al Governo veneto, che comprendevano, per uno sconveniente miscuglio, anche materie spettanti al potere civile (*bolla Clementina*, in *coena Domini*, ecc.)

Parte II. — Comprende le leggi venete relative al culto tollerato, dei *Greci*, dei *Protestanti* di confessione augustana, e degli *Ebrei*. Aggiunsi qualche cenno sulle vertenze religiose-politiche fra la Republica e gli *Armeni*.

Il volume II, comprende i documenti, non usati nel testo dell'opera e la *Bibliografia* (libri a penna e a stampa).

Fra i Governi del medio evo, o che vissero fino allo scorcio del secolo XVIII, nei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, la Republica veneta diede il più notevole esempio di rispettare la essenza della religione e i diritti del clero, sostenendo l'inviolabilità del proprio dominio.

Indicare i punti di contatto delle due differenti instituzioni; lo spirito generale della legislazione veneta circa la disciplina degli ecclesiastici, e i rapporti del Governo con essi e coi particolari istituti della religione; narrare le controversie, lunghe ed accanite, fra le podestà laica ed ecclesiastica nello Stato della Republica, per motivi di giurisdizione, non mai di dogma o della religione propriamente detta; dire dei magistrati civili, delle leggi ordinarie, dei provvedimenti straordinarii; ecco gli ampii ed ardui quesiti ai quali ho rivolto i miei studii, colla guida dei documenti. Della copia e dell' importanza di questi, negli Archivii della ex Republica di Venezia, potrà chi lo ignorasse, aver un saggio nella collezione che ora si publica a corredo delle diverse parti di questo lavoro. Ma più ancora da essi e dai fonti citati si potrà dedurre la quantità di carte politiche, diplomatiche, o della interna amministrazione, risguardanti i rapporti della

Chiesa coll'antico Governo di Venezia, e approfondire quegli studii che io ho appena abbozzati.

Non posso adunque sperare di aver fatto altro che fornir materiali, di qualche pregio, per lo svolgimento del tema importantissimo, e secondo il solo modo che mi parve poter essere consentito dalla verità istorica.

Mi valga questa schietta fede, alla quale si potrà far colpa d'ignorar molte cose, ma non di averne voluto nascondere od alterare veruna.

IV.

Poche parole sulle fonti. Esse sono gli archivii della ex Republica di Venezia, custoditi nel R. Archivio generale ai *Frari*, del Maggior Consiglio, del Consiglio dei Dieci, del Senato nelle sue diverse serie, del Santo Uffizio, della Deputazione *ad pias causas*, le varie collezioni diplomatiche, l'archivio dei Consultori *in iure*, i dispacci e le relazioni finali degli ambasciatori veneti a Roma. Oltre a questi, le consulte del Sarpi e dei consultori che a lui succedettero, le quali esprimono le dottrine e le opinioni dei sapienti del tempo, che il Governo fece sue [1].

Chi volesse scrivere un buon numero di volumi, troverebbe materia amplissima negli Archivii veneti, sia per tessere la storia della *Riforma*, o quella diffusa delle lotte diuturne fra gli ecclesiastici capitanati dalla Curia di Roma, e la Republica; sia delle controversie più dirette fra questa e quella.

Ma io ho dovuto, nella gran copia dei materiali, trovar un modo per limitare lo svolgimento del soggetto, e alle molte scritture (delle quali offro nei *Documenti* un semplice

[1] Feci raccogliere e trascrivere da speciali amanuensi, da me poveramente ricompensati, i molti materiali necessarii per questi studii, cominciati, riguardo al potere temporale dei papi, fino dal 1861. Il sagace lettore avrà compreso il motivo di questa dichiarazione, della quale serbo anche le prove di fatto.

saggio) sostituire molte volte la sintesi di esso, riferendole per esteso soltanto nei punti di maggior importanza, e notando le fonti.

Quei documenti sono o *leggi generali*, o scritture di parere, o narrazioni di casi.

Qualche materia potrà al primo sguardo sembrar estranea al soggetto generale, ma tale non risulterà in seguito ad un più attento esame.

Anche l'ingerenza del Governo nell'amministrazione delle sostanze a scopo di culto, mi parve avere una parte importantissima nei rapporti fra la Chiesa e lo Stato; lo dimostrano fatti recentissimi.

Nello studio e nello svolgimento delle diverse questioni, io non ebbi di mira, come dissi, altra cosa che di cercare la verità.

Qualche particolare potrebbe esser giudicato non necessario a conoscersi dai lettori; ma non ho voluto ommetterlo, per dare alle cose esposte il maggior appoggio dei documenti.

Venezia, 30 *maggio* 1873.

B. CECCHETTI.

INDICE.

PARTE I.

RELIGIONE CRISTIANA CATTOLICA.

A.

LEGGI CIRCA LA RELIGIONE PROPRIAMENTE DETTA.

Instituzioni e questioni religiose:

Culto:

B.

LEGGI CIRCA GLI ECCLESIASTICI.

C.

RAPPORTI DELLA REPUBLICA VENETA COLLA CORTE DI ROMA.

b) **La Corte Romana:**

PARTE II.

ALTRE RELIGIONI.



PARTE I.

RELIGIONE CRISTIANA CATTOLICA.

A

LEGGI CIRCA LA RELIGIONE

PROPRIAMENTE DETTA.



INSTITUZIONI E QUESTIONI RELIGIOSE.

§ 1. Dei consultori. — Fra' Paolo Sarpi.

I.

Da tempi assai antichi, ma non è noto prima del secolo XIV, la Repubblica Veneta chiese in gravi deliberazioni il parere di consultori. Poco monta il ricercare le origini di un tal uso, importando piuttosto lo stabilire il carattere della instituzione, quando la nomina dei consultori fu compresa nelle ordinarie magistrature dello Stato, — e i loro ufficii.

Parlo anzitutto dei *Consultori*, per seguire un ordine logico, secondo il quale mi sembra doversi cominciar a riconoscere gli ufficiali o le autorità del Governo, che custodirono la tradizione scientifica, per venir poi a trattare dei magistrati, e dei casi.

Quanto allo spirito in generale della instituzione, dirò ch' essa fu una severa censura per ogni atto della Corte Romana, per ogni tentativo fatto da essa o dagli ecclesiastici d' invadere il campo dei diritti del Principe o della podestà laica.

Emerse su tutti i consultori fra'Paolo Sarpi, uomo d'intelletto sottile, acuto, pe' suoi tempi dottissimo, il quale, come i pochi uomini dotati di mente elevata, precorse i tempi e misurò non solo la questione romana, ma quella non meno importante della separazione della Chiesa dallo Stato, in tutta la sua profondità e sotto i suoi diversi aspetti. Sarebbe superfluo l'aggiungere alle tante opere che illustrano l'ingegno e la vita del Sarpi, qualche cenno, che per la natura di questo libro non potrebbe riuscir molto diffuso. Dirò soltanto, o meglio, attesterò di mia coscienza, che dallo studio diligente e

spassionato delle consulte originali del Sarpi, da pochi studiate, e da più pochi tutte studiate, sono venuto nella persuasione ch'egli era buon *cristiano cattolico*, che tale visse e morì [1], e che nei suoi scritti non mirò mai a discutere l'essenza o i riti della religione, ma quella parte che poteavi essere estranea ad essa e spettante alla podestà civile.

Alcune delle sue *consulte* sono di una lucidità e di una bellezza straordinarie; nessun uomo, pur dotato del limpido giudizio e della potenza di raziocinio del Sarpi, ora (cioè quasi tre secoli dopo di lui) potrebbe superarlo.

Una dama imparentata con un pontefice, esaminando quelle consulte scritte in caratterino minuto, nitido e *moderno*, ebbe a dire « scorgersi da quei caratteri, che il Sarpi era un *uomo dell'avvenire.* » La fine ironia della dama romana, è per noi un vanto: perchè l'avvenire nell'epoca in cui fioriva il Sarpi, voleva dire — *miracoli delle scienze* — *libertà dei popoli* — *costituzione delle nazionalità* — *distruzione d'ogni pregiudizio* — voleva dir la *luce*, non vana eco, ma sostanza e lievito di civiltà.

La dottrina del Sarpi ne'sacri canoni, ma più di tutto, la piena e diretta conoscenza del vero nucleo d'ogni questione che gli veniva sottoposta, non possono non destar ammirazione in tutti, anche negli antichi e sempre redivivi nemici del suo nome, o più veramente del progresso e della verità.

Dirò altrettanto imparzialmente, che il Sarpi non usò sempre un linguaggio pacato contro gli avversarî dei quali era giudice formidabile, nè fu scevro da servilità verso il Governo. Questa colpa risulta in molte delle sue consulte, nelle quali per difendere i diritti della Republica, e la sua indipendenza da altre podestà, nella giurisdizione temporale, — finisce talvolta col difendere l'assolutismo, coll'insegnare o

[1] Veggasi la relazione della sua morte accaduta il 15 gennaio 1622 m. v. (1623) ristampata coi tipi del Grimaldo nel 1869.

— Del parere da me espresso non è l'illustre Cesare Cantù, che nella sua opera *Gli eretici d' Italia*, Torino, 1865, III, 200, inclina a giudicare il Sarpi non alieno dalle dottrine dei protestanti.

approvare una politica misteriosa, e non s'astiene da qualche atto veramente indegno di lui. Tale p. e. la rinunzia di un legato a suo favore, dell'infelice Antonio Foscarini, perchè condannato come reo di colpe di Stato [1].

Queste debolezze, delle quali pur troppo non vanno immuni i più grandi uomini, provenivano certo da un attaccamento sviscerato al Governo della Repubblica di Venezia, che a sua volta faceva del Sarpi stima grandissima. Ma non valgono a scusarlo.

Da un colloquio avuto col principe di Condè (che il Sarpi narrò con linguaggio franco ed incisivo) risultano bene spiccate le sue opinioni nella materia religiosa.

Io riferirò qui alcuni brani della bellissima scrittura [2].

[1] « Fra Paulo da Venetia humilissimo servo di Vostre Eccellenze illustrissime, havendo notitia che il già cav. Antonio Foscarini nel suo testamento gli habbia lasciato certo legato, *et conoscendo esser in obligo per conscientia et per fedeltà di non haver a fare con chi s'è reso indegno della gratia del Principe, nè mentre vive nè dopo la morte ; ha stimato dover rifiutar il legato assolutamente ;* et per tanto, havendo anco commissione generale dalla religione sua, di disponere in tutto quello che al suo nome tocca, *rifiuta il suddetto legato* et ricusa di riceverne in qualsivoglia modo beneficio alcuno, supplicando humillissimamente VV. EE. Illustris. di comandare che di questa ricusatione sua ne sia fatta nota. » (*Consulte* di fra'Paolo Sarpi 1621-22, f. 15, pag. 208).

[2] 1622, 26 nov. *Consulte* di fra'Paolo, 1621-22, f. 15, p. 317.

Circa all'aver io introdotto nel testo molti brani di documenti, amo qui dichiarare che nol feci per risparmiarmi la fatica di riassumerli, lo che avrebbe dato al mio lavoro maggiore originalità ; ma per offrire al lettore più numerose occasioni di giudicare da sè la verità delle cose da me esposte.

Circa all'essere o no pubblicati i documenti che ho riferito, noterò che per la massima parte certamente nol sono ; nè credo colpa l'ignorare che taluno possa esser stampato in qualche vecchia edizione, non facile a rinvenirsi nelle biblioteche pubbliche e private.

Farà opera utilissima ciascun prefetto delle Biblioteche Nazionali, ricercando quali documenti risguardanti la storia patria, furono dati alle stampe ; e comunicando le fonti alle quali possano attingerli lo storico e l'erudito.

Frattanto non nuoce anche il ristampare carte ignote ai più e forse a tutti.

Finalmente debbo render grazie al sig. Giuseppe Giomo, diligente e bravo officiale del nostro Archivio, che in qualche ritaglio di giornate festive, sostenne la non agevole fatica di riscontrare il testo colle fonti, per la dovuta esattezza.

Presentavasi il principe al convento di S. Maria dei Servi per ben tre volte, nel novembre del 1622 (14, 15 e 16) per parlare col Sarpi, e gli si rispondeva esser egli assente. L'accorto frate voleva prima conoscere gli ordini del Governo, circa quel colloquio. Frattanto il principe recatosi nella chiesa dei Servi, e vedutavi la sepoltura di Rinaldo *Bredenod*, ... disse « maravigliarsi che in quella chiesa si seppellisse heretici, et che quello era heretico; li rispose il frate, esser costume dei monasteri di Venetia di seppellir li morti condotti alle chiese dai preti, senza ricercar chi siano, et che non poteva credere che dai preti fosse stato accompagnato alla sepoltura un morto, se non fosse vissuto catholico. »

Chiese poi se *diceva messa*, sempre, e astante il popolo. « Li rispose il priore ch' io diceva messa la festa, et spesse altre volte, che la mia messa era la ultima, alla quale stava presente il concorso del popolo ordinario essere nella Chiesa. Li domandò poi se io era accomodato con Roma, al che il prior rispose di non saper che io havessi havuto altra differentia se non quella per le scritture occorse nell'occasione dell'interdetto. Soggionse il signor prencipe che quelle scritture le haveva vedute, et che in Franza erano della medesima opinione, et che la Sorbona di Parigi le approvava. Li domandò appresso se in monastero io era mal voluto, se havevo alcun inimico over emulo, al che essendo risposto di nò, dimandò se io era nemico dei Giesuiti. A questo il priore passò con termini generali, et per divertirlo da tal ragionamenti, entrò in la *pace di Francia*. In questo proposito disse il principe che gli Ugonotti erano persone inquiete, che non si contentavano di viver a suo modo, ma che volevano anco dominare, et se si contentassero solo di viver a suo modo, sarebbono tollerati, siccome anco in Venetia vi sono molti che vivono a modo loro. »

Il colloquio ebbe luogo nella casa di un nobil uomo Contarini, Savio di Terraferma (secondo l'ordine imposto al Sarpi dal Collegio) lui presente. Disse il principe di Condè meravigliarsi delle difficoltà incontrate per poter parlare col Sarpi; « perchè molti prencipi hanno religiosi al suo servizio, et nes-

suno li tien ligati che non possino trattare; che non voleva dir altro quanto alla legge della Repubblica che i suoi ministri non trattino, ma che li pareva doversi far anco qualche eccezione. Io li risposi che nessuna cosa *più manteneva* la legge in vigore, quanto l'osservanza generale, senza essentar alcuno, perchè una eccezione chiama l'altra, et finalmente si risolvono in total abrogatione della legge: ch' io non mi stimava legato per ciò, anzi che reputava che mi fosse di utilità et beneficio: et quando non vi fosse legge che mi ubligasse, vorrei io ubligar me stesso.

» Disse il signor Prencipe qualche parola in comprobatione, et poi passò a dimandarmi: se era lecito ad un Prencipe introdur l'heresia nel suo Stato. Risposi che una interrogatione così generale ricercava una presta et risoluta risposta; *che ciò non era lecito*, ma che il ponto stava in dechiarar che cosa s' intendeva per *heresia*, perchè la medesima cosa sarà stimata heresia da persone cattive che vogliono opprimer altri sotto pretesto di religione, et da buoni cristiani vien tenuta per santa dottrina.

» Soggionse il signor Prencipe: parliamo adonque di quelle che sono heresie già condannate da tutti; dimando s'è lecito ad un Prencipe condur tal' heretici nello Stato suo. Risposi che questo in alcuni casi potrebbe esser male, e in altri bene, perchè se un Prencipe admettesse heretici nello Stato suo a fine che i proprj sudditi fossero contaminati, sarebbe un gran male; ma se lo facesse a fine che quei heretici fossero instrutti et deventassero catholici, sarebbe un gran bene, et che innumerabili possono esser le cause cattive, et innumerabili le buone; ma che un Prencipe il qual non riconosca superior se non Dio, non è tenuto a dar conto delle cause che lo moveno; et ognuno debbe stimare che siano giuste et ragionevoli, perchè gli altri che vogliono condannarlo et farsi giudici offendono Dio, usurpandosi quello che sua Divina Maestà s'ha riservato, che è l' esser solo giudice de Prencipi soprani.

» Interrogò il signor Prencipe, s'era lecito haver heretici nelle sue militie. Risposi che Papa Giulio 2.° haveva squader

de Turchi nell' esercito suo in Romagna, che Papa Paolo 4.º condusse a sua difesa in Roma alquante compagnie de Grisoni heretici, et diceva che erano tanti angeli mandati da Dio alla sua difesa; che habbiamo nella Scrittura divina esempij di molti santi Prencipi i quali si sono valuti dell' armi degl' infedeli, et esser notabile l' esempio che David con la sua gente andò in campo de i infedeli contro li medesimi Israeliti. Disse il signor Prencipe, che quello era il tempo dei Profeti, et io li replicai esser dottrina di S. Paulo che tutto quello che è nella Scrittura Divina è ordinato dallo Spirito Santo per nostra instrutione, acciò imitando quelle ationi siamo certi di non fallare.

» Passò il signor Prencipe a ragionamenti dello stato delle cose presenti, alli quali io non diedi risposta alcuna, ma l' Ill.º Contarini rispose ben quanto conveniva. Concluse il signor Prencipe che era ben a difender la propria libertà, ma però conveniva tener maggior conto della religione, et non far cosa minima contro la religione per mantener la libertà. A *questo io li risposi che non si possono incontrare et urtarsi se non quei che camminano per la medesima via, ma quei che vanno per diverse strade, non possono nè urtarsi nè incommodarsi. Che il regno di Cristo non è di questo mondo, ma in Cielo, et che però la Religione cammina per via celeste, et il Governo di Stato per via mondana, et però uno non può mai incommodar l' altro; ma ben vi è un certo appetito di dominare, mascherato di religione, che cammina per vie mondane, et a quello non convien haver alcun risguardo, come a cosa non divina, ma fraudolente: et esser gran cosa che tutta la predicatione di Cristo Nostro Signore et dei Santi Apostoli non è versata in altro se non a dechiarare che le promesse del testamento vecchio temporali, si debbono intender spiritualmente, et non di cose mondane, et adesso tutto il contrario non si ha altra mira se non di tirar al temporale le cose spirituali da Cristo promesse alla Chiesa.*

» Il signor Prencipe mi parve fermato assai a questo, et passò a dire diverse cose delle correnti nel mondo, et io sempre mi valsi di questa risposta, *che delle cose politiche io non intendevo, et che superavano la mia portata.*

» Volse Sua Altezza introdur ragionamento delle differentie passate nell' occasione dell' Interdetto. Io risposi che erano sopite et scordate; et egli replicò che il tentativo d'ammazzarmi mostrava che non erano scordate, et io soggionsi che quello era scordato più di tutto; et egli mi interpellò se io amava quei di Roma, et se credeva esser amato da loro. Risposi che dal canto mio non cadeva relation d'amore, ma che io li osservavo et riverivo come conviene alla loro grandezza: qual pensiero essi havessero verso di me, io non l'haveva mai ricercato, bastandomi assai attender al servitio del mio Prencipe.

» Disse il signor Prencipe che haverebbe caro che io li dicessi come intendevo che un Prencipe non può esser scommunicato, et come si possa defender: che se il Prencipe fosse indegno non dovesse esser prohibito dai sacramenti. Risposi *che scommunicar vuol dir separar dal consortio et commercio dei fedeli, et che non si possono separar quelli che Dio ha congionto, et però la scommunica non può separar la moglie dal marito, perchè Dio li ha congionti, nè il figlio dal padre, perchè Dio ha comandato che il padre sia ubidito, nè meno il servo dal suo signore, nè il suddito dal Prencipe; perchè l' obedientia di questi è da Dio comandata; che il ponto sta qua, che con le scommuniche si tratta espressamente di assolver li suddili dal debito della fedeltà; et che dei sacramenti non si ha pensier alcuno, et che nessun Prencipe quando fosse avvertito d' esser indegno si arrogherebbe di voler li sacramenti, perchè non si trattasse di sovvertirli lo Stato, et levarli quell' obedienza che essendo comandata da Dio, nessun huomo con qual si voglia autorità può levare.*

» Disse il signor Prencipe che così l'intendevano in Francia, et che però le mie scritture erano state laudate. Li risposi che la laude non viene a me, ma alla verità che è chiara; et quanto a quelle scritture, che io le stimo deboli, et non vorrei manco esser giudicato da quelle. Mi soggionse che era un' altra opera intitolata l' *historia del Concilio di Trento* che si diceva esser mia. Risposi che a Roma sapevano molto bene chi era l' autore, nè volsi uscir di questa risposta.

» Mi dimandò se io havevo scritto altro; risposi non haver

scritto nè esser mai per scriver cosa alcuna, *essendo certo che mai quel che è scritto è inteso dal lettore nel senso dell' autore.*

» Passò poi a dirmi che io era religioso et toccava a me consegliare VV. EE. Ill.me di quello che era bene. Io dissi che Vostra Serenità non si serviva di me per consigliere negli affari del Governo, perchè non haveva bisogno di conseglio, ma solo in qualche causa di giustizia tra il Prencipe et li sudditi, ovvero tra li sudditi medesimi; et perchè egli si rendeva difficile ad assentir a questo, io lo supplicai più volte di crederlo. »

II.

Fra i primi consultori in iure (chiesti di parere anche per affari estranei alla religione, incontriamo Rizzardo Malombra [1], salariato del publico per uno, poi per un secondo biennio [2]. Indi il Maggior Consiglio autorizzò la Signoria ad associare un terzo a due consultori di Stato, tutti laici [3]. Giuravano *fideliter et bona fide, consulere et facere facta nostri Communis* [4]. Nel 1566 [5] instituivasi l'ufficio di *consultore in gius canonico* per difendere le *ragioni publiche, come quelle del clero.*

Il Senato nel 1641 [6] incaricava i Consultori « di far registrar in libri di bergamina tutte le informationi già scritte da essi in materie publiche, con le rubriche, et in libri separati le materie di Roma, per riporle colle altre nella Segreta .... » e incaricava i Riformatori dello Studio di Padova di ordinare ai Rettori di trovar soggetti idonei a quel carico importantissimo

[1] M. C. 1314, 10 febbr. m. v. *Presbiter*, p. 138. Il caso della elezione di un Savio per consultare intorno la « decima dei morti », 1301, 23 febbraio, m. v. (Maggior Consiglio, *Magnus Capricornus*, p. 24), citato dal Ferro nel suo *Dizionario del diritto civile e veneto*, non risguarda l'istituzione dei *Consultori di Stato.*

[2] M. C. 1318, 3 aprile, *Clericus civicus*, c. 143 tergo.

[3] M. C. 1334, 29 settembre e 1 ottobre. *Spiritus* c. 74 tergo.

[4] 1339, Collegio *Notatorio* I, c. 1. t.

[5] 19 luglio, C. X. *Comune*, reg. 27, c. 123 tergo.

[6] 3 agosto, Senato *Terra*, reg. 123, pag. 219.

provvedendovi a tempo [1]; aggiungeva al consultore in iure un collega (consultore *in secondo*) [2].

Così il Sarpi enumerava le incumbenze dei consultori della Repubblica:

1. *teologo* — al quale spettava il parere sui casi che il Santo Uffizio giudicava a sè appartenenti, e non erano; sui libri proibiti; sui ricorsi dei sudditi greci al principe, nelle cause spirituali contro i loro prelati, giudicate, secondo l'uso antichissimo della chiesa greca, dal principe;

2. *canonista* — per le materie di disciplina ecclesiastica, per comporre le due giurisdizioni spirituale e temporale « sì che l'una non impedisca l'altra, » per la pubblicazione di bolle, editti, o di altri nuovi precetti ecclesiastici; per le cause di decime, feudi, enfiteusi e locazioni ecclesiastiche; di giuspatronati, immunità di chiese, lucri degli ecclesiastici, e di qualunque altra esenzione o libertà ecclesiastica; per le cause di possesso dei beneficii, o fra due ecclesiastici, o fra l'ecclesiastico e il secolare attore; nei ricorsi dei sudditi che si aggravavano di censure o precetti dei prelati, e in tutte le altre di giurisdizione o competenza di foro, ma non in merito;

3. *legista.* — al quale appartenevano il consiglio e l'informazione nelle cause di confini, nei ricorsi dei sudditi per offese loro inferite da principi esteri o dai loro sudditi.

III.

In ordine di instituzione fu più antico l'ufficio di *consultore di Stato* o in iure, la cui elezione spettava in modo deliberativo al doge, col Consiglio minore, poi a vicenda nei tempi, al Consiglio dei dieci, al Maggior Consiglio, e di nuovo ai Decemviri, e infine al Senato.

[1] P. es. 1647, 27, luglio (*Terra*, reg. 134, c. 286, t.); 1650, 23 luglio; 27 ottobre, 26 novembre (*Rettori*, reg. 24, c. 96, 171 tergo, 182); 1707, 31 dicembre (*Terra*, reg. 245, p. 411); 1723, 12 giugno (*Rettori*, reg. 100, p 136) tutti decreti del Senato.

[2] 1718, 18 giugno, Senato *Terra*, reg. 275, p. 188.

Nel 1606 [1] fu stabilito il carico di *teologo canonista*, che ebbe per primo fra' Paolo Sarpi.

Pochi anni dopo, quello di « revisore delle bolle e patenti che venivano di fuori » [2] o delle bolle dei benefizii ecclesiastici.

Al padre teologo fu dato un coadiutore.

« Con li principi secolari [3] non possono nascere se non cause de confini con li confinanti, et di qualche gravame delli sudditi. — Col sommo Pontefice possono occorrer queste et ancora tutte le competentie di foro ecclesiastico o secolare, perchè li altri principi sono affatto esterni al dominio, et però non hanno che fare, nè sopra il territorio, nè sopra le persone, nè sopra le cause di esse. — Dove che, il summo Pontifice si tiene patrone di tutti li beni ecclesiastici che sono nel dominio, et di tutte le persone ecclesiastiche, et di tutte le cause spirituali, et delle miste ancora. — Et perchè si cerca sempre di amplificare et estendere la propria giurisdizione, et non è così facile discernere le cose spirituali, temporali et miste, per la connessione che hanno insieme, vi. è bisogno di gran dottrina et pratica per fare che ambedue le giuriditioni, *ecclesiastica et temporale*, si contengano tra i loro termini. »

« *L' ufficio del Consultor* [4] *in iure* è rispondere quel che è di ragione nel fatto, o caso, over negocio che gli vien proposto.

» Per risponder *de iure* nelle Schole, non si vi ricerca altro che una buona cognitione delle leggi, perchè li casi si propongono in termini universali che non ricevono varietà, et quel che una volta è ben discusso, serve per sempre.

» Ma a consultare, nei casi particolari, oltre la cognitione delle leggi, ci vuole esquisita notizia del fatto, cioè del negotio con tutte le sue particolari circostantie, et è regola di giurisconsulti che qualunque minima variatione di circostanza muta tutta la ragione in iure.

[1] 1605, 28 genn. m. v. Senato *Roma ordinaria*, reg. 1603-1605, p. 198.
[2] 1656, 24 marzo, Senato *Roma ordinaria*, f. 95.
[3] Sarpi, *Consulte*, 1609-1611, f. 8, p. 100.
[4] Sarpi, *Consulte*, 1613-20, f. 13, p. 203.

» Si esperimenta questo nelle cause dei privati, dove non può un consultore rispondere con fondamento se non intesa pienamente tutta la continentia del fatto, et studiate tutte le scritture, et tutte le parti loro. — Et una minima scrittura tralasciata, et anco un minimo passo di scrittura, et una minima occorrenza non saputa, rende il conseglio inutile et non applicabile.

» La Serenissima Republica può tener consultori per riputatione che habitino lontani da Venetia, et a qualche occorrentia sieno chiamati; ma se fossero li più periti che il mondo habbia havuto, se prima non haveranno studiato le scritture sopra quali s' ha da far fondamento, tutte intiere, non daranno conseglio che vaglia [1]. »

[1] Uno dei Consultori essendo presso a morte, dirigeva al Senato Veneto queste commoventissime parole, che qui riferiamo, anche come scritto artisticamente bello, perchè fanno riscontro alla fedeltà e all' amore che nutrì il Sarpi fino agli ultimi istanti di sua vita per la Repubblica Veneta:

« Serenissimo Principe.

» In questo punto così sensibile, fine imminente del mio essere caduco, e principio vicino dell' immortale, dopo aver soddisfatto il debito di vero cattolico a Cristo Redentore, pago io Oratio Fini Cav. quello di suddito e di servo fedele, con la Serenità Vostra, mandando il mio spirito agonizzante a restituire la carica di Consultore in Jure, e render vive grazie d' onor così segnalato, sola pompa del mio sepolcro, e a chieder genuflesso pietosissimo perdono della mia poca sufficienza ed attitudine. Se la fede, le brame, la devozione sapessero dar misura e qualità a breve ed inutile servitù, non morirei con questo affanno d' aver servito così poco e tanto debolmente.

« Giuro a Vostre Eccellenze con l'anima in bocca di passaggio, che con più spasimo abbandono l' adorato servizio che questa mia misera vita, benchè ancor verde ed acerba. Un tal patrimonio di fedeltà e di svisceratezza lascio a Raimondo mio figliuolo maggiore e ad altri sei orfanelli a' quali con quell' infelice privilegio, che mi concede la morte qui assistente, sostituisco per padre Voi, mio clementissimo Principe, implorando con tutto lo sforzo del mio ossequio veramente estremo, per i meriti della vostra Paterna indeficiente Carità qualche grazioso refrigerio in respiro della loro deploranda povertà, e in conforto della mia mortale disgrazia.

» Così la Vostra regale Munificenza mi manderà dietro nell'altro mondo per felicitarmi, consolazioni e suffragj; e in tanto con questa beata confidenza io respiro e spiro. Grazie. »

(*Cons. in iure*, Scritture Ferramosca e Fini, N. 456, maggio 1684 nella fine del penultimo fascicolo).

§ 2. — Del Santo Uffizio [1].

I. Storia.

Non è mio còmpito il narrare minutamente le origini, le vicende e le fatali esorbitanze della Sacra Inquisizione, in generale, ma di riassumere e illustrare con nuovi documenti le memorie del Santo Uffizio sotto la Republica Veneta, raccolte anche di recente dai professori Francesco Albanese e fu Stanislao Camuffo, in due separate monografie [2].

Il Governo Veneto ammise nel suo Stato il Santo Uffizio. In questo adunque non ha, rispetto alla civiltà, alcun primato sugli altri.

Ma costituendo, nel tempo stesso, un tribunale laico, limitò i danni e le enormezze alle quali fu portata quella instituzione altrove.

Negare però che le condanne e le pene siano state quasi pari in gravità a quelle usate presso altri Governi, sarebbe negare il vero. Il carcere anche perpetuo, gli annegamenti, gli strozzamenti, furono usati anche in Venezia contro i rei di eresia. Essi venivano inoltre condannati alla galera [3], deca-

[1] Questo capitolo fu comunicato all'onorevole signor Enrico Lea, editore, a Filadelfia (Stati Uniti) il quale va da parecchi anni raccogliendo documenti dai principali archivii d'Europa, per una storia generale del *Santo Uffizio.*

Si può anche vedere intorno la *Inquisizione Sacra,* ciò che dice il Ferro (*Dizionario del diritto comune e veneto*), Venezia, Santini, 1845, II, 111, il quale però, se dotto nella giurisprudenza veneta, non pare altrettanto esatto.

Presso il civico Museo Correr, si custodiscono alcune raccolte di decreti e dispacci sul Santo Uffizio. (D. 1, 23; — F. 7, 26; F. 6, 36 e 35).

[2] La memoria del prof. Albanese, è di imminente publicazione.

Veggasi anche: prof. Camuffo Stanislao: Il Sant'Ufficio e Venezia, considerazioni con documenti e note. (*Rivista Europea:* Firenze, 1871).

[3] A tenore del decreto del Consiglio dei Dieci 1558, 3 febbrajo m. v. (C. X. *Comuni* reg. 23 p. 200) non si potevano metter in galera condannati per eresia. Ma siccome nelle prigioni avevano occasioni più frequenti di spargere « il suo veneno, » nel 1568, 5 novembre (C. X., *Comuni,* reg. 28, c. 146 t.) si abolì quella *parte,* affinchè « siano liberate le prigioni de simil

pitati, bruciati in effigie, o cadaveri, — e nel processo, come in quelli per reati politici e comuni, si faceva uso della tortura.

L'archivio del Santo Uffizio di Venezia, che non è integro, è composto di 150 buste abbraccia, il periodo dal 1541 al 1794: i processati in 254 anni sono 3620; nel secolo XVI, 1565; nel XVII, 1494; nel XVIII, 561. I processi sommano a 2910, scritti su 44327 fogli.

I più famosi sono quelli di Giordano Bruno, di Pietro Paolo Vergerio, di Marc'Antonio de Dominis, — che furono oggetto di speciali illustrazioni, del Berti, del Cantù [1], e del prof. Ljubic'.

La statistica inedita che posso qui pubblicare fra i documenti [2], (opera dei distinti ufficiali del R. Archivio Generale di Venezia, signori Luigi *Pasini* e Giuseppe *Giomo*, che ordinarono benissimo quell'Archivio) mostra le cifre dei processati per varii titoli, nei tre secoli accennati.

Prima della introduzione del Santo Uffizio in Venezia, non esisteva alcuna istituzione ecclesiastica congenere. Bensì spettavano al foro civile alcuni reati, che poi furono materia del Santo Uffizio, come le erberie o stregherie, delle quali fa cenno la prima legge criminale veneta pubblicata dal doge Orio Malipiero nel 1181.

Il primo tribunale contro gli eretici fu laico.

I nomi di papa Innocenzo III (1198-1216) e del castigliano Domenico de Guzman, ricordano per quali cause erano sorte e s'erano diffuse le eresie nei popoli, e con quale instituzione furono represse e punite. Le guerre mosse dai pon-

sorte di huomini. » I beni dei condannati per eresia venivano confiscati, talvolta però si lasciavano agli eredi del condannato che gli succedevano *ab intestato* (1568, 8 nov., C. X., *Comuni*, reg. 28, p. 147).

[1] *Berti* Domenico — *Vita di Giordano Bruno*. Torino, Paravia, 1868.

Cantù Cesare — *Gli eretici d'Italia*, discorsi storici. Torino Società dell'Unione tip. editrice 1865, volume III.

È una delle dotte e innumerevoli opere dovute alla straordinaria scienza ed attività di uno dei maggiori intelletti che vanti a' giorni nostri l'Italia.

[2] *Documento* 1. nel volume II di quest'opera.

tefici agl' imperatori, gli scandali del clero, furono fra quelle cagioni, le principali.

Venezia, per lo spirito del suo Governo, per le tendenze del suo popolo, dedito principalmente ai commercii ed alle industrie, e perciò poco proclive alle speculazioni filosofiche, ed ai partiti religiosi, e difeso anche in questo dalla sua posizione, si serbò immune dalle sette di religione e dalle eresie, circa le quali sino alla caduta del suo Governo aristocratico (malgrado il Santo Uffizio) fu tollerantissima.

Il Sarpi, autore del *Capitolare dell' Inquisizione*, opina [1] che l'origine di un magistrato laico, preludio del Santo Uffizio in Venezia, si debba ricercare nelle eresie delle quali erano infetti alcuni profughi di altre parti d'Italia che ripararono a Venezia, e che avevano appartenuto alle fazioni *guelfa* o *ghibellina*.

Ad invigilare su di essi fu instituito nel secolo XIII (vuolsi nel 1220) un magistrato contro i *patareni* od eretici, il quale nel 1281 aveva un capitolare, e giurisdizione anche sugli *usurai*, dicendosi per ciò *super patarenos et usurarios* [2].

Quel magistrato inquiriva sugli eretici, chiedendo nei casi dubbii il parere del patriarca di Grado, del vescovo di Castello, e degli altri vescovi del *dogado*. Il doge, col suo Consiglio minore, pronunciava la sentenza, e il reo, se era stimato meritevole di morte, veniva bruciato.

Ma nel 1288 creato pontefice Nicolò IV, francescano, insistendo direttamente e obliquamente, ottenne che la Repubblica ammettesse il Santo Uffizio nel suo Stato, e stringesse con lui un accordo, approvato dal Maggior Consiglio col decreto 1289, 4 agosto [3], al quale ha relazione la sua bolla da Rieti, del 27 del mese stesso [4]. Fu allora che nella promissione del doge (nella quale già con Marino Morosini, 1249, comincia a comparir l'obbligo del doge di eleggere tre

[1] *Consulta* 1622, 29 ottobre (f. 15, p. 301).
[2] Archiv. Gen., *Miscellanea Codici*, N. 133 p. 121.
[3] *Cerberus*, Avogaria di Comun p. 4.
[4] *Patti*, III, 160.

uomini probi e pii per l'inquisizione dell'eresia, d'accordo coi due Consigli minore e maggiore, e di punire col fuoco quelli che venissero giudicati eretici) fu aggiunto che il doge avrebbe quindinnanzi assegnato il denaro necessario per le spese della Inquisizione, in deposito presso i Provveditori *alle biave*; riservando agl' Inquisitori la esazione dei redditi provenienti dalle multe e dalle confische.

L'ingerenza però costante dell'elemento ecclesiastico nel Santo Uffizio, non cominciò tosto. Un frate, inquisitore generale per la Marca Trivigiana, pel Friuli e per Venezia, andava scorrendo quei paesi, procedendo anche per vie di fatto, ed assisteva, quando piacevagli, ai processi che avevano luogo in Venezia.

Il Fontanini ci ha conservato nelle sue Miscellanee, restituite all'Italia dal Governo Austriaco nel 1868 [1], la copia di un curioso documento, ormai già noto, del 1331, 16 agosto, stilato da Giovanni De Trasio, minorita, compagno dell' inquisitore fra' Francesco di Chioggia dei minori « *inquisitor hereticae pravitatis in Venetia, Forojulii et alibi per sedem apostolicam deputatus.* » In esso si narra che l'inquisitore « itinerando, non sine periculo personali, usque ad locum de Cavoreto ejusdem dijocesis, ubi inter montes sclavi innumerabiles, *arborem quandam et fontem qui erat ad radices arboris, venerabant pro Deo*, illam impendentes reverentiam creaturae, quae ex fidei debito Creatori debetur. Quam arborem fecimus cum auxilio praedictorum fidelium poenitus extirpari, et fontes lapidibus obturari; inter quos fideles personaliter laboravit nobiscum venerabilis vir dominus Vuolricus filius domini Pauli Buyano de civitate Austriae, Aquilegiensis canonicus. »

Questo caso non fu il solo. Nel 1422 [2] il Consiglio dei Dieci incaricava un Consigliere, un Capo, un inquisitore ed un avogadore di esaminare alcuni frati minoriti, rei di sacrificii al demonio, e di altre cose abominevoli, e mandava al

[1] Vol. III. 560°. p. 197.
[2] 16 gennaio m. v. C. X. *Misti* reg. 10, c. 47 t.

papa un notaio [1] per chiedere in proposito le facoltà necessarie onde por termine a quel processo.

Nel 1301 il padre inquisitore — come dicevasi *cumulativo*, per Venezia, pel Friuli e per Treviso — tentò di avocare a sè l'uffizio secolare, e impose ai tre giudici Tomaso Viaro, Marino Zorzi e Lorenzo *Segico* (?) che non dovessero riconoscer per superiore altri che lui. Non essendo stato obbedito, venne a Venezia, e diresse al doge un monitorio, nel quale, sotto pena di scomunica, lo obbligava a giurare tutte le costituzioni papali in materia di eresia, con che l'ufficio laico avrebbe cessato di esistere. Il doge rispose non poter farlo, avendo giurato diversamente nella sua promissione, al cui tenore non erano sempre consone le costituzioni pontificie. L'inquisitore allora, sospese il monitorio, e le cose procedettero così fino alla metà del secolo XIV (1355).

Da quell'epoca sino a Lutero, e pel trasferimento già prima avvenuto della sede pontificia ad Avignone e per fatti politici, i casi di eresia andarono diminuendo, sicchè nel 1423 il Senato tolse la provvigione al frate inquisitore, il quale, non eletto dalla Corte Romana, ma dal generale della sua religione, era divenuto ufficio più di nome che di fatto.

Se non che le dottrine sparse in Germania da Martino Lutero, e l'eco che esse ebbero in Italia, nei suoi seguaci (fra' quali va notato l'arcivescovo di Capodistria Pier Paolo Vergerio) fornirono nuova materia al Santo Uffizio; e gl'inquisitori che erano allora lasciati liberi nei loro giudizii, perchè procedevano con prudenza ed ossequio al potere civile, tenendo sempre informati il Governo centrale e i rettori, uscirono dalla consueta moderazione. La Republica dapprima si limitò ad ordinare ai suoi rettori di assistere colla loro Corte, ed uno o parecchi dottori fra i più famosi del luogo, ai processi del Santo Uffizio [2] e, nella città, ad un patrizio detto savio all'eresia. Ma una grave estorsione perpetrata dagli

[1] 25 febbraio m. v. C. X. *Misti* id. p. 51.

[2] C. X., 1548, 29 novembre, *Comune* 18, c. 183 tergo.

inquisitori in Valcamonica, e le condanne ingiuste che movevano da denunzie false, determinarono il Governo Veneto a porre un argine all' infausto Tribunale. Dopo qualche contrasto con papa Giulio III, che inviò a Venezia un nuncio apposito, si strinse con lui un concordato (1551), col quale venne stabilito che il magistrato secolare dovesse intervenire ad ogni processo.

Questa prescrizione non ebbe però dappertutto uguale applicazione. Quando il reo era ecclesiastico, non si facevano intervenire i giudici laici [1]; talvolta si annunziava semplicemente ai rettori il principio della causa; e perfino gl' inquisitori esigevano dai rettori giuramento di fedeltà e secretezza.

Finalmente il Senato nel 1613 19 ottobre [2] fece compilare ed approvò pel Santo Uffizio il ben noto capitolare [3].

II. Secolo XVI.

Dal 1289 al 1560 l' inquisitore ecclesiastico fu un minore conventuale; dei quali l'ultimo fra' Felice Peretti da Montalto, poi papa Sisto V. Dal 1560 in seguito, il Santo Uffizio fu diretto da un frate domenicano [4].

Fra' Felice Peretti aveva tentato di continuare nel suo ufficio oltre l' anno « mosso dai suoi appetiti ambitiosi et irregolati [5] ». S' impegnò un carteggio fra il Consiglio dei Dieci

[1] E i processi si facevano talvolta a piede libero, o assegnando al processato per carcere la cella o il convento (*Consulte* di fra' Paolo Sarpi, f. 15 p. 347).

[2] Senato *Roma ord.*, Deliberazioni, f. 36.

[3] Essendo quel capitolare stato più volte stampato: « Discorso dell' origine forma, leggi, ed uso dell' ufficio dell' Inquisitione nella città e dominio di Venetia, del p. Paolo dell' Ordine de' Servi ecc. » MDCXXXIX, ed ivi anche la « Risposta all' historia della Sacra inquisizione composta già dal R. P. Servita ecc. » — Opere varie del molto reverendo padre fra' Paolo Sarpi ecc. Helmstat. Müller 1750, I, 330. — Opere di fra' Paolo Sarpi Servita, Helmstat. Müller, 1763, IV, 6 — mi limito a pubblicare nei documenti alcune osservazioni intorno a quel capitolare, del p. Celso consultore (Vol. II, Doc. 2).

[4] Veggasene l' elenco nei Documenti (vol. II, doc. 3).

[5] Cons. X Secreti, 1560, 7 giugno, VII, 27 t.

e l'ambasciator veneto a Roma, incaricato d'insistere perchè l'inquisitore venisse cangiato, com'era d'uso; pronto nel resto il Governo ad obbedire il Pontefice. Non parevagli opportuno che un inquisitore s'impadronisse di quell'ufficio per più anni [1].

Chi stimasse che la Repubblica, introdotta la « Sacra Inquisizione » nel proprio Stato, non vi avesse apposto alcun interesse, crederebbe il falso. Non una sola volta c'incontriamo in domande dirette alla Corte romana, di eleggere qualche inquisitore in luogo di quello che avrebbe dovuto fungere, ma n'era impedito da malattia.

Il 26 giugno 1562 [2] si scrive all'ambasciatore a Roma, raccomandi ai Cardinali dell'Inquisizione di provvedere d'inquisitore la città di Padova, essendo l'attuale di salute malferma, poichè in quella città « principalmente capitano molte » persone da diverse parti, alle quali bisogna in questi *pericolosissimi tempi* haver diligente cura che vivano catholica» mente, et non diano causa di scandalo. » Ma impedisca che si mandi al Santo Uffizio di Venezia un *coadiutore* [3].

Le frequenti controversie ch'ebbe la Republica colla Corte di Roma per l'inquisizione, si aggirano su questi punti:

1. L'intervento di rappresentanti la podestà laica, e di persone estranee, pel voto scientifico;
2. Il richiamare persone e processi a Roma;
3. Accuse vaghe alla Repubblica di favorire gli eretici.

Se il Pontefice (scrivevasi nel 1544 [4]) persiste nel voler sottoporre gli affari dell'inquisizione al Nunzio, sia pure; ma nelle cose giudiziarie lasci l'autorità agli ordinari. E al nunzio infatti — fido relatore al Pontefice di tutte le effemeridi di quella instituzione — si consegnavano per esempio « le scrit-

[1] 1560, 9 marzo, Cons. X Secreti, VII, 23 — 2 aprile, id. 24 t.
[2] Cons. X, Secreti VII, 85 t.
[3] 1563, 21 agosto, C. X Secreti VII, 129 t
[4] 3 sett. C. X. Secreti V. 124 t.

ture che trattavano di fede, » appartenenti al famoso arcivescovo di Capodistria Pier Paolo Vergerio, e di colà venuto [1].

S'erano aggiunti al Santo Uffizio due dottori « non per » altro che per aiuto, come uomini pratici, intelligenti e da » bene. » Il papa se ne adombrò. Fu assicurato che con quella innovazione non s'avea in animo di far sentenze — *riservate agli ecclesiastici* [2]. L'aver fatto venire a Venezia qualche processo, non fu per averne voluto far sentenza, ma per darlo al nunzio. I processi d'ora innanzi saranno spediti sul luogo.

Il podestà e capitano di Conegliano, il quale doveva far eseguir la sentenza di morte di un eretico, pregava il Consiglio dei Dieci volesse commutarla, e ciò a tenore di una clausola della sentenza stessa. Il Tribunale gli commetteva di mandarla tosto ad effetto, considerando che tale introduzione di giudici laici sarebbe dannosa.... ove si prendessero autorità di alterar gli ordini e permutar le pene. « A questi ribelli del Si» gnor Dio, che con le loro pestifere opinioni cercano di con» fonder il bon governo del mondo » [3]. Frasi che si trovano ripetute di frequente.

« Desideramo, in materia tanto importante così alla con» servatione della santa religione et vero culto del Signor » Dio ... sia usata ogni acurata diligentia ... ». E in seguito a sollecitazioni del nunzio e del patriarca di Aquileia, si scriveva al luogotenente di Udine, di non far assistere al Santo Uffizio i due *dottori laici;* bastando egli o il suo vicario [4], o, non potendo recarsi sopra luogo, un giudice [5] ammettendoli però alla pubblicazione dei processi ed alla formazione delle sentenze. E mancando il rettore, lo sostituisse il camerlengo, ed ove ne fossero due, il più anziano di età, non mai quelli che si *caccias-*

[1] 1545, 25 febbr. m. v. C. X. Secreti V. 153 t.
Il vescovo era venuto a Venezia un anno prima spontaneamente, senza eccitamento di quel podestà (1544, 11 febbraio m. v. C.X. Secr. V. 135).

[2] 1550, 5 dicembre C. X. Secreti VI, 58; 29 detto, 58 t. 59.

[3] 1569, 20 febbr. m. v. C. X. Secr. IX, 55.

[4] 1569, 20 febb. cit.

[5] 1579, 7 agosto, C. X. Roma II, 8.

sero dai Consigli per le cose di Roma [1]. Questa non era cosa nuova, ma risaliva ad un decreto del 1411 [2].

Poi si tornava all' intervento di due dottori, che « apporta » molto utile al predetto Ufficio dell' Inquisizione, per l' auto» rità che li dà, » oltre la sodisfazione che recava a qualche città suddita [3]. I vescovi (per esempio quello di Vicenza) mossero qualche difficoltà. Non vi si badò. Ma s' aggiunsero poi le rimostranze del papa, che asseriva esser stati introdotti laici per far opposizione alle sentenze del Sant' Uffizio, e i deputati della città di Vicenza instare a che v' intervenissero dottori vicentini, perchè infetti di eresia. Non esser difficile trovar l' origine di questa, nei rapporti che quei di Vicenza tenevano con famiglie di loro concittadini trapiantatesi a Ginevra e in Alemagna. Il Consiglio dei Dieci avrebbe voluto rispondere che l' intervento dei dottori laici non poteva che recar lume alle decisioni del Santo Uffizio. Ma il voler vincere in questo la Corte di Roma « sarebbe mettersi a tentar cosa impossibile [4]. » Scrivevasi adunque al podestà di Vicenza che quei suoi amministrati dovessero restar contenti a lasciar che il Santo Uffizio provvedesse colla sola presenza del rettore e del vicario « che è ancor egli dottore . . .; et che li dottori vicen» tini possano poi assister secondo che saranno da voi chia» mati quando si vorrà espedir casi; il che anco si ha ottenuto » con assai difficoltà. »

L' intervento dei rettori ai processi era però tenuto fermo con qualche cura.

I capi del Consiglio dei X ordinavano [5] al fratello del vescovo di Vicenza [6] che lo invitasse da parte loro, a presentarsi al Collegio, ove lo si ammonisse di regolar i disordini introdottisi nel Tribunale dell' Inquisizione di Vicenza, di non far

[1] 1574, 9 luglio, C. X. — Roma I, 43.
[2] Ultimo luglio, C. X. Misti Reg. 9. c. 71.
[3] 1575, 10 marzo, C. X. Roma, I, 57.
[4] 1575 25 agosto, C. X. Roma I, 70.
[5] 1574, 4 febbr. m. v. C. X. Roma I, 55.
[6] Antonio Priuli fu Ant. procurator.

esami nè atti senza la presenza di uno dei rettori; agli esami non ammettesse dottori; ma i decreti fatti coll'intervento dei dottori e dei teologi non venissero poi alterati da lui.

Il luogotenente di Udine, ligio a questi principii, annullava alcuni processi, perchè non era intervenuto agli esami. Qui la Repubblica — come in altri casi di questa difficile materia — non seguì lo zelo del suo rappresentante, e su querela del patriarca di Aquileja, annullò l'atto del luogotenente, raccomandandogli poi di proceder sempre coll'inquisitore e cogli altri ministri del Santo Uffizio, con modi dolci « conservando la nostra giurisditione, senza intaccar l'ecclesiastica » [1].

Se del resto i rettori veneti vietavano l'affissione di editti degl'Inquisitori a loro insaputa, incontravano sempre l'approvazione del Governo, quando non procedessero per incarico di lui. I rettori di Padova ammoniscano quell'inquisitore a non ripeter l'esempio della publicazione da lui fatta di editti, senza permesso, come avevano operato per uno « circa una historia venetiana [2]. » Del pari si lodavano il podestà e il capitano di Treviso per non aver permesso la publicazione di un editto ecclesiastico col quale si proibiva di uscir d'Italia per recarsi in paesi eretici, senza licenza del Santo Uffizio « cosa che tirerebbe seco molta conseguenza, a pregiudizio del Governo temporale [3]. » E invece ammonivasi il rettore di Bergamo per aver lasciato publicar quell'editto [4], e mettevansi sull'avviso gli altri rettori.

Non manca qualche esempio di fermezza e di giustizia. Fungeva nel 1581 in Venezia [5] un padre inquisitore milanese. La Republica insistette che fosse cangiato, e intanto lo sospese, perchè s'ingeriva in materie laiche, e voleva fare qualche novità. « Pare cosa dura » osservava il Consiglio dei Dieci, » che colle minaccie spirituali si voglia astringer le persone

[1] 1575, 14 maggio, C. X. Roma I, 61.
[2] 1576, 6 giugno, C. X. Roma I. 89.
[3] 1579, 19 febbraio m. v. C. X. Roma II, 26 t.
[4] 1580, 12 agosto, C. X. Roma II, 47 t.
[5] 8 ed 11 marzo. C. X. Roma II, 70 e 70 t.

» a renunciar alle pretension sue che si giudicano giuste et » ragionevoli, — considerando quanto scandalò cosa tale ap» porti appresso tutte le genti, et principalmente ad heretici, » i quali essagerano che si usino le armi spirituali a pregiudi» cio degli altri [1]. » E procedevasi persino all' arresto dell' Inquisitore. Così, ordinavasi ai rettori di Verona di far catturare e mandar alle prigioni dei Capi del Consiglio dei Dieci quel padre inquisitore, e di spedir tutte le carte col massimo segreto; scrivendosi poi a Roma che ciò s' era fatto per ufficii di lui in pregiudizio gravissimo delle cose della Repubblica. L' ambasciatore a Roma però non doveva parlarne se non interrogato. I documenti sequestrati dimostrarono la sussistenza delle accuse [2].

Il richiamo delle persone e dei processi a Roma, era considerato come nocevole all' autorità dei tribunali locali. « Se si » introducesse che li presentati de qui si chiamassero a Roma, » si distruiria dil tutto questo Tribunale, al qual si leveria ogni » autorità et riputatione.... et così le cose dell' inquisitione » anderiano male [3] ». I savii all' eresia talvolta anzi reclamavano, perchè le cause giudicate coll' intervento del nunzio, del patriarca, dell' avvocato fiscale, del notaio e dei teologi e canonisti, secondo il bisogno, non venissero recate altrove [4]. Raccomandavasi pertanto agli ambasciatori a Roma di far ufficio presso il papa affine di ottenere che i processi venissero definiti entro lo Stato [5]; e se ne sollecitava anco la definizione [6].

Fu data molta importanza alla consegna fatta dalla Repubblica alla Corte di Roma di Giordano Bruno. Ma i casi di queste trasmissioni dal Santo Uffizio di Venezia, che offriva qualche pegno di giustizia, al sommo Inquisitore di Roma che non

[1] 1581, 27 marzo, C. X. Roma II, 71 t. e 72.

[2] 1590, 23 febbraio m. v. C. X. Roma III, 34 t.

[3] 1557, 12 febbraio m. v. C. X. Secreti VI, 184 t.

[4] 1560, 19 sett. C. X. Secr. VII, 35 t.

[5] 1581, 5 gennaio m. v. C. X. Roma II, 97.

[6] Per es. di quello del Vergerio, *che risulta senza colpa*, — per sollecitazione del Re di Francia e della Regina madre; 1582, 14 marzo, C. X. Roma, II, 100 t.

lasciava più alcuna speranza ai processati, si seguivano pur troppo frequenti.

Talvolta anzi era il Governo che offriva per primo di trasmettere a Roma quelle povere vittime. Un fra' Ambrogio agostiniano, accusato di prediche in Cipro, *secondo la opinion lutherana*, venne arrestato e consegnato al nunzio, pel desiderio della Republica *che nel suo Dominio si viva christiana et catholicamente* [1].

Si arresta per ufficio del papa, come eretico, Gianfrancesco Gislerio, e il Consiglio dei Dieci *è pronto a darlo in poter suo;* ma lo prega che « sia contenta Sua Santità dar efficacissimo » ordine che sia tenuta secretissima la causa di questa consi- » gnatione, et che l'essame et inquisitione passi con ogni se- » cretezza possibile [2]. » Nel 1579 si commette ai rettori di Brescia di riconoscere se un carmelitano (fra' Giulio) è eretico che meriti l'estremo supplizio, od *un confine perpetuo fra doi muri*, nel qual caso il Consiglio dei Dieci è contento che venga mandato a Roma, come ricerca il Cardinale Savelli sommo inquisitore [3]; e si manda a Roma per subirvi la condanna, una donna bolognese sostenuta dal Santo Uffizio di Padova, in seguito a lettere del cardinale Cornaro che la domandano [4]. Si manda a Ravenna Pomponio da Nola (allora scolare in Padova), ritenuto eretico, e ciò per preghiera del nunzio, cardinale Caraffa [5]. Nel 1563 [6] il Consiglio dei Dieci comunica all'ambasciatore a Roma di aver già dato ordine « perchè quei sce- » lerati heretici da Gardon fossero al tutto retenuti, et dato » loro l'ultimo supplicio. » I rettori di Brescia avevano mandato colà buon numero di uomini, ma gli eretici s'erano posti in salvo nella Valtellina, « onde furono fatti bruggiare, et ro- » vinare le case delli principali di essi, et fu commesso alli

[1] 1544, 22 gennaio m. v. C. X. Secreti V, 133.
[2] 1573, 12 e 18 dicembre, C. X. Roma I, 21 e 22.
[3] 1579, 22 giugno C. X. Roma, II, 4 t.
[4] 1585, 27 febbraio m. v. C. X. Roma III, 8.
[5] 1556, 14 marzo, C. X. Secreti VI, 159 t.
[6] 14 ottobre, C. X. Secreti IX, 31 t.

» consoli di essa terra che non admettessero più simili sorti » d'huomini. » — Ma non ostante questa condiscendenza, e che si assicurasse il papa del perpetuo aiuto e favore all'Inquisizione [1], le si desse l'aiuto del braccio secolare [2], e si decretasse che le scritture del Santo Uffizio venissero custodite dai vescovi [3], il pontefice insisteva nell' opinione che nello Stato veneto trovassero rifugio ed appoggio eretici. E la Republica a giustificarsene [4].

Incaricava dapprima il suo ambasciatore a Roma di assicurare il papa ch'essa vegliava contro la diffusione nello Stato del luteranesimo; che i tre primarii gentiluomini, i quali coll'auditore del nuncio, o col vicario del patriarca, o coll' inquisitore costituiscono il Santo Uffizio, non attendevano ad altro. Lo preghi piuttosto a provvedere che « i vescovi restino alla » cura delle anime che li sono commesse, delle quali se alcuna » al presente ne va di male, la colpa è tutta delli detti episcopi, » che le abbandonano, nè pigliano alcun pensiero della salute » loro. » E siccome li cardinali non possono trovarsi nella residenza dei loro vescovati, « sebben questo cargo episcopale » doveria essere il suo principale », almeno provvegga che mandino suffraganei, e siano uomini di buona vita, che non facciano estorsioni [5].

Era naturale che lo Studio di Padova porgesse più frequenti occasioni di lagno al Governo, ed alla Corte romana, accorrendovi specialmente francesi e tedeschi, ritenuti infetti di eresia, e che professavano anche publicamente dottrine contrarie alla religione cattolica cristiana, o le recavano offesa.

Si trovano a Padova alcuni « capi di setta, et ne parlano

[1] 1569, 20 febbraio m. v. C. X. Secreti IX, 54 t.

[2] 1579, 17 luglio, C. X. Roma II, 7.

[3] 1573, 13 febbraio m. v. C. X. Roma I, 27 t. — Il Cons. dei Dieci scriveva al papa (1572, 20 giugno, C. X. Secr. reg. X, 32 t. circa il Santo Uffizio): « ullo tempore praetermissum esse quo Sancta Dei religio adiuvari atque augeri » et perniciosissimi pravarum opinionum authores ac sectatores opprimi atque » deleri potuerint. »

[4] 1543, 26 ottobre, C. X. Secr. V, 108 t.

[5] 1550, 21 giugno, C. X. Secr. VI, 46 t.

» publicamente ed insegnano, usando modi inconvenienti alla » religione [1]. » Se ne faceva motto ai rettori di Padova, Vicenza, Brescia, Bergamo ed Udine, — affinchè trasmettessero i processi di quegli eretici al Consiglio dei Dieci, non eseguendo però nulla, senza deliberazione di quel Consiglio. I rettori di Padova assicuravano il Consiglio che non v'aveano nella loro giurisdizione eretici. Ma i Dieci replicavano esservi certamente colà chi professava palesemente « l'opinione de ugo» notti » e li incaricavano di proceder contro di loro, « affin» chè questa peste non prenda piedi in Padova [2]. » « Prohiberete oltra di ciò che con privilegii particolari de principi non si possa dottorar alcuno in quella città, se prima non haverà fatta professione della fede, secondo che si osserva in quelli che sono dottorati dal Collegio delli dottori [3]. » Si incaricavano altresì i rettori di Padova di chiamar a sè i « capi delle nazioni, » e dir loro essere intenzion del Governo che colà si vivesse cattolicamente [4]. E per contrario si dava appoggio agli scolari della nazione alemanna che sporgevano querela contro il vescovo di Padova, il quale aveva usato contro essi parole inconvenienti [5].

Un punto di contatto nei giudizii fra la podestà ecclesiastica e quella laica, offrivano alcuni processi spettanti agli Esecutori contro la Bestemmia, e che l'Inquisitore avrebbe voluto richiamare a sè.

Per esempio il Consiglio dei Dieci è contento che un Anteo Garzadori, sia spedito dal Santo Uffizio di Vicenza; e lo scrive a quei rettori, ma se poi essi avranno motivi « di bestemmie, » di offese ad imagini ecc. » lo giudichino particolarmente [6].

[1] 1550, 21 giugno c. X, Secr. VI, 47 t.

[2] 1562, 26 sett. C. X. Secr. VII, 91.

[3] 1578, 25 febbraio m. v. C. X. Roma I, 158 t. — Non credo, però questa consuetudine costante.

[4] 1579, 3 detto, C. X. Roma II, 26. —

[5] 1580, 4 marzo, C. X. Roma II, 31 t.

[6] 1574, 20 ottobre, C. X. Roma, I, 52.

La podestà laica disponeva dei beni. Il Consiglio dei Dieci, per esempio, scrive addì 10 marzo 1576 (Consiglio dei X, Roma. I, 81) al capitano e vicepodestà di Brescia, che faccia consegnar i beni del fu Giovanni Paolo Buttamino, già condannato per eresia, ai di lui figli.

V' ha qualche lampo di senno e di equità. Il Patriarca di Aquileja è accusato di eresia; riesce a purgarsene. La Republica insta presso il Papa perchè sia fatto cardinale « cosa che » non solemo fare per alcuno, salvo che rarissime fiate et per » qualche gran causa importante al Stato nostro. » Ma anche eletto dovrebbe rimanere nello Stato Veneto, « et facendo al» tramente . . . si faria troppo ampla la via per li tristi all' op» pressione di buoni, *imperocchè facil cosa è calunniare et far* » *inquisitione contra de alcuno* [1]. »

III. Secoli XVII e XVIII.

Fra' Paolo Sarpi raccomandava alla Republica di riacquistare, anche nella materia del Santo Uffizio, il campo perduto, e di opporsi vigorosamente ad ogni invasione tentata o perpetrata, nella sua giurisdizione politica.

A ciò il primo mezzo da doversi curare, era l' ottenere un inquisitore che fosse suddito. « L' haver inquisitore ben o mal affetto, è cosa d' importantissima considerazione, perchè la condizione delle cose humane così comporta, che d' onde vengono li gran beni nascono anco li gran mali, et di quelle cose che l' uso è salutifero, l' abuso è perniciosissimo. *La religione è causa delli supremi beni dell' huomo; di là viene la salute delle anime, l' amor et la concordia a chi se ne vale in bene; ma per l' abuso della religione vengono le più crudeli guerre et le più perniciose contaminationi*. . . .

« L'Ufficio dell' Inquisitione dove è ben usato mantien netti li luochi dalla contagione di heresia, et con la unità della religione conserva insieme la tranquillità publica. Ma il medesimo Ufficio introdotto nei Paesi Bassi è stato principio di causar tutte le ruine occorse in quelle regioni da 60 anni in qua, et altrove serve più per eccitar calunnie che per conservar la fede. La reputatione dell' Inquisitore è grande appresso i religiosi, quali non possono ricever danni maggiori che da quell' Ufficio, onde sono costretti per proprio interesse dependere dalli inqui-

[1] 1554, 20 dicembre, C. X. Secr. VI 128 t.

sitori ; di onde viene che un inquisitor per mezzo dei confessori può persuader qualonque opinione, metter in buono et in cattivo concetto qualonque persona li piace; et per il medesimo mezzo dei confessori esplorare qualonque secreto, et anco metter in cattivo concetto il medesimo Principe appresso i popoli [1]. »

Cita fra due esempi uno di Verona (1591) dove l' inquisitore fra' Alberto da Lugo, nell' occasione che alcuni veronesi e vicentini erano andati alla guerra in Francia, in favore del re di Navarra, formò un processo contro la Republica, come fautrice di heretici, usando di testimonianze false. L'inquisitore, che meritava maggior castigo, fu semplicemente licenziato, il papa, promettendo secretamente che avrebbe richiamato l' inquisitore [2] insistè perchè venisse restituito al suo ufficio; lo che ebbe infatti luogo.

E torna a ripetere la grande influenza dell' inquisitore, personaggio che non si poteva licenziare, come farebbesi di un prete qualunque, e la necessità di ottenere ch' esso fosse *suddito e confidente*, come la Republica aveva domandato [3]; ed esce in questa significante dichiarazione :

« Per gratia de Dio non vi sono heretici in questa città, » et sono qualche decene d' anni che a quell' Ufficio non si è » fatto processo di heresia formale, ma solo di qualche incontinenza di lengua, usata da alcuno in non parlar della religione con la conveniente riverenza ed intelligenza, et per qual» che occorrenza di herbarie et strigarie, cause, che si come

[1] Cons. 1622, 29 ottobre, f. 15 p. 301.

[2] « Fu questo uno di quei prudenti ripieghi che si trovan fra Principi, per » salvar le comuni convenienze » Cons. Celso f. 33 p. 258.

[3] Il Sarpi poneva anche qualche dignità nell' aver o no una città *inquisitore proprio*. In Crema, per es., nel 1614 ne erano esercitate le funzioni da quello di Piacenza, *lo che non è condecente a quella città* (Cons. in iure, f. 12, p. 20, 1614, 7 marzo) — Con patente della Congregazione del Santo Uffizio in Roma 10 luglio 1615 fu destinato inquisitore a Crema fra' Gio. M. da Bologna. Il Sarpi opinava che fosse — sebbene non suddito, accompagnato con lettere pubbliche a Crema, con riserva di chiederne uno che fosse stato suddito della Rep. (Sarpi, *Consulte*, f. 12 p. 197.)

» appartengono per lo spirituale al patriarca et per il tempo-
» rale alla Biastema, così, occorrendo necessità, possono esser
» trattate a quei Tribunali.... »

Venivano processati dal Santo Ufficio:

1. Quelli che conoscevano eretici o sospetti di eresia, e non li denunciavano;

2. quelli che facevano conventicole o riduzioni per trattare di religione;

3. quelli che non essendo *ordinati*, celebravano messa, od ascoltavano confessioni;

4. che proferivano bestemmie ereticali;

5. che professavano palesemente eresia;

6. che impedivano l'Ufficio dell'Inquisizione, ne offendevano i ministri, i denunzianti, o testimonii per opere spettanti all'Ufficio [1];

7. che tenevano, stampavano, o facevano stampare libri eretici;

8. che la esercitavano negromanzia: quindi le fattucchiere, le streghe, quando vi fosse stato abuso di sacramenti;

9. la sollecitazione nella confessione [2].

Stabilite queste materie, la Republica vegliò assiduamente perchè non se ne introducessero di nuove, e il potere del Santo Uffizio non venisse allargato a casi spettanti alla podestà civile, sia per consuetudine, sia negli editti che si publicavano, sebbene fossero corretti dall'autorità politica.

Intorno a questi abusi di potere trattano parecchie consulte, raccomandando i consultori [3] alla Republica che « per
» tener lontani gli inquisitori da simili tentativi è molto ne-
» cessaria la vigilanza e l'attenzione dei publici rappresen-
» tanti. Così da questi tempi di corruttela ed abuso, *Roma non*

[1] Intorno a ciò nacque controversia fra la Republica e gl' Inquisitori, ai quali fu proibito con decreto 1607, 4 agosto, di stampare e publicare la bolla di Pio V su tale materia (f. Roma, N. 30).

[2] Nel capitolare dell'Inquisizione, al cap. 33, queste materie sono contenute in sei articoli.

[3] 1691, 17 gennaio m. v. — *Consulte* Celso, 83, p. 234.

» *prenderà fomento nelle sue pretensioni*, *e Vostra Serenità sarà* » *certa di non veder pregiudicata la sua regia potestà laica.* »

Non è da credere che tutti gli eretici fossero in Venezia processati. Erano anzi tollerati come gli altri di professione diversa da quella cristiana cattolica.

Cadevano come dissi nella giurisdizione del Santo Uffizio tutti i casi di professione publica, d'insegnamento, di publicazione di eresia, colla parola o colla stampa. Chi studii questa materia collo spirito dei tempi nostri, non può certamente difendere il Santo Uffizio di Venezia, tanto più che se pure la instituzione non fosse stata condannabile (che certamente lo era) gli abusi che facilmente vi si potevano introdurre, come in tutte le instituzioni umane, la rendevano assai pericolosa. Tuttavia, circoscritta la materia alla punizione dell'*eresia professata publicamente*, il Santo Uffizio di Venezia apparisce al giudizio del critico, come difensore della così detta « religione dello Stato » ch' era d' altra parte la principale.

Ogni aiuto del potere laico a quello ecclesiastico, involge, lo ripeto, molti e gravi pericoli; e l' esperienza del passato, i fatti che accadono ai giorni nostri, nei quali essendo per sempre abolite tutte le instituzioni *religioso-civili* hanno pur tanta influenza il fanatismo religioso, e il clericalismo in buona o in mala fede, — ci attestano i pericoli e i danni del connubio fra due podestà, *le quali affine di raggiungere pienamente i loro scopi*, *debbono procedere*, *bensì parallele*, *ma separate.*

Il capitolare infatti dell' Inquisizione (cap. 24 e 25) stabilisce che « li casi degli heretici di natione e professione insie- » me non spettano al Sant' Officio; ma quando vivono con scan- » dalo, e predicano o insegnano nelle case dei cattolici, dogmi » e dottrine hereticali, appartengono al magistrato secolare, » quale, secondo l' esigenza dei delitti passa al castigo dei de- » linquenti [1]. »

[1] *Consulta*. 1694, 16 febbraio m. v. — Cons. in jure f. 146, p. 115.

« Nel 1641, 7 dicembre, comandò l' Ecc. Senato che un tal Grigione processato e fatto ritenere da quel Tribunale, fosse levato dalle sue carceri e riposto in quelle del Reggimento.

Fra i casi ne citerò uno notevole per le massime sostenute in quell' occasione dal Governo.

Trattavasi di persona del *Fontico dei Tedeschi* (forse un protestante) [1] contro il quale la Santa Inquisizione aveva comminato pene ad arbitrio. Il consultore divise nettamente la questione:

Se il preteso reo « si rende predicante e scandaloso fuori » del Fontico » deve esser giudicato dagli Esecutori contro la bestemmia. Se si « contiene tra i limiti della modestia » non vi ha ingerenza il Santo Ufficio « *mentre a questi che sono di* » *stato alieno, è permesso il viver nella religione che professano, e* » *in quale sono nati.* »

A questa tolleranza la Republica era certamente indotta da interessi di commercio o di politica; ma anche da spirito liberale, che intravedeva (se forse non comprendeva profondamente) tutte le questioni in materia religiosa che non poteva sciogliere materialmente, per l'oscurantismo degli altri Stati, e per riguardi necessarii verso la Curia Romana in tempi nei quali i pontefici avevano molta influenza sui popoli e sui principi.

Nelle scritture dei consultori si trovano parecchi appunti intorno al modo col quale dover giudicare gli eretici.

« *Eretico, modernamente* (secolo XVII) *non s' intende quello* » *che si separa, ma chi vien separato dalla Chiesa Romana* [2].

» Per gli ordini del Serenissimo Dominio *non si ricerca* » *nella coscienza di quelli che sono nati in paesi liberi di religione,* » *se siano cattolici o no.* Per le leggi ecclesiastiche non è ordi-

Sopra le doglianze di mons. Noncio apostolico fu l' anno 1654 rimesso dallo stesso Ecc. Senato un altro caso di alcuni del Fontico dei Todeschi, che seminavano false dottrine, al Magistrato Eccellentissimo della Bestemmia.

Formatosi processo, ed anco fatto imprigionare due Grisoni dall'Inquisitione di Vicenza, fu con decreto 12 genn. 1655 (m. v.) levato il caso dal Santo Officio, e quello delegato col rito al Rettore con la Corte, della suddetta città. Al che avendone mostrato qualche senso monsignor Noncio, gli fu risposto con ufficio 26 del detto mese, rendendolo capace della ragione e della pratica in simil materie ».

[1] Consulta suddetta 1694, 16 febbr. m. v.

[2] Fra' Celso, *Consulte*, f. 83, pag. 328 e 342.

» nato che si fugga la conversatione di alcuno, se nominata-
» mente non è scomunicato dalla Santa Chiesa per sentenza....
» In caso di morte *non se gli nega la sepoltura ecclesiastica*, se
» non nel caso suddetto. . . . » [1] *E così nei matrimonii.*

Potrei riferire molti casi di correzione degl' Inquisitori ecclesiastici. *Ogni volta che i padri inquisitori di questo Stato escono dai termini delle proprie incumbenze, si esiliano, s' imprigionano, e si sfrattano o si ammoniscono* [2].

Così venne giudicato in un caso in cui l' inquisitore di Vicenza aveva scomunicato quel rettore, e gli aveva mancato di rispetto.

Nel 1.° settembre 1688, il Senato scriveva ai rettori di Vicenza che ordinassero a quell' Inquisitore p. maestro Paolo Girolamo Moretti [3] di venir a Venezia per essere severamente ammonito del poco rispetto usato verso il rettore di Bassano.

Era di frequente deplorata la lunghezza dei processi; un rettore (il quale fungeva *da savio* all' eresia) che aveva veduto cominciarne uno, non lo vedeva d' ordinario terminato; e il successore non era istruito abbastanza degli antecedenti.

Nel 1624 l' inquisitore di Ceneda p. Nicolò Piccinino, oltre al licenziar di prigione un inquisito « senza l' assistenza, si era » posto a formar processo contro un altro che aveva preso due mogli. » Gli fu comandato per autorità del Senato di portarsi a Venezia. Fu licenziato perchè tornasse alla sua residenza, ma prima ammonito [4].

Nel 1653 fu sfrattato l' inquisitore di Vicenza p. Agapito Visone, perchè aveva rilasciato dal carcere, senza intervento degli assistenti, e contro l' obbligo di tenerlo a requisizione del rettore di Padova, un reo di « colpe enormi. » Fu poi rimesso per istanza del papa [5].

[1] Celso, *Cons.* f. 83, p. 334.
[2] 1688, 6 agosto, Cons. Bertolli, f. 140, p. 427.
[3] Senato *Roma expulsis* f. 8, e Santo Ufficio b. 125. Vedi anche Sen. *R. exp.* 8 marzo 1692, f. 10.
[4] Vedi filza Dispacci Treviso e *Trevisana* 1624.
[5] Senato *Roma* filza 92, 1653 6 settembre, e Dispacci Vicenza 9 detto.

Fra' Paolo Sarpi così riassumeva le esorbitanze del Santo Uffizio:

« Li officii dell' Inquisitione in molti luochi d' Italia trapassano i termini loro, assumendo cause che non se gli aspetta, et li par strano se in questo Stato non li vien permesso.

» Pretendono li *casi di bestemmia enorme et le ingiurie fatte contra le imagini di Cristo Nostro Signore et dei Santi*, il che è contra le leggi, perchè è delitto spettante al secolare, secondo quelle, et è più servitio di Dio che sia punito dal magistrato con pene de privatione de' membri, et anco della vita, come s' usa in questo Dominio, che con pene leggieri et pecuniarie come si fa altrove. Et se dalle biasteme o altre ationi empie et sacrileghe ne nasce indicio di heresia, questo capo dell' indicio si lascia all' officio dell' inquisitione, ma il castigo del delitto et dell' ingiuria debbe spettar al secolare. Nè è inconveniente che siano fatte due sentenze sopra un istesso delitto, quando una è sopra la sostanza dell' offesa divina, l' altra sopra la qualità della suspitione.

» Il simile è del caso di pigliar due mogli, che per opinione de tutti li dottori et uso de tutto il mondo, aspetta al secolare, et quando vi fosse indicio di heresia, quanto a questa sola parte, appartiene all' inquisitione.

» Similmente *li delitti commessi da Giudei o altra sorte d' infedeli*, di qual si voglia setta, in parole o in fatti, contra la nostra santa fede, non appartiene all' officio dell' Inquisitione, ma al magistrato secolare, perchè l' ufficio dell' Inquisitione, è contra heretici che non sono se non li battezzati, et la potestà ecclesiastica non si estende sopra li infedeli, et se li Vescovi o inquisitori et altri religiosi veggono che da infedeli la religione riceva ingiuria, debbono far noto al magistrato che per la publica pietà non mancarà della giusta provisione. Li marrani non possono esser soggetti all' officio dell' inquisitione, havendo havuto salvocondotto di poter venir et habitar con le loro famiglie nel Dominio, et partir a beneplacito, *con facoltà*, habitando nel Ghetto, et portando la berretta gialla, *di esercitar li loro riti et cerimonie senza poter essere impediti*. Et questa fa-

coltà gli è concessa per publico beneficio della christianità, acciò non portino in paese di turchi tante ricchezze et industrie necessarie.

» Et la concessione di tal salvo condotto è giusta et legittima, nè si può biasimare, perchè da diversi sommi Pontifici è stata data alli marrani che andassero ad habitar in Ancona, et anco con maggiori privilegii che non sono concessi dalla Republica, et particolarmente Giulio terzo l' hanno 1552 sotto il dì 6 dicembre ne concesse uno amplissimo.

» *Nella materia dei libri* essendo nate molte difficoltà per le quotidiane et nove prohibitioni che in ogni pontificato moltiplicavano con scandalo, nel vedersi prohibito un libro stampato prima con approbatione et licenza degli inquisitori, con danno dei poveri stampatori et librari, del 1596, fu tenuto una trattatione per ordine di Papa Clemente, di tre Prelati et tre Senatori, et concordati diversi capi da doversi servar nel Dominio, tra' quali questo è uno, che *per l' avvenire non saranno prohibiti libri, se non per causa di religione*, forestieri o stampati con false licentie, *et questa prohibitione* non haverà *luoco se non fatta nell'officio dell' inquisitione con l' assistentia:* da quel tempo in qua, perchè li inquisitori hanno richiesto di prohibir qualche libro veramente dannoso all' inquisitione, è stato prontamente prestato consenso; ma che le prohibitioni fatte altrove habbiano luoco in questo Dominio, essendosi altrimenti concordato, non è giusto. [1] »

Nell' assumere l' ufficio o in altre occasioni, gl' inquisitori publicavano editti. Prima però doveano riportare il *placet* del Governo. I consultori ai quali venivano trasmessi per parere, li discutevano parte a parte.

In uno, per es. [2], affermavasi *essere in Venezia tollerati gli eretici*; — opponevasi: che il Governo della Republica *non ricercava nella coscientia.* Essere della giurisdizione del Santo Uffizio i casi di confessione senza licenza. — Negavasi; non spettare quei casi al Secolare, ma neppure alla Inquisizione.

[1] Consulte di fra' Paulo, 14 genn. 1613 — 22 febbr. 1616 m. v. f. 12 p. 418.
[2] Fra' Paolo, consulta 1621, 5 febb. m. v. f. 15, p. 162.

Tuttavia l'acuto servita, considerando che l' editto sarebbe giunto a notizia di pochi, consigliava al Senato di permetterne la publicazione, perchè vietandola si sarebbe entrati in un ginepraio; ma dicesse non esser d'uso « mettersi in stampa »; — dunque si diramasse manoscritto.

Dissi che gl' inquisitori nell' ingresso del loro ufficio publicavano editti. In uno invitavano gli eretici a convertirsi, in un altro ammonivano i fedeli a denunciare gli eretici, pena la scomunica. Di questi la Republica aveva prescritto la formula [1]. La Congregazione di Roma con lettera 21 maggio 1707 ordinò agl' Inquisitori di sospenderne la publicazione, che fu poi ripigliata al tempo del nunzio mons. Caracciolo, accettandosi la formula stabilita col decreto del Senato 1746, 7 maggio [2].

IV. Procedura.

Accolta la denuncia, s'invitava il denunciante (se non era secreto) a comparire e a fornir schiarimenti. Si citavano poi i testimonii, e, se l' accusa risultava sussistente, l' accusato. Se nell' esame questi confessava, lo si esortava ad abiurare. Erano usate, come ho detto, la tortura, *penitenze*, la galera, il carcere, il bando, e l' estremo supplizio. Gl' inquisitori tentarono di avocare a sè gli ordini di cattura degli accusati; ma la Republica tenne fermo, e stabilì che nessuno potesse venir citato senza l' ordine degli assistenti al Tribunale [3].

Il solo mezzo pel quale il Governo riceveva da ultimo notizia dei casi di eresia, era la *denuncia*. Intorno a ciò ecco l' opinione di un consultore [4].

[1] 1608, 19 aprile, ducale a Bergamo; Senato *Roma* f. 31.
1634, 20 febbraio m. v. id. Brescia; » » » 66.
1642, 28 giugno id. Rovigo; » » » 75.
1654, 11 febbr. m. v. id. Verona; » » » 93.
1696, 9 giugno id. Padova; » » *expulsis* f. 13.
1706, 17 febbr. m. v. id. Brescia » » » » 19.

[2] Senato, Roma *expulsis*, f. 58.

[3] Senato *Roma expulsis* 1743, 8 giugno, f. 56.

[4] Cons. in jure, n. 455, p. 10, 1682, nov.

L' eresia è un errore della mente, in materia di fede, con pertinacia di volontà.

V' hanno quindi eretici *manifesti* ed *occulti*. Circa questi « ecclesia non iudicat de occultis. »

Ogni giudizio criminale ricerca tre persone: *Giudice*, *accusatore*, *reo*.

Senza l' accusatore o denunciante non si può procedere che quando il caso è notorio, e il giudice vuol proceder d' ufficio.

Il direttorio della romana inquisizione propone tre modi di cominciar i processi.

Per via di accusa — modo disusato, perchè l' accusatore doveva costituirsi *parte* e provare il delitto;

per inquisizione — lo che richiede fama publica, modo non usato dal Governo Veneto. Fra' Fulgenzio a questo proposito lasciò scritto — « Dio guardi se s' introducesse, per gli » inconvenienti che ne nascerebbero; »

per via di denuncia[1] — portata al tribunale intiero, ridotto coll' assistenza delle mani del denunciante.

[1] Non mai per segreto delle lettere violato. Ecco un saggio dello spirito pubblico in questa materia.

« *Ill. Sig. Podestà et Capitano.*

La maggior parte delle cose che passano in questo civile commercio degli homini si trattano più con lettere fra lontani, che a bocca tra vicini. Alle lettere si confidano tanto i maggiori negotii, quanto i più importanti segreti publici e privati. Et essendo rare l'occasioni di messi particolari, è stato universalmente da tutti i Principi, nationi e popoli, destinate persone publiche, alla cui fede si commette non solo il trasporto, ma la custodia insieme delle lettere. E perchè in questo consiste l' universale contrattatione degli huomini, perciò l' intercederle o con forza, o con fraude, è un tradimento della fede publica e privata, un atto contrario si può dire alla ragion delle genti, et un effetto di hostilità, che a pena si pratica in guerra tra Prencipi nemici, non che in piena pace fra sudditi e cittadini privati, sottoposti alla Censura de Magistrati e delle leggi . . . . »

(Inserta in lettera del podestà e cap. di Treviso Lorenzo Giustinian, 19 agosto 1641 diretta ai capi del Cons. dei X, dalla quale risulta ch' erano state intercette alcune lettere e scritture consegnate dal P. Maestro Girolamo Fabri Domenicano ad uno di quei portalettere per Roma, sospetti autori di tal fatta alcuno dei frati suoi nemici « per farlo decadere del beneficio dell' appellatione interposta alla sentenza contro di lui seguita del Santo Offitio. »

— Era questo infatti il metodo che finì coll' essere unicamente seguito.

V. Casi.

Eccone uno della fine del secolo XVII, il quale toccando ad una delle nostre provincie, e per la sua importanza, qui riferisco in esteso, assieme ad un altro del secolo successivo:

12 ottobre 1691.

« Serenissimo Principe,

» Tra molti Vicentini che nel secolo passato declinando dalla cattolica religione si portarono a seguitar la dottrina di Theodoro di Beza famoso calvinista, e di altri predicanti heretici, ve ne furono alcuni di Casa Thiene. Da uno di questi per linea retta discese il già conte Nicolò, quale coll' abiuratione ritornando alla patria et alla Chiesa ha havuto di legittimo matrimonio il conte Guido che vive al presente. A questo Gentilhuomo fu l'anno passato interfetto un unico figlio maschio che haveva, onde vedendo a mancar la sua linea, ha chiamato con lettera in Vicenza uno dei più congiunti di quelli che restarono fra' Svizzeri protestanti, con sentimento di dargli per moglie la figliuola nubile a lui rimasta, e con tal mezzo, come quello della roba e delle fortune, renderlo persuaso a mutar paese e religione, e ridursi allo stato dell' antica sua nobiltà. Arrivò questo, di nome Giov. Francesco, in quella città circa l' aprile passato, ma seco s' accompagnarono due Signori principali del Cantone di Berna. Si trattò, ma non fu concluso, perchè come desideravano la roba, così non havendo voluto assentire alla mutatione della religione, restò sciolto il maneggio, e si sono rimessi alle patrie loro.

» Da questa istorietta trahe la sua origine il memoriale dell' assessore del Sant' Offizio di Roma, mandato di ordine di Sua Santità all' Ecc. signor Ambasciatore, e da lui trasmesso a V. Serenità, nel quale si dice: che in questo frattempo, cioè tra l' aprile e il settembre, che li *suddetti due Svizzeri* che accompagnarono il Thiene si sono trattenuti in Vicenza, *hanno conversato et amoreggiato in alcuni monasteri di quella città, par-*

ticolarmente in S. Tomaso, e sparso nei medesimi diversi dogmi ereticali, pregiudiziali alla religione. Et si asserisce di più, che il tutto apparisca da tre lettere da loro scritte, che sono state intercette e rimesse dall' Ecc. Senato al Padre Inquisitore, quale di già sta fabbricando il processo.

» Si aggiunge di vantaggio con detto memoriale, stimarsi in Roma necessaria un' improvvisa perquisitione da farsi nel detto monastero, e particolarmente nelle celle delle monache più sospette, dove verisimilmente vi saranno altre lettere, o viglietti, o libri che da simili heretici si sogliono seminare. E per farla con minor strepito, pensano di darne l' ordine o all'Abbate o al Visitatore sotto la cui directione sta il predetto Monastero, perchè col pretesto di visita, sebben fuori di tempo, faccia la suddetta operatione, ad effetto poi di consignar le scritture che ritrovassero, allo stesso Padre Inquisitore. Ma per passare di buon concerto, viene ricercato che in questo caso così geloso, non sia posto impedimento alla detta perquisitione, ma che piuttosto sia dato aiuto quando bisogni.

— Quanto alla prima parte della suddetta esposizione possiamo dire noi Consultori di non aver alcuna notizia di quelle lettere intercette, nè meno ritrovare nelle filze della Segreta che l' Ecc. Senato le abbi rimesse al Padre Inquisitore, onde con quale fondamento così si asserisca nel memoriale, non se lo sappiamo imaginare. Può essere che l' Inquisitore di Vicenza formi processo, e vogliamo credere che ha proceduto e proceda colle formalità legali, cioè colla dovuta assistenza laica. Pure se in questa qualità di negozio prendesse V. Serenità qualche informatione da quell' Ecc. publico Rappresentante, sarebbe forse cosa buona, massime per rintracciare la verità, et avanzarsi alla notitia delle lettere intercette.

Circa poi alla seconda parte della perquisitione che si desidera di fare, divotamente diciamo, — che o per questa operatione si devono far atti nel processo che si va formando, et in questo caso Roma non v' entra, ma tutto va diretto colla dovuta secolare assistenza — o non si devono far tali atti, et allora trattandosi d' una ricerca da praticarsi sotto pretesto della visita, e rimosso

il nome d'inquisitione, crederessimo che per maggior cautela, e minor scandalo, si potesse lasciar correre, senza frapporvi impedimento e senza alcun publico impegno. Prima però di deliberare, siamo d'opinione che la Serenità Vostra riceva l'informatione da Vicenza, et abbi sotto l'occhio l'intiero della materia [1].

13 giugno 1705.

« Serenissimo Principe,

» Poichè per il contratto ossia concordato con Giulio terzo Romano Pontefice, 1551, l'assistenza laica all'Offizio dell'Inquisitione, è *citra cognitionem et sententiam*, ben vede la Serenità Vostra che non vengono quì a essaminarsi le pravità, per altro empie, sacrileghe e sopra tutte le altre detestabili e gravi di Antonio *Corrier* francese, laico professo et apostata della religione di S. Agostino, e di Giacomo Antonio Moro, laico bresciano, condannati per questo Tribunale del Santo Offizio come ribelli del vero culto di Dio, detti da dottori *apostati di perfidia, e veementi sospetti di eresia*, cioè di *mala credulità verso Dio Sagramentato.* Onde noi Consultori, in ubbidienza del comando di V. Serenità, porremo sol breve riflesso a ciò che riguarda l'ordine solito da praticarsi in simili casi. Già la Serenità Vostra sarà informata.... che anticamente nelle cause di eresia, salvo la cognition di ragione, cioè quali opinioni fossero eretiche o no, propria dell'ecclesiastico, *la cognizion del fatto e la sentenza, sì nell'impero romano come nello Stato di Vostra Serenità, è stata sempre del solo laico*, et in questa inclita città fu esercitata come da veri giudici dal Serenissimo Doge e Consiglieri; sinchè assunto al pontificato Nicolò quarto francescano, condiscendendo la Serenissima Republica alle di lui molte istanze, deliberò di ricevere l'offizio dell'Inquisitione che fu nel 4 agosto 1289, sicchè, di puro secolare che gli era, *divenne allora misto di ecclesiastici e secolari*, come sino al presente continua. Ma perchè per il concordato suddetto *questi secolari non*

[1] Consulte Bertolli, tomo IV, c. 267 e 268, n. 142 dell'arch.

fanno in oggi altra figura che di puri assistenti, senza potestà d' ingerirsi, come si è detto, *nella cognizione delle cause, nè nella sentenza,* quest' è che lasciò scritto il padre maestro Paolo al capitolo quarto del capitolare suddetto, *che se nel Tribunale dell' Inquisizione sarà fatta deliberazione a onor di Dio, estirpazione dell' eresia e castigo delle scelleratezze, debbano gli assistenti eseguir prontamente la determinazione fatta, ovvero dar favore, braccio ed aiuto nell' esecuzione.*

» Discendendo dunque al caso, colla guida del capitolare medemo, venghiamo a dire che *publicata che sii la elezione e condanna qui unita* che secondo i dottori e la pratica è lo stesso che dire *sentenza* dell' ultimo supplizio (ciò che sii della formalità o cerimonia che dir si voglia solita praticarsi, di pregare la potestà laica a voler moderar la sentenza, cosicchè sia eseguita *citra periculum mortis et sanguinis effusionem,* non mai capita dal padre maestro Paolo nè da altri sapienti) coll' assistenza degli Ecc. Savii all' eresia, e dopo fatta la consegna dei rei ai ministri della curia secolare, altro non resta che prontamente mandarla ad effetto. Non lasciando per altro di ricordare all' Ecc. Vostre che, al dir dei dottori, *a simili colpevoli di lesa maestà divina, e diabolica pravità, è inflitta dalle leggi la morte.*

» Di qual modo poi debba ciò praticarsi e da chi, i medesimi dottori dicono . . . . che questo dipende dalla consuetudine dei paesi. — Nei registri della Segreta, nè altrove *ci è riuscito trovare memoria che mai sia stato fatto morire in pubblico alcun eretico o reo di simili colpe.* Nè il caso di Bergamo, già noto all' Ecc. Vostre, può servir d' esempio, da che non si vede seguìto, nonchè coll' assenso, colla notitia della Serenità Vostra.

» Ben ha saputo questo padre Inquisitore trovar lui negli antichi registri del Sant' Offizio *una sentenza pronunziata dall' Inquisitore* contro un tal pre' Francesco Calcagno, *di taglio della lingua, della testa, e combustione del corpo,* eseguita in Brescia del 1550, *e tre altre sentenze pur di morte* eseguite qui di nottetempo coll' *affogamento delli rei,* nelle acque, come dalle unite carte accompagnate a V. Serenità dalla vigilante attentione degli Ecc. Savii all' eresia.

» Rendesi osservabile che nella sentenza contra il Calcagno si legge che il processo fu commesso e mandato al Sant' Offizio dall'Eccelso Consiglio di Dieci, e che si devenne a tale sentenza senza timore d'irregolarità, in vigore di un breve di Paulo III (se ben per errore è scritto Giulio 3.º), osservandosi inoltre nella detta sentenza la particola — *accedente consilio* dei signori Deputati contro gli eretici.

» Nelle altre sentenze poi, 1570, si vede di più la particola *cum assistentia et de consensu* dei medesimi Savii all' eresia, e pure furono pronunciate tanti anni dopo il concordato suddetto. Ma quel che sopratutto si rende considerabile si è che il reggimento di Brescia nel 30 dicembre 1550 dà conto e fa fede ai deputati contro gli eretici di aver fatto eseguire la sentenza del Calcagno, e di averne fatto far registro nella Cancelleria, giusta la mente di essi Signori deputati all' eresia, e *che di espressa commissione degli stessi Signori deputati hanno fatto annegare li altri* 3 *rei;* da che si raccoglie l' autorità dei signori Savii all' eresia di far eseguire le sentenze del Sant' Offizio, come anco insinua il padre maestro Paolo, al cap. 4.º del capitolare da noi sopraccennato. *Il qual modo di far morire questi empii e pravi huomeni è stato sempre quì praticato*, come riferisce Lorenzo Priori nella sua pratica criminale, secondo il rito delle leggi di V. Serenità. Così restano puniti i delitti, si salva la fede del concordato, nè si mette in prospetto che il Principe, che solo, come dice l' apostolo, *Minister Dei est; vindex in iram si quis malum agit* — sia divenuto semplice esecutore dell'altrui sentenze, sì che vi sia nel suo imperio altra spada vendicatrice, salvo quella che Dio gli ha posto in mano contro qualsivoglia delitto che sempre è temporale, perchè nessuna cosa più del peccato è contraria allo spirito [1].

Altri casi:

1703, 12 maggio. Una madre mesce alla figlia nubile un brodo, con sostanze malefiche e con una *particola*, per procu-

[1] Consultori in iure, f. 88.

rarle l'aborto. Il caso spetta al Sant'Uffizio per lo sprezzo del Sacramento, al foro secolare per l'aborto [1].

1703, 12 giugno. Un Ottavio Lovadina, nel Trivigiano, è stato accusato al Santo Uffizio per eresia. Comparve, eccitatovi dal confessore.

Si giudica, trattandosi di un *formale eretico*, esser servigio di Dio e della religione l'assicurarsi che non fugga e arrestarlo; per questo bastare una semiprova.

Le eresie che egli spargeva erano: « negar la divinità di » Giesù Christo (heresia dei moderni Socinianisti che rinnova» rono l'antica setta degli Ariani condannata dal Concilio Ni» ceno); la religione cristiana cattolica essere una invenzione » dei preti, come i vangeli; non esservi inferno; l'anima esser » mortale, » ecc. [2].

1748, 25 febbraio, m. v. Lettera di Girolamo Venier, luogotenente di Udine, che contiene particolari curiosissimi intorno un processo contro Giovanna Morei, Andriana Trivelina e Francesca Purina, presentatesi spontaneamente al Santo Uffizio in Udine — in offesa della religione e della morale [3].

1770, 25 agosto. Il Senato al rappresentante a Rovigo. Lo incarica di far intimare all'Inquisitore del Santo Uffizio, fra' Giulio Antonio Sangallo, di portarsi a Venezia e rassegnarsi al Collegio, per un libro intitolato: « *Quesiti accademici* trattati in tre separate lettere da un filosofo critico. » Venga avvertito il prelato per l'avvenire, si ricuperino le stampe uscite, e cancellati i registri [4].

[1] Consulte Bertolli, f. 155, p. 71.

[2] Cons. Bertolli, f. 155, p. 99.

[3] Consultori in iure, N. 318. (Lettera inserta in dec. 1648, 26 marzo, C. X).

[4] Senato, *Roma Expulsis* f. 99. Si consultino anche: Consultori in iure f. 11, p. 117-155, 1613, 18 nov. — 2 dic. *sopra l'Officio della Inquisizione*; id. f. 15, p 335 — 1622, 5 genn. m. v., *sopra una bolla pontificia in materia delli heretici habitanti in Italia;* id., f. 62, p. 8-20, *dell'origine del Santo Officio, ecc.* Discorso — « se sia più espediente opporsi all'heresia con la dottrina, cavato da esempii di cose passate in diversi tempi nella medesima materia; et se l'arciduca Ferdinando debba in tutto o in parte, secondar la libertà della coscienza, ovvero negarla semplicemente. » — Mss. presso l'autore.

Agli affari di simonia, demandata al solo Tribunale di Roma, la Republica non prendeva alcuna ingerenza [1].

VI. Persone addette al Tribunale.

Il padre inquisitore; il patriarca; i tre savii all'eresia; il commissario e consultore; il procuratore fiscale; l'avvocato dei rei; il cancelliere (col salario di 30 ducati); il cursore (col salario di ducati 15); il capitano e custode (col salario di ducati 24).

Si raccoglievano nel palazzo del patriarca o del vescovo [2], e in assenza di questo nel palazzo pretorio [3].

[1] 1557, 11 dicembre, Senato *Terra*, reg. 41, c. 61 tergo.

[2] V. *Ducali* del Senato 1655, 12 giugno per Brescia, Senato *Roma*, f. 94; 1679, 21 ottobre per Vicenza, Senato *Roma expulsis*, f. 6; 1689, 16 febb., m. v. per Padova, id. f. 8, ecc.

Ecco alcune disposizioni del Governo Austriaco, che hanno attinenza coll'antica materia dell'Inquisizione, le quali non istimo inutile qui riferire, approfittando di alcune note del valente officiale del R. Archivio Generale sig. Agostino Cottin, per gli opportuni confronti dei tempi.

Era proibito d'introdur nelle chiese, durante le funzioni sacre, ossessi ed indemoniati (Circol. Govern. 13 aprile 1816, N. 1471). Ciò non impedì che per molti anni se ne conducessero nel tempio di S. M. Gloriosa dei Frari, il dì nel quale si solennizza il SS. Sangue prezioso, nella Domenica di Passione.

Con circolare del Gov. 22 sett. 1837, N. 34284, si prescrisse alle autorità inquirenti il modo da tenere quando fossero trovate ostie consacrate, come corpo di delitto.

L'uso pubblico di cibi di grasso nei giorni vietati dalla disciplina religiosa era considerato dal Governo Austriaco come « un disordine, » che si stimò richiedesse provvedimento Con circolare infatti 8 giugno 1819, N. 16886, « il Governo, animato dall'esemplare religione dell'Augustissimo Monarca » ordinò a tutti i publici funzionari di vegliare onde venisse tolto il disordine di cibarsi pubblicamente di vivande di grasso nei giorni di precetto.

Gli osti ecc. dovevano in quei giorni ammanire cibi di magro, *sotto pena di arresto o multa*; quando fossero stati costretti al contrario, dovevano apprestare i cibi di grasso in stanze appartate. (Circ. Govern. 6 giugno 1828, N. 19803).

[3] Senato *Roma ord* 1641, 14 giugno, reg. 1641 p. 34.

VII. Opinioni della Republica intorno le stregherie.

Parlo anche di questo abuso della religione che occupò lungamente i Governi del medio evo, — perchè ne scaturisce qualche prova novella della civiltà della Repubblica di Venezia, e della sua sapienza in ogni materia politica e religiosa.

Fino dal secolo XII, nella prima legge criminale, promulgata dal doge Orio Malipiero, è compreso il delitto dell'*erberia* o sortilegio, ministrato con beveraggi pei quali si recasse danno alla salute altrui, o all'interezza delle facoltà della mente.

Nei casi di « erberie, streghorie, malie e maleficii » distinguevansi due parti: l'una civile, il danno (o tentativo di danno) l'abuso della religione e dei sacramenti (o l'indizio di eresia). Spettava la prima costantemente al foro laico [1]; la seconda al Santo Uffizio. Non v'era primato di competenza. Il primo che aveva assunto la causa doveva anche spedirla per primo [2].

Erberie ed *amatorie* si trovano così punite dai *signori di notte al criminal.*

Più importanti sono le opinioni della Republica circa gli *spiriti diabolici*, gli *esorcismi*, e le *benedizioni* date con proposito di allontanare influenze e potenze malefiche dagli uomini e dalle cose.

Nel 1693 [3] i consultori in iure fornivano un parere circa una giovane « scoperta oppressa da spiriti maligni » al dire del querelante, « che sebbene più volte liberata con li esorcismi da un sacerdote . . . ricadeva e peggiorava per la forza

[1] M. C. 1410, 28 ottobre, *Leona* c. 199 t. — Cons Bertolli n. 142, p. 361. Cons. 1691, 9 febbr., m. v. — Circa la competenza degli inquisitori del S. Offizio nel giudicare dei sortilegi e della sollecitazione in confessione, può vedersi il voto del consultore Giov. Pietro Bortoletti, inserto nella ducale al podestà di Pirano 31 ottobre 1682 (Senato *Roma expulsis*, f. 6, 1682, 15 ottobre).

[2] Cons. in iure, f. 83, p. 377.

[3] 10 febbr. m. v. — Cons. in iure, f. 148, p. 278.

dei sortilegi che li vengono rinnovati da un tal Giulio Fedrici, *al qual si dà titolo di stregone* »; il quale, avversato nei suoi propositi, scaricava un' archibugiata contro il sacerdote. Il processo fu dichiarato spettare intieramente al foro secolare.

Ecco due fatti di qualche interesse:

« La comunità [1] et huomini dell' abbatia di Callavena, diocesi di Verona, e gli habitanti di quel territorio, hanno fatto rappresentare al papa Innocenzo XII, che sebbene le possessioni loro e campi siano coltivati con ogni industria, da alcuni anni non rendono i soliti frutti, ed essi sono vessati da molti infortunii. Dubitano che ciò possa nascere da qualche sentenza di scomunica in cui siano caduti. Perciò il papa ordina al vescovo di Verona, o al suo vicario, che, premesso un digiuno di tre giorni agli uomini suddetti, e fatta da essi la confessione e comunione, e qualche elemosina, e pagati i loro debiti, li assolva da ogni censura e sentenza ecclesiastica, contenuta eziandio nella bolla *in coena domini*, e benedica le persone, le possessioni ecc. concedendo anche l' indulgenza plenaria.

» L'ingiunto breve *merita di esser licentiato,* » propongono i consultori, « *et esseguito, in riguardo a tutt' altro che alla clausola toccante l' assolutione delle censure ignorantemente incorse da questi popoli.* Il fulminar censure è un atto di vera giurisditione ecclesiastica data da Cristo ai prelati della sua Chiesa, per il retto governo della medesima. Come però servirebbe poco bene in punto di religione chi pretendesse negare questa giurisditione negli ecclesiastici e sminuirgli punto della dovuta stima; così non può negarsi che non senta egualmente male chi cerca dilatarla oltre i confini fra i quali è stata instituita dallo stesso Cristo. Le censure ecclesiastiche non si estendono per loro propria institutione che a privar il battezzato delinquente e contumace contro di loro, dell' uso dei sacramenti e di altri spirituali beni, sinchè deponga la contumacia. Tale è il sentimento di tutti i teologi e canonisti, niuno eccettuato. *La sterilità della terra, la fame, la mortalità ed*

[1] Cons. Celso, f. 85, p. 341; — 1696, 4 giugno.

altri simili infortunii, si mandano da Dio tanto a' scellerati quanto agli huomini dabbene. A quelli per punire le bestemmie, gli adulterii, le oppressioni dei poveri ed altre sceleratezze . . . a questi per essercitare la loro pazienza e mantenerli con tal modo nel suo santo timore. Altre cause non si assegnano, nè dalla divina Scrittura nè dai Santi Padri, a questi mali effetti. *Perciò l' attribuirgli a censure ignorantemente incorse, è una novità esorbitante dalla religione, che la pietà dei principi è tenuta a conservare inalterabile, e pregiudica al servizio di Dio . . . ed alla tranquillità del Governo.* »

Nel caso sovrariferito opinavasi che il breve pontificio non fosse da licenziarsi.

Nella diocesi di Concordia [1] gli abitanti di alcune terre domandarono similmente a papa Alessandro VII la benedizione per le loro possessioni infestate da animali nocivi. Il papa benedì le loro campagne, imponendo agli spiriti immondi di abbandonarle.

È cotesta una dottrina nuova, dissero i Consultori, per fomentar nei popoli la stima della potenza e della grandezza umana della Corte pontificia.

Il vero tratto della pietà cristiana sarebbe il far che imparassero a stimare ciò che offende Dio, non quello che si oppone alla giurisdizione ecclesiastica. Queste nuove massime non sono da tollerarsi. Iddio vuole che la sua dottrina si conservi pura, ed egli stesso ha già fatto sapere ciò che irrita veramente l' ira sua, che sono i nostri peccati. . . . [2] Chiedere l'assoluzione da una scomunica ipotetica, equivaleva a confessar peccati insussistenti. Se gli piace, il papa conceda a quei villici delle indulgenze.

— Importanti quesiti nella materia stessa sono questi, che mostrano la liberalità del Governo Veneto. « Se il padre inquisitor di Vicenza possa recarsi, con altri prelati, alla casa di un Lelio Capra di quella città, ma abitante a S. Pietro in Gù, a farvi il *visto e reperto* d' un libro di negromanzia ; — se

[1] Cons. in iure, f. 85, p. 345.
[2] Cons. f. 145, p. 309 — 1694, agosto 25.

un Giulio Quinto della villa di Carmignano, già carcerato per debiti, possa venir fermato nelle prigioni del Santo Uffizio, come reo di proposizioni ereticali. »

I sortilegi non vanno puniti quando non vi sia eresia, essendo quelli che cadono in simili superstizioni per lo più donne, o altre persone semplici e idiote, le quali hanno anco più bisogno d'esser istrutte ed amministrate per carità dai confessori, che corrette o punite con rigore dai ministri dell'Inquisizione. E per l'ingiuria che fanno alle cose sacre v'hanno gli *Esecutori contro la bestemmia.* Ora il caso del Capra non è da punirsi, trattandosi di cose senza eresia, *e il tener quel libro e darne copia ad altri può movere da semplice curiosità.*

Circa al secondo si propone di dar la prelazione al Santo Uffizio « essendo Vostra Serenità, principe che tanto favorisce la religione cattolica. »

A togliere l'abuso di questi esorcismi, e delle benedizioni con reliquie ecc. il patriarca di Venezia presentava al Governo per la publicazione un editto, [1] col quale proibiva cosiffatte cerimonie quando fossero state eseguite da « ministri indegni ».

I consultori non trovavano nell'editto alcuna cosa in pregiudizio publico; ma volendo mantener integra la libertà dello Stato e dei cittadini, eccettuavano dall'affissione dell'editto « quelle chiese che sono di publico jus patronato dell'Eccellentissime Procuratie e di altri esenti, mentre non vi concorra permissione, e la licenza dei padroni e di quelli che hanno l'esenzione. »

VIII. Professione di fede.

Fu fatto ufficio dal papa all'ambasciatore veneto a Roma (1616), affinchè la Republica esigesse dai laureandi nella *medicina e nelle arti*, la professione di fede cristiana cattolica [2]. La Republica ne fece quesito al suo consultore fra' Paolo Sarpi.

[1] Cons. in iure f. 85 p. 348.
[2] Consulta 1616, 8 febbr. m. v. di fra' Paolo Sarpi, f. 12, pag. 402.

Questi cominciò collo smentire che i conti palatini (esempio invocato dal pontefice) richiedessero la professione da coloro che laureavano, avendo dottorato ebrei o greci. Seguita poi a ricercare la causa delle « novità » che voleva introdurre il papa. E gli pare dover muovere da questo che « per li tempi passati non vi era chi molestasse per ciò le orecchie dei sommi pontefici, ma al presente, o qualche emulatione tra dottori, o qualche cattivo affetto di persone che volentieri seminano scandali per confonder il publico governo, induce a dar sinistre et inverosimili informationi, et far sinistri ufficii, perchè il *pretender di penetrar certamente l'interno delle persone, non havendo alcuno di essi dato materia di scandalo, è un giuditio molto ardito.* »

Giustissime sono le considerazioni che il Sarpi fece in proposito.

« Chi apertamente dicesse di voler dottorar gli heretici, overo ne admettesse alcuno che *apertamente et con scandalo* professasse di esser tale, si potrebbe dire che mancasse di perseguitar l'heresia; ma essendo mente della Serenissima Republica che heretici, *et per tali conosciuti*, non siano admessi al dottorato; et dovendosi per carità christiana haver per catholico ognuno di chi non consti il contrario, non può nascer minimo pregiuditio alla religione, quando ben occorresse che alcuno non conosciuto per tale, fosse dottorato. Il dottorar in filosophia et medicina è un testificare che il scolare è buon filosofo et medico, et che si può admettere all' esercitio di quell' arte, *et dicendo che un heretico sia un buon medico, non si pregiudica alla fede catholica; ben pregiudicherebbe chi dicesse ch'egli fosse un buon theologo.* »

» Tutto il mondo dice che Hipocrate et Galeno, infedeli, sono eccellentissimi medici, et che fra' catholici non vi è un par loro; con tutto ciò la nostra fede da questo non riceve ingiuria.

» Afferma il sommo pontefice che nel gennaro sono stati dottorati cinque heretici, et tuttavia chi ricercasse la verità, et s'informasse delle qualità di quelli, forse non trovarebbe vera

la relatione fatta alla Santità Sua. *È troppo ardua cosa il credere di poter penetrare nell' interno di chi vive senza dar scandalo; più verisimile è che la malignità et non la vertù faccia andar attorno simile relatione.* »

Se si volesse continuare a dottorare come per lo passato, coloro che non professassero apertamente di non esser cattolici, non verrebbe alla religione pregiudizio di sorte.

Nè la professione gioverebbe punto al fine cui mira il pontefice; perchè mentre non escluderà gli eretici occulti (*che sono cattive persone*), i quali non lasceranno di farla fintamente « et poi abiurarla et ridersene ancora ... *ben si causerà un gran male, che saranno esclusi gli hebrei tutti, tutti li greci,* che secondo li riti loro non possono farla publicamente, *et tutti li thodeschi catholici; li quali sono soggietti a città dove vien creduto che questa professione sia un giuramento et vassallaggio al papa, et però non vengono admessi all' esercitio della medesima et altre arti liberali, li dottori creati in quella forma.* »

E qualunque provvedimento che alterasse il metodo liberale sin qui seguìto, recherebbe sommo danno allo *Studio di Padova, ed equivarrebbe ad annichilarlo.*

Anche nei sinodi si tentò d' introdurre l' obbligo della professione di fede pei maestri di grammatica, rettorica o dialettica. Circa a ciò i consultori osservavano [1] che se la cosa fosse già stata in uso, sarebbe utile venisse proseguita; quando no, « parrebbe novità grave. »

§ 3. Gli esecutori contro la bestemmia.

Nel complicato organismo della Republica veneta, le materie dell' amministrazione erano sommamente divise, sia nell' autorità legislativa, sia (riguardo alla parte giudiziaria) nella

[1] 1616, 1 febbraio m. v., Cons. Fra' Paolo, f. 12, p. 396.

istruzione dei processi, nella decisione e nella esecuzione delle sentenze.

L' offesa alla religione dello Stato, che sotto i Governi succeduti a quello dell' Austria nella prima epoca del suo dominio in queste provincie, veniva punita dai Tribunali come tutti gli altri reati, nella Republica di Venezia era incumbenza di un magistrato particolare.

La bestemmia contro Dio, e la Vergine, punita anticamente dalle leggi del Maggior Consiglio [1] colla multa di lire 3, o colla immersione ed *infamia* [2] commutata nella sola berlina [3], o tariffata con pene pecuniarie, di lire 25 per le offese a Dio e alla Vergine, 15 per quelle a S. Marco, agli apostoli ed ai vangelisti, e 10 per gli altri santi [4]; col carcere e con multa [5], col bando [6], col taglio della lingua, e coll' ultimo supplizio [7], fu poi trattata a vicenda dal Consiglio dei Dieci e dai

[1] M. C. 1201, 22 nov. (o piuttosto 1261?) *Bifrons*, 37 (Arch. Avogaria di Comun.)

[2] M. C. 1269, 23 ottobre, *Bifrons*, 37 t. (Av. di Comun).

[3] M. C. 1270, 23 maggio, *Bifrons*, 37 t. (Av. di Comun) e capitolare dei signori di notte al Civil I. parte II. c. 15 tergo, dopo un documento del 1355.

[4] M. C. 1441, 14 genn. m. v. *Ursa* p. 133.

[5] M. C. 1485, 20 genn. m. v. *Stella* c. 64 tergo. Chi bestemmia Dio e la Vergine è punito col carcere per 4 mesi, e 50 lire, o in tutto con 6 mesi; chi bestemmia San Marco o gli apostoli, con 3 mesi e 25 lire, o 4 mesi in tutto; chi bestemmia gli altri santi, con due mesi di carcere e 15 lire, o in tutto 3 mesi.

[6] 1500, 29 agosto, C. X. *Stella* reg. 28 p. 108. Bestemmia di Dio, G. C. e M. V. per la prima volta il bando per due anni da Venezia e distretto, e lire 200, metà all' accusatore, metà allo Spedale della Pietà. Ai recidivi duplicata la pena. — Magistrato, i Signori di notte al criminale e i Capi sestieri. — 1514, 19 aprile C. X. *Misti* reg. 36 c. 143 t. Multa ai bestemmiatori di lire 400, privazione degli ufficii e beneficii per 5 anni, e se forestieri dalla giurisdizione del Dominio, oltre la multa. Ai poveri la multa si cangi in pena corporale. — E vedi 1533, 19 genn. m. v. C. X. *Comuni* reg. 9, c. 153 t.

[7] Ai recidivi il taglio della lingua; proclama 1531, 22 apr. Av. Com. X. 90 t. 1607, 22 dic. Esecutori contro la bestemmia b. 18. Proclami a stampa.

Signori di notte [1]; i processi istruiti da questi, dai capi sestieri, e più seguitamente dagli avogadori di Comun [2].

Sentenziavano i capi del Consiglio dei Dieci assieme alla Quarantia criminale [3].

Finalmente il Consiglio dei Dieci nel 1537, addì 20 dicembre elesse tre « primarii gentilhomini nostri di ottima conscientia.... che habbiano suprema autorità d' inquirir, proceder, torturar, sententiar et punir i bestematori del santissimo nome del Signor Dio, Vergine Maria et Corte Celestial, possendo doi de loro tre punir li delinquenti *precise* come disponeno le leze di questo Conseglio » coll' autorità medesima [4].

Come avveniva però quasi sempre nella prima instituzione dei magistrati veneti, che alla materia amministrativa o politica per la quale erano stati eletti, se ne aggiungevano altre, e da provvisorii si rendevano stabili; così alla giurisdizione degli *Esecutori contro la bestemmia* instituiti unicamente per la procedura contro questo reato, furono sottoposti i giuocatori, le *bettole* e i *redutti* [5], chi snudava armi nelle chiese [6] e in generale la materia del rispetto alle chiese [7], i forestieri (che dovevano darsi in nota il giorno dopo l' arrivo in Vene-

[1] 1505, 5 aprile C. X. *Libro Rosso* p. 15, che annulla un decreto 1500, 27 genn. m. v. (*Misti* Cons. X reg. 28 c. 140 t.) col quale erano stati passati alla giurisdizione dei Signori di notte i processi dei bestemmiatori; — tornino al Cons. dei X, il quale farà istruire i processi dagli Avogadori di Comun, e poi giudicheranno i Capi. E vedi 1531, 17 aprile, Capi C. X. *Notatorio* 9. p. 10.

[2] 1507, 22 nov. C. X. *Misti* r. 31 c. 173 t. — 1517, 7 ottobre C. X. *Misti* vol. 41 c. 112 tergo. È tolta l' autorità al Cons. dei X e data agli avogadori. Le denunzie non vengano accettate se non contrassegnate, altrimenti siano testimonii gli stessi denuncianti.

[3] 1533, 30 dic. C. X. *Comuni*, reg. 9 p. 143. I capi del Cons. dei X accettino le querele contro i bestemmiatori; le consegnino, colle testimonianze, agli Avogadori di Comun, i quali formino processo, e col Cons. di XL la sentenza. La facciano eseguire i Capi del Cons. di X.

[4] Cons. X. *Comuni*, reg. 12 p. 94.

[5] 1539, 26 apr. C. X. e Zonta, *Comuni*, reg. 14 c. 15 tergo.

[6] 1541, 23 dic., C. X. *Comuni*, reg. 14 c. 116 tergo.

[7] Terminazione degli Esecutori 1622, 16 marzo, reg. 13 c. 9 t.

zia [1], i casi di « violazione di donne sotto pretesto di matrimonio, o dopo godute qualche tempo » abbandonate [2], i casi di matrimonii celebrati senza le solennità della chiesa [3], di stampa [4], la sorveglianza ai figli di famiglie cristiane impiegati in botteghe di protestanti [5], la diffusione di questi [6], le frodi nei giuochi [7], il commercio di cristiani con donne ebree [8], l'obbedienza dei frati ai loro superiori [9], i vagabondi ed i malviventi [10]; certi delitti [11] e perfino l'illuminazione publica [12].

Un decreto del Consiglio dei Dieci [13] loda i buoni effetti della instituzione; e forse per ciò riconoscendo di soverchio severe le pene, lo stesso Consiglio ne mitiga la gravità [14] per alcuni rei.

Dapprima facevano publicar le leggi in materia di bestemmia ogni quadrimestre, gli avogadori [15]. Furono permesse

[1] 1583, 29 dic. C. X. *Comuni* reg. 37 p. 65. Eccettuati quelli che venissero con commendatizie di principi e d'altri personaggi.

[2] 1677, 27 ag. C. X. *Comuni* reg. 33 c. 61 tergo, e 1578, 15 genn. m. v. C. X. *Comuni* reg. 34 c. 47 tergo; 1629, 25 maggio Senato, *Terra* reg. 101, p. 150; 1739, 16 dic. C. X. *Comuni* reg. 189 c. 193 tergo.

[3] 1629, 25 maggio, citata.

[4] 1628, 25 sett. M. C. *Othobonus Primus* c. 102 tergo.

[5] 1694, 16 dic. Senato « in botteghe di *religionarii.* » Deliberazioni *Roma expulsis* f. 12.

[6] 1699, 16 magg. Termin. Esecutori. Di 40 botteghe di offellieri, 37 erano tenute da *relligionarii*, 3 sole da cattolici. Si prescrive ai capi maestri di non *approvar* più nell'arte Grigioni, ma sudditi. Esecutori contro la bestemmia reg. *Atti* I, p. 59.

[7] 1708, 27 luglio, C. X. *Comuni* reg. 153 c. 91 tergo.

[8] 1641, 11 agosto M. C. *Marcus* c. 61 tergo.

[9] 1723, 23 sett. Sen. *Terra* reg. 286 c. 423 tergo.

[10] 1746, 19 luglio C. X. Gli esecutori curino la elezione di capi contrada probi e capaci, per la repressione dei vagabondi e dei malviventi. *Comuni* reg. 196 c. 95 tergo.

[11] 1632, 26 agosto, e 2 sett. Senato Terra, reg. 107, 108 c. 278 e 291.

[12] 1732, 22 agosto, Senato, *Terra* f. 1765.

[13] 1539, 26 aprile C. X. *Comuni* reg. 13 c. 15 tergo.

[14] Cons. X 1539, 30 aprile. *Comuni* reg. 13, c. 17 tergo.
La pena dell'esilio da 10 anni è ridotta a 2 pei rei di aver dato recapito ai giuochi; e la multa da 300 a 100 ducati.

[15] 1531, 17 aprile C. X. Capi *Notatorio* 9. p. 10.

le denuncie, purchè provate con tre testimonii [1]; i processi venivano custoditi dai Capi del Cons. dei X [2], l'appellazione delle sentenze dei rettori che non avevano Corte, era devoluta agli esecutori [3], ed essi dovevano punire anche l'uso di alcune determinate parole offensive [4].

Anche al doge fu raccomandato di far punire i bestemmiatori e i rei di canti disonesti [5].

L'ufficio degli esecutori fu limitato al loro istituto nel 1571 [6], e nel 1628 [7] il numero di essi da tre aumentato a quattro, le materie speciali loro demandate, furono i forestieri, i giuochi e la stampa.

I processi per scandali, violenze, giuochi, malavita, mal costume, commercio carnale vietato, calunnie, irriverenza alle chiese, matrimonio clandestino, stregherie, sacerdozio simulato, doppia messa, apostasia; quasi tutti con reato di bestemmia, nei secoli XVII e XVIII, sono 143. Ne aggiungo l'elenco fra i documenti [8].

[1] 1542, 30 agosto, C. X. *Comuni* reg. 15 c. 56 tergo.

[2] 1547, ult. febbr. m. v. C. X. *Comuni* reg. 18 c. 102 t.

[3] 1569, 17 ottobre, C. X. *Comuni* reg. 29 c. 75 t.

[4] C. X. 1548, 19 ottobre *Comuni* reg. 18. c. 172 tergo - e 1628, 13 novembre, *Comuni* reg. 78 c. 269 t.

[5] 1559, 21 agosto, M. C. *Rocca* p. 88.

[6] 1571, 20 novembre, C. X. *Comuni* reg. 30 p. 71.

[7] 1628, 25 settembre M. C. citata.

Nel 1568, 12 novembre il Consiglio dei Dieci diede facoltà agli Esecutori di condannare i convinti di bestemmia, col bando per anni 5, colla galera, coi ferri ai piedi per mesi 18, e con multa di lire 400. (*Comuni* reg. 28 c. 150 tergo).

Chi sarà caduto in bestemmia non possa venir assolto, se accuserà un altro della colpa eguale, ma guadagni soltanto la taglia (C. X. 1555, 28 settembre. *Comuni* reg. 22 p. 60.)

— Il Governo austriaco, con circolare 27 agosto 1839, n. 34441 eccitò le autorità ecclesiastiche ad invigilare sui bestemmiatori, onde potessero venir puniti a tenore delle leggi.

[8] Vol. II, Doc. 4.

§ 4. I Sacramenti nei rapporti civili.

A) Battesimo.

Nel Governo della Repubblica Veneta, specialmente a tutto il secolo XVI, il battesimo ebbe qualche rapporto colla materia civile, o almeno fece sorgere dubbi intorno alla possibile efficacia morale del Sacramento sulle condizioni civili.

Lo stesso Governo poi, come protettore della religione dello Stato, prese parte nel conferimento del battesimo, circa i padrini.

Il battesimo affranca dalla schiavitù? Ecco un quesito per allora importante. I consultori stranamente risposero « no! »[1].

Nei battesimi dei cristiani cattolici, possono esser padrini persone di religione diversa?

L'opinione del Governo sembra dubbia[2]. Pare fossero tollerati anche se di religione diversa; *certamente se protestanti*[3].

Di maggiore importanza era nei battesimi l'inscrizione dei figli, avendo le denuncie delle nascite l'efficacia d'un *atto dello stato civile.*

Pei patrizii fu istituito il *libro d'oro delle nascite* nel 1506, e quello dei matrimonii nel 1526. La legittimità pertanto della prole, pei matrimonii denunciati all'Avogaria di Comun, era a sufficienza tutelata. Ma per la prole della borghesia e

[1] Consultori in iure, 1694, 10 dicembre, f. 146, p. 77.

[2] 1759, 17 agosto. Terminazione degli esecutori contro la bestemmia prescelti in foro secolare come difensori delle leggi della chiesa. (Esecutori contro la bestemmia, reg. *Atti* III, c. 20 tergo). Nell'anno stesso, a'di 27 settembre, il Senato sul caso del rifiuto del piovano di S. Marina di battezzare un fanciullo tedesco sotto pretesto insussistente che i padrini non fossero di rito cattolico — decretò non doversi far novità. — Nel 24 novembre il decreto fu sospeso. Deliberazioni *Roma*, filza 202.

[3] Ciò che sembrerà più singolare è il battesimo dei protestanti in chiese di rito cristiano cattolico, o la pretesa di alcun pievano che i padrini fossero cristiani, questione che il Senato sciolse a favore dei protestanti (Sen. *Roma ord.*, 1780, 29 sett., f. 239).

del popolo, accadeva che si inscrivessero figli nati da adulterio, colla indicazione di genitori come *giugali*.

Affine dunque di « schivare le pretese ingiuste o contrarie alla quiete ed agl'interessi delle famiglie » gli esecutori contro la bestemmia determinarono che i parrochi non iscrivessero nel registro dei battezzati, come nati da matrimoni legittimi, quei figli che loro non constasse esser veramente nati da genitori *giugali*, esigendo nel dubbio la fede di matrimonio [1].

Circa all'efficacia del battesimo sulla condizione degli schiavi, i consultori separavano il Sacramento dal rapporto che passava tra il padrone e lo schiavo, e, come dissi, giudicavano ch'esso non alterava quella condizione. È noto che patrizii e cittadini comperavano intere famiglie di schiavi; che colle schiave, anche cristiane, procreavano figli, e li vendevano. Lo schiavo era considerato come un prodotto del suolo, per ciò i padri liberi dichiarando che quei figli erano di sè generati, non stimavano di mettere a mercato altro che schiavi!

La legislazione veneta non faceva eccezione che per gli ebrei, ai quali era vietato di tener schiavi cristiani.

B) Matrimonio.

Dottrine. — Il matrimonio, riguardo i suoi fini sociali, è un patto puramente civile.

La religione, presso i diversi popoli, elevò quell'atto a *sacramento*, e lo rese solenne, publico o sacro mediante cerimonie, preghiere e benedizioni.

Ma socialmente esso non avrebbe avuto alcuna efficacia, anche quando era nella piena podestà degli ecclesiastici, senza le pubblicazioni e le registrazioni civili.

Il Governo non può considerare nel matrimonio che la stabilità del nodo coniugale, la legittimità della prole, e la capacità di essa a succedere.

[1] Esecutori contro la bestemmia, terminazione 1773, 24 marzo; registro *Atti* III, 34. E veggasi la circolare del vescovo di Belluno 1773, maggio, in conformità, nella busta 18 dell'archivio degli Esecutori stessi.

In Italia fino a che non fu adottato universalmente il contratto civile, spettò alla Chiesa la piena autorità di riconoscere e legalizzare il matrimonio; e i parochi e le Curie funsero da *ufficiali dello stato civile.* Nel Veneto i tribunali matrimoniali dopo il Concordato fra il Governo austriaco e la Santa Sede, esaminarono per una disposizione sconvenientissima, e decisero le cause rispettive, confermarono o annullarono matrimoni, giudicarono della capacità fisica dei coniugi, ecc. cose tutte alle quali, non che estranei, erano incompetenti.

Ma lasciando le questioni generali, e facendoci ad esaminare la legislazione veneta in questa materia, diremo che la Repubblica *ha separato sempre nel matrimonio la parte religiosa* (nella legislazione italiana di nessun valore rispetto agli obblighi civili) *da quella civile.* Il legislatore veneto pensava « appartenere al principe lo stabilire e giudicare del » contratto, al ministro della religione cattolica il conoscere » del Sacramento » e considerando nei matrimoni contratti senza le norme e solennità prescritte, le complicazioni che ne potevano derivare, e lo sprezzo della religione, promulgò leggi che risguardavano la parte civile pei casi di bigamia, di unione fra persone di culto diverso ecc., e nel tempo stesso la difesa della religione dello Stato, nello sprezzo possibile del sacramento.

Nelle questioni matrimoniali pertanto si lasciò al giudizio dei magistrati civili « tutto ciò che riguarda il contratto, e la ispezione civile, il delitto, le doti, gli alimenti, la custodia e legittimità della prole, e la pace delle famiglie; — all'all'autorità della chiesa fu lasciata libera la cognizione delle cause di scioglimento o di semplice separazione per tutto ciò che può riferirsi al sacramento, alla coscienza ed allo stato spirituale di questo nodo. »

Non pare che anticamente la materia matrimoniale fosse trattata presso i veneziani con troppa regolarità. Il singolare documento che riferisco in fine (gentilmente additatomi dal sig. Antonio *Baracchi*, egregio coadiutore nel R. Archivio

Notarile di Venezia, e deciferato dal valente sig. Luigi *Pasini* segretario nel R. Archivio Generale ai Frari) può dar luogo a qualche considerazione [1].

[1] In nomine domini Dei Eterni. Anno eiusdem Nativitatis Millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione secunda die decimo septimo jullij. Presentibus Dominis Andrea judice condam Paniboni. Iohane medico condam Magistri Rustigelli medici. Magistro Corado medico condam domini Iohanis de Zorzo de Venetiis. Danielle condam Magistri Bertaldi Murarij. Magistro Berthone murario et alijs. Ibique domina Chatarina condam Magistri Egidij qui fuit de mantua que habitat in contrata Sancte Malgarite in presscencia dictorum testium et mei notarij et thomaini condam domini donati de Veneciis de contracta sancti Zuliani de Veneciis confessa fuit de plano et dixit et asseruit per sacramentum, tactis scripturis quod blaxius murarius condam Bertaldi murarij est eius maritus legittimus et cum eo contrassit matrimonium per verba de presscenti antequam contraeret matrimonium cum thomaxino predicto per se mensses et ultra et ex adversso predictus blaxius simılliter juravit ad sancta dei Evagnellia tactis scripturis in presscencia dictorum thestium et mei notarij et predicti thomaxini predictam Chatarinam esse eius uxorem legittimam et cum ea matrimonium contrassisse per verba de presscenti per sex mensses et ultra antequam predicta Chatarina contraeret matrimonium cum thomaxino predicto. Qua de caussa dictus thomaxinus eidem Chatarine solempni stipulacione promissit nunquam eam petere neque requirere seu requiri facere in uxorem et per sacramentum juravit tactis scripturis sub pena librarum centum denariorum Venetiarum parvorum et pena soluta et non soluta nichillominus contractus remaneat in sua firmitate racto semper manente pacto et pena thociens peti et exigi possit cum effectu quociens contra predicta vel aliquod predictorum factum fuerit, et ex adversso dicta Chatarina iuravit per sacramentum tactis scripturis solempni stipulacione promissit nunquam eum petere, requirere seu requiri facere in marittum suum nec eum impedire seu mollestare in alliquo predictorum seu de predictis sub pena librarum centum denariorum venetiarum parvorum que pena soluta vel non solluta nichillominus attendere theneatur racto semper manente pacto. Pro quibus omnibus attendendis et observandis per pactum specialle predictis thomaxino et Chatarine ad invincem obligant ad forbaniendum et in libro forbannitorum poni et scribi facere et tenunt de suis bonis una vice et pluribus accipere et accipi facere semel et pluries, *donec planarie fuerit satisfactum*. Renunciando per pactum omnibus feriis et diebus feriatis stant 'ordini et reformacionibus consciliorum factis vel facturis quibus omnibus per pactum ad invicem renunciant expresse.

eidem thomaxino.

Ego I. . . . . ffui eorum jussu atque rogatus . . . .

(R. Archivio Notarile di Venezia *Miscellanea*).

Nè molta regolarità aveva acquistato la materia matrimoniale anche qualche secolo appresso. Nel 1431 [1] ebbe luogo questa strana sentenza. Una Margherita del fu Nicolò pescatore, di Sebenico, si maritò in Vicenza, ad un Bartolomeo da Milano, barcaiuolo, della contrada di S. Croce, e convisse seco per dieci anni, procreando parecchi figli. Condotta a Venezia dal marito, questi si allontanò poscia da lei, nè se ne seppe più nulla, e corse voce fra' comparocchiani della Margherita (abitava a S. *Polo*) che fosse morto. Onde ella si unì in matrimonio con un Nicolò Cecco fu Andrea, di S. Maria *Zobenigo*, e a lui visse congiunta circa quattro mesi, restandone gravida.

Tornò frattanto il primo marito, e sebbene non risulti che si affrettasse a rivendicare i proprii diritti maritali, tuttavia la consorte, entrata in qualche scrupolo, recossi a lui. Il Cecco allora, riputandosi ingannato, pensò un momento « attrahi facere eam, ad curiam episcopalem castellanae dioecesis, et eam convinci facere de simonia. » Fatto conto però dello scandalo e dei pericoli di tale procedimento, convenne secolei dinanzi il notaio Odorico Tabarrino, il quale prese atto del mutuo scioglimento del matrimonio, compiuto colla semplice dichiarazione di entrambi.

È chiaro, senza che mi dilunghi in osservazioni, che alla seconda unione della Margherita non s'era chiesto alcun documento di morte del marito; che non vi poteva bastare una semplice *voce;* che il Governo non vi aveva avuto alcuna ingerenza; e che lo scioglimento tenne modo di un accordo affatto privato.

Fra le leggi civili vanno ricordate quelle che vietarono i matrimonii di cittadini liberi, di maggiorenti o di patrizii con schiave [2], essendo ammessi, come ho detto, nello Stato Veneto, se non la schiavitù, il commercio e l'uso degli schiavi; quelle che proibirono i matrimonii dei dogi e dei loro figli con donne

[1] 1431, 31 maggio, *Atti* Tabarrino Odorico, b. 17, p. 18. Curioso documento indicatomi dallo stesso sig. Antonio Baracchi ed esistente nel R. Archivio Notarile di Venezia.

[2] 1273, 19 giugno, M. C. *Comune* II, p. 185.

forestiere [1], la bigamia, soggetta al foro secolare [2], le nozze di feudatari latini di Candia con quei greci [3] e di altri, per cause di economia domestica, senza l'intervento di un ufficiale publico [4]; dei veneti con forestieri [5], anche se naturalizzati con privilegio [6] dei rettori durante il loro reggimento [7] delle figlie non esistenti in podestà del padre, o minori d'anni 16, senza le stride fatte nella parrocchia [8] da un ufficiale publico; tutte leggi che avevano motivi affatto politici.

Nel 1494 [9] il Maggior Consiglio stabilì le pene dei testimonii falsi, anche nelle cause matrimoniali, e nel 1520 [10] i tribunali cui si dovessero presentare i ricorsi delle vergini *violate* [11] — anche sotto promessa di matrimonio —; nel 1554 [12] i modi coi quali la donna potesse esigere la dote, disciolto il matrimonio, del che è cenno anche nello Statuto veneto della più

[1] Promissioni ducali 1274 e 1280.

[2] 1288, 27 sett., M. C. *Zanetta*, p. 52. — 1292, 22 maggio, M. C. *Pilosus* c. 10 t. — 1359, 21 sett., M. C. *Novella* c. 69 t.

[3] 1293, 5 maggio, M. C. *Pilosus*, c. 30 t.

[4] 1323, 2 ottobre, M C. *Fronesis* c. 117 t. Il Maggior Consiglio vietò il condurre in moglie una donna se il matrimonio, per otto giorni, « ab epiphania usque ad dominicam septuagesime, per dies quatuor ante quam ipsam conducat, faciat coniugium stridari » nella chiesa della contrada ove abitava la sposa, « per preconem seu ministerialem nostri palacii » nell'ora della maggior affluenza di popolo. E si aggiunge: « qui ministerialis debeat esse cum duobus testibus, a quibus prefata verba audiantur; primo accipiendo licenciam a nostris judicibus Examinatorum, de stridatione predicta, et ex eorum testimonio breviarium extrahatur. Si autem aliquis uxorem sine dicta stridacione conducere, volumus quod tanquam fideiussor et debitor principalis possit convenire a creditoribus pro mulieris debito sive debitis retroactis. »

[5] 1325, 12 dic., M. C. *Fronesis*, p. 161.

[6] 1327, 18 ott., M. C. *Spiritus*, p. 25.

[7] 1354, 5 febb. m. v. M. C. *Novella* c. 33 t.

[8] 1323, 2 ott., M. C. *Fronesis* c. 117 t.

[9] 1494, 29 sett., M. C. Stella c. 133 t.

[10] 1520, 10 giugno, M. C. *Deda* p. 170.

[11] Il Governo Austriaco vietava (!?) qualunque comunicazione a quegl'individui che desiderando unirsi in matrimonio dopo la gravidanza della donna, non avessero ottenuto la dispensa ecclesiastica. (Circolare 14 settembre 1816, N. 32718).

[12] 1553, 25 febbr. m. v., M. C. *Rocca* p. 25.

antica compilazione; nel 1559 [1] fu decretato che le differenze fra marito e moglie venissero terminate da persone di fiducia.

È chiaro che in queste provvidenze si ebbe di mira, ora la conservazione di un certo ordine sociale, integro (come nei casi dei matrimonii fra liberi e schiavi, fra ignobili e nobili) ora i riguardi politici (matrimonii dol doge e dei cittadini, con forestieri), ora le questioni di proprietà (matrimonii di persone dipendenti dalla podestà paterna o da tutela).

Circa alla protezione del *sacramento*, il capitolo 33 del libro IV dello Statuto Veneto, compilato nel 1242, stabilisce privarsi della dote la donna separata dal marito per adulterio, mediante sentenza ecclesiastica. Nel 1374 (agosto) fu prescritto ai giudici del *Procurator* di « dare ascolto pel vitto e pel vestito alle donne che non abitano col marito » lo che fa supporre già preveduto e pendente il giudizio della chiesa. Nel 1553 (4 novembre) si decretò che i giudici non facessero terminazioni ad istanza di donne che movessero querela contro i proprii mariti, se questi non erano prima stati citati. Nel 1559 (5 agosto) venne concesso che giudici confidenti decidessero, colla stessa facoltà della curia o tribunale del *Procurator*, nei litigi tra coniugati per viver divisi, affinchè fosse così risparmiata l'infamia di quei litigi. Dopo accettato il Concilio di Trento, si ripeterono le prescrizioni, perchè i matrimonii venissero celebrati con tutte le solennità della chiesa, la cui mancanza favoriva i matrimoni clandestini e poi le separazioni e gli scioglimenti [2].

Fra cristiani cattolici ed ebrei non poteva esservi caso di matrimonio; perchè secondo la legislazione veneta quegli stessi rapporti sessuali ch' erano tollerati fra altri (come lo era il con-

[1] 1559, 21 agosto M. C. *Rocca* c. 89 t.

[2] Cons. dei X, 1577, 27 ag. *Comuni* reg. 33, c. 61 tergo — 1578, 15 genn. m. v. id. reg. 34 c. 47 t. — 1739, 16 dic. id. reg. 189 c. 193 tergo. Magg. Cons. 1629, 26 magg. che conferma il suddetto 1577, 27 agosto. M. C. *Deliberazioni* f. 30.

cubinato) fra cristiani ed ebrei si consideravano colpevoli e punibili [1].

Ma pei matrimonii fra greci e latini fu stabilito [2] che non fossero impediti; che la solennità del contratto dipendesse dalla condizione dell' uomo e « nelle *cause* di divorzio spettasse la cognizione al prelato di quel rito che avesse benedetto il matrimonio. » Vacante la sede della chiesa greca, il Senato « usando della primitiva facoltà dei principi tuttavia riconosciuta da essa » delegava le cause matrimoniali fra persone di diverso rito, ad un prelato latino, il quale doveva però giudicarle secondo le leggi del rito greco, permettendo alla donna di vivere sotto la soggezione de' suoi genitori.

In generale anche in questa parte della legislazione veneta circa la religione, prepondera la parte civile. Le leggi relative sono raccomandate ai rettori « colla clausola di bene intendersi coi vescovi, acciò le due podestà camminino di buon concerto ad un medesimo fine. »

Casi. — Narrerò alcuni casi.

Nel 1637 [3] un F. B. dalle Granze di Vescovana, resa gravida una D. F. con promessa di matrimonio, contrae gli sponsali con B. M. Il cappellano, al quale si rivolge, rifiuta di celebrare il matrimonio. Egli invita un fabbro che compie la cerimonia nel cimitero.

I consultori definiscono: *Spetta al foro ecclesiastico* riconoscere la *validità delle promesse. Se vi fu deflorazione*, che

[1] Sotto il Governo austriaco, quando uno dei due coniugi ebrei fosse passato alla religione cristiana, perchè il matrimonio potesse esser sciolto, l'altro dei coniugi doveva rilasciare il libello di ripudio.

(Sovrana patente matrimoniale 1815, 20 aprile, artic. 90. — *Delle prescrizioni sul diritto di matrimonio*. Bollettino delle leggi 1815, vol. II. Parte I pag. 132; e § 135, 154 e 155 del Codice civile universale austriaco; — circolare del Governo 15 agosto 1838, n. 29357 così indicata nel « *Manuale* dei MM. RR. arcipreti e parrochi » di Carlo Stefani, Padova 1839, tip. del Seminario, parte II, p. 34, della continuazione.

[2] Senato *Roma* 1599, 31 luglio f. 21. — 1710, 12 aprile. *Roma Expulsis* f. 22.

[3] 6 genn. m. v., Cons. Bertolli, vol. 149, p. 245.

non pare, *la femmina può ricorrere al foro secolare pei debiti compensi.* Non è da presumersi che ignorasse il primo congiungimento. *V' ha poi sprezzo della chiesa.*

Quanto al danno, se la sposa non se ne aggrava, non v'ha materia a procedere; quanto allo sprezzo della chiesa e all'ommissione delle formalità prescritte dal Concilio di Trento, lo sposo e chi compì la cerimonia debbano venir giudicati dagli Esecutori contro la bestemmia.

— Un P. B. di Asiago, si reca con A. de M. alla casa del parroco di Rozzo, e con pretesti, dinanzi a lui, e presenti due testimoni « si espressero ch' erano marito e moglie, e lo sposo pose l' anello nel dito della sposa [1]. » Il curato protesta, i rettori qualificano quel matrimonio per *clandestino*, ma i consultori conchiudono che « per l' assenso dei contraenti, per la presenza del paroco e dei testimonii, si può chiamare nella sostanza, piuttosto vero e reale matrimonio » perchè la Sacra Congregazione sopra il Concilio dichiarò (1591, 19 agosto) valido il matrimonio anche se il paroco fosse intervenuto forzato, o invitatovi, con pretesti. Ad ogni modo, della essenza giudichi la Curia del vescovo, della forma il foro secolare.

Nel 1695 era accaduto in Venezia il matrimonio di un grigione riputato generalmente calvinista, con una donna cattolica, — dal quale nacquero cinque figli. Poi s' assentarono. Il Senato, temendo « quei mali effetti alla religione che si possono imaginare, decreta che si procuri il loro ripatrio [2]. »

Nel caso di una Maria di V. che aveva celebrato un secondo matrimonio, non constando della morte del primo marito, nella chiesa patriarcale di V., col mezzo di testimonii subornati, fu deciso che la legge 1288, 27 settembre [3] risguardante i soli mariti bigami, dovesse aver vigore anche per le donne; che alla giurisdizione ecclesiastica spettasse l' annullare i matrimonii, o comandare che si aderisse al primo,

[1] 1702, 28 agosto. Cons. Bertolli, vol. 154, pag. 174 e 258.
[2] 1710, 30 luglio. Senato *Terra* reg. 260, p. 609.
[3] M. C. *Zanetta* p. 52.

o marito o moglie; ma l' ingiunger la pena debita a tali adulterii toccare al giudice secolare, senza alcun pregiudizio della spiritualità [1].

Un mercatante veneto, stabilito un contratto di matrimonio in Venezia, e mancando dei documenti necessarii, ricorse alla Congregazione del Sant'Uffizio in Roma, affinchè col suo *giuramento* supplisse a quel difetto.

Osserva il consultore veneto [2] che il riconoscimento della libertà dei contraenti, sebben preteso dal Santo Uffizio, « una delle solite pretensioni degli ecclesiastici » spetta intieramente al foro secolare. Non potersi dunque ammettere l' arbitrio del Santo Uffizio in Roma, senza infrangere le pubbliche leggi.

Questioni. — La Republica veneta studiò la materia del matrimonio specialmente nei casi di *scioglimento* e di *separazione*.

Il Consiglio dei Dieci riservò a sè la facoltà di collocare le donne maritate, nei monasteri [3]; ma l' esperienza dimostrò non aversene buoni effetti, e « piuttosto esempi d' inquietudine, di contaminazione e di discordie alle comunità religiose ed all' innocenza delle educande ».

Il Maggior Consiglio confermò ai Capi del Consiglio dei Dieci [4] la facoltà di metter pace nelle famiglie nobili, ma senza arrestare il corso delle questioni giudiziarie.

Chiedeva il Consiglio dei Dieci il parere dei magistrati, nella involuta materia. Ma non ne riceveva risposte concludenti. Avvisavano essi alla difficoltà gravissima di ottenere che nelle *cause matrimoniali* il foro ecclesiastico procedesse in armonia con quello civile. Avrebbe voluto che al Consiglio dei Dieci, o ai rettori, per delegazione, spettasse il decidere nelle separazioni di abitazione, e osservavano benissimo non esser mai stato possibile « di estinguere con una legge sola i vizii

[1] Cons. *in iure* 1694, 10 aprile, f. 145, p. 97.
[2] Fra' Celso, *Consulte*, vol. 87, p. 469, 1703, 15 giugno.
[3] 1621, 15 febbr. m. v. *Comuni* reg. 71, p. 297.
[4] 1762, 12 aprile, M. C. *Colombo* p. 8.

predominanti nelle nazioni, ma soltanto per gradi e con minute attenzioni, promulgando da lontano quelle leggi, che tenendo ferma la costituzione civile, abbiano un' immediata influenza sull' indole, sulla educazione e sul costume dei popoli [1]. »

Intorno le istruzioni da darsi ai coniugandi sugl' impedimenti matrimoniali, non scorgevano, nell' ignoranza di esse, le cause del cattivo esito dei matrimonii; ma nel modo « con cui si stabiliscono e poi si benedicono quasi tutti, singolarmente nelle famiglie nobili. »

Il brano seguente dipinge bene cose notissime, antiche ed attuali, ma che acquistano valore dall' esser riconosciute dai contemporanei.

« Esce, per esempio, la figlia dal monastero, senza idee, senza affetti, e talvolta con piccola educazione; e dopo breve tempo si manda ad un marito che appena conosce, e si dà parimenti al figlio poco innanzi uscito dal Collegio, una moglie di cui non conosce a fondo l' indole e le inclinazioni. Passati ambedue con questa celerità nella scena del mondo, veggono la maggior parte delle famiglie più ragguardevoli divise in tanti piccoli alloggi quanti sono gl' individui, e credono di mancare al proprio comodo e decoro se non imitano quegli esempii. *Questa è la prima separazione che si fa, senza principe e senza chiesa.* In tale situazione vengono circondati dalle occasioni più seducenti che loro presentano oggetti più amabili e di frequente accessibili, nel vortice dei quali si genera a poco a poco la insensibilità del cuore e la indifferenza nel reciproco adempimento dei doveri coniugali. Dalla seduzione, dalla insensibilità, dall' indifferenza e dalle inquietudini inseparabili dallo stato coniugale, si trovano senza accorgersi condotti ad una vita noiosa ed incostante, donde poi nasce l' ultimo colpo alla pace, e quindi lo studio della disunione, prima degli animi, poi dei corpi. L' esempio dei grandi incita sempre gl'in-

[1] Compilazione delle leggi, busta 277, *Matrimonii*, leggi dal 1288, 27 settembre al 1788, 21 aprile.

feriori, perchè avidamente si prestino ad imitarlo. In tante cause matrimoniali, difficilmente appena una si troverà la quale abbia proposto per base del divorzio l' inscienza della dottrina canonica sugli impedimenti.... Il costume e le cattive abitudini, e non il difetto dell' insegnamento parrocchiale, è la cagione fondamentale dei disordini, che nel linguaggio dei casisti si direbbe anche *efficiente* ... »

Intorno ai provvedimenti perchè le divorziate tenessero un contegno di buon costume e vita ritirata, consideravasi difficilissimo lo stabilirne le norme, per la diversità delle condizioni, dell' età, dei natali, della prole, dell' esser divorziato per colpa propria o per colpa altrui. Nè le proposte di punire i seduttori o le seduttrici, di obligar la donna al ritiro, o a vita più modesta, sodisfacevano gli stessi proponenti. « La sola colpa dell' adulterio, » notavano « ha leggi più stabilite, *ma poco osservate*, e tutte le altre o mancano affatto di legislazione, o l' hanno molto oscura e vacillante sotto le vaghe interpretazioni della nostra giurisprudenza. Non piccola difficoltà inoltre, per formare un codice legislativo in questa materia, opporrebbero gli articoli degli alimenti, della dote, della dimissoria, del patrimonio dissipato, la educazione della prole, l' amministrazione dei beni ed altre civili azioni, le quali potrebbero trovarsi involte in disposizioni particolari di testamenti, successioni, statuti, pendenze forensi, ed ancora in giudizii seguìti. La forza di tanti ostacoli non potrebbe mai esser vinta che da una suprema podestà legislatrice, e dall' opera lunga di studii profondi, ma di esito sempre incerto. Lo stato di violenza e di mal costume resiste ad ogni partito, e si mette sotto i piedi ogni legge.... La moderazione delle doti che farebbe la moglie più guardinga nel separarsi; la perfetta comunione dei beni, che renderebbe il marito più ritenuto; la eguaglianza nelle successioni, ed altre discipline imaginate dalla severità dei filosofi e dei giureconsulti per sistemare la vita matrimoniale, non troverebbero facile albergo nelle nostre provincie, e si manderebbero tra le platoniche. Il costume ha soverchiato le leggi, e sotto l' orgoglio del suo dettame

sono state costrette di mutar forma in proporzione che si aumentava la incostanza degli uomini, che si cambiavano le usanze. Senza ricorrere a stranieri, un esempio solo domestico è sufficiente a dimostrare questa verità. Le leggi più forti della Republica non ebbero forza per quattro secoli di estinguere gl' inconvenienti dei monasteri, quando un nuovo costume, agevolando i matrimonii e la franchigia donnesca, ha soffocato sin la memoria della passata incontinenza dei sacri chiostri [1] ».

Divorzii. — La legge veneta lasciò assai anticamente [2] il giudizio sulla validità dei matrimonii e sui divorzii al foro ecclesiastico, ma ne regolò la parte civile. Il Consiglio dei Dieci nel 1782 [3] decretò che restando libero ad entrambi i coniugi il far valere i ricorsi per divorzio o per scioglimento di matrimonio, alla curia dell'ordinario, dovesse preceder sempre ad essi il ritiro della donna — senza eccezione — in un convento o conservatorio, secondo le circostanze che verrebbero giudicate dai Capi del Consiglio dei Dieci. Colà dovesse trattenersi fino alla decisione; non potendo esser visitata che dai consanguinei e dall' avvocato ecclesiastico da lei scelto per agire nella curia; stesse a carico del marito il suo mantenimento.

I capi abbiano facoltà di punire i mariti nei casi *dolosi*.

Nell' archivio del Consiglio dei Dieci custodito in quello Generale, si trovano alcuni registri [4] di licenze al ritiro in mo-

[1] Questi estratti formano parte di una scrittura compresa nella citata busta 277 dell' arch. Compilazione delle leggi, sottoscritta da Ottavio Benedetto Rustici, Alessandro Barca, Giovanni Dubrovich, Antonio Gardin. — Pubblico fra i *Documenti* (vol. II, doc. 5) una scrittura, 1769 28 luglio, circa alcuni importanti quesiti relativi al *Matrimonio*.

[2] Per es. Una Adelina moglie di Giovanni Mairano, di S. Apollinare, era, nel 1197 giugno, *ab eo separata per ecclesiam*. — Venezia, atti del notaio Dalmario Venerio. Archivio S. Zaccaria, estere, b. 25.

[3] 20 agosto. *Comuni* reg. 232, c. 165.

[4] Consiglio dei Dieci, archivio Capi, registro di processi matrimoniali 1788-1797.

nastero, concesse dai Capi di quel Consiglio a donne maritate, in seguito alla domanda di divorzio. Si lasciava la scelta del luogo al marito.

Da un « catalogo [1] di tutte le maritate, che lontane dai proprii mariti, ma tuttavia soggette alla potestà dei medesimi vivono sotto l'autorevole sovrana vigilanza dell'eccelso Tribunale, cominciando dall'epoca della legge 21 aprile 1788 [2] » al 1797, risulta ch'esse erano 89. A quel decreto fornì base una scrittura dei consultori in iure 1787, 15 febbraio m. v. [3]

Nel 1785 [4] lo stesso Consiglio dei Dieci raccomandava ai parochi di fornire ai coniugandi « le istruzioni prescritte dal Sacro Concilio di Trento, onde ammaestrati anche degl'impedimenti che rendono illecito o invalido il matrimonio, non che dei motivi per cui ne può succedere la separazione, non possano in alcun tempo li coniugati allegare ignoranza. » Stabiliva che nei ricorsi al Tribunale dei Capi, dovessero esser ben determinati i motivi; vi apponesse la firma l'avvocato, scelto dalla parte a sua difesa nella causa da promuoversi; ed aggiungeva:

« Derivanti in oltre per lo più le cause matrimoniali [5] da una qualche colpa delle parti contendenti, e non essendo tollerabile che simili delinquenze, offendenti non solo le leggi ecclesiastiche, ma quelle ancora del principe secolare, vadino da questo impunite, sia preso: che libero rimanendo intieramente il corso dei giudizii ecclesiastici finchè la causa sia consumata, o con una sentenza laudata dalla parte soccombente, o con le tre sentenze conformi admesse dal diritto canonico, durante il qual tempo le femmine non potranno sortire dal ritiro o conservatorio prescritto con la suddetta deliberazione 20 agosto 1782, — debba in allora la parte chè avesse

[1] Nel registro II delle annotazioni di divorzio, arch. Capi C. X.

[2] *Comuni* reg. 238 p. 48.

[3] *Comuni* reg. 235, c. 178 e 56.

[4] 27 luglio, C. X., e veggasi il decr. 11 aprile.

[5] I processi matrimoniali, dal 1788 al 1795 furono 314. Vedi anche « Libro annotazioni in proposito di divorzii o scioglimento de matrimonii » 1782-1797, due volumi nell'archivio dei Capi del Consiglio dei Dieci.

riportata una sentenza contraria alla sua domanda dal giudice ecclesiastico per li riguardi spettanti al proprio Foro, devenir soggetta al giudicio secolare, al quale in ogni tempo per parte de' mariti che non perdono la potestà sopra le mogli, se non nel caso di nullità del matrimonio, potranno esser prodotti ricorsi contro la successiva irregolar condotta delle medesime, se mai succedesse. Sarà perciò dovere di questa Curia Ecclesiastica, e di tutte le altre dello Stato, di far pervenire senza ritardo, la prima al tribunale dei Capi, e le altre ai rispettivi publici rappresentanti capi di provincia, le sentenze tutte definitive, o quelle che entro i legali termini non fossero state appellate, perchè col lume di esse s' instituisca *immediate*, per autorità di questo Consiglio, una formale inquisitione contro la parte soccombente, la qual inquisitione sia diretta a riconoscere se nel corso della causa consumata emergessero gravi colpe a carico della parte medesima, che sarà in questo caso condannata nella perdita della libertà per quel tempo che sarà proporzionato alla sua colpa, oltre le altre pene, che convenissero per altri delitti che fossero introdotti; il qual castigo però, nei casi di temporanee separazioni, potrà cessare quando seguisse l' effettiva e non fittizia riunione delle parti. Che se poi le colpe rissultanti dalla suddetta inquisitione riconosciute, fossero accompagnate da gravi circostanze, anco per il carattere o condizione delle persone, dovrà in allora il caso esser prodotto all' autorità di questo Consiglio per le opportune sue deliberazioni.

» Ad una simile inquisitione saranno del pari sottoposti tutti coloro che in qual si voglia modo dessero colpevole occasione o fomento alle cause matrimoniali, e singolarmente gli avvocati ecclesiastici che abusassero del loro ministero; nè sarà mai lecito di far convenzioni private per volontarii divorzii [1] contro l'intention de' sacri canoni, anzi le parti che le

[1] Al dì d' oggi la cifra dei divorzii legali in Venezia è insignificante, ma certamente non quella delle separazioni reali non domandate nè sentenziate dalla Corte di Appello. Nel 1873 i casi di riconciliazione furono 5, i verbali omologati dal tribunale in caso di separazione consensuale, 10; e le sentenze di separazione sei.

facessero (sempre che ne sia il tribunale dei Capi informato o con ricorsi *o con il mezzo di secrete denonzie*, previa la dovuta verificazione) saranno tutte indistintamente esposte senz' altro riguardo alle pene cominate contro i soccombenti per propria colpa nelle cause de' divorzii suddetti.

» Succedendo poi con frequenza che dalla Corte di Roma vengono impetrate delegazioni per stabilir giudici nelle cause matrimoniali, non senza ragionevole apprensione, che anche da ciò derivi un qualche inconveniente turbativo il miglior sistema di questo importantissimo affare, con la nomina di un giudice forse a piacer della parte; utile esser potendo una qualche providenza nel proposito, questo articolo resta rimesso ai savii del Collegio, quali vengono ricercati a devenire, con il Senato, a quelle deliberazioni che con la loro prudenza crederanno opportune [1]. »

Questo decreto era stato compilato sulla base di una scrittura dei consultori G. B. Billesimo e Antonio Bricci (1785, 16 luglio), i quali avevano proposto appunto:

1. « Di eccitare i vescovi a promulgare un' istruzione matrimoniale, affine di avere la possibile sicurezza che nessuno si accosti al matrimonio senza le necessarie condizioni;

2. » D' ingiungere alla parte che instituir volesse una causa matrimoniale, di rassegnar prima le prove di fatto alla publica autorità per le occorrenti deliberazioni;

3. » Di procedere criminalmente contro quelli che per colpa propria soccombessero al foro ecclesiastico, e contro i complici loro. »

Sospesa però la deliberazione suddetta, e meglio fatta studiar la materia dai consultori *in iure* e dai professori dello Studio di Padova, il Consiglio dei Dieci publicò nel 21 aprile 1788, un nuovo decreto, annullando i precedenti. In esso raccomandava agli avvocati di non tirar in lungo le *cause*; di produrre essi medesimi i memoriali al tribunale dei Capi, affine di ottenere il permesso d' incoar le cause, e giurare, do-

[1] 1785, 27 luglio, C. X. *Comuni*, f. 1256.

vendo poi presentare ai Capi il monitorio tosto che loro venisse rilasciato dalla Curia ecclesiastica, e a suo tempo la sentenza. Ambidue le *parti* presenteranno le polizze giurate, delle spese, per riconoscere se vi fu *stancheggio* da parte degli avvocati.

Al momento della domanda al tribunale d'incoare al foro ecclesiastico la causa proposta, si chiamerà il marito per fargli conoscere le determinazioni della propria moglie, e viceversa. Al marito spettava la scelta del luogo ove dovesse ritirarsi la moglie, e stavano a di lui carico le spese. Se la donna otterrà una sentenza contraria, e non volesse riunirsi al marito, sarà protetta dal Tribunale. Se otterrà una sentenza favorevole dovrà tuttavia ritirarsi nella casa paterna o presso qualche congiunto, od onesta famiglia. Per le donne di condizioni inferiori, provvederanno i Capi del Consiglio dei Dieci, secondo i casi.

Quando al tribunale dei Capi verrà presentato ricorso, essi dovranno instituire un « processo d'inquisizione.... col rito del Consiglio, nei cancelli del loro tribunale » valendosi anche delle denuncie secrete che si trovassero « nelle solite casselle.... » mirandosi a riconoscere se il divorzio domandato movesse da malcostume dei coniugi; quali fossero i terzi colpevoli, e procedendo anche « con temporanea relegazione » dei rei. Se dalla inquisizione risultassero colpe gravi, ne sarà data comunicazione al Consiglio dei Dieci, affinchè possa devenire alle convenienti deliberazioni.

C) Confessione.

Il Governo Veneto non discusse mai alcuna cerimonia, nè alcun *sacramento* della religione, ma invigilò attentamente perchè gli ufficii di essa, e il carattere del sacerdozio non venissero abusati per fini politici, d'interesse, o d'immoralità. La confessione presentò pur troppo questi pericoli, sebbene sia negato da molti; ma contro i fatti le negative non hanno valore.

Fino dal secolo XIII (1258) leggiamo nel capitolare dei

medici [1] l'obbligo loro di eccitare i malati a confessarsi, dopo tre giorni di malattia, obbligo che, sebbene paia non doversi prendere alla lettera se non nei casi di pericolo di morte, tuttavia fu per qualche tempo osservato. Caduto poi in dissuetudine, papa Innocenzo XI aumentò le pene spirituali già inflitte a quei medici che non avessero obbedito alla Bolla di Pio V (« Super gregem dominicum ») nella quale erano stati pubblicati primitivamente quegli ordini, cioè l'*infamia*, *la privazione del grado di medico*, *l'esclusione dal Collegio dei medici e dall'esercizio della professione*. Volle inoltre che d'allora innanzi i medici nell'assumere la laurea giurassero di osservare quelle costituzioni [2]. Il Senato chiese il parere dei consultori, e fra' Celso rispondeva [3] molto ragionevolmente, esser difficile « che li medici vogliano legarsi con il detto giuramento di non visitare più di tre giorni gl'infermi, se non si confessassero nel termine di essi, perchè di troppo loro discapito sarebbe lasciare le cure intraprese, et agl'infermi troppo discapito sarebbe della loro salute se nel maggior fervore del male, che suol essere nel terzo giorno, fossero abbandonati dai medici; et di qui può essere provenuto che questa bolla non sij stata eseguita et praticata per il passato, et si può dubitare che non sii per praticarsi nè anco per l'avvenire ». Il parere è fiacco, come su cosa che non meriti d'esser rilevata. Al Sarpi non sarebbe sfuggita l'ingerenza che con quella bolla tentava di esercitare il papa in cose affatto civili, come la laurea dei medici [4].

Il Governo intervenne anco nei casi di negata assoluzione per motivi temporali, onde toglier cagione ai disordini che ne derivavano.

[1] Codice 189 della Collezione ex-Brera nell'Archivio Generale di Venezia; quel capitolare fu già pubblicato dal sig. prof. C. Foucard.

[2] Il medico sarebbe stato obbligato dopo tre giorni ad avvertire il paroco della malattia del suo cliente.

[3] 1682, 20 novembre. Consulte vol. 80, pag. 419.

[4] In occasione delle feste pasquali il Patriarca di Venezia, publicava un editto per eccitare i parochi a procurare che i fedeli si confessassero e comunicassero. — V. editto del patriarca Lorenzo Priuli 1591, marzo. Cons. in jure, f. 21, p. 239.

Circa il 1575 infatti, i confessori negavano di assolvere in Brescia e agli Orzi nuovi i ministri dei dazii, perchè li avevano riscossi anche dagli ecclesiastici. Il Consiglio dei Dieci ne scriveva a quel Capitano [1]. E informato che il Vicario capitolare di Padova, senza darne parte ai rettori, aveva publicato monitorii a stampa, diretti ai confessori, *che portavano difficoltà nelle assoluzioni*, lo incaricò di comunicargli secretamente il risentimento del Governo, il quale, *volendo nondimeno proceder con quella destrezza e carità ch' è suo solito*, condonando anche all'affetto degli uomini « che possono nelle loro opinioni alcune volte prender errore, non per mala intenzione, » gli ordinava che facesse toglier quei monitorii scandalosi, non facesse publicar la bolla *in coena domini* se non nelle solite forme, ecc. [2].

Più diligente è una consulta del Celso medesimo sulla facoltà dei *regolari* di udire o no le confessioni, la quale conchiude affermativamente, purchè approvati in seguito ad esame, dacchè « anzi per mezzo de' monaci .... è stata fondata, retta e sempre purgata dagli errori la chiesa » [3].

In questa materia assai delicata, e dalla quale i Governi presenti non possono trar alcuna materia d'istruzione, mi limiterò a citare pochissimi casi di abuso della confessione.

La rivelazione (fatto pur troppo documentato, e in alcuni casi forse materialmente legalizzato) quando non v'era indizio di eresia, si puniva dall'autorità secolare. Un monsignor Cristoforo M. pievano di T. reo fra altro di aver rivelate confessioni, fu giudicato appartenere di massima al Santo Ufficio, perchè *sarebbe abuso del sacramento come la sollecitazione* Consideravasi però propriamente non esser quello « un abuso del sacramento, mentre l'abusare è servirsi di quella cosa in altro uso diverso da quello a che si trova destinata; come nella sollecitazione, quando che, essendo ordinata la confessione alla

[1] 1575, 19 aprile. C. X. *Roma* I, 58 t.
1580, 27 detto e 13 maggio; Id. II, 36, 37, 39.
[2] C. X. *Roma* I, 113 - 1577, 29 marzo.
[3] Consulte Celso, vol. 80 p. 95.

penitenza, diventa ministra d'iniquità, servendosi il confessore di tal mezzo per instradarsi a cose peccaminose, lontane dal fine di confessarsi.

Ma nella *rivelazione* il sacramento è già interamente perfetto e consumato, ed il male nasce da cosa che lo susseguita, trattandosi di romper il sigillo al quale la confessione sta raccomandata, con eccesso di delitto nel sacerdote che non lo custodisce [1].

Apparteneva invece al Santo Uffizio l'abuso della confessione, per fini d'immoralità, circa a che risparmiamo al lettore gli esempii copiosissimi che ne abbiamo raccolto. Anche in quei casi però il Santo Uffizio non poteva procedere senza l'intervento della podestà laica [2]; diversamente si annullavano i suoi atti [3].

I rettori assistevano alle confessioni « ove intervengono depositioni e scritture » circa crimini; perchè in tal caso quelle confessioni perdevano il carattere del sacramento [4].

[1] Consulte Bertolli, vol. 139 p. 211. 1685, 24 genn. m. v.

[2] Consultori in iure, vol. 141 p. 357. Salvator Georgio confessore di monache dei monasteri di Borgo di Terzo e di Scrinalta, nel territorio bergamasco, reo di aver eccitato nella confessione le monache . . . coll'aggiunta di un libretto nel quale si contengono proposizioni esecrande . . . . dannate e proscritte dalla Santa Chiesa. — V. Decreto del Senato (Roma *expulsis*, 1691, 15 novembre, f. 9) che annulla il processo, perchè fatto in contravvenzione alle leggi.

Veggasi anche, in materia di confessione, una consulta di Trifone Vrachien e di Antonio di Montegnacco (sec. XVIII) sulla confessione delle monache, e specialmente di quelle di S. Chiara.

[3] V. per scandali gravissimi nella confessione ministrata da frati in alcuni monasteri, i decreti del Consiglio dei Dieci 1641, 11 luglio (C. X *Secreti*, reg. 19, c. 87 t., 88, 89).

E per la rivelazione legalizzata, il libro: *Terzago* mons. Nicolò « Istruzione pratica sopra la fedele amministrazione del sagramento della penitenza, con giunta dei canoni penitenziali e dei delitti da denunziarsi al Tribunale del Santo Offizio, Roma, 1756. I casi sono indicati a pag 474, in un editto del S. Ufficio 1746, 24 maggio.

La sollecitazione nella confessione s'incontra frequentissima nei documenti veneti. V. p. o. 1657, 5 genn. m. v. Senato *Roma*, 1657, p. 202.

[4] 1652, 13 luglio, Senato *Roma*, f. 91.

Ci pare poi superfluo il documentare la rivelazione della confessione, poichè con questa il Governo civile non ha alcun rapporto, o se lo ebbe (forse anche modernamente, nei casi di crimini venuti a sua conoscenza per tal mezzo senza assenso dei penitenti) fu per una di quelle obbrobriose transazioni fra la podestà laica e la ecclesiastica, che speriamo ormai affatto impossibili.

§ 5. — I Concilii ed i Sinodi. — Concilio di Trento.

Concilii. — Campo vastissimo ai teologi e agli eruditi nella dottrina ecclesiastica sono la storia, le vicende e le conseguenze del Concilio di Trento.

Fra' libri che ne trattano diffusamente è quello dettato da fra' Paolo Sarpi [1].

Noi non possiamo qui occuparci di quel famoso Concilio, raccoltosi specialmente per l'estirpazione delle eresie, il ristabilimento della concordia fra i principi cristiani, e la riforma dei costumi e della disciplina del clero, materie tutte che hanno intimo rapporto colla religione, anzi equivalgono alla discussione e alla decisione delle controversie di essa per via delle intelligenze più elevate e autorevoli della Chiesa.

Tuttavia anche in questo campo tutto non è colto; al giornale del segretario degli ambasciatori veneti a quel Concilio, Nicolò da Ponte e Matteo Dandolo, presenti alle sessioni del 1562 e del 1563, publicato dal Baschet [2] noi possiamo aggiungere altri nuovi documenti, che chiariranno qualche opinione della Republica circa i canoni e i decreti del Concilio stesso [3].

[1] Opere di fra' Paolo Sarpi, ecc.

T. I. che contiene le memorie spettanti alla vita, e li primi quattro libri della storia del Concilio Tridentino.

T. II, id. che contiene gli ultimi quattro libri dell'istoria del Concilio Tridentino.

Hemlstat, per Jacopo Mulleri MDCCLXI - MDCCLXIII.

[2] *Journal du Concile de Trente* etc., Paris, Plon, 1870.

[3] Vol. II, puntata di documenti segnata 6.

Gli errori di Lutero sparsi in Germania, di Zuinglio in Svizzera, di Calvino in Francia, i cui effetti non erano stati punto diminuiti dalla Dieta di Spira, dalle due di Norimberga, dalla Conferenza di Ratisbona e dagli *Atti* dei Parlamenti di Francia, mossero papa Paolo III, a convocare un concilio nel 1536 a Mantova, nel 1537 a Vicenza (città rifiutata dalla Republica) e nel 1544 a Trento, ove si radunò infatti nel 13 dicembre 1545, durando con interruzioni 18 anni, cioè fino al 1563, sotto i pontefici Giulio III, Paolo IV, e Pio IV.

Accettato con restrizioni nella cristianissima Francia e in Ungheria; salvi i diritti e le prerogative del monarca in Spagna; senza riserve in Italia, Germania e Polonia; fu *accolto dalla Republica veneta incondizionatamente*. Lo che potrebbe far credere, o che nelle decisioni del Concilio non v'avesse alcuna parte lesiva le giurisdizioni civili; o che la Republica non avesse il coraggio dei proprii diritti. Entrambi ipotesi non giuste. L'accettazione piena non ebbe altrimenti per conseguenza la soggezione del potere civile alla Corte di Roma o alla Chiesa in generale. Ad ogni occasione in cui venissero applicate massime contenute nelle decisioni del Concilio, estranee alla religione, il Governo sorse a difendere la propria podestà.

Addì 22 luglio 1564 il Senato [1] scriveva a tutti i rettori che, avendo il nunzio del papa chiesto di publicar la bolla del Concilio, la Republica aveva determinato « per gloria del signor Dio, servitio della Cristianità et satisfatione di sua Beatitudine » di ottemperare al di lui desiderio; onde facessero intendere al vescovo della provincia di far publicar quella bolla « offerendosi a darli ogni conveniente favore, per la debita esecutione delli decreti di esso sacro Concilio. » Questa deliberazione riportò 161 voti pel sì e *tre soli nulli*.

Scriveva poi per nome del doge Girolamo Priuli addì 6 ottobre dell'anno stesso [2] a tutti i rettori queste lettere:

[1] Senato *Secreti*, reg. LXXIII (88) c 113 t.
[2] Senato *Roma*, reg. I (1560-1565), c. 120 t.

« Noi Hieronymo Prioli, per gratia di Dio duce di Venetia etc. a tutti et cadauno così magistrato et giusdicente in questa nostra città, come duca, locotenente, podestà, capitanio, baylo, conte, rettor, proveditor, overo altro rapresentante nostro, che con qual si voglia nome o titolo s' attrova al presente, over nell' avvenir sarà nel dominio nostro, così da parte da terra come da mar, salute et gratia. Vi deve esser notò *l' obligatione che hanno li Principi cristiani come obedienti figliuoli di Santa Chiesa de accettar et obedir, et far che nelli regni et Stati loro siano accettati et obediti li decreti delli sacri generali concilii, legitimamente congregati con l'autorità della Santa Sede apostolica, et celebrati con l'assistentia del Spirito Santo*, de' quali concilii uno è quello di Trento principiato sotto Paulo III, continuato sotto Giulio III, pontifici de felice memoria, et finalmente concluso et terminato sotto li felici auspicii del B.^{mo} Pio IV, moderno pontifice, havendo Sua Santità con summa prudentia et mirabil diligentia operato quanto è stato bisogno per il progresso di esso Santo Concilio, onde si deve conoscer da lei, mediante però la divina gratia, quei S.^{mi} decreti che in esso concilio sono stati fatti, tanto spettanti alla fede quanto alla reformatione; nel quale sono concorsi tanti prelati per dottrina ed integrità di vita preclarissimi; et tante altre dignissime persone con intervento de ambassiatori dell' imperator, di Re, della nostra Republica et altri principi christiani, li qual decreti poi sono stati confirmati dalla Beatitudine Sua, la quale avendone ora ricercati ad accettare il sudetto sacro concilio et farlo accettar et obedir in tutto il Dominio nostro, noi se ben prima come quel religioso et christianissimo principe che siamo, et che sono stati tutti li nostri maggiori a laude del signor Dio et beneficio della Republica christiana, l' avemo accettato et anco a voi per nostre lettere 22 luglio passato comandatane l'esecutione, nondimanco per le medesime cause et a richiesta di sua Beatitudine, *della qual siamo obedientissimi figliuoli*, da novo l' accettamo et volemo che in tutto il dominio nostro così da parte de terra, come da mar, sia accettato et religiosamente ese-

guito; per il qual effetto v'interponemo l'autorità nostra, commandandovi col Senato che non essendo ancora publicato nella vostra giurisditione esso santo Concilio, operiate che quel R.° Patriarca, o Arcivescovo, o vescovo, o altro prelato che ne haverà carico, lo faccia publicar et per la debita esecutione li darete ogni aiuto et favor conveniente, dandone particolar conto di tempo in tempo di quanto succederà in questo negocio tanto importante per trattarsi la gloria di Dio, il servitio di tutta la christianità, et la satisfatione della Beatitudine Sua et Signoria Nostra [1]. »

E delle prime e di queste dava conto al pontefice mediante l'ambasciatore a Roma [2].

Le lettere degli ambasciatori da Ponte e Dandolo dirette ai Capi del Consiglio dei Dieci risguardano le sessioni dalla 21.ª, alla fine del Concilio.

Io riferisco nei documenti quelle lettere e le risposte, o le commissioni del Consiglio dei Dieci a loro, e all'ambasciator a Roma.

Nel 1568 il padre Sforza Pallavicino aveva pregato la Republica, mediante l'ambasciatore veneto a Roma, di voler permettergli la vendita della sua storia del Concilio di Trento.

Il Senato rispondeva [3] di non poter compiacere a quella domanda, perchè se il libro non contenesse altro che la storia del Concilio di Trento, non v'avrebbe alcuna opposizione. Ma essendovi « sparsi molti concetti che toccano il Governo, offendono e lacerano la memoria di un fedel suddito e servitore della Republica, qualificando *Pietro Soave* per il padre fra' Paolo, non acconsente il dovere et il giusto che vi sia assentito. »

[1] « Alli 8 ottobre fu publicato il presente decreto per me Antonio Milledonne secretario, in chiesa di S. Marco, dopo cantato l'evangelio della messa grande alla qual era presente il Serenissimo Principe, con l'Ill. Signoria, et il Senato Ecc., et il giorno medesimo fu publicato nel Maggior Consiglio. »

[2] La ducale che contiene questa partecipazione del 6 ottobre 1564 ebbe voti 135 pel sì, 4 pel no, 1 non sincero. Senato *Roma*, reg. I (1560-1565), c. 120 t.

[3] 1658, 21 giugno, Senato *Roma*, reg. 62 c. 66 t.

Sinodi. — Nelle sinodi diocesane il clero tentò parecchie volte di stabilir proibizioni lesive la podestà civile. Basterà un cenno per far conoscere la vigilanza del Governo anche su ciò.

In una sinodo di Treviso [1], s'era decretato che si dovessero costringere a far professione di fede i maestri di grammatica, rettorica, dialettica, ed altri che insegnavano arti liberali; s'erano vietati moltissimi libri perchè proibiti dalla Congregazione Romana sotto Paolo V per varii interessi, e quella proibizione non era stata accolta negli ufficii della Inquisizione veneta; — s'era proibito ai librai il vender libri che non fossero contenuti in un indice sottoscritto dal vescovo, o dall'inquisitore, cosa che produceva grave imbarazzo; — s'era stabilito che non si potesse ripublicar alcun libro, anche se stampato prima con licenza, senza riportarne una nuova. Chiunque avesse udito alcuno a bestemmiare doveva, fra 3 o 4 giorni, denunciarlo al vescovo, « cosa che sarà molto grave ai poveri secolari, et che potrà partorir molte risse et scandali; oltre che il caso della bestemmia si può denunciar nel foro secolare, etiamdio secondo le leggi canoniche ».

Nessuna Comunità od altra persona potesse eleggere predicatore, anche a sue spese — lo che aveva bisogno di schiarimento; perchè se s'intendeva del permesso del vescovo ai predicatori era bene; ma circa al provvedersi o no d'un predicatore era cosa troppo pregiudiziale.

I laici (*li popoli*) esser obbligati a far le spese al predicatore, e a fornirgli il vitto. — Si opponeva non spettare al prelato di costringere i secolari ad alcun obbligo pecuniario.

I balli venivano qualificati come « corruttele detestabili, et costumi empii introdotti dal diavolo, » lo che era arduo a decidersi, essendo invece, per comune opinione dei teologi e di tutta la cristianità, cose indifferenti, ed usate, anche senza peccato, generalmente dovunque.

Questo è un saggio delle decisioni d'una sinodo, la quale

[1] Cons. Sarpi 1616, 1 febbr. m. v. f. 12. p. 396.

soverchiava la giurisdizione ecclesiastica; e nelle materie impertinenti veniva limitata dall'autorità laica.

Onde prima di ammettere le ordinazioni sinodali, si chiedeva il parere dei consultori, ed occorreva un decreto del Senato [1], anche per convocar la sinodo; « non essendo lecito all'ecclesiastico far cosa alcuna in casa del privato, eziandio toccante allo spirituale senza la licenza del padrone; e così nemmeno in casa del principe » [2].

[1] Vegganse le scritture del padre Colotti 1723, 17 agosto circa le ordinazioni sinodali di Capodistria (Consultori *in iure* filza 191, p. 163); 1721, 18 febbr. di Ceneda (idem. f. 190 p. 153); 1727, 20 marzo per convocar una sinodo a Feltre (idem f. 195 p. 126); 1727, 4 giugno per a Treviso (idem f. 195 p. 230); 1729, 6 settembre per a Lesina (idem f. 198 p. 144); 1730 15 aprile per a Verona (idem f. 199 p. 82); 1739, 29 maggio per Belluno e Torcello (idem f. 208, p. 278); 1740, 6 marzo per Pola (idem f. 209, p. 123).

[2] Nel *Saggio di Bibliografia* del fu Emanuele Cicogna può vedersi il titolo di parecchi libri relativi ai Sinodi del Veneto.

CULTO.

§ 1. Ingerenza del Governo nella religione e nel culto. Immunità delle chiese. — Casi teologici.

La religione nella sua essenza è così intimamente legata col culto, sua espressione, da non potersi, trattando della materia religiosa, separare precisamente una cosa dall'altra. Dissi e lo ripeto, perchè stimo non inutile publicare questo assioma che a me risulta chiarissimo e incontrastabile dallo studio dei documenti — *il Governo Veneto non aver mai discusso nè favorito con speciale intendimento, la religione.* Conosciuto però che essa era un bisogno e un sentimento naturale negli uomini, e favorendo la religione cristiana cattolica, come religione dello Stato, certamente anche nei rapporti civili, superiore ad altre, volle che non avesse a subire influenze straniere, più che dalla libera discussione (della quale, e delle opere di religione, non prese mai soverchia cura, anche sotto il pungolo e la vigilanza della Corte Romana) dalla incompetente e passionata ingerenza dei seguaci di altre religioni.

Volle che gli ecclesiastici facessero il debito loro; che le funzioni sacre e gli ufficii del culto si compissero regolarmente; che la religione fosse congiunta allo Stato, nell'opera di moralizzare e d'incivilire; separata nel dominio, ma amica del Governo, non sua avversaria.

Entrò quindi nella giurisdizione di essa come censore degli abusi, quando il clero mancò ai suoi obblighi, per tutelare gl'interessi e il decoro della religione; entrò a punirlo di colpe comuni o di quelle di Stato; a regolare, in armonia ai bisogni e alle esigenze sociali, la disciplina e l'economia delle chiese.

Il clero, forte dei privilegii papali, gridò spesso al sacrilegio e all'ingiustizia; e per cose intieramente temporali, e per rapporti affatto civili, minacciò ed inflisse censure religiose. Ed ebbe torto. Come avrebbe proceduto se si fosse trovato nel caso del Governo? Avrebbe patito che venissero lesi i suoi diritti temporali, all'egida della religione, che non è cosa temporale? Dunque *un atto*, poniamo di *possesso*, perchè a favore di un ecclesiastico, diviene *sacro e inviolabile?* E lo spogliarnelo è sacrilegio? o non è invece da comprendersi, come tutti gli altri atti civili, nella materia spettante ai tribunali comuni?

Vedemmo l'ingerenza presa dal Governo per moderare quella dell'Inquisizione, nella materia religiosa; ora diciamo di quella rivolta a favorire la religione dello Stato, e la *libertà religiosa.*

Il magistrato degli Esecutori alla bestemmia, con terminazione 1694, 1 febbraio (m. v.) [1] publicata colla stampa, incaricava i pievani di sorvegliare che i giovani posti nelle botteghe e nelle case dei *religionarii* (così si denominavano i seguaci di altre confessioni, non ebrei nè greci) tenessero buoni costumi e fossero sorvegliati negli esercizii di divozione, *dottrina*, e sacramenti. I pievani saranno invitati due volte all'anno per raccogliere informazioni; riferiscano, in note distinte, quali *artisti ed infetti di eresie*, si trovino nelle loro contrade; tengano registro di quei garzoni; non permettano che quei religionarii portino la croce nelle processioni; diano avviso di prediche che si facessero contro la religione; veglino perchè non abbiano luogo matrimonii fra eretici e donne cattoliche; nè quei seguaci d'altre religioni vengano sepolti in luogo sacro.

Il Senato raccomandava nuovamente questa sorveglianza al magistrato stesso, vietando poi che venissero posti nelle botteghe di *luterani* e *calvinisti*, figli di tenera età, « onde illibata da ogni pericolo si mantenghi la purità della nostra Santa Fede [2] » e nel 1734 [3] inculcava agli stessi Esecutori sopra la

[1] Esecutori sopra la Bestemmia reg. *Atti* I, p. 38.
[2] Decr. Sen. 19 dicembre 1697; *Terra*, reg. 235, p. 597.
[3] 29 luglio, Sen. *Terra*, reg. 307, p. 300.

bestemmia di avvertire che non fosse recata offesa alla religione cattolica dai seguaci di credenze diverse; che i protestanti non intervenissero nelle chiese o nelle funzioni sacre; nè fungessero cariche di scuole pie; nè avessero in custodia arredi sacri.

I greci dunque non s'immischino nel rito latino, decretava il Senato addì 15 gennaro 1677 [1] e gli Esecutori suddetti provveggano nei casi nei quali i pievani ricorrano loro, per aggravarsi di quella incompetente ingerenza.

Non si può esigere dal progresso dei tempi nei quali fioriva la Repubblica di Venezia, quella assoluta indipendenza in materia di religione che non hanno neppure i Governi presenti. Ma quella ingerenza minuziosa che esercitava il Governo anche nella religione, derivava propriamente da due cause: dallo spirito generale dei Governi e dei popoli, che riconoscevano nel reggimento politico una tutela universale, ed un modo anche più agevole di condurre i rapporti sociali; dalla indifferenza e dalla inerzia di coloro ai quali spettava per debito adempiere agli ufficii della religione.

Desta certo sorpresa che il Governo decreti circa la *Esposizione del SS. Sacramento*, quotidiana [2], e si trovi costretto ad obbligare [3] i preti titolati, i sacerdoti, i chierici, ad intervenire quando si reca il *SS. Sacramento* agl' infermi, affinchè « resti edificato il popolo, coll' esempio di chi ministra agli altari. » Ma il Consiglio dei Dieci era mosso a far questi ordini dalla trascuratezza dei sacerdoti, che sebben obbligati a ciò dalla bolla Clementina e dalle costituzioni sinodali e patriarcali, e dovessero essere i primi nel buon esempio, « abbandonavano il SS. Sacramento con osservazione e scandolo . . . [4] »

[1] More veneto. Roma *Expulsis* f. 4.

[2] Senato 1706, 29 maggio. *Terra*, reg. 252, p. 149.

[3] C. X. 1715, 27 marzo. *Comuni*, reg. 165, p. 16.

[4] « Cosa che merita una pronta dichiaratione . . . . in ogni tempo e massime nei presenti calamitosi, nei quali li cuori di tutti i fedeli, devono innalzar i proprii voti all' Altissimo, solo ed unico dator d' ogni bene, per interceder le sue celesti benedizioni e le sue misericordiose assistenze ne' correnti bisogni della minacciata cristianità. » I Capi del Consiglio dei Dieci dovevano obbligare i parrochi, ogni tre mesi, a presentar fede giurata della esecuzione della legge.

Desta sorpresa che il Governo debba ingerirsi nei particolari del culto: ordinare ai conventi attigui a qualche chiesa, di fornire certi arredi sacri [1], studii le questioni dei digiuni e dell'uso dei latticinii [2], nell'insegnamento della dottrina cristiana [3] — e per riguardi di polizia — o di politica nell'orario delle funzioni [4]; dettar leggi sui furti sacrileghi [5], non solo dover vegliare che non avessero luogo scandali in prossimità di chiese [6], ma addentrarsi in ogni piccolo particolare di sagrestia, nel servizio dei santesi e dei serventi [7], nell'orario delle

[1] *Pisside* ecc. per portare il *SS.* agl'infermi. C. X. Capi, 1755, 16 gennaio, m. v. *Notatorio* 53.

[2] Consulte del P. Celotti 1732, 5 febb. nel volume 202, p. 131, e 1732, 10 febbraio m. v. Compil. leggi, b. 129. Essendo assente il nunzio apostolico, gli abitanti della Terraferma non possono fare il consueto ricorso alla Nunziatura per ottenere il privilegio dell'uso dei latticini nella quaresima, e i vescovi non si credono in facoltà di permetterlo, essendosi finora riconosciuta arbitra di tale facoltà la Sede apostolica. Lo scrittore della consulta 1732, stima che i vescovi abbiano quella facoltà, essendo anche essi, e non il solo papa, successori degli apostoli.

[3] 1609, 29 luglio (C. X. *Roma*, IV p. 49. Continuino *le scuole della dottrina cristiana* nelle parrocchie colla sopraintendenza dei parrochi; sia abolita una *società* che si raccoglieva « nella scandalosa congregazione secreta, instituita già dai Gesuiti, senza alcuna partecipazione del Consiglio dei Dieci. »

1610, 31 agosto (idem, c. 64 tergo). Si accetta l'offerta di alcuni nobili, cittadini ecc. della confraternita dei poveri vergognosi di Venezia, d'insegnare la dottrina cristiana. E veggasi 1612, 29 gennaio m. v. C. X. *Comuni* reg. 62 c. 143 t.

[4] 1770, 12 dicembre, C. X. *Comuni* reg. 220, p. 275. La novena del Natale non possa cominciarsi prima del levar del sole, e debba esser finita prima del tramonto. 1771, 4 marzo, C. X. (idem, reg. 221, c. 2 tergo). La processione del Venerdì Santo debba esser terminata prima delle 4 di notte. — 1649, 16 ottobre. Il patriarca ordini ai parrochi di far eseguire preghiere per la Repubblica, nelle messe e negli uffici divini. Sen. *Terra*, reg. 139, c. 473 tergo.

[5] Proclama del Cons. dei X 1728, 9 luglio, *Comuni* reg. 178, p. 77 e dichiarazione del Cons. dei X, 29 luglio 1733, in materia di furti sacrileghi commessi nelle chiese, promessa agli accusatori (idem. reg. 183, c. 75 tergo).

[6] Cons. del X 1539, 12 settembre: « niuna meretrice over cortesana.... non abiti.... in loco alcuno che sia per mezzo chiese e luochi sacri, dando mal esempio e scandalo. » *Comuni*, reg. 13, c. 66 tergo.

[7] Cons. dei X, decr. 1765, 19 settembre che incarica i provveditori di Comun di tener i *nonzoli* nella disciplina dovuta . . . . Comuni, reg. 215, c. 212 tergo.

campane [1] nelle preci per la Republica, se si fossero ommesse, e che si prescrivevano con una certa formula [2].

Si proibivano i giuochi, vicino le chiese o nell'atrio di esse, e le *fiere* [3], lo sfoderarvi armi [4] le musiche chiassose [5].

In alcune chiese si volevano, come anche adesso nelle campagne, divisi gli uomini dalle donne [6]; regolavasi il vestito delle donne [7]; si invigilava sugli scandali [8] incaricando della repressione di essi gli inquisitori; sugli addobbi sfarzosi o pericolosi per gl'incendii [9], tenendo responsabili delle trasgressioni i parochi [10]. Per poter erigere nuove chiese o ricostruire in altro sito quelle distrutte, era necessario un permesso del Governo [11].

[1] Il Maggior Consiglio nel 1394, 22 nov. e 27 dicembre (*Leona*, c. 75 t.) decreta: sia incaricata una persona a suonar le campane di Rialto, e a tenere in acconcio l'orologio; ed era disposizione civile. Ma nel 1424, 7 febbr. m. v. il Cons. dei X vietava a tutti i pievani di suonare o far suonare le campane delle chiese, *a campanò* o in altro modo, per qualunque festa, dalla prima ora di notte fino al mattutino di S. Marco, tranne che la *mezzanotte* e gli avvisi pel fuoco (*Misti*, reg. 10, p. 74). E si stabiliva (Comp. delle leggi, b. 106) per quali persone si potesse suonar *a doppio*, quando fossero morte.

[2] Senato 1628, 18 aprile; scrive al vescovo, ai suoi vicarii, ai superiori di tutti i conventi ecc. di voler dar ordini espressi perchè facciano le preghiere consuete nel *Venerdì Santo*, per la Republica secondo la formola che si unisce a stampa, le quali erano state intralasciate. Senato *Terra*, reg. 99, p. 67.

[3] M. C. 1278 25 giugno, *Comune* II p. 55. — Sen. 1710, 5 aprile, per le *Fiere*. *Terra* reg. 259, p. 173.

[4] C. X. 1523, 15 gennaio, m. v. *Misti* r. 46, p. 119.

[5] 1639, 1 febb. m. v. — Comp. leggi, b. 160, p. 751. (Terminazione dei Provv. di *Comun* che manca in atti.)

[6] C. X. 1645, 4 dicembre. *Comuni* reg. 95 c. 221 tergo.

[7] C. X. 1648, 11 genn. m. v. *Comuni* reg. 98, c. 280 tergo. — C. X. 1794, 10 marzo, idem. f. 1321.

[8] 1667, 12 maggio. C. X. *Comuni* reg. 117, p. 46; 1669, 25 agosto. C. X. *Secreti* reg. 20, p. 77. — 1687, 23 agosto, Senato *Rettori* reg. 62, p. 98. — 1720, 2 agosto. — Esecutori sopra la bestemmia, Proclami f. 18.

[9] Senato 1705, 24 ottobre, *Terra* reg. 251 p. 436.

[10] C. X. 1783, 10 marzo, *Comuni* reg. 233, c. 1 tergo.

[11] M. C. 1279, 22 marzo. *Comune* I c. 51 t. o 23 t; M. C. 1301, 4 sett. *Magnus* p. 18. — Senato 1722, 1 agosto, *Terra* reg. 281, p. 461 e 1732, 23 detto, *Terra* f. 1765. Il concedere di *celebrare* la messa in oratorii privati,

Questi proteggendo la religione cristiana cattolica come religione dello Stato, ordinava preghiere e cerimonie del culto per impetrare da Dio aiuti nelle calamità publiche, ed anco contro i nemici della Santa Sede [1], o per rendergli grazie dei beneficii [2] o per invocare le sue inspirazioni nel principio dell' anno.

Regolava minutamente gli apparati delle funzioni sacre [3], e alle prescrizioni della Chiesa uniformava le leggi civili sulla vendita e sull'uso dei cibi vietati nella quaresima [4].

— Come le persone e le corporazioni delle arti, si scelsero un patrono le città, — qui non diremo per quali motivi spirituali notissimi. Il Governo decretava che l' anniversario di S. Magno, vescovo altinate « qui per celestem revelationem edificari fecit in hac urbe octo notabiles ecclesias, videlicet Sancti Petri Castelli; Sancti Raphaelis; Sancti Salvatoris; Sancte Marie Formosae, Sancti Johannis Bragolae, Sancti Zacchariae, Sancte Justine, et Sanctorum Apostolorum »

spettò dapprima al vescovo, poi al papa (V. Consulti Celso, vol. 80, p. 281.) Un patrizio, Giov. Contarini, volendo edificar un luogo a S. Erasmo, *ad pias causas*, se ne domanda per debito, licenza al papa 1301 4 sett. suddetto)

[1] Senato 1701, 29 dicembre. *Terra* reg. 245 p. 647 tergo.

[2] Esposizione del SS. Sacramento ordinata dal Senato; 1650 25 ott. *Terra* reg. 141 c. 355 t.; 1719, 30 dic. (idem reg. 278 c. 559 t.) 1727, 31 dic. idem. reg. 294, p. 655; 1739, 30 dic. idem. 317, p. 670 — 1746, 31 dic. idem. reg. 331, p. 414 — 1770, 31 dic. idem. 379, p. 358. — Senato 1648, 11 maggio, *Terra*, reg. 136, p. 115. « Sia cantata in ciascun mese una messa votiva nella Casa di Loreto, per impetrare le benedizioni del cielo sopra questa afflitta patria. »

A cotali funzioni religiose annettevano in quei tempi i popoli tanto pregio ed entusiasmo, che troviamo nel 1578 accadere in Conegliano una sollevazione pel trasporto del SS. dalla chiesa di S. Maria a pie' del Monte, a quella di San Leonardo. Venuti a Venezia ambasciatori di Conegliano, a chieder perdono dell'errore commesso, il Consiglio dei Dieci decretò che il SS. venisse ricollocato nella chiesa donde era stato tolto, e si procedesse poi contro i tumultuanti (C. X. 1578, 9 aprile, *Roma* 1 133.)

[3] C. X. 1771, 21 febbr. m. v. *Comuni* reg. 221 p. 321.

[4] Senato, 1632, 6 marzo, *Rettori* reg. 3 p. 3. Provv. alle beccarie, 1770, 5 febb. m. v. — Comp. leggi b. 80, 1778, 5 marzo — Senato 1787, 1 marzo *Roma expulsis* f. 139, documenti tutti relativi alla vendita delle carni nel tempo della quaresima.

fosse giorno festivo [1], come quello di S. Teodoro « protector istius urbis nostrae, una cum Sancto Marco evangelista [2]. »

Tutti sanno in qual pregio si tenessero nel medio evo le « reliquie. » Non farà dunque meraviglia il sapere che anche la Republica veneta procurasse di arricchirne la città, di ricuperarle se trafugate [3], vegliasse alla diligente custodia di esse [4] spendendovi anche grosse somme [5]; riservandosi il diritto di concedere che venissero portate in publico [6], esposte al culto [7], trasferite da una chiesa all'altra [8], concesse in parte ad altri principi [9]. Procurava la canonizzazione di Santi veneziani [10], e si riservava di permettere o no che gli ordini re-

[1] Senato, 1454, 21 dicembre. *Terra*, reg. 3 p. 140.

[2] Senato, 1450, 21 sett. *Terra* reg. 2, c. 153 tergo. La festa era celebrata ai 9 nov. Con decreto del Senato 1648, 6 maggio fu dichiarato protettore della città S. Francesco d'Assisi. *Terra*, reg. 136, p. 106.

[3] Senato 1356, 2 aprile. Maneggi presso il patriarca di Aquileia, il papa e l'imperatore, per riavere le reliquie dei SS. Ermagora e Fortunato, i cui corpi erano stati sottratti furtivamente dalla città di Grado. *Misti* reg. 27 c. 58 t.

Senato, *Mar*, 1462, 20 agosto. Il capitano da mar, procuri di ricuperare dall'isola di Lesina, la testa di S. Giorgio Maggiore, reg. 7 c. 79 tergo.

[4] Sen. 1669, 26 febbr. m. v. reliquie da Candia; *Terra*, reg. 179 c. 767 t. Senato, 1446 28 marzo, *Mar* reg. 2 p. 138; 1472, 1 aprile, *Terra*, reg. 6. p. 162. Id. 1588, 29 giugno, id. reg. 58 p. 75, Sen. *Mar* 1642, 8 marzo reg. 100, c. 2 tergo.

[5] Sen. 1648, 25 giugno. *Terra* reg. 136 p. 200 — e 1662, 20 giugno, id. reg. 164, p. 232. Per es. 10,000 ducati per la costruzione di un altare nel tempio di S. Pietro di Castello, affine di collocarvi il corpo di San Lorenzo Giustiniani.

[6] C. X. 1441, 8 novembre. *Misti* reg. 12 c. 92 t.

[7] Senato 1697, 28 novembre. *Terra*, reg. 235 p 561.

[8] Senato 1581, 12 e 13 agosto, *Terra*, reg. 53 c. 147 t. e p. 149.

[9] Il Senato, con decreto 1399, 1 sett. concedeva al duca Alberto d'Austria, in seguito a sua preghiera, una particella delle ossa di S. Stefano custodite nella chiesa di S. Giorgio maggiore. *Misti* r. 44 c. 123 t.

[10] Senato 1372, 19 agosto *Misti* reg. 34, p. 25, di Francesco Querini, già patriarca di Grado; 1630, 5 agosto, *Terra* reg. 103, p. 262, del beato Lorenzo Giustiniani; 1767, 10 dicembre, *Terra* reg. 373 p. 380 di s. Girolamo Miani. La reliquia di S. Pietro Orseolo fu recata a Venezia nel 1732; V. decr. Sen. di quell'anno, 29 sett. *Terra* f. 1767 e il processo di verificazione delle ossa del Santo, fatto nel monastero di S. Michele di Cusano, addì 30 settembre 1732, inserto nel dispaccio del residente veneto a Milano 19 novembre successivo.

golari prendessero parte a quella di santi o di martiri fuori dello Stato Veneto [1].

Un mezzo importante, ch'ebbe sempre in mano il clero per influire sul popolo, furono e sono le *prediche*. Non occorre attestare che la Republica vegliò attentamente perchè nelle chiese e nelle piazze [2] non venissero predicate dottrine contrarie al proprio Governo.

Onde fino dal 1359 [3] leggiamo che il Consiglio dei Dieci ammonì i predicatori « circa il parlar dal pulpito » e nei secoli successivi furono puniti collo sfratto gli oratori che offendevano il Governo, o le nazioni da esso ammesse nel suo Stato; e per riguardi di politica — che non sono proprii di quei tempi ma di tutti — incoraggiati e premiati i predicatori favorevoli alla Republica.

Fra' Teodoro da Bologna diede parecchie occasioni al Governo di redarguirlo. Furono dapprima i greci, contro i quali egli aveva pronunciato parole inconvenienti. Queglino se ne aggravarono, e il Consiglio dei Dieci lo obbligò a correggerle in un'altra predica [4]. Pochi anni dopo gli fu imposto di non predicar più in Venezia, nè nello Stato, e gli si diede lo sfratto, tra quattro giorni [5].

Ma probabilmente è lo stesso che troviamo nel 1584 predicare nella medesima chiesa di S. Francesco della Vigna, ed uscire in queste inconsiderate parole: « che si avvicinava la » Pasqua, che sarieno portati in questa città molti capretti, » colombi et starne, per presentar ai giudici, affine di haver

[1] Cons. in iure, f. 82, p. 105, circa la licenza domandata dal padre provinciale dei domenicani di concorrere con denaro alla canonizzazione di alcuni frati di S. Domenico morti per la fede cristiana nel Giappone. Parere favorevole, sebbene le leggi vietino ai regolari il mandar denaro fuori di Stato (1687-88.).

[2] Per es., a S. Marco e a S. Stefano. (Procuratori di S. Marco *de supra* b. 76.).

[3] 8 gennaio m. v. C. X. *Misti* V, 81 t.

[4] Predicava a S. Francesco della Vigna; 1579, 10 aprile C. X. *Secreti*, reg. XII, p. 4.

[5] 1584, 13 marzo, C. X. *Secreti*, XIII, 12 t.

» favor da loro, et che quando questo non basterà, si faranno » delle cenine, ove intervengono donne et giovenetti, che me- » nano i giudici per il naso, et fanno sottoscriver le suppli- » che, et far le sententie a modo loro; e che anco quando que- » sto non basti, si mette mano all'oro, e con li cento, 200, et » 300 scudi si ottiene quanto si desidera. » I Capi del Consiglio dei Dieci fecero processo, chiamarono a sè i superiori del convento di S. Francesco, ed espressero loro la volontà del Governo che quel frate non predicasse più nello Stato. Di questo « benigno procedere » si diede parte all' ambasciatore a Roma [1].

I predicatori si scagliavano di solito contro i *greci*, da loro detti « eretici o scismatici », e contro il Governo. Delle querele dei primi facevasi molto conto [2], e si ammonivano o punivano all'uopo gli oratori.

Molte volte l'ammenda consisteva nel dover correggere in altra predica le cose sconvenienti pronunciate nella precedente. Così per es. avvenne per « alcune parole scandalose circa la presente carestia, e contrarie a ciò che ha operato la Republica a sovvegno degli abitanti » — che s'era lasciato sfuggire un predicatore, ai Ss. Giovanni e Paolo [3].

Altra volta si ammonivano i predicatori a non toccar nelle prediche, di politica [4]. Ciò troviamo raccomandato specialmente nell'occasione dell'interdetto. [5] Lo sfratto era anche talvolta immediato. Un d. Ascanio da Milano, canonico regolare, che aveva predicato contro il Governo, venne scacciato da Venezia entro ventiquattr'ore [6].

Serbavasi ogni buon riguardo per le altre nazioni, rap-

[1] 1584, 16 marzo, C. X. *Roma* III, 2.
[2] 1591, 31 marzo e 7 giugno, C. X. *Roma*, reg. III, p. 37, 38.
[3] 1591, 4 marzo, C. X., *Roma*, reg. III, p. 36.
[4] 1605, 23 genn. m. v. C. X. *Roma*, III, 109 t.
[5] 1606, 18 aprile C. X. *Roma*, III, 110 t.
[6] 1619, 3 aprile, C. X. *Roma*, V, 41 t. — Nel 1501 il Cons. dei X, sfrattò all'istante un frate Girolamo da Verona, degli eremitani, per aver predicato, a S. Salvatore, contro il Re di Francia ed altri principi, e lo bandì dallo Stato (1501, 6 aprile, C. X. *Misti*, XXVIII, c. 158 t.

presentate in Venezia dai residenti. Per ciò venne ammonito fra' Fedele cappuccino (che predicava a' Ss. Apostoli) di non accennare più nelle prediche a cose di principi, avendo raccontato certo caso di un nobile inglese e di due sue figliuole, *e nominato la fu regina Elisabetta*. Del che si dava comunicazione al segretario dell'ambasciatore in Bretagna [1].

E per converso si donavano cinquanta ducati a fra' Severino Francescano, predicatore ai Ss. Apostoli « per le sue fatiche in favore del Governo » [2].

I predicatori erano però quasi tutti di altri paesi. E l'acuta mente del Sarpi ne intravide e accennò i pericoli in una scrittura, della quale qui riferisco alcuni frammenti.

« Sono alcuni chè quando sentono esser proposto al principe cosa che tocchi la religione, o le persone ecclesiastiche in qualsivoglia muodo, abhoriscono grandemente, credendo che l'intromettersene sii cosa aliena dall'officio del magistrato secolare; et che li sii prohibito trattarne, et che Dio habbia escluso in tutto et per tutto l'autorità del Prencipe dalla cognitione et cura delle cose ecclesiastiche, et commessele solamente alli prelati. La qual opinione non solo è falsa, ma perniciosa, contraria alle scritture divine, alli sacri canoni, alla dottrina dei padri, alli esempii delli santi principi et anco a quello che insegnano li dottori moderni.

» Nel Deuteronomio comanda Dio che il Re habbia un libro della legge divina dove lega tutti li giorni della sua vita per mettere in esecutione li statuti di essa legge. . . .

» Il padre provinciale espone a Vostra Serenità due ragioni

[1] 1613, 28 febbr. C. X., *Roma*, IV, 128 t.

[2] 1606, 11 dicembre, C. X. *Roma*, III, 131 t. — Il predicatore, fra' Severino Boldini, li rifiutò dicendo « che quanto ha fatto et è per fare in servitio di questa Ser. Republica tutto è per obligo suo, essendo nato cittadino originario di questa città et devotissimo servitore di sua Serenità, pronto a spargere il sangue per suo servitio, et che nelle sue prediche procura far toccar con mano che l'interdetto è nullo. » Il C. X. allora deliberò che i 50 ducati fossero convertiti in libri per uso dello stesso padre. — Anche sotto il Governo austriaco gli oratori sacri non potevano esercitare il loro ufficio senza il consenso politico. (Circolare Govern. 16 luglio 1816, n. 3009).

per muoverla a suffragarli; l'una il danno che può fare al Governo publico un predicatore mal'affetto, concitando, detrahendo etc. l'altra il danno che li frati buoni sudditi patiscono, privati delle solite loro limosine; queste ragioni sono assai esplicate da lui. Ma io non posso restar di considerarne due altre molto rilevanti. La prima che la professione del predicare non si acquista solo col studio della dottrina, se ben questa è il fondamento, ma l'uso et l'esercitio è parte essentialissima, anzi quello ch'è esercitato può predicare valendosi della dottrina altrui, che il letterato senza esercizio è al tutto inetto, perchè se li sudditi di questo Stato non potranno esercitarsi, in breve tempo, non haverà predicator alcuno. Questo non solo sarà diminutione del culto divino, ma ancora sarà poco honore del Dominio, quando si venga a Stato che si possa dire nel *Venetiano non vi è un predicatore che vaglia da questa professione*. Oltre il beneficio spirituale, la città et li Stati riccevono anco honor temporale, et quando non vi fossero predicatori proprii, et fosse bisogno insegnar al popolo, et li forestieri o non volessero servire, o lo facessero perversamente, mancarebbe un sussidio molto necessario.

» La seconda, che in questo Stato etiamdio al presente sono molte prediche et pochi predicatori, e con tutto che il paese abbondi di persone eloquentissime, come si vede nella professione delli avvocati, et per lo contrario nello Stato del Papa le prediche sono pochissime, et li predicatori in numero eccessivo. Non fallerò dicendo che vi sono più predicatori bolognesi che in tutto lo Stato di Venetia, *et ogni anno in questo Stato vengono più di 100 predicatori forestieri, li quali sono tutti dello Stato del Papa*, eccetto qualche pochi toscani. *Resterà nel giudizio di ciascuno pensare di che buon effetto et di che buona dottrina vengono forniti. S'aggiunge che tutti ottengono le prediche dalli vescovi per favore d'alcuno della Corte romana*, per il che alle volte et spesso li Vescovi sforzano le ville che non possono sopportar quel peso, a ricevere un predicatore et pagarlo a suo modo. Et chi farà conto anco superficiale, truoverà che ogni anno li predicatori forestieri portano via di questo Stato

se non più, almeno poco di sotto di 10,000 ducati, non andando mai, o rarissime volte alcun dei nostri fuori per riportarne quà d'altrove. *Le qual cose tutte mostrano quanto sarebbe proficuo et per li rispetti divini, et per li humani cercar che li nativi di questo Stato attendessero all'ufficio della predicatione* [1].

Immunità delle chiese. — Materia legata intimamente colla giustizia comune, fu nel medio evo l'immunità delle chiese, non dissimile negli effetti a quella del palazzo di residenza degli ambasciatori, e ad un certo spazio determinato adiacente, detto prezzo i Veneziani *listo*, e presso altri *quartiere franco.*

Ammessa anche dalla Republica in massima codesta ingiustissima immunità, e fatti stabilire dal Sarpi i termini di essa in un capitolare [2], si può attestare che nella maggior parte dei casi aveva pochissimo valore.

Tuttavia troviamo preso e poi rimesso al luogo sacro dove era stato catturato un ladro [3], alcuni debitori [4], consegnato qualche prigione al nunzio pontificio per rendergli favore [5] e confermato coi fatti il tenore del capitolare circa i casi non premeditati, come omicidii puri, o ferimenti commessi per legittima difesa, in seguito a provocazione [6].

Ma erano esclusi i furti commessi nelle chiese [7] (anche

[1] Consulte di F. Paulo, 1608-1609, filza n. 7, p. 89. E si vegga anche nel vol. 132, p. 81, delle stesse consulte del Sarpi, una scrittura 1608, 24 genn. m. v. sopra supplica del padre provinciale dei Frari, per gli aggravii fatti alla sua provincia nella distribuzione delle prediche, nella instituzione dei sopranumerarii, ecc.

[2] Sarpi, Consulte, vol. 22, f. 12.

[3] 1488, 12 giugno — Compil. leggi, b. 160, p. 636.

[4] 1585, 14 marzo. — Caso di un Gabriele Ricciardo arrestato due volte in luogo sacro, e restituito subito alla chiesa. Senato *Terra*, reg. 56, c. 7.

[5] 1587, 13 giugno, Senato. — Si concede a mons. nunzio un don Benedetto Todeschini prigione in Padova. *Terra*, reg. 57, p. 139 t.

[6] 1691, 9 agosto. — Cons. Bertolli, p. 142, p. 200 — 1692, 20 nov. Cons. f. 143, p. 232. — Veggasi anche nel Vol. II, Doc. 7, il capitolare dell'immunità delle chiese.

[7] 1691, 2 settembre; Consulte Bertolli, f. 142, p. 233.

se ne veniva invocata la immunità dagli stessi ecclesiastici) e i delitti ignoti, restando fermo che se nel corso del processo l'accusato fosse risultato reo di semplice furto e di cosa leggera, veniva restituito alla chiesa [1].

Si escludevano altresì gli omicidii dolosi, sebbene non fossero premeditati, limitata l'immunità soltanto ai casuali [2], e riservato al principe il diritto di far estrar dalle chiese e dai monasteri [3] i rei.

L'immunità non difendeva chi era bandito da tutto lo Stato [4], nè i disertori [5], nè gli ebrei che di rado, nè gl'infedeli [6].

Casi teologici. Dopo l'accettazione del Concilio di Trento, solevasi annualmente proporre dai teologi vescovili alcuni quesiti o *casi*, alla discussione del clero secolare di ciascuna diocesi con « l'ottimo oggetto di scoprire ed esercitare l'ingegno di cadauno, e di coltivare l'uniformità della morale dottrina che è la base più solida della cattolica religione e della civil società. »

Accadde però talvolta [7] che ai casi puramente teologici si tentò di frammetterne alcuni risguardanti il potere laico (per esempio il sistema dell'Aristocrazia Veneziana) e perfino l'amministrazione più comune (« per facilitare il monopolio nella giustizia commutativa, per alterare ad arbitrio le tariffe stabi-

[1] 1692, 12 luglio, f. 143, p. 95.
[2] 1695, 18 novembre, Cons., f. 146, p. 41.
» 16 luglio » » » 281.
[3] 1702 2 maggio » 154 » 62.
[4] 1701, 14 giugno, Cons. Celso, f. 87, p. 195.
[5] 1702 21 marzo, Cons. Celso, f. 87, p. 341 — 1693, 24 nov. Cons. f. 144, p. 156. Altri materiali sullo stesso soggetto si possono esaminare nel vol. 8 dei Consulti del Sarpi, 1609, 29 gennaio m. v. p. 29-31; nella f. 22, da 1-19; f. 13, p. 459 e 485-504; 1620, 6 marzo e 16 maggio, circa l'immunità del Palazzo del Vescovo, circa l'immunità del clero, Compil. delle leggi, b. 128, p. 272-307.
[6] Consultori in iure vol. 483.
[7] Scrittura della Deputazione *ad pias causas*, 1770, 30 aprile, b. 9.

lite dal principe alle merci; per render scusate le fraudi degli osti e tavernieri nell'apprezzamento e vendita dei commestibili »).

La Repubblica teneva d'occhio, come risulta dai documenti, anche questi studii, nei quali scorgeva a buon diritto lesa la propria autorità, se non immediatamente, certo nelle conseguenze lontane di quelle discussioni.

§ 2. Messe e mansonerie.

La parte che prese il Governo Veneto intorno alle messe, fu di tutelare la giustizia e l'equità.

Considerando la celebrazione di esse nei riguardi temporali, come un contratto qualunque, vegliò alla sua esecuzione in relazione alla elemosina contribuita. A dir breve, curò che il clero adempisse i suoi doveri.

Circa le trasgressioni, — ad es. la celebrazione di due o più messe nel giorno medesimo, — la lasciò intieramente al foro ecclesiastico, poichè *de iure divino* non v'ha alcuna proibizione alla doppia celebrazione; la limitazione essendo stata introdotta dal gius canonico, ed è colpa il violarla, perchè avviene quasi sempre per simonia. Il giudice a tenore del Concilio di Trento è il solo vescovo [1].

Il Consiglio dei Dieci per impedire queste trasgressioni, prescrisse che non si lasciasse dir messa ai sacerdoti i quali non ne possedessero i requisiti [2]. Ma sopratutto fu studiata la materia delle *messe testamentarie*, la cui *riduzione* fu più volte

[1] Consult. in jure, f. 145, p. 7. — 1693, 12 gennaio m. v.

[2] C. X. 1691, 20 febbr. m. v. — 1692, 26 sett. *Comuni*, reg. 161 e 162, p. 266, 175.

tentata dal Clero [1] quasi sempre avverso o rivale al Governo [2].

Movevano il clero a ciò la povertà delle limosime, il gran numero delle messe lasciate dai testatori; ed anche l'avidità.

Il Concilio di Trento costituisce e dichiara esecutore delle pie fondazioni dei defunti l'ordinario. Talvolta la *riduzione* può essere una necessità. Ma è più spesso un abuso.

La Repubblica domandò a persone competenti un parere

[1] Veggansi circa le messe: 1763, 28 sett. esposizione del segr. Pietro Franceschi, all'eccell. Marc'Antonio Grimani savio del Consiglio, sopraintend. alla revis. dei brevi (Deput. *ad P. C.*) .

1766, aprile. Parere sulle messe del dott. Camillo Manetti publico professore di Padova (Comp. delle leggi, b. 135).

1767, 22 febbr. m. v. Parere del rev. G. B. Billesimo, publico professore di Padova, sopra la traslazione di mansonerie, e sopra il numero delle messe eccedente quello dei sacerdoti. Ecco i quesiti ai quali risponde il Billesimo :

I. Se per traslatar una mansioneria da luogo a luogo si renda necessario l'intervento della potestà ecclesiastica, mentre sta ferma l'opera pia, nè altro si fa che mutar il luogo destinato dal fondatore o testatore.

2. Trovandosi nello Stato più numero di messe dipendenti da testamenti, che numero di sacerdoti sudditi bastante a soddisfarle, e dovendosi lasciar spazio anche a quelle che per occasione di funzioni, divozioni, morte e altre giornaliere occorrenze si rendono necessarie; quale spediente convenga al principe di prendere onde render possibilmente adempite le pie instituzioni, senza accrescere il numero dei sacerdoti sudditi, e senza lasciar uscir il denaro dallo Stato, esclusi i brevi di riduzioni, di assoluzione, ed istrumenti di *componenda*.

1767, 25 febbraio m. v. Scrittura ai deputati estraordinarii ad *pias causas* di fra' Paolo Canciani servita, sopra la traslazione di mansionerie e sul numero eccedente di messe. (Compilaz. leggi, b. 135).

1768, 26 febbraio m. v. Simile del dott. Natale dalle Laste (Deput. *ad pias causas*, b. 49. Non può aver luogo senza l'intervento della podestà ecclesiastica la traslazione delle mansonerie benefiziarie, o sia di titolo ecclesiastico, ma bensì quelle di fondazione privata. Le prime, erette coll'intervento della podestà ecclesiastica, sono direttamente di sua legittima giurisdizione.

— Nella busta 135 dell'archivio della *Compilazione delle leggi*, a pag. 893, può leggersi un'importante scrittura circa le mansonerie.

[2] V., per es. Consulta Celso 1691, 27 settembre. Consultori in iure, f. 83, pag. 197, sulla riduzione di messe, domandata dalle monache del monastero del *Corpus Domini*.

in questa delicata materia, nella quale potrebbe sembrare che il Governo volesse invadere la giurisdizione della chiesa, se non ispettasse al potere civile vegliare sull' amministrazione dei Corpi morali, affinchè non si violino i diritti e le volontà dei cittadini, qualunque siano, ed anche dopo la loro morte.

In una scrittura del segretario Pietro Franceschi [1] è riassunto assai bene lo stato della questione, nel 1764.

« Per più secoli nella chiesa di Dio fu ignoto l'uso d'istituire legati pii di messe, e di *fondar mansionarie perpetue* o *temporanee*, il che si osserva tuttora in quelle chiese d'Oriente, dove non è affatto smarrita la memoria dei primitivi istituti. Donavano i fedeli alle chiese ed agli ecclesiastici le proprie facoltà e beni, liberamente in remissione dei loro peccati, nè lasciavano agli eredi l'obbligo di far celebrar messe ed anniversarii come si pratica in presente .... La messa parrocchiale in quei tempi era la sola, che per lo più si celebrava, ed alla quale per gli antichi canoni erano tenuti d'intervenire i fedeli della stessa parrocchia nei giorni festivi. Li sacerdoti non prendevano altra elemosina che quella la quale era offerta dal popolo presente all' atto della celebrazione. Tali offerte poi consistevano, sino al secolo VI in pane e vino, e nei posteriori si convertirono in denari, i quali s' impiegavano in aiuto del presbiterio e dei poveri, e nei bisogni della chiesa.

» Pare che nel secolo IX soltanto avesse principio la frequenza delle messe private, le quali usate prima dai monaci, a poco a poco fecero passaggio ancora ai preti secolari. Nè in quei tempi furono vedute senza rumore, poichè sembravano al zelo di molti poco consone al primario istituto della messa e dei riti ecclesiastici. Maggior poi fu il lamento, quando di private erano divenute *solitarie* (come le chiamavano i canoni d'allora) perchè erano celebrate dal solo sacerdote, senza l' intervento e l'assistenza di alcun altro. Ma cessando quel primo fervore e

[1] Esposizione di Pietro Franceschi segretario veneto, all' Eccellentissimo Signor Marco Antonio Grimani, Savio del Consiglio, sopraintendente alla revisione dei brevi, 1763, 1. febbraio, m. v. Inquisitori di Stato. *Materie ecclesiastiche*. Consulto del segretario Franceschi.

moltiplicandosi per varie guise il numero dei sacerdoti, l'uso introdotto, specialmente nelle regioni occidentali, di celebrare più messe in una medesima chiesa, ha introdotto ancora la consuetudine che abbandonata la solennità della messa parrocchiale e della colletta [1], si desse mano più volentieri alla celebrazione delle messe private, secondo l'intenzione particolare del divoto offerente. Così a poco a poco fu stabilita la elemosina delle messe, e da questa poi nacque l'onorario, o sia *stipendio de' sacrificii* (come lo chiamano i moderni canonisti) che ora si corrisponde al sacerdote celebrante. E sebbene alcuni scrittori s'ingegnano con molta fatica di provare originato un tal uso anche prima del secolo nono, nondimeno confessano che allora fu detestata questa introduzione da alcuni concilii e dai sommi pontefici Eugenio II e Leone IV. Ma la più comune opinione sostiene che solamente dopo il dodicesimo abbiano avuto il generale stabilimento le mansionarie. Comunque la cosa sia, quanto al preciso tempo del loro cominciamento, è sufficiente al nostro proposito sapere, che queste istituzioni non sono fondate in alcuna legge divina, nè canonica, ma realmente e nella loro origine derivano dalle pie ordinazioni de' fedeli defonti....

»... Eppure per colmo di nostra vergogna e miseria estrema, questa instituzione si vede così profanata che i sacerdoti tanto secolari che regolari hanno introdotto senza rispetto alcuno a guisa di mercenarii e di artefici, di tassare e calcolare gli stipendii delle messe colle misure della fatica e del tempo da spendersi nella loro celebrazione....

» Quanto ai Principi, senza entrare in dettaglio delle pratiche tenute negli altri dominii, basta riflettere alla religiosa massima della Repubblica in tutti i tempi osservata, di custodire inviolate le ultime volontà dei defonti; e quelle specialmente che sono destinate in opere pie...

» Ma non sono questi i soli e gravi mali che derivano da così fatto rivolgimento e continue vicende delle pie vo-

[1] F. Paolo. *Istoria del Concilio*, Lib. 6 dove parla della Sess. 22.

lontà. Altre e maggiori calamità soprastano all'economia dello Stato, quando si rifletta poter esser questo un foro per cui con l'impoverimento del corpo secolare si arricchisca l'ecclesiastico. Infatti esaminando la materia in punto economico, si troverà che l'effetto vero, sostanziale, e costante di simiglianti indulti, di assoluzioni e di riduzioni di messe, è quello di sollevare dai pesi il clero e di ritener in esso le rendite che per quelli vengono corrisposte. Così facendosi luogo ogni giorno ad accumulare nuovi acquisti e nuovi proventi, sta sempre aperta una porta, da cui esce perpetuamente il sangue più puro del corpo secolare, senza speranza che per essa rientri mai cosa alcuna.....

» Se i legatarii pii e religiosi fossero costretti a sodisfare ai pesi delle messe imposte nei testamenti, colla proporzione corrispondente al loro numero, non ne assumerebbero ognora tante di nuove alle quali non possono supplire, nè per questa via entrerebbero in essi altri beni dei laici.

».... Mancano gli uomini ogni giorno, e lasciano ogni giorno nuovi carichi di messe perpetue e temporanee, in maniera che se fosse possibile di formare un esatto calcolo di tutte le testamentarie disposizioni, e delle messe manuali, si troverebbe assai maggiore il cumulo delle messe, di quello dei giorni e dei sacerdoti per celebrarle. Si troverebbe in molti monasteri più obblighi che frati, e si vedrebbe che li meno indiscreti mandano il denaro fuori dello Stato per sodisfarli, divenendo in certo modo quasi degni di lode quelli che frangono arditamente le publiche leggi....

» Prova evidente di questo fatto sono li disordini scoperti in più chiese dalla vigilanza del Governo, tra i quali basta accennare il difetto di circa 16400 messe, trovato nella chiesa dei frati domenicani dei Ss. Giov. e Paolo l'anno 1743 [1]; e quello di 14300 nella chiesa dei monaci cisterciensi della Madonna dell'Orto l'anno susseguente 1744. A tutti ancora sono palesi gli abusi che si commettevano dai frati minori

[1] Senato 1744, 7 marzo *Roma Expulsis* f. 57.

conventuali sopra le elemosine delle messe offerte dai devoti alla chiesa di S. Antonio di Padova [1], e quali rimedii sieno stati adoperati dalla prudenza del Cons. dei X e del Senato negli anni 1757 e 1758, onde toglierne lo scandalo che si era generato tra' fedeli. Molte cose nei principii loro sono buone, le quali in progresso, alterandosi ed essendo indirizzate a fine di guadagno, diventano perniciose. Non è certamente cosa più santa del sacrosanto sacrificio della messa. Ma se per occasione e sotto nome del medesimo, resterà privo delle sostanze e del necessario vigore il corpo secolare, e crescerà di soprabbondanti ricchezze l'ecclesiastico; infiniti rumori e querele nasceranno feraci di conseguenze dolorose alla religione ed allo Stato....

».... Imperciocchè il vero servizio di Dio Signore non consiste nella quantità, ma nella perfezione dei religiosi, e il molto numero è certamente contrario alla perfezione, e degenera con facilità in corruttela della disciplina, e in vilipendio del medesimo sacerdozio, e produce mali effetti nelle coscienze del popolo. Il servizio poi dello Stato esige la moltiplicazione della prole (alla quale è opposta la perfezion clericale), e la vita attiva del suddito nelle arti e fazioni della patria, dalle quali gli ecclesiastici sono esenti. Questi mali che sono comuni a tutti gli Stati, diventano maggiori nella Republica per il sistema particolare in cui si trova costituita, portando la moltiplicità dei cherici influenze nocive al di lei instituto, come lo dimostrano tanti esempii, e la quantità delle leggi emanate per preservarlo dai lor tentativi....

».... Per toglier il male dalla radice, pare che li rimedii siano due, e molto facili, preveduti anche dalla sapienza dei legislatori. Il primo riguarda le istituzioni vecchie sopra le quali appartiene al principe, con l'opera de'suoi magistrati e con l'ascolto d'ambe le parti interessate, conoscer prima le cause per alterarli, e per formare le riduzioni, onde permettere poi li ricorsi all'Ecclesiastico, come si usa in somiglianti

[1] Senato 1758, 18 marzo, *Roma Expulsis* f. 80.

materie. L'altro è quello d'impedire che non abbiano effetto le nuove fondazioni di messe, senza licenza del Senato, e le solennità che sono prescritte nei passaggi dei beni laici all'ecclesiastico. Il primo è dedotto dalla legge 1480, e dalla ragione ben chiara di mantenere inviolata la giurisdizione publica, e dal debito altresì di proteggere le legittime volontà dei sudditi. Il secondo nasce dalla legge 1605, la quale estendendo a tutto lo Stato la legge 1536, 31 dicembre, fatta alla città dominante, vieta non solo il lasciare e donare, ma ancora l'obbligare i beni in perpetuo a titolo di cause pie....

» Li beni di questo mondo non sono del solo padrone privato, ma anco del principe. Il privato ha sopra di essi il dominio di proprietà, e il principe quello d'imperio. Con questa differenza però che il principe vi ha una potestà alla quale niuna azione del suddito può derogare, quando in contrario il principe può derogare a quella del privato, e specialmente se la publica necessità lo ricerca. E se dalle leggi ecclesiastiche è vietato agli ecclesiastici di alienare, disporre ed ipotecare in qualunque modo senza le debite licenze i beni loro; non fece nè farà mai certamente ingiuria agli ecclesiastici quel principe che forma un simil divieto in favore de'sudditi suoi secolari. In oltre se fosse permesso all'instituto nostro di spingere il pensiero più innanzi, e di fare un confronto de'tempi nostri coi passati, si scorgerebbe che il numero presente de'sacrificii di gran lunga è superiore a quello de'tempi antichi. Imperciocchè la disciplina di allora e il poco numero dei sacerdoti non permettevano se non poche messe, e quasi tutte applicate per il popolo, quando in oggi le chiese abbondano di molta copia di messe non meno per li viventi, che per li morti, e per la maggior parte sono accompagnate da indulgenze e da altre grazie spirituali d'infinito valore. Eppure in allora il numero de'fedeli defonti superava l'odierno, perchè non erano ancora perdute tante provincie cattoliche, quando oggidì la santa religione si vede ristretta dentro a piccolissima parte di mondo. Non sarà alcuno invero tanto imprudente e temerario il quale ardisca di proferire che in mezzo a così grande

diversità si debba reputar quasi vuoto il Purgatorio. Ma nemmeno sarà empietà o stoltezza il crederlo sollevato di molta porzione del dolente carico, e sollevarsi ogni giorno senza bisogno di nuovo incremento di mansionerie, allorchè si rifletta essere a'giorni nostri venuto tanto minore il numero dei fedeli, e reso tanto maggiore quello dei sacrificii che già si trovano stabiliti [1]. »

§ 3. — Feste sacre e funzioni publiche.

L'ammirazione e la riverenza per la memoria di alcuni uomini la cui vita fu conforme alla legge morale o dedicata per virtù di volere al bene della società, con annegazione degli appetiti, delle passioni, e perfino dei diritti e dei bisogni dell'umana natura — cercò modo di manifestarsi nel culto. Chi getta su questo culto un disprezzo profondo e generale, dimentica con quanto affetto si raccolgano e tengano a cuore le memorie delle persone che si sono più amate; e come i ricordi e le dolci corrispondenze di amorosi sensi che ci pare continuar con loro, somiglino assai ad un culto religioso.

Ma tutte le instituzioni religiose, sebbene d'alta origine, in mano degli uomini si allontanarono dalla purità degli scopi che avevano nei loro primordii. Onde anche il culto dei *santi* divenne spesso una superstizione, per parte dei fedeli e un ammasso d'illusioni; da parte degli ecclesiastici un mezzo di lucro, e si cangiò da ultimo in un'occasione di stravizzo. L'abuso delle *feste*, instituite affine di commemorare con uffici pii, con preghiere, con processioni, la vita virtuosa di uomini che la Curia romana denominò *beati*, o *santi*, sia sotto un solo, sia sotto parecchi titoli di bisogni publici, di casi della vita, e di avvenimenti che parvero prodigiosi; — questo abuso tolse per molti giorni dell'anno l'opera utile e moralizzatrice, alle

[1] Inquisitori di Stato. *Mat. Ecc.* filza precitata.

campagne ed alle officine, sostituendovi l'ozio e le gozzoviglie. In luogo d'innalzar la mente a Dio, e a coloro che benemeritarono della religione e della patria, il popolo non vide nelle feste che un'occasione per darsi in preda ad ogni brutale eccesso, e sciupare in poche ore il guadagno di molti giorni.

La Republica veneta, come, ed anzi dopo, di altri Stati, aveva pensato alla riduzione delle feste, il cui numero era stato già diminuito da papa Benedetto XIV, per la traslazione di alcune ai giorni festivi. Quella riduzione fu applicata allo Stato veneto nel 1771 [1] affinchè nei dì festivi, « non necessarii e contrarii ai piissimi oggetti della loro primiera instituzione... sia restituita la libertà del lavoro e delle opere servili, che dalla sola sovrana autorità del principe potevano essere e furono in altro tempo proibite... colla retta intenzione di rendere più marcata la commemorazione di alcuni santi della chiesa, e di alcune votive dimostrazioni... [2]. »

Poi il Senato domandò informazioni all'ambasciatore a Vienna (ducali a Vienna 1772, 28 nov. [3] — e 1775, 2 settembre [4]) a Roma (1772, 17 dic.; [5] 1773, 26 febbr. m. v.; [6] 1787, 1 marzo [7]); a Torino e a Milano (1785, 4 febbr. m. v. [8]) — affine di procurare allo Stato quei vantaggi « che sono ormai goduti da altre cattoliche provincie, e che vengono impediti dalla eccedente moltiplicità dei giorni festivi, » e ciò per riguardi essenziali di religione e di vero ben nazionale. Pur troppo (considerava il Senato in un decreto 1772, 17 settembre, al quale sta annessa una interessante scrittura

[1] 1770 15 febbr. m. v. Cons. in iure, b. 514.

[2] 1678, 4 giugno. Il Senato incarica i provveditori sopra monasteri di far chiamare il priore dei pp. agostiniani di Bassano, e ammonirlo seriamente, perchè non intervenne alla processione di S. Marco; — debba assolutamente prendervi parte in avvenire. Sen. *Terra*, reg. 196, p. 176.

[3] *Roma Expulsis* f. 106.

[4] » *Ordinaria* » 228.

[5] » *Expulsis* » 106.

[6] » » » 109.

[7] » » » 139.

[8] » » » 135.

del consultore Natale dalle Laste del 14 stesso) « pur troppo s'indusser le genti a profanare l'esterior culto della nostra cattolica religione, quanto più si videro..... accresciute in largo numero le annuali festività proibitive delle opere servili, cosicchè quel riposo che per istituto di pietà nei dì festivi è prescritto, resosi ormai troppo comune fra il volgo, con grave senso dei buoni e con sommo danno della nazione, sembra soltanto riservato a *fomentare l'ozio*, il mal costume e la colpa, nel tempo medesimo che sospende nei popoli l'esercizio di quelle azioni che tanto più si rendono grate a Dio, quanto più riescono utili alla società [1] ».

Nel 1775, 26 agosto [2], il Senato proibì d'introdurre nuove feste nelle città e nelle ville soggette alla Republica, affine di non distrarre con vacanze soverchie i sudditi dall'agricoltura e dal commercio.

Il consultore Bricci nel 1786 [3] aggiungeva: « basta osservare la condotta dei popoli nelle festività che portano seco il divieto delle opere servili, per vedere che il riposo concesso ad oggetti di poter con minor distrazione adorare i principali misteri della nostra religione o venerar Dio nei suoi santi, si risolve comunemente in un ozio fomentatore del mal costume... ; e se taluno spinto dal bisogno o dall'avidità si applica al lavoro, diventa violatore di un precetto ecclesiastico; onde nasce che il culto di Dio, ben lungi dal ricevere alcun aumento, viene anzi a diminuirsi grandemente per mille generi di profanazioni... ».

Le feste di *palazzo* o *votive*, e quelle *popolari* instituite per solennizzar fatti nazionali, vennero adunque ridotte nel 1775 [4] e i prelati inferiori, i parrochi, i rettori di chiese, e i regolari della Terraferma e dell'Istria, vennero incaricati della esecuzione dei decreti relativi.

[1] Sen. *Roma Expulsis* f. 105.
[2] » » » 112.
[3] Scrittura 12 gennaio m. v. Consultori in iure, vol. 283.
[4] 2 sett. *Roma ordinaria*, f. 228; e 26 agosto detto, *Roma expulsis* f. 112.

Ma la riduzione delle feste religiose non ebbe luogo nello Stato Veneto che nel 1787.

Il Senato, mosso dalle conseguenze derivanti allo stato spirituale, civile ed economico dei popoli, dal numero moltiplicato dei giorni festivi, ne stabilì adunque la restrizione [1]. Circa quelle di *precetto ecclesiastico*, raccolse dai Consultori, esser già state ristrette in varii *dominii cattolici*, per esempio, nel 1786 « in quelli d'Italia, della Maestà Cesarea, del Re di Sardegna, e del ducato di Modena.... Spera che appianata in tal guisa la via, sebbene l'argomento sia delicato, non debba differirsi il provvedimento anche negli Stati d'Italia, e dell'Istria, e che i sacri pastori si faranno un dovere di corrispondere colla zelante loro cooperazione alle sante viste del Governo, al vero servizio della religione ed alla prosperità nazionale. »

L'ambasciatore a Roma, chiese adunque al papa la restrizione delle feste, indicandogli che fosse conservata per lo Stato Veneto la festa di S. Marco e l'unica del patrono in ciascuna diocesi. Volesse dirigere il breve al patriarca perchè lo facesse eseguire nella propria diocesi e nelle altre come delegato apostolico.

E il papa, con breve 11 maggio 1787 (*Paternae Caritati*) [2]. annuì alla riduzione domandata. Il Senato allora prescrisse la riforma dei giornali, almanacchi ecc., e decretò che il *breve* fosse « inviolabilmente adempiuto rispetto a tutte le *arti*, confraternità, Comuni e corpi regolari ed ecclesiastici, onde gli artefici nei giorni fissati dalla nuova legge abbiano a tener aperte con effettivo lavoro le proprie botteghe, e le persone di campagna prestarsi agli esercizii dell'agricoltura; oggetti questi principalmente contemplati nella provvidenza, per il soccorso che hanno l'obbligo di procacciare colle mani d'opera e d'industria alle rispettive famiglie, per fuggire l'ozio e la

[1] Sen. 1787, 1 marzo. *Roma Expulsis* f. 139.

[2] Inserto in dispaccio n. 29, 31 marzo 1787. Dispacci, *Roma expulsis* f. 45; e Senato 1787, 21 aprile, *Roma expulsis* f. 140.

crapula, e per disporsi a meglio santificare le festività prescritte dagli essenziali doveri della nostra cattolica religione » [1].

Ma nei paesi della Dalmazia e dell'Albania la riduzione delle feste non pare sia stata applicata, sebbene se ne fosse fatto sentire il bisogno. Infatti Angelo Diedo, che vi era provveditore generale, in lettera al Senato da Zara 1790, 25 agosto, rappresentava che nella Dalmazia il numero delle feste era eccessivo: « consecrate ad oggetti in origine pii e religiosi, ma che privano la campagna di mani lavoratrici, accrescono la nazional pigrizia, sostituiscono l'ozio all'utile travaglio, — e alla frugalità della vita campestre, un insano, vizioso, e tra i Morlacchi quasi brutale dissipamento. » [2]

Sebbene però i rettori di Lesina, Traù, Sebenico, Curzola, Ossero, Veglia, Macarsca, Nona, Scardona, Arbe, Spalato, Cattaro [3], ad una voce dichiarassero utile la proposta riduzione, non pare, come dissi, che nella Dalmazia e nell'Albania abbia essa avuto mai luogo.

[1] 1787, 7 settembre, in Pregadi. — « Relativamente alla massima con precedenti decreti stabilita di promuovere la restrizione delle feste d'ecclesiastico precetto, si è rivolto il Senato al Sommo Pontefice, e dalla Santità Sua vennero secondate pienamente le publiche premure, dirigendo a Mons. Rev. Patriarca di Venezia il breve 11 maggio passato, il quale comincia: *Paternae caritati* — da comunicarsi anche per il suo mezzo agli altri vescovi diocesani, ed abbati nel medesimo compresi, onde ciascuno abbia a render nota e fa eseguire la nuova legge entro le proprie diocesi e distretti ».

Feste abolite: La terza di Pasqua. — La terza di Pentecoste. — S. Giovanni Apostolo. — Gl'Innocenti. — S. Mattia Ap. — S. Giuseppe. — Ss. Filippo e Giacomo. — Santa Croce. — S. Gio. Battista. — S. Giacomo Ap. — Sant'Anna. — S. Lorenzo. — S. Bartolomeo. — S. Matteo. — S. Michele. — Ss. Simeone e Giuda — La B. V. della Salute — S. Andrea — S. Tomaso. — S. Silvestro.

Feste che rimasero oltre le domeniche: Il giorno di Pasqua col susseguente — Il giorno delle Pentecoste col susseguente — Il giorno di Natale del Signore — La Circoncisione — L'Epifania — L'Ascensione — Il Corpus Domini — La Purificazione — L'Annunziazione — L'Assunzione — La Natività — La Concezione della B. V. — Ss. Pietro e Paolo — Tutti i Santi — S. Stefano Protomartire — S. Marco — Il giorno di un solo principale patrono per cadauna diocesi in cui vi è sede vescovile. (*Roma ordinaria*, f. 255).

[2] Dispaccio del Provv. gen. in Dalmazia n. 56, f. 238.

[3] Cons. in iure, b. 514, e V. Miscellanea Manoscritti busta 53.

Le feste *ridotte* nello Stato Veneto, e durate fino al 1797 [1] furono circa quindici [2], quelle di palazzo trentaquattro [3]. Il numero delle feste religiose, posto a raffronto con quello del calendario italiano, lo eccede di sole cinque [4]; ma quello delle feste nazionali rimase certamente eccessivo.

Dieciotto corporazioni delle arti chiesero di poter tenere aperte le botteghe nei dì festivi; ma non vi si annuì [5].

In alcuni giorni dedicati a speciali preghiere, si vietarono le rappresentazioni di commedie e drammi [6]. A questo provve-

[1] Si può vedere l'almanacco di quell'anno, unito p. es. alla *Temi Veneta* od almanacco ufficiale.

[2] *Feste religiose* nel 1797: gennaio una, febbraio 1, marzo 1, aprile 3, maggio 1, giugno 2, agosto 1, settembre 1, novembre 1, dicembre 3. *Feste di palazzo*: gennaio sei, marzo 1, maggio 1, giugno 4, luglio 4, agosto 4, settembre 2, ottobre 5, novembre 4, dicembre 3.

[3] Alcuna di queste s'incontrava colla festività della domenica.

[4] Il Calendario italiano pei giorni festivi, già in uso nelle antiche provincie, dal 6 settembre 1853 in seguito, fu esteso per gli effetti civili a tutto il Regno nel 1 gennaio 1870, col decreto Reale 17 ottobre 1869, N. 5342. Per esso furono dichiarate feste: tutti e singoli i giorni di domenica; il giorno di Natale, quello dell'Epifania, l'Ascensione di N. S. G. C.; la Concezione, la Natività, e l'Assunzione della B. M. V.; il giorno del SS. Corpo di Cristo; dei beati apostoli Pietro e Paolo; di Ognissanti; del celeste patrono di ciascuna diocesi, città o terra.

[5] 1787, 22 dicembre. Senato *Terra* f. 2876.

[6] Nella novena del Natale e nella Quaresima: 1787, 12 dic. C. X. (*Comuni* reg. 237, c. 300 tergo) 1794, 24 marzo (C. X. id. f. 1321). — Il Governo austriaco voleva che nelle feste religiose fossero chiuse tutte le botteghe, tranne le farmacie, i *caffè*, le *trattorie*, le *bettole*, e le *botteghe* di commestibili. Proibiva in quei giorni i giuochi e i canti fino al mezzogiorno; dal mezzogiorno alle due (ore destinate all'insegnamento della dottrina cristiana) dovevano chiudersi anche le suddette botteghe, meno le farmacie. Erano proibiti tutti i lavori, « sotto pena di arresto o multa. » (Notificaz. del Gov. 3 marzo 1814, N. 37; circol. 11 aprile 1825, N. 11966 (Bollettino delle Leggi 1825, p. 80). — Dall'avvento alla epifania, dalla quaresima all'ottava di Pasqua, nelle quattro tempora, nelle vigilie delle grandi feste dell'anno, nei venerdì e nei sabbati erano proibite le musiche e i balli privati; in altri giorni dell'anno, le rappresentazioni teatrali (Notif. Gov. 3 luglio 1827, N. 20721 (Collezione delle leggi ecc. pubblicate nelle prov. venete, in oggetti di amministrazione ecc. vol. 16, parte II. p. 1. 1827).

Gli ebrei non potevano tener festa da ballo col pretesto del loro carnovale, quando esso coincideva col tempo della quaresima dei cristiani (Circol. Governativa 20 agosto 1824, N. 1889).

dimento è da aggiungere la vigilanza sull'osservanza delle feste tenute ferme [1] nella quale però non si permetteva all'autorità ecclesiastica d'ingerirsi [2]. Il vicario episcopale di Adria aveva publicato un monitorio per l'osservanza delle feste. Fra' Paolo Sarpi, chiesto del suo parere, rispondeva: « Il vietare che non sia fatta opera prohibita in giorno di festa è cosa santa; ma già statuita dalle leggi et canoni, però in questa parte il signor Vicario non ha fatto cosa nova. Ma il prohibire sotto pene arbitrarie al suo tribunale, è un assumersi l'autorità temporale, perchè certa cosa è, che le pene spirituali non possono esser arbitrarie, ma conviene che precedentemente siano intimate, acciò che s'incorrino; — per il che l'editto del signor Vicario non si può intender se non di pene temporali, et li ecclesiastici non possono imponer a' secolari pene temporali di sorte alcuna, laonde questo capitolo, quanto alle pene arbitrarie comminate, è un pregiudicio all'autorità temporale. »

Appunti delle feste stabilite per motivi di religione e di politica.

1307, 3 giugno. Sono dichiarati feste solenni gli anniversarii di S. Giorgio e di S. Caterina (Capitol. 1 antico dell'Officio del *Proprio* (*sic*), pag. 36).

1323, 11 e 21 giugno. I sacerdoti sono obbligati a scortare il doge nelle processioni che si tengono nei giorni di S. Marco e di S. Vito, e in questo ultimo a levarlo ed accompagnarlo al palazzo ducale (M. C. *Fronesis* c. 109 t. e p. 110); 1330, 5 luglio id. (M. C. *Brutus*, c. 117 tergo, arch. Avog. di Com.).

1356, 14 aprile. Il 16 aprile si faccia una processione solenne, e sia festa " pro recognitione immensae gratiae quam nobis concessit Altissimus, anno praeterito " — cioè per la scoperta della congiura di Marino Falier (C. X. *Misti* V, 48 t.).

1373, 3 luglio. È dichiarato solenne il giorno in cui cade la commemorazione di S. Marziale, in ricordo delle vittorie riportate a Zara, sui Turchi e sui Padovani (M. C. *Novella*, 136 t.)

[1] Già prima del 1787, col decreto del Senato 1756, 29 luglio, *Terra* f. 2241.

[2] Consulte di fra' Paolo Sarpi 1613-20, vol. 13, p. 16. -- Consulta 1617, 22 marzo.

1398, 29 giugno. Il 2 luglio, giorno della Visitazione di M. V., è dichiarato festa solenne (M. C. *Leona*, 98).

1402, 16 luglio. Sia festa il 21 maggio, ricorrenza del nome di S. Elena (Avog. di Comun, vol. *A*, p. 11).

1407, 22 maggio. Istituzione della processione del *Corpus Domini* (Avog. di Comun, *A*, p. 37); 1454, 30 dic. Senato (*Terra*, reg. 3, p. 151).

1408, 7 ottobre. Sia solenne il giorno di S. Silvestro, 31 dicembre (M.. C. *Leona*, 174).

1427, 7 dicembre. Nel luogo della battaglia di Maclodio, vinta contro il duca di Milano, s'innalzi una cappella in onore di S. Marco, (Senato *Misti*, reg. 56, c. 138 t.).

1440, 26 nov. Torcie per la processione del Corpus Domini (Senato, *Terra*, reg. 1, c. 4 t.).

1444, 23 genn. m. v. Ordini circa le botteghe dei farmacisti nei dì festivi (Compil. delle leggi, b. 160 p. 603).

1450, 2 agosto. Dichiarato solenne per Padova il giorno di S. Francesco, 4 ottobre (Senato *Terra*, reg. 11, c. 150 t.).

1571, 19 ottobre. Preghiere di ringraziamento per la vittoria di Lepanto (Senato *Terra*, reg. 48, p. 147).

1582, 11 sett. Pubblicazione del nuovo calendario fatto stampare dal papa (Collegio, *Notatorio* 53, p. 233 e t.).

1618, 19 ottobre. Rendimento di grazie a Dio per la congiura di Bedmar sventata (Senato *Terra*, reg. 88, p. 197).

1621, 13 agosto. Similmente per altra vittoria. Ordini ai rettori di Padova perchè quel vescovo faccia cantar il *tedeum* ecc. (Comp leggi, b. 160 p. 707).

1628, 19 dic. Circa la riforma del Calendario. Consulte di fra' Fulgenzio e Gaspare Lonigo (Cons. vol. 53, p. 348).

1630, 22 ottobre. Processione per la piazza di S. Marco colla immagine della B. V. in occasione della peste (Sen. *Terra*, reg. 104, p. 365); 11 febbr. m. v. (Sen. idem, p. 626).

1645, 24 febbr. m. v. Nel lunedì di ciascun mese si canti in ogni chiesa una messa solenne da morto, pei morti per la fede o per la patria (Sen. *Terra*, reg. 131, p. 600).

1646, 30 giugno. Dichiarato festivo il 13 giugno, in onore di S. Antonio confessore: " nessun mezzo è più valevole per mitigar l'ira del Signor Dio, preservare la Republica, ostare et abbattere la potenza ottomana, che l'intercessione dei Santi che impetrino con il merito loro il perdono dei nostri peccati, et la santa gratia di Sua divina Maestà... ". (Sen. *Terra*, reg. 132, c. 212 t.).

1665, 20 aprile. Ordini circa le botteghe da acque e da ghiaccio nei dì festivi (Giustizia vecchia, *Capitolar rosso*, p. 288, (Comp. leggi b. 160); 19 genn. m. v. per altre botteghe; e 1787, 24 dicembre. (C. L. b. id.).

1693, 30 aprile. Particolari sulle processioni delle Scuole grandi nei giovedì e venerdì della settimana santa. (Cons. X, *Comuni* reg. 143, c. 30 t.).

1709, 1 giugno. Traslazione della festa dell'Ascensione alla domenica seguente. (Senato. *Terra*, reg. 257 c. 142 t)..

1730, 9 nov. Triduo solenne nel centenario della liberazione dalla peste e della fondazione del tempio di S. M. della Salute. (Sen. *Terra*, reg. 300, p. 510).

1731, 19 maggio, Solennità triduana per la canonizzazione di S. Pietro Orseolo (Sen. *Terra*, reg. 301, c. 367 t.).

§ 4. Funerali e Sepolcri.

Le limosine copiose e spesso non proporzionate alle spese e al fasto della cerimonia, in occasione dei funerali, sono da considerarsi come un seguito delle antiche *decime dei morti*, una parte sulla eredità, che spetta alla chiesa matrice; con che quelle spese, molte volte eccessive, e nelle quali è chiaro un lucro illecito, assumono il carattere quasi di un tributo.

La materia dei funerali e delle sepolture sotto la Repubblica Veneta fu divisa in tre parti:

Sanitaria, *ecclesiastica*, *civile*.

1. *Sanitaria*. Nel 1337 [1] si eleggeva una commissione *pro sepulcris... super facto corporum mortuorum*, la quale decideva che non si potessero costruire più arche nel vescovato di Castello, ma i morti si seppellissero a S. Nicolò, S. Andrea del *Lido*, S. Lazaro, S. M. di Nazareth, S. Clemente, S. Spirito, S. Giorgio in *alga*, S. Angelo di Concordia. Motivo probabile di questo provvedimento fu qualche contagio. E le leggi si suc-

[1] M. C. 25 maggio, 1 e 3 giugno. *Philippicus*, c. 19 e 19 t. Arch. avogaria di comun.

cedettero fino allo scorcio del secolo nel quale cadde la Republica [1].

2. *Ecclesiastica.* Fu causa di molte contese. La chiesa parrocchiale, e il cimitero di essa (quando e dove i cimiteri erano annessi alle chiese) sono i luoghi naturali che debbono fornire gli ultimi ufficii e la sepoltura a chi è morto entro la giurisdizione di quella parrocchia. Il paroco è quindi il ministro ordinario del funerale e delle sepolture de' suoi parrocchiani. Se è un debito loro, è anche un diritto. Si può eleggersi la sepoltura; ma il cadavere deve esser recato alla chiesa parrocchiale. In alcuni casi fu supplito a questo gius contribuendole $^1/_3$, $^1/_2$ e perfino il $^1/_4$; ma essa ha diritto su tutta intera la elemosina.

Di qui i tentativi di alcuni ecclesiastici e di corporazioni religiose di attirare alle proprie chiese i funerali, a danno delle chiese *madri* dei defunti, che v'ebbero i sacramenti, e per dir così, la *vita spirituale.*

Il Governo Veneto volle preservato questo diritto, ma nel tempo stesso pose un freno alla cupidigia degli ecclesiastici. E decretò [2] che quando le *Scuole Grandi* volessero seppellire un morto *per amor di Dio*, i pievani lo dovessero lasciar *levar* alla casa senza opporvisi, restando sodisfatti delle elemosime ordinarie che quelle Scuole sogliono dare.

In sèguito ad una contesa tra i frati Cassinensi di S. Giorgio maggiore ed altri ecclesiastici, il Governo aveva stabilito che nelle sepolture dei cadaveri, i parochi, preti, ecc. li consegnassero alla porta delle chiese dei regolari, e non potessero assolutamente entrarvi (1671, 5 giugno, Senato [3]). Ma poi (1688, 19 agosto, Senato [4]) quel decreto fu sospeso, affinchè il clero potesse compiere l'uso ragionevole « di terminare la

[1] V. 1776, 1 febbr. m. v. e 1777, 12 sett. terminaz. dei provved. alla Sanità, buste 115, n. 271 e 116 n. 163.

[2] 1600, 31 maggio. Capi Cons. dei X. *Notatorio* f. 15.

[3] Sen. *Terra* reg. 182, p. 167.

[4] » » 216, p. 361.

pietosa e caritatevole funtione nel dare sepoltura ai cadaveri [1], e fu confermato non potersi fare opposizione al curato delle chiese, d' intervenire ai funerali [2], e che l'amministrare i sacramenti e la tumulazione dei cadaveri sono *jus parrocchiale*, e spetta al pievano, e non ad altri, deputarvi chi vuole.

Il Governo, anche in questo doveva, occuparsi perfino delle minuzie, onde toglier motivo a contese, non sempre facili ad esser sopite, e per decoro pubblico [3].

3. *Civili.* Un pregiudizio, che aveva però radice nella pietà naturale verso i trapassati, mosse il legislatore a vietare l'esumazione dei cadaveri, per oggetto di anatomia, « essendo invero cosa impia et inhumana, et da tutte le leggi divine et humane improbata, il cavare delli corpi morti dalle loro sepolture come pare che si facciano licito di fare alcuni

[1] Dovevano però avvertire i regolari, — com'è naturale quando si entri nel domicilio altrui. Infatti nel 1690, 9 novembre, Senato, troviamo che si ammonirono alcuni preti, i quali avevano fatto gli ultimi ufficii per un morto nella chiesa del SS. Redentore, senza darne avviso al Guardiano. *Terra*, reg. 221, p. 458.

[2] Capi C. X, termin. 1746, 19 sett. Proclama a stampa. Comp. Leggi, b. 129; e 13 genn. 1746 m. v. Capi C. X. *Conservator alla Bolla Clementina*, Decreti busta 1.

[3] Veggansi p. e. nella b. 213 della Compilaz. delle leggi alcune carte relative alle preminenze nei luoghi, nei funerali; nel proclama 1724, 23 marzo degli esecutori contro la bestemmia, e nel successivo 1732, 13 gennaio m. v. Proclami stampa, Comp. Leggi b. 129 p. 578, è vietato il *far cera* in tutte le occasioni dei funerali sotto pena di prigione, corda, ecc., e circa alla disposizione delle cere, il decreto del Senato 1687, 26 luglio *Terra*, f. 1084. E perfino del santese e dei *ceroni*: terminaz. dei provv. e sopraprovv. alla Sanità, 1725, 16 giugno, busta 155 — Proclami a stampa; sulle competenze ai *nonzoli* e ai sagrestani per la sepoltura, apertura delle arche, ecc. « ogni qualvolta venisse creduto proprio dai reverendi pievani o da altri ai quali si appartiene di dar sepoltura al cadavere di alcuna persona povera et anco miserabile, nella propria chiesa, o gratuitamente o con qualche tenue recognitione; siano e s'intendano tenuti essi nonzoli di far le funtioni loro spettanti senza imaginabile spesa nel primo caso, o con quella che sarà creduta propria, nel secondo ».

1771, 19 agosto, terminazione degli esecutori sopra la bestemmia contro gli abusi dei *ceroni* nelle processioni e nei funerali. Proclama a stampa, Comp. Leggi, b. 160, p. 1046.

temerarii e scelerati nella città nostra di Padova per fare anatomie particolari, et per far grassi et vendere li ossi. » La Comunità di Padova aveva implorato che venissero fatte eseguire contro i violatori dei sepolcri, le pene loro inflitte dalle leggi; e il Senato (1549, 8 febbr. m. v.) scriveva al podestà di Padova che li facesse punire severamente.

Non meno gentile fu il sentimento che mosse il Governo veneto a conservare le lapidi e i monumenti eretti nelle chiese, e a decretarne il riatto, o la rinnovazione; tutelando poi i diritti dei privati su quelle *inscrizioni*, *memorie o depositi* eretti in chiese o in conventi che si dovevano demolire [1]. Così nel 1635 [2] si decretava fosse rinnovata l'*inscrizione* (1177) al doge Vitale Michiel II nella chiesa di S. Giorgio maggiore; nel 1705 si proibiva il toglier *depositi*, *sepolcri* ecc. dalle chiese [3]; nel 1774 s' invitava chi avesse avuto diritto su certi sepolcri, collocati nel chiostro di S. Domenico di Castello, che si volevano atterrare, a farlo valere fra 30 giorni, e se ne publicavano le iscrizioni [4].

Inculcata dal Senato la riverenza ai templi, ai luoghi sacri e ai chiostri [5], stabilite le regole circa la sepoltura dei cadaveri nelle chiese dei regolari [6]; veniva prescritto di non far alcuna alterazione negli epitaffi.

---

[1] Senato, 1705, 30 aprile. *Terra* f. 1340 e vedi Comp. Leggi busta 349.

[2] 19 luglio, Sen. *Terra*, reg. 113, c. 167 t.

[3] V. la scrittura 24 aprile 1705 dell'Avogador di Comun Angelo Malipiero, inserta nel decreto suddetto 30 aprile 1705.

[4] Provv. alla Sanità, proclama 18 maggio, busta 113.

[5] Senato, 1687, 23 agosto. *Rettori*, reg. 62, p. 98.

[6] Senato, 1688, 19 agosto, *Terra* reg. 216, p. 361; e 1746, 27 agosto; Cancelleria Inferiore, Atti del Doge P. Grimani 1745-1746.

B

LEGGI CIRCA GLI ECCLESIASTICI



8

A) LEGGI CIVILI RISGUARDANTI GLI ECCLESIASTICI SECOLARI

§.° 1. Delle leggi civili relative agli ecclesiastici secolari in generale [1].

I. [2]

Origine del clero veneto. — Quell' aura mistica che circonda le cose superiori all' intelligenza dell' uomo, tolse

[1] Il lettore che avrà avuto la pazienza di svolgere fin qui queste pagine, troverà riferite in seguito leggi e materie che hanno più ampia illustrazione in particolari capitoli. Si comprenderà, spero facilmente, la difficoltà di raccogliere e coordinare tanto numero di documenti, i quali per la massima parte non si aggirano intorno a fatti da poter comprendere in un racconto bene ordinato. Mi si perdonino adunque le ripetizioni, che io per primo riconosco.

[2] In questa prima parte, o rivista della legislazione intorno gli ecclesiastici, l' autore ha studiato circa 900 leggi, cioè 6 del sec. XIII, 7 del XIV, 23 del XV, 14 del XVI, 42 del XVII, 803 del XVIII. L' autore conserva fra i documenti che gli hanno servito a questi studii, la copia di una consulta di fra' Paolo Sarpi « Sopra le leggi della Repubblica rispetto agli ecclesiastici », di cinquanta grandi pagine, nelle quali l' acuto servita si diffuse con dottrina sacra sul vasto tema, riferendosi però raramente alla legislazione della Republica, lo che avrebbe dato al suo lavoro quell' interesse che ne farebbe sperare il titolo.

Sebbene in un decreto del Senato Veneto 1773, 29 settembre, richiamandone uno del 7 dicembre 1772, si raccomandi alla Deputazione *ad pias causas*, la redazione di una raccolta delle leggi in materia ecclesiastica, anzi di un *codice*, pel quale « li sudditi ricevano una sicura norma di obbedienza, e la legge stessa prenda maggior forza, dalla reiterata e costante promulgazione sua » (Senato *Roma expulsis*, f. 108) tuttavia sino al 1779 non trovai che quel codice sia stato compilato.

Nel 1777 (31 gennaio m. v. Senato *Roma expulsis*, f. 117) fu stabilito che le scritture dei Deputati *ad pias causas* fossero raccolte e custodite nella Cancelleria Secreta.

per lungo corso di tempi alle società barbare come alle civili, il libero esame delle religioni, e la disciplina dei ministri di esse.

Nei primordi di tutti i popoli, agli uomini, anche nello stato selvaggio, fu comune l'idea di un ente sovra la umana natura, e il bisogno e il sentimento di un culto. Ma come la mente non giungeva (e non vi arriva neppure oggi dopo le acute speculazioni dei teologi e dei filosofi) a veder lume in ciò che è a lei superiore, dovette secoli fa, come adesso, riconoscere la sua insufficienza, ed escludere dalla discussione la Divinità ed il suo culto.

Dico di queste idee e delle instituzioni che ne derivarono, non riguardo alle forme che vi hanno dato gli uomini, ma nella loro essenza.

E debbo insister su questo: poichè io non iscrivo in favore nè della cieca fede in tutte le pratiche e le forme delle diverse religioni, nè in odio ad esse.

Ma pel bene dell'umanità, pel buon governo delle nazioni, pel progresso del senso morale — amo credere che non sorgerà mai tempo in cui si neghi con intima convinzione, Dio, e non si cerchi conforto e lena a procedere nella via faticosa della vita, ad un mondo superiore, ad affetti più elevati di quelli coi quali siamo attaccati alle cose di quaggiù.

Se non che questo sentimento, come dissi *universale*, fu usufruttato per fini temporali, da una casta, che andò formandosi e grandeggiò, *il clero*. La quale, ad accrescer mistero a cose di per sè stesse oscure, ora ricorse a lingue dissuete, ora a scrittura simbolica, e mirò a porre fra sè e il popolo una barriera insormontabile. Di qui un numero grandissimo di abusi; la scienza monopolio del clero; smisurate le sue cupidigie di ricchezze, d'agi materiali; ambizioni di dominio; infine sostituito al naturale governo civile, quello teocratico: alla giustizia e ragionevolezza delle leggi, stabilite e consentite dalle maggioranze, la tirannia e le tenebre del potere ecclesiastico, con signoria feudale; e ai simboli della religione unito, con sconcio legame, l'*ius gladii*.

Nè bastarono censi, tributi, ogni larghezza, nè il dominio;

si volle entrare grado a grado nel campo della politica, fino talvolta a padroneggiarlo; sostituendo all'attività, alla forza, all'intelligenza e alle vite spese dalla podestà laica nell'esercizio de'suoi diritti, o nel governo, o nella difesa dello Stato, la influenza della religione.

Le esorbitanze degli ecclesiastici, — dall'umile prete, al vescovo dei vescovi, furono accettate in pace, spesso perfino con riverenza, come leggi che la Divinità avesse rivelato o sanzionato.

Ma quando i popoli si tolsero al giogo dell'ignoranza, l'obbedienza al dominio ecclesiastico andò rallentandosi. Allora esso dovette, sebben tardi, riconoscere che l'isolamento e il mistero nei quali si era ristretto, se gli avevano giovato a lungo, ora gli toglievano ogni aiuto estraneo; ch'esso era straniero alla nazione, che i suoi interessi, le sue aspirazioni si trovavano, per necessità istorica, in lotta con quelle del proprio paese.

E allora cominciò la reazione dello Stato contro la Chiesa; due instituzioni, le quali fondate sui più equi bisogni e diritti della società, avrebbero potuto correre d'accosto una via medesima, e governare con mutuo equilibrio, come l'uomo — la famiglia e il popolo.

Onde i novatori proponendo religioni che almeno nelle dottrine parevano più oneste e conformi alle esigenze dei tempi, e render meno facili ed interessati gli abusi, scissero la grande maggioranza dei credenti in varii rami o sètte. E allora la religione principale, e più diffusa — alla quale, senza discuterne la specie e l'origine, nessuno vorrà negare l'essenza altamente civile — in luogo di far risplendere ai traviati la luce della verità, armò la destra di fulmini e di persecuzioni; e nocque a sè stessa. D'altra parte il giudizio sui ministri della religione, nei quali finalmente si riconobbero e passionatamente si ricercarono tutte le miserie dell'umana natura, senza, per così dire, il coraggio di esse, e senza alcun moto generoso dell'animo, — questo giudizio sfavorevole e ad un tempo sconfortante, fu da menti deboli portato con errore sino

alle origini e agli scopi della religione; e lo sprezzo ai sacerdoti produsse freddezza e miscredenza.

Quanto piena e cieca era stata la fede, altrettanto acuto e pertinace fu il sindacato della vita di coloro che avevano guidato l'umile gregge, in nome di Dio, a servire alle loro mollezze e ai loro abusi.

E da questa appassionata ricerca, per via di negazioni e di dubbii risultò per molti, *il nulla*; squallido fantasma che tolse alla vita ogni senso elevato, ogni fine gentile e immateriale, e la sparse di amarezza e di scettismo.

Queste lotte, e tutte le conseguenze della prepotente e continua invasione del sacerdozio nella giurisdizione civile e nel campo dei diritti sociali, non sono finite; ma dopo il medio evo e il dominio dei Governi assoluti, che avevano di comune col dominio ecclesiastico, il despotismo, — rivissero in questo secolo più accese e non cedettero materialmente che alla forza.

V'ha però tra il passato e il presente una differenza importante. Nei secoli scorsi la lotta ferveva tra gl'illuminati e gli uomini di buona fede, che si facevano sostenitori di ogni menomo diritto o arbitrio pretesco, per cieca abitudine. Ora la guerra si combatte fra chi ama la luce e la giustizia, e chi vuole in mala fede l'abuso e le tenebre, fra il progresso e il regresso. Tenzone più accanita perchè i nostri avversarii — che sono i nemici non solo della nazione, ma della religione stessa in cui nome combattono — non isdegnano le arti più subdole, confondono, per turbar le coscienze, il possesso di cose comprese nel numero dei diritti civili sulla proprietà, colla quistione religiosa; e spesso ottengono vittoria contro il Governo, il quale non potrebbe mai usare che l'arme onesta delle sanzioni publiche e consentite dalle maggioranze.

Questa lotta continua, è il punto sul quale s'aggira tutta la *legislazione veneta in materia degli ecclesiastici.* Legislazione sapientissima e spesso trionfatrice degli arbitrii del clero, ch'essa seppe contenere quasi sempre nei limiti del giusto, cioè del rispetto degli altrui diritti.

Lungi da speculazioni, che non hanno applicazione alcuna ai fatti e ai bisogni sociali, la Republica veneta ebbe di mira, anche nella religione, la vera libertà.

Ebbe, è vero, anch'essa — come ha tuttora il Governo italiano, ed ebbero tutti i Governi antichi — una « religione dello Stato »; ma usò molta tolleranza verso le altre confessioni. Ne vedremo qualche documento che farebbe molto onore a qualunque Governo dei giorni nostri il più illuminato.

Considerando poi la religione civilmente come un bisogno generale dell'anima umana, e nei riguardi del Governo, come un mezzo utile di disciplina, e di ordine, la Republica di Venezia non limitò la propria ingerenza alla parte temporale, ma entrò talvolta, soltanto per la buona disciplina, in quella spirituale della religione. Esempio non certamente imitabile ai dì nostri, ma giustificato allora dalla tutela del Governo su tutti i diritti dei cittadini, fra'quali — ammessa una *religione dello Stato* — era quello di non mancare dei mezzi del culto, se per trascuratezza i ministri di esso li avessero tolti o impediti. Onde la più minuta sorveglianza sul modo con cui si eseguivano le pratiche religiose, — non per le forme rituali — ma per impedire che gli ecclesiastici influissero sui fedeli, in odio al Governo. Insomma il grande concetto *libera Chiesa in libero Stato* — attuato, ad insaputa e senza un tale scopo determinato, ma nella sua pienezza.

Il campo giuridico della Chiesa è la *religione*; quello dello Stato, la *politica*. L'uno è affatto diverso dall'altro; una medesima libertà è consentita ad entrambi, come l'uomo ha bisogni e diritti diversi, secondo procedono più direttamente dalla parte fisica del suo organismo, o da quella spirituale.

Eppure questa verità limpida, serena, naturale — fu ed è tuttora da molti disconosciuta. E le ragioni di questa terra si mescolano colle più sublimi speranze e colle più pure aspirazioni dell'intelligenza. E la idea di Dio, e il suo culto si rimpiccioliscono colla misura del *jugero* e della *decima*; e le censure ecclesiastiche tengono il campo delle più comuni *contravvenzioni*; e la religione si vorrebbe stromento di ogni ar-

bitrio, di ogni franchigia, in nome di quelle povere genti che ne publicarono i divini dettami con legge e linguaggio di amore [1].

Ogni instituzione ha suo tempo. Chi asserisse che il Clero non ebbe influenza grandissima nella civiltà, direbbe il falso. Ecclesiastici secolari e regolari furono anzi per lungo tempo i custodi quasi unici, delle scienze e delle lettere. Onde dovevano aver ragionevolmente parte principale nel Governo, quando i popoli erano rozzi, o avvolti nelle guerre esterne e nelle lotte cittadine.

L'elemento ecclesiastico fu di necessità adunque compreso nei primordi della Republica veneta, con quello dei maggiorenti e dei popolari, ai quali spettava la deliberazione nelle gravi bisogna dello Stato, o l'amministrazione ordinaria della cosa publica.

Il primo governo di Venezia fu a modo di confederazione delle isole, rette da tribuni, capi civili e militari. Riunito il potere di questi nelle mani di un solo, il doge (697) restò a lungo la *concione* o parlamento, la quale deliberava sui principali affari politici, e sulle leggi.

Come le diverse immigrazioni dei Veneti nelle isole che formarono poi la città di Venezia, vennero consacrate dalla tradizione, e per motivi di Governo, con un'epoca istorica (421), e col culto — così quelle adunanze dei rappresentanti il popolo furono raccolte nelle chiese, uso imitato dagli antichi. E la elezione del doge, grado grado tolta affatto all'arbitrio del popolo, gli fu annunziata nella Basilica.

Alle *concioni* civili intervenivano il patriarca di Grado e i vescovi [2].

Il doge convocava e assisteva ai Concilii; il clero era, come gli altri, soggetto alle imposte, alle *angherie* e agli ufficii

[1] Intorno alle « Condizioni presenti del clero » (Firenze, tip. dell'Associazione, 1870), scrisse una bella orazione, il fu professore Germano Polo, prete intelligente ed onesto, e per ciò colmato di amarezze e persecuzioni, da certo clero e da' suoi antistiti, ai quali preghiamo mite la giustizia di Dio.

[2] Romanin, vol. I, 94, 96 — Venezia, Tip. Naratovich 1853.

publici. Anzi l'arte notarile fu esercitata dapprima quasi esclusivamente dai preti; preti e frati dovevano far la scolta al palazzo ducale. La elezione dei vescovi, dei prelati e delle altre cariche ecclesiastiche, lasciata al clero e al popolo. Il doge approvava gli eletti e dava loro l' investitura. Enrico Dandolo fu tra i primi a promettere nello statuto dei suoi obblighi, da lui giurato addì 21 giugno 1192, che avrebbe lasciato integra quella libertà [1].

La fondazione delle chiese, fatta da pii cittadini, diede origine al clero veneto. Il pievano, i diaconi, i suddiaconi, i sacerdoti, e i chierici, costituirono, nelle singole chiese, i collegii presbiteriali, o *capitoli*, riuniti poi, a partire dalla metà del secolo XII (1145) in nove congregazioni, di 360 preti, a somiglianza, dice il Sansovino, dei nove cori degli angeli [2].

A capo di ciascuna congregazione era un arciprete presidente. Il clero propriamente detto, e la rappresentanza di esso, costituivano l' arciprete, con alcuni ministri incaricati dell'amministrazione delle rendite, che nella fine del secolo XVII erano di ducati annui 4000 (lire it. 12,400). Nelle materie relative alle congregazioni, il « clero » non dipendeva nè dal patriarca nè dal nunzio della Corte di Roma; ma le contese fra le diverse congregazioni o fra gli affigliati ad esse, venivano decise dall' arciprete in prima istanza, con appellazione ad un collegio di 30, e in terza istanza dal patriarca, non come giudice ordinario, ma come arbitro inappellabile [3].

[1] « Si pratriarchalis nostra Gradensis mater ecclesia inordinata (*remanserit, electio novi*) patriarche in universo cetu cleri nostri et populi dimittemus, unde nullum servicium ex (*quirere debemus*). Electionem episcoporum in suorum (*filiorum cleri et populi simili potestate reliquemus, sine exatione servicii, electionem*) monasteriorum sibi suffragantium in ipsorum congregationibus cum suis episcopis, simili modo absque servicio. » (Bibliot. Marc. Cl. XIV, cod. LXXII. Le parole sottosegnate, mancanti nel documento corroso, furono supplite dal compianto cav. Vincenzo Lazari).

[2] La prima fu quella di S. Maria Mater Domini, alla quale fecero seguito quelle di S. *Marcuola*, S. M. Formosa, S. Angelo.

[3] Questa decisione, promulgata dal patriarca di Venezia Lorenzo Giustinian (poi santo) nel 1448, fu confermata dal decr. del Cons. dei Dieci 1764, 26 settembre. *Comuni*, reg. 214, c. 189 t.

Il *fondo* che diremmo ora « del clero-veneto » era formato da legati di denari e d'immobili fatti dai fedeli per iscopi pii.

Con quali rendite si manteneva anticamente il culto delle chiese?

Decime dei morti. — Alcune ne avevano di proprie, così costituite dai fondatori. Il suolo non forniva in Venezia materia a decime prediali, sicchè dapprima traevano sostentamento dalla decima personale annua, sulle rendite « dell'industria, mercanzia, negozio e traffico » [1]. L'esazione di esse incontrò difficoltà. Perciò si stabilì che quelle decime venissero pagate una sola volta, alla morte degli abbienti, sotto specie di spese per la sepoltura. Fu questa l'origine della così detta *decima dei morti*, corrispondente al terzo, ma più comunemente dapprima al decimo dei beni, a favore delle chiese e dei poveri della parrocchia. Anche questa misura però eccitava l'avidità degli ecclesiastici, i quali, scrive un consultore [2], giungevano fino alla violenza, nel sequestrare ed esigere i beni del morto.

Da quest'uso vuolsi che il vescovo di Castello si denominasse *episcopus mortuorum*, perchè percepiva il quarto di quella decima; spettando gli altri tre ai sacerdoti, alla fabbrica della chiesa ed alle spese del culto, e ai poveri. Questa materia fu, come vedremo, oggetto di lunghe contese. D'ordinario le decime si pagavano direttamente dagli esecutori testamentarii del defunto al vescovo di Castello [3].

Nè pare che sempre fosse esattamente osservata la misura del decimo.

Accadeva che nell'occasione di qualche contagio il clero percepiva in breve tempo fino a tre decime sopra una sostanza

[1] Scrittura di Gaspare Lonigo, consultore in jure. *Consulte*, del p. Fra' Celso, 1684-86. Consultori in jure, vol. 81, p. 231-242.

[2] V. scrittura succitata.

[3] Negli archivii delle *Mani Morte* se ne conservano parecchie quitanze del secolo XII.

medesima. Il Senato fu costretto pertanto a por modo a questo affare (2 luglio 1348) e sospese il pagamento delle *decime dei morti*, che ammontavano allora a ducati 28,000.

Morto il vescovo Morosini, il suo successore Paolo Foscari (1367) pretendeva la giusta decima sui beni dei defunti, dei quali esigeva fosse fatto l' inventario. Il Senato vi si oppose (1368, 29 agosto) e vietò anzi che si pagassero quelle decime, se ciò non fosse stato dichiarato nel testamento ed approvato dal proprio Consiglio. Il Foscari si recò ad Avignone (3 sett.) per ottenere da papa Urbano V. appoggio nella controversia. La Republica vi mandò Zaccaria Contarini e Daniele Corner. La cosa fu portata al tribunale della Sacra Ruota. Riusciti a vuoto gli ufficii della Republica per condurre a ragione il vescovo, essa ne scrisse al papa, e gli mandò nuovo ambasciatore. Delegato il giudizio al cardinale di Bologna, questi pretendeva che la Republica contribuisse al vescovo ducati 6000 all' anno. Ed essa restò dapprima ferma nel proposito che le decime venissero pagate soltanto secondo la volontà del testatore.

Ridotta dapprima l'offerta a ducati annui 4500, e stabilito che la decima non fosse levata che sugl'immobili, morto il Foscari (1376) la contesa si sopì, e il di lui successore si contentò della somma di ducati 5500 [1].

Furono queste le origini del Clero Veneto, sulle quali anche di recente, scrittori molto eruditi, ripeterono le solite copiose notizie tradizionali, non confermate da documento alcuno.

II.

Le leggi venete risguardanti gli ecclesiastici si possono dividere in tre categorie: *civili*, o relative alla materia temporale; *criminali*, o circa i reati; *religiose*, o nella propria materia del culto.

Spiccano fra le prime due concetti di somma equità gene-

[1] Romanin, III, 165.

rale: *l'uguaglianza degli ecclesiastici alle altre classi di cittadini dinanzi le leggi per le gravezze pubbliche; le migliori condizioni della proprietà.*

Lo spirito dei tempi, rozzi e feroci, ma altrettanto pii e superstiziosi, fu causa di frequenti donazioni di allodii e di beni affetti da servitù feudali, onde si arricchirono le abbazie, i *beneficii*, i priorati, i conventi, le mansonerie e le altra numerose instituzioni, le quali sotto il pretesto della religione o della beneficenza immobilizzavano la proprietà.

Chiese e conventi senza numero, non richiesti da alcun motivo di distanza o di popolazione. Nè bastava alle copiose schiere dei ministri del culto, di comprendere nella lista dei loro possessi gran parte delle città e delle campagne; nè di godere, con poca o nessuna fatica, i proventi che dissanguavano coltivatori e proprietarii, sotto forma di censi, di regalie, di enfiteusi, ecc. Chè si schermivano poi da quelle gravezze che il Governo era costretto a distribuire fra i cittadini, invocando, e molte volte ottenendo con inganno, esenzioni, o facendo valere quelle che concedeva loro senz' ombra di diritto la Curia Romana, facile a spargere per tutto il mondo in casa altrui licenze e franchigie che nulla le costavano.

Il Governo veneto doveva adunque aver l' occhio, ben anticamente, a questa cancrena sociale, che minacciava di togliere all' agricoltura e alle città terreni fecondi e spazii utili. E se il notaio, — quasi sempre sacerdote o iniziato negli ordini ecclesiastici, — raccomandava al morente numerose chiese, e conventi ed ospizii, il Governo doveva metter argine a quelle esorbitanti e forse estorte donazioni; perchè anche i parenti, ed anzi essi prima di tutti, avevano diritto a raccogliere le fortune dei defunti; lo aveva dopo loro la patria, ed ultimi i poveri e le chiese.

Le leggi, che verrò frattanto di volo citando, risguardano appunto i lasciti *ad pias causas*, o in qualunque modo gli ecclesiastici.

Vietavansi adunque le donazioni, le vendite, od altre trasmissioni della proprietà a sacerdoti o ad altre persone religio-

se [1]; dichiarandosi senza valore le già fatte [2]; gli ufficiali agl' imprestidi dovevano investigare l' origine dei possessi dei conventi, ed obbligarli a pagare le gravezze pubbliche [3], servendosi come di officiali subalterni, dei capi contrada [4]. I testamenti che comprendessero siffatti lasciti si dovevano correggere [5] e gli immobili lasciati per atto di ultima volontà, o *inter vivos ob pias causas*, si potessero vendere; obbligati i notai, tra quindici giorni, a darli in nota all' *Esaminador*, Ufficio alle ipoteche [6].

A queste sanzioni il Maggior Consiglio aggiungeva un decreto con cui vietava che si costruisse in Venezia alcun nuovo ospizio o convento, pena lire 1000, e in Murano nè ospizii nè chiese, pel bene di quell'isola [7].

Non si fondassero nuove scuole terziarie, od altre *società* di donne, a cura dei mendicanti, i quali però potessero vestirne l'abito [8].

La licenza di edificare nuovi conventi o chiese [9] fu poi demandata al Collegio e al Maggior Consiglio [10] e venne decretato che nè frati, nè monache, nè preti potessero pretendere diritto di prelazione sui beni posseduti dai laici. [11] La vendita d'immobili appartenenti alle chiese, non potevasi fare che con licenza del Senato. [12] Chi avesse tenuto in pegno cose spettanti al culto, nelle chiese, o nei conventi, e

[1] M. C. 1283 28 agosto *Luna* p. 23.

[2] Ordini conformi agli esecutori testamentarii. M. C., 1297, 4 agosto. *Pilosus* c. 70 tergo.

[3] M. C. 1283, 28 Agosto cit.; 1298 24 maggio, *Pilosus* c. 76 t.

[4] M. C. 1284, 10 febbr. m. v. *Luna*. 53.

[5] M. C. 1284, 10 febbr. cit.

[6] M. C. 1333, 28 giugno, approvata addì 24 sett *Spiritus* c. 65 t. e *Brutus* A. C. p. 143.

[7] 1347, 21 maggio. *Spiritus*, p. 152, M. C.; 1359, 6 ott *Novella* c. 70 t.

[8] C. X. 1409, 26 giugno. *Misti*, vol. 9, p. 28.

[9] 1515, 2 giugno, Senato, *Terra*, reg. 19, p. 23.

[10] 1561, 27 settembre. M. C. *Rocca*, c. 118 t.

[11] Senato, 1602, 23 maggio. *Terra*, reg. 72, p. 49.

[12] 1412, 27 ottobre, Senato. *Misti*, reg. 49, p. 140; 1657, 27 marzo, id. *Terra*, reg. 154, c. 74 tergo.

avesse prestato su di esse denaro, era condannato alla perdita del capitale e a una multa.

Un decreto del Senato [1] stabiliva che chi avesse pagato per 50 anni continui sopra un immobile canone eguale, sebbene non fosse chiaro se per ragion di livello o di fitto, potesse esserne investito come livellario. Diminuiva a 40 anni il periodo, quando si trattasse di beni di chiese, favorendo il laico; concedeva [2] al clero di assicurare ed investire i crediti di affrancazione dei *monti* in Zecca, in livelli francabili, anche su beni posti nella città e provincia di Venezia posseduti da persone laiche; ma per fini politici vietava ai sudditi veneti di obbligare od alienare a principi esteri i beni che possedessero nello Stato, per instituire commende, ricever titoli o fondare giuspatronati.

I provveditori sopra feudi erano incaricati d'investigare se nello Stato esistessero di cotali instituzioni [3].

Due leggi assai notevoli sono quelle del 1536, 31 dicembre, [4] e del 26 marzo 1605, [5] alle quali si riferiscono tutte le posteriori in materia di lasciti d'immobili *ad pias causas.*

Considera la prima che « non è da permetter che tutti li stabili di questa città vadino in ecclesiastici, per vie de legati o de donatione si fanno *ad pias causas*, come bona parte sono andati »; il periodo di 10 anni pel quale era consentito potesse durare una donazione, esser di soverchio lungo, ed i magistrati non poter attendere all'osservanza delle leggi. Ora dunque si stabilisce che non si possa lasciar alcun immobile in donazione od usufrutto per un tempo maggiore di due anni. I notai che avessero prestato l'opera loro per un rogito che comprendesse un periodo più lungo, siano privati dell'esercizio, se non ne daranno notizia fra quindici giorni ai Dieci Savii sopra le decime in Rialto, i quali, passati i due

[1] 23 dicembre 1541. Comp. Leggi b. 135.
[2] Senato, 1615, 3 settembre. *Terra*, reg. 85, c. 120 t.
[3] Senato, 1676, 6 giugno. *Roma expulsis*, f. 3.
[4] M. C. *Diana*, p. 200.
[5] Senato, *Terra*, reg. 75, p. 19.

anni, venderanno gl'immobili, e ne consegneranno il ricavato ai procuratori di S. Marco. Questi, coll'intervento degli esecutori testamentarii, venduti gli stabili, eseguiranno col ricavato i legati espressi nei testamenti.

Questa *parte* riportò voti 711 favorevoli, 63 negativi, non *sinceri* 21, mentre uno *scontro*, cioè una proposta pel termine di *quattro* anni anzichè di *due*, fu respinta.

Nel 1605 la legge suddetta si estendeva a tutto lo Stato, aggiungendosi che nessuno potesse vendere stabili od altre possessioni ad ecclesiastici, senza permesso del Senato.

Queste disposizioni venivano confermate successivamente. Tutti i beni pervenuti negli ecclesiastici e nei luoghi pii, dopo il 1605, passati i due anni, siano loro tolti e restituiti ai laici; provvedimenti per investire il ritratto dei beni; istituito un catastico delle grazie od eccezioni alla legge; ed eletti tre patrizii col titolo di *deputati straordinarii sopra le decime in Rialto;* due si rechino nella terraferma, il terzo rimanga a Venezia, per far eseguire la legge [1].

A tenore di una legge 1602, 23 maggio, [2] i beni posseduti dai laici *non potevano tornar negli ecclesiastici.*

Queste leggi fornirono materia a molte altre disposizioni di eccitamento e di elogio ai magistrati che avevano curato la vendita di beni lasciati a luoghi pii o ad ecclesiastici, [3] la quale nel 1697 [4] aveva fornito ducati 27,000 (lire it. 83,700). Per non entrar qui nelle minuzie dei casi singoli, noterò alcuni altri decreti che svolgono il principio giuridico della proprietà a favore dei laici, contro gli ecclesiastici [5].

[1] Senato, 10 giugno 1739, *Roma expulsis*, f. 51.

[2] Senato *Terra*, reg. 72, p. 49. Confermata dal Senato, 1759, 15 dicembre. *Roma expulsis*, f. 81.

[3] Senato, 1695, 21 maggio. *Terra*, reg. 230, p. 180.

[4] Idem. 1697, 12 dicembre, *Terra*, reg. 235, p. 584.

[5] 1717, 6 novembre. Il Senato incarica i Dieci Savii sopra le decime in Rialto di riconoscere quali beni dei luoghi pii debbano soggiacere alla vendita. *Roma expulsis*, f. 28.

1719, 18 marzo. Si annullano tre disposizioni pie fatte contro le leggi. Sen. *Roma expulsis*, f. 29.

Decime a carico del clero. — L'origine delle decime ecclesiastiche è da ricercarsi nella Curia Romana. E se si risale a tempi precedenti alla caduta dell'impero greco, ed al sorgere dell'infausta potenza degli Ottomani (1453) è certo che le decime furono dedicate specialmente a rintuzzare le numerose orde turchesche che allagavano tutta l'Europa. I papi, o sprovveduti di erario o troppo più attaccati agli agi e al lusso della loro Corte che alla sussistenza e al decoro della religione di cui erano i più elevati rappresentanti, od alla prosperità del cristianesimo, non largheggiarono, come vedremo, quasi mai del proprio nelle gravi necessità degli altri Governi che loro ricorrevano per aiuto, fosse pure in nome del debito di alleati.

Ma nelle alleanze essi non fornirono d'ordinario che indulgenze e privilegi morali, — non sapendo offrire, anche potendo, il sussidio del consiglio politico, e la forte inspirazione dell'amor patrio; legati nelle pastoie d'una politica ibrida, incerta e quasi sempre sleale.

Le prime decime adunque furono papali.

1731, 26 maggio e 28 luglio, Senato. Rincalzo della legge 1605 « per levare i sotterfugi introdotti in proposito dei beni, *ad pias causas.* » *Roma expulsis*, f. 39.

1733, 2 maggio, Senato. Provvedimenti per Zara, circa beni della ragione suddetta. (*Mar*, reg. 109, c. 45 t.) i quali produssero ducati 86,000, (1734, 12 giugno, Senato) da essere investiti, *Roma expulsis*, f. 43.

1738, 19 febbraio, m. v. Il Senato a tutti i rettori. Nullità delle vendite fittizie fatte dagli ecclesiastici; esame attento delle suppliche. *Roma expulsis* filza 50.

I capitali ritratti dalla vendita dei beni si dovevano investire in publico « nel *Deposito Novissimo* in Zecca » al 3 $^1/_2$ per cento, pagate le gravezze; (Senato, 1758, 27 genn. m. v. *Roma expulsis* f. 80, e 1758, 16 settembre idem); ordinavasi una inquisizione sui beni occultati, profferendo ai denunzianti il 2 per cento del capitale (decr. 1758 suddetto); si commettevano inquisizioni e catastici affine di ottenere un esatto dettaglio dei legati e delle pie disposizioni lasciate a peso dei sudditi (Sen. 20 apr. e 1 giugno 1765. *Roma expulsis* f. 88) eccitavansi gli ecclesiastici « a denunziare i beni finora occultati, per la successiva vendita » entro un anno (Senato, 12 e 26 aprile 1766, *Roma expulsis* f. 89); processi contro gli occultatori.

Il Governo civile, riconoscendo in sè medesimo il diritto di chieder a tutti indistintamente i cittadini aiuti di denaro e di opera nella difesa della patria, — bene universale — comprese nelle imposte ordinarie, e nei prestiti straordinarii, anche gli ecclesiastici. Questa eguaglianza negli oneri, sembrerebbe principio indiscutibile di giustizia. Poichè essendo comuni a tutti i sudditi di un Governo certi beneficii, debbono anche esser comuni a tutti le corrispondenti gravezze. Questo parere non fu tuttavia universale.

E gli ecclesiastici impetrarono e fecero valere in questa materia (puramente temporale) esenzioni basate su lettere apostoliche e provenienti da una podestà la quale non aveva diritto di concederle. Il Governo veneto fu tra i primi ad avvedersene, e vietò ai preti ed ai cherici di far valere quelle franchigie.

I mezzi seguiti anticamente dalla Republica veneta per procurar denaro, furono (oltre le imposte ordinarie) i *sussidii* od imposte fino alla concorrenza di una certa somma, le decime, o gl'imprestiti. Le decime riflettevano specialmente la *proprietà*; ma talvolta potevano considerarsi eguali ad una tassa di ricchezza mobile, o fluttuante, venendo distribuite fra i cittadini *secundum ratam conditionis*. Questo « *tansar, conzar* o *redecimar la terra* » era equo che comprendesse anche gli ecclesiastici e le loro instituzioni. Infatti la Republica veneta decretò [1] che venisse instituito un catastico o registro generale dei beni dei prelati, preti, vescovati, abbazie ecc., affinchè tutti (eccettuati i cardinali) pagassero le decime.

Nel tempo stesso, di volta in volta, chiedeva al papa, mediante i suoi ambasciatori a Roma, che volesse permettere l'imposizione di una decima sugli ecclesiastici, [2] per raccoglier denaro per la guerra contro i Turchi irrompenti nella Bosnia, essendosi frattanto gettata un'altra imposta coll'assenso del patriarca. Chiedeva anche indulgenze. Il pontefice

[1] Senato, 1463, 15 giugno — 1464, 26 marzo. *Terra*, reg. 5, p. 40 e 73.
[2] Senato, 1463, 10 e 25 giugno. *Secreti*, reg. 21 p. 157 e 162.

insisteva perchè nella decimazione si escludessero i palazzi dei prelati, le case di abitazione dei cherici, e le rendite dei funerali [1]; e si togliessero i sequestri sui beni degli ecclesiastici. Nel 1466 avevano già avuto luogo cinque decime. Ma l'esazione ne era difficile; sicchè se i veneziani dovettero ottemperare alle altre domande del papa, non tolsero il sequestro sulle rendite degli ecclesiastici morosi [2], togliendo però subito quello sui beni [3].

Il pontefice concedeva facilmente alle preghiere del Senato Veneto [4], nuove decime; ma accadevano frodi nella esazione di esse, affidata a succollettori [5].

Erano questi ultimi, subalterni dei collettori del clero, colla cui autorità facevano sequestrare le entrate dei debitori di decime aiutati dal braccio secolare, dei podestà o di altri rettori [6].

Accadevano però disordini; le decime venivano appaltate all'incanto. Il Consiglio dei Dieci allora inviava nelle provincie qualche avogadore, come alto questore per redigere processo dei rei. Ma queste cure non fornivano risultati molto lodevoli; e nel 1591 il Senato dichiarava che il Governo era creditore di ducati 40,000 (lire it. 124,000) per quell'imposta.

Bella e di perfetta attualità è la deliberazione del Senato stesso 1561, 15 novembre, [7] nella quale si dice: « Quando per

[1] 1465, 13 luglio ed 8 agosto. Senato *Secreti*, reg. 22 p. 103 e 108.

[2] Senato, 1466, 17 giugno ed 8 luglio. Idem reg. 22 p. 168 e c. 173 t.

[3] Senato, 1467, 14 agosto. Idem reg. 23, p. 61.

[4] Per es. Senato, 1468 8 sett. e 15 genn. m. v. Idem reg. 23 p. 137 e 157.

[5] Sen. 1478, 3 dic. *Terra*, reg. 8 c. 30 t.; C. X., 1543, 8 marzo. *Comuni* reg. 15 c. 122 t.

[6] Senato 1564, 28 luglio. *Terra*, reg. 45 p. 43; M. C. 1583, 10 agosto. *Frigerius* c. 102 tergo; Senato 1602, 18 maggio. *Terra*, reg. 72 p. 43. Vedi per la riscossione delle decime nell'Istria il decr. del Senato 1633, 21 giugno; altro simile per la Dalmazia. (*Mar* reg. 91 c. 128 t. e 129).

Esenzione del vescovato e canonicato di Capodistria, decr. Sen. *Mar* 1633, 7 settembre (idem p. 205); di Lesina 22 detto (idem c. 227 tergo); di Zara, Spalato, Raspo, 1634. 16 settembre; id. reg. 92, c. 159 t.

[7] *Roma ordinaria* reg. 1, p. 60.

la Signoria nostra vengono dimandate decime over altri aiuti dal Reverendo Clero, sono molti prelati et altri, et quelli appunto che hanno li migliori vescovati, et le più grosse entrate, che procurano esser fatti essenti da tal gravezze; dal che seguono doi notabili inconvenienti; l'uno che per il bisogno del Stato nostro non si cava quella somma di danaro che si doverebbe; et l'altro che li poveri monasteri de frati et monache, hospitali et poveri preti solamente le pagano; al che essendo conveniente proveder in quel miglior modo che sia possibile, perchè *questi tali che hanno così poca charità et pietà verso la patria loro non meritano da lei esser abbracciati nè haver alcun favore* ... » perciò si decreta che non si possa scriver a Roma per raccomandar alcun prelato, se non consti che abbia pagato integralmente le decime.

Nè s'aveva alcun riguardo per quei patrizii che investiti di beneficii avessero tentato di sottrarsi al pagamento di quelle gravezze [1].

Maggior zelo non mostravano i prelati e gli ecclesiastici nelle offerte indeterminate, o prestiti indetti dal Governo per bisogni publici « sebbene si tratti della difesa e salvezza dei beni da loro goduti, per quali egualmente spende et opera la Republica, et per la somma onestà della causa che si tratta, in difesa delle cose proprie e custodia degl'importanti riguardi della religione. » Onde il Senato [2] li faceva invitare ed ammonire dal doge e dai sopraintendenti alle decime del clero, a far offerte proporzionate, e il magistrato, col patriarca, doveva stabilire le contribuzioni da farsi dai conventi e dalle parrocchie.

I sopraintendenti però e i succollettori (i quali percepivano il 2 per cento sulle riscossioni) non erano sempre sfortunati.

[1] Senato 1610, 31 luglio. *Terra* reg. 80 c. 76 t.

[2] Senato 1630, 24 maggio, *Terra* f. 314; e 3 settembre idem reg. 103, c. 296 t.

E leggiamo il Senato [1] lodarli perchè in un anno circa avevano riscosso dal clero ducati 218, 440 gr. 17 di decime [2]; dal 1660 al 1661, ducati 117,000 per titolo di un *sussidio* concesso dal papa, rimanendone da riscuotere altri 63,000 [3]; espediente non raro [4] come quello delle prestanze [5], nè di spregevoli risultati. Clemente XIII concedeva un sussidio a carico del clero, di scudi d'oro 100,000, cioè 900,000 lire it. [6]. Ciò che dipendeva (almeno nelle apparenze) da una concessione, nell' andamento del Governo era cosa d'ordinaria amministrazione.

Istituiti, come vedremmo, a riscontro dei X Savii sopra le decime in Rialto, i sopraintendenti alle decime del clero, si publicava in più decreti l'eguaglianza nelle decime e nei *campatici* (imposta rurale) degli ecclesiastici, beneficiati, chiese, luoghi e case pie, ai laici [7] prescrivendo loro, come agli altri, la presentazione di polizze, o *condizioni* della proprietà immobile e mobile [8], il pagamento della tassa sulle eredità, o il *quintello* [9].

Economia. Disciplina. — Non è vero che ciascun cittadino abbia il pieno arbitrio delle proprie sostanze, sia nell'uso che nel modo di amministrarle.

[1] Sen. 1652, 28 agosto. *Terra*, reg. 144, p. 383; e 1654, 5 dic. idem filza 608.

[2] In 10 mesi ducati 56,675 per decime e *sussidi*; decr. Sen. 1674, 22 dic. *Terra*, reg. 189, p. 539; altra volta duc. 74,543 gr. 8; Sen. 1768, 9 giugno. *Roma expulsis*, reg. 26, c. 12 tergo.

[3] Sen. 1661, 31 dic. *Roma ordinaria* reg. 65 c. 149 t.

[4] Se ne esigeva per es. un altro straordinario nel 1666; vedi decr. del Sen. di quell'anno, 12 febbr. m. v. *Roma ordinaria* reg. 70 p. 131; e nel 1674 Sen· decr. 28 dic. si parlava di altri nove sussidii passati. *Terra* reg. 189 p. 544.

[5] V. decr. Sen. 1708, 21 febb. m. v. *Roma expulsis* f. 20. — 1709, 29 agosto. *Terra* reg. 257, c. 305 t.

[6] Dec. di Sen. 1761, 19 sett. Lo scudo d'oro si riscuoteva per lire venete 18, od ital. 9. *Roma expulsis* f. 83.

[7] Sen. 1768, 28 genn. m. v. *Roma expulsis* f. 93; 1769, 10 giugno, id. f. 95; e 12 agosto, *Roma ordinaria* f. 215.

[8] Sen. 1770, 25 agosto, *Roma expulsis* f. 99; 1770, 10 marzo idem f. 98.

[9] Sen. 1745, 12 agosto. *Terra* f. 2016.

Questo erroneo principio della proprietà assoluta, non dipendente in alcun modo dagl'interessi e dal fine sociale degli altri, vien tratto in campo ogni volta che i Governi per iscopi politici (non solo per quelli di finanza) sopprimono le corporazioni religiose. Tratteremo di ciò più ampiamente altrove. Ma fin d'ora sta bene ricordare che la società e i Governi che procurano la sua sussistenza e il progresso, non possono permettere quelle male amministrazioni che impediscono lo svolgimento dell'agricoltura, inceppano il capitale, o tolgono parte dei vantaggi ch'esso può dare.

Di qui l'ingerenza della Republica veneta nel governo economico delle chiese e delle instituzioni religiose e pie.

La politica non fu estranea a queste leggi. L'idea di una grande separazione fra gl'interessi del Governo e quelli della Chiesa, parve nei decreti del Maggior Consiglio 1474, 19 genn. m. v. e 1498, 23 settembre, [1] col primo dei quali fu stabilito che i notai ed i scrivani degli uffizii non fossero più preti, e coll'altro vennero esclusi dal diritto di formar parte di quella sovrana assemblea, e da tutti gli ufficii dello Stato, i *nobili* che avessero goduto beneficii ecclesiastici [2]. « Siccome per i mazori nostri vigilantissimi et solertissimi della conservazione della nobiltà di questa Republica, de tempo in tempo è stà provisto che i zentilomeni nostri siano liberi da ogni obligazion ecclesiastica, dovendo esercitarsi in li offizii e consigli nostri secreti.... così è anche da proveder che quelli vogliono immessedarse in beneficii ecclesiastici, si abbiano a contentar de quelli e non permetter, che tenendo quelli, togliano anche delli officii e beneficii nostri, che sono necessarii alli altri che mancano di tal utilità ecclesiastica. »

Nel 1521 [3] fu proibito ai preti l'aver ufficio nella Cancel-

[1] *Regina* p. 145. — *Stella* p. 156.

[2] Anche il Governo austriaco (circolare 31 ottobre 1818, n. 30 840) proibì agli ecclesiastici di coprire ufficii publici, come incompatibili col loro ministero. *Bollettino delle leggi* 1818, parte II. p. 257.

[3] 28 giugno M. C. *Deda*, p. 183.

leria inferiore. Nel 1531 [1] si tolse l'esercizio del notariato ad alcuni ecclesiastici.

Dissi che le elezioni si lasciarono anticamente al clero e al popolo, o al « suffragio universale ». Nessuno (prescriveva il Consiglio dei Dieci) [2] impetri nè accetti beneficii od altro in alcuna chiesa della città, se non per elezione del suo capitolo; e alcuni ufficii non si conferiscano che a cittadini veneti originarii [3]. I vescovi non s'ingeriscano nell'amministrazione delle scuole pie, e delle fraglie di laici.

Non si ammetta alcun *visitatore* di conventi non *suddito* [4]; ma prima si presenti al Collegio [5]; nessun abate, priore, ecc. di monasteri possa attrarre nè addossare censi ed interessi di conventi esteri [6]; i superiori dei regolari presentino copia dei conti della loro gestione, da esser riveduti dal magistrato dei provveditori sopra monasteri, e nota delle somme spedite fuori dello Stato per qualunque causa [7].

I conti invece dei capitoli e delle fabbriche (*fabbricerie*) delle chiese in Venezia, siano redatti per la prima volta dal Capitolo; se v'hanno reclami, dai procuratori di chiesa; e in terza istanza inappellabilmente dal patriarca [8].

Si ammettano al concorso di pievano o di qualunque carica di chiesa, soli preti e chierici nativi veneti [9].

[1] 27 aprile Senato. *Terra*, reg. 26 p. 128.

[2] 1529, 5 luglio. Decreto poi pubblicato nel 1621, 31 gennaio m. v. come da *parte* dei Capi del C. X. Comp. leggi b. 129.

[3] M. C. 1538, 7 genn. m. v. — Quelli di gastaldo, cancelliere, priore e di pievano nelle chiese dei Ss. Giovanni e Paolo e di S. Giacomo di Rialto. (*Novus* p. 38).

[4] 1628, 3 febbr. m. v. Sen. *Roma ordinaria*, f. 57.

[5] 1696, 12 maggio. Sen. *Roma ordinaria*, f. 151.

[6] Sen. 1637, 30 giugno. *Terra*, reg. 116, p. 170. Uno scopo di politica può vedersi anche nel decreto del Senato 1676, 31 marzo, col quale venne annullato il possesso dato ad un patrizio, della commenda dei Ss. Maurizio e Lazaro, conferitagli dal duca di Savoia, obbligandolo a rinunciarvi. *Roma ordinaria* filza 134.

[7] Sen. 1642, 14 giugno. *Terra*, reg. 125, p. 85.

[8] Sen. 1624, 25 genn. m. v. *Roma ordinaria*, f. 47; C. X. 1752, 25 sett. *Comuni* reg. 202 p. 189; 1764, 26 sett. idem. reg. 214 c. 189 t.

[9] C. X. 1649, 17 marzo. *Comuni*, reg. 99, p. 17.

Il Governo entrava anche più particolarmente nell'amministrazione ecclesiastica.

Proteggeva i sacerdoti creditori di messe e di *elemosine*; investigava se v'erano mansionerie trascurate o male ufficiate [1]; curava il buon servizio e l'obbedienza nei subalterni; delegava ai podestà il giudizio sommario nelle cause civili fra *monasteri* (come si denominavano i conventi di donne), *conventi* e luoghi pii [2].

Dovendo poi trattare particolarmente delle leggi relative alla soppressione delle corporazioni religiose, dette, quindi *mani morte*, accennerò qui soltanto che i conventi furono dapprima soggetti al Consiglio dei Dieci [3], indi ai provveditori sopra monasteri [4], ai quali si unì un aggiunto. [5]

Nella denominazione di *mani morte* si compresero i conventi di frati e di monache, le confraternite laiche dette *grandi*; le *piccole*, i *suffragii*, e le *fraterne* di sacerdoti; le fraterne dei poveri [6].

La legislazione relativa, sebbene risguardi specialmente gli ultimi secoli della Republica, occupa nel solo archivio della Compilazione delle leggi, 15,000 fogli, e 33 grosse filze.

Rimandiamo il lettore alla parte dove trattiamo degli ecclesiastici regolari.

Il Maggior Consiglio decretava nel 1705 [7] che i Capi del Consiglio dei Dieci non s'ingerissero nel governo economico e nell'osservanza delle costituzioni dei frati, lasciando questa

[1] Sen. 1659, 5 novembre. Comp. Leggi b. 135; C. X. 1676, 24 marzo. *Comuni* reg. 126, p. 27.

[2] Senato 1673, 16 luglio. *Terra*, reg. 186, p. 262.

[3] C. X. 1514, 9 agosto. *Misti*, reg. 37, c. 73 t.

[4] C. X. 1521, 17 sett. *Misti*, reg. 44, c. 57 t.; id. 29 ott., ib. p. 124; 1522, 29 ott. *Misti* reg. 45, p. 106; e 1528, 30 ott. *Comuni*, reg. 4, c. 117 t.

[5] Sen. 1768, 7 settembre. *Roma expulsis*, f. 92.

[6] Nel R. Arch. gener. di Venezia si custodiscono carte di conventi e monasteri dell'ex-Stato veneto 176; Scuole grandi 10; Scuolette ecc. 310; fraterne dei poveri 64.

[7] 22 marzo. *Vincenti* p. 3.

materia ai regolari. Ma poichè la loro giurisdizione non cessava, si cassavano le loro terminazioni [1].

Da allora dominò esclusivamente il magistrato sopra monasteri, il quale s'incaricava d'informar con chiarezza sulla costituzione delle diverse congregazioni di regolari, e di eseguire tutte le leggi circa la disciplina ed economia dei conventi [2].

Esclusa ogni ingerenza degli ecclesiastici nelle scuole pie e in altre instituzioni laicali, nè concesso loro alcun voto se vi fossero stati aggregati [3].

— È triste verità che i ministri del culto, decaduti dalla pietà primitiva e dagli antichi severi costumi, ignoranti o poco teneri della conservazione dei templi e degli oggetti d'arte che li adornano, lasciarono in preda di agenti distruttori, dipinti, marmi ed intagli; e quando venne dato loro di sfuggire all'occhio vigile degli amatori e dei patrioti, ne fecero mercato, sotto specie di sostenere il culto divino. Culto di moccoli o di catafalchi; di grossi ceppi rozzamente scavati per farne goffe imagini di santi e di diavoli; drappi unti e consunti dall'età, che coprono *pale* e colonne pregevoli; fiori di carta, somiglianti più tosto a girelle; e tutta una indecente suppellettile pagana . . . . . . Frattanto quadri di gran valore, scottati e anneriti dal fumo dei cerci, finirono col rendersi invisibili ad ogni occhio più linceo; o dal banco del rigattiere passarono a rivivere, quasi in luogo più degno, nei musei stranieri. Io non lodo il passato, e non investigo nel presente.

Ma so che per secoli fu difeso dall'insulto di sporchi pennelli quel capolavoro dell'arte veneziana che fu il *S. Pietro Martire*, a'tempi moderni imbrattato dai ristoratori, e bruciato coi bronzi e cogl'intagli di Alessandro Vittoria ai Ss. Giovanni e Paolo. La bagatella di 12,000,000 di lire, — anzi di una somma inestimabile.

[1] C. X. 1735, 23 dic. *Comuni*, reg. 185, p. 187.
[2] Sen. 1766, 12 apr. *Roma expulsis* f. 89.
[3] C. X. 1765, 26 agosto. *Comuni*, reg. 215, c. 181 t.

Dirò dei provvedimenti della Republica pei dipinti sparsi nelle chiese [1]. Quanto a noi consoliamoci. La Commissione per la conservazione dei monumenti, dopo molte promesse è al solito stato di crisalide. I quadri dei quali essa doveva formar l'elenco e curare la conservazione, sono nello *statu quo*; ed anzi qualcuno era prossimo a viaggiare per Londra, convertito in un gruzzolo di sterline.

— Ad impedire, per quanto poteva, la dispersione degli arredi sacri di pregio, o per la nobiltà del metallo o pel lavoro artistico, il Senato commetteva ai provveditori di Comun di compilare un catastico od elenco di tutti gli ori, argenti, gioie e capitali dei Corpi laici della città [2] recandosi ad esaminarli di persona, e provvedendo in guisa che non andassero trafugati, dispersi [3] o messi in pegno [4].

Così le rendite. Circa le quali è più dolorosa che strana la dilapidazione accaduta nelle soppressioni dei conventi, decretate dal primo e secondo Regno d'Italia.

Le leggi furono prese a giuoco; le *stime* ridicole. Nessuno possedeva più oggetti preziosi; tutto era colato o nascosto nelle famiglie numerose dei pii manutengoli, i quali hanno una coscienza ed un rispetto alle leggi tutti particolari e diversi secondo i casi.

L'enumerazione dei regolari; il riconoscimento delle loro rendite; la separazione di quelle sottoposte alle leggi ecclesiastiche, dalle altre che dipendevano dalle laiche, formarono oggetto di altrettanti decreti del Senato [5].

La sorveglianza all'amministrazione delle rendite fu un vero dèdalo.

[1] Veggansi a questo proposito le interessanti notizie pubblicate dal prof. Rinaldo Fulin, nell'opuscolo *L'arca di Noè* di Giacomo da Ponte detto *il Bassano*, che forma parte del volume *Studii nell'Archivio degli Inquisitori di Stato*. Venezia, tip. Visentini, 1868, p. 79.

[2] 1764, 22 dicembre. Senato *Terra*, reg. 366, p. 440 tergo.

[3] C. X. 1769, 30 agosto, *Comuni*, reg 219, c. 199 t.

[4] C. X. 1710, 12 agosto, idem. reg. 160, p. 93.

[5] 1765, 14 marzo. *Terra*, reg. 368, p. 26; 1766, 14 febbr. m. v. idem reg. 371 p. 480.

Possessi con giurisdizione, beneficii, privilegii, anteriori al dominio veneto, erano ostacoli al maneggio regolare delle rendite e alla revisione delle spese. Doveasi ricorrere a metodi speciali [1]. Si stabiliva l'intangibilità dei capitali [2]; si publicavano regole minute sulla amministrazione, e sulle *investite* di essi [3].

Doveasi compilarne esatti bilanci [4]; riconoscere se gli ecclesiastici erano veramente possessori dei beneficii dei quali si dichiaravano investiti, sequestrando loro, in caso diverso, le rendite [5]. In ciascun anno doveansi trasmetter le note dei cangiamenti. Nessuna eccezione [6].

I più minuti dettagli circa le mansonerie e le commissarie [7], le pensioni che contribuiva il Governo [8] e che finalmente furono abolite affatto; le questue [9], i *beneficii* [10], il culto nelle chiese annesse ai conventi.

L'ingerenza del Governo nel culto favoriva, come ho detto, la « religione dello Stato »; ma quasi sempre risguardava specialmente la parte disciplinare di essa.

« Accade nel Levante che il culto della religione catto-

[1] Per es. per le chiese, pei luoghi pii e per le manimorte nelle giurisdizioni dei conti Savorgnan. V. Sen. 1768, 12 genn. m. v. *Roma ordinaria* f. 213.

[2] Sen. 1768, 12 genn. m. v. *Terra*, reg. 375 c. 405 t.

[3] 1768, 14 genn. m. v. — e 9 febbr. successivo. *Roma expulsis* f. 93 – 1769, 23 agosto, idem f. 96.

[4] Sen. 1770, 28 apr. e 5 dic. *Roma expulsis* f. 98 e 100.

[5] Sen. 1764, 12 maggio e 24 genn. m. v.; idem, f. 87; 1769 11 marzo, idem. f. 94.

[6] Sen. 1765 1 giugno – idem f. 88; 1767, 21 genn. m. v. idem. f. 90.

[7] Cons. dei X. 1766, 8 agosto, *Comuni*, reg. 216, p. 138 — Senato 1768 9 giugno, *Roma expulsis* f. 91. Id. 7 settembre, idem f. 92.

Le mansonerie restino sotto la direzione degli ecclesiastici; Senato, 1766, 30 gennaio m. v. *Roma ordinaria*, f. 210.

[8] Sen. 1769, 22 aprile. *Roma expulsis*, f. 94.

[9] Idem diverso, idem. idem.

[10] Sen. 1770, 22 marzo. — I rappresentanti nello Stato avvertano le Curie ecclesiastiche di ommettere nelle bolle beneficiarie tutte le espressioni che potessero offendere i diritti regii. *Roma expulsis* f. 98.

lica va diminuendo, e cresce il numero degli scismatici, perchè i prelati rimangono assenti dalle loro prelature ... » [1].

Vi tornino adunque al più presto; diversamente i rettori ne sequestrino le rendite, le facciano amministrare da persone acconcie, ufficiar le chiese, acquistare e riparare gli arredi sacri ecc.

I mercanti non diano lavoro a persone che siano *in sacris*, o siano stati preti, frati ecc., nè insegnino loro veruna professione [2]. Legge soverchiamente severa!

Sono provvedimenti di polizia pubblica i decreti del Consiglio dei Dieci, 1564 e 1770 [3], coi quali si minacciava la galera e il bando per cinque anni a quei questuanti « che vanno attorno con indulgenze, sotto pretesto di religione, e con inganno dei semplici cristiani, con bolle, *pennelli* (orifiammi), suoni ecc. »

Nè si publichino indulgenze, se prima non siano riconosciute dai vescovi. Colla parte del 1770 si deliberava che certe solennità non si cominciassero prima del levar del sole, nè si protraessero al di là del tramonto. Moderavasi anche il suono delle campane.

Ingerivasi il Governo nell'esercizio del culto, nelle scuole pie, o confraternite; nelle chiese e nei *capitelli* od *ancone*, erette dapprima come alcuni vogliono, per intimorire i ribaldi che assalivano anche in Venezia i viandanti, o piuttosto per fornire l'illuminazione della città, introdotta poi generalmente in modo diverso soltanto nel secolo scorso.

Occorreva pertanto la licenza del Consiglio dei Dieci per aprire al culto nuovi luoghi; ed esso, p. es., nel 1764 sospendeva l'esercizio di ben 147 fra scuole, confraternite, suffragii e *capitelli* eretti senza permesso, affidando ai provveditori di Comun l'inquisizione sulla parte economica di quelle novelle instituzioni [4].

[1] Decr. Sen. 1425 28 maggio. *Misti*, reg. 55, c. 114 t.

[2] 1438, 3 giugno. *Mariegola* dell'offizio arte della seta (*sic*) p. 83.

[3] 1564, 29 dic. (*sic*) – 1770, 12 dic. *Comuni*, reg. 220 p. 275.

[4] 15 genn. m. v. *Comuni*, reg. 214, c. 270 tergo.

Mentre i fedeli può dirsi fossero affetti dal « morbo della pietà » e rimpicciolissero il culto con infinite imagini e luoghi per l'esercizio di esso, desta un senso ingrato il leggere che il Governo avesse bisogno di eccitare il patriarca a visitar le chiese, le cappelle e gli altari [1], e il trovar in generale maggior affetto nei laici che negli ecclesiastici pel buon andamento del culto [2].

Io credo che l'opinione del Governo circa gli ecclesiastici — a parte il giudizio sulla religione — fosse questa. Chi riceve una mercede è obbligato a fornire una certa opera. La questione religiosa diviene adunque puramente civile. Chi ha ricevuto un' *offerta* per certe preghiere, per l'ufficio della *messa*, per l'esercizio del culto, *deve* fornire un'opera corrispondente.

Il Governo aveva veduto che recitavano messa preti che non ne avevano i requisiti [3] ricevevano maggior numero di elemosine per messe, di quelle che potessero celebrare [4] venivano ammessi alla cura di chiese « sacerdoti di nuove religioni » [5] che i prelati abbandonavano lo Stato senza permesso o avviso [6] che si alteravano i rituali [7] si trascuravano le processioni d'uso [8] i canonici sdegnavano di vestir le loro insegne [9] ecc.

[1] C. X. 1769, 7 marzo, *Comuni*, reg. 219, p. 7.

[2] Il Governo decideva anche sullo smembramento delle chiese e sulla fondazione di nuove, quando erano richieste dalla distanza ecc. Veggansi, p. es., due casi di chiese nelle provincie del Friuli e Belluno, in due decreti del Senato 1770, 22 settembre. *Roma expulsis*, f. 99.

[3] C. X. 1692, 26 sett. *Comuni*, reg. 142, p. 175.

[4] È bella in proposito una lettera del vescovo di Torcello Marc'Antonio, Martinengo, circa questo abuso, e la riduzione del numero delle messe. La limosina allora (1655 6 sett., Comp., Leggi b. 135) era stabilita in 40 soldi veneti. E veggasi per la chiesa *del Santo* in Padova, il decreto del Consiglio dei Dieci, che ne stabilisce i *capitoli*; 1757, 24 maggio. *Comuni*, reg. 207, c. 113 t.

[5] Sen. 1679, 10 febbr. m. v. *Roma expulsis*, f. 5.

[6] Sen. 1779, 1 giugno. *Roma expulsis*, f. 95.

[7] Sen. 1763, 27 agosto. *Roma expulsis*, f. 85.

[8] Sen. 1770, 28 luglio. *Roma expulsis*, f. 98.

[9] Sen. 1770, 16 febb., m. v. *Roma expulsis*, f. 101.

Procurava adunque di toglier tutti questi disordini, con altrettanti decreti; stabiliva l'etichetta religiosa [1], e perfino le vesti, comprendendo nel governo civile tutta la parte esteriore del culto [2].

Vedremo a suo luogo, parlando della Compagnia di Gesù, quanto la Republica Veneta fosse attenta a difendere dai mestatori, sè stessa, e la propria politica. Ora accenneremo che vietavasi ai Gesuiti e a qualunque sacerdote secolare o regolare « l'impiegarsi nelle missioni [3] » il ritiro dei preti « sotto titolo di esercizii spirituali, a riserva dei soliti dei chierici » [4] regolavansi le prediche, le quali dovevansi fare a porte aperte, da una sola persona, nelle chiese, non come un tempo nelle strade, nelle piazze e nelle campagne [5] e da sacerdoti sudditi [6].

Si proibivano le funzioni sacre arbitrarie [7]. Le funzioni civili si mettevano innanzi alle religiose [8] si obbligavano i sacerdoti ad assistere ai riti sacri [9] esigendone dai parrochi le fedi giurate.

Nelle nomine o nelle promozioni ecclesiastiche accadeva come nelle laiche. Favoriti ed intrusi venivano a distruggere in un momento le speranze lungamente e forse onestamente nutrite dal povero prete.

Il culto divino [10] si conserva nelle chiese, e nutre, per la

[1] V. p. es. Sen. 1769, 11 maggio. *Roma ordinaria*, f. 214.

[2] Sen. 1769, 11 marzo. *Roma expulsis*, f. 94; 1770, 16 febbr. m. v., cit. per le vesti dei canonici dei Capitoli di Cividale del Friuli e di Treviso; 1769, 23 sett. e 30 dicembre per Bassano, Spalato e Vicenza idem. f. 96 e 97.

[3] Sen. 1767, 16 maggio, *Roma expulsis*, f. 90.

[4] Idem. idem.

[5] Sen. 1767, 27 agosto, idem. f. 90.

[6] Sen. 1772, 8 agosto, idem. f. 105.

[7] Sen. 1772, 27 agosto. *Roma expulsis*, f. 105; e 5 dicembre idem. f. 106.

[8] Capi C. X. 1505, 29 marzo, circa i canonici di S. Marco. Comp. Leggi, b. 180.

[9] C. X., 1715, 27 marzo. *Comuni*, reg. 165, p. 16.

[10] Così considerava il Senato Veneto in un decreto 1528, 30 marzo . .

speranza che hanno i piccoli, di partecipare dei *beneficii*. Ma avviene che ecclesiastici estranei all'esercizio del culto in certe chiese, mandano a Roma ad impetrare presbiterati, diaconati ecc. con dolore dei meritevoli, e con danno della giustizia.

Per ciò, quando resti vacante in qualche chiesa un presbiterato, diaconato ecc., il capitolo debba eleggervi persona meritevole, e del luogo. Chi tenti impetrare quegli ufficii, sia bandito. Questi sconci derivavano anche dalle lunghe vacanze.

« Essenziali [1] e di gravissime conseguenze sono i disordini e i mali che sovrastano, semprechè nella vacanza dei piovani delle parrocchie in questa città, vengano differite lungamente le elezioni, con commozioni del popolo pericolose, cogli affetti ed interessi che nel progresso del tempo sempre più si vanno incalorendo ed esasperando anco tra persone benestanti e nobili nostri ». Perciò ad evitar brogli si decreta che morto un pievano, o in altra vacanza, il capitolo di quella chiesa sia obbligato a comparir tosto al tribunale dei Capi, per dargliene parte. Questo ordinerà che sieno fatti subito i proclami, perchè entro tre giorni prossimi abbia da aver luogo la riduzione e la elezione del nuovo pievano. I preti del Capitolo che non comparissero, non possano esser posti a voti.

Inappellabili le decisioni dei Capi del Consiglio dei Dieci circa le elezioni dei sacerdoti ai *titoli* delle chiese parrocchiali e collegiate [2].

I capitoli dei canonici siano obbligati ad usare di tutti i diritti, titoli e prerogative [3] indizio di rilassamento nel clero. Spingevasi l'occhio fino all'esercizio dell'autorità [4].

[1] C. X. 1664 9 maggio, *Comuni* reg. 114, p. 86.

[2] C. X. 1766, 3 dic. *Comuni*, reg. 216 p. 251.

[3] Sen. 1769, 5 agosto per Brescia, Vicenza, Concordia, Torcello, Asolo, Arbe. (*Roma expulsis*, f. 96); 1769, 23 sett. per Caorle, Bergamo, Parenzo, Pago, Bassano, (Idem, idem); 1770, 22 marzo per Zara. (Idem. idem).

[4] Circa l'abbinamento nel vescovo di Pola, delle due dignità di vicario ed arcidiacono della collegiata di Fiume; 1773, 14 agosto. *Roma expulsis*, filza 107.

Leggi criminali. — Anche nel fatto dei crimini degli ecclesiastici corse un giudizio erroneo. Ogni infrazione delle leggi, ogni offesa all'onestà ch'è sentimento naturale nell'uomo civilizzato, deve cadere sotto il riflesso della giustizia punitiva. Eppure anche oggigiorno in cui questo spirito della eguaglianza di tutti dinanzi alla legge è pur riconosciuto generalmente, noi udiamo da molti volersi coprire di un velo, a preferenza i trascorsi o i reati degli ecclesiastici, che quelli dei laici; quasi temano che la società, ricordando che anco i ministri della religione hanno comuni cogli altri le miserie e le debolezze della natura umana, detragga alla religione medesima. L' intervento del potere ecclesiastico nel giudizio dei sacerdoti colpevoli sarebbe ingiusto. Molte volte chi dalle leggi civili sarebbe punito col carcere, andrebbe a scontare la pena nei molli *esercizii* di un convento; chi perderebbe i diritti civili, continuerebbe poco dopo ad esercitare in nome di Dio diritti ed ufficii superiori a quelli di questa terra.

Ingiusta era adunque la presenza della podestà ecclesiastica ai giudizi degli ecclesiastici sotto la Repubblica Veneta. Ma quando trattavasi di reati politici il Governo procedeva da sè.

Nel 1284 [1] vien bandito un prete perchè disobbediente, e perchè esercitava mestiere ignobile; e addì 18 giugno dell'anno stesso viene ammonito il pievano di S. Silvestro per la scomunica lanciata contro un nobile [2].

Citerò un caso notevole.

Tre sacerdoti, forse stromento dei Carraresi « congiurano contro Venezia. Il Consiglio dei Dieci ne fa processo sommario, e « *de licentia suorum superiorum fuerunt implantati vivi in tribus foveis factis in medio duarum columnarum, et ibi finiverunt vitam suam die predicto* » [3]. A due frati dell'ordine dei predicatori e ad un nobile uomo che avevano denunziato i rei, si davano denari del pubblico perchè si recassero a Roma

[1] 23 luglio M. C. *Luna*, p. 41.
[2] Ibid., p. 37.
[3] 1405, 24 luglio. C. X. *Misti*, VIII, 106.

a farsi assolvere, e all'ultimo una provvigione annua. Ma è strano documento dell'acuta politica veneta, una supplica del doge e di tutti quelli che avevano avuto parte nel processo, perfino i notai, i cancellieri, i *comandadori*, diretta al papa, nella quale, raccontato quanto fosse urgente punire quei rei, si chiede l'assoluzione dalla scomunica, che per caso si fosse incorsa, non essendo stato osservato « *totaliter ordo juris vel omnis solemnitas quae in condemnationibus clericorum ad mortem debent vel solent observari.* » E quella supplica facevasi espressamente recapitare a Roma [1]. Potrebbesi a questo proposito notare che le pene più barbare, il *propagginamento* nel suddetto caso forse unico nella storia veneta, e la *chebba* [2] erano riservate agli ecclesiastici.

I rapporti più antichi del governo veneto colla Chiesa hanno forma di patti tra due potenze diverse.

Nel 1315 [3] il Maggior Consiglio decreta che i *Signori di notte* (officiali incaricati della polizia comune) somministrino al vicario di Castello i propri officiali, per catturare i preti rei. Poi [4] per giustizia vicendevole si elegge una commissione di sei savii con due signori di notte, due capisestieri, e due degli *anziani alla pace*, i quali col doge, colla Signoria e col vescovo, si radunino una volta per settimana, e giudichino le questioni (*risse*) tra cherici e laici. Questo giudizio, sebben rinnovato [5] fu anche intermesso [6]. Alla *commissione* venne aggiunto il patriarca di Grado. Il Maggior Con-

[1] 1405, 27 luglio, C. X. *Misti*, VIII, 107.

[2] 1392, 18 settembre (Avog. di Comun. *Raspe*, IV, c. 97 t.)

Un prete « Giacomo » venne condannato a morire *a pane ed acqua* « in cavea (*gabbia*) posita ad campanile. » Un Marco dagli organi, che in luogo di quel cibo avea permesso che la matrigna di Giacomo gli apprestasse focaccia confezionata con noci, amandorle e zucchero, *frittole* ed altri camangiari, perchè *tirasse in lungo la vita*, — fu condannato a perdere l'ufficio e ad un anno nei *pozzi*. Il custode della piazza venne assolto.

[3] 10 novembre. *Neptunus*, p. 30, A. C.

[4] M. C., 1324, 29 nov. *Fronesis*, c. 144 t.

[5] 1329, 6 giugno. *Brutus*, c. 104 t., A. C.

[6] M. C., 1331, 8 febbraio m. v. *Spiritus*, p. 28.

siglio non le lasciava più il giudizio assoluto, ma riservavasi a decidere sul processo scritto [1]. Questo *modus vivendi* assunse, come dissi, la forma di *patti* fra il patriarca di Grado, il vescovo di Castello e la Repubblica. Questi *patti* « *pro facto clericorum* » (che la legge non enumera) si confermarono più volte [2] comprendendovi, secondo l'uso, anche i cappellani di S. Marco, perchè « *favorabiliter respondent pro honore nostro* » frase molto osservabile [3].

Forse qualche volta la pena era fatta scontare sotto la giurisdizione ecclesiastica [4]. E in tal caso i rei non avevano molto a lodarsi del cambio. Od era nell'arbitrio dei superiori dei conventi. Leggasi qui sotto la descrizione autentica, d' un carcere in un convento di questa nostra gentile Venezia [5]!

Ma molte volte il carattere sacro era usato per isfuggire alla giustizia. Il Governo quindi stabiliva non doversi restar

[1] M. C. 1342, 19 marzo. *Spiritus*, p. 128. 1345, 7 agosto. *Spiritus*, c. 143 t.

[2] M. C. 1348, 9 marzo. *Spiritus*, p. 154.

[3] M. C. 1349, 1. maggio. *Spiritus*, c. 161 t.

[4] Il M. C. concede, 1347, 7 agosto, al vescovo, un cherico condannato dai *Cinque alla pace*, perchè spetta alla di lui giurisdizione. *Spiritus*, p. 153.

[5] Nota « *Crudelitas.* » . . . . Nam in monasterio erant duo carceres, unus in fundo campanilis, alius, quod certe non crederetur, sub terra, de trabis sine assidibus, obscurus, sine aliquo lumine, longus, altus et latus, quatuor pedibus; in loco isto erant de omni genere tormentorum, nam tortura semper erat parata compedes pro pedibus ferreos ad unum magnum lapidem, compedes pro pedibus et manibus; erat istrumentum fereum in quo claudebat lingua cum clavibus, ponebat etiam sparangas in ore et crudelissimus verberator maxime tamen cum orologium erat temperatum; de septem iuvenibus receptis supra dictis duo fugerunt infra annum probationis, alii quinque qui remanserunt fecerunt probationem, tamen paulo post aliqui ex ipsis vagaverunt per mundum, aliqui fuerunt missi in aliis monasteriis ad tempus; et sine aliquo crimine vel culpa, faciebat eciam hoc, cum ponebat aliquem in carceribus faciebat eos scribere se fecisse aliqua enormia et orribilia quae numquam cogitaverant. Obiit tamen die sabati XVI Ianuarii M. CCC. L. Anno Iubilei per Dominum Clementem Papam VI ordinato. Et sepultus fuit in Capitulo in archa predecessoris sui.

(Convento SS. Salvatore. b. 3 — Costituzioni - decreti pontificii, e *Cronaca*, pag. XLVIII, 35). Si parla di un priore del conv. del SS. Salv.

dal procedere contro cherici malfattori [1] e siccome essi tentavano di sfuggire alla giustizia, occultando il loro carattere religioso, dovevasi prescrivere che recassero i segni del loro carattere, cioè la chierica e le vesti [2]; chi mancasse a questi ordini, e dovesse poscia venir consegnato per delitti commessi al potere ecclesiastico, venisse privato, se nobile, del Maggior Consiglio, e degli uffizii, se cittadino di tutti i beneficii, stipendi ecc. se forestiero bandito. Nel 1388 [3] si rinnovava con maggior severità la legge, essendo quel contegno dei cherici « non solo abominevole verso Dio, ma anche per la Signoria. »

Più efficace fu il decreto del Maggior Consiglio 23 aprile 1402 [4] col quale si dichiarava bandito qualunque cherico o prete avesse commesso delitto o contravvenzione per la quale il patriarca o il vescovo suoi superiori dovessero procedere contro di lui, ed egli si difendesse all'ombra di *lettere d'esenzione*. Il documento dice di quale esenzione si trattava. « Siccome principal causa della conservazione di questa città è la sollecitudine dei nostri progenitori che vollero *quilibet cujusvis gradus et conditionis existat subiaceat justitie et juri;* avendo da qualche tempo alcuni preti ed altri che si spacciano per cherici secolari, ottenuto dalla Curia Romana lettere di esenzione — sfuggono all'effetto dei mandati e dell'obbedienza del patriarca di Grado e del vescovo di Castello, e commettono audacemente molti eccessi [5]. . . . . »

Di qual specie fossero quegli eccessi, vedremo trattando dei conventi, che ne furono sede principale. Al Consiglio dei Dieci [6] veniva recato nel 1422 un processo contro alcuni minoriti per delitti esecrabili contro Dio, e la religione, « fa-

[1] M. C. 1355, 1. marzo *Saturnus* p. 27; 1363, 26 luglio, idem., c. 55 t.
[2] M. C. 1364, 14 marzo. *Novella,* c. 89 tergo.
[3] M. C. 11 ottobre. *Leona,* c. 21 tergo.
[4] *Leona,* c. 125 t.
[5] V. anche M. C. 1413, 9 luglio. *Leona,* c. 220 t.
[6] 1422, 16 genn. m. v. e 25 febbraio m. v. *Misti,* reg. 10, c. 47 t. e 50 tergo.

cendo essi sacrifici al diavolo. » Si eleggeva per giudicarli un collegio, composto di un consigliere, un capo del Cons. dei X, un inquisitore ed un avogadore di Comun; e mandavasi un notaio al papa per informarlo dell'affare.

Alcuni banditi cercavano nell'abito ecclesiastico una salvaguardia, e sotto specie di volersene vestire, si recavano a Venezia. « I nostri santi progenitori [1], » scriveva allora il Senato, « fra le altre cosse hanno sempre cum singular studio atteso all'observantia della justitia, chome a cossa che i hanno cognusuta sopra tutte altre grata al Signor Dio et al stabilimento del Stado nostro accomodatissima. »

Se adunque quei banditi verranno a Venezia « non obstante chierega, grado o habito alcun ecclesiastico o religioso, che havessero tolto da poi la lor condannason » siano carcerati e stiano in carcere per cinque anni.

Qui però non finivano le scappatoie. Accadeva che alcuni chierici banditi, pretendevano di venir rimessi al giudice ecclesiastico, il quale li assolveva facilmente. « È indecoro del Stato nostro che a judici ecclesiastici cusi facilmente sia permesso l'adito de annular le condannason dei judici nostri [2]. » Accadeva infatti che gl'imputati di delitti lasciassero scorrer il tempo utile per presentarsi, e rimanessero quindi banditi. Ma poi facevano valere l'incompetenza di foro, e si facevano consegnare dai Signori di Notte, al potere ecclesiastico. Si tolse perciò a questo magistrato tale facoltà.

Ai processi contro ecclesiastici assistettero in qualche epoca il vicario generale del patriarca e i giudici ecclesiastici [3].

Preti e frati, quando si trattasse di politica sfrattavansi, senza riguardo a grado [4].

[1] Sen. 1476, 22 febbr. m. v., *Terra*, reg. 7 c. 152 t.

[2] Sen. 1523, 30 luglio. *Terra*, reg. 23, p. 34.

[3] 1542, 26 ottobre (*sic*).

[4] Sen. 1631, 16 dic. Sfrattato un proauditore di mons. Nunzio in Venezia; *Roma ordinaria*, f. 41; 1629, 26 ottobre, due frati, idem. f. 59.

Il potere secolare non dava aiuto a quello ecclesiastico per arrestar qualche secolare o regolare reo, se non conosceva da parte del vescovo, la colpa di quello [1]. Nelle cause spettanti al foro laico non potevasi ricorrere a quello ecclesiastico [2]. Nè gli ecclesiastici trattare cause civili [3].

III.

Quartesi. — La legislazione veneta sui quartesi tiene, più che altri rami, dell'occasione e del bisogno.

Non è legislazione generale, ma segue gli usi dei diversi paesi. La Republica lasciò ferme le consuetudini stabilite dai Consigli delle città nei loro statuti, e definì le contese fra decimanti, e decimati, anche se ecclesiastici, nel foro secolare.

Il quartese è il quarto della decima (l'uno per ogni quaranta) sui prodotti del suolo, e nelle *notifiche* al magistrato veneto dei sopraintendenti alle decime del clero, era unito nel titolo generico di *rendita.*

La Republica ritenne il quartese, *d'instituzione divina*, necessario cioè pel mantenimento dei ministri del culto. La materia fu giudicata, nell'essenza, di pura spettanza degli ecclesiastici, e le regole civili alle quali fu sottoposta non variarono secondo la *provincia*, ma secondo la *diocesi.*

L'inalterabilità delle consuetudini fu prescritta dal Senato con parecchie lettere (*ducali*) ai rettori nella terraferma. Ne citerò alcune.

Nel 1435, 7 luglio, al podestà e *capitanio* di Feltre: « volumus quod in hoc serventur et servari debeant, tam de praeterito quam de futuro tempore, consuetudines antiquae et usitatae. » Le questioni si decidano nel modo « eis a iure canonico permissum [4]. »

[1] 1649, 12 giugno. Sen. *Roma ordinaria*, f. 87.
[2] Sen. 1768, 9 giugno. *Roma expulsis*, f. 91.
[3] 1403, 16 marzo. Sen. *Misti* reg. 46, p. 68.
[4] Codice feudale veneto, publicato in seguito alla terminazione dei provveditori sopra feudi 22 dic. 1779, per i figli di Zan Ant. Pinelli; p. 3.

Un decreto, 1565, 27 giugno, risguardante la riscossione del quartese nella diocesi di Treviso e di Ceneda, dice che quelle decime sono « dedicate *de iure divino* alli beneficii ecclesiastici. »

Il quartese veniva riscosso come segue:

1. Per la diocesi di Treviso e di Ceneda, sull'aia pei cereali, e per l'uva a libito del decimante, nel prodotto naturale, e nel grano o nell'uva [1], ma poi (1569, 29 giugno, Senato) sull'aia e non in campagna, obbligati a quella contribuzione anche i fondi ridotti a prato (Senato, 1576, 9 giugno), non ammettendosi quindi veruna esenzione pel cangiamento di semente [2].

2. Per le diocesi di Padova e Verona l'esazione del quartese dovea aver luogo in *campagna*, e non sull'aia [3], sempre in relazione agli statuti. Quella decima poi col citato decreto fu estesa, per la prima volta, ai fondi chiusi di muro dai campi 10 in su, i quali fossero stati anticamente soggetti a decime ecclesiastiche: « che tutti li luoghi da campi 10 in su, che sono et saranno serrati di mura, nella sopradetta diocesi et sottoposti al pagamento dei quartesi, delli quali li patroni loro averanno utilità di vino, frumento, et altre biave, debbano pagare il quartese di quelli, non ostante alcuna cautela che fusse stata usata fino al presente. » Questa disposizione speciale veniva estesa a tutte le provincie coll'altro decreto 1568, 3 settembre, risguardante la diocesi di Padova [4], ma che finisce: « *et così similiter* dove sarà di bisogno. »

Le decime ed i quartesi si doveano riscuotere di *tutto quello*

[1] Vedi particella dello statuto in calce al decreto di Senato 1565, 28 giugno, esteso alla diocesi di Padova colla deliberazione successiva 21 dicembre. *Terra*, reg. 45 p. 138 e c. 201 tergo.

[2] Anche questa deliberazione fu messa in vigore per la diocesi di Padova col decreto del Senato 1588, 28 ottobre. *Terra*, reg. 58, c. 140 t.

[3] Decr. Sen. 1566, 26 marzo. *Terra*, reg. 46 c. 15 tergo.

[4] Serenissima Signoria *Lettere sottoscritte*, *Terra*, da 3 marzo a 28 febbraio 1568 m. v. I Dieci Savii del corpo del Senato a ciò delegati stabilirono su quali prodotti si doveva pagare il quartese pei beni nella provincia di Padova.

che fruttano le terre [1], *esclusi i beni novali, valli e luoghi del tutto inutili, ridotti a coltura* [2].

3. Nella provincia di Verona le decime si riscuotevano in campagna, su tutti i fondi obbligati a tale contribuzione, e sui campi serrati di muro da 10 in su [3].

Il vescovo aveva anticamente tentato di fare qualche innovazione; ma il Consiglio dei Dieci scrisse al rettore di quella città che trattasse seco e dovesse « dicere sibi, *bonis litteris*, ne faciat in illo populo novitatem propter decimas » [4].

Escluso, come dissi, ogni pretesto di esenzione per cangiamento di semina: « che sotto inconcludente pretesto di mutacion di semina, non possano essere disobbligati (*i Comunisti di Vallegio*) dalla contribucion anco della decima del *formenton* giallo, e *minuti*, come vuol la ragione. Non dissentendo che habbi luoco la transatione fra li compatroni e compossessori dei beni soggetti a decima, del dì 3 luglio 1703 [5].

4. Col decreto del Senato 1566, 18 maggio [6] si estesero anche alla diocesi di Vicenza le deliberazioni di massima 1566, 26 marzo, e 18 maggio [7].

5. E così per le provincie del Polesine (diocesi di Adria) per la provincia e diocesi di Belluno, e per quella di Feltre.

Decime imposte al clero dai papi. — Abbiamo veduto che il papa s'era avocato la facoltà di concedere l'imposizione delle decime sul clero, come si fosse trattato di materia e di disciplina spirituale. E vedremo che, nella soppressione dei conventi, ciò che sarebbe stato secondo lo spirito del suo ius, vietato ai principi, era da lui ritenuto come di pieno suo arbitrio.

[1] Ducale, 1582, 22 sett. Comp. Leggi b. 322.
[2] Termin. Collegio, 1586, 7 febbr. m. v. idem.
[3] Decr. Sen. 1566, 26 marzo, cit.
[4] Codice feudale, p. 5, 1467, 14 agosto.
[5] Collegio *Notatorio*, 1719, 21 agosto, p. 65.
[6] *Terra*, reg. 46, p. 28.
[7] Senato *Terra*, reg. 46, p. 16 e 28 cit.

Accadde del pari circa le decime. Considerando tutto il mondo come compreso nella propria giurisdizione, o costituito in un solo *tutto* od organismo, i pontefici imposero decime al clero, per cause estranee allo Stato al quale apparteneva, e generali alla Cristianità.

Il governo della Republica veneta si oppose a queste imposizioni che facevano contribuire il clero a spese estranee a quelle per le quali erano instituite le fonti di rendita, con danno delle contribuzioni ordinarie dovute allo Stato.

Talvolta però concesse quelle *cólte*, *sussidii* e decime; per es. nel 1421 [1] di 4,000 ducati a peso dei prelati, escluso il basso clero; nel 1429 [2] contro i Boemi; ma si oppose ad una decima che il papa voleva imporre contro gli Ussiti (1429) [3].

IV.

Delle decime ecclesiastiche in particolare. — Gli aggravii dello Stato debbono essere equamente distribuiti fra i cittadini appartenenti a tutte le classi sociali. Questo assioma indiscutibile, fondato sopra un principio elementare di giustizia e di convenienza, non fu riconosciuto dagli ecclesiastici, i quali, pur possedendo beni o rendite destinate non al solo culto, ma al proprio materiale sostentamento, tentarono in tutti i tempi di rendersi esenti dal contribuire all'erario publico le imposizioni delle quali abbisognava a sostenere l'amministrazione e la difesa dello Stato. Secondo il gius da loro fatto valere, ogni ministro del culto dovrebbe godere l'immunità da ogni publica gravezza. La sua persona esser sacra, intangibile, sopra le leggi civili.

Venezia conobbe l'equità del principio che gli ecclesiasti-

[1] 17 febbraio m. v. Senato *Secreti*, reg. 8, p. 41.

[2] 6 agosto, Senato *Misti*, reg. 57, p. 143.

[3] Può vedersi anche: 1619, 21 febbr. m. v. consulta del Sarpi circa le sei decime imposte dal papa sul clero di tutta Italia, per sovvenire l'imperatore e i cattolici in Germania. Consultori vol. 13 p. 443.

ci, al pari degli altri sudditi (o dicasi pure « membri d'una medesima nazione ») avessero parte nel sostenere gli aggravii dello Stato, come ne godevano i beneficii; e li volle compresi nella decimazione. Il papa, arrogandosi in questo fatto una podestà che non gli spettava (non essendo già un principe politico universale, ma soltanto capo di una religione) concesse privilegii di esenzione da decime, invadendo così la giurisdizione affatto temporale ed amministrativa dei diversi governi. È noto qual parte importantissima nel complesso politico degli Stati, esercitassero anticamente i pontefici. Onde, anche non potendo riconoscere in loro alcun diritto all'ingerenza nelle cose temporali, i Governi erano costretti ad usare qualche riguardo nell'applicazione agli ecclesiastici delle leggi comuni.

È perciò che, anco nella riscossione delle decime dal clero, la Republica veneta dovette seguire come abbiamo più sopra accennato, la via delle domande e delle istanze, quasi si rivolgesse ad un corpo estraneo al proprio Stato, o a dir meglio, non appartenente e non dipendente da alcuna podestà terrena.

Fino al 1418 non ebbe luogo da parte della Corte di Roma alcuna rimostranza. Dal secolo XII [1] i beneficii ecclesiastici erano stati soggetti alle imposte publiche, come i beni laici. Nel 1418 però sorse una contesa fra la comunità di Vicenza ed il clero, pel pagamento di decime; e si decise che anche il clero dovesse pagarle. Nè valsero i ricorsi che fece al papa Martino V. La Republica confermò l'obbligo degli ecclesiastici di pagare le gravezze publiche [2]. Ma d'allora la Corte di Roma cominciò a rivolger il pensiero a quella materia, e finì col sottoporla alla propria podestà. Tuttavia in qualche occasione prevalse la volontà del Governo, come in un caso del patriarca di Grado, invitato a contribuire alle spese per la costruzione di quelle mura (1423) e che ricorse al papa; ma la Republica ricusò di esentarlo da quel pagamento [3].

[1] Leggi del M. C. 1283, 28 agosto. *Luna* p. 23 e *Cerberus* A. C. c. 68 tergo; 1298, 24 maggio. *Pilosus*, c. 76 tergo.

[2] 1419, 1 marzo. Senato *Secreti*, reg. 7, c. 63 tergo, cap. III.

[3] 1425, 13 nov. Senato *Secreti*, reg. 9, p. 50.

Eugenio IV (Gabriele Condulmer veneziano), spedì alla Republica una bolla (1438) colla quale offeriva di ordinare la decima ecclesiastica, ma con decreto proprio; e dopo i papi Nicolò V e Calisto III che non si occuparono di questa materia, Pio II senese, nel 1463, 15 giugno, spedì altra bolla circa l'imposizione di quella decima; ma com'era uomo ad un tempo di lettere e d'affari, già stato vescovo di Trieste, e non nuovo alla conoscenza dell'amministrazione di Venezia, mirò a dar colore di spiritualità alla redecima ecclesiastica.

Ministro delle sue arti fu il celebre cardinal Bessarione, detto *Niceno*, uomo passato dal rito greco in cui era nato, al latino, nel concilio di Firenze, ed eletto cardinale dopo quel Concilio da Eugenio IV. Venuto a Venezia col titolo di *legato a latere* per la crociata proposta nel concilio di Mantova contro i Turchi, e cattivatesi le simpatie dei cittadini, ottenne, senza che il Governo se ne avvedesse, di avocare alla Corte di Roma la materia delle decime. Infatti nella bolla suddetta (alla quale tenne dietro il decreto 1464, 26 marzo [1]) fu inserita la clausola del doversi chiedere al papa il permesso d'impor gravezze sui *beneficii*. E sebbene paia che questa clausola ridondasse a vantaggio della podestà laica, perchè i debitori venivano in qualche modo obbligati, e dal governo civile e da quello spirituale, tuttavia pel fatto stabiliva una ingerenza del Governo pontificio in materia affatto temporale. I *Cinque Savii sopra le provvisioni* furono incaricati del catastico degli ecclesiastici e delle esazioni, ma coll'intervento del cardinal Niceno.

Morì frattanto in Ancona, Pio II. Il suo successore Paolo II (card. Pietro Barbo patrizio veneziano) incaricò di proseguire le trattative per le decime, Giovanni Barozzi, da lui promosso a patriarca di Venezia a fronte di Gregorio Correr protonotario apostolico eletto dal Senato. Le condizioni della Republica, alla quale egli prometteva soccorsi, consigliarono una pieghevolezza indecorosa e dannosa, principio di una sequela d'ingiuste concessioni all'autorità papale.

[1] Senato *Terra*, reg. 5, p. 73.

Gli fu offerto adunque di esentare i benefizii goduti dai cardinali; non gli bastò. Si riconobbe che l'ultima decima era stata imposta *cum scitu et consensu reverendissimi domini patriarchae Venetiarum* [1]; si offerse alla Curia di Roma di esentare da decima le case abitate dagli ecclesiastici; di non assoggettarli a pene pecuniarie per debiti, e di conceder l'esazione delle decime agli ecclesiastici medesimi. Finalmente [2] si deliberò di chieder licenza e consenso al papa per la decima ecclesiastica; di esentarne le case di domicilio dei prelati, i funerali ed altre rendite incerte. Si faceva sperare alla Republica che l'assenso non le sarebbe mai mancato. Alla prima occasione però ne ebbe una negativa. « Ora colorava la sua ripugnanza, mostrando disgusto pei moti di Cesena e della Romagna, i quali diceva esser favoriti e coltivati dal Consiglio dei Dieci colla *giunta*, per alcune false lettere scrittegli da Venezia. Ora divertiva l'affare introducendone un altro e mettendo difficoltà alla nuova nomina di patriarca fatta dal Senato dopo la morte del Barozzi nella persona di Matteo Girardo abate di S. Michele di Murano. Con tali arti portò tanto in lungo le sue risoluzioni, che il Governo fu costretto a scrivergli una fortissima lettera, *additandogli* con molti passi della divina scrittura e dei santi padri, *la vera norma dell' ufficio spirituale*. Fu commesso inoltre al nuovo ambasciatore Bernardo Giustinian di fargli intendere che quando Sua Santità insistesse nel negare, la Republica, senza usar altre repliche, ne farà da sè stessa l'esazione. Nè movendosi tuttavia il di lui animo, si mandarono circolari a tutti i rettori dello Stato, acciò ponessero in sequestro le rendite degli ecclesiastici. Questo esperimento, a dir vero, lo rese alquanto pieghevole, poichè in primo luogo diede buone parole, poi mandò a Venezia il cardinale Sant'Angelo, e finalmente dopo esserne stato pregato due anni continui, con breve diretto all'abate di S. Gregorio, permise l'esazione delle due decime richieste. Conciliata in tal

[1] 1465, 22 giugno, Senato *Secreti*, reg. 22, c. 97 tergo.
[2] 1465, 8 agosto, Senato *Secreti*, idem. p. 108.

modo e con tanta fatica la prima concessione pontificia, furono rimossi i sequestri con deliberazione 1467, 14 agosto [1]. »

L'errore primitivo di domandar la licenza a Roma produsse frequenti questioni, mirando essa o ad esentare gli ecclesiastici od a convertire la rendita delle decime in proprio vantaggio. Nel 1486 si ebbe a lottare col nunzio apostolico Nicolò Franco, vescovo di Treviso, che voleva introdurre novità; nel 1532 si rasentarono le censure di Clemente VII per aver messo un' imposta senza il suo assenso; nel 1574 Gregorio XIII voleva negar la licenza a quelle decime, col pretesto non averne la Republica bisogno; nel 1686, Innocenzo XI le negò; onde il Senato si vide costretto a gettare invece un prestito (*imprestanza*) di ducati 200,000 b. v. sul clero. Infine le decime furono, sino alla seconda metà del secolo XVIII, esatte sulla misura dell'estimo del 1564, e per ciò può dirsi che la Republica ne abbia perduto sempre la metà.

Le gravezze gettate sugli ecclesiastici si dividono adunque:

1. In *decime*, o imposte ordinarie sulla rendita, concesse dai papi ad una, due, quattro, sei, otto e perfino 16 in una volta, come al tempo di Gregorio XV; da riscuotersi in un numero d'anni diverso. Nel 1690 (sotto il pontificato di Alessandro VIII, Pietro Ottobon veneziano) furono accresciute a 18; si chiedevano ai papi ogni novennio, e venivano pagate due all'anno;

2. *sussidii* concessi dai papi, parte *motu proprio*, parte in seguito a suppliche, nelle grandi necessità dello Stato;

3. *imprestanze* imposte, senza facoltà dei pontefici, in casi di grande urgenza.

I sussidii e le imprestanze toccavano *esenti* e *non esenti*; le decime ne eccettuavano alcuni. Di queste dal 1564 al 1767 ne furono imposte 28, per la somma di 5,310,000 ducati effettivi. Dodici furono i sussidii fra il 1645 e il 1688 in occasione della guerra di Candia.

[1] Senato *Secreti* reg. 23, p. 61.

Officiali. — Succedettero al cardinale Niceno nella ingerenza della riscossione delle decime, i *collettori*. Furono essi uno, poi due, e tre; e venne in tal numero compreso quasi sempre il nunzio, il patriarca, qualche vescovo od altro prelato.

L'impianto del primo estimo regolare, ebbe luogo nel 1564; anno famoso ad un tempo per la rapida concessione di questa redecimazione, ottenuta dal papa Pio IV, nel periodo di appena venti giorni, oltre il dono alla Republica del palazzo di S. Marco in Roma, per la solenne publicazione del Concilio di Trento, al che mirava in fondo il papa colla sua insolita generosità.

Con *breve* infatti 8 giugno 1564, egli incaricò il nunzio apostolico di assistere, con quattro o sei ecclesiastici e due patrizii, delegati del Governo, alla riforma dell'antica decima od a stabilirne una nuova. Il nunzio elesse i suoi ecclesiastici, li presentò al Collegio, il Senato nominò i due nobili (Piero Sanudo e Giacomo Gussoni) e la redecima fu stabilita.

Essa però aveva tre specie di gravissimi difetti:

1. Restando ferma per due secoli, mentre i prezzi crescevano del continuo, le cifre dell'estimo ecclesiastico del 1564, nel secolo passato erano inferiori al valore reale degli enti, ai miglioramenti fatti, alla coltura dei novali, ecc.;

2. per maneggi, per riguardi, o per frode furono ommesse molte specie di rendite, moltissimi *beneficii* (specialmente *semplici*), molte provincie, p. es., quella sottoposta all'antico patriarcato di Aquileja, alcune isole del Levante, e gran parte dei luoghi soggetti al vescovato di Ceneda;

3. vennero esentati i cardinali, i cavalieri di Malta, le nove congregazioni, i frati mendicanti, i Gesuiti, gli ospitali, i beneficii uniti al Santo Offizio, gli Uditori di Rota ecc.

— A decidere le controversie che insorgevano di frequente per l'esenzione pretesa da frati, da vescovi, da gesuiti [1]

[1] I frati tentarono di esimersi dalle decime nel 1585; ma papa Sisto V dichiarò che dovevano ritenersi compresi nell'obbligo di contribuirle; più tardi lo tentarono l'arcivescovo di Corfù e i Gesuiti.

per le quali di frequente venivano impetrati brevi da Roma, il Senato instituì nel 1586, 13 dicembre [1] il magistrato laico dei due *sopraintendenti alle decime del clero*, ai quali nel 27 aprile 1652 [2] ne aggiunse un terzo, *e con questo cessò affatto l'ingerenza dei collettori apostolici*, ai quali rimase soltanto la comparsa ogni nove anni, quando veniva rinnovato il breve delle decime, o speditone uno per l'imposizione di un *sussidio*. Intervenivano allora, assieme ai sopraintendenti, nel luogo dove si radunava il Santo Uffizio, a S. Marco, per leggere il breve e sottoscrivere le lettere circolari per commissioni dirette ai succollettori dello Stato; e per la conferma della nomina di qualche nuovo succollettore eletto dai vescovi delle diocesi, ed approvato dai sopraintendenti suddetti [3].

Redecima. — Quanto fosse giusta la redecima sui beni degli ecclesiastici, scorge facilmente chiunque abbia senso di vera uguaglianza dei diritti e degli oneri di ogni cittadino in una società civile. Il Sarpi notava, che godendo gli ecclesiastici del bene della difesa comune, dovevano anche venir compresi nelle gravezze dipendenti da essa, e nelle altre ripartite fra i laici [4].

Ma ingiusta come dissi fu la immobilità dell' estimo. Nel 1536 la redecimazione ecclesiastica fornì la somma di ducati 20,000 per ogni decima; nel 1564 quella cifra ascese ai 41,000, cioè 82,000 all' anno, ma, per le esenzioni, discese poi a 64,000.

Nel 1767 fu studiata la materia. Si constatarono oltre le molte esenzioni, l'aumento del valore degl' immobili nel periodo di due secoli, — mille benefizii non compresi nell' estimo 1564, parte *semplici*, e senza residenza, parte *curati*, con assegno di rendite; e i molti beni che non pagavano

[1] *Terra*, reg. 57, c. 43 t.

[2] *Terra*, reg. 144, c. 108 t.

[3] Nel vol. II, Doc. 8, si troverà un elenco cronologico di brevi pontificii per l'imposizione delle decime e dei *sussidi* ecclesiastici.

[4] Consulte, vol 22, p. 44, e 49.

decima perchè pervenuti in quel periodo. I beni *pustoti*, vallivi, prativi, nel lungo frattempo erano certamente cresciuti di valore. Le biade, i vini, i fieni, gli olii, le legna erano in 200 anni cresciuti notevolmente di prezzo, e basti a provarlo che nell'estimo 1564 furono apprezzati sulla modicissima misura seguente:

Frumento	L.	6.4	per ogni staio veneto	
Sorgoturco, miglio, segale, legumi	»	3. 2	»	»
altri *minuti*	»	1.11	»	»
vino	»	18.12	»	botte
fieno	»	6. 4	»	carro
legna	»	6. 4	»	passo
oglio	»	6. 5	»	*baceda*

Finalmente in seguito a decreto del Senato 1768, 28 gennaio, m. v., i sopraintendenti alle decime del clero instituirono il nuovo *catastico*, pubblicarono le discipline e i metodi per la nuova *redecimazione*, e intimarono il pagamento della prima decima per l'aprile del 1773 [1].

§. 2. Governo economico e disciplinare delle chiese.

I.

A trovar l'origine della piaga sulla quale stiamo per metter le mani, converrebbe risalire, per una parte alle instituzioni religiose in generale, per l'altra alla educazione falsissima del clero. A queste due cause influentissime è da aggiungere il bisogno, tristo consigliere, quanto la cupidità.

Le instituzioni religiose dilungatesi dalla purezza e dalla

[1] Terminazioni dei sopraintendenti alle decime del clero 1772, 3 febbr. m. v., (vol. *Decreti*, t. II, c. 7 t.); 1773, 3 marzo (id., p. 16); 1772, 13 febb. m. v., decreto del Senato (*Roma expulsis*, f. 106); proclama dei sopraintendenti, 1773, 20 marzo — in seguito alla nuova catasticazione avvenuta di tutti i beni e delle rendite possedute dagli ecclesiastici, o dai luoghi o cause pie. (*Decreti*, t. II, p. 20).

severità di un tempo, e l'educazione diretta a reprimere ogni moto generoso dell'animo, e porfino ogni affetto, resero il prete un arido ed egoista ministro più dei castighi e delle minaccie, che della immensa misericordia e dei sublimi conforti di Dio. Le cerimonie religiose, eseguite materialmente, anzi talvolta in modo grossolano ed ignorante, e da taluni con cinismo; l'amministrazione delle rendite, e l'esazione dei *diritti* o *proventi*, fatte nel modo più basso ed esoso, come si trattasse di contrattazioni per le cose più vili. Ecco il prete! Giovane, pieno di sensi nobili, buono, affettuoso, — poi egoista, indifferente, avaro, che misura le preci alla sportula, che esige e litiga sulla bara, che benedice e scomunica secondo lo spirare dell'aura d'interessi materiali, che mescola in mala fede le cose di questa terra colle aspirazioni e le speranze di una vita migliore; ecco il prete, già angelo di pace, inspirato ad affetti elevati, ministro di Dio — ora circondato dal disamore, dal disprezzo, e pur troppo dalla calunnia.

Ma questi guai non sono prodotto soltanto del tempo nostro, e della posizione difficilissima che la Corte Romana ha fatto a tutto il clero col rimanere inaccessibile ad ogni accordo. A dimostrarci che questa lotta è antica ci stanno innanzi moltissime carte che fanno un quadro tristissimo del governo economico delle parrocchie, degli abusi dei parochi, nè più nè meno di quello che si deplora oggigiorno. Eccone un saggio, ch'io riassumo da lunghe scritture depositate nell'archivio dalla *Compilazione delle Leggi*, quanto più fedelmente mi è concesso dal linguaggio virulento con cui sono dettate [1].

. . . . I pievani per aver ricevuto le chiavi materiali delle loro chiese dal Consiglio dei Dieci, e per essere loro appoggiata la cura delle anime, credono di esser divenuti monarchi e pontefici, e vogliono disporre arbitrariamente e dispoticamente di tutto il materiale delle chiese, dando il grave peso della cura delle anime della parrocchia ai più

[1] Compilazione delle leggi, b. 135, p. 795.

ignoranti, e consegnando la sacrestia a coloro che debbono ciecamente obbedirli. Donde l' abbandono della servitù delle chiese e del culto. I sacrestani sebbene eletti dai pievani, finiscono col padroneggiare e tener in tirannia i giovani ed i chierici, sicchè *il governo delle Chiese consiste o nel pievano o nel sacrestano*, o in ambedue uniti. Ne risulta che i *pievani sono procuratori della fabbrica delle chiese e del Capitolo; che i Capitoli, per non litigare, lasciarono andar la cosa, e i pievani fecero considerevoli intacchi*, non dando mai ragione della loro amministrazione.

Si propone che i *pievani non possano essere mai più procuratori di fabbrica* [1] e *di Capitolo, i sacrestani non durino in carica più di tre anni, e la loro elezione non spetti più al pievano.* Il Capitolo riveda in ogni semestre i libri dei sacrestani e procuratori di fabbrica; e qui si enumerano i registri da tenersi dal procuratore di Capitolo, da quello di fabbrica, e dal sacrestano.

« Da tale dispotismo nasce » (dice alquanto plasticamente l'anonimo) « che i piovani *mangiavano* e *mangiano* tutto ciò è di ragione della fabbrica di chiesa e della sacrestia, perchè essi ricevono li legati lasciati alla fabbrica di chiesa, le *doti* lasciate colle mansonerie instituite, che devono essere di ragione della sacrestia per mantenimento degli *apparamenti* ecc.; i legati lasciati alla sacrestia, e le investiture fatte a nome di essa pel mantenimento di quanto può occorrere, dicendo eglino provvedere alli bisogni delle chiese, fabbriche e sacrestie; *quando poi succede il bisogno vanno questuando per tutta la contrada, accrescono elemosine, che continuano anni ed anni, mettono contribuzioni ai titolati, e fino ai poveri giovani delle chiese*, e poi vanno spacciando non aver entrate ».

Si istituisca dunque una *Cassa* intitolata *Deposito della fabbrica di Chiesa*, e un'altra *Deposito della sacrestia.* Nelle oc-

[1] 1613, 16 novembre. Senato, ducale al rettore di Padova, contro le pretese del nunzio di rivedere i conti delle « fabbriche » maneggiate da secolari; il foro ecclesiastico non dover avervi ingerenza. *Roma ordinaria*, reg. 19, c. 34 tergo.

casioni di funerali debbano depositare nella *Cassa fabbrica* quella somma che sarà decretata. Siano escorporate dalle rendite plebanizie tutte le doti, legati, le rendite lasciate alla chiesa, alla fabbrica, alla sacrestia, o ad altri oggetti ed usi pii; il ricavato di dette rendite sia riposto nelle casse rispettive, e così tutte le riscossioni di danaro contribuito ai Capitoli delle chiese per la vendita dei terreni ed arche, siano riposte nella *Cassa fabbrica*, nè possano venir consumate nell'acquisto di arredi sacri; si facciano due *casselle*, una per elemosine per la fabbrica della chiesa, l'altra nelle feste di precetto per lo scopo medesimo.

I pievani essendo obbligati ad applicare il sacrificio della messa, almeno in tutte le domeniche, pei loro parrocchiani, applicano invece, *per la loro ingordigia e voracità*, alla maggiore elemosina che possono avere.

Si prescriva adunque che *debbano applicare il frutto della messa in tutte le domeniche, senza ricevere alcuna elemosina, pel popolo, annotandole di propria mano in un libro intitolato*: messe parrocchiali *pro populo*.

I funerali vengano contrattati dal procuratore di Capitolo o, in sua mancanza, dal primo prete, e non dai pievani, i quali ottengono, per riguardo alla loro dignità, esuberanti domande. Per meglio impinguarsi e farsi ricchi, *introducono divozioni, esposizioni di reliquie, novene, ottavari, tridui, esposizioni del Santissimo*, ed altre simili *sacre mangerie*, con musiche, per attrarre il concorso del popolo, con danno e noia dei poveri parrocchiani per le questue.

Si indaghi adunque in qual modo furono instituite le funzioni ecclesiastiche, nè se ne possano stabilire di nuove, senza l'assenso del Capitolo, a voti, e del principe.

Affinchè non defraudino i chierici dei loro proventi, si esaminino tutte le costituzioni delle chiese, e i testamenti, dai quali risultino gli obblighi dei pievani di contribuire ai chierici quanto è conveniente.

Siccome tengono presso di loro, cioè nelle case di residenza, tutte le cose della chiesa e sacrestia, e ne dispongono senza alcun

riguardo, si stabilisca che *venga redatto un inventario in tre copie, pei pievani, pei procuratori di Capitolo, e pel primo prete.* Debba essere annualmente incontrato da un publico ministro, responsabile soltanto il pievano [1].

Pievani e sacrestani uniti, ricevendo messe avventizie, se le appropriano tutte; le danno a celebrare a chi loro piace, lasciandone privi i giovani nelle feste. Sia adunque tenuta una *cassella* chiusa, della quale serbi una chiave il sacrestano, l'altra il primo prete. Vi si versino tutte le elemosine di messe (come già si usava anticamente), e la si apra ogni primo giorno di mese, estraendone le elemosine di due lire, tutte le feste, per quanti saranno i titolati, e i giovani delle proprie chiese che vi celebreranno.

Sarebbe decoroso che fossero rinnovati i privilegii sinodali concessi ai pievani ed ai titolati, e per la loro negligenza caduti in disuso. [2]....

— Dissi che motivo principale di molti sconci, era la povertà dei preti, e la sproporzione delle rendite dei parochi. Erano infatti i primi, sullo scorcio del secolo passato, ridotti alla elemosina di soldi 30 (cent. 75 di lira ital.) per la messa, e a ducati 10 (lire it. 31) all'anno di proventi incerti [3]. Lo stesso clero aveva anche anticamente tentato di toglier il male dalla radice, esigendo una fideiussione del « vivere e del ve-

[1] Il Consiglio dei Dieci, nel 1710, 12 agosto, aveva vietato ai prelati, agli abbati e ai pievani, d'impegnare e vender argenti. (*Comuni*, reg. 160 p. 93.)

[2] Si accenna poi all'uso di anelli di argento, di anelli d'oro, di cinture, di certe vesti anche colorate, diverse da quelle prescritte dai Sinodi, a cominciare da quello tenuto nel 1408 da Marco Lando, vescovo di Castello, coll'assenso del doge Michele Steno, fino a quello riunito dal patriarca Francesco Corror. Si accenna che adesso si veggono « preti a camminare con donne a fianco nelle strade, nelle piazze e perfino nelle taverne. » In un proclama degli Esecutori sopra la bestemmia, 1724, 23 marzo, si legge questo notevole cenno: « Se però il rispetto al tempio di Dio se gli deve da ognuno, tanto più se gli deve da' ministri del tempio. E pure si vedono alcuni sacerdoti portarsi nelle chiese per celebrare la messa, con abiti improprii, indecenti al sacro carattere. . . . » Proclama a stampa nella busta 129 della Compil. leggi, a p. 578.

[3] Compil. leggi, b. 135.

stir di coloro che si promovono agli ordini sacri [1] » per togliere le conseguenze sul culto, della povertà dei ministri. Il Consiglio dei Dieci aveva prescritto che il numero dei chierici in tutta la *dominante*, compresi quelli della cattedrale di Castello, non superasse i 280, da ripartirsi a cura dei presidenti delle nove congregazioni, salva l'approvazione dei Capi del Consiglio dei Dieci: « Fissato così il numero riconosciuto sufficiente alli riguardi del culto, senza turbamento di quelli del principato, e stabilito il riparto con equa proporzione alle forze ed alli bisogni delle rispettive parrocchie, s'instituisca, per impedire gli arbitrii, un registro nel quale, descritte tutte le parrocchie, siano registrati in cadauna i nomi e cognomi dei chierici » [2]; questo libro sia custodito dai Capi.

E s'era pensato anche alla loro educazione [3]. Ma il numero dei preti rimaneva tuttavia eccessivo; onde molto bene s'erano formulati i quesiti per un'inchiesta, così:

1. La quantità delle parrocchie eccedente ai bisogni; la povertà e la confusione di alcune;

2. la scarsa elemosina delle messe;

3. la sepoltura eseguita dai regolari, che toglieva i proventi alle parrocchie;

4. il bisogno d'un « sodo studio » pei preti [4], ecc.

Nel 1734 il Consiglio dei Dieci stabilì che tutti i parochi dovessero formar parte delle IX Congregazioni del clero [5].

[1] Ducale del Senato agli ambasc. a Roma, Donato e Badoer, 1589, 18 novembre. *Roma ordinaria*, reg. 7, c. 165 tergo.

[2] Cons. X. 1751, 22 dic. *Comuni*, reg. 201, p. 281; e 1752, 6 marzo, idem, reg. 202 p. 2, col quale ultimo si approva il riparto dei 280 chierici assegnati alle collegiate della Dominante, fatto dai presidenti delle IX congregazioni, come procuratori del clero universale.

[3] Compil. leggi, b. 135, p. 966.

[4] Idem. b. 128.

[5] C. X. *Comuni*, 1744, 11 sett., reg. 194, c. 159 t.

II.

Nell'anagrafi 1766 [1] il clero secolare della *dominante*, della Terraferma e dell' Istria fu trovato ascendere (fino al febbraio di quell'anno) a 21,270 persone (1904 in Venezia, 19366 nell'Istria e nella Terraferma), i chierici a 2924, sorpassante il numero di 400 in ciascuna delle tre provincie di Brescia, Bergamo e Friuli. Il numero dei preti non provveduti di benefizio, tranne quello della messa, era di 9145.

... « Più volte l'arricchimento degli ecclesiastici fu considerato con prudente gelosia dalla vigile sapienza dell'Ecc. Senato. Conobbe egli che quanto togliesi ai secolari di quelle facoltà le quali indispensabilmente servono alla grandezza e sostenimento del Dominio, altrettanto aggiungesi di vana opulenza a chi per lo istituto proprio va esente dalli pesi utili al Principato, che sono proprii dei soli laici; quindi e scemansi le risorse dello Stato ed aumentasi l'aggravio ai possessori dei fondi nazionali, i quali tanto scemano in numero o in ricchezza, quanto delle loro facoltà passa in potere degli ecclesiastici [2]... »

I capitali appartenenti agli ecclesiastici divisi nelle categorie: *Mense vescovili — chiese e capitoli di preti — conventi di frati — conventi di monache — ospitali e case pie — scuole laiche — fraterne dei poveri — suffragii per morti — messe — opere pie diverse*, — ammontavano a 20 milioni settecentocinque mila novantatre ducati.

Il pro' su questi capitali spettava per ducati 538 alle mense vescovili, 33,913 alle chiese e capitoli di preti, 55911 ai conventi di frati, 13745 a quelli di monache, 83136 ad ospitali e case pie, 53338 alle scuole laiche, 41171 a fraterne dei poveri, 3394 a suffragii pei morti, 73749 per messe, 9426

[1] Scritture della Deputazione *ad pias causas*, da 5 marzo 1771 sino 27 febbr. 1772, b. 10, scrittura 1772, 31 agosto.

[2] Deput. *ad pias causas*, filza Scritture da 22 apr. 1766, sin 17 febbraio 1768 m. v. V. scrittura 1768, 27 sett.

ad opere pie diverse, ecc. — in tutto 492, 126 ducati annui (Lire it. 15, 255, 906).

Il Governo non rimase estraneo alle variazioni delle proprietà degli ecclesiastici.

Il Senato nel 1478 faceva rimostranze al papa circa l'avvenuta escorporazione, nella vacanza della chiesa di Brescia, di circa 15 fra castelli e ville della giurisdizione mantovana, applicati a quel vescovato e a quella chiesa. Nel 1449 e nel 1625 [1] stabiliva che non si potessero, senza il suo consenso, stringer contratti di beni ecclesiastici. Nelle enfiteusi (consideravano i consultori) che la chiesa proprietaria riceveva soverchia utilità. I beni che d'ordinario si vogliono alienare sono acquosi, paludosi, o in altro modo sterili, e non valevoli a dar frutto. I laici sono obbligati a migliorarli, operandovi bonificamenti, ecc. « questo contratto pare che porti visibilmente il laico, a traverso di tutte le ragioni e convenienze, ad una inevitabile povertà e miseria, col fine d'arricchir l'ecclesiastico [2] »

III.

Tranne pochi, tutti i pievanati di Venezia erano giuspatronato dei parrocchiani o *vicini*, proprietarii di stabili nella parrocchia, dovunque abitassero [3]. Il conservatore della bolla di Clemente VII, 7 febbraio 1525 (prelato che doveva esser giudice ed esecutore ecclesiastico per mantenerne l'osservan-

[1] 1449, 5 agosto, 1625, 25 luglio, Cons. f. 85, p. 77.

[2] V. anche Compil. leggi, b. 135, 1777 parere: « sopra le cose correnti, censi, livelli, mansionerie, acquisti ». E per converso: « Intorno la prova del gius professato dai corpi capitolari delle chiese cattedrali e collegiate di tutto il dominio, da terra e da mare, nelle elezioni delle rispettive dignità, canonicati e benefizii uniti alle loro chiese, con l'oggetto importante di vendicarle nello spoglio sofferto dalle esterne disposizioni. « Deput. *ad pias causas*, scritture da 5 marzo 1771 sin 27 febb. 1772 m. v.; b. 10 scritture 1771, 5 marzo e 23 settembre.

[3] Statuto veneto, libro VI, cap. 3. Ediz. 1729.

za) riscontrava gli atti dell'elezione dei pievani, rendendone conto al Consiglio dei Dieci. Questo tribunale, senza il cui permesso non poteva aver luogo alcuna adunanza di popolo o di clero, era l'autorità politica che vegliava alla disciplina delle elezioni; il diocesano nominava l'eletto dai patroni laici od ecclesiastici, sia dal collegio o capitolo dei parrocchiani, sia di qualche famiglia, sia d'individui di famiglie diverse, di scuole pie, di curie vescovili; il Senato dava il possesso [1].

Al Maggior Consiglio non isfuggì qualche caso d'investitura conferita dal papa, ed anche a più soggetti ad un tempo [2], e publicò in proposito leggi severe.

Riservava a sè il Senato la permuta dei titoli parrocchiali [3]; decretava che i pievani eletti ai vescovati dovessero rinunciare al piovanato [4], proibiva nell'elezioni le carte sot-

[1] V. pel possesso ai *vicari*, Senato 1525, 1 sett. *Terra*, reg. 24, p. 33 t.

Ecco una formula del possesso conferito dal Senato, ai pievani:

« 1795 16 maggio, in Pregadi.

Al podestà di Muran e successori.

Essendo vacante la chiesa parrocchiale, collegiata e matrice di Santa Maria e di San Donato di Murano, diocesi di Torcello, giuspatronato laico, per morte del rev. Tomaso Sanavin ultimo possessore, il reverendiss. arcivescovo Nicolò Sagredo vescovo di Torcello, ne ha istituito il rev. G. B. Tosi, suddito della Signoria Nostra, eletto dal Capitolo o Collegio dei parrocchiani di detta chiesa, come appar per bolle date in Murano dalla Cancelleria vescovile li 13 maggio corrente. Però vi commettiamo col Senato, che facciate ponere al possesso della suddetta chiesa parrocchiale, collegiata e matrice il rev. G. B. Tosi, ovvero suo legittimo procuratore facendogli corrispondere tutti li frutti e rendite ad essa spettanti e pertinenti, *ma se aveste alcuna cosa in contrario, soprasedendo, ci rescriverete, nè rimoverete alcuno che vi trovaste al possesso con lettere nostre, ecc.* (Senato, *possessi*, filza marzo, aprile, maggio 1795).

— Per le chiese di Venezia fin quasi la caduta della Republica, si chiedeva la conferma alla nomina fatta dagli elettori ed approvata dal metropolita, al nunzio apostolico residente nella città. (Per es. 1561, 19 sett., Senato *possessi* f. 1554, marzo, — 1562 febbr. m. v.; 1640 22 dic. f. 1639 marzo — 1640, febbr.; 1726 1. giugno, f. 1726; *e senza l'approvazione*: 1797 8 aprile. f. marzo, aprile 1797.

[2] M. C. 1401, 29 maggio, *Leona*, c. 116, t. — Sen. 1429, 14 febbr. m. v. *Misti* reg. 57, c. 191 tergo.

[3] Senato 1454, 17 luglio. Concede permuta del piovanato di *S. M. Maddalena* col titolo suddiaconale di *S. Gio. Grisostomo*. *Terra*, reg. 2, p. 123.

[4] 1496, 7 marzo, *Terra*, reg. 12, c. 128 t.

toscritte o *rotoli* [1]; le appellazioni a Roma [2]; decideva sull'erezione in parrocchia, delle chiese [3].

— Ora, per far risaltare la differenza fra le condizioni del clero in passato, e le presenti, certamente non peggiori, diamo un rapido sguardo alla costituzione di esso sotto il dominio austriaco, e l'attuale secondo Regno d'Italia.

In ciascuna chiesa parrocchiale si distinguono tre membri: il *paroco*, il *clero*, la *fabbricieria*.

La elezione del paroco può essere di libera collazione vescovile, o di giuspatronato regio o privato.

Il paroco era presentato, dai comizii, dal patrono, e poi fra quelli che avevano sostenuto con buon esito gli esami sinodali, ed investito canonicamente dal vescovo. La bolla d'instituzione canonica, doveva riportare il *placet regio*, perchè il nominato venisse ammesso al possesso dei beni temporali. Aveva egli diritto, ad una *congrua*, o rendita annua minima di lire it. 500 (austr. 574.71) e per Venezia L. it. 700, nella qual ultima somma non erano computati i proventi di stola ; ed all'abitazione gratuita. Se il *beneficio*, cioè gli enti in natura, stabili, campi, ecc. non gli *rendevano* quell'importo (nel quale si comprendevano i *proventi di stola* e delle *questue*), l'erario gli forniva un *supplemento di congrua* fino alla somma suddetta. Percepiva un indennizzo per le imposte sulla casa da lui abitata, i restauri della quale, se *radicali*, spettavano al patrono, o al Comune; se di poco momento doveva supplirvi lui come inquilino.

Il patrono privato o il Comune, cioè il proprietario della *canonica*, potevano disporre, nel restauro di essa, di tutti i civanzi di vacanza del beneficio, supplendo al resto in mancanza di fondi speciali.

[1] Senato 1516, 12 dicembre, *Terra*, reg. 19, p. 125.

[2] Senato 1525, 26 settembre. — *Terra*, reg. 24, c. 38 t.

[3] Senato 1627, 11 settembre. Erezione della parrocchia di Santa Elisabetta del Lido, (*Terra*, reg. 98 c. 186 tergo); 1628, 2 giugno, erezione in collegiale, della parrocchiale della Maddalena, idem, reg. 99, c. 123 t.; 1650 10 maggio, erezione del titolo presbiteriale nella chiesa della Maddalena, idem reg. 140, c. 109, t.

Il motivo del *regio placet* non era l'obbligo del Governo di supplire alla mancanza della congrua; nè perchè il pievano fosse *ufficiale civile*, carattere ch'egli ha perduto col ripristino dello *Stato civile*, già esistente sotto il primo Regno d'Italia (1806-1815); ma un motivo prettamente politico.

Il *clero* o *capitolo* di ciascuna parrocchia, è l'unione dei sacerdoti titolati, col paroco, i quali avevano diritto ad una quota sui proventi di stola, proporzionale al loro grado o titolo.

Sciolti nella prima epoca italica i *capitoli parrocchiali*, i loro beni colla morte di ciascun titolato passarono in amministrazione alla Commissione alle rendite capitolari, e le quote spettanti ai membri di essi, man mano furono rivolte ad accrescere le congrue dei paroci. Il clero subalterno fu sistemizzato col piano organico del 1817.

La fabbricieria della chiesa aveva l'amministrazione e la custodia di tutti gli oggetti di culto, e delle rendite della chiesa, in dipendenza dal paroco che proponeva al Governo (*Delegazione*) la nomina dei fabbricieri [1]. Convertiti in rendita pubblica i beni delle fabbricierie, non resta a queste che raccogliere i proventi delle questue, delle elemosine, amministrare i patrimonii che per volere dei testatori furono instituiti in una *ditta speciale* e vincolati alla chiesa, ed erogarne i fonid così costituiti, nei bisogni relativi, rendendo conto al subeconomo distrettuale, quale delegato della regia Prefettura.

Clero e Culto. — Soppresse le corporazioni religiose ed altre *fondazioni di culto* e beneficenza, e incameratine i beni, perduti i capitali ch'esse avevano investito in Zecca o

[1] La revisione dei conti delle fabbricierie, venne affidata ad una *Commissione centrale ecclesiastica diocesana*, per l'amministrazione del patrimonio, e tolta all'autorità del Governo. Tale Commissione venne attivata il 1. novembre 1860 in esecuzione dell'art. XXX del *Concordato* fra la Santa Sede e l'Impero austriaco 18 agosto 1855. (Archivio della ex I. R. Luogotenenza veneta, fasc. LXIV, 1/11 1857-1861).

nel Bancogiro, fu con decreto reale 7 dicembre 1807, assegnata al Comune di Venezia una rendita annua di lire it. 500,000 che questi erogava poi per mezzo della Congregazione di Carità.

La ripartizione fra il culto e la beneficenza subì diversi cangiamenti a seconda dei bisogni maggiori di uno o dell'altra, e ciò avvenne per la prima volta nel 1816, poi negli anni 1835, 1836 e 1839.

Quando furono depositati nella già Cassa centrale i titoli relativi alla rendita, stata ripartita, e ne venne lasciata, sotto la sorveglianza del Governo, la disposizione alla Commissione alle rendite capitolari, specialmente pei bisogni delle Fabbricierie e per gli stipendii del clero subalterno (vicarii e cooperatori) allora sorse il così detto *Fondo Clero veneto* la cui amministrazione da ultimo venne affidata all'Economato generale, che ne fece una rubrica attiva e passiva del suo bilancio.

Da *provvisoria* la Commissione divenne *permanente*, per necessità di cose, trattandosi dell'amministrazione di beni fondi e stabili che in una massa rilevante non potevano esser affidati in amministrazione o ripartiti fra le fabbricierie; ciò che recò danno alla integrità del fondo, col quale si dovettero sostenere, oltre le spese d'amministrazione, e le gratificazioni agli impiegati della Cassa centrale principale, i lavori dei ristauri che assorbirono sempre gran parte delle pigioni.

Nel bilancio della Commissione venivano compresi, oltre le rendite perpetue (i cui titoli come fu detto erano depositati nella Cassa centrale) i proventi e le pigioni dei beni fondi e stabili del patrimonio originario, e quelle pure intercalari o di vacanza delle parrocchie della città, le quali però erano insufficienti alle spese di manutenzione e dei ristauri radicali alle case canoniche rispettive.

Circa alle nove congregazioni del clero, il fondo costituito dai lasciti ad esse, è amministrato separatamente dalle relative Presidenze, elettive, ed a tempo. Alla fine di ogni anno il reddito è ripartito fra il *decano*, che percepisce la

parte maggiore, alcuni membri ai quali spetta una quota eguale, ed altri che hanno soltanto la metà. Esse hanno una presidenza generale, e furono sempre indipendenti dal diocesano.

Se è da desiderarsi che i paroci e il clero in generale siano proveduti dei mezzi necessarii pel proprio sostentamento, non è meno da provvedere a che le fabbricierie abbiano i mezzi occorrenti al culto. A questo scopo si potrebbe togliere all'Economato generale l'azienda del *Fondo Clero-veneto*, che gli è estranea, come instituzione pia della città di Venezia, e dividere quel patrimonio, già convertito in rendita fra le fabbricierie e le cooperatorie della città, con riserva di dividere in seguito quella rendita che potrà ottenersi dalla conversione dei pochi stabili che rimangono del patrimonio originario.

Con tale semplificazione si toglierebbe l'inconveniente che dalla viziosa manipolazione o registrazione dei fondi deriva attualmente; poichè oltre alla ritenzione della *ricchezza mobile* sui *coupons* della rendita, l' imposta medesima viene applicata al residuo che introita nel suo bilancio l'Economato generale, e poi per la terza volta alla quota che il sacerdote o la fabbriceria percepiscono; mentre se quella che eroga la rendita, la esigesse direttamente dalla pubblica Cassa, verrebbe fatta la sola *trattenuta* sul *coupon* relativo.

§ 3. Beneficii.

La legislazione veneta relativa ai *beneficii*, della quale offro altrove un saggio [1] distingue, come sempre, la parte religiosa, cioè lo *scopo del culto*, da quella temporale, cioè *il possesso*, pel quale il Governo si riservava la facoltà di dar l'investitura. Esclude le persone non suddite, favorisce di preferenza quelle del loco, vieta le impetrazioni a Roma,

[1] Vol. II, Doc. 9.

sia dei beneficii vacanti, sia delle così dette *riserve* od *aspettative*.

Lunghe scritture discutono questa materia [1]. — L'opinione del Sarpi, favorevole al principe, del quale egli era avvezzo a sostenere i diritti in *virga ferrea*, come procedenti da Dio, era che la proprietà dei beni ecclesiastici spettasse alla chiesa, l'usufrutto al beneficiato a vita, che potesse anche darli in affitto per contratto duraturo un triennio. « Quanto alli beni, donati dal principe per sostentare un carico speciale, la proprietà è del principe, l'usufrutto del beneficato, onde segue che la proprietà non può esser toccata senza il consenso del principe, et senza lui non si può sostentare un'affittazione più lunga della triennale, et *insomma l'istesso si debbe dire del principe che della chiesa* » [2].

Dei beneficii dava dunque l'investitura il Senato (archivio Senato *possessi*) e il Cancellier Grande ne conservava un registro o catalogo, e le *fedi* [3].

Confusa tuttavia restò a lungo questa materia e disordinata, onde il Senato, man mano che gliene s'offriva occasione,

[1] Veggansi: Arch. della Comp. delle leggi, b. 81. — Collazione dei beneficii ecclesiastici, leggi dal 1357 al 1783; — 1686, 30 genn. m. v. Cons. in iure, f. 140, p. 74.

Risposta ai quesiti intorno i beneficii:

1. se ne vengono presi i possessi;

2. perchè non vengano adempiuti in proposito i decreti;

3. quali rimedii fossero da tentarsi.

Cons. in iure f. 140, p. 77, parti del Senato in materia dei possessi temporali.

Scrittura di fra' Paolo, con correzioni di suo pugno, circa il possesso di beni temporali delle chiese. *Miscellanea manoscritti*, f. 40 lettera *g*, di carte 86. Deputazione *ad pias causas*. Scritture 1765 sett. — 1769 agosto, b. 8. Scrittura 1767, 12 giugno sui possessi e sulle rendite.

— Idem in materia dei benefizii, lunghissima scrittura 1771, 30. dicembre del rev. dott. Ubaldo Bregolini, sacerdote secolare, in esecuzione della commissione di Sue Eccellenze i deputati straordinarii *ad pias causas*.

[2] Sarpi, Cons., vol. 22, p. 20.

[3] Cons. in iure, f. 142, p. 188, 189; 1691, 13 luglio.

mirò a togliere le elezioni dei beneficii ai forestieri, ed a restituirli alla canonica loro istituzione [1].

Ricorsero anche ad esso i Capitoli delle città affine di riavere il diritto di eleggere i canonici, e di conferire gli altri beneficii ecclesiastici (mansonerie, cappellanie, ecc.) salva la conferma del vescovo. Trovarono nel Governo il maggior appoggio. Furono esaminati i documenti [2] e deciso in loro favore.

Secondo gli antichi canoni non poteva esser ordinato alcun chierico senza *titolo*, cioè, *senza che fosse destinato al servizio di qualche chiesa della quale ricevesse un onesto sostentamento.* Tolta la comunione di beni fra gli ecclesiastici, ed introdotti i *benefizii*, avvenne che questi si accumulavano su pochi, e che il numero dei concorrenti alle sacre ordinazioni era maggiore di quello dei beneficii. I concilii comminarono pene contro quelli che avessero promosso chierici spogli di beneficii, sia di sospensione, sia del mantenimento a loro spese dei chierici così ordinati. I pontefici, per ottenere quest' ultimo provvedimento, diressero ai vescovi lettere dette *mandati de providendo.* Anche questi ebbero poco effetto, come i precetti, onde procedettero ad intimar lettere esecutoriali, *dando ordine a chi meglio pareva loro, di conferir, malgrado il vescovo, qualche beneficio a' chierici sprovveduti.* Le lettere esecutoriali risguardarono dapprima i soli chierici della diocesi di uno o di un altro vescovo, poi mirarono a provvedere i chierici, anche forestieri, in qualunque diocesi si trovassero. Furono prescritti i requisiti di probità e di sapere.

È agevole comprendere i disordini conseguenti a questo sistema; come di *doppio conferimento* da parte del papa e dei vescovi, dell' intrusione di chierici forestieri a danno di quelli della diocesi. I papi inventarono allora i beneficii *riservati* alla propria collazione.

Da questa ingerenza, che teneva delle massime di un governo centrale, tentò la Republica di difendere il clero del

[1] Decr. 1769, 11 marzo. *Roma expulsis*, f. 94.
[2] Deput. *ad pias causas* 1769, 30 maggio, b. 8.

proprio Stato, mossa a ciò anche da un principio di economia publica, poichè una rendita annua notevole, era goduta da sudditi dimoranti fuori di Stato e da forestieri. Questa rendita di oltre ducati 39962 e grossi cinque, valuta di piazza, non va presa alla lettera. « Quanto maggiore, » scriveva nel 1769 la Deputazione *ad pias causas*, in una relazione del 19 maggio, « non sarebbe per risultare qualor vi si potesse unire il rialzamento dei prezzi, il progresso dell'agricoltura e la situazione attuale e veridica delle affittanze? Quindi, oltre il danno gravissimo che deriva allo Stato da questa perpetua sottrazione del suo più necessario alimento, qual'è il denaro, sono private le chiese della debita uffiziatura, è scemato in esse il culto divino, squallidi e cadenti per lo più si ravvisano i templi raccomandati ai lontani rettori, logore e vilissime sono le poche suppellettili che vi rimangono; i poveri del luogo restano fraudati della porzione loro dovuta; in una parola, il patrimonio di Cristo viene trasferito e dissipato in usi molto alieni dalla sua santissima instituzione. »

I rimedii avvisati erano: costringere i benefiziati a risiedere nei beneficii già denominati *residenziali*, e che per le trasformazioni subìte erano poi stati abusivamente e senza distinzione ritenuti *semplici* e di *commenda*. Senza tale condizione non fosse dato loro il possesso.

Se per la tenuità delle rendite, per mancanza di abitazione, o per altro motivo legittimo, non fosse stata possibile tale residenza, si proponeva che quelle rendite venissero assegnate a parrocchie miserabili od a mense capitolari e vescovili che languissero prive di provvedimenti.

Anche le spese per competenze alla Cancelleria Pontificia erano eccessive. In dieci anni, per 28 bolle a favore di chiese patriarcali, arcivescovati, e vescovati del Veneto, si pagarono ducati 78,679, gr. 20, cioè 7867, gr. 23, all'anno, oltre le spese incontrate dai vescovi per recarsi a Roma a ricevervi la consacrazione.

Per 42 bolle, per abbazie, prepositure, e priorati si pagarono in dieci anni ducati 7717, gr. 3; per 110 bolle di pen-

sioni, ducati 12,125, gr. 4 soltanto, perchè 46 erano state spedite dal papa col titolo di *famigliari*, e con spesa minore della convenuta. In generale la spesa corrispondeva ad un' annata e mezza o due. Per 225 bolle a favore di chiese parrocchiali si pagarono ducati 20087, gr. 15. Per altre 127 bolle per dignità, canonicati, prebende, mansionerie, cappellanie residenziali, nelle chiese cattedrali e collegiate, ducati 12,665, gr. 8; per 45 bolle, per 150 beneficii minori non residenziali duc. 1948, gr. 18. In un anno solo (1768) furono impetrati a Roma 1130 tra decreti, rescritti, indulgenze, privilegii di altari, dispense per ordinazioni sacre e per oratorii privati — e costarono ducati 6853, gr. 4.

La somma di ducati annui 95998 (L. it. 297,593.80) giungerebbe ai centomila, se si accrescesse delle rendite godute dai cavalieri esteri di Malta investiti di commende e di priorati nello Stato; e del denaro assorbito dai pellegrinaggi ai santuarii della Romagna, dove il solo *perdon d'Assisi* attirava « un numero assai grande di limosine per messe e per passaggi che da famiglie e da moltissime confraternite sono procurati o raccomandati a quei religiosi . . . Più compagnie composte di molte migliaia di confratelli uniti sotto un medesimo vessillo si veggono erette e sparse nella terraferma, le quali con una insistente accuratezza spremono dal popolo più minuto e raccolgono abbondanti imposte per tramandarle a quel luogo. » Nè in quella cifra sono comprese le messe, mandate per diverse vie occultamente e del continuo, ai superiori e ai conventi forastieri, nè le sportule e le contribuzioni per gli avanzamenti nei gradi dell' ordine. Nè le quote pagate per promuovere il culto de' santi, la recita di officii nuovi, e la canonizzazione di qualche santo; gli esborsi detti *di componenda* « che si patteggiano con rogito di publico istrumento colla fabbrica di S. Pietro in Roma, a cui si dà una somma di danaro perchè assolva da un debito di maggior somma contratto con altri, cioè dal debito dei legati pii che non furono soddisfatti. Nè finalmente il denaro dei predicatori esteri, nè quello per titoli onorarii o per vesti speciali.

» *Con questi mezzi la Corte di Roma ha saputo mettere a taglia e tributo la divozione e l' ambizione insieme degli uomini, e ne coglierà sempre un frutto meraviglioso, fino a che il velo dell'ignoranza e dell' inganno terrà coperto lo splendore della verità.* »

I Collegii non furono estranei a questi mali, p. es., quello istituito a Loreto per gli Schiavoni, quello di S. Atanasio in Roma pei Greci, quello della Ceresola pei Bergamaschi. Infine i vescovi, specialmente quelli delle provincie d'oltremare e dell' Istria, stavano a lungo assenti dalle loro diocesi: perciò la Deputazione *ad pias causas* consigliava al Governo di obbligarli a non allontanarsene senza sua saputa, e senza rendergli note le cause legittime che a ciò li movevano.

Sedi vacanti. — Al vescovo, nella vacanza della sede succede il Capitolo di ogni cattedrale.

Come il vescovo, così il *vicario capitolare* debbono venir approvati dal Principe.

Questo diritto, esercitato su tutta la materia temporale delle chiese, sulle carte forestiere, sulle patenti dei vicarii capitolari, non fu sempre rispettato dal clero. Come nol fu quello della regia sorveglianza sull' Economato nella vacanza della sede. Onde la Deputazione alle cause pie, con diligente scrittura 1773, 3 aprile [1] lo ricordava al Governo, enumerando i casi nei quali era stato osservato quel suo diritto e molti documenti che vi avevano rapporto [2].

Pensioni indette dal pontefice a carico dei benefizii. Ricercossi dai *giuristi* veneti qual fosse l'origine delle pensioni, introdotte nella materia benefiziale; se possano giuridicamente sussistere, quali rimedii potessero usarsi dai principi per vendicarle secondo lo spirito della chiesa e della giustizia — quale sia la disposizione canonica intorno le tra-

[1] Filza 11.

[2] Specialmente circa gli economi dei vescovati, la cui elezione spettava ai Capitoli, e quelli dei benefizii curati ai vescovi diocesani, e circa i vicarii capitolari, e il loro stipendio.

slazioni dei vescovi e dei parrochi da una chiesa all' altra. Circa l' origine non trovarono memoria delle pensioni prima del concilio di Calcedonia del 451, cioè che prima d' allora due persone godessero del beneficio stesso, *una in titolo*, avendone ottenuta l' investitura, *l' altra in pensione* a peso dell' investito.

La pensione [1] era un soldo annuo che si contribuiva a peso del beneficio o della sede vacante, o del principe, a vescovi allontanati dalla loro sede per cause legittime, o per motivi politici.

I vescovi erano d'ordinario i postulatori delle pensioni; le chiese ebbero in ciò voto consultivo, la podestà sovrana il quantitativo.

Qnanto al papa si limitò alla sola raccomandazione, accrescendo però la pensione quando era insufficiente, colle rendite dei beni posseduti nella diocesi dalla Santa Sede.

Feudalizzata la materia beneficiaria da Carlo Magno, si accesero dissidii fra il sacerdozio e l'impero.

Vescovi e prelati curarono talvolta che i beneficii fossero goduti da un solo, ma nei casi controversi fra clero e popolo (nella elezione di qualche vescovo) invece di ricorrere al metropolita, come prescrivevano le regole canoniche, si rimisero al giudizio della Curia romana. Il papa si rese allora giudice

[1] Si possono vedere circa le pensioni e l'obbligo dei pensionarii di prender il possesso dei beneficii, i decreti del Senato 1627 26 luglio *Roma ordinaria* f. 54, 6 ottobre e 15 novembre. *Terra* reg. 98 c. 227 t. e 275 t.; 1630, 16 marzo *Roma ordinaria* f. 60; 1632, 19 giugno, *Terra*, reg. 107 p. 174; 1658, 8 giugno idem, reg. 156 p. 251.

Circa i feudi ecclesiastici citeremo il decreto del Senato veneto 1765, 8 giugno, col quale fu deliberato che non potessero i prelati e i vescovi disporre di quelli svincolati dalla dipendenza ecclesiastica, e passati al laico; ma bensì di quelli che fossero sempre rimasti sotto il loro dominio. Nel caso di estinzione delle linee beneficiate, i feudi dovevano esser devoluti alle mense vescovili. Sen. *Roma expulsis*, f. 88.

V. anche le due scritture di Trifone Vrachien, e di Natale dalle Laste, 1769, 6 marzo, nell' archivio della Deputazione *ad pias causas*, fascicolo a parte.

ordinario di quelle controversie, e le classificò fra le *cause maggiori*.

Onde i vescovi eletti in Curia romana s'intitolarono *per la grazia di Dio e della Sede apostolica;* quelli eletti dal clero e dal popolo, soltanto *per la grazia di Dio.*

I primi furono obbligati a pagare le bolle di spedizione, ossia *l'annata regia*, come i feudatarii, oltre quelle pensioni che la Curia romana volle impor loro.

Dall'arbitrato variabile, secondo i casi, si venne a stabilire, come di elezione ordinaria della Sede apostolica, la collazione di alcune cattedrali (papa Giovanni XXII, 1322, Clemente VI, 1342), donde i gravi commovimenti in Francia, che finirono col concordato fra Leone X e Francesco I, pel quale i Re di Francia restarono in possesso della nomina a tutti i benefizii regii.

La duplicità di possesso d'un beneficio medesimo contrastava col gius canonico. La Curia romana trovò la scappatoia, determinando che uno potesse possedere il beneficio *in titolo* ed un altro, od anche altri due o tre, godessero i frutti *in pensione.* Di qui l'autorità dei papi si estese a tutti i beneficii ecclesiastici, asserendo il pontefice « poter fare quanto gli piace, massime allorchè agisce *de plenitudine potestatis* » quasi la pienezza della podestà possa distrugger mai la pienezza della giustizia.... ed aggiungendo che i canoni di qualunque Concilio non possono obbligarlo, ma soltanto dirigerlo [1].

A togliere questi sconci proponevano i giuristi che rilevate in un decennio le entrate di ciascun anno ad ogni beneficio, prima di tutto si detraessero da esse i publici pesi, poi diviso il rimanente in tre parti, la prima si assegnasse ai poverelli della contrada dove il beneficio è fondato, la seconda alla chiesa posseditrice dei fondi, ed al mantenimento delle fabbriche rurali, l'ultima rimanesse in pro del beneficiato, non pagando in Dataria che per questa terza parte, nè ammetten-

[1] Consulta di fra' Francesco Maria Leoni publico professore, Padova 1 marzo 1769. Arch. *Deputazione ad pias causas.*

do pensione, se non sopra quest'ultima, la quale pensione per altro fosse assegnata ad uno del clero della diocesi, potendo il sovrano, e dovendo darsi tal cura, come avvocato, protettore, e come primo economo delle chiese, poste nei suoi dominii.

Da riprovarsi giudicavano i giuristi ogni traslazione od « emigrazione » da sede a sede, non giustificata punto dal concetto cosmopolitico di S. Cipriano « formare tutti i vescovati un vescovato solo. »

Anticamente (sotto il pontificato di Clemente II) si richiedevano per così fatte traslazioni quattro condizioni; che fossero chieste dal popolo, e che la persona da trasferirsi vi acconsentisse; che seguissero a mezzo della sinodo provinciale o del pontefice, col consenso del sovrano; che la traslazione avesse luogo sempre da una chiesa minore ad una maggiore, cioè non più ricca di rendite, ma più antica, più illustre per memorie religiose, di diocesi più vasta ecc.

Ma nei bassi tempi la Curia romana si era avocato il diritto delle traslazioni, nè dava più ascolto ai vescovi, nè al principe.

Consultato dalla Republica un distinto giureconsulto, le affermava il suo diritto, ed aggiungeva poi, circa le pensioni, *competere al sovrano il diritto di dominio su di esse, del pari che sui fondi, e sulle rendite ecclesiastiche*, come tutore ed avvocato delle chiese [1].

§ 4. Commende.

Origine. — Quando alla morte di qualche prelato, per cagione di guerra o per occupazione di armi straniere, non potevano adunarsi quelli ai quali spettava l'elezione del suo

[1] Il Governo austriaco obbligò i beneficiati a presentargli le bolle d'istituzione canonica per la placitazione, (circolare 28 ottobre 1814, n. 40044). Prima dell'approvazione dovevano passar otto giorni, per lasciar tempo ai reclami. (Circolare governativa, 1803, 18 gennaio).

Nella circolare 28 gennaio 1831, n. 2787, sulla base del decr. 30 giugno 1804, sono enumerati i beneficii e le cappellanie soggette alla placitazione del Governo.

successore, il superiore raccomandava la chiesa a qualche persona che prestasse le migliori guarentigie, affinchè ne avesse cura, senza alcun interesse. Accadde poi che talvolta quegli amministratori provvisorii divennero commendatarii di fatto, nè più si pensò a provvedere la chiesa di un titolare. Queste *cure nominali*, che si convertivano in beneficii gratuiti, vennero, per tal guisa, concesse a vita, a persone lontane, ed estranee, come per esempio i cardinali.

L'instituzione a principio non era peranco dannosa; perchè faceasi obbligo al commendatario di amministrare puramente le rendite, a beneficio totale del culto delle chiese. In seguito però fu fatta eccezione pei cardinali, ai quali fu concesso appropriarsi gli avanzi. Papa Clemente V dichiarò in una bolla (1307), di aver riconosciuto i danni che recavano al culto e ai popoli, nello spirituale e nel temporale le commende [1], e revocò tutte le concessioni che ne aveva fatte.

Il Concilio di Trento confermò l'abolizione di esse (1551), decretando (1563) che nelle vacanze fossero date a monaci regolari, e, vivendo il commendatario, avessero un capo della stessa *regola*.

Continuando però gli abusi, il Governo pensò a toglierli. La podestà ecclesiastica, considerando, come sempre, che spettasse al Governo civile il proteggel la chiesa dai secolari, ma non dagli ecclesiastici, se in qualche modo le nuocevano, riputò impertinente la ingerenza di esso anche nell'affare delle commende.

Eppur questa tutela era giustissima, e in perfetta armonia coi sacri canoni, nessuno potendo negare, esser di dovere e di diritto del principe provvedere che le chiese del suo Stato siano governate secondo la disciplina ecclesiastica, quando a ciò non provvede la podestà cui compete tale sorveglianza [2].

[1] Fu detto da un vescovo di Parigi che l'avere una chiesa in titolo, equivale ad un *matrimonio spirituale*; averla in commenda è avere una *concubina*. (Consulta Sarpi, vol. 132, p. 143).

[2] V. Consulte fra' Paolo Sarpi, Arch. Cons. vol. 132, p. 142-145.

Savissimi riflessi sulle commende si trovano nei documenti veneti, che io qui riassumo.

« Sono abusi gravissimi; detestati dai Concilii, e dagli autori tutti di sana dottrina. Sono quasi tutti monasteri deserti, abbandonati, e non compresi nel patrimonio di alcuna congregazione. Dunque come tali, e come beni senza legittimo padrone, e che non servono nè al culto nè all'istruzione, potrebbero, secondo le leggi di tutto il mondo, dichiararsi caduti nel Regio Fisco.

» *In luogo del culto di Dio sottentra il culto di Corte; in luogo dei poveri, sottentrano cavalli, cocchieri, fasto e morbidezza.*

» Sono fondi tenuti in oppressione e dispotismo da un principe forestiero, a cui servono di maraviglioso strumento per allettare e premiare i suoi partigiani in casa altrui.

» Dunque il principe, signore del suo territorio, è in diritto e dovere di liberarli dall'oppressione e mal uso . . .

» Sono per lo più conferite a soggetti ben provvisti, oziosi, e spesse volte dimoranti fuori di Stato.

» La regola di equità e di giustizia esige che sia prima di tutto provveduto chi abbisogna e chi lavora . . . e quella della economia politica vieta ogni dispersione fuori di Stato.

» I beni comunali si vendono in sussistenza delle Comunità usufruttuarie; si fanno del Fisco Regio i roveri privati, i boschi, le poste, i dazii, ed altre ragioni dei Comuni; in tempo di guerra si mandano a terra le chiese. E non si potrà poi per la necessità dello Stato, per il servizio della stessa religione, per la sussistenza de'suoi ministri, occupare e disporre le superfluità del clero più ricco e più ozioso, e molto più di corpi che più non sussistono? Non sarà questo un atto di giustizia, di carità e di buona provvidenza? Per promuover un bene di tanta importanza, sarà bisogno della licenza del papa? Vogliono forse gli ecclesiastici sulle cose terrene che non sono della loro sollecitudine, un privilegio e una condizione migliore dei secolari?

» La legge della necessità cammina sopra ogni altra legge; e la esperienza in quattro secoli d'inutile reclamo ha insegnato che molto s'inganna chi aspetta da Roma il rimedio.

» La vendita farà tre beni; lascerà i beni e i frutti nel territorio dove sono posti; li metterà in circolazione, e porterà d'anno in anno nello stesso territorio il pro' del capitale investito in Venezia.

» Se quei monasteri, ora *commende*, possedevano per privilegio, come può sussistere il privilegio di possedere, quando si vede estinto, e mancato il corpo usufruttuario e il fine a cui fu concesso il privilegio?

» Beni, chiese e luoghi soppressi furono comperati senza scrupolo alcuno, e ricercati da vescovi, da capitoli di cattedrali, da monache, da ospitali, da altri regolari di sussistenza...

» Questi esempii possono tranquillare le coscienze di ognuno... »

Non mancano gli esempii dell'opposizione del Governo all'erezione delle commende [1] e le leggi sulla vendite di esse [2].

[1] 1480, 9 gennaio, m. v. Sen. — La chiesa di S. Benedetto non divenga commenda. *Terra*, reg. 8 c. 114 t.

[2] Sen. 1773, 2 sett. *Roma expulsis* f. 108; 1775, 3 febb., m. v. idem. f. 113; 1699, 26 genn. m. v. Cons. di Gio. Maria Bertolli:

Circa la elezione del cardinale Gabriele in abbate di Gavello abbazia prima goduta dal cardinale Altieri, il quale non è veneto) nè patrizio, nè suddito. — Devesi provvedere a che i beneficii non vengano, come alle volte succede, dispensati anco ad istanza dei principi e dei cardinali non nazionali, senza veruna publica notizia. « Già l'*abuso* delle commende dal corso degli anni è fatto *uso*, e già col defraudo delle pie volontà dei testatori o d'altri beneficanti, le entrate che dovevano servire a molti monaci destinati all'officiatura delle chiese, vengono convertite a comodo dei prelati grandi, nè vi resta che questo piccolo retaggio nei principi, che non escano dai loro nationali e proprii sudditi. E quando anche questo si negliga, viene il tutto a cadere sotto la potestà della Dataria o della Curia romana, contro la rettissima mente della Serenità Vostra, quale con antichi decreti non voleva nè meno che tali dignità fossero conferite, se non a quelli che venivano da essa raccomandati.

L' istituzione delle commende, secoli fa, ebbe il suo giusto e ragionevole motivo, perchè nelle vacanze non potendosi alle volte così sollecitamente provvedere, si raccomandava l'abbazia o beneficii a soggetto di condizione, quale amministrava bensì, ma non era partecipante delle entrate. Nel progresso i pontefici romani restrinsero agli ordinarii il *commendare* a soli sei mesi, e poi nel secolo tra il 1300 et il 1400 principiarono a dar loro le commende *ad vitam*, facendo che quello che ha *in titolo* un beneficio possa averne un altro *in com-*

§ 5. Insegnamento impartito dagli ecclesiastici.

Come nella soppressione dei conventi talvolta i desiderii delle popolazioni differivano dalla volontà del Governo o della Corte Romana, e dai bisogni publici, (per esempio nel 1656, i sudditi della Republica si opponevano alla soppressione dei *conventini*, decretata dal papa); così nei diversi tempi mutarono anche le opinioni del Governo, intorno una medesima corporazione di regolari.

Nel 1699 il consultore Bertolli [1] rispondeva alla domanda della città di Belluno per introdurre le scuole dei gesuiti, concorrere in essi le condizioni di virtù e di abilità nell'ammaestrare; esser fiorenti le loro scuole; e potersi quindi concedere a Belluno ciò che si era anche permesso a Treviso [2].

Soppressi poi i Gesuiti (1773) fu incaricata la Deputazione *ad pias causas* di far le proposte opportune per instituire *scuole comuni* in sostituzione di quelle dei Gesuiti [3].

Lo che infatti ebbe luogo poco appresso. Ed il Senato, con decreto 8 giugno 1774 [4] raccomandava al patriarca d'in-

menda; e sebbene questi nell'essenza sono incompatibili, e contro la disposizione dei sacri canoni, gli hanno resi con tal modo e mediante la suddetta verbale distinzione, tra sè stessi compatibili. » Cons. in iure, vol. 151 p. 241.

[1] Cons. vol. 151, p. 93.

[2] Senato, 1669, 30 marzo. *Terra*, reg. 178 p. 77.

[3] 1773, 14 gennaio, m. v. b. 11. E vedi Sen. 1773, 29 settembre. *Roma expulsis* f. 108. Per questo medesimo motivo dell'istruzione pubblica, era invocato da un patrizio veneto il ritorno dei Gesuiti a Venezia, nella tornata 31 luglio 1843 del Consiglio Comunale, — circa a che leggiamo questo cenno nel *Sunto storico, alfabetico e cronologico delle deliberazioni prese dal Cons. Com. di Venezia, dal* 1808 *a tutto il* 1866. Venezia, tip. Longo, 1871, p. 119.

« *Il Conte Antonio Zen domanda che dal Municipio alla prima occasione sia proposto al Consiglio il supplicare l'Augusto Monarca, di permettere anche qui in Venezia, lo ristabilimento della Compagnia di Gesù onde da essa tragga vantaggio la pubblica educazione*; proposta che viene oppugnata dal conte Sagredo ed altri consiglieri comunali, ma *che viene sostenuta dal preopinante*, desiderando che sia inscritta nel processo verbale, e quindi *a suo tempo possa conseguire il suo effetto.* »

[4] *Roma expulsis*, f. 110.

timar ai parochi che sollecitassero i cherici a recarsi a quelle scuole « sollevandoli per quanto è possibile, in quelle ore dalle occupazioni materiali. »

La Deputazione *ad pias causas* lo informava che quelle Scuole erano state aperte con *universale sodisfazione* nello stesso ex-convento dei Gesuiti; gli scolari erano 234.

§ 6. Pretesa violazione della libertà ed autorità ecclesiastica.

Io credo (come dissi più volte) *che la Republica veneta non abbia violato mai la libertà della Chiesa Cristiana cattolica;* ma mirasse sempre a separare le due giurisdizioni, *religiosa e laicale.*

Da parte sua la Corte pontificia e il Clero risguardavano come violazione dei loro diritti ogni ingerenza del Governo nella disciplina e nell'amministrazione degl'istituti ad oggetto di culto. Liberi sempre nell'esercizio della religione, avrebbero voluto esserlo anche nell'amministrazione economica, ed esenti da ogni gravezza. Come la religione cattolica cristiana era « religione dello Stato » così volevasi che fosse privilegiato tutto che ad essa apparteneva.

Da parte sua il Governo non poteva privilegiare una classe della società, non solo con manifesta ingiustizia verso le altre, ma con danno gravissimo, poichè se tutti i cittadini non contribuiscono allo Stato, se tutti gl'immobili non producono la massima quantità di rendita, e se qualunque fonte di rendita non è *imposto*, non v'ha più eguaglianza. Il privilegio assoluto e indefinito che s'invocava sui ministri e sull'amministrazione del culto, perchè appunto dovevano servire alla *religione*, non fu mai un vero diritto, ma un abuso. Tutti i Governi lottarono col clero per toglierlo affatto; ma non riuscirono che a limitarlo. E fra essi la Republica di Venezia ha certamente il primo posto.

Ora a lei e alle sue leggi si apponeva la taccia di preva-

ricazione. Ed ecco specialmente in quali materie. Io non farò che esporne i titoli, risaltando facilmente agli occhi di qualunque giudice imparziale, che le illegalità ed impertinenze delle quali era accusata, non spettavano mai alla religione, ma sempre alla temporalità dei suoi istituti, e ai rapporti degli ecclesiastici col Governo, in materia puramente civile.

Querelavasi il clero che nelle cause di *decime* dei legati *ad pias causas*, e di titoli beneficiali di patronato laico non si permettesse ai vescovi d'intromettersi a difender la causa di Dio e della sua Chiesa, ma volessero giudicare i magistrati laici, contro i sacri canoni e il Concilio di Trento;

che nelle cause e maneggi della *fabbrica delle chiese*, e specialmente delle cattedrali, non si riconoscesse la superiorità e il comando del vescovo circa gli ornamenti, e i restauri; e si facessero i mandati di pagamento agli operai, procuratori e tesorieri delle chiese, come se si trattasse di *negozio profano* e *temporale*;

che non si concedeva ai vescovi di procedere contro i concubinarii, gli *usurai* ecc., onde si ritenevano per nulli i loro ordini alle *concubine o adultere* publiche di uscir dallo Stato; che nell'*osservanza delle feste*, il Governo non badava all'autorità ecclesiastica, ma vietava e concedeva il lavoro, come nella propria giurisdizione;

nelle visite apostoliche dei vescovi nelle diocesi, i rettori favorivano piuttosto i laici che quelli;

nelle visite e nel governo dei monasteri di monache soggetti all'ordinario, la libertà dei vescovi era circoscritta dalla podestà civile; e (insinuavano) che ciò producesse disordini nella clausura, nei costumi ecc.;

lamentavano che eguali violenze fossero fatte ai vescovi, nella visita degli ospedali e d'altri luoghi pii, e nei provvedimenti circa l'amministrazione di essi « perchè il patrimonio del Crucifisso sia conservato »;

che nel dar l'aiuto del braccio secolare agli ecclesiastici, molte volte accadesse che il Governo revocasse poi i mandati *esecutivi contro i rei*;

che nelle cause dei chierici, da giudicarsi dall'*ordinario*, quasi sempre volesse ingerirsi il Governo laico; che nelle cause criminali, venissero processati, messi in carcere, « condannati con diverse pene pecuniarie, di esilio, di galera. »

Reputavano *enorme* che il Governo volesse giudicar i *vescovi nel civile*, « onde poco tempo fa... a doi le sono stati sequestrati li frutti di primo balzo, senza alcuna sententia, ovvero autorità ecclesiastica, ma con un solo puro pretesto di *credito* della parte, contra essi vescovi. »

Si moveva lagno della ingerenza del Governo nel Santo Uffizio;

dell'intacco e spoglio (?) della giurisdizione temporale di alcune chiese « come di S. Zeno di Verona, di Parenzo in Istria, e di Traù e Spalato in Dalmazia, pel quale erano state anche tolte le entrate a quelle chiese. »

« Ma quello che passa ogni cosa è, che per la maggior parte li rettori delle città e castella, non lassano publicare nè eseguire la bolla *in coena domini*, *che è il nervo principale della disciplina ecclesiastica*... Laonde si vede chiaramente, che.... non attendono essi laici se non alla violatione et oppressione della libertà et autorità della chiesa, et ad avvilire la potestà et autorità pontificia, levandole pian piano la reverentia et obbedientia nei buoni sudditi, a destructione della policia ecclesiastica, *non volendo che li vescovi habbino se non il puro spirituale*, — che è la pratica dell'*heresia luterana* ..... et anco peggio in quella parte dell'impedimento della publicatione della predetta bolla; poichè questo è di diritto contro la potestà data *de iure divino* al vescovo di Christo et alli apostoli con li suoi successori... »

Come, a tacere di tutte le altre accuse ingiuste o insussistenti, si potesse dire che la bolla *in coena domini*, fosse un *atto* che avesse la sua base nel giure divino, non sapremo davvero! Veggasi ciò che diciamo di quella bolla, nel seguito di questo libro.

§ 7. Giuspatronato del Governo.

Origine del patronato. — Obbiezioni della Curia romana. — Diritti del principe. — La voce *patronato* si fa derivare dal patrocinio o difesa dovuta alle chiese dai loro fondatori; o dalla proprietà che godevano, del fondo di esse e delle rendite.

Era ed è un segno della munificenza dei fedeli, un compenso per le spese sostenute nell'erezione di un tempio o di altro luogo sacro.

Di origine ecclesiastica, ma puramente temporale, sebbene annesso a cose spirituali, riguardo alla chiesa e al beneficio ecclesiastico, dovendosi *presentare* il patrono. Deriva infatti da beni temporali e profani, consacrati a Dio, nella fabbrica della chiesa. Ma non è una *servitù* imposta ad essa, checchè vi opponga il Concilio di Trento, il quale non può alludere in ogni caso che agli abusi fatti da alcuni *patroni*. Nè può recar danno considerevole alla chiesa; perchè se pur lede la libertà di collazione dei vescovi, la chiesa ha il vantaggio della fondazione, delle rendite, della dote, e della protezione del patrono. La presentazione fatta da questa non è considerata come una sottrazione ai diritti dell'ordinario, ma un aiuto nel procurargli persona capace pel sacro ministero.

Tre specie d'autorità sulle cose ecclesiastiche stabiliscono i canoni: la prima detta *autorizzabile*, spettante ai vescovi; la seconda *ministeriale*, che spetta ai preti e ai chierici, pel regolamento interno della chiesa; la terza *provvidenziale*, di avvocazione o protezione, che appartiene ai giuspatroni e si esercita colla presentazione dei beneficiati, e colla custodia dei beni delle chiese fondate o dotate da essi.

Per costituire il pieno diritto di patronato, occorrono la cessione del fondo per la chiesa, la fabbrica di essa, e la dotazione. È un *gius* e non una grazia, che dura fino a che il patrono non vi rinunzia, dichiarando la chiesa, libera.

Provano il giuspatronato, i documenti di fondazione o dotazione, le bolle, i libri di *chiesa*, le inscrizioni coi nomi dei fondatori, il sepolcro del fondatore nel luogo più nobile della chiesa, nel coro o nel cancello, le cronache, gli annali del tempo.

Nell' esercizio del giuspatronato si segue il tenore degli atti di fondazione, se non vi ostano i sacri canoni.

Il giuspatronato regio si trasfonde nel sovrano, se non vi si opponga l' atto di dotazione per vendita, permuta, donazione di fondi, devoluzione, sia che abbiano carattere reale o personale, per successione equivalente alla fondazione primitiva.

Erano giuspatronati della Republica Veneta:

1. l' abbazia dei Ss. Gregorio, Mario e Benedetto, detta di *S. Ilario*, fondata dai dogi Angelo e Giustiniano Partecipazio nell' 819, posta alle Gambarare, abitata da monaci benedettini, che si tramutarono poi (1215) nell'abbazia di S. Gregorio di Venezia; e dal secolo XV fu data in commenda;

2. l' abbazia di *S. Stefano di Carrara* nella diocesi di Padova, fondata nel 1375, da Francesco da Carrara, data pur essa in commenda;

3. l' abbazia di S. Zeno di Verona, la dotazione della cui chiesa fu accresciuta da Pipino, dall' imperatore Lodovico II (860), da Lotario, ed altri, e l' abbazia fu arricchita di privilegi da Enrico II (1014), e III (1047), da Federico I (1184), e II (1220). Il primo abbate commendatario venne eletto nel 1424;

4. l' abbazia di *S. Benedetto di Leno* (Leone), dell' ordine dei benedettini, nella diocesi di Brescia, fondata (762) da Desiderio, re dei Longobardi;

5. l' abbazia di Asola, nel territorio bresciano, *nullius diœcesis*, dapprima chiesa episcopale, fondata nel secolo XI dall' imperatore Enrico III, stabilita commenda perpetua da Enrico VI (1192), con mero e misto impero;

6. l' abbazia della *Vangadizza*, fondata nel 1005 dal marchese d' Este Ugone terzo colla giurisdizione di mero e misto impero, se non prima da Ugone marchese di Toscana (993);

7. l'abbazia della *Follina*, data in commenda dal pontefice, ma di giuspatronato regio dubbio;

8. l'abbazia di *Rosacis* unita alla mensa arcivescovile di Udine, di giuspatronato regio;

9. l'abbazia di Sesto (e Salto) fondata (762) e dotata da Erfo, Anto e Marco fratelli (figli di Pietro, duca del Friuli), di giuspatronato regio dubbio; data in commenda;

10. l'abbazia di Moggio, fondata da Voldarico patriarca di Aquileja (1072), per commissione di Cazelino conte palatino di Carinzia; data in commenda;

11. l'abbazia di Sumaga, forse fondata da Azzone conte di Cannussio (964), o dal suddetto Voldarico (1072); data in commenda.

Le abbazie del Friuli sebbene potessero considerarsi di patronato ecclesiastico (cioè *affisso alla chiesa*), perchè fondate dai patriarchi di Aquileja, tuttavia per motivi che qui sarebbe troppo lungo enumerare, erano di patronato laico, anche perchè feudali, e quindi di *mero e misto impero*, con *voce* nel parlamento della Patria ecc.

Erano di giuspatronato regio i *beneficii semplici* di S. Marco di Asola, di S. Marco di Pordenone; e la *precettoria* o commenda di S. Giovanni gerosolimitano nella villa di S. Quirino [1].

[1] Spettava alla Repubblica Veneta il giuspatronato sull'arcivescovato di Cipro e di altre terre. Cons. *in iure*, f. 11, p. 41 e 42, 1613, 15 febb. m. v.; e f. 15. p. 312, 1622, 22 novembre; su alcune chiese in Morea e Lepanto, ecc. f. 141, p. 257, 1690, 1 maggio.

Veggansi intorno la materia del giuspatronato, le scritture contenute nella busta 49 della *Deputazione ad pias causas*:

I. « quali beneficii ecclesiastici, oltre i vescovati sieno denominati *concistoriali*, e per quali cause;

II. con qual titolo e per qual modo vengano disposti in commenda perpetua, le abbazie, priorati, prepositure e monasteri situati nel dominio Veneto.

III. quali provvidenze sopra questo genere di commende possano farsi dall'autorità del sovrano, a vantaggio delle chiese, del suddito clero e dei poveri. » (Scrittura di fra' Franc. Maria Leoni, prof. nello Studio di Padova).

E si veggano anche i decreti del Senato 1567, 12 e 19 aprile, che difendono il giuspatronato del Governo; e i successivi 26 detto, e 9 maggio e 28 giugno che vi hanno relazione, o che combattono il principio: « *papa est dominus beneficiorum.* » Sen. *Roma ordinaria* reg. 2, p. 19 e c. 19 t., 21, 23 e 28 t.

— La Curia Romana pretese la facoltà di conferire liberamente i benefizii, le abbazie, le commende ecc., perchè « più centinaia restarono affatto estinti ed aboliti, essendo la prescrizione attissima ad estinguere ogni diritto e ragione » confondendo il *gius patronato* col *gius di nomina.* L'abbazia di Asola, p. es. spettava al fondatore *pel patronato*, e *per la nomina* alla Comunità.

Ora, anticamente, il fondatore di un' abbazia la sottoponeva alla Santa Sede per la conferma dell' abbate, proposto dai monaci; ma restava nella sua protezione ed avvocazia; e dava l'assenso all' elezione. Cessate poi le elezioni capitolari, spettava ai fondatori l'esercizio del loro diritto di presentare l'abbate. E tale diritto fu esercitato dalla Repubblica con lettere di favore e di raccomandazione alla Curia Romana.

Il non uso o contrario uso di un patronato, derivante dalla fondazione, non lo diminuisce punto. Invece si perdono pel non uso quelli di semplice privilegio o di consuetudine prescritta, aboliti anche dal Concilio di Trento.

— Il diritto di nominare al collatore ecclesiastico persone idonee al beneficio vacante, si dice pei privati la *presentazione*, pel principe *gius regio.* Al nominato *(nominatarius)* in questo caso dev' esser conferito dall'ordinario il beneficio, *volens nolens*, nè gli si può recare alcun pregiudizio, con *riserve, pensioni* e *deroghe pontificie.*

Il patrono ha la facoltà di prestare o no l'assenso alla persona eletta nelle adunanze capitolari.

Spetta al giuspatrono regio la presidenza nella chiesa patronata, nelle feste principali, con invito speciale; l'ispezione su di essa, e sui benefiziati, in armonia alla volontà dei fondatori « impedire che i redditi non siano convertiti ad altri usi, che a quelli a cui furono destinati al tempo della fondazione; che non siano diminuiti, e molto meno alienati, senza il suo consenso; che niun cambiamento si faccia nella chiesa, nè permuta o rassegna, od altro che porti alterazione; di procurare che si mantenga la disciplina, e siano osservati i canoni; e come padrone insieme e principe può punir i benefiziati trasgressori. »

Sui benefizii di regio giuspatronato o di nomina regia non poteva esser imposta alcuna pensione senza l'assenso dei sovrani patroni; potevano esigere i conti dell'amministrazione dei beni delle chiese loro patronate; spettava loro la deputazione degli economi nelle sedi vacanti dei beneficii semplici e commende, di giuspatronato regio.

Infine, in caso di povertà assoluta, il patrono ha diritto ad essere alimentato colle rendite della chiesa patronata.

Giuspatronato del Governo sulla chiesa di S. Marco, e su Ceneda. — La storia del patronato del doge di Venezia sulla basilica di S. Marco, cappella ducale, è narrata, fra le tante, in una scrittura del consultore in iure Gaspare Lonigo [1] del 1650, publicata in Venezia nel 1865; e

[1] « Sul patronato del doge di Venezia sulla chiesa di S. Marco » scrittura ecc. Venezia, tip. Naratovich, 1865.

Ricordo come un episodio del giuspatronato del doge sulla basilica di San Marco, la *parte* del Consiglio dei Dieci, 1580, 14 maggio (*Roma* reg. 11, p. 40), colla quale fu preso di chiamare in Collegio, presenti i Capi del Cons. dei Dieci, il primicerio, *di farlo fermare agli scalini del Tribunale, ed ivi leggergli un'ammonizione fortissima*, per non aver voluto consegnare ai Capi stessi una lettera del Cardinale di Como. Dopo ciò gli fu intimato di « andar ad obbedire. »

Può esaminarsi in proposito anche un rapporto all'I. R. Governo generale austriaco, segnato 66, 91, 255, *Venezia*, 1 *luglio* 1820, *Giacomo Chiodo, archivista direttore*, ripartito come segue:

1. Della erezione ed instituzione della chiesa di S. Marco in Venezia;

2. Privilegii, giurisdizione, immunità, concedute, assentite, confermate alla stessa chiesa di S. Marco, ed annesse, ai dogi o Governo veneto, ed ai ministri di quella chiesa, dalla podestà ecclesiastica e pontificia;

3. *Deliberazione* del Governo veneziano e di lui costante ed immutabile fermezza, per cui l'esercizio invariabilmente conservò delle sue giurisdizioni e de'suoi regii diritti sopra la chiesa di S. Marco ed annesse.

— Vi sta unito un *rapporto* 20 maggio 1820, della Curia patriarcale capitolare, firm. L. Luciani, arcid. vic. episcopale, e tutte le carte sono raccolte nel fascicolo XXVIII $^{12}/_{11}$ anno 1822, I. R. Governo, sezione politica, con antecedenti della prima epoca italica, ed altri dal 1816 al 1821: *S. Marco, Chiesa dichiarata sede del patriarcato*.

La chiesa di S. Marco — cappella ducale emancipata dalla giurisdizione del patriarca, assieme ad altre sussidiarie, e soggetta ai dogi *pro tempore* che n' erano i patroni, contava sotto la Repubblica Veneta un *Capitolo ducale*,

prima lo stesso soggetto era stato trattato dal Sarpi [1] e nell'archivio dei consultori in iure se ne trovano moltissime carte le quali risguardano principalmente le contestazioni fra il patriarca, il primicerio, i procuratori di S. Marco e il Governo. Un documento del principio del secolo XVII fa una pittura assai nera degli abusi del clero nella Basilica [2]. Ma lasciando questi, non crediamo necessario d'immorare sopra il diritto di patronato del doge di Venezia sulla Basilica marciana, il quale (cioè l'*alto dominio*) possedettero di diritto e di fatto anche gl'imperatori nei Governi succeduti al veneto, essendo però

composto di 12 cappellani ducali, denominati canonici, sei sottocanonici, e quattro suddiaconi.

Era retta nello spirituale da un primicerio, patrizio, eletto dal doge. I sottocappellani o sottocanonici, venivano eletti dai procuratori di S. Marco *de supra*, commissari ed amministratori delle rendite della Chiesa. Ogni titolato godeva di un assegno corrispostogli dalla Procuratia.

Col decreto 13 ottobre 1807 del Ministero italico del culto, la chiesa fu dichiarata cattedrale del patriarcato, senza alcun'altra sussidiaria e ciò in seguito alla erezione dell'atto legale di consegna al nuovo patriarca Gamboni, trasmesso al Prefetto il 20 settembre 1807.

Nel 19 ottobre ebbe luogo il trasloco del Capitolo da Castello a S. Marco, e la concentrazione poi dei due *Capitoli*, ducale e patriarcale, per effetto del Decreto 19 febbraio 1808.

Il Governo Austriaco, col dispaccio 23 nov. 1816, N. 39250, del Presidio della Commissione aulica di organizzazione, stabilì che la chiesa di S. Marco dovesse rimanere *chiesa patriarcale*.

Il diritto regio sulla ex-Cappella Ducale fu rinunciato dall'imp. Francesco I, come è accennato nell'art. III della bolla di Pio VII, 24 settembre 1821, anno 22.° *Ecclesias quae*, placitata da S. M. e pubblicata col dispaccio 8 febbr. 1822 N. 3747 (Veggansi anche: Arch. dell'ex I. R. Governo Austriaco, fasc. XXXI-1 del 1817; XXVIII $^{2}/_{11}$ del 1822 citato).

[1] 1616, 14 aprile. Cons. vol. 12, p. 292 e 312, ragioni del principe, sopra la chiesa e clero di S. Marco; 1718, 16 maggio scrittura del cons. fra' Paolo Celotti dei Servi, circa il primicerio della chiesa di S. Marco. Cons. filza 188, p. 62 e 66.

[2] Cons. f. 40 p. 181 e 182: « Tutto il *Seminario* infestato di vizii grandissimi, pieno di debiti, mal provveduti del vivere. *Chiesa di S. Marco* infamata con fornicazioni, postriboli, ruff.... zzi, sod.... La Canonica il medesimo. Chi non vuol dir messa, non dice! *Clero discolo*, dissoluto, inobediente, officiante, senza decoro, innanzi tempo; alterate le cerimonie. I guardiani abbandonano le guardie della notte, conducono mer...., fanno chiassi, bagordi, mangiari ... »

stata consegnata pel culto ai patriarchi *pro tempore*, come unica chiesa patriarcale [1].

Materia assai involuta era la giurisdizione pretesa dai vescovi di Ceneda, su quella città come donata loro dagl'imperatori, e le scritture dal secolo XIV [2] al XVIII furono assai [3]. Dapprima infatti la Republica concesse al vescovo l'indipendenza del castello di S. Martino, e la custodia di esso (1396, 23 marzo, M. C. [4]) sempre coll'obbligo di presentare al Governo il capitano, che doveva anche prestar giuramento di fedeltà.

E qui traggo dal Sarpi poche linee che riassumono gli abusi della podestà del vescovo su Ceneda:

« Mentre la Marca Trivigiana era piena di seditioni, et tirannidi nelli ultimi anni, che fu sotto l'imperio, et il vescovo di Ceneda non era riconosciuto dalli suoi, privato della maggior parte delle entrate ecclesiastiche, et finalmente di tutta la giuridittione temporale, la Republica lo prese nella sua protettione.

» Gli raquistò a spese proprie la giuridittione perduta, gli fece rendere le entrate, occupategli da diversi.

[1] V. riguardo al Governo austriaco la consulta govern. 10 luglio 1820, n. 23147; e Cancelleria aulica riunita 1821, 8 genn., n. 252 (I. R. Governo fasc. XXVIII, $^{12}/_{14}$ del 1822 cit.)

Circa l'antica giurisdizione del patriarca di Venezia, sui monasteri si possono vedere i decreti del Senato 1591, 1 e 14 giugno. *Roma ordinaria*, reg. 8, c. 106, t. e 108, t.

[2] Per es. 1374, 22 aprile. Cons. in iure, f. 370 e 377 ecc. Il doge Andrea Contarini assicura gli ambasciatori della città di Ceneda che conserverà i diritti di quelle chiese, come domandano. – Id. 20 ott. idem f. 370, lo stesso doge partecipa al podestà di Serravalle che il vescovo Oliviero, si reca a quel vescovato, col di lui consenso; — 1376, 15 aprile. Risposta del Senato ai capitoli presentatigli dal vescovo di Ceneda. Sen. *Misti*, reg. 35, p. 92 e c. 104 t. — 1418, 3 dic. Il Senato concede ad Antonio Corner, vescovo di Ceneda, di visitare il suo vescovato, come domanda, purchè mantenga le fortezze ed i luoghi ad onore della Republica, e frattanto *amministrando giustizia*. Sen. *Misti*, reg. 52, p. 134.

[3] Veggasi, per es. Sarpi, Cons. vol 13, p. 203, 1618, 15 sett.

[4] Consult. in iure, f. 377.

» Fece habitare la terra, ch'era distrutta, et la ridusse a buon stato, et nelle turbolentie più volte la custodì a sue spese.

» Et, occorrendo morte del vescovo, tenne sempre cura delle terre, et delle scritture spettanti a quella giuridittione, facendole consegnar al novo.

» Et il frutto di questa difesa appar chiaro, perchè li vescovi di Feltre et Belluno, ch'erano patroni delle loro città, se ben molto maggiori et in dominio, et in ricchezze, non havendo una tal protettione in quelle occasioni, restarono privi della giuridittione, et rimasero anco poveri.

» Et ancora perchè essendo costretta la Republica, per altre necessità, di non attendere alle cose di quella provincia, il vescovo di Ceneda fu scacciato, et privato della giuridittione, abbandonata anco da lui ogni speranza di riacquistarla.

» Ma, havendo Dio favorito le pie armi della Republica, et dato per ragion di giusta et necessaria guerra il total dominio di tutta la Marca Trivisana, volle anco far parte al vescovo, concedendoli, sotto la superiorità sua, quello che prima teneva sotto la superiorità imperiale, et haveva irrecuperabilmente perduto.

» Et dopo questo ancora, essendo due volte quella regione occupata dall'Imperatore, et occupata anco la giuridittione al vescovo, havendo ricuperato il tutto, con molta spesa et fatica, rese nondimeno al vescovo, ambidue le volte la giuridittione come prima, senza che contribuisse alcuna cosa per le spese fatte.

» *In modo che le spese sempre sono state della Republica, et li emolumenti del vescovo.*

» *Questi beneficii et favori sono stati riconosciuti con gratitudine d'animo da molti de' suoi precessori.*

» Desidererebbe aver visto la stessa gratitudine in lui, che succede in quei stessi comodi, et che n'è debitore non solo per questi, ma anco per molti altri favori ricevuti dalla Republica, et anco per il suo nascimento.

» *Ma egli, immediate fatto vescovo, non riconoscendo il principe suo supremo, levò di qualche luochi le insegne di S. Marco, admesse appellationi ad altri.*

» *Et essendo stato per le cose suddette ammonito del suo debito, non perciò esseguì quello che gli fu imposto.* »

— Da ultimo sulla base di un'erudita scrittura il Senato, con decreto 1769, 14 dicembre, statuì che il *diritto regale su Ceneda, Tarso e sui loro rispettivi distretti dovesse esser sempre amministrato da persone laiche, senza ingerenza alcuna dei vescovi, o di altri ecclesiastici.*

Se la Republica sosteneva con vigore i proprii diritti di patronato, non permetteva che fossero lesi quelli di persone private. Così nel 1583 difese il iuspatronato della famiglia Trevisan sull'abbazia di S. Tommaso dei Borgognoni [1] e di altra nel 1588, come di cosa « della quale noi, come principe, siamo tenuti ad haver protettione [2] » e del patriarca [3].

§ 8. Riforme e provvedimenti.

Le lunghe cure della Republica per moderare le pretensioni del clero, per disciplinarne le instituzioni, e separare le ragioni civili da quelle ecclesiastiche, ebbero i migliori risultati nel secolo XVIII, nel quale furono portate all'amministrazione del clero le maggiori e più risolute riforme. Ci limiteremo ad enumerarle.

1. Divieto di unioni segrete sotto il pretesto di esercizii spirituali;

2. preservazione dei beni laici dagli acquisti delle *manimorte.*

3. redecima ed altra imposta (*campatico*) sulle *manimorte*, a parità degli altri sudditi, i cui beni erano allibrati a fuochi veneti, cioè inscritti nell' estimo veneto;

[1] Senato, 1583, 14 maggio. *Terra*, reg. 54, c. 112 t. — V. poi la nomina dell'abbate. 1584, 3 marzo, *Roma ordinaria*, reg. 5 c. 137 t.

[2] 1588, 2 aprile, Senato. *Terra*, reg. 58, c. 25 t.

[3] Senato, 1770, 21 febbr. m. v. — Il patriarca di Venezia non debba esser turbato nella giurisdizione sull'abbazia di S. Cipriano di Murano contrastatagli dal vescovo di Torcello. *Roma expulsis*, f. 101.

4. moderazione degl'imprestidi, che si facevano ai cardinali veneti;

5. restituzione dell'autorità dei vescovi, nello spirituale delle chiese regolari;

6. abolizione dei monasteri, mancanti di osservanza conventuale;

7. *tassa di famiglia* prescritta a quelli sussistenti nella *dominante*, nel *dogado* e nella terraferma;

8. abolizione di alcuni istituti;

9. instituzione della *Cassa opere pie.*

10. erezione nella terraferma veneta degli uffizii comandati per la reinvestitura dei capitali circolanti, di ragione dei luoghi pii;

11. amministrazione delle commissarie *a causa pia*, riposte in mano dei laici, nella Venezia e nella terraferma;

12. regolazione dei cancellieri, e delle tariffe vescovili, nel *Dogado* e nella terraferma veneta;

13. revisione delle pastorali, dei *fogli dei casi*, e dei mandati dei vicarii generali;

14. esercizio intiero della giudicatura laica, ripristinato nella città di Ceneda; e nella contea di Tarso;

15. soppressione della bolla in *coena domini*, abrogata anche dagli altri principi cattolici;

16. estinzione dei censi perpetui, che aggravavano i fondi laici;

17. ordine prescritto pei differenti congressi capitolari dei corpi monastici;

18. abolizione delle riserve beneficiali, contenute nelle regole della Cancelleria romana, a danno dei vescovi e dei corpi sudditi;

19. la conseguente restituzione dell'elezione nei loro beneficii a tutte le curie vescovili, ed a circa cinquanta capitoli di chiese cattedrali e collegiate, delle quali furono minutamente esaminati i documenti;

20. abolizione generale delle pensioni;

21. norme per la regolazione delle congrue, dovute ai parochi nominati dai regolari;

22. impiego dei benefizii semplici, e delle commende, a soccorso dei parochi poveri;

23. conversione di molti ospitali ad usi pii;

24. disciplina per conservare illesi nell'avvenire i giuspatronati laici, ed il riacquisto di alcuni di essi;

25. installazione dei prelati greci in S. Giorgio di Venezia;

26. vendita di molti fondi;

27. instituzione dei periti catasticatori nella terraferma, affine di riconoscere i possedimenti ecclesiastici;

28. divieto degli *eremiti* e dei questuanti forestieri;

29. divieto dell'uscita dallo Stato di denaro, per alcune specie di dispense e per « divozioni soverchie; »

30. fondazione di scuole pubbliche [1].

Furono poi fatti studii, specialmente dalla Deputazione *ad pias causas*, sulle traslazioni dei vescovi, e dei paroci; del clero secolare della Terraferma; dei vescovati conferiti ai cardinali; del giuramento dei vescovi; dei giuspatronati.

A questo breve riassunto formano già illustrazione le diverse parti di quest'opera.

[1] V. Deput. *ad pias causas*, scrittura 1774, 16 genn. m. v. busta 11.



B) LEGGI CIVILI RISGUARDANTI GLI ECCLESIASTICI REGOLARI

---

§ 1. Discipline pei Conventi.

Sarebbe ingiusto negare i sommi vantaggi recati alle scienze e alle lettere dagli ordini monastici nel medio evo, sia col custodire e trascrivere in nitidi ed eleganti scritture i codici [1], sia colle speculazioni e coi trovamenti dell' intelligenza. E sarebbe parimenti ingiusto il negare i mali portati all'agricoltura e all'economia publica dall'immobilizzamento dei capitali, dalle diverse forme di feudo, enfiteusi, censi, maggioraschi, commende, *beneficii* ecc. colle quali si aggravavano gl'immobili e le rendite. Negare il malcostume dei conventi, i delitti, gli abusi d'ogni maniera, la mescolanza della podestà ecclesiastica con quella civile, come nelle abbazie con giurisdizione criminale e coll'*ius gladii* [2]; negare che i conventi fossero focolai di reazione contro i Governi, e attendessero a tutt'altre bisogne che a quelle della religione, dell' istruzione publica, e

[1] Riguardo a Venezia, ricordo *per curiosità*, che le *Convertite* del convento di S. M. Maddalena alla Giudecca, « si esercitavano con ordine mirabile in diversi artifizii » (Sansovino 1581) e specialmente nell' arte tipografica. Si hanno libri stampati da loro. (V. *Gazzetta privilegiata di Venezia*, 11 agosto 1837 N. 180 e V. il N. 149).

[2] Il Governo Austriaco, con decreto 20 luglio 1799, confermava la prerogativa di giudicare in II. istanza definitiva, al vescovo di Concordia. Lo accenno di volo, per dimostrare che i privilegii antichi del clero, sia secolare che regolare, non furono aboliti subito dopo la caduta della Repubblica di Venezia. (V. Arch. dell'I. R. Governo Generale, anno 1800, N. 1428).

del soccorso ai prossimi; negare tutto questo, più che impresa seria, sarebbe follìa.

Trattando della legislazione e delle vicende degli ordini monastici nell'ex-Stato veneto, noi ci atterremo, come sempre, alla verità, la quale non è da tacersi in alcun tempo, nè per verun motivo.

Magistrature. — Al 1521 risale la elezione di un magistrato apposito per la sorveglianza sulla disciplina, e per la punizione dei reati nei conventi [1]. Eleggevasi allora una commissione di tre onorevoli patrizii, i quali col patriarca, erano incaricati di dar ascolto a certe querele delle monache conventuali « circa il viver loro. » Il pontefice, Leone X, rilasciava in proposito un breve nell'anno stesso, addì 18 ottobre. L'anno successivo il Consiglio dei Dieci nominava altri *provveditori sopra monasteri*, coll'incarico di provvedere alle fabbriche di essi [2] e nel 1531, con sorveglianza all'amministrazione [3], e nel 1533 con inquisizione sul malcostume nei monasteri, cioè contro le monache *discole* e i *monachini*, o frequentatori lascivi dei monasteri. Gli avogadori di Comun dovevano istruire i processi, cominciati d'accordo col patriarca e col vescovo di Castello [4].

Stabilita la loro durata nella carica, a due anni [5], fu vietato loro per qualche tempo d'ingerirsi nelle rendite di essi [6], ma ebbero facoltà di castigare i trasgressori delle leggi [7], servendosi di qualunque *capitano*, potendo dargli ordine anche uno solo dei tre provveditori [8]. Nel 1676 il Senato raccomandò

[1] C. X. 1521, 17 settembre. - *Misti* reg. 44, c. 57 t.; e 1521, 29 ottobre, idem p. 124.

[2] C. X., 1522, 30 luglio. *Misti*, reg. 45, p. 67; e 1522, 29 ottobre, idem p. 106. — Cons. X. 1526, 4 luglio. *Comuni*, reg. 2, p. 38.

[3] 1531, 15 e 23 novembre, C. X. *Comuni*, reg. 7, c. 127 tergo e p. 132.

[4] C. X., 1533, 17 ottobre. *Comuni*, reg. 9, p. 117.

[5] C. X., 1536, 31 maggio. *Comuni*, reg. 11, p. 126.

[6] C. X., 1569, 10 giugno. *Comuni*, reg. 29 p. 25.

[7] Magg. Cons, 1628, 25 settembre. Othobonus primus p. 104.

[8] C. X., 1653, 9 settembre. Provveditori sopra monasteri capitolare I, p. 110.

loro di continuar a rimuovere tutti i difetti e gli errori che fossero andati scoprendo nella revisione dei monasteri [1].

Nel 1768 il Senato stesso instituì un quarto collega, come *aggiunto* al magistrato sopra monasteri, colle medesime incumbenze dei provveditori, ma con speciale ispezione alle materie contenute nella *parte* 1768, 7 settembre, circa la disciplina dei regolari, con facoltà di sopraintendere alla vendita dei beni dei conventi soppressi [2].

Anche nell'autorità sugli ecclesiastici regolari, il clero eccedette. Onde il Senato conobbe la necessità di porvi freno. Il decreto 1768, 7 settembre [3] costrinse i vescovi a rientrare nella loro podestà sui regolari; concesse ai loro superiori le sole pene canoniche, vietando i processi e le carceri; stabilì l'età della vestizione all'anno 21 e quella della professione al 25.º Gli studii dovranno esser fatti entro lo Stato, la laurea esser ricevuta a Padova; i superiori, sudditi, le cariche elette per voti secreti, e nei tempi stabiliti dalle costituzioni. Vietò le questue ai regolari possidenti, riservandosi di provvedere agli altri. Comandò l'eguaglianza fra i claustrali. Decretò la soppressione dei monasteri che non avevano rendite sufficienti; altre prescrizioni sulla *cura dell'anime*, sulle imposte fuori di Stato, ecc.

Instituzione di conventi. — Il Senato riservò a sè la facoltà di permettere l'erezione di nuovi monasteri [4]. Per quelli degli ordini dei *mendicanti*, *osservanti* e *riformati* richiedevasi una distanza fra l'uno e l'altro di almeno quattro miglia [5] e ne era permessa la costruzione di nuovi, quando gli

[1] Senato, 1676, 9 sett. *Terra*, reg. 193, c. 420 t.

[2] Senato, 1768, 7 sett. *Roma expulsis*, f. 92. — Nell'archivio della Dep. *ad pias causas*, busta 63, *Monache terziarie dimesse*, v'ha un sunto dei capitolari dei provv. sopra monasteri, circa i conventi d'uomini, e i monasteri di monache.

[3] Pubblicato anche colla stampa.

[4] Nel vol. II, Doc. 10, pubblichiamo una *Relazione* intorno l'introduzione e le vicende degli ordini monastici nell'ex-Stato veneto.

[5] Consulte Celso, vol. 80, p. 81.

immobili, dai quali veniva assicurata la loro sussistenza, rimanessero allibrati all'estimo secolare, i conventi fossero abitati da sudditi veneti, l'autorità ecclesiastica non facesse opposizione, e non ne venisse aggravio agli abitanti dei dintorni [1]. Spettava al Senato il concedere agli ordini monastici di costituirsi in congregazioni separate dalle principali cui appartenevano [2].

L'accettazione dei frati non poteva aver luogo in virtù di brevi pontificii [3]; erano ammesse le donazioni fatte da loro all'atto di rendersi monaci, pur che liberi, e colle forme prescritte dalla legge [4].

Disciplina, doti, clausura, governo dei conventi. — Erano vietati nelle chiese dei regolari, gli addobbi straordinarii di argenti [5]. Il magistrato doveva vegliare sull'inobbedienza dei frati ai loro superiori, e su altri disordini, come sui forestieri, che s'introducessero nei conventi dello Stato [6] e sui regolari che impetrassero le cariche del proprio convento mediante ufficii alla Curia romana [7]. La limitazione delle doti dipendeva da una legge suntuaria. Non potevansi spendere più di ducati 800 a 1000; per l'arredo della cella 200 a 300, e per altre spese altri ducati 200 [8]. La depositavano presso il magistrato sopra monasteri [9], e non se ne poteva disporre senza sua licenza [10].

Colle tristi effemeridi del malcostume nei conventi, si legano i documenti relativi alla *clausura.* Nome che divenne molte volte un'ironia.

[1] Cons. in iure, 1703, 18 luglio, f. 88.
[2] Senato, 1769, 29 aprile, *Roma expulsis*, f. 94.
[3] Senato, 1674, 22 novembre, *Roma expulsis*, f. 1.
[4] 1695, 30 luglio, Cons. f. 146, p. 299.
[5] 1705, 17 ottobre. Term. sopra monasteri cap. III, 27 t.
[6] 1710, 4 dicembre. Senato, *Rettori* f. 159.
[7] 1710, 27 dic., Senato, *Roma expulsis* f. 22.
[8] Senato, 1602, 22 luglio, *Terra*, reg. 72, p. 87.
[9] 1691, 27 nov. — Termin. del magistrato, cap. II, p. 58.
[10] 1690, 25 marzo, Senato, *Roma ordinaria*, f. 145. Vedi anche Consultori in iure f. 24, p. 142-156, appunti circa doti delle monache.

Leggi dei primi anni del secolo XVII proibivano le riduzioni di donne in ospizii senza clausura, sotto la disciplina dei frati minori [1]. Era concesso a monache professe di uscire dai proprii monasteri per entrar in altri, col titolo di badesse, e maestre, o per fondare qualche nuovo convento; se avessero ottenuto licenza dalla S. Sede, e il consenso dell'*ordinario* [2].

Papa Innocenzo XII concesse [3] alla dogaressa il permesso di entrare nei monasteri, con dodici matrone, e trattenervisi, purchè le monache avessero assentito alla visita di lei. Osservarono i consultori, appoggiandosi ad altri brevi rilasciati a regine, non esser dignitoso alla consorte del doge il chiedere cosiffatta licenza.

L'amministrazione delle rendite dei conventi, era esercitata da procuratori, agenti o fattori, eletti dai frati e dalle monache, e che rendevano conto alle badesse, priore, camerlenghe, ecc.

Il Governo vi si ingeriva quando insorgevano querele. Nel 1528 [4] il Consiglio dei Dieci eleggeva tre *provveditori per la revisione dei conti dei monasteri*, e per spedire i ricorsi contro i gastaldi. Dipendevano da loro un ragioniere e serventi appositi [5], rimanendo del resto al magistrato sopra monasteri la sorveglianza sulle spese superflue in occasione di vestizioni, professioni, elezioni di badesse, estorsioni [6] ecc.

Le abbadesse non possano senza licenza del capitolo spendere nella fabbrica del convento più di ducati 25 all'anno, nè far altre spese [7].

[1] 1614, 31 luglio, 1618, 14 detto, leggi citate nella consulta del Bertolli 1699 26 febbraio m. v. vol. 151, p. 273.

[2] 1688, 14 luglio. — Cons. Bertolli, vol. 140 p. 420; — 1689, 16 genn., m. v., vol. 141, p. 191.

[3] Con breve 1694, 16 ottobre. Cons. 1694, 4 e 18 novembre f. 146, p. 15 e 39.

[4] C. X. 1528, 30 ottobre, *Comuni*, reg. 4, c. 117 t.

[5] C. X., 1531, 15 novembre e 28 febbraio, m. v. *Comuni*, reg. 7, c. 127, t. e p. 169.

[6] Senato, 1753, 9 agosto, *Roma expulsis*, f. 71. — 1744, 16 aprile. *Terra*, reg. 326 c. 59 t. — 1769, 30 dicembre, *Roma expulsis*, f. 97.

[7] C. X., 1569, 31 agosto, *Comuni*, reg. 29, p. 54.

Quando i monasteri dovevano somministrar soccorsi in occasione di guerra, le pratiche relative ai conventi spettavano ai Dieci Savii sopra le decime in Rialto, e pei *monasteri* ai provveditori [1].

I capi del Consiglio dei Dieci (così decretava il Maggior Consiglio nel 1705 [2]) non dovevano ingerirsi nel governo economico dei conventi, e nell'osservanza delle costituzioni dei frati.

Nelle cariche fu abolita ogni perpetuità [3], e non ammesse le rinuncie se il magistrato non ne riconosceva la legittimità [4].

Il pontefice Gregorio XV tentò qualche innovazione ecclesiastico-economica circa i conventi, che fu ben presto condannata dal voto dei consultori veneti [5].

Nei conventi ai quali era annessa *cura d'anime*, i regolari costituivano le persone atte all'ufficio di confessori, soggiacendo poi alla giurisdizione, alle visite, alle correzioni e ai castighi dei loro superiori. Il papa avrebbe voluto che fossero soggetti ai diocesani. E del pari per la violazione della clausura, l'amministrazione dei beni dei monasteri, ed altro, di quei regolari, sotto la cui cura si trovassero monasteri di monache; e per la delegazione dei confessori di esse.

Gli agenti dei monasteri, secondo la costituzione pontificia, avrebbero dovuto render conto della loro amministrazione, d'anno in anno, agli *ordinarii* del luogo.

Dall'autorità degli ordinarii stessi il papa avrebbe voluto far dipendere la rimozione dei confessori e degli amministratori; e la punizione dei predicatori regolari e secolari che avessero predicato in chiese aliene senza la licenza degli ordinarii,

[1] Senato, 1630, 24 maggio; Provved sopra monasteri, capitolare I, p. 76; e 3 settembre Sen. *Terra*, reg. 103, c. 296 tergo.
[2] 22 marzo M. C. *Vincenti*, p. 3.
[3] 1770, 23 febbraio, m. v. — Senato. *Roma* ordinaria f. 218.
[4] Senato, 1777, 13 settembre. *Roma ordinaria*, f. 232.
[5] Cons. Fra' Fulgenzio e Lonigo, vol. 57, p. 73.

e nelle proprie senza la benedizione del vescovo, o lui opponente [1].

Costume. — Entriamo in un terreno che brucia. Le oscene pitture del Boccaccio, e d'altri scrittori del tempo suo e dei successivi, intorno ai conventi, non sono punto esagerate. Anche in Venezia e nei cenobii del suo estuario la storia della morale publica ha i suoi episodii più o meno tristi e deplorevoli. Frequenza nei parlatorii, durante le intere giornate, di persone estranee; pranzi; cene; serenate, patrizii, cittadini, rettori della Republica, passavano le notti nelle celle delle monache; e colà erano trovati. I *confessionali*, le chiese erano ridotti di piacere, luoghi ove si stringevano relazioni amorose, spesso turpissime. Le confessioni, mezzo a sedurre. Nei parlatorii donne di mala fama, *buffoni*; vi si recavano presenti, anche di dubbia o laida specie; ed altre *pessime abbominazioni*. Le monache uscivano nottetempo; erano estratte e condotte in case di piacere, a modo di meretrici. E tutto que-

[1] « I nostri monasteri di monache si governano in questa maniera : L'abadessa, vicaria et altre offitiali, si eleggono dall'istesse monache coll'assistenza del vicario patriarcale, o altro da lui commesso, con padri gravi, oltre il confessore, come testimonii dell'integrità dell'elettione. Tre volte in tre anni sono visitate dal patriarca per rimediar agli inconvenienti, se se ne ritrovano; il punire le cose gravi spetta all'autorità di esso; conceder licenza senza sottoscritione del vescovo a quelli che entrano nel convento, et ai parenti stretti, di visitare le madri sue parenti; dell'entrate non s'ingeriscono se non fossero mal spese con notabile danno de'monasteri. I confessori vengono eletti nel Capitolo o Congregario capitolare del corpo del deffinitorio, che per ordinario sono 6 ministri, 4 deffinitori et un custodo senza recognitione di persona, di sufficienza, qualità o altro del confessore. Dell'autorità del vescovo, essendo nel loco del vescovo nei monastori soggetti a claustrali, il superior patriarcale, o altro maggiore conforme al Concilio di Trento, si mandano 4 volte all'anno padri approbati, confessori straordinarii della stessa religione, acciò se alcuna monaca non avesse confidenza coll'ordinario di trattare qualche cosa interna dell'anima sua, possi confidentemente spiegarla all'estraordinario. Questi dall'istitutione del governo delli monasteri, andati sempre liberamente senza presentarsi, o esaminarsi dal Governo. « (Risposte del padre Fulgenzio e Lonigo, Cons. vol. 57, c. 74 t.).

sto non rappresenta le eccezioni, ma per lungo tempo, per alcuni conventi, la *regola*. Umane miserie! mirate con occhio più linceo perchè si manifestavano in luoghi eretti per servire al culto e alla morale.

Unisco a questo capitolo una *statistica del mal costume* nei conventi [1] a documento della verità dolle mie asserzioni. Ma è un semplice saggio, un'idea sbiadita della quantità e gravità dei processi relativi ai conventi nei secoli XVII e XVIII. Ben più numerosi se ne custodivano gelosamente negli archivii del Consiglio dei Dieci, e non giunsero fino a noi. Noi abbiamo troppa fede nella giustizia della Republica per pensare che con quella custodia di documenti della cronaca scandalosa del suo patriziato, avesse voluto provvedere a tutto, e che il nascondere equivalesse al punire.

Ma anche dai pochi processi che rimasero nell' archivio dei provveditori sopra monasteri in venti grosse buste, si può formarsi un concetto sufficiente della scostumatezza degli ordini monastici in Venezia, ch' era pure sì innanzi nella civiltà e nella morale.

Nell' archivio degl' Inquisitori di Stato si conservano alcune denuncie secrete fatte al loro Tribunale circa la corruzione stragrande nei conventi di monache, e specialmente in quello *dell' Umiltà*, nel secolo XVII.

V' ebbero e innumerevoli le vittime; poichè duro è reprimere i moti dell' animo, come il fervore delle passioni, e spesso alle prime apparenze della vittoria, subentrano strani furori, e perfino la pazzia; di consueto la infelicità di tutta la vita. Le leggi della natura è arduo disconoscere, e fui per dire « oltraggiare » con lento e inutile suicidio di discipline, di lotte inonorate, immeritorie — sì ampio e fruttuoso campo prestando invece la vita sociale, a lotte più feconde, a più santi apostolati.

[1] Vol. II, doc. 11.

Le « Marie da Riva »[1] come le « monache di Monza » inquiete o colpevoli figlie del chiostro, nella storia degli ordini monastici, sono senza numero. Nè finirono colla Republica; nè furono sempre di famiglie distinte, patrizie o cittadinesche, nè poggiarono sempre alto, nello scegliere od accettare l'oggetto di « affezioni terrene. »

Ne reco qui appiedi un esempio [2], e faccio notare lo strano miscuglio in cui dovevano necessariamente cadere le podestà laica ed ecclesiastica, quando procedevano strettamente unite. Onde sulla domanda dell'autorità ecclesiastica l'amante d'una monaca, veniva fatto carcerare, sotto il solo titolo dei rapporti d'amore avuti con lei, non di violenza nè di delitto; sebbene la legge non avesse per ciò, come non ha adesso, sanzioni penali. E la podestà ecclesiastica, scoperto il fallo d'una sventurata, mediante lo spionaggio delle sue compagne, la recludeva, e la puniva di pena civile, senza che la giustizia del Governo esaminasse l'asserito reato, e proferisse la sentenza.

[1] « Maria da Riva » memoria letta all'Ateneo veneto nella tornata del 16 luglio 1868. Forma parte del volume « Studii nell'Archivio degli Inquisitori di Stato » del prof. Rinaldo Fulin. Venezia, tip. Visentini, 1868, p. 143.

Vegganai anche: *Consulte* Celotti, 1741, 2 maggio, vol. 210, p. 226.

[2] « REGIO IMP. SUPREMO GENERALE GOVERNO.

Un grave disordine occorso nel monastero delle RR. Monache di S. M. Maddalena di . . . mia diocesi, chiama la mia vigilanza al dovere di parteciparlo a codesto R. I. G. Governo.

Nel decorso mese di aprile *dalla attenzione e desterità* della madre suor M. G. S. priora di detto monastero fu rilevata la gravidanza di suor C. G. monaca professa nel monastero medesimo, in età di circa anni 27. — Siccome la infelice forse per lo stato, in cui si trova, è di sovente soggetta ad incomodi, così ho creduto di vocalmente ordinare che da saggio medico sia visitata, *e a poco a poco ridotta a ritirarsi in segregata cella*, per poter ivi essere curata *colla supposta dichiarazion dello stesso, che il male fosse per essere attaccaticcio. — Avrebbe sortito questo suggerimento un buon effetto, e forse tenuto occulto anche il fallo*, se la *rea*, anzichè adattarsi, non avesse tentato in strani modi, e con ogni sforzo l'aborto. — *Indagatasi dalla priora la ragione di così stravagante procedere, ebbe a raccogliere che non fu questa la prima volta che si trovò in tal situazione, e in questa forma se ne trasse d'impaccio*; che il complice del delitto fu ed è B. S. d. N. figlio del ga-

Le leggi vegliarono su questi sconci gravissimi, che non nuocevano soltanto alla stima in cui volevasi fosse tenuta la « religione dello Stato, » ma corrompevano le figlie dei patrizii, chiuse nei conventi per un pregiudizio di casta e molte volte rese dalla prepotenza degli appetiti e dalla seduzione, vere *donne di partito.*

Con un decreto notevole, il Consiglio dei Dieci [1] avocò a

staldo delle monache, solito a entrar in monastero per qualche lavoro di falegname, ma che vi entrava furtivamente anche di notte, sormontando le mura che lo circondano; *che il pericolo d' infamia ha dato luogo in essa al pensiero della fuga,* che fu tentata, e poco men che eseguita, e che mancando la priora di diligenza, e giorno e notte potrebbe succedere.

Dietro a tali notizie mi sarei di buon genio trasferito ad . . . . ma questa insolita andata, non conosciuta necessaria, nè utile, avrebbe servito a sorpresa e a varii sospetti, e però pensai che fosse eseguita in mia vece da monsignor mio Vicario generale il quale colà recatosi riscontrò pur troppo la verità dell' esposto, e dei pericoli, e l' esigenza d' un pronto provvedimento. Io dunque mi determinai prescrivere interinamente alla suddetta di dover in virtù di santa ubbidienza *ritirarsi in una cella separata* possibilmente dalle altre, *ed ivi rimanere e giorno e notte, donec,* ecc. custodita e assistita da religiosa, o da altra femmina da destinarsi dalla priora, contemplando principalmente in tale prescrizione di divertire ogni pericolo di fuga, *onde occultare possibilmente in tal modo l' altro più grave delitto.*

Spedisco immediatamente quest' ordine al signor decano e vicario foraneo di . . . . *perchè lo legga a suor C. in presenza delle Superiore del monastero,* ed abbia la sua esecuzione prima che arrivi a notizia della stessa, che per alcune espressioni, *come mi vien riferito,* dell' impudente complice, già escluso dall' ingresso in clausura, il fatto non è come lo era fin' ora, segreto ed ignoto, per impedire maggiori eccessi.

Questo è il caso, *che con vera amarezza dell' animo* mi onoro di rassegnare a lume di cotesto R. I. G. S. Governo per quei provvedimenti, che dalla sua penetrazione e saggiezza saranno creduti convenire, pregiandomi di essere

1. luglio . . . . *Um. div. obb. Serv.*

. . . . VESCOVO DI . . . . »

(R. Arch. Gen. di Venezia; arch. del Governo austriaco, ... fascicolo . . . .).

Il Governo austriaco ordinò l' arresto del complice.

— Si comprenderà facilmente per quali riguardi ommisi i nomi delle persone e dei luoghi, e soppressi l' indicazione archivistica colla quale procurai di confortar sempre le mie asserzioni.

[1] *Misti,* C. X. 1514, 9 agosto, reg. 37 c. 73 t.

se i casi di violazione dei monasteri; vietò i colloqui delle monache con persone estranee; stabilì i gradi di parentela delle persone alle quali era permesso frequentare i parlatorii, e le ore nelle quali ciò era lecito; comminò pene di esilio, la perdita della carica e il carcere, a chi conducesse le monache fuori dei conventi, o desse loro ricetto, o avesse commercio con loro; stabilì quali donne potessero coabitare colle monache, chi avesse licenza di entrar nei monasteri, cioè i confessori di età non inferiore ai 60 anni, i medici, *barbieri* (*bassi chirurghi*) e le maestranze. E scrisse al papa che volesse « per sradication di questo maledeto vitio » revocar tutte le licenze date di entrar nei conventi.

I fattori, i gastaldi e gli spenditori non potevano parlar che colle abbadesse, colle camerlenghe, e con altre *cariche* di monasteri [1]. Nessun frate poteva accedervi, tranne se fosse stato confessore, e con un altro prete (?) Ogni anno si cangiava; confessava dalle finestre della chiesa [2]; e di questo, due volte all'anno, facevano inquisizione i provveditori [3]. Proibiti i pranzi nella vestizion delle monache [4]. Nei monasteri non potevano esservi più di due porte, *una da terra*, e l'altra da acqua [5]. Sopratutto erano vietate le visite delle persone non strette in parentela, nei gradi prescritti, alle monache [6]. Avevano facoltà di punire i contrafacienti, i provveditori sopra monasteri, portando al Consiglio dei Dieci soltanto i processi più gravi per deliberare d'accordo ad esso [7].

« Gli antecessori nostri invigilarono [8] in rescinder tutte quelle cose che potevano offender la Divina Maestà, « per haverla propitia al Stato nostro; — de la qual, potissima offen-

[1] C. X., 1514, 30 agosto, *Misti* c. 92 tergo.
[2] C. X., 1546, 10 settembre, *Secreti* reg. 5, p. 163.
[3] C. X. 1561, 12 febbr. m. v. *Comune*, reg. 25, c. 78 t.
[4] C. X. 1547, 22 giugno, *Comune*, reg. 18, c. 34 t.
[5] C. X. 1569, 10 giugno, *Comune*, reg. 29, c. 25 t.
[6] C. X. 1569, 31 agosto, *Comune*, reg. 29, p. 53 e 54.
[7] C. X. 1584, 5 dicembre, *Comuni*, reg. 37, p. 165. — Idem 1586, 21 marzo, idem reg. 38 c. 101 t. — Idem 1583, 27 febbr. idem reg. 37 p. 88.
[8] C. X. 1519, 4 maggio, *Misti*, reg. 43, c. 22, t.

sion è la non bona et licentiosa vita de monasteri de monache conventuale de questa nostra città, cum transgressione deli lor ordeni ben instituiti, et mal exemplo di seculari; unde è ben condecente, imitando li vestigii deli maiori nostri, usar ogni diligentia ad regular li monasterii che ne hanno bisogno: et parimenti proveder a quelli che essendo de religiosa vita, per la sua inopia non se ne pono prevaler pur de habitatione. »

Lo stesso Consiglio vietava l'ingresso nei conventi a donne maritate [1], alle spose nel giorno delle nozze [2], alle vedove [3]. Riservava a sè le licenze e il castigo dei delitti ivi commessi [4], e ai provveditori il conceder licenza di musiche ed altre pompe nelle chiese dei monasteri [5], il far chiudere i parlatorii alle ore prescritte [6], l'invigilare sulle riduzioni di donne senza permesso del Governo [7], e sulla « esemplarità delle famiglie dei regolari nel sortire abbinati per via dai loro chiostri, e nel ritornarvi in ora prima della notte [8]. » Il Senato regolò le *doti* delle monache [9].

Circa ai *crimini*, dopo la legge 1514 [10], colla quale fu stabilito che il caso di violar le vergini sacre a Dio fosse assunto nel numero dei casi ordinarii, venne stabilita la pena del bando, una multa di ducati 1000 (metà a favore dell'accusatore) o tre mesi di prigione pei rei di commercio c.... con monache sacre e non sacre [11]; altre pene anche per le persone che en-

[1] 1621, 15 febbr. m. v. *Comuni*, reg. 71, p. 297.
[2] C. X. 1654, 18 sett. *Comuni*, reg. 104 p. 218.
[3] C. X. 1712, 18 genn. m. v. *Comuni*, reg. 162 p. 192.
[4] M. C. 1628, 25 settembre, Othobonus primus. p. 104.
[5] C. X. 1656, 23 ottobre, *Comuni*, reg. 106, p. 221 — Senato 1676, 30 giugno, *Terra*, reg. 192 p. 271. — Idem 1689, 30 luglio, *Roma ordinaria*, f. 144; Idem 1728, 9 sett. *Terra*, reg. 296 c. 368 t.; Idem 1749, 24 luglio, *Terra*, reg. 337 c. 307 t.
[6] C. X. 1695, 4 genn. m. v. *Comuni*, reg. 145 c. 233 t.
[7] Senato, 1697, 2 aprile, *Roma expulsis*, f. 14.
[8] Senato 1770, 23 febbr. m. v. *Roma expulsis*, f. 101.
[9] 1604, 29 giugno. *Roma ordinaria* f. 26.
[10] C. X. 1514, 9 agosto, citata.
[11] C. X. 1566, 29 marzo. *Comuni*, reg. 27 p. 98.

trassero semplicemente nei monasteri per ragion di colloquio [1].

Il Consiglio dei Dieci incaricava talvolta del giudizio di tali crimini il magistrato sopra monasteri, affinchè procedesse col suo *rito*, o colle forme del suo procedimento [2].

I volumi di quel Consiglio [3] riboccano di memorie sui disordini nei conventi [4], sia per mal costume, per infrazione della clausura [5], o per altro. Non si permetteva però ai vescovi, anche in questo, d'invadere la giurisdizione laicale, come tentavano, perfino volendo sottoporre le monache alla tortura [6].

L'esperienza dimostrò che il governo dei frati nei monasteri di monache era pessimo [7]. « Facciasi quanti boni ordini si

[1] C. X. 1604, 7 febbr. m. v. *Comuni*, reg. 54, p. 131.

[2] C. X. 1701, 21 giugno. Provv. sopra monasteri, capitolare II c. 86 t. — 1749, 23 maggio *Comuni* reg. 199, c. 75 t.

[3] Serie *Misti*, *Secreti* e *Roma*.

[4] Per es. 1604, 20 marzo e seg. — C. X. *Roma*, III, 90.

[5] 1594, 18 ottobre, C. X. *Roma*, III, 54.

[6] Così il vescovo di Vicenza, 1586, 9 luglio, C. X. *Roma*, III, 10.

[7] Tornerà certamente singolare la lettera seguente del Cardinale (S.) Carlo Borromeo, intorno l'amministrazione dei monasteri di monache, e non corrispondente alle massime di potere temporale da lui professate, e delle quali vedremo più innanzi documenti non dubbii. Abbiamo tratto quella lettera, assieme ad altre di diversa importanza, dall'originale che forma parte della Collezione di reliquie e di autografi di Santi, nella chiesa di san Tomà, mercè la cortesia del m. r. don Giovanni Tessarin parroco di S. M. Gloriosa dei *Frari*. È segnata col N. 724.

« Reverendissimo Sig. come fratello. Essendo parso molto espediente a Nostro Signore . . . . *di deputare qualche persone da bene per il governo delle cose temporali delli monasterii di monache, et che una tal provisione sarà con molto beneficio, et servitio dei monasterii* delle monache medesime; ha ordinato a me S. S.ta, che poichè ciò si osserva in molti luoghi di questa provincia nelli monasterii soggetti a gli ordinarii, in essecutione del Sacro Concilio di Trento, et dei decreti nostri provinciali, io faccia anche osservare il medesimo nelli monasterii di suore governate da' regolari nella città e diocesi di Brescia con fare che le monache istesse nominino molti a questo effetto; delle quali V. S. ne elegga poi doi, o tre secondo che gli parerà a V. S. di essequire, in conformità dell'ordine et mente di Sua Beatitudine, et me le raccomando di cuore. Di Milano li XI di gennaro MDLXXXJ.

Di V. S. Rev. *fratello amorevole*

IL CARDINALE di S.ta Prassede.

voglia, non saranno mai osservati, sempre che li frati habbino la sopraintendenza di ogni cosa, perchè col frequentar li monasteri, con la persuasione et con la forza...le fanno far quello che vogliono » [1].

Nel buon andamento dei conventi poteva aver parte la scelta del *superiore*, del padre provinciale, dell'abbadessa; onde il Governo vegliava a che le *costituzioni* degli ordini monastici fossero in armonia colle leggi, e le nomine seguissero con ogni regolarità [2], reputandosi anche in diritto di riformarne il metodo [3].

La facoltà dei superiori di trasferire i frati da un convento all'altro, senza alcun diritto in essi di appellarsi, fu riconosciuta dalla Republica col decreto del Senato 1729, 7 gennaio m. v. [4]. Ed era concessa, purchè non ne facesse aumentare il numero [5], e se ne tenesse registro.

Queste misure trovano ragione da una parte nelle leggi di soppressione dei conventi, dall'altra in motivi di polizia. Volevasi sapere quali frati, appartenenti ad altre *provincie*, o *forestieri*, venissero a soggiornare nello Stato. Ma circa i forestieri non aveavi alcuna legge che li escludesse nè dal soggiorno come votanti, nè come officiali dei monasteri dalle cariche di lettere, di economia e di governo [6]. Tutto questo però se i forestieri non recavano aggravio ai sudditi.

I conventi erano visitati dal patriarca e da speciali *visitatori*. Dalla visita del primo si eccettuavano chiese e conventi di giuspatronato laico [7]; i visitatori dovevano esser sudditi, e giurar prima l'osservanza delle leggi dello Stato [8].

[1] 1577, 19 febbr. m. v. C. X. *Roma*, I, 130 t.

[2] Cons. in iure, f. 496. — Sen. 1678, 9 febbr. m. v. *Roma expulsis* f. 93. — Sen. 1770, 8 marzo, idem f. 98.

[3] 1768, 9 dic. — Deput. *ad pias causas.*, b 49.

[4] *Terra*, reg. 298, c. 631, t.

[5] Senato 1768, 24 sett. *Roma expulsis*, f. 92. — 1770, 17 marzo. *Roma ordinaria*, f. 217.

[6] 1704, 24 luglio. Cons. f. 88.

[7] C. X. 1769, 28 aprile. *Comuni*, reg. 219, c. 76 t.

[8] Senato, 1769, 6 maggio. *Roma expulsis* f. 95.

La Republica costantemente si oppose a queste visite. Nel 1580 insorse per questo oggetto una controversia con papa Gregorio XIV, la quale finì col permettere la Republica l'invio di un visitatore veneto (che fu Agostino Valier, vescovo di Verona), purchè non s'ingerisse nelle compagnie laiche, e nei *monasteri*.

E tale via era stata seguitata nel 1579, e lo fu nel 1581 [1].

Fatto venire nel 1584 [2] il patriarca di Venezia dinanzi i Capi e i consiglieri del Consiglio dei Dieci, nella stanza del doge, e presenti i provveditori sopra monasteri, gli si raccomandò che in occasione della « visita » vietasse le visite dei parenti.

Laurea e studii. — Per ammettere alla laurea i regolari, richiedevasi un documento che avessero compiuto gli studii prescritti dalle loro *costituzioni* [3], e il Senato approvava o no l'instituzione degli *studii* nei conventi [4]. Questo tema gravissimo fu esaminato dai deputati *ad pias causas* sulla fine del secolo XVIII, nel *metodo degli istituti*, nello *stato attuale*, nei *disordini* e nei *rimedii* [5]. Le conclusioni furono queste:

« Le risposte in sostanza dei padri riformati e dei cappuccini delle due provincie di Venezia e di Brescia, dei padri domenicani tutti, dei serviti, dei carmelitani calzati, dei padri scalzi e dei monaci camaldolesi ancora, offrono riscontri di molto conforto. Quelle dei minori osservanti delle due provincie d'Italia sono pur consolanti, e non domandano che suffragio di lettori. Li monaci cassinensi, in luogo di rispondere ai quesiti offrono un piano di studii con qualche riflesso dei monaci occupati in altre incombenze. Ma il piano deve esser fatto

[1] Sen. 1581 3 e 4 marzo. *Roma ordin.* reg. 5, p. 1, e c. 1 t.

[2] 2 genn. m. v. C. X. — *Roma*, III, 4 t.

[3] 1703, 20 febbraio m. v., Consulte Bertolli, vol. 155, p. 254; e meglio Senato, 1762, 11 settembre. *Roma ordinaria* f. 205.

[4] Senato, 1770, 23 febbraio m. v. *Roma ordinaria* f. 218.

[5] Deput. *ad pias causas*, 1795, marzo. b. 16.

dagli ecclesiastici riformatori per conformarlo a tenore delle loro commissioni; e si aumenterebbe facilmente il numero dei monaci nei monasteri, quando fossero sciolti affatto dai tre confessionali delle monache, dalle quattro parrocchie dei monasteri, e dalle tante agenzie delle corti ed amministrazioni rurali. Anche la relazione dei minori conventuali può somministrare utilissimi lumi, senza offender le leggi. »

§ 2. Soppressioni e riforme.

Fra le leggi che mentre miravano ad un fine supremo di bene sociale parve ledessero il diritto, vanno certamente comprese quelle di soppressione delle corporazioni religiose, o relative alle *Mani Morte* [1].

Gli avversarii di quelle leggi oppongono violar esse gli atti di ultima volontà dei defunti, la libertà individuale, il diritto di associazione. I sostenitori fanno valere i danni che derivano dalla immobilizzazione della proprietà, dai contratti viziosi, dagli aggravii di censi, livelli, affittanze lunghissime sugl'immobili, la deviazione degl'instituti regolari dal primo loro scopo, ridotti spesso a focolai di reazione politica, e di mal costume.

Le leggi che sopprimono le corporazioni religiose, tengono del carattere medesimo di *summum ius*, delle leggi che aboliscono i feudi, e consimili instituzioni.

La Republica veneta ha le più belle pagine della sua legislazione in questa materia. Le sue leggi che vietano i lasciti agli ecclesiastici e mirano a impedire il passaggio degli immobili dalla vita feconda del laicato a quella stagnante dei chiostri, sono fra le più antiche e più savie. I motivi però delle soppressioni non furono, nei tempi, sempre i medesimi. Talvolta l'immoralità, lo scandalo, i delitti, consigliarono Go-

[1] Le pubblichiamo nel vol. II, puntata di documenti segnata 12

verno e podestà ecclesiastica a troncare quei membri infetti che non si sperava di poter curare. Tal'altra la stessa Curia Romana venne in soccorso del Governo coll'assentirgli la soppressione di alcuni conventi a vantaggio dell' erario esausto da guerre contro i « nemici della cristianità » i Turchi.

Cotali soppressioni non hanno quasi alcun peso nella bilancia della civiltà [1].

Hanno invece un grande significato le leggi sulla *Mano Morta*, che non ebbero alcuna occasione particolare, ma una causa generale nel bene e nella prosperità publica, minacciate dalla ingente quantità di ricche fonti di rendita, giacenti in mano di persone ignare, inerti, le quali ad altro non intendevano che a procurarsi una rendita senza alcuna fatica.

Quelle leggi, che ho già indicato a suo luogo, pigliano un indirizzo sicuro e deciso, quando si giunge al secolo XVIII, sul cui scorcio, dopo cioè le soppressioni ordinate da papa Alessandro VII (1656) e circa un secolo fa, il principio della secolarizzazione delle mani morte ebbe la più vasta e profonda applicazione [2].

Del gran numero delle leggi che ne trattano (e furono già publicate per le stampe) citerò le principali.

Con *parte* 1766, 12 aprile [3], il Senato ricordando le sanzioni precedenti che proibivano il passaggio dei beni dai laici

[1] Talvolta gli stessi abitanti di qualche città propugnarono il ripristino di ordini monastici. Per esempio i cappuccini di Padova, soppressi col decreto del I. Regno d' Italia 25 aprile 1810, furono ripristinati da S. M. I. R. A. il 1. agosto 1824, *per esplicito volere dei cittadini*, i quali contribuirono la somma di austr. L. 8000 (gli offerenti erano novantanove), per acquisto del locale, colla condizione che ad una nuova soppressione del convento, quel capitale dovesse venire rivolto alla « causa pia degli Orfani e Mendicanti. »

Fu fatto però loro obbligo di assistere i malati dello spedale, i condannati della Casa di forza, ed al possibile, i detenuti delle carceri criminali. Venne concessa loro la questua; dopo tre anni sarebbe cessata la pensione a favore dei frati che fossero rientrati ecc. (Archivio dell' ex *Governo* austriaco, 1824, fasc. XXX, 3/9).

[2] Sen. *Rom. ordin.* 8 luglio 1656, f. 95.

[3] Parte presa con voti pel sì 141; no 6; non sinceri 28. Senato, *Roma expulsis*, f. 89.

agli ecclesiastici, affine di preservare la proporzione necessaria al buon ordine e alla fortuna delle famiglie, e deplorando che venissero occultate maliziosamente somme grandiose di beni, e disposte con livellazioni disordinate, decretava che una Deputazione straordinaria, assieme ai due *deputati alle vendite*, invitasse tutti gli ecclesiastici e i luoghi pii a dar in nota, entro sei mesi, gli stabili da loro posseduti. Aperta una rigorosa inquisizione per riconoscere le occultazioni che, malgrado la legge, fossero per accadere; gli ecclesiastici e i luoghi pii decaduti dalla facoltà di far la vendita, se avessero tralasciato di procurarla entro un anno. Eletti tre senatori come *deputati straordinarii ad pias causas*, con incarico speciale di provvedere a togliere dalla mano degli ecclesiastici e dei luoghi pii i beni *rei della legge*, e di farne seguire la vendita, colla maggior prontezza. Il denaro ricavatone sarà depositato presso il provveditore agli ori e agli argenti in Zecca.

Alla commissione derivatale dal decreto suddetto, rispose la Deputazione con una mirabile scrittura, addì 12 giugno 1767 [1], che per la sua importanza pubblico fra i *Documenti*.

In essa, dopo aver fatto la storia della legislazione veneta sugli instituti di *mano morta*, enumera le forze dei corpi ecclesiastici e dei luoghi pii, e nella terza parte propone i rimedii. Sono spaventevoli le cifre delle rendite certe (dedotte dai libri dell'estimo ecclesiastico), di un milione centonovantamila cinquecento e due ducati, e grossi nove, all'anno [2], nel 1564, e di 8000 le ditte contribuenti, somma che al solo 3 per cento dà un capitale di 37,246,388 duc., gr. 12; e negli Stati *da mar* di 1,881,535 duc., gr. 6. Nella redecimazione laica del 1740, si trovò la cifra di altri duc. 108,285, gr. 10 da L. 6,04. Dai libri dell'imperfettissimo estimo della Terraferma si dedusse un capitale di 7,315,231 duc. e grossi 17, valuta di piazza. Fra le rendite notificate nella *redecima* 1740, e quelle

[1] Inserta nel dec. di Senato 10 sett. 1767, *Roma expulsis* f. 90.

[2] E con alcune detrazioni indicate nella scrittura suddetta, propriamente di 1,173,837 duc., grossi 17.

date in nota dagli stessi superiori dei regolari nel 1767 risultò in quest'ultima una differenza in più di duc. 8,657,290 e gr. 16.

Nei depositi publici vennero accolti 26,716,249 ducati e gr. 11, v. di p. di provenienza delle mani morte.

Altri ducati 147,313, gr. 22 v. p. di capitale sono da aggiungere, come dati in nota agli estimi della Terraferma. Il totale di queste rendite ammonta dunque a ducati 85,057,879, gr. 7, val. di piazza.

Delle rendite incerte fu calcolato che affluissero ai regolari mendicanti e questuanti annui duc. 170,064, gr. 11, che al 3 e mezzo per cento avrebbero costituito un capitale di ducati 4,858,984 e gr. 5 v. di p. non comprese le monache questuanti, le terziarie, ed altre.

Le messe d'obbligo, o fondate su possessi e censi stabili, ammontavano a 3,075,332 all'anno; gli anniversarii a 32,350. L'assegnamento relativo era di ducati 794,783 e grossi 10.

Le messe e gli anniversarii non uffiziati ammontavano a 145,168 all'anno.

Le messe *manuali* e avventizie, in un quinquennio (1760-65) furono 7,167,695; e l'elemosina importò 1,720,833 duc., gr. 8, cioè 1,435,539 all'anno coll'elemosina di 344,166 duc. gr. 16, cioè al 3 e mezzo per cento un capitale di 9,833,333 duc., gr. 7, v. di p.

I preti ed i regolari celebranti erano 20871.

In 441 conventi nei soli dominii del Veneto (esclusi il Levante e la Dalmazia) i frati erano 7733, professanti trentacinque diverse *religioni* [1].

[1] Marcolini dott. Antonio Maria. — Osservazioni sulla divisata unificazione legislativa delle venete provincie colle altre parti del Regno d'Italia, con un saggio della legislazione veneta intorno alle corporazioni religiose. — Padova, Bianchi, 1867, p. 23.

Da alcuni fogli uniti al decreto del Sen. Ven. 1766, 30 genn. m. v. (Senato, *Roma expulsis*, f. 89) risulta che in 409 conventi i frati appartenevano

In soli dieci anni (1755-65) i lasciti a cause pie ammontarono nella sola dominante a 2,402,284 duc. gr. 21, oltre altri 894,860 duc., gr. 5, al cui rilascio mancavano alcune condizioni imposte dai testatori; ed altri 1480 casi illiquidi, per ducati 617,822 e gr. 14.

Dunque *rendite certe*:	85,057,879 duc.	gr 7,	val. di piazza.
Emolumenti incerti:	14,692,317 »	» 12	
	99,750,196 »	19	
Messe:	29,297,804 »	18	
In tutto duc.	129,048,001	gr. 13	

Il numero della popolazione di tutto lo Stato era di 2,655,484; gli ecclesiastici secolari e regolari (esclusi 1913 greci), erano circa il due per cento.

Nelle cifre suddette i deputati non avevano calcolato le elemosine e i sussidii forniti di nascosto, « le gioie, i vasellami preziosi, costituenti in ogni chiesa un testimonio bensì cospicuo della insigne pietà del popolo, ma insieme una prova evidente d'un grandissimo capitale che non fa più circolo nella nazione. » Nè quelle confraternite pie, delle quali accennavano che una sola contasse 23,000 confratelli, e avendo in un decennio raccolto 315,687 lire venete, ne aveva poi mandato quasi una metà (144,336) nello Stato pontificio.

Tre provvedimenti proponeva la Deputazione:

1. « Arrestare il passaggio dei beni e delle rendite stabili negli ecclesiastici e luoghi pii;

a 35 diverse religioni; gli ospizii erano 32, i frati sudditi 7267, i forestieri 436, la rendita certa

	Venete Lire	4,455,328,1
l'incerta	»	1,358,049,8
beni stabili posseduti in Adria dai Certosini di Ferrara	»	47,011,18
In tutto	»	5,860,389,7

la quale era soggetta all'obbligo di messe 1,262,046.

Al presente la proprietà ecclesiastica nella sola provincia di Roma è di lire 7,192,634.73 (V. *Gazzetta di Venezia* 10 dic. 1871, n. 331.)

2. diminuire la massa dei fondi già passati e detenuti da questi corpi contro le leggi;

3. ricondurre dentro un riparto meno disordinato e più giusto, non solamente le rendite, ma anche il numero di essi corpi. »

Non mi dilungo nello svolgere queste tre proposte che si troveranno integralmente riprodotte nella scrittura, la quale fu approvata dal Senato col decreto 10 settembre 1767 [1]. Con altro decreto del giorno medesimo [2] veniva incaricata la Deputazione, di procurare nel modo più spedito la vendita dei beni, per regolare l'eccedenza del numero degli ecclesiastici, affinchè non servissero « di grave peso allo Stato, con pregiudizio dei poveri, disservizio di Dio, e dissipamento delle sostanze dei sudditi secolari. » Le ingiungeva altresì di procurare che il denaro non uscisse dallo Stato a profitto altrui; di riconoscere quali ecclesiastici fuori dello Stato, in qualunque grado costituiti, godessero abbazie, pensioni, commende e benefizii nello Stato, trasferendone fuori le rendite, che secondo l'instituzione dei testatori, dovevano esser convertite in soccorso delle chiese e dei sudditi.

Riconosciuti gli aggravii publici che pagavano gli ecclesiastici, proponesse un sistema d'imposizioni eguale per tutti.

Trattasse in scrittura separata l'articolo delle messe. Portasse le sue indagini e le sue proposte sugli altri disordini, circa la custodia delle suppellettili sacre, i ricoveri pii, le confraternite e compagnie devote, instituite senza l'assentimento del Governo. Da ultimo la incaricava d'investigare lo stato degli istituti regolari e delle fondazioni pie, affine di riconoscere se corrispondeva alle condizioni e qualità colle quali erano stati ricevuti nello Stato; e gli abusi introdottivisi; lo stato dei beneficii ecclesiastici senza cura d'anime, residenza od altri obblighi, e le questue.

A questo decreto approvato dal Maggior Consiglio il 20

[1] Senato, *Roma expulsis* f. 90 cit.

[2] Approvato con voti 108 pel sì; 13 pel no; 47 non sinceri.

settembre del 1767 con 554 voti [1] tenne dietro quello del Senato del 7 settembre 1768 [2], che per la sua importanza qui riproduco.

« Gli oggetti di religione, di Stato, e di universale economico bene contemplati dal Senato nel decreto 10 settembre 1767, e nella legge del Maggior Consiglio 20 pur settembre dello stesso anno, chiamarono la pietà, e la vigilanza publica a prestar esame sopra le condizioni e qualità, colle quali entrarono gli Ordini Regolari nel Dominio Nostro; sopra i cambiamenti introdotti nel sistema delle loro institutioni, sopra li motivi della loro eccedente dilatatione, e sopra la *infelice decadenza della disciplina claustrale.*

Necessario pertanto riconoscendosi di togliere li disordini generalmente invalsi contro le intentioni del Governo, e di ricondurre possibilmente le cose allo spirito delle Sante Regole da loro professate, in riflesso delle quali furono accolti, accarezzati e protetti in ogni tempo; e il deviare dalle quali non può riuscire che sommamente nocivo allo spirituale e temporale dello Stato; l'anderà parte:

Primo. Che restino esortati in pubblico nome li Reverendissimi Patriarca, Arcivescovi e Vescovi di questo Dominio di rientrare nel libero e pieno esercizio della loro potestà sopra li Regolari tutti, niuno eccettuato, comoranti nelle rispettive diocesi, in tutto ciò che risguarda l'amministrazione dei Sacramenti, le cose Sacramentali, l'uso delle Censure, il ministero della predicazione, e la visita delle loro chiese e sacristie per quel che concerne le suddette cose spirituali, poichè è pubblica risoluta volontà di non ammettere nel Dominio nostro nelle dette materie esenzione alcuna dalla ordinaria loro giurisdizione. Al qual fine saranno considerate d'ora innanzi per inefficaci tutte le carte già introdotte, e che facessero effetto contrario, nè potranno essere ammesse e registrate nell'Officio della Revisione dei Brevi quelle che capitassero in progresso, e s'intenderà sopra questo gravissimo punto libero intieramente l'arbitrio, ed incaricata la coscienza degli ordinarii medesimi, ben certo questo Consiglio che a tale deliberazione, la quale per gravissimi oggetti di retto governo si prende, saranno per uniformarsi li prelati nostri con quella prontezza che è dovuta:

Secondo. Resta all'incontro confermata nei Superiori degli Ordini Regolari la inspezione e governo di tutto ciò che appartiene alla discisciplina del chiostro, e saranno in piena facoltà di usare delle mortificazioni e penitenze canoniche sopra i membri della propria famiglia, *ma non potranno mai passare a processi formali, sentense, ritensioni e castighi aflittivi, come quelli che dipendono dalla sola coattiva Podestà temporale,* permettendosi per altro in ogni loro occorrenza li ricorsi alla

[1] Pel no 72; non sinceri 67. *Colombo* p. 130.
[2] *Roma expulsis* f. 92. Fu approvato con voti pel sì 105; pel no 18; non sinceri 54.

stessa tanto per li casi occorsi, quanto per quelli che succedessero, e si terrà aperto l'adito, *anche per modi secreti*, ai tribunali e magistrati così civili che criminali, dichiarando il Senato inefficace e proscritta ogni contraria costituzione, e comandando sotto pena della publica disgratia che non siano impediti li reclami degli aggravati al proprio Principe, nè admessi giudizii e sentenze che venissero fuori di Stato, nè mandati altrove processi, *nè mantenuto carceri dentro li monasteri*, le quali immediatamente, ovunque esistessero, dovranno esser fatte demolire dal magistrato sopra monasteri in Venezia e Dogado, e dai rettori capi di provincia nelli altri luoghi.

Terzo. E perchè molto importa al vero servizio di Dio Signore, ed a quello dello Stato il purgare possibilmente quei gravi sconcerti che vengono cagionati dalla età troppo verde di quelli che legandosi con voti solenni ad una vita immutabile *privano sè stessi in perpetuo della libertà e delle sostanze*, e *si tolgono insieme agli uffizii dovuti alla società civile*, perciò continuando per ora la sospensione delle vestizioni per le religioni dei mendicanti e questuanti, comandata col decreto 20 novembre 1767, si stabilisce che in tutti gli ordini regolari tanto di quelli nei quali in ora la vestizione è permessa, quanto degli altri nei quali è vietata (allorchè saranno restituiti alla prima libertà) non potrà alcuno in avvenire essere accettato nè vestito in veruno dei detti Istituti Regolari, o Congregazioni, che viva in Comunità, se non avrà almeno l'età di ventiun anno compito, e nessuno parimenti potrà fare la professione, se non entrato in quella di anni venticinque, onde vi sia ragionevole sicurezza di matura e costante risoluzione e di vero progresso e santo fervore nella vita abbracciata. Nella condizione delle professioni poi non s'intenderanno compresi quelli che fossero già vestiti, nè prima di quella prefissa età potrà alcuno soggiornare nei monasteri e conventi, nè meno sotto colore di studio, educazione e servizio, eccettuati quelli nei quali con pubblico Decreto siano eretti seminarii e collegii pubblici, altrimenti ogni persona sarà scacciata, e li superiori havranno lo sfratto dal Dominio nostro col mezzo del magistrato e del rettore nella cui giurisdizione sarà trovata la disobbedienza. Da questa legge non possa darsi dispensa alcuna se non con parte sola presa in Collegio ed in Senato colli cinque sesti dei voti.

Quarto. Tutte le vestizioni poi, la probazione, la professione, e gli studii, doveranno esser fatte nello Stato della Republica, nè potrà essere accettato alcuno il quale non fosse suddito nostro, ovvero alterasse il numero delle tasse di famiglia o della provincia, che saranno fissate dalla publica autorità, dichiarandosi incapaci di stanza, aggregazione, figliolanza, e di qualunque carico, grado e voce quelli i quali dopo questa legge si vestissero, professassero, studiassero fuori dello Stato, e prendessero la laurea dottorale senza li metodi e le forme con più leggi e decreti prescritte nella Università nostra di Padova, dovendo correlativamente a tutto ciò essere comprovato il nome, la patria e l'età al magistrato sopra monasteri, e fatti i confronti e i registri necessari.

Quinto. Per assicurare la compita osservanza delle molteplici leggi nostre inibitive delle superiorità forastiere, e per importanti rispetti altresì d'interna economia, li monasteri e famiglie suddite dovranno sempre avere

superiori, economi, e provinciali parimenti sudditi nativi e dimoranti in Stato, dovendo a tal fine separarsi da ogni unione e promiscuità con provincie forastiere, e riunirsi alle nostre, ovvero stabilirsi in Congregazioni separate come fosse trovato più espediente, altrimenti sarà proceduto alla loro estinzione.

Sesto. Gli uffizii necessarii al governo delle rispettive provincie sieno eletti per voti secreti, e alli tempi stabiliti dalle proprie costituzioni nei Capitoli e Congressi provinciali, e li superiori, vicarii, economi, procuratori, e sacristani di conventi e case religiose sieno eletti nello stesso modo dai definitorii provinciali, ovvero dai capitoli dei rispettivi conventi e case, conforme ricerca il proprio istituto, e così li vocali, come gli eletti siano sempre sudditi nativi, dovendo da qui innanzi cessare la qualità di conventi generalizii che doveranno intendersi incorporati nella provincia e soggetti alla vigilanza del provinciale dimorante nello Stato nostro. Non potrà alcuno essere confermato nell'Ufficio stesso, se non dopo la contumazia di tanto tempo, quanto è prescritto dal proprio Istituto, per conservazione del qual ordine, *conosciuto necessario a togliere il dispotismo di alcuni pochi*, e la viziosa circolazione delle cariche, non saranno più ammesse obbedienze provenienti di fuori, nè dispense di qualunque genere, contro la presente disposizione, e nè meno accettati visitatori, presidenti, vicarii generali, commissarii e correttori mandati pur di fuori sotto qualunque nome e pretesto, riservandosi il Senato di ricercare l'opera di tali inspettori al Sommo Pontefice, ovvero ai capi generali degli Ordini stessi qualora il bisogno della disciplina claustrale delle cose religiose del nostro Dominio così richiedesse.

Settimo. Gl'istituti delli mendicanti, le congregazioni e compagnie le quali sono entrate in uso e privilegio di godere beni ed emolumenti stabili, avendo beni sufficienti al numero che sarà prefisso, saranno capaci di esercitare questue, riservandosi di provvedere con altra deliberazione alle rispettive questue di quegli altri ordini che non godono possessioni stabili e chiamansi *questuanti* onde non siano indiscretamente gravati li secolari, e singolarmente li poveri villici.

Ottavo. La eguaglianza di stati, e la esatta comunità di vita essendo il nerbo della disciplina, dovrà da qui innanzi essere osservata inalterabilmente in tutte le famiglie regolari senza distinzione di alcun individuo come si vede con molta edificazione e tranquillità praticarsi in molti conventi ben regolati ed esemplari di alcuni istituti, potendo soltanto aver luogo gli onorarii che saranno trovati convenire per gli offizii di Governo e di chiesa ed essere concessa qualche prerogativa di precedenza, anzianità e stanziamento migliore ai graduati e più vecchi, conforme alla consuetudine, che fosse lodevole, del proprio istituto.

Nono. Li monasteri ed ospizii situati in qualunque luogo di questa città del Dogado, della Terra ferma e dell'Istria, li quali, secondo la differente loro qualità sopra espressa non hanno possedimenti o questue bastanti ad alimentare dodici religiosi, e non possono perciò osservare perfetta conventualità relativamente alla massima indicata nel decreto 30 gennaro 1766, *saranno evacuati ed aboliti*, e le abitazioni e rendite loro, applicate all'alimento dei padri sudditi in essi oggidì legalmente

stanziati, ovvero a soccorso di chiese parrochiali e ad altri usi pii e caritatevoli, al quale oggetto la Deputazione estraordinaria esibirà poi al Senato la nota dei medesimi, e suggerirà a parte a parte li modi della estinzione e gli usi da sostituirsi, non essendo forse ogni luogo suscettibile della stessa provvidenza.

Decimo. Coll' oggetto medesimo di non distaccare li religiosi dalla disciplina ed unione claustrale, resta loro severamente inibito di poter esercitare parrocchie e cura di anime in quei luoghi dove non è conventualità del proprio istituto, cioè dove non sono dodici figli stanziati nel monastero, eccettuate le parrocchie dei minori osservanti e riformati, nelle confinazioni della Dalmazia ed Albania per pubblici riguardi permesso. Dovendo alle parrocchie e cure di anime dei luoghi ove non esiste la sopra dichiarata conventualità nominarsi, dai regolari ai quali appartiene la nomina, preti sudditi nativi, e presentarli dentro lo spazio di sei mesi, computati dal giorno presente, all' approvazione degli ordinarii diocesani, con assegnamento di congrua sufficiente, sopra di che li pubblici rappresentanti sono incaricati di usare la più esatta vigilanza, e di allontanare dopo quel termine qualunque regolare che non fosse stato rimosso colla sostituzione, come sopra, di sacerdote secolare.

Undecimo. Meritando finalmente riparo anche il pernizioso disordine introdotto di mandarsi fuori di Stato, sotto pretesto di varie occorrenze, il dinaro che è necessario all' alimento dei religiosi sudditi nostri, sono perciò strettamente incaricati li superiori e gli altri padri ai quali incombe di conservare la economia e lo stato buono delle loro famiglie, di non pagare altre imposte e contribuzioni che quelle permesse dai pubblici decreti in pena dell' immediata deposizione dell' ufficio e grado, e di essere anco severamente puniti, quando nella revisione dei conti (ai quali anco estraordinariamente dal magistrato sopra monasteri potranno sempre essi superiori essere astretti) o per altre cognizioni che derivassero al magistrato medesimo, si trovassero essere in questa parte inobbedienti.

E perchè da nessuno sia professata ignoranza, sarà la presente stampata e pubblicata, indi fatta tenere alli prelati diocesani, e diffusa in tutti li monasteri, conventi e case di religiosi regolari esistenti nelle rispettive diocesi, dal magistrato sopra monasteri rispetto alla dominante e al dogado, e dalli pubblici rappresentanti, capi di provincia, quanto alla Terra-Ferma ed all' Istria.

E sàrà pur data al savio del Consiglio sopraintendente alla revisione dei *brevi*, ed alli consultori in iure per lume e relativa esecuzione. »

Il Pontefice mosse querela alla Republica per le disposizioni contenute in questa importantissima legge.

Ma il Senato, rispondendogli addì 19 novembre dell' anno stesso [1], non declinò punto dai suoi propositi

Ecco la rispettosa, ma ferma risposta:

[1] Sen. *Roma expulsis*, f. 92. Voti pel sì 100; no 12; non sinc. 10.

« Al Sommo Pontefice.

Il Breve spedito col nome rispettabile della Santità V. in data degli 8 ottobre passato fu accolto da Noi con quell'ossequio profondo che corrisponde alla nostra ereditaria divozione verso la Santa Sede Apostolica ed alla grandezza del filiale attaccamento che professiamo alla di Lei Sacra Persona, ma nel momento ci siamo anche non poco rattristati nel comprendere dal Breve istesso, come siasi tentato dalla industria altrui di sorprendere la pietà dell'animo suo e di oscurare la condotta nostra.

Avressimo in vero motivo gravissimo di cordoglio se nella condotta medesima non si ravvisasse chiaramente la giustizia delle prese deliberazioni, lontana affatto la mente nostra (in ciò seguendo le saggie massime de' nostri maggiori) da novità perniziose e dall'invadere li giusti diritti che sono proprii della Santa Sede e del Primate Apostolico.

Li sodi fondamenti della Potestà legislativa sopra le quali esse si fondano, sono benissimo noti alla Santità Vostra, e dalla stessa Potestà legislativa riceve il suo giuridico vigore la parte 7 settembre dell'anno corrente sopra tutti gli articoli, ed anco sopra quello di richiamare a proprii uffizii le potestà ordinate da Cristo Signor Nostro, memori anche che tali erano li di Lei sentimenti; quando con tanto merito et edificazione de' sudditi nostri ella reggeva la Chiesa di Padova.

Senza questa potestà legislativa nella Repubblica ed in ogni Sovrano, sarebbe imperfetto ogni Governo, e restarebbe esposta a travagliose vicende insieme col servizio divino la quiete dei popoli, e la sicurezza dei Stati.

Tranquilli noi su questi principii non possiamo se non fermamente seguirli, e nutrire la rispettosa fiducia che la pietà insigne della Santità Vostra ascoltando li chiari dettami del suo interno discernimento e non il linguaggio equivoco di chi per fini particolari adopera ogni arte per accrescere il dispiacere tra il sacerdozio e l'Impero, troverà argomenti abbondanti per deporre le sue agitazioni, e per ravvisare con animo più sereno gli oggetti rettissimi di religione e di comune economico bene contenuti nelle provvidenze emanate.

Siamo pure nella ragionevole certezza che gli ecclesiastici di ogni grado, *considerando i primi doveri contratti colla nascita*, prefissi dalla Divina Scrittura et indelebili da qualunque disposizione, useranno la condotta corrispondente alla santità della vita che professano, e non saranno per distaccarsi giammai da quegli atti di lodevole obbedienza che hanno prestata alle leggi nostre, e delle quali il Senato ad onta di ogni tentativo tenne cura sempre, e la terrà egualmente in progresso, che sia inalterabile ed esatta la esecuzione. Degnandosi pertanto la Santità Vostra di bilanciare le cose col solo occhio di sua equità e rettitudine, potrà certamente riconoscere che la religione, il dogma e la pietà del costume restano nella perfetta loro integrità.

Per tutti questi motivi confidando noi in Dio Nostro Signore, Dio di verità e di giustizia, rivolgiamo a lui li fervidi voti nostri perchè si dileguino le cause che tengono in afflizione la sua Chiesa e che minacciano

pur troppo gravi conseguenze, mentre protestando la nostra perfetta osservanza e filiale attaccamento alla Santa Sede, alla Beatitudine Vostra con la maggior sommissione baciamo li santissimi Piedi. »

A tenore adunque dell'articolo nono della legge del Maggior Consiglio 1768, 20 settembre cominciarono gli studii della Deputazione *ad pias causas*; le soppressioni e le vendite dei conventi. Con decreto 1769, 1 giugno [1] fu instituita una *Cassa Civanzi* « in cui dovranno entrare tutte le esazioni dei sopravanzi » per la diminuzione degl'individui nei conventi « et il dinaro insieme che fosse tratto dalla vendita dei luoghi soppressi, e dallo spoglio dei frati defonti, cioè dinari anche investiti al loro nome, o in nome del proprio convento, argenti et altri effetti preziosi; restando bensì a beneficio dell'intiera comunità li libri e le cose di uso comune dal defunto lasciati. »

Quel denaro per allora intangibile fosse riservato al provvedimento delle chiese dei conventi soppressi, alle sole gravi eventualità d'incendii e di rotte dei fiumi, ed agli altri usi pii e caritatevoli contemplati dalla legge 20 settembre suddetta. Nel 1773 [2] la *Cassa civanzi* era cangiata nel titolo, in *Cassa opere pie*.

Essendosi provveduto alla sussistenza dei minori conventuali e all'onesto e decente sostentamento delle loro famiglie, si vietava loro di esercitare la questua.

Nei 41 conventi di cappuccini conservati (soppressine 21) i frati erano ridotti a 704; nei 28 conventi di riformati (soppressine 4) i frati erano 492; nei 31 conventi di minori osservanti (soppressine 22) i frati erano 576.

Altre disposizioni contiene il decreto circa i proventi stabili di legati e livelli, con obblighi di messe (goduti dai *minori osservanti*) che debbono venir assegnati in parte ai sacerdoti regolari.

[1] Approvato con voti pel sì 96; pel no 39; non sinceri 30. *Roma expulsis* f. 95.

[2] Senato 4 settembre. *Roma expulsis*, f. 108.

Di quattro monasteri dell' ordine benedettino della congregazione cassinense, veniva approvata la soppressione col decreto 1770, 5 dicembre [1].

I pagamenti sulla *Cassa civanzi*, ad opere pie (Ospitali, istruzione publica ecc.) cominciarono nel 1772 [2], reputando il Senato che il miglior impiego di quel denaro fosse nella educazione della gioventù, « come che dal regolato costume e dalla soda disciplina negli studii dipende la formazione dell' uomo e del cittadino. »

Le scritture e i decreti si succedettero numerosi, importanti e solleciti [3].

La deputazione *ad pias causas*, con scrittura 1772, 17 agosto (approvata dal Senato con due decreti del 3 settembre successivo), esponeva lo stato degli ordini regolari ripartiti in tre classi: *possidenti*, *mendicanti* e *questuanti*. Riferisco anche quella scrittura e il decreto nei *documenti*.

Dal 7 aprile 1770 al 26 agosto 1771 il ricavato della vendita di 52 conventi, ammontò a ducati 387,389. Le rendite seguirono per *incanto*, esenti da gravezze [4]. Importi di alcuni milioni ricavati da quelle vendite, ed altri particolari sui beni

[1] Senato. Voti sì 102; no 46; non sinceri 28. *Roma expulsis* f. 100.

[2] Decreto del Senato 3 settembre. *Roma expulsis* f. 105. Voti pel sì 74; no 43; non sinceri 31.

[3] Veggansi p. es. i decreti del Senato 1764 13 dicembre, *Rettori* f. 313 — 1766, 12 aprile e 30 gennaro m. v. *Roma expulsis* f. 89. — 1768, 20 aprile; *Roma ordinaria* f. 211 — 1769, 25 marzo e 29 aprile *Roma expulsis* f. 94 — 1769 1 giugno; idem f. 95 — 3 settembre idem f. 96 — 7 ottobre, idem f. 97; 1770, 2 agosto idem f. 99 — 1770, 5 dicembre; idem f. 100 — 1779, 22 gennaio m. v. idem f. 121, quasi tutti risguardanti casi particolari di soppressioni; e il consulto del Bertolli (Cons. vol. 139, p. 360) del 1686, 24 giugno, circa beni laici passati all'Ecclesiastico.

L'autore serba fra le minute il sunto dei documenti sopracitati, ed una erudita scrittura antica sui *lasciti a cause pie*.

Scrittura della Deputazione *ad pias causas* 1772, 17 agosto (Scritture 1771, 5 marzo a 1772, 27 febbr. m. v.) che contiene particolari sulla *Cassa civanzi*; scrittura simile 1782, 18 sett. circa Regolari oltre mare (Scritture 1780, 14 marzo, 1782, 18 febbr. m. v.)

[4] Senato, 1770 10 marzo e 28 aprile. *Roma expulsis* f. 98.

da vendersi, si trovano enumerati minutamente in una scrittura al Senato della Deputazione *ad pias causas* 1773, 27 sett. inserta nel decreto del Senato che la approvò [1].

I conventi allora soppressi furono 127.

Si pensò anche ad un catastico generale dell'asse ecclesiastico [2].

Non istimo inutile qui riportare per estratto le idee di un anonimo proponente, sull'incamerazione dei beni ecclesiastici e sulle mansonerie [3].

Si propone di dichiarare proprietà del Fisco ed incamerare ogni bene ecclesiastico, sinora non venduto in onta alle leggi. Si faccia apprezzar subito l'ente da periti publici; la stima generale potrà essere compiuta entro un anno. Sul ricavato si corrisponda agli ecclesiastici il pro', in ragione del 2 per cento e non più. Collocato il denaro nei depositi publici o monti, il pro' potrà essere accresciuto. I beni ecclesiastici vengano ripartiti fra i corpi delle città, castelli e territorii, con termine stabilito pel pagamento, e l'obbligo di pagare il pro' agli ecclesiastici, con responsabilità appoggiata alle rendite, ai beni dei corpi morali e degl'individui fra i quali saranno stati distribuiti i beni ecclesiastici. I corpi che hanno acquistato potranno vendere case, fabbriche, edificii e *azioni*, ma non campi o prati. Se in mancanza dei corpi, i beni divengono proprietà d'individui privati, sia libero a loro di usarne come di assoluta proprietà.

Il progettista seguita a spiegare i motivi che lo indussero a questo progetto; dimostra la differenza fra le *manimorte* e i corpi delle città, castelli, terre ecc. i quali sostengono le fazioni, mettono in giro capitali ecc.; crede preferibile l'incamerazione pronta alla vendita, la quale dà origine a pretesti e cavilli di prelazioni, ed anche per la contrarietà che ha il popolo

[1] Senato 1773, 26 febbr. m. v. Roma *expulsis*, 109.

[2] Senato, 1777, 27 novembre. Roma *expulsis* f. 117.

[3] La scrittura si conserva nell'archivio della *Compilazione delle leggi*, b. 185, ed è del 1767.

ad acquistare beni ecclesiastici, che reputa cose sacre e da non toccarsi. Si conceda ai Corpi la proroga di qualche anno al pagamento; motivi del non permettere la vendita dei campi; cautele nella scelta dei periti.

Mansionerie. — Il proponente prende in esame la quantità delle messe, le fondazioni pie, le grazie per monacande e matrimonii ecc., ma considera che le mansionerie costituite in numero grandissimo e superiore a quello degli ecclesiastici dello Stato, tolgono al principe un grande capitale a favore degli esteri. Si propone l'obbligo ai disponenti ed ai beneficiati di chieder la licenza per la istituzione di mansionerie; « stiamo dentro . . . i confini della religione, della pietà, e della libertà rispetto la nazione » [1].

§ 3. Gesuiti.

Soppressione del 1773. — Dagli archivii di tutto il mondo, dalla storia di tutte le nazioni si potrebbe raccogliere un'intera biblioteca di manoscritti e di libri a stampa in odio ai Gesuiti.

Il concetto sfavorevole che ne hanno tutti gli onesti, anche se avversi ad ogni riforma della disciplina religiosa e servi devoti della Corte romana, riassume una lunghissima storia di reazioni contro i Governi liberali, di consigli malvagi ai Governi assoluti, di delitti veri o attribuiti agli affigliati alla Società di Gesù.

In un libro recente [2] furono pubblicati alcuni documenti

[1] Sullo scorcio del secolo XVIII il Senato approvò alcune terminazion che stabilivano le *tasse di famiglia* pei conventi delle tre classi dell'ordine domenicano, provincia di Venezia, veneto lombarda ed osservante, e per la congregazione dei carmelitani calzati della provincia veneta. V. Senato, 1770, 22 dicembre, *Roma expulsis*, f. 100.

[2] « I Gesuiti e la Repubblica di Venezia » publicato dall'abate Giuseppe Cappelletti. Venezia, Grimaldo, 1873.

che il Senato veneto fece raccogliere nel 1606, in occasione dell'allontanamento dei Gesuiti dallo Stato per l' interdetto di Paolo V, a monumento perpetuo delle ree arti di essi, da doversi leggere e considerare ogni volta che si fosse trattato di riammetterli nello Stato [1].

Ma al decreto *irremovibile* 1606, 14 giugno [2], fa triste riscontro la parte 19 gennaio 1656 m. v. [3], in seguito alla quale vennero riaccolti in Venezia e nello Stato.

Curioso è l'essersi appunto soli nove giorni prima consegnato all'avogadore di Comun di mese, tutte le carte contenute nel famoso volume toccante la materia dei Gesuiti, coll' incarico di « rivedere il tutto con ogni diligenza, per farne la relazione con celerità.... affinchè si possano prender quelle risolutioni che dalla publica maturità saranno conosciute più proprie [4]. »

La risposta forse non fu estesa, o almeno non si trova in iscritto. E non può sfuggire a chi giudichi spassionato, il molto impegno della Republica nel far riuscire il decreto di riammissione, fino a decretare che tra le varie forme di votazione venisse prescelta quella « colla metà dei voti [5]. »

[1] Consultori in iure, f. 541.

[2] Roma *ordinaria*, f. 28.

[3] Senato, Roma *ordinaria*, f. 96.

[4] 1656, 10 gennaio m. v. Senato, Roma *ordinaria*, f. 96. L'abate mons. Giuseppe Cappelletti nel succitato libro, asserisce a pag. 16 che la relazione dell'avogadore fu fatta; ma poi a pag. 291 dice che « l'avogador incaricato di farne la relazione, non potè avere così presto esaminato e compendiato il libro *Gesuiti*, nè averne dato la relativa informazione. Perciò non se ne trova in veruna *filza* o *registro* la scrittura analoga. » — Veggasi anche intorno alle dottrine dei Gesuiti le consulte di Giov. Vincenzo Patuzzi dell'ordine di San Domenico, e del consultore Trifone Vrachien, 1762 30 agosto, circa una « *dottrina cristiana*, da dirsi dai discepoli dei Gesuiti in Scio » contenente « errori contrarii alla purità della nostra Santa Fede... e sentenze particolari della Scuola gesuitica riprovate dalla maggior parte dei più savi teologi ». La *dottrina* era stata composta dal p. Velasti della C. di G. (Arch. Inquisit. di Stato, *Miscellanea ecclesiast. circa la religione cattolica nel Regno della China ecc.* e Miscell. manoscritti b. 41). Veggansi anche i documenti raccolti nelle buste 5, 35, 66, 80, Miscell. mss. intorno i Gesuiti stessi.

[5] 1656, 19 gennaio m. v. Senato, Roma *ordinaria*, f. 96 cit.

Il 19 gennaio 1657 (1656 m. v.) la *parte* riportò voti 116 pel sì, 53 negativi, 19 non sinceri, su 188 votanti.

Fu tosto chiamato il nunzio in Collegio, si scrisse al pontefice, si comunicò il decreto all'ambasciatore di Francia che aveva insistito da parte del suo re per la riammissione; allo stesso re di Francia, a tutti gli ambasciatori veneti alle Corti, e ai cardinali Bragadin, Widmann, Ottobon e De Lugo.

L'8 febbraio 1657 [1] fu decretato di cedere ai Gesuiti per 50,000 ducati l'ex-convento dei crociferi.

Or ecco il decreto di riammissione:

« 1656, 19 genn. m. v. Ha inteso questo Consiglio le istanze efficacissime della Santità del sommo pontefice Alessandro VII, a favore dei padri Gesuiti, espresse non meno pienamente nel breve, che da monsignor Noncio, con abbondanti efficacissimi concetti, e *dovendosi in questi tempi che tanto premono per la difesa del Dominio e della libertà*, incontrare quelle gratie d'aiuti e d'assistenze che ponno con gran fondamento sperarsi dalla bontà di Sua Beatitudine; aggiungendosi anco niente minori gli ufficii e le premure conformi per nome della Corona Christianissima; l'anderà parte che, a contemplatione delle sodisfationi di Sua Santità così vivamente ricercate, e per quelle pure della Maestà Christianissima, siano i padri Gesuiti ricevuti in questa città ed in ogni

[1] 1656, m. v. Roma *ordinaria* f. 96. -- Nel detto libro « I Gesuiti » ecc. mons. Cappelletti dopo aver accennato che il nob. uomo Gio. Pesaro, senatore, cav. e procurator di S. Marco, fu tra i più caldi propugnatori della riammissione (1657) dei padri Gesuiti nello Stato veneto, scrive: « I Pesaro avevano avuto sino a quest'epoca il loro palazzo a S. Cassiano, in *calle dei botteri. Poco dopo* questo avvenimento, ne piantarono sul Canal Grande un altro grandioso e magnifico, il quale costò 500,000 ducati ! ! ? ? ». Donde si dedurrebbe che avessero arricchito con denari di fonte gesuitica. Sta bene però avvertire che le fondamenta del palazzo Pesaro a S. *Stae*, non furono gettate *poco dopo* il 1657, ma nel 1679, cioè 22 anni dopo, *anno scritto sopra un cartello che tiene in mano una figura di pietra sulla facciata*. (G. J. Fontana, « Cento palazzi fra i più celebri di Venezia; » Venezia, Naratovich, 1865 pag. 57), e che i Pesaro ben prima del secolo XVII erano ricchissimi, come si può riconoscere dalle notifiche da essi presentate ai Dieci Savii sopra le decime in Rialto.

luogo dello Stato nostro, con quelli appuntamenti et ordeni che doveranno prima del loro arrivo stabilirsi da questo Consiglio. »

È superfluo ricordare che le clausole poste alla loro riammissione non furono osservate, che venne più tardi in man loro l' istruzione publica, e da ultimo furono soppressi, ma questa volta in seguito al breve (non bolla) di papa Clemente XIV, 1773, 21 luglio, e per *cause gravissime* [1].

Strana vicenda delle opinioni dei Governi e delle esigenze della politica che le modificano necessariamente, malgrado la risolutezza ed integrità degli uomini che stanno a capo della cosa publica!

La materia copiosissima e che non ha bisogno di molte illustrazioni, tanto è passata nella coscienza di tutti, mi dispensa dal recar nuovi documenti contro i Gesuiti [2]. Piuttosto qui riferirò qualche particolare che dà luce sui modi della soppressione del loro convento in Roma, in seguito al suddetto breve; modi veramente risoluti e fortissimi.

Ecco come ne scrisse l'ambasciatore Alvise Tiepolo nel suo dispaccio da Roma, 1773, 21 agosto, dopo di aver avvertito il suo Governo [3], mesi prima, della imminente pubblicazione del breve:

[1] Roma, dispacci dell' amb. veneto, f. 291, p. 245.

[2] Se ne possono veder molti nell'archivio dei consultori in iure, f. 13 pag. 379, 1619, 15 nov. (Sarpi), circa l'amministrazione dei beni dei Gesuiti; f. 6, p. 63 (Sarpi) relazione delle offese dei Gesuiti; f. 480 soppressione dei Gesuiti; e i decreti del Senato 1759, 24 nov. contro l'ammissione dei Gesuiti esiliati dal Portogallo, nello Stato veneto, *Roma ordinaria*, f. 202; 1767, 19 dic.; id. per quelli espulsi dalla Spagna, dalla Francia, idem f. 210 ecc.

Infine a stampa: Monumenti veneti intorno i padri Gesuiti, 1762, un volumetto di pag. 242. Appendice alla prima parte dei monumenti veneti in risposta alla lettera di un uomo onesto, di pag. 102, poi tomo II, di pag. 40; e l'*Archivio veneto* del 1873.

[3] Cioè nei dispacci 3, 10 e 24 luglio e 7 agosto 1773. Si veggano anche quelli dei giorni 16 e 23 gennaio, 6 e 27 febbr. m. v. 1772; 6 e 27 marzo; 10 e 17 aprile; 8 maggio; 12 e 19 giugno, e 17 luglio 1773.

« Serenissimo Principe [1],

L'ultimo decisivo colpo, che si attendeva già imminente sopra la Compagnia di Gesù e per tutto ciò che si era recato ad esecuzione in varie città dello Stato e particolarmente in Bologna, e per le cose disposte anche in questa città, venne a verificarsi tutto ad un tratto e quasi nel medesimo tempo, nella sera dello scorso lunedì, *con quella stessa cautela e secretezza con cui sin dal principio fu maneggiato l'affare dal Santo Padre*, come avrò l'onore di rassegnare all'Eccellentissimo Senato.

Dopo un'assai lunga conferenza tenuta in essa giornata dalla nota Congregazione de 5 cardinali, preceduta nel giorno antecedente da una particolare udienza, avuta dal solo cardinale de Zelada, in cui si crede che il Pontefice abbia spiegato la risoluta sua volontà per la totale definizione del negozio, *si videro verso la sera marchiare separati per la città alcuni corpi di truppa Côrsa, e disporsi in luoghi poco distanti dalle case e dai collegii dei Gesuiti.* E si rilevò pure, che dopo le 24 ore si erano raccolti con una somma circospezione in casa del Cardinale Caraffa di Trajetto, gli altri quattro cardinali suoi colleghi e i due prelati Macedonio ed Alfani con l'aggiunta degli altri cinque prelati, Archetti, Passionei, Sersale, Riganti e della Porta e di qualche altra persona dipendente dai cardinali medesimi, cose tutte queste che non fecero più dubitare che non fosse vicina qualche importante esecuzione intorno i Gesuiti.

Infatti *ad un'ora di notte comparve nelle piazze contigue alle chiese e alle case della Compagnia, la sbiraglia che si era postata anch'essa in poca distanza affinchè non potessero nascere sconcerti, e nel tempo stesso si portarono i soldati Corsi con la bajonetta in canna ad occupare le porte delle Case e dei Collegi*, ognuno secondo il proprio riparto, *intercludendo a chi si sia l'adito e l'uscita dai medesimi*, e assicurando la comparsa dei surriferiti prelati; che anch'essi, a misura del proprio dipartimento, entrarono con nodari e curiali in quella tal casa che era stata loro assegnata.

Monsignor Macedonio e mons.r Alfani furono quelli che si può dire che abbiano fatto la principale figura in questo negozio, e perchè erano soggetti inclusi nella congregazione dei cardinali, e perchè fu loro assegnata la casa professa del Gesù, dove vi esisteva il padre generale, a cui fatto *da essi intimare* di discendere nell'appartamento terreno unitamente ai padri graduati, *fu letto il breve di S. Santità col quale si dichiarava intieramente sciolta e soppressa la Compagnia, e fu pure notificato che nel termine di 3 giorni fosse esibita la nota di tutti gl'individui* con la distinzione di nazione, di età e di ufficio, *e che nel termine di altri 5 si determinassero di vestir l'abito di prete secolare.*

Terminata una tale lettura e notificazione, *furono e il Padre Generale e gli altri graduati, condotti alle rispettive loro stanze, divisi*

[1] Dispacci degli ambasc. veneti a Roma, f. 291. p. 239, 1773, 21 agosto, dispaccio n. 141 terzo.

l'uno dall'altro e custoditi dai soldati che si sparsero nei siti più osservabili dei Collegi, facendo corpo di guardia al di dentro delle porte dei medesimi, che tennero sempre chiuse, e immediatamente dopo cominciarono i prelati a prendere possesso di ogni cosa attinente tanto alle chiese quanto ai Collegii, e i nodari a prendere esatta nota di tutto e a porre sotto sigillo qualunque effetto in essi esistente.

Quello che fu praticato da Monsignor Macedonio e da monsignor Alfani nella casa professa del Gesù, fu in pari tempo recato ad effetto dagli altri suriferiti prelati in tutte le chiese e case della Compagnia, anche nelle più lontane dal centro della città, e con tanta sollecitudine che alle sette ore circa della notte era già intieramente consumato l'affare, e la Congregazione de Cardinali, che di tratto in tratto era informata di ciò che succedeva, come ne era pure informato il Pontefice, dopo averne avuto i più positivi dettagli dalla voce stessa dai Prelati, fu in grado di sciogliersi e di partire dalla casa del cardinal Caraffa.

Un avvenimento di questa natura, che non poteva a meno di non recar un grave pensiero al Santo Padre e ai Cardinali deputati, per il dubbio insorto che alcuno dei padri graduati e specialmente il generale potessero mostrare qualche renitenza, come era accaduto a Bologna, non produsse alcun minimo sconvolgimento, giacchè tanto il Generale quanto i graduati si mostrarono pienamente determinati ad obbedire ai voleri del cielo ed ai comandi del Papa.

Non minore si era l'inquietudine ed il timore riguardo al popolo, *ben affetto di propria natura e devoto alla Compagnia, nelle di cui chiese, particolarmente in questi ultimi tempi, infinito e troppo osservabile si era reso il concorso ;* ma o sia che l'improvvisa robusta esecuzione non abbia lasciato tempo a qualche risoluto partito, o che sia stata maggiore la curiosità e la sorpresa, non si sentì alcun movimento, e la gente assai più sbalordita che commossa si trattenne quasi tutta la notte a vedere come andava a finire la facenda.

Nella mattina poi del susseguente martedì si videro nuovamente a portarsi a Monte Cavallo i cinque Cardinali per rendere conto di ogni cosa a S. Santità, e si videro le chiese del Gesù e di S. Ignazio officiate dai soliti cappellani e dai padri cappuccini, non meno che rimpiazzato in seguito l'officio di penitenzieri a S. Pietro dai padri minori conventuali anteposti a quelli di S. Agostino che efficacemente si maneggiavano per conseguire un tal posto.

Fu pure ai padri della Missione ed ai Crociferi commessa la continuazione della predica e di altri pii esercizii che si solevano fare nelle chiese dei Gesuiti, e fu parimenti affidata l'amministrazione e la rettoria del Collegio germanico ad un prete di conosciuta probità ed esperienza, ed essendo stata poi per ora levata qualunque ingerenza in esse case e collegii, ai cardinali che ne avevano prima la protettoria, si sa ch'è particolar impegno e premura della Congregazione di riempire tutti i vacui lasciati dai Gesuiti medesimi, e di riaprire a momenti le scuole onde non manchino alla gioventù i necessarii mezzi di educazione e di studio, e dicendosi che possono valersi anche di alcuni dei secolarizzati Gesuiti.

Riguardo agl'individui, si sa che il Generale è stato ad in-

stanza sua condotto al Collegio inglese, dov' è trattato colla possibile maggiore cortesia, e che in tal modo sono pure trattati e visitati ogni giorno dai rispettivi prelati tutti gli altri che esistono tuttavia chiusi e custoditi nelle case e *nei collegii*, e finalmente che a misura che si terminano gli abiti da prete secolare, ne vanno da essi uscendo con tal abito, *versando in ora la Congregazione sulla tassa che avrà loro a fissarsi per il proprio mantenimento.*

Da tutto ciò che riguarda l'esecuzione del breve, passando alla sostanza del breve medesimo (che occludo in stampa a V. Serenità, unitamente ad altra stampa relativa all'instituzione della suindicata Congregazione dei Cardinali) mi darò nello stesso tempo l'onore di epilogarne il contenuto riducendomi alle cose più esenziali ed importanti in esso contenute. — Premettendovi il Pontefice una digressione sul vantaggio ed ornamento che ne deriva alla Republica cristiana dalla pace e dalla tranquillità non meno che dalla istituzione degli Ordini Regolari, *si fa indi a rimarcare il discapito che ne ridondò, quando qualche Ordine Regolare deviò dai principii della propria istituzione, e fu riconosciuto atto più a perturbare, di quello che a procurare la pace dei popoli.* Ed a questo passo facendo *una enumerazione dei Papi che in varietà dei tempi hanno creduto a proposito di riformare o di sopprimere, o nei Concilii generali*, o con proprie lettere qualche Ordine, che invece di essere oggetto di ammirazione e di lode si era reso oggetto d'infamazione e di biasimo, riflette che i Pontefici nel far ciò hanno avuto particolarmente la mira d'intercludere ogni adito alle dissensioni, ommettendo, per fini di prudenza, quel lungo metodo che si suol usare nei giudizii del foro.

Accenna in seguito che attaccato egli ad esempii di tanto peso ed autorità, e desiderando di poter procedere con sicuro animo alla presente deliberazione, non lasciò *di prendere in diligente accurato esame tutto ciò che riguarda la prima origine, il progresso e l'attuale costituzione della Compagnia detta di Gesù, e che siccome da una parte risultano i varj privilegii e le molte beneficenze che le furono accordate da alcuni suoi predecessori, che in esso breve sono enunziati, così appariscono dall'altra i varii semi di discordia insorti con altri ordini regolari, col clero secolare e con le publiche università, le doglianze che ne furono avanzate da alcuni sovrani,* e *le provvidenze appostevi da dodici Pontefici, intorno i negozii, le missioni, l'interpretazione e la pratica di alcuni riti, con l'ommissione degli approvati dalla Chiesa, e intorno finalmente l'uso di alcune sentenze scandalose e proscritte dalla Santa Sede, senza che le provvidenze medesime produr potessero alcun buon effetto, nè allontanare le accuse e le doglianze in aggravio della Compagnia.*

Soggiunge, che accresciutesi anzi di giorno in giorno le doglianze medesime, e insorte altrove pericolose sedizioni, tumulti e scandali, a grado tale *che i re di Francia, di Spagna, di Portogallo e delle due Sicilie si videro costretti a scacciare i Gesuiti dai loro dominj, fu pure in pari tempo avanzata da essi Sovrani l'istanza, affinchè fosse affatto soppressa ed estinta la Compagnia;* istanza questa che fu immediatamente

prodotta anche a lui stesso dopo l'elezione sua al pontificato, corroborata dal sentimento di molti vescovi e soggetti di probità e dottrina.

Conclude infine che dopo aver maturamente e per lungo tempo considerato l'affare, e dopo essersi rivolto a Dio Signore per implorarne lumi ed assistenza, riconoscendo che la predetta Compagnia di Gesù non poteva più recare quei frutti e quelle utilità, per le quali fu istituita, *e che non poteva in alcun modo succedere che, sussistendo essa, fosse restituita alla Chiesa una vera pace e tranquillità, si determina* per queste e per altre gravissime ragioni, ricercate dalla prudenza e dall'ottimo governo della Chiesa universale, *ad estinguere e sopprimere la compagnia medesima, e ad annullare per intiero tutti i suoi privilegii, le costituzioni e le dignità, cosicchè per l'avvenire abbiano gl' individui ad essere intieramente alla giurisdizione ed autorità dei vescovi soggetti.*

Dopo una tale dichiarazione passa il Pontefice a spiegare la positiva sua volontà riguardo agl' individui, prescrivendo prima di tutto che siano *licenziati immediatamente i novizi ed abilitando i professi dei voti semplici, non iniziati ancora negli ordini sacri, ad uscire nel termine di un anno dalle case gesuitiche, sciolti da essi voti, per scegliere quel sistema di vita che crederanno il più adattato alla propria vocazione e coscienza.*

Per quello riguarda poi i promossi agli ordini sacri, stabilisce che abbiano a partire dalle case, lasciandoli in libertà o di entrare in qualche ordine regolare approvato dalla S. Sede, o di rimanere al secolo come semplici preti secolari, subordinati ai vescovi e provveduti di un congruo assegnamento derivante dalle facoltà della casa dove prima esistevano, finchè siano in altro modo provveduti; ed in quanto ai professi degli ordini sacri, o vecchi od aggravati da mali o per povertà privi di domicilio, li abilita a trattenersi nelle case gesuitiche, con l'espressa condizione però, che vestano l'abito di preti secolari e che non abbiano in esse case alcuna amministrazione, dovendo in tutto dipendere dal sacerdote secolare che sarà loro assegnato.

Dichiara indi che i *vescovi possano impiegarli nelle confessioni e nelle predicazioni* secondo la rispettiva loro dottrina e natura di costumi, escludendo però chi per le suindicate ragioni continuasse a trattenersi nelle case della soppressa compagnia, e permette anco che possano da loro essere esercitate le scuole alla gioventù, ma in quei tali studii che non siano suscettibili di dispute e di contese.

Riservando poi a sè il punto delle missioni, passa in esso breve il pontefice ad abilitare i gesuiti divenuti preti, ai beneficii con cura o senza, agli officii, alle dignità ed a tutto ciò che era stato loro inibito da Gregorio XIII, non meno che alle facoltà di ricevere l'elemosina per la celebrazione della messa, a godere di tutte quelle grazie che come gesuiti non avrebbero potuto mai conseguire. *E terminando finalmente il breve coll' imponere silenzio sopra questa soppressione, e con l' intimare censure a chi ne sospendesse l'effetto, ne scrivesse contro o per motivo di essa soppressione offendesse alcuno che fosse stato gesuita, chiude con l' esortare tutti i principi cristiani a prestar l' opera loro, affinchè il breve*

conseguisca una pienissima esecuzione e che aderendo alle cose in esso contenute, stabiliscano e promulghino decreti in conformità, ed opportuni ad impedire tra fedeli qualunque contesa e dissidio.

Tale essendo in ristretto la sostanza del breve formato dal pontefice per la difinizione del grave affare, senza il consiglio ed assenso del Sacro Collegio, *chè in tal caso sarebbe bolla*, e tale essendo stata la sua esecuzione, qual mi onorai di significare a VV. Eccellenze, io non ho che ad aggiungere, che di mano in mano che in questa settimana partirono le poste di Francia, di Spagna, di Germania e d' Italia, partirono anche gli esemplari di esso breve, con lettera ai vescovi ed ai nonzii incaricati di farne le consegne ai vescovi per la esecuzione, e lo stesso rilevo che si pratica in questa sera col nunzio che risiede presso VV. Eccellenze, non essendovi stato alcun ministro, che abbia con espressa spedizione notificato alla sua Corte l'accaduto di lunedì, a riserva del solo commendatore d' Almada che da molto tempo aveva a questa parte un corriere di Portogallo.

Aggiungerò pure che *sebbene in esso breve siano istoricamente indicati i motivi conducenti alla soppressione della Compagnia, derivante particolarmente dalla necessità e dal desiderio di restituire alla Chiesa la calma e la tranquillità, si sostiene però dalle persone più illuminate che il Pontefice il quale lasciò quattro anni di tempo ai gesuiti per riparare il gran colpo, non si sarebbe prestato a comandarne, almeno per ora la verificazione, se non ve lo avessero precisamente determinato le replicate istanze della Spagna, il recente pressante officio del signor di Mugnine, perchè fosse ultimato il negozio* prima della villeggiatura, come accennai nel decorso ordinario a VV. Eccellenze, *e qualche intimazione che si rilevò nella passata domenica fatta dai ministri Borbonici di partire,* se così non succedeva. Cose tutte queste che comunicate da Sua Santità al cardinal de Zelada nell'estraordinaria *avuta udienza,* e col mezzo suo e del P. Bontempi alla Congregazione de'cardinali a cui per ordine di S. Santità intervenne lunedì anch'esso P. Bontempi, contribuirono a non far ulteriormente diferire l'esecuzione del piano.

Terminato in questo modo, e sciolto intieramente l' istituto della Compagnia di Gesù, dopo tanti anni di continue occupazioni e pensieri alla Corte di Roma e ai sovrani, che avevano il principale impegno della sua abolizione, è in ora rivolta l'attenzione dell'universale a vedere quali disposizioni saranno prese per i gesuiti espulsi dalla Spagna e per i Portoghesi, a favore dei quali si crede che il commendatore di Almada si sia impegnato di scrivere alla sua Corte, affinchè sia dato loro modo di vivere, ed a vedere particolarmente quali vantaggiose conseguenze sieno per derivarne alla Santa Sede per questo avvenimento, che, e per natura sua e per le circostanze che lo hanno accompagnato, formerà sempre un'epoca assai memorabile del presente Pontificato ».

A questo dispaccio tien dietro il seguente [1] del 28 agosto: di non minor interesse:

Continua la nota Congregazione dei cinque cardinali a tener lunghe e serie sessioni, non solo per verificare in ogni punto l'esecuzione del breve soppressivo della Compagnia di Gesù, ma anche per porre in sistema tutto ciò che occorre per riempiere i vacui lasciati dai gesuiti.

Dopo di aver provveduto agli oggetti di religione e di pietà col *sostituire degni e capaci soggetti nella continuazione della predica* e di altri *divoti esercizii, versò pure sul massimo punto di provvedere alle scuole ed alla educazione della gioventù*, e già si lusingava di vedere riaperte in questa settimana le scuole medesime; ma o sia per deficienza di maestri, o sia perchè non si creda in ora opportuno d'impiegarvi i gesuiti secolarizzati, come ne pareva disposta da principio la Congregazione, le scuole sono ancora chiuse, e si pretende che questo articolo non sia per essere conciliato sino a novembre.

Versò nel tempo stesso per dare sfogo a tutti gl' individui chiusi e custoditi nelle case e nei collegii, e per liberarli da una miserabile e lugubre situazione nella quale particolarmente si ritrovavano i portoghesi in Castel Gandolfo, che ricevendo il giornaliero loro sostentamento dalla casa professa del Gesù, furono per inavvertenza lasciati per due giorni senza i necessari mezzi di sussistenza. *Ne vanno però in ora uscendo di continuo ed in gran numero dalle case, vestiti con l' abito di prete secolare, e senza alcuna riserva sono accolti da alcune delle principali famiglie di Roma, e vi è anche qualche cardinale che prende un particolar impegno di assistenza per alcuni di essi individui.*

Ma uno dei massimi oggetti della Congregazione si è quello che riguarda la disposizione delle chiese che per la loro magnificenza formano uno dei maggiori ornamenti di questa città, *e quello pure di riconoscere identificamente il fondo delle tenute, che si godevano dalla soppressa Compagnia.*

Intorno il primo punto non si sa ancora alcuna positiva determinazione, e solamente si traspira che la Corte di Napoli possa forse far rivivere la pretesa sulla chiesa e sulla casa del Gesù, per essere stata in gran parte edificata da un cardinale della famiglia Farnese, e che il cardinale Orsini, il quale vi assistette ieri in pubblica forma alla predica, possa anche averne prodotto qualche rappresentanza al Pontefice.

Riguardo poi ai capitali ed alle tenute, si sono già esse quasi per intiero prese in nota e si vanno di mano in mano consegnando in amministrazione per conto della Camera ad alcune particolari persone, e *si vedono poi di continuo a trasportarsi nelle stanze del Monte di Pietà tutte le ricche suppellettili, e tutti gli argenti e preziosi effetti che appartenevano alla Compagnia, e che esistevano persino sugli altari*, dicendosi in essi compresa anche la rinomata statua d'ar-

[1] Dispacci *Roma*, f. 291, pag. 257 n. 143 secondo.

gento di S. Ignazio; *deposito questo che, compito che sia, si fa ascendere ad un valore al maggior segno riguardevole.*

Anche l'esame delle carte publiche e private della Compagnia, somministra argomento di studii e di meditazioni alla Congregazione, e per riconoscere la somma di danaro che effettivamente dovrebbe esistere nelle rispettive sue casse, e che si pretende girato in esteri banchi, e depositato in case di particolari, al qual oggetto è uscito l'editto che occludo, minacciante censure a chi non ne facesse la notificazione e la consegna, e per rilevare se attualmente da qualche individuo si scriveva sulle presenti circostanze della Compagnia.

E questi studii e queste tali meditazioni si sono in particolar modo accresciute dopo un incendio accaduto alcuni giorni sono in un luogo sotterraneo del Collegio Germanico, da cui essendosi potuto ricuperare alcuni rimasugli di carta, si dice che questi abbiano dato indizio, che in esso luogo, oltre varie opere del noto padre Bernuser, tradotte anche in italiano, vi fosse qualche manoscritto degno di qualche riflesso.

Comunque però si sia la cosa, si vide immediatamente dopo, condotto il famoso padre Stefanucci, che si pretende l'autore degli scritti, in Castello S. Angelo, e si vide arrestato pure un di lui nepote, che era di recente venuto a Roma, spargendosi voce che siano state comandate rigorose perquisizioni anche nella sua casa in Anagni, dove si suppone che avesse preventivamente spedite delle carte di egual peso ed importanza.

Si traspira poi che il padre Generale sia stato ridotto in più angusta abitazione, senza poter vedere nè parlare con alcuno, che gli sia stato presentato un foglio con alcuni interrogatorii estesi da un nodaro criminale, affinchè con giuramento risponda a cadauna cosa in essi contenuta, e che un tal metodo si vada pure tenendo con gli assistenti e con quei padri che avevano amministrazione economica o di altro genere, negli affari della Compagnia, e che continuano ad essere tra di loro divisi e gelosamente custoditi.

Intorno questo rigore, con cui attualmente si trattano e il padre generale e i graduati, rassegnerò a Vostre Eccellenze esservi opinione, che abbia esso particolarmente origine dall'efficace modo col quale si penetra che il cav. de Mugnino si sia espresso nell'udienza avuta nella passata domenica, *dolendosi col papa che questi fossero trattati con troppa dolcezza, e che si pensasse di lasciarli anche nello stato di preti secolari, negli ufficii di consultori e di esaminatori e di teologhi,* come correva voce che divisasse di fare il pontefice, cosicchè si pretende che questa tale udienza non sia stata la più tranquilla e pacifica, e non senza turbamento di S. Santità.

Si aggiunge anzi che per rapporto al generale e ai graduati, la cosa non sarà nè così breve nè così felice, e che per rapporto agl' individui non sarà forse loro accordato in progresso tutto ciò di che potevano lusingarsi, anche in vista delle espressioni del breve di soppressione, e che sarà loro facilmente interdetto l'alloggio in case dei cardinali e di chi dipendesse dalle corti borboniche.

Essendo però incerto ancora questo punto, io null'altro ho nel pro-

posito a rassegnare a Vostre Eccellenze, senonchè *quanto pareva da principio che le cose procedessero con dolcezza e tranquillità, altrettanto sembra in ora, e perciò che si pratica al generale e ai graduati, e per le doglianze avanzatene dal ministro di Spagna, che sia forse per prendere un' altra configurazione l' aspetto delle cose medesime* ».

Come sia stata accolta la soppressione dei Gesuiti dalla Republica, riguardo alle disposizioni del breve pontificio nella materia temporale, si può conoscere da una bella scrittura della Deputazione straordinaria *ad pias causas*, 1773, 25 settembre.

Curiose considerazioni si presentano alla mente passando in rivista le vicende dei Gesuiti nello Stato della Republica. Dapprima (1606) scacciati con quel giusto sdegno che commoveva il legislatore per le lunghe offese patite dalla patria, e l' ingratitudine della tenebrosa Società; poi (1657) riammessi in onta alla risoluta volontà contraria espressa mezzo secolo prima; infine (1773) soppressi per tutto il mondo dal pontefice stesso con modi più che severi, *quasi crudeli*, e ai tempi nostri dal Governo nazionale più dolcemente e con eccezioni, eppure con tanto scalpore e riprovazione della Corte di Roma!

Asse dei Gesuiti. — Nello Stato veneto i Gesuiti abitavano otto luoghi: la casa professa di Venezia, capo di tutta la provincia veneta, che si estendeva anche all'estero; i due Collegii delle Grazie e di S. Antonio in Brescia, quelli di Padova, di Vicenza, Verona, Belluno; e per qualche tempo ebbero un missionario a Corfù.

Risulterebbe che la rendita complessiva di tali istituti fosse di duc. 18,922, gr. 5 v. p. Gli aggravii di messe, di duc. 3080.12, le publiche imposte della decima e campatico, di altri duc. 1219, e a duc. 8346.14 potevasi calcolare sommassero le perdite delle rendite di capitali investiti a Ferrara, Mantova e altrove, incamerati dai Governi rispettivi.

La rendita libera, diminuita così di duc. 12646.2, sarebbe stata adunque di soli ducati 6276.3.

Queste le rendite ordinarie. Un cespite nuovo fornivano la vendita degli *effetti* dei Gesuiti soppressi, dei luoghi di abitazione, e un capitale di duc. 177,105.1 investiti in Zecca, colla rendita di duc. 3525.4 v. c. annui, sotto il titolo di « Case e Collegii esteri della estinta Compagnia ».

Altri capitali esistevano nella Zecca di Venezia, di proprietà delle case e dei collegii gesuitici di Genova (per duc. 125,806.3); e non era lontano il sospetto nutrito dalla Deputazione *ad pias causas* di altri capitali nascosti [1].

Circa alla soppressione dei Gesuiti del 1773, la Republica veneta non fece di più degli altri Governi, non escluso, come dissi, anzi primo e più fiero, quello pontificio.

Ecco il decreto col quale fu publicata:

« Questo Consiglio gradisce pienamente lo studio prestato dalla Deputazione estraordinaria *ad pias causas* esecutivamente alle commissioni demandatele, e come più lo permisero le circostanze della incaricata sollecitudine, e la gravità delle commissioni istesse, *sopra la soppressione della società dei Gesuiti,* decretata dal regnante Sommo Pontefice col breve 21 luglio caduto, che in nome della Santità Sua ci pervenne il giorno 16 del cadente settembre.

Dovendosi però dalla Republica nostra con l'accoglimento del breve istesso quegli effettivi atti di filiale riverenza alle rispettabili esortazioni del Santo Padre, che denotino il professato sentimento di dare mano ed appoggio alla conveniente esecuzione, senza lesione delle leggi e consuetudini nostre, il Senato ammette esso breve al regio *exequatur*, e ne assente la giuridica promulgazione sua, deliberando che nel consueto licenziamento e nella sua successiva intimazione debbano apponersi le clausole: *Salva del tutto la giurisdizione dei Vescovi; salvi sempre i diritti sovrani; le leggi e le consuetudini della Republica, ed esclusa la comminatoria delle scomuniche.*

E poichè allo stesso breve, altro pure se ne vede congiunto sotto la data 13 agosto, di erezione di una Congregazione in Roma, inserviente alle esecuzioni che occorrono nello Stato pontificio, questo breve perciò non potendo aver effetto nello Stato nostro, s'intenderà non ammesso e considerato come ritenuto e posto nella filza di tali carte.

Perchè abbia poi esecuzione nel modo espresso la promulgata soppressione, si eccita in publico nome questo mons. Patriarca e li rispettivi

[1] Scrittura al Senato, 1773, 14 gennaio, m. v.

vescovi, ove esistono case e collegii della suddetta Società dei Gesuiti, di leggere ed intimar personalmente nel giorno che verrà combinato con l'aggiunto sopra Monasteri ed in presenza dell'aggiunto medesimo nella dominante, e stessamente del pubblico rappresentante nelle altre città, alle famiglie dei Gesuiti congregate in un luogo della casa professa e del Collegio, il solo indicato breve 21 luglio con il presente decreto di accettazione.

Quindi significarà loro essere publica volontà che dentro un termine possibilmente sollecito, dipendente dalle disposizioni dell'aggiunto e necessario a preparare loro il proprio vestito, abbiano a deporre l'abito della già soppressa compagnia, e vestire quello dei chierici secolari. Per la qual esigenza la paterna cura del Senato dispone che dalla Cassa Opere Pie venga loro corrisposta la somma di duc. 80 v. c. per ogni individuo sacerdote legalmente stanziato nelle famiglie del dominio nostro, e duc. 60 similmente per ogni laico.

Sortendo questi individui dalle soppresse famiglie, evacuando intieramente entro un discreto tempo li luoghi sin'ora da essi abitati, e conseguentemente restando soggetti, in ciò che concerne alla spiritualità, alla canonica ordinaria giurisdizione del prelato diocesano, come lo sono gli altri chierici secolari, caritatevole riflesso esige che si provveda pure al rispettivo mantenimento loro, che il Senato riserva opportunamente di stabilire.

Confidandosi dunque di vedere consumato tra 4 mesi al più il piano delle occorrenti economiche risultanze, si stabilisce per ora a conto e per un temporaneo provvedimento a cadauno dei detti individui sacerdote e laico l'assegno di ducati 40 v. c. dalla detta Cassa Opere pie, impartendosi facoltà, insieme all'aggiunto, di usare verso gl'individui medesimi quegli atti di equità e di caritatevoli facilità, che fossero consigliate dalla necessità delle circostanze.

Impegno dell'aggiunto sarà pure di far seguire l'inventario e raccolta di tutti gli effetti che sono di ragione delle dette famiglie, e così delle suppellettili, argenti, mobili di ogni sorte, ed altro, facendone fare la vendita per risarcire la Cassa opere pie dei surriferiti contamenti.

Prenderà in amministrazione tutti ancora li beni, campi, case, ed ogni altra cosa di ragione della predetta Società per la successiva vendita, coi metodi stabiliti dalle publiche leggi nel proposito, e per ritrarre dal ricavato il mantenimento dei soppressi soggetti.

Sopra il quale articolo, formato che sia l'asse dei beni stabili e mobili, sarà cura dell'aggiunto di unirsi in conferenza con la straordinaria Deputazione per presentare quei suggerimenti che la esperienza di essi riputati cittadini riconoscerà convenienti ai riguardi di giustizia, e conformi alle paterne massime di questo Consiglio espresse singolarmente nell'ultima parte delle commissioni contenute nel decreto 4 cadente, rispetto alle proprietà degli individui soppressi.

Del giorno e dell'ordine qui sopra stabilito per la promulgazione del breve, onde contemporaneamente succeda in ogni luogo e con egual metodo la secolarizzazione degli individui e la incamerazione dei beni ed effetti del corpo soppresso, prendendo l'aggiunto quelle misure che siano meglio adattate, ne renderà egli istrutti i rispettivi rappresentanti anche oltre

mare, ove stanziasse alcun individuo della detta società, aggiungendo ai rappresentanti medesimi, come si è praticato nelle anteriori soppressioni, quelle ulteriori commissioni e lumi che si convengono a sicura norma di un regolato contegno.

Avvertirà egli stessamente alla interina ufficiatura delle chiese colla celebrazione delle mansionerie in esse fondate, e con l'assegnazione almeno d'una messa alla giornata in quelle che ne fossero affatto deficienti: ed avrà cura di procurare che agl' individui soppressi non manchi possibilmente la messa quotidiana, dando preferenza agli stessi per quelle messe delle quali in qualunque modo disponere possa la Cassa opere pie.

Rispetto ai collegii di studio che esistono in Brescia, in Verona e Belluno, e che dovranno essere egualmente soppressi, bene intendendosi l'aggiunto con li rispettivi publici rappresentanti per le interine provvidenze che necessariamente si ricercassero, sarà suo impegno di fare in modo che sia noto alli genitori dei giovani, che ivi si trovano in educazione, di prender le misure necessariamente sollecite per togliere i giovani medesimi dal luogo soppresso.

E riguardo alle Scuole che si esercitavano a comodo comune, se la circostanza della stagione fa che queste in ora siano chiuse, non lascia però di essere molto importante il pensiero della sostituzione, almeno provisionale, che si attende entro il termine di mesi due dalla conferenza proposta, sin tanto che siano presi quei statutarii metodi, che sono contemplati negli anteriori replicati decreti.

Fra le quali essendo espressivo più chiaramente i desiderii e le sollecitudini del Senato quello 3 settembre 1772 che riguarda l'educazione della gioventù singolarmente patrizia, con più ragione deve credersi, che la comandata conferenza non tarderà ulteriormente il frutto delle prestate applicazioni nell'esenziale importante proposito, li riguardi e le conseguenze del quale eccitano la maturità publica a dichiarare, che vedrebbe con molto suo piacere prevenuto il corso di sei mesi dalla produzione di quei studii che devono incamminare un'opera giustamente interessante le cure di principe ed in cui il Senato spiegò l'assenso suo di convertire porzione delle rendite della Cassa opere pie, come in cosa per ogni riflesso contemplata tra queste la più singolare e necessaria.

E del presente sia data copia all'aggiunto sopra monasteri peretume ed esecuzione, unitamente all'ufficio diretto a questo mons. Patriarca, et alle Ducali alli pubblici rappresentanti della terraferma.

E sia dato in copia l' articolo che riguarda l'*exequatur* del breve 21 luglio ed il ritenimento dell'altro 13 agosto, al Savio del Consiglio sopraintendente alla revisione dei brevi.

Et al consiglier revisore per esecuzione [1]. »

[1] Senato, *Roma expulsis*, f. 108, 1773, 29 settembre. Voti pel sì 112, pel nò 18, non sinceri 41.



C) LEGGI RELATIVE ALLE CONFRATERNITE PIE.

I.

Le scuole religiose. — Intorno al reggimento delle scuole *grandi* e *minori*, dirò che, come tutte le associazioni, esse dipendevano, nei riguardi politici, dal Consiglio dei Dieci, il quale nel 1359 [1] decretava non potersene fondar di nuove senza la sua approvazione. Lo che ripetevano il Senato nel 1614 [2] e il Maggior Consiglio nel 1762 [3].

Nel 1558 [4] lo stesso Consiglio dei Dieci incaricava tre patrizii di rivedere l'amministrazione delle scuole, riferendone al Collegio; nell'anno successivo eleggeva tre nobili fra tredici (che avevano già appartenuto al Consiglio dei Dieci) come tribunale, che sulle informazioni dei tre revisori emanassero sentenze valevoli quanto quelle del Consiglio dei Dieci.

Nel 1620 [5] veniva instituito il magistrato dei *revisori e regolatori delle Scuole grandi*, composto di sei cittadini, esperti nel *maneggio* di esse e che ne avessero sostenuto qualche carica.

Arbitravano nelle controversie delle *scuole piccole* i *provveditori di Comun* [6] delle *grandi* gli accennati inquisitori [7] anche con diritto criminale (1643) [8].

[1] 26 febbraio m. v. *Misti*, reg. 5, p. 83.
[2] 23 sett. *Roma ordinaria*, f. 37.
[3] 13 aprile, *Colombo*, c. 10 t.
[4] 17 ottobre, *Comuni*, reg. 23 p. 180.
[5] 31 agosto, *Comuni*, reg. 70 c. 120 t.
[6] 1507, 10 novembre, *Misti* C. X. reg. 31 p. 164, — 1508, 11 maggio, idem reg. 32 c. 18 t — 1510, 27 luglio, *Notatorio* Capi C. X. V (3) p. 189.
[7] 1688 28 sett. *Comuni*, C. X. reg. 138 c. 193 t.
[8] 4 marzo, *Comuni*, C. X. reg. 98 c. 3 t.

Le materie alle quali si riferiscono le leggi sono:

La instituzione delle scuole e le principali modificazioni nella loro essenza, al che spesso richiedevasi il voto dei consultori in iure; l'ammissione ad esse e il numero dei confratelli, prescritto per cinque delle sei *scuole grandi* in non più di 560 ciascuno, e per quella di S. Marco in 600, mentre taluna delle inferiori ne contava un centinaio e mezzo o più; le norme per la elezione delle cariche (che erano di *guardiano* o *gastaldo*, dei *decani* ecc.) la età, la cittadinanza delle persone da eleggersi, le adunanze o capitoli ordinarii e generali, le cui deliberazioni spettava agl'inquisitori o regolatori (come a giudici proprii a ciò deputati dal Consiglio di Dieci) di approvare o no, e venivano registrate da un notaio.

Era contemplata dai legislatori l'amministrazione dei beni e del denaro, quindi le commissarìe, la revisione dei conti ammettendosi anche, se sottoscritte, le denuncie segrete, dalle quali il magistrato avesse potuto avere contezza degli abusi.

Invigilavasi sulla conservazione dei dipinti, degli ori, delle *gioie*, delle suppellettili; sulla disciplina civile e sacra, sui beneficii largiti da quelle confraternite, come i medici e i farmaci agli aggregati ad esse, e le doti alle loro figlie povere.

Fra numerose scritture nella materia legislativa o di comune amministrazione delle *scuole piccole*, sono assai notevoli quelle relative a'rapporti di esse collo Stato e colla Chiesa.

Alcune contribuzioni erano spontanee, altre più o meno forzate; per esempio nel 1617 il Consiglio dei Dieci [1], approva una parte presa da una delle *scuole piccole* di prendere a livello certe somme per armar galere grosse; nel 1539, 10 luglio, la scuola di Santa Maria della *Val verde* (detta *della Misericordia*) chiede al Consiglio dei Dieci licenza di spendere alcuni denari per assoldare 150 uomini a servizio delle galere; e di accettare fra' proprii confratelli settanta che vadano a militare in armata; così la scuola di S. Marco ed altre [2].

[1] 29 marzo. *Comuni*, reg. 67 p. 21.

[2] C. X. *Comuni* reg. 13, c. 37 t. — 39; e vedi 1537, 20 giugno, idem reg. 12, c. 40-45 t.

Per la guerra di Candia nel 1649 [1] il Senato, considerando che vi era impegnata anche « la difesa della santissima fede, e non disdicevole, ma era anzi giusto e conveniente di aver aiuti e sovvegni » anche dalle scole, fraglie e fraterne di divotione, che solite dispensar il proprio peculio in opere pie « *non possono certo impiegarlo più santamente che nelle publiche angustie* ..... » commetteva ai cinque *deputati sopra la provvision del denaro publico* d'informarsi delle scuole, fraglie ecc. non obbligate a contribuir galeotti, e chiamarne a sè i guardiani o capi, facendo loro conoscere il « peso gravissimo a cui convenimo soggiacere per difender da tanto tempo gl'interessi della Republica e della religione, dalla potenza ottomana. » In un libro apposito registravano le offerte.

Perciò i capitali che le scuole chiedevano a prestito per soccorrer l' Erario erano parificati nei privilegii a quelli depositati in Zecca. Nel 1708 le Scuole grandi sovvennero il Governo di ben 300,000 ducati (930,000 lire italiane). E a vicenda la Republica concedeva ad alcune confraternite il ricavato da qualche imposta, o le obbligava al pagamento di annue tasse a favore dello Stato, o di monasteri. Che se il Consiglio dei Dieci vegliava attentamente sulle scuole laiche, nè avrebbe mai lasciato che deviassero dal loro speciale istituto; era altrettanto fiero dell'indipendenza di esse dalle podestà ecclesiastiche, pronte a cogliere il destro di annetterle al proprio dominio e trarne vantaggio. Sanciva adunque che fossero esenti da decime di chiesa, e si escludessero gli ecclesiastici dall'amministrazione di esse. Recherò qualche esempio.

Il vescovo di Capodistria nel 1542 [2] vuole ingerirsi nell'amministrazione delle fraglie esistenti nel suo territorio, « havendo già fatto attaccar alle porte delle giese, monitori sui. » Il Consiglio dei Dieci gl'intima « che voglia removerse da questo suo proposito, non procedendo più oltra per operation

[1] 3 agosto, Sen. *Terra*, reg. 138 p. 325.
[2] Capi C. X. 21 maggio. *Lettere sottoscritte*, f. 8.

alcuna, anzi retrattando tuto quello a chel fusse proceduto contra li predetti fedeli nostri de *Isola*, *perché più accetto*, *sarà al signor Dio il voler che vivano quieti et pacifici*, *che tentar cose simili temporale.* » Così quello di Bergamo ed altri [1].

[1] 1618 29 settembre; ducale del Senato al podestà di Castelfranco. Conosciuti i disordini nel governo delle entrate spettanti a confraternite, scuole e fabbriche governate da massari secolari, gli commette d'indire a questi di amministrar quelle entrate da sè, « *senza intromettervi il prete* in conto alcuno. » *Terra*, reg. 88, p. 171.

1621, 12 giugno, ducale del Senato al podestà di Torcello. I confratelli di quella confraternita di Santa Fosca « nelle cose spettanti al governo dei beni, esattione delle entrate, nelle spese, nel tenir a render li conti di quella, nell'elettione degli officiali, e nelle altre cose temporali non debbono riconoscere altro superiore che il publico rappresentante. » *Roma ordinaria* f. 43.

Molti altri decreti del Senato, risolutissimi, esclusero i preti da ogni ingerenza in affari di chiese, scuole ecc. Veggansi fra altre le ducali:

1621, 18 settembre, per Treviso, *Roma ordinaria* f. 43.

1625, 9 gennaro, m. v. Mestre, *Terra* reg. 96 p. 348.

1627, 5 febbraio, m. v. Bergamo, idem reg. 98, c. 392 t.

1628, 14 gennaio, m. v. S. *Marco di Noventa* ed altre scuole nel territorio di Oderzo, idem reg. 100, p. 500.

1634, 26 agosto, Brescia (Pontevico), *Roma ordinaria*, f. 66.

1638, 4 settembre, Sen. *Terra*, reg. 119 c. 219 t.

1640, 31 luglio, Bergamo, idem reg. 122, p. 155.

1640, 7 sett. Borbiago, (Padova) idem, idem p. 206.

1641, 14 sett. Legnaro (Padova) idem, reg. 124, p 273.

1641, 28 dic. Salò (terra di Gargano), idem c. 383 t.

1644, 8 giugno e 15 ottobre, Bergamo, idem, reg. 128 p. 145.

1650, 25 ottobre, Este, idem, reg. 141 p. 356.

1651, 29 sett. Padova, idem, reg. 143 p. 371.

1652, 29 giugno, e 21 sett. Rovigo (Costiola), idem reg. 144 p. 145, e 248 e 438.

1652, 7 sett. Udine (Gemona), idem reg. 145 c. 410 t.

1655, 22 genn. m. v. Udine, idem reg. 151 c. 579 t.

1658, 28 maggio, Verona, idem reg. 156, c. 233 t.

1659, 10 genn. m. v. Asola, (Brescia), *Roma ordinaria*, f. 102.

1660, 6 ottobre, Treviso, *Terra*, reg. 161 p. 369.

1670, 15 marzo, Rovigo, idem, reg. 180 c. 29 t.

1670, 4 ottobre, Brescia, idem, reg. 181 c. 432 t.

1673, 13 sett. Treviso, idem, reg. 187 p. 351.

1674, 19 genn. m. v. Cologna (Albaredo), idem, reg. 189 c. 590 t.

1679, 1 luglio, Belluno, idem, reg. 198 p. 241.

1682, 22 aprile, Udine, idem, reg. 204 p. 79.

Nel 1676, 15 luglio [1], il Senato proibisce la fondazione di nuove Scuole senza sua licenza « dovendo il governo, la direzione e le fatiche tutte di qualsiasi natura, quanto al temporale, restar nei laici, escluso sempre l'impiego degli ecclesiastici di qual si sia sorte. » Questi appunti ci aprono la via allo studio del reggime interno di quelle corporazioni.

II.

In due parti si può dividere ciascuno degli statuti delle confraternite pie dei Veneziani, a tutto il secolo XVIII; in quella dei *doveri*, *e in quella dei diritti*, entrambi *materiali e morali.*

La parte politica è in diverso modo riassunta nell'obbligo di ciascuno dei confratelli e di tutta la scuola, come corpo collettivo, di non far cosa a danno od oltraggio dei patrii ordinamenti.

Ecco ad esempio un capitolo della *Scuola di S. Cristoforo dei mercanti* (alla Madonna dell'Orto, 1377) « *De non far contra la Signoria* » in cui si dice che quel sodalizio è eretto *ad honore e stado del nostro principo mesier lo doxe e del comun de Venexia e de tuta la patria. e de cadauno bon homo. e bon mercadante. e tutti fedeli cristiani. e se algun ordenamento fosse. over paresse esser contra lo honor e stado de mesier lo dose. e del comun de Venexia. al postuto no vaia e no tegna. nè sia de algun valor* [2].

1683, 17 luglio, Feltre, *Terra*, reg. 206 p. 241.
1687, 3 maggio, Brescia, idem, reg. 214, c. 137 t.
1687, 28 maggio, Verona, idem, idem c. 185 t.
1691, 5 maggio, Oderzo e Treviso, idem, reg. 222 p. 154.
1706, 24 marzo, Vicenza, idem, reg. 252 p. 42.
1723, 23 dic. Treviso, idem, reg. 286 p. 584.
1724, 18 maggio, Este, id. reg. 287 c. 174 t.
1727, 6 marzo, Salò, idem reg. 293 p. 10.

[1] *Roma expulsis*, f. 3.

[2] Capitolo III, p. 2, della *Mariegola*.

Nella *mariegola* della *B. V. e S. Giovanni vangelista*, 1261 marzo, trasferita nell'aprile del 1307 in S. Giovanni vangelista, si dichiara che fu sempre intenzione dei confratelli di far cose *le qual sia in plaquimento de misser lo doxe ecc.* e nessuno permetta che si faccia veruna « *coniuration, fidanza, promission, assunanza, commilitade over conspiration, ne non faza violentia ad alguna dele varde metude over che damo avanti per lo comun de Venexia se meterà.* » [1]

Questo capitolo reca evidentemente la traccia della congiura Tiepolo-Quirini, e del provvedimento adottato, in seguito ad essa, di far percorrere la città da cittadini armati.

E altrove (scuola di S. Maria della *Val verde*, 1308, 18 agosto) nessuno operi contro « *lo honor el stado de miser lo doxe e del so savio Conseio e del bon Comun de Venexia.* » [2]

« Ancora volemo et ordenemo che se alcuno de la nostra scuola fesse o consentisse de fare alcuna cosa la qual fosse in danno o in desprexio del Comun de Venexia e de miser lo doxe e del so Conseio, la qual cita è sostegno de tuti li descazadi. che quela persona sia al plu tosto che se pora apalenta a miser lo doxe et al so Conseio per lo Gastoldo e per li conpagni. e sia cazado fuora dela scuola in perpetuo. » [3]

Nella limitazione del numero dei confratelli può scorgersi un motivo politico. Ma quando si noti che potevano accettarsi (e in fatto vi si aggregavano) alle principali scuole fino a 550 confratelli, e che esse furono più che trecento, dee riconoscersi che se pur vi aveva una ragione politica, essa non era la paura che nutrisse il Governo di qualche macchinazione contro lo Stato, ma quello spirito di moderazione che dai più antichi tempi gli avea appreso d'imporre certi limiti all'esercizio delle pratiche religiose.

I confratelli di quei sodalizii si dividevano in *laici* ed

[1] Capitolo III e IV, p. 2, della *Mariegola*.

[2] Capitolo III, p. 2, della *Mariegola*.

[3] *Marieg.* della fraglia del traghetto di S. Sofia, del secolo XIV. Capitolo XXI, p. 13.

ecclesiastici; e i primi in *popolani*, *nobili del popolo* (forse i cittadini originarii) e *patrizii veneti*.

Non è da credere che si accettasse chiunque, ma si poneano a sindacato la vita passata, l'età, perfino la salute dei candidati, dacchè lo zelo e spesso il fanatismo della religione richiedevano che si castigasse il corpo anche con discipline quotidiane [1]. Strano mutamento! Venne poi tempo che vietò ai *battudi* le flagellazioni; ed anzi li volle puniti colla galera, e senza « formalità di processo » [2].

Non si riceveva chi nutrisse odio contro alcuno dei confratelli esistenti nella scuola. Le aggregazioni aveano luogo di consueto in pieno *capitolo*, cioè in una delle solenni adunanze della Scuola. Alcune prove (se le informazioni sulla condotta morale erano ottime) precedevano all'accettazione, ed erano digiuni od altre penitenze. L'età del candidato non doveva esser minore dei 16 anni e più di consueto dei 20 e dei 30. In due o tre epoche dell'anno [3] avea luogo l'accettazione di nuovi confratelli, presenti gli altri. Durante la messa all'altare della scuola, il candidato s'inginocchiava, e il guar-

[1] Nel secolo XI fra i controsensi sociali v' ebbe quello dei *flagellanti* (costituitisi poi in setta circa il 1260) che si disciplinavano a sangue in pubbliche processioni, onde espiare i propri trascorsi, come aveasi fatto loro credere da qualche eremita, esser volontà divina. Da Perugia, ov'ebbe principio quella barbara maniera di penitenza si diffuse nella Romagna, poi in tutta Italia, in Germania in Polonia, e può dirsi in tutto il mondo. Quella follia agitava a migliaia i devoti; e lunghe coorti di pellegrini si riversavano di città in città, mescendo bizzarramente quelle goffe pratiche religiose ad eccessi d'ogni guisa che richiamarono le repressioni dei governi e gli anatemi dei pontefici.

Venezia non fu turbata da quegli stuoli di gente superstiziosa e delirante, ma vide raccogliersi in confraternite i *battuti*, che non la cedevano però in quelle barbare discipline ai furibondi settarii di altri paesi.

Fu questa una classe di devoti che moltiplicando e diffondendo erronee e men che civili costumanze, prolungò nelle classi popolane i pregiudizii.

[2] C. X. *Comuni*, reg. 168, c. 33 tergo.

[3] Per es. la prima domenica di settembre, la prima di gennaio, e il giorno in cui i confratelli si raccoglievano a convito *(il giorno in cui se pase la scuola)*.

diano rialzandolo lo baciava in bocca [1]; talvolta lo si faceva giurare sulla *matricola*, che non cospirerebbe contro lo Stato, e sapendo che altri il tentasse, ne darebbe parte al Governo [2]. Ad ogni confratello, subito dopo accettato, si apriva una *partita* di debito, doveva pagare la buona *entrata* e le *fazioni*, cioè un un annuo importo. I pagamenti si registravano in tante separate tavolette (*tolelle*).

I nobili fruivano anche in questo, speciali privilegi. Parrebbe naturale che stesse nel diritto di quelle private società lo accettarli o no; e infatti alcuni ne determinavano nei proprii statuti il numero dai 12 ai 60; fossero di buona condizione e di buona fama. Eppure il Consiglio dei X, stimando forse poco decorosa la limitazione, decretava nel 1409 [3] che, quanti desiderassero, altrettanti fossero accettati nelle Scuole. Ma come il privilegio voleva estendersi più oltre e rendere esenti i patrizii dal pagamento delle consuete fazioni, così alla loro volta le Scuole dichiaravano che i gentiluomini pagassero come gli altri, ed anzi quando venivano accettati, un importo maggiore; *et sia chil vòle*, è detto sdegnosamente nella mariegola della Scuola di S. Maria della Val verde (1320, 6 aprile) [4]. L'aristocrazia però trovava la scappatoia, e voleva, comunque, differenziarsi dalle plebi. Onde se era costretta a pagare, pretendeva di esser esente dalla disciplina. Ed ecco la Scuola pretendere a sua volta che facesse penitenza col pagare di più.

Ma anche questo non poteva ottenersi sempre e da tutte le Scuole. Troviamo imposto ad alcune l'obbligo di ricevere

[1] I confratelli vengano accettati in pieno capitolo, affinchè sia scelto il migliore, *ed ello se debia lor concordevel mentre ad osculum pacis*. (*Mariegola* della B. V. e dei XII apostoli, probabilmente nella parrocchia dei SS. Apostoli, 1322, p. 3).

[2] *Mariegola* della Scuola dei *battuti* di Caorle 1425, 15 agosto. Chi vorrà entrare nella scuola « debia zurar sovra la mariegola che tutto el tempo dela vita soa lui non andara contra el nostro bon comun de Veniexa; » sapendo che altri lo tenti, il comunicherà alla Signoria.

[3] 6 marzo. *Misti*, reg. 9, c. 23 tergo.

[4] Capitolo XIV, p. 9 della *mariegola*.

gratuitamente quanti nobili lo chiedessero [1]. « Ma se i volese pagar per so coscientia e de so volontade alguna cossa » le offerte non siano respinte [2]. L'importo che prima esigevano da essi le scuole dei *battudi*, era di dieci ducati d'oro.

E come i nobili voleano sfuggir perfino al consueto ceremoniale dell'accettazione, le scuole inserirono un capitolo nelle loro mariegole [3] in cui è prescritto, che fatta eccezione pel solo doge, i patrizii fossero eguali in questo a tutti gli altri.

« Veramente » (così nella matricola di S. Cristoforo) « se algun gentilomo de gran conseio vora intrare in questa scuola *per nobele*, debia esser recevudo pagando quelo che a lui parerà per ben sostegno e subvention dei puovori. »

Si accettavano senza obblighi pecuniarii alcuni preti (25, 30 o più) e quattro o sei *medici*, come erano detti allora, di *fisica*, e *cirogici*, o *da piaghe* [4].

Nelle suddette scuole dei flagellanti, alle stesse condizion, dei nobili venivano ricevute altre persone, come esenti, cioè, dal disciplinarsi. Di qui nelle *mariegole* il capitolo di non accettare per *nobile* verun popolano che non avesse passato i cinquant'anni.

Come erano stabilite alcune clausole all'accettazione dei confratelli, così per particolari motivi potevano venir allontanati per qualche tempo, o per sempre, dal sodalizio cui appartenevano.

Principale fra i demeriti che procacciavano ad un confratello il disonore di essere cassato dal ruolo della scuola, era il tener pubblica vita riprensibile. Il guardiano o capo, sulla denuncia degli altri confratelli, o per propria scienza,

[1] V. p. e. la *mariegola* di S. Giovanni vangelista, cap. LVIIII.

[2] Scuola di S. Giov. vangelista, cap. LXV. Aggiunta alla *mariegola*.

[3] S. Giovanni vangelista, cap. LXXI. Aggiunta alla *mariegola*.

[4] Alla scuola di S. Maria della Carità (1260) nel 1345 erano ascritti i medici di *fisica*, maestro Giacomo da Piacenza, Pietro da Venezia, Barnaba da Reggio e Barnaba da Lodi; e *da piaghe*, Bonaventura da Minerbe; Zanoto .... e Albertino.

avvertiva *chi era in peccato* a correggersi: « sia tegnudi da chorrezerlo planamente per caritade [1] e se lo mendara infra di XV laudo sia a dio, et se no vada en paxe » [2].

A due che si odiassero, il guardiano intimava di rappacificarsi; il ricalcitrante, alla fine di uno o di più *termini*, veniva scacciato.

« Alchun fradello non debia tegnir alchuna sia femena de sospeto in caxa, habiando ello moier » nè proferir bestemmie e parole sconcie. Nell'un caso e nell'altro veniva allontanato dalla Scuola [3].

In quasi tutti gli statuti delle scuole piccole aveavi un capitolo *de queli ke se levasse in superbia.*

Esso suona così:

« Ancora volemo che se algun deli nostri frari per mala instigacion no volese oservar quelo ke se conten in questa nostra marigola. da nu rato e fermo constituido. e levase se in superbia contra lo vardian. o algun nostro frar. ke lo vardian cum li soi compagnoni debia quelo reprender e corezer. e selo se mendera. sia abudo misericordia de quelo. E se lo romagnise superbio e contumaso. e no volesse obedir ali ordenamenti dela scola. lo vardian con li soi compagnoni. posa quelo meter fora de questa nostra fraternitade. senza algun capitolo [4]. »

Poteva però accadere che qualche confratello volesse spontaneamente distaccarsi da quel sodalizio, al quale aveva forse con difficoltà ottenuto di essere aggregato. Perciò in un capitolo di alcune *mariegole* era stabilito ch'egli pagasse un'ammenda e, presenti tutti i compagni, posto in un cataletto, mentre le campane suonavano a *morto*, venisse portato in giro nella chiesa! [5].

[1] E altrove: *con parole oneste.*

[2] Scuola della B. V. e dei XII apostoli. *Mariegola,* p. 3.

[3] Ma nel secondo, *dopo tre punti,* cioè tre volte in cui avesse proferito bestemmie o villanie.

[4] S. Maria della Carità, capitolo XVII.

[5] Scuola della B. V. e Santa Margherita dei Battudi in Mazzorbo.

Ed un altro capitolo prescriveva che non fosse accettato in una Scuola chi avesse già appartenuto ad altre.

Chi si fosse reso reo di qualche ferimento veniva scacciato (*rubrica del ponto del sangue*).

Non erano sempre assolutamente escluse le donne. Talora è lasciata facoltà al guardiano di accettare *quele done vedoe o marie che credera utili.*

In qualche scuola non se ne volle dapprima ricevere alcuna. Ma raffreddatasi l'antica austerità religiosa e lo zelo, sebben si consideri che quella proibizione « fu fatta per rispetto di mazor gravita et reputation di essa scola, qual *eo tempore* non li ricercava a suffragio muliebre, per la molta copia et frequentia de homeni degni, di la qual al presente essa scola si vede esser molto declinata » si aprono i ruoli anche alle donne.

III.

I doveri, e a vicenda i diritti, dei confratelli riguardavano il loro *contegno sociale*, *il mutuo soccorso*, *e i beneficii religiosi nella vita avvenire.*

Contegno sociale. — Abbiamo accennato che il gastaldo, i decani e gli altri compagni, doveano con *oneste* parole ammonire un confratello che avesse tenuto vita immorale [1]; che si puniva chi proferisse bestemmie o dicesse villania; si rappacificavano quelli che si portassero vicendevole odio. Un importante ufficio che aveano le scuole pie come corpi morali, era la vigilanza contro i giuocatori. Proibivasi adunque il giuoco dei dadi ed altro « desconvegnevol, del qual ello podesse desconzar casa soa. » Se avvertito il confratello giuocatore non si emendava entro un mese, veniva scacciato.

[1] Capitolo: « de quelli che starà publicamente in pecado mortal. » Nessuno debba *insuperbire* verso i confratelli, o parlare *superstitiose*.

Delle ammonizioni si teneva registro (nel *libro de li somonidi*); chi si emendasse, ne veniva cancellato.

Lo stesso guardiano, trovato in fallo, veniva ripreso da *decani*, e punito *de bona* e *grande penitenza*. Ma ricordevole della parabola del figliuol prodigo, la Scuola riapriva i suoi battenti al confratello che per lo passato con opere riprovevoli avesse leso le regole dell'istituto. Per riaccettarlo però nel sodalizio che lo avea scacciato, richiedevasi lo spazio di due anni, e la prova di un terzo.

Nel semplice dialetto del secolo XIII (1288) è riassunto assai bene il concetto morale di una di quelle scuole, quella dei XII apostoli [1]. I confratelli, si dice, siano « XII boni et honesti homeni li qual per amor de messer iesum christo viva honestamente in paxe et in caritade, senza fraudo et senza soperbia et senza mormoracion, toiando senpre ananti li soi ogli lo semplo deli santi apostoli che Christo li comanda ame paxe e karitade et ame lo proximo sicome vui medemi ».

Mutuo soccorso. — I confratelli aveano diritto a ricevere dalla scuola aiuti di danaro e di farmaci, se infermi a domicilio, o negli spedali annessi ad alcune di quelle confraternite.

Malati, venivano visitati dai compagni o dal gastaldo e dai medici che, in ricambio di queste cure gratuite, non erano tenuti a corrispondere verun importo di tassa alla scuola; e al confratello malato « siali fatto alguna cosa per caritade. Et se ello fose in necesitade, siali pervezudo si com plazera ad eo ».

Nella matricola della scuola della B. V. e S. Margherita dei *battudi* in Mazzorbo (sec. XIV) instituita specialmente a benefizio dei poveri e degl'infermi, è un capitolo de *sovegnir i poveri infermi*, nel quale è detto: « Ancora volemo et ordenemo che sel sara algun fradello o sorella che sia agravado de infermitade del corpo in tal maniera che ello non abbia da so-

[1] Scuola della B. V. e dei XII Apostoli *Mariegola* citata; c. 1, tergo.

stentarse, che la deta scuola lo debia sovegnir (per fin lire tre de pizoli). »

Tra i vantaggi degli aggregati ad una scuola era la dotazione delle loro figlie, se poveri; e qualche soccorso quando si trovavano fuori della città (capitolo *de olturiarse* — aiutarsi — *lun laltro fuor dela tera*) lo che dovea farsi da un confratello all' altro o da chiunque, che veniva poi rifatto della spesa coi denari della scuola.

E se in questo, e nel caso che un confratello infermo abbisognasse di soccorso, la scuola non potesse fornirglielo, gli altri si erano obbligati nella mariegola *a sovvenirlo delli loro propri beni*.

La beneficenza, oltre la cerchia della confraternità, si esercitava con atti di carità verso i poveri e i colpiti dal rigore delle leggi.

Era bello e gentile il costume di pascere alcuni poveri in annuale convito, il quale perciò appunto denominavasi *della carità*, al quale convenivano una o più volte all'anno, i confratelli. Noi dovremo [1] dicevano « manzar insenbre cum paxe, et per caritade, en allegreza senza murmuracione. Et avanti che nui comenzemo manzar, chelo sia pasudo uno povero per zascauno dela vianda che manzara li frari azo che la caritade sia perfetta, che dise quando tu stas ala mensa in prima de lo povero inpensa. »

Nella mariegola di S. Maria della Carità è aggiunto: « E dita la messa, zascun delli frari debia disnar cum paxe e charitade senza algun murmuramento digando zascadun veritade e parole che faza ad edificacion de le aneme nostre. Ne algun no se contenda per ira ne stia de mala volontade, ma piatosamente disne in caritade. E disnando li frari nostri tuti in paciencia lo residuo sia dadho ali poveri. »

La confraternita di S. Maria e S. Girolamo *deputata alla giustizia* in S. Fantino, che esisteva nel secolo XV, fu assunta nella protezione del Consiglio dei Dieci col decreto 31 maggio

[1] *Mariegola* della B. V. e dei XII apostoli, p. 2.

1533 [1] e veniva da esso soccorsa nelle maggiori necessità, perchè « con tanta diligentia non solamente accompagna quelli che deveno esser giustitiati alla morte; ma provede anco alla salute delle anime loro col mezo de religiosi che manda a confortarli e mantenirli nella fede cristiana [2]. »

IV.

I ***beneficii religiosi*** promessi dalle confraternite laiche, nell'antico popolo di Venezia stavano in armonia colla semplicità dei tempi. Ma lasciando di dire delle preghiere, delle processioni che si traducevano spesso in vere lotte di precedenza, dei mortorii e di altri ufficii, citeremo un fatto che vale a rappresentare perfettamente la fede superstiziosa dei nostri padri. Esso è narrato nella *mariegola* della Scuola di S. Cristoforo dei mercanti (alla Madonna dell'Orto) ed accadde sulla fine del secolo XIV. Uno scalpellino, o come dicevasi un *lapicida*, *maestro Giovanni da i santi* sbozza da un masso di pietra una statua della Vergine col putto, e la abbandona poi incompiuta in un terreno adiacente al suo lavoratoio. Non corre molto tempo, e a quella effigie si attribuiscono miracoli, e il popolo accorre a torme a venerarla. Il vescovo di Castello minaccia allora l'artefice di scomunica se non colloca quella miracolosa sua statua in una chiesa.

E questi infatti la offre tosto al convento degli *umiliati* di S. Cristoforo, nella parrocchia di S. Marziale. Le condizioni da lui poste alla cessione della statua, non sono dapprima accettate; ma alla fine il monitorio del vescovo gli frutta 150 ducati che un *ex-governadore* di quella scuola, Giacomo Condulmer, gli paga, nel giorno 3 agosto del 1377. Trasferita la statua con solennità, piovvero le offerte dei devoti.

[1] *Comuni*, reg. 9, c. 30 tergo.

[2] Consiglio dei X, 12 agosto 1545. *Comuni*, reg. 17, p. 60. Vedi anche 1488, 25 febbraio m. v. *Misti*, reg. 24, c. 131 tergo.

È la storia di molte reliquie e di altri oggetti affini, sacri e profani [1].

[1] Ecco per esempio, la storia di uno di tali oggetti. Somigliante in valore religioso, alla cattedra alessandrina custodita nella Basilica' Marciana (V. *Secchi* p. Giampietro — *La cattedra alessandrina di s. Marco ev. e martire, conservata in Venezia*. Venezia, tip. Naratovich 1853; ed *Ascoli* G. J. — *Intorno all'opera* « La cattedra ecc. » estratto dagli studii orientali e linguistici puntata II. agosto 1855. Milano tip. Paternolli) è l'altra cattedra attribuita all'apostolo S. Pietro, *che si venera tuttora nel tempio di S. Pietro a Castello*. Dopo ciò che ne scrissero:

Corner Flam. *Ecclesiae Venetae*. Venetiis, Pasquali, 1749, tomo XIII. pagina 192;

Norberg in una lettera scritta da Venezia all'Assemani nel 1779;

Tychsen — Interpretatio inscriptionis cuficae in cathedra marmorea templi patriarchalis Sancti Petri Venet. — Rostochii 1788;

Assemani Sim. Discorso inaugurale alla cattedra di lingue orientali nella Università di Padova (1807). Padova, tip. del Seminario 1808;

Casoni Giov. — Cenni sul monumento orientale che si conserva nella Basilica di S. Pietro apostolo in Venezia.

(*Atti* dell'Istituto Veneto, serie I; II. 320; 1841 — 43).

Detto — Osservazioni sul monumento orientale . . ecc. ed intorno un frammento arabico cufico; memoria letta all'Istituto Veneto il 18 aprile 1843; inedita nella Collezione Cicogna; ci fu comunicato dal sig. Pasini una lettera di un Francesco Gioachino Millo, 8 Settembre 1788, da Ceuta (Africa) diretta ai Capi del Consiglio dei dieci, nella quale è riportato un articolo della *Gazzetta di Madrid*, che esprime egual dubbio sull'origine della famosa cattedra.

Eccolo:

« *Nella Gazeta di Madrid* del dì 12 di settembre or scorso, si ritrova al fine di essa un parafo che in idioma castigliano dice così — memorias litterarias extrangeras, en que se hace ver, que la cathedra, o silla de marmol, que se venera en la Iglesia Patriarcal de S. Pedro de Venecia, ne es como se supone, la que usò este Santo Apostol en Antioquia, ni los versos, que se leen en su respaldo, son de los salmos de David, si nò del Alcoran de Mahoma ». Fin qui la *Gazeta*.

— Il buon Millo aggiungeva:

« Nel *Memorial litterario* di Madrid del mese di agosto si spiega più diffusamente. Qual expressione mi sembra, *sia o nò veridica*, denigrativa alla Veneta nazione, massime nel cuore delle persone idiote, ed anco ingiusta di darla quasi per beffa al pubblico, che sempre ne ricava consecuenze poco utili al decoro ed alla Religione. »

Il distinto orientalista Ermanno Zotenberg, al quale circa il 1863, ho chiesto il parere sulla scritta della suddetta cattedra, che col permesso del-

Ma anche negli ufficii religiosi, se per la oscurità dei tempi il popolo non sapeva levarsi sulle miserie di sagrestia, vi aveva qualche parte non del tutto inutile.

La *compartecipazione vicendevole nelle preghiere*, per la quale alle diverse confràternite di Venezia erano aggregate persone o scuole di varie città del *Dogado*, della Dalmazia, dell'Istria, ordini religiosi e qualche città non veneta; poteva riuscire in qualche modo a vincolo di fratellanza.

Le scuole pie adunque, come i corpi d'arte, nei riguardi civili, erano in Venezia instituzioni di qualche vantaggio, che diffondevano nel popolo il sentimento della moralità, il mutuo amore, e aggentilivano il di lui animo per mezzo di quegli stessi esercizii religiosi che sotto governi meno indipendenti della Repubblica Veneta sarebbero stati fomite di oscurantismo.

Ogni età ha carattere e aspirazioni speciali ed instituti che ne sono l'attuazione. Alcune instituzioni, considerate nel posto in cui le ha collocate l'antichità, sono parte importante e forza viva di un determinato organismo sociale. Ma se si analizzano isolatamente e alla stregua dei principii della critica moderna, vi appariscono molte imperfezioni ed errori.

l'arciprete di Castello mons. Francesco Gregoretti, avevo fatto staccare dal muro al quale è aderente, e trarne un modello in gesso, ed altri in disegno e in fotografia, mi scriveva corrispondere i caratteri cufici rilevati sul dorso interno della cattedra, ai versi 194 e 195 del capo (Surat) III e al 117 del XXIII del Corano; e ai versi 191, 192, 193 del capo III, per la iscrizione del dorso esterno.

Infine l'illustre Rénan mi faceva l'onore di confermarmi nel giudizio proferito dallo Zotenberg, con sua lettera 15 nov. 1871 . . . « L'inscription se continue d'un coté à l'autre. Elle commence dans le côté de derrière, au verset 194 de la 3. surade du Coran; se prolonge sur toute la bordure, passe au milieu, renferme les 6 groupes de caractères du milieu, et s'arrête au milieu du verset 196.

Le verset 196 se continue sur l'autre coté, au bas, à droite. Il se continue sur la bordure, et finit à gauche vers le bas . . . . . Tenez pour absolument certain que l'inscription se compose de versets empruntés principalement à la 3. surate du Coran. *E. Rénan* ».

Ma non è a dimenticare che la società non poteva seguire diverso cammino; e quelle instituzioni stesse, che ci paiono averne ritardato il progresso, furono anzi mezzo efficace a raggiungerlo; dacchè ogni sistema in cui si applichino le forze materiali e morali dell'umanità, è cote cui si affina lo spirito umano; onde più ricca e coordinata al fine supremo di lui se ne tramanda ne' tempi la somma delle esperienze, e del sapere.

V.

Il secolo XVIII portò i suoi frutti, — le soppressioni. « La quotidiana esperienza, » scrivevano i consultori in iure nel 1740 [1], « chiaramente dimostra che ogni giorno la maggior parte delle scuole e confraternite laiche non ritengono la forma di vera pietà, ch'è l' unico . . . oggetto per cui sono state erette . . . ma di presente non hanno che una esteriore apparenza di pietà e di religione, e non tendono che a portar con scandalo e disservicio del Signor Dio, continue vessazioni e molestie a religiosi e parochi, nelle cui chiese si trovano erette. »

. . . « L'amor naturale alla novità, » dettava il Consiglio dei Dieci, in un decreto dell'11 luglio 1732 [2], « sa insinuarsi negli uomini, anche dove si tratta di cose spirituali. Così è succeduto, che rapiti in gran parte dalla diversità delle nuove regole, dalla inventata varietà delle divise, e dalla pompa affettata de'dispendiosi apparati nelle comparse, si sono da qualche tempo quasi totalmente alienate le inclinazioni dalle Scole antiche, ora con scandalo e con gravissimo pubblico disservizio ridotte in estrema penuria de soggetti che le governino, e si è convertito e talmente cresciuto il concorso a quelle di nuova instituzione, che si trovano al giorno d'oggi in questa

[1] Scrittura 3 maggio inserita nel decr. del Senato 19 stesso. *Terra*, f. 1913.

[2] *Comuni*, reg. 182, c. 71 tergo.

sola città arrivate al numero considerabile di *duecento e novanta*, non comprese le scuole del Venerabile, come dalle informazioni de Provveditori di Comun si rileva.

» Moltiplicate queste a tal segno, e riempiutesi de confratelli, mossi bensì alcuni da puri divoti impulsi, ma molti da un certo spirito di vanità che quanto più agevolmente si insinua, tanto più fatalmente tutto il bene sconvoglie, non è da stupirsi, se, subentrato il disordine, siano insorte le inutili profusioni delle sostanze de confratelli medesimi, le gare e le animosità particolarmente tra scola e parrocchia, li pregiudizii a diritti dei parochi, non solo offesi dall' arbitraria celebrazione de sacrifizii, et altri esercizii in case private, che si convertono in una specie di antiparrochie, ma ancora divertiti dal loro pastoral ministero con frequenti discordie e litigi anche con loro Capitoli, come spicca da ricorsi ora letti, tendendo il tutto al distruggimento di quella vera pietà, per dissipar la quale, e renderla anzi abbominevole agli occhi dell' Altissimo, basta una stilla sola di terrena passione che la guasti e scomponga. Proprio essendo però della prudenza e del zelo di questo Conseglio il far argine a tali inconvenienti, al qual fine furono fin ora dal Tribunal de Capi rilasciati gli ordini che si sono intesi; l'anderà parte che *non possa in avvenire permettersi la erezione di qualunque nuova Scola Picciola, sia con titolo di suffragio, sovegno o confraternità*, e nè meno concedersi licenza per l'uso di nuove Cappe, *se non colla strettezza delle nove Balle de Consiglieri e Capi, e tutte le diecisette di questo Consiglio.*

Tutte le dette scole picciole con qual si sia titolo fin ora erette che non avessero dal Senato con special decreto ottenuta la permissione di far uso di alcun stabile per la celebrazione dei sacrifizii e per le altre loro funzioni, e quelle pure che potessero in avvenire erigersi, debbano far celebrare il tutto nelle chiese solamente nelle quali sono state o fossero per essere erette, non potendo per qual si sia uso, nè sotto qualunque colore o pretesto valersi di alcun stabile, nè per via di legato, o di compra, o di affitto, o di livello, senza un

previo decreto del Senato, come sopra, al qual solo spetta il dare la facoltà suddetta di togliere i stabili alle abitazioni de secolari, e celebrar pubblicamente funzioni sacre, fuori delle chiese con sua permissione aperte. Quando poi nelle dette chiese a quali esse picciole scole sono annesse non potessero celebrarsi tutti quei sacrifizii, che occorressero per sollievo delle anime dei fratelli defonti, sia permesso il farli celebrare in altre chiese di questa città, et anco dello Stato, ma non mai in Stati alieni, per il che resta sotto le più severe pene criminali vietato a guardiani, priori o altri, a quali incombe, il mandar denari per tal motivo a luoghi esteri. »

Questo decreto fu confermato dallo stesso Consiglio il 18 settembre 1742 [1], Nel 1764 [2] si sospendevano 147 scuole, confraternite, *suffragi* e *capitelli*, eretti nelle chiese e contrade di Venezia, senza permesso; riservato il permetterli al Consiglio dei Dieci, in seguito a suppliche, e su informazioni dei Provveditori di Comun.

Furono poi [3] divisi in tre classi; le due prime ne comprendevano 80, che avendo fondi sufficienti, si lasciarono sussistere, con dipendenza dai provveditori di Comun. Gli altri 150 della terza classe vennero aboliti, e gli argenti di loro proprietà convertiti in denaro, investito in Zecca, il cui pro' doveva esser rivolto a profitto del *Nuovo Albergo* pei mendicanti [4]; mentre poi si decretava [5] che le persone religiose, non esclusi i frati ascritti alle confraternite delle scuole grandi, « pei riguardi di pietà » non dovessero aver voto di sorta nelle adunanze e nei *capitoli*.

[1] *Comuni*, reg. 192 p. 127.

[2] 15 genn. m v. C. X. *Comuni*, reg. 214 c. 270 t. — Veggasi anche l'altro 1563, 30 giugno, idem reg. 26 c. 89 t.

[3] C. X. 1765, 7 maggio. *Comuni*, reg. 215 c. 75 t.

[4] Veggasi: « Relazione della Giunta creata nel 1753 dalla Repubblica di Venezia, per la instituzione di un albergo universale de' mendicanti. » Venezia, tip. del Commercio 1867.

[5] C. X. 1765, 26 agosto. *Comuni*, reg. 215 c. 181 t.

Nel 1764 però le scuole, sovvegni ecc. erano ben 339, ed avevano questi capitali:

Argenti marche	47890,	oncie 3, carati 3;	
Ori »	95,	7, » 10;	
Gioie, ducati	12168.19		
Capitali di scuola »	583155.18		
Pro' annuo »	15728.14		
Legati »	4525.6		
Capitali di commissarie	1,105.739.6		
Pro' annuo »	28.585.4		
Rendita di beni stabili	1962.20		
Capitale ragguagliato al 3 e mezzo per cento »	56041.12		
Rendita dei beni stabili spettante alle commissarìe	940.14		
Capitale ragguagliato al 3 e mezzo per cento »	26,857.22 [1]		

[1] « Ristretto del generale registro di tutte le scuole, sovvegni, suffragi, confraternità e annesse commissarie, demandate alla direzione e sopraintendenza del magistrato eccellentissimo dei Provveditori di Comun, con decreto dell'Eccelso Consiglio di Dieci 1508, in cui a sestier per sestiere, e a corpo per corpo, vedesi compilata sino tutto dicembre 1763, la facoltà rispettiva di cadauno, consistente in argenti, ori, gioie, capitali investiti e loro pro', legati e beni stabili, esteso per ordine del magistrato eccellentissimo suddetto nell'anno MDCCLXIV ». Si trova nell'archivio dei Provveditori di Comun.

D) LEGGI CRIMINALI.

Gius criminale. — L'opinione publica punisce severamente, come colpa, anche i soli trascorsi degli ecclesiastici, opposti a quella castigatezza di costumi della quale hanno promesso di dare esempio.

Lasciando di giudicare sulla colpabilità di certe azioni che non ha fondamento in un principio di bene o di male assoluto, ma in una convenzione sociale variabile secondo gli usi e i paesi, era ed è giusto che pei reati comuni gli ecclesiastici sieno soggetti alle leggi dello Stato. In questo principio di gius comune, difeso e mantenuto sempre dalla Republica, anche quando il farlo involgeva qualche pericolo, si riassume la storia delle vertenze e delle lotte di essa colla Corte di Roma, pei *delitti degli ecclesiastici*. Storia di scandali, di violenze, di abuso dei sacramenti, nella quale però il Governo veneto fu pari sempre alla sua saviezza e liberalità, non volendo assoggettare gli ecclesiastici alle leggi civili, se non nei casi medesimi nei quali lo erano gli altri cittadini.

Ogni classe sociale ebbe in tutti i tempi i suoi errori e le sue debolezze. Non v'ha nulla, nè altezza di natali, nè cultura d'intelletto, nè grado di gerarchia, che risparmii all'uomo qualche caduta. Onde se sta bene che la legge per mantenere l'ordine sociale e per ossequio al senso morale punisca il delitto ovunque lo trovi, vorrebbe umanità che si nascondessero pietosamente i semplici trascorsi, qualunque ne fosse l'oggetto, poichè spesso i colpevoli sono superiori nel merito ai censori, anime secche e viziose per sottile abitudine, e per dirla con una parola pur troppo abusata, — *gesuitiche*.

Perchè pretendere dagli ecclesiastici onestà senza eccezione, incorruttibilità, moralità aurea, perfezione in tutto? Perchè aggravare la mano su loro quando cadono per debolezza, per occasione, quasi dissi per necessaria conseguenza della posizione falsissima in che si trovano, rispetto ai bisogni ed ai diritti della natura umana?

Questa potrà dirsi essere una morale « assai larga ». Distinguo le colpe risguardanti la proprietà, la sicurezza personale, i delitti, — dalle miserie e dalle passioni comuni ad ogni classe della società, e come ci attesta la storia, non aliene dalla Curia di Roma, anzi dallo stesso soglio pontificio.

Se adunque per l' influenza dell'esempio la colpa fu sempre più severamente colpita dall'opinione publica, nel clero che nei laici, vuole giustizia che nella giurisdizione civile, trovi apprezzamenti pari a quello che in altri.

Ma questa parità, appunto perchè invocata in nome della giustizia, non è da confondersi con esenzioni di sorta, con trattamento giuridico diverso, con alcun privilegio. Poichè allora si cadrebbe in una diversa ingiustizia, — di celare il delitto o la colpa, perchè l'autore aveva maggior debito di rimanerne puro.

Questi principii (come ho detto, parlando delle leggi intorno gli ecclesiastici in generale) inspirarono sempre il legislatore veneto. L'autorità ecclesiastica da parte sua, volendo erigersi in governo e giudice assoluto di sè e dei propri membri, si pose all'ombra di esenzioni concesse dalla Curia romana in una sfera puramente civile, e mirò ad escludere affatto il foro civile quando trattavasi di rei appartenenti al clero. L'ingiustissimo privilegio che non ledeva soltanto la equità, ma la tranquillità sociale, non isfuggì già assai anticamente alla Republica.

Ho accennato ai *patti*, un *modus vivendi* fra il governo civile e il clero; — quasi quest'ultimo si trovasse naturalmente fuori della legge, una seconda nazione nella nazione [1].

[1] M. C. 1387, 12 maggio. *Leona*, c. 14 t.
M. C. 1391, 6 agosto, idem c. 51 t. — 1392, 22 dicembre. id. c. 62 t.

Prima che fosse istruito il processo di un prete, d'un frate, o d'una monaca, era necessario ottener l'assenso del vescovo [1]. Vescovi, prelati, corporazioni *regolari*, avevano carceri, e giudicavano anche di delitti comuni o di fatti da loro ritenuti colpevoli, e invece innocenti dinanzi il gius dello Stato [2]. Preti e cherici ottenevano brevi di esenzione, e si rendevano soggetti immediatamente al papa.

Cause spirituali e temporali si portavano in prima istanza od in appellazione alla Curia romana, o al foro dei vescovi.

A queste enormi ingiustizie la Republica oppose la abolizione delle esenzioni apostoliche [3], la proibizione di portar le cause degli ecclesiastici fuori dello Stato [4]; tolse agli ecclesiastici le cause spettanti al foro secolare; con legge stampata anche nello Statuto [5], restituì ai vescovi la prima istanza nelle cause ecclesiastiche [6]; nei reati politici procedette sommariamente, dandone avviso, anche *dopo eseguita la sentenza*.

Dapprima il procedimento non fu sempre identico e sicuro. Tre « scelleratissimi preti » introdottisi con inganno nella casa di un'onorevole dama, vedova d'un Colloredo, fatta ingiuria a lei e ad una servente, e derubatala, condannati dal vicario (*rettore civile*) della Patria del Friuli, si appellarono a Roma, e vollero restarsene in quella provincia. La Republica non volendo che si potesse dire *essere la città di Udine*, posta nell'estrema parte del suo Stato, divenuta una spelonca di

[1] Consultori f. 480 « diritti ripristinati nella potestà del principe. »

[2] Per esempio, in una lettera probabilmente del 1622, diretta al Collegio (Coll. *lettere Vescovi ed altri ecclesiastici*, b. 4) un fra' Ippolito da Brescia, cappuccino, prega il suo principe di interporre i suoi ufficii presso la Curia Romana, onde egli ottenga di venir tratto dal carcere nel convento del suo Ordine in Brescia, *dove giaceva da sedici anni*, cioè dall'epoca dell'interdetto di Paolo V « per occasione di un libro che io composi a stampa in questa città di Venezia » — non domanda *favori* o *brogli*, *ma sentenza di vita o di morte*.

[3] M. C. 1402, 23 aprile, *Leona*, 125 t. — 1413, 8 luglio, *Leona*, 225 t.

[4] M. C. 1315, 19 agosto. *D'oro* III, 147.

[5] 1517, 25 giugno, Senato, *Terra*, reg. 20, p. 22.

[6] 1520, 30 marzo, Senato, *Secreti*, reg. 48 c. 110 t.

ladri, li bandì, e rifuse in parte, coi loro beni, i danni patiti dalla Colloredo [1].

Il podestà di Padova lasci al giudice ecclesiastico un prete, « considerato il tutto.... e particolarmente la richiesta del nunzio del pontefice. » Riguardo di politica! [2] Un titolato di San Zulian, e già cappellano di San Rocco vien decollato, e il suo corpo è bruciato per s.... [3].

Al podestà e capitano di Bassano, il Senato scriveva: [4] faccia il processo al pievano della villa di Cismon, ritenuto, e lo trasmetta alla Signoria. Occorrendo costituire esso pievano faccia intervenire un assistente.

Nel caso di un confessore che bastonò una vecchia ottuagenaria in chiesa, durante la messa, sotto sospetto che fosse una strega, si decide che debbano giudicare il Consiglio dei Dieci e il Santo Uffizio, sebbene le colpe delle quali si tratta non abbiano a che fare con quelle di religione. Si trovava nelle carceri del Santo Uffizio [5]. Nel caso di tre chierici, se quando commisero certo reato servivano alla chiesa, si lasci al foro ecclesiastico il proceder contro di essi, se nò spetti al foro laico [6].

Un fra' Eleonoro B.... domenicano, defl.... una giovane

[1] 1462, 24 marzo, Senato, *Terra*, reg. 5 c. 3 t.

[2] 1566, 21 dic. Senato, *Terra*, reg. 46 c 103 t.

[3] Criminali C. X. reg. 6 p 74. — Veggansi raccolti molti casi di « leggi e processi criminali antichi specialmente con ecclesiastici » in un codicetto di pugno di Marino Sanudo (23 gennaio 1332 m. v. — 20 luglio 1514), ora nella *Miscellanea* codici n. 678.

Altre scritture sulla stessa materia: Ecclesiastici giudicati in diversi tempi. Cons. Sarpi f. 134 p. 127-147; Esenzione delle persone ecclesiastiche dal foro secolare; libertà ecclesiastica. (Sarpi f. 134 p. 37-57, 90-91; Sopra la degradazione dei preti e dei frati, 1618, 10 ottobre Cons. f. 13, p. 209. — In materia de mandati per ritener persone ecclesiastiche. Cons. f. 13, p. 348, 1619, 12 settembre; Vescovi e prelati puniti dal principe. Cons. Celso, libro 81, 445-456, 1685, 20 agosto; Circa giudicare ecclesiastici. Cons. vol. 472, 1731 8 dicembre.

[4] 1589, 3 marzo. *Terra*, reg. 59, p. 1.

[5] 1697, 8 gennaio, m. v. Cons. f. 149.

[6] 1588, 15 settembre, Senato (*sic*).

quindicenne, dopo averla *comunicata* la domenica prima. La punizione spetta al foro secolare, e trattandosi di un ecclesiastico, al Consiglio dei Dieci. « Se le incontinenze ·falaci di..... si fossero contenute nelli termini di una pura fornicatione, *se bene si renderebbero correggibili in un sacerdote la cui vita et habito deve servire di edificatione et non di scandalo*, in ogni modo questa sarebbe una di quelle colpe che si chiamano *ordinarie*, il cui castigo spetta alli superiori ecclesiastici [1]. »

Il nunzio del papa faceva uffizio alla Republica perchè lasciasse al foro ecclesiastico l'abbate Lippomano, reo di gravi trasgressioni. Il Consiglio dei Dieci [2] scriveva all'ambasciatore a Roma che la Republica aveva diritto di punire i casi atroci. « Non pensamo mai che Sua Beatitudine voglia cosa da noi, che possa apportar confusione et disordine nel nostro Governo. »

Il Lippomano s'era circondato di sicarii, bravi e vagabondi che sbarravano le strade, mentre egli era « alla casa di alcuna a far l'amor; ed anche reo di qualche violenza insopportabile, come fo quella che fece nella chiesa di S. Marcuola in giorno di domenica, in tempo che si predicava il verbo divino, dalla quale fu sforzata una gentildonna partirsi dal loco, ove era prima, et retirarsi tra la più folta gente; onde l'abbate impaziente che il predicator non finisse la predica, per poter seguir la gentildonna alla casa, et così saper chi ella fosse, si risolse di sonar la campanella, perchè il predicator finisse la predica, con scandalo de tutto il populo, et dopo non contento di questo.... ».

Qualche eccezione fece sempre la giustizia riguardo ai fini e alle necessità della politica. Si scrive per es. [3] al conte e capitano di Sebenico, che dia modo secretamente di fuggir di carcere e recar seco le sue robe e le scritture, ad un frate Angelo di Traù da lui fatto arrestare, perchè imputato di aver

[1] 1700, 24 ottobre, Cons. vol. 153, p. 29.
[2] 1578, 9 maggio, C. X. *Roma*, I, 136.
[3] Cons. dei Dieci, 1582, 27 agosto, *Roma* II, 116 t.

fatto condur armi e munizioni agl'*infedeli*. E ciò « essendo persona ecclesiastica, e per altri rispetti. »

L' inquisitore di Padova e quel vicario episcopale dichiaravano ai rettori che erano incorsi nelle censure, per aver formato processo contro un prete, con rapidità che non ammise le solite formalità. In casi simili, dice il Consiglio dei Dieci [1], dopo fatto il processo s'invitò l'assessore, e se glie ne diede lettura. Facciamo ora lo stesso. Ma il vescovo di Padova insiste perchè gli venga consegnato quel prete. Gli si risponde negativamente, trattandosi di delitto atroce e puramente di lesa maestà, cioè di diffamazione di un publico rappresentante, con cartelli affissi [2].

Talvolta fu deliberato di non invitare il vicario patriarcale ad assistere al processo di preti [3].

Com'è facile desumere da questi esempii, il procedimento non fu sempre uniforme. Tuttavia è certo che anche in questa parte de'suoi rapporti col clero, la Republica veneta tentò ogni via per difendere la legge contro gli abusi di esso.

In un delitto di stupro, lodano i consultori il giudizio della podestà laica e della ecclesiastica, la prima circa il delitto, la seconda circa gli sponsali; ma il prelato eccedette nella sentenza quando obbligò l' uomo a depositare certa somma come indennizzo alla donna. Si annulla la sentenza in quella parte, e si ammonisce il prelato « a contenersi entro le misure di quanto gli spetta » [4].

Un arciprete di Ossero ha rapporti intimi con una monaca; e pare abbia contratto con essa matrimonio. Spetta al Santo Uffizio punire il sospetto di eresia, e l'abuso del sacramento; al Tribunale secolare il misfatto estrinseco, poichè « la violazione di monache o di monasteri, chiamata dai dottori *azione sacrilega*, è certamente delitto enorme [5].

[1] 1585, 21 marzo, C. X. *Roma*, III, 5, t.
[2] 1585, 9 aprile, C. X *Roma*, III, 6.
[3] 1609, 20 nov. C. X. *Roma*, IV, 53.
[4] 1692, 28 agosto. Consult. vol. 143, p. 142.
[5] 1698, settembre. Consult. f. 88.

Per qualche periodo di tempo non potevasi procedere all'arresto di ecclesiastici secolari o regolari senza un permesso del Collegio o *mandato* del doge al capitano dell'Avogaria, di porre e far custodire nelle carceri l'ecclesiastico, in seguito a ricerca del patriarca [1]. Nel 1708 il Consiglio dei Dieci decretò che non si potessero citar ad esame persone ecclesiastiche senza il suo permesso [2].

All'ultimo supplizio dei preti, doveva precedere la *degradazione*. Il Consiglio dei Dieci scriveva il 18 febbraio 1625 m. v. ai rettori di Padova [3] che « tutte le volte che dal Consiglio dei Dieci, ovvero da publici rappresentanti, coll'autorità et suo rito, è occorso che resti condannato all'ultimo supplicio persona religiosa o sacra, è stato osservato, *per quel solo riguardo che la Repubblica ha sempre voluto havere in honore della Chiesa*, ancorchè per altro gli huomini tristi si rendano per ogni rispetto indegni del carattere del quale con le male operationi loro vengono da sè stessi a degradarsi »; che prima di eseguir la sentenza si desse notizia al patriarca o ai vescovi del luogo, perchè, volendo, dessero ordine di degradazione. Ma per lo più fecero sapere non esservene bisogno. Ora in un caso, i rettori di Padova ne avvertano il cardinale vescovo, e se egli dice per qualunque motivo, *che non è necessario*, eseguiscano la sentenza. *Tuttavia è conveniente, che il prete si conduca al supplizio senza abito nè segno di sacerdote.*

Queste leggi si possono considerare come difensive il clero contro l'arbitrio dell'autorità ecclesiastica.

Nè meno saviamente risposero i consultori circa un quesito importante, giudicato meno liberalmente dai Governi successivi.

Un sacerdote che viva in concubinato con una donna,

[1] V. « Mandati dell'Ecc. Collegio di retentioni de frati et preti, 1619, 18 genn. m. v. fino tutto 1626, 5 genn. m. v. f. 1, casi 94; e dal 1627, 4 marzo al 1654, 23 sett. f. 1, casi 154.

[2] 1708, 20 febbr. C. X *Comuni*, reg. 158, p. 176.

[3] *Roma*, reg. VI p. 5.

libera e sciolta, dev' esser soggetto per tal delitto al foro laico o all'ecclesiastico ? [1].

Si risponde: « Per comune sentimento dei giureconsulti, il concubinato è permesso dalle leggi civili, ma proibito dai sacri canoni; nè questo delitto viene mai castigato dal principe secolare, senza eccitamento dei giudici ecclesiastici.

I dottori tengono il concubinato, delitto puramente ecclesiastico, così decretando le leggi della Chiesa, e il Concilio di Basilea, colla sospensione per tre mesi al chierico concubinario, e delle rendite de'suoi beneficii.

Il concubinato non turba la civil società; così non si connumera tra i delitti gravi del principato, pei quali è data piena podestà alla Republica fino dal suo nascere, di castigarli.

Adunque il castigo del prete concubinario si potrà lasciare nelle mani del giudice ecclesiastico nei modi prescritti dai sacri canoni. »

Fra' Paolo Sarpi in due consulte [2] espose chiaramente la questione della giudicatura dei preti; e riconoscendo nel principe il diritto di giudicare gli ecclesiastici dei delitti temporali, escluse affatto l'obbligo nel Governo d'invitare ad assistere ai processi relativi, il vicario patriarcale. Tuttavia non nasconde la difficoltà della materia, le titubanze naturali nei giudici, e la necessità che i due poteri procedano separati. « Dio vuole esser servito, conservando quell' armonia tra le due potestà ch'egli ha instituito, mantenendole bilanciate, sì che una non occupi quello che all'altra aspetta. *Se fosse grato a Dio ogni aumento dell' ecclesiastico, dovrebbe il mondo mettergli tutto sotto i piedi.* Non vuol Dio una potestà ecclesiastica senza freno et senza termini....; quando l'autorità ecclesiastica è condotta a quel fine che serve al culto divino, l'estenderla più oltre, non è cosa grata alla Sua Maestà. »

Osservazioni di una giustezza ad attualità insuperabili.

[1] Scrittura 1731, 18 gennaio m. v. dei Consultori, al magistrato contro la bestemmia.

[2] 1608 e 1622 19 aprile. Consultori, f. 7, p. 19, e f. 15, p. 200.

C

RAPPORTI DELLA REPUBBLICA VENETA COLLA CORTE DI ROMA.

§ 1. Rapporti della Republica veneta colla Corte di Roma in generale.

I.

SECOLI IX - XIV.

Le umili condizioni della religione cristiana nei primi secoli della Chiesa, e quelle politiche della *consociazione*, poi della *Republica* di Venezia, non potevano offrire occasioni frequenti di rapporti fra il Governo civile e l'ecclesiastico, nè di controversie colla somma podestà che assunse in seguito forma di reggimento *spirituale-temporale* in Roma.

Le prime, a non dir tutte, le lotte fra i due poteri, non ebbero alcun motivo o materia nella religione, ma nella giurisdizione temporale; e nella moltitudine di documenti che ho esaminato, anche per occasione di assolvere a doveri del mio ufficio, in servizio di parecchi studiosi, invano io cercherei, anche soltanto qualche traccia di un intendimento religioso, che poteva esser benissimo nell'animo di molti, ma non era nella mente, negli interessi e nelle ragioni della sussistenza del Governo.

Le differenze di questo colla Corte di Roma, non furono promosse da diversa interpretazione di sacre scritture, di canoni teologici, di principii religiosi; da discussione della religione o del culto.

Nello scisma che divise dalla latina la chiesa greca, depositaria delle più antiche tradizioni del Cristianesimo, Venezia seguì la prima; ne mai compì alcun atto, o mostrò di aver opinioni contrarie a quella religione che aveva abbracciato

fino dalle sue origini. Ogni questione adunque fra il Governo veneto e la « Santa Sede » fu *prettamente temporale*; e a ciò egli dovette la vittoria quasi piena e continua nelle lunghe lotte colla prepotenza papale; vittoria che gli sarebbe mancata, se avesse oltrepassato la sfera della podestà civile, e discusso la essenza della religione. Non troveremo pertanto, in queste indagini, dogmi o precetti religiosi; ma affari del tutto *temporali*; tentativi costanti e di abitudine dell'elemento ecclesiastico e del suo capo universale, di ingerirsi, nelle giurisdizioni del Governo; difesa vigorosa di quest'ultimo per serbar integri i suoi diritti, o almeno porre un argine alle intemperanze papali.

Perciò le sette che altrove divisero i fedeli, e insanguinarono i popoli, qui non ebbero che pochi seguaci; la religione non fu mescolata ad interessi materiali, e serbossi più pura.

Le prime controversie della Republica colla Corte pontificia, ebbero adunque motivo nell'esercizio della giurisdizione civile.

Dopo alcune incerte memorie di ambasciate che sarebbero state spedite al papa poco prima la fondazione della Republica, o forse nel 697, delle quali i cronisti taciono lo scopo, e dopo una di queste che sarebbe stata inviata a Roma a Gregorio III ed a Stefano IV, per molestie inferite alla Republica dal patriarca di Aquileia o da quello di Grado [1] il primo avvenimento certo, nel quale i due poteri si siano trovati in conflitto, fu l'elezione di Cristoforo Damiano II, vescovo di Castello, promossa dal doge Giovanni Galbaio nel 798, essendo patriarca di Grado Giovanni [2]. Questi per l'età giovanile dell'eletto (che contava soli 22 anni) ed era di origine greca, non solo ricusò di consacrarlo, ma lo scomunicò. Tuttavia il favore concesso dal doge a Cristoforo (in ira anche al popolo e al clero) non gli venne meno, ed anzi il doge stesso

[1] Caroldo Cron. R. Archivio generale, *Miscellanea*, Codici n. 122. — Cl. VII, Cod. 169, Biblioteca Marciana.

[2] Sandi *Storia civile di Venezia*, parte I, tomo I, 214.

fece vendetta del patriarca, facendolo precipitare da un' alta torre. Donde poi il popolo, più giusto, mandò in esilio il vescovo castellano, il doge suo protettore [1] e tutta la famiglia dei Galbai, per la congiura ordita dal patriarca Fortunato nipote del defunto, e di lui successore.

Altro Cristoforo Tancredi pur di origine greca, pievano di San Moisè, era stato eletto vescovo di Castello nell'809, perchè il popolo lo stimava fornito veramente di quella pietà che invece era in lui menzognera; onde la Republica domandò a papa Leone III che fosse deposto, e Tancredi fu privato anche della pieve.

Alcuni anni dopo (881) nuovi motivi di contesa forniva il possesso di Comacchio [2] vantato ad un tempo da Giovanni VIII e dalla Repubblica. Questa, essendo doge Giovanni Partecipazio II, inviò al papa in ambasciadore, Badoaro di lui fratello, il quale però fu dal conte Marino (figlio del marchese Ottone d' Este, al quale Comacchio era stata ceduta col diploma 30 maggio 854, dall' imp. Lodovico II) fatto assalire, arrestare, e rilasciato soltanto colla promessa di indurre i Veneziani ad abbandonare ogni pretesa su quella città. Ripatriato il Badoaro morì dalle ferite; onde i Veneziani poi trassero su Comacchio, fiera vendetta [3].

Somiglianti fatti vennero anche riferiti ad epoche anteriori (828) ed al pontificato di Gregorio IV. Qui convien ripetere che riguardo alle epoche assai antiche della storia di Venezia, sono poche e povere le fonti, e rari i documenti degni di fede.

Sulla fine del secolo (876) era patriarca di Grado Pietro Marturio, e doge Orso I. Partecipazio. Nemico di questo, il patriarca colse l'occasione della elezione a vescovo di Castello,

[1] Io. Bapt. Veri. Hist. — Fr. Sansovino, Venetia etc. 1581, p. 214 t. — Paolo Morosini lib. II, p. 48. — Pietro Marcello, vite dei principi, p. 8. — G. B. Contarini. Ist. p. 1, lib. II, p. 16. — Sandi parte I, tomo 1, p. 259 e 344.

[2] Romanin I 200.

[3] Sabellico, libro 3 dec. I. — Verdizzotti, tomo I, libro 2, p. 38.

di Domenico, abbate del monastero di san Stefano di Altino, e negò di consacrarlo sotto pretesto che fosse eunuco. Il Governo tenne saldo, e Marturio dovette allontanarsi dalla sua sede; ma rifugiatosi a Roma presso Giovanni VIII, seppe rappresentar sì favorevolmente a sè quel fatto, che il papa convocò un concilio in Ravenna, vi citò i vescovi di Equilio (*Pietro*) e di Caorle (*Leone*) con altri delle isole di Venezia, e li scomunicò, perchè avevano riconosciuto la elezione di Marturio. La Republica però non si diede per vinta; e *stimandosi in pieno diritto di conferire il possesso temporale ai vescovi*, promosse un accordo, mediante il quale quei vescovi vennero restituiti alle loro sedi, e quello di Torcello, mentre visse il patriarca Pietro, sebbene rimasto non consacrato, godette dell'investitura dei beni del suo vescovato. *Fu questo il primo caso, presso i Veneziani, di un primate della Chiesa, che esercitò le sue funzioni in virtù del solo potere laico.*

Nel 984 al Concilio convocato in Roma da Giovanni XIV, i veneziani mandavano ambasciatori Giovanni Contarini e Giovanni Dente; ottenevano che la chiesa di Grado venisse dichiarata patriarcale, e metropoli della provincia veneta, e fossero confermati i privilegii già concessi al doge e al popolo.

Analizzando l'origine e la natura di codesti privilegi, in materia temporale, non si può a meno di riconoscere, aver diritto a concederli soltanto coloro che sono investiti del potere laico.

Quale podestà infatti ha il capo di una religione? Soltanto nella sfera della religione stessa. Con qual diritto può concedere privilegi, immunità ecc. di materia diversa? Non è una violazione dei diritti del principe, come sarebbe, se, questi volesse emanar ordini in materia di religione? Ma qui ci avvediamo di esser entrati nella questione del « poter temporale » che in buona fede e in retta coscienza non si può sciogliere che in un modo solo.

Altre molestie recavano alla Republica i patriarchi di Grado e di Aquileia; che al pari dei dogi cercavano appoggio

negli imperatori. Vitale Candiano patriarca gradense, figlio e vindice di Pietro IV, doge, ucciso per furore di popolo, fu bandito, perchè aveva tentato di eccitare Ottone II contro la patria. Nel 980 però, mentre trovavasi a Verona, avendo fatto presso Ottone ufficii contrarii, ottenne il perdono [1]. Ma il di lui successore Orso Orseolo, fratello del doge Ottone, che trovavasi a Costantinopoli, suscitò nel 1031 gravi discordie nel Governo, e riuscì ad intrudersi nel dogado, in luogo di Pietro Barbolano, e a governare per un anno.

D'Aquileia, Peppo o Pepone patriarca, già cancelliere dell'imperatore Corrado II, aveva avuto dal suo signore in dono il ducato del Friuli, con molti privilegi. Non contento pose l'occhio al patriarcato di Grado, e mirò con ogni mezzo a sopprimerlo, e assoggettarlo alla giurisdizione della chiesa di Aquileia. Benedetto IX, papa simoniaco, già elevato al seggio pontificio in età giovanissima, e bisognoso di aderenze, concesse a Pepone ciò che domandava. Onde egli recossi sotto specie di amicizia, e con guarentigia del giuramento di diciotto de'suoi, a visitare la chiesa di Grado, della quale s'impadronì, commettendo e lasciando commettere ogni specie di violenze e delitti, all'ombra del decreto pontificio.

Secondo alcuni cronisti la Republica si sarebbe fatta giustizia da sè, preso Pepone, e fattolo morire; ma in fatto egli rioccupò Grado nel 1044 e dopo che papa Benedetto IX accolte le rimostranze degli ambasciatori veneti [2] confermò Grado in sede patriarcale, e ne diede il possesso ad Orso Orseolo, quell'isola fu ricuperata per forza di armi dal doge Domenico Contarini, mentre Pepone, al quale era stato intimato dal papa di restituirla, era venuto a morte.

Ma le prepotenze dei patriarchi aquileiesi non ristettero; e nel 1156, il famoso Ulrico assalì e prese Grado, tosto ritoltagli dal doge Vitale Michiel II, che fece prigione il pa-

[1] Sandi parte I, tomo I, p. 319.

[2] Domenico abate del convento della SS. Trinità di Brondolo, Gio. Storlato, Giorgio chierico.

triarca coi suoi dodici canonici e con alcuni signori friulani; lasciati poi in libertà coll'obbligo del noto annuo disonorevole tributo.

Nella Dalmazia (1103) l'arcivescovo di Spalato, Crescenzio, procurava la ribellione della città in odio della Republica ed a favore di Colomano re d'Ungheria, al quale poi si diedero Zara e Traù; e la Republica mandava a papa Pasquale II, in suoi ambasciatori, Vitale Falier, Stefano Morosini ed Orso Giustinian, per ringraziarlo di alcuni privilegi ch'egli le aveva procurato dall'imperatore Arrigo (1104).

Potente famiglia, come i Candiano e gli Orseolo, fu quella dei Dandolo. Occupavano ad un tempo il seggio ducale e la cattedra patriarcale di Grado, due Enrici. Il secondo fu il primo che fosse insignito (da papa Adriano IV) del titolo di *primate della Dalmazia*. Disgustossi, col Governo, e fu costretto ad esulare. Alessandro III, nel 1178 in un breve ortatorio, dato da Tusculano, raccomandava il patriarca Enrico alla Republica e la eccitava ad approvare che fosse trasferita da Grado in Venezia la sede patriarcale, ciò che supponeva avrebbe giovato a togliere le frequenti discordie fra i patriarchi di Grado e i vescovi di Castello. Ma quelle discordie, dopo avvenuto il trasferimento della sede gradense in Venezia, coll'assenso della Republica, invece aumentarono, ed ebbero fine soltanto nel 1451 [1] coll'unificazione delle due sedi [2].

Nel 1183, l'arcivescovo di Zara, insofferente della supremazia che esercitava su lui il patriarca di Grado per concessione pontificia, promosse la ribellione di quella città a favore del re d'Ungheria, Bela. Essa infatti fu riacquistata dalla Republica nel 1201 colle forze riunite dei principi francesi, nell'impresa di Terrasanta. Ciò dispiacque al papa Innocenzo

[1] Commem. XIV, p. 94, t. 1451, 8 ottobre.

[2] Circa a questo tempo, 1170, va riferita l'ambasciata di Barbone Morosini e Tommaso Falier, ad Alessandro III affinchè concedesse a Nicolò Giustinian monaco nel convento di S. Nicolò del Lido, e solo superstite di quella famiglia, di uscir dal convento e prender in moglie la figliuola del doge Vitale Michiel II.

III, che considerava (sebbene ingiustamente) quella città come sotto la protezione della sede apostolica, e la scomunicò. Ma quella *prima censura*, non ebbe sulla Repubblica alcun effetto, persuasa di non aver fatto nulla contro la religione, e che una pena spirituale non poteva essere inflitta per cose puramente temporali, e, come in quel caso, che stanno nella piena giurisdizione del principe e nell'integrità dei suoi diritti.

In quel torno altre controversie ebbero i veneziani coi papi; per esempio circa la proibizione fatta loro da Innocenzo III di negoziare coi Saraceni, lo che per una città che traeva principal nutrimento dal commercio, era dannosissimo; ma il papa rimandò gli ambasciatori veneti (Andrea Donato e Benedetto Grilioni, 1199) senza rimoversi, e si ottenne soltanto l'annullazione (mediante altri ambasciatori spediti nel 1200 al papa stesso) di una sentenza data da giudici suffraganei, contro la Repubblica, a favore dell' arcivescovo di Tiro che pretendeva ius parrocchiale sulla chiesa di San Marco di Venezia, cappella ducale.

Prima controversia interna in materia temporale, fu la contesa suscitata da Marco Michiel vescovo di Castello, contro il Governo, per alcune leggi promulgate sotto il dogado di Jacopo Tiepolo (1236) le quali vietavano l'alienazione dei beni delle chiese e dei monasteri. Appoggiavano il diritto della Repubblica esempi antichi, dell'imperatore Leone (470) per la chiesa di Costantinopoli, di Basilio Cecina prefetto del pretorio di re Odoacre in Italia, nel 483, per la chiesa di Roma; di Giustiniano per le chiese d'Oriente, d'Occidente e d'Africa; e il pericolo che quei beni venissero dati ai nuovi ordini monastici allora accolti in Venezia, dei francescani, dei domenicani, e ad altri.

Il vescovo di Castello dovette adunque cedere.

E al Governo restò confermata, e venne registrata nello Statuto, la facoltà di giudicare sulle cose ecclesiastiche immobili (1242). A più grave materia dovette la Repubblica poco appresso rivolgere tutto il suo senno: la così detta « Sacra inquisizione. »

Avendone già trattato particolarmente [1], diremo ora che non era sfuggito al Governo veneto il pericolo possibile di qualche lesione della sua podestà, dal diffondersi di eresie, e dalle scomuniche colle quali il papa non avrebbe tardato a colpirle. Innocenzo IV infatti, non aveva nel 1246, tentato di togliere all'imperatore Federico II i suoi Stati, sotto il pretesto della scomunica? Non s'era allora armata gran parte d'Italia, accese le fazioni dei guelfi del partito del papa, dei ghibellini, per l'imperatore? Di vera sapienza diede adunque saggio la Repubblica, costretta ad accettare la sacra Inquisizione, pei ripetuti eccitamenti del pontefice, nel farvi intervenire la podestà laica, eleggendo *tre buoni uomini per l'inquisizione degli eretici*, riservando a sè il processo e la sentenza, ai vescovi il giudizio sulle eresie.

Questo intervento spiacque naturalmente ad Innocenzo

[1] Non sarà questo nè il primo nè il solo luogo nel quale saremo costretti a ripeterci. La natura del tema, diviso in due parti distinte ma congeneri, non ci permise un'assoluta separazione delle materie, in modo, che trattato ed anche esaurito un soggetto od un ramo di rapporti della podestà laica col clero, illustrando la *legislazione veneta risguardante gli ecclesiastici*, ci fosse consentito il tacerne nella parte in cui è riepilogala la *condotta della Repubblica verso la Corte di Roma*. È chiaro infatti che il legislatore veneto mentre stabiliva al clero i termini di un'equa giurisdizione, si rivolgeva alle prime file di quella ingente coorte di persone, di gerarchi, di diritti, di pretese, e di intemperanze, che metteva capo al sacro Collegio ed al papa. Ogni legge, ogni atto, ed ogni avvenimento adunque relativo agli ecclesiastici, lo è nel tempo stesso alla Corte di Roma. Onde il tema, come fu proposto, sebbene diviso nettamente in due e come tale, sciolto con due separate illustrazioni, è in fondo unico.

Chiedere poi che i fatti, con qualche fatica da noi raccolti, venissero esposti meno aridamente, e come incastonati sulla tela generale di una storia della Repubblica veneta, sarebbe domandare un numero non breve di volumi; come esigerebbe del pari chi ci appuntasse di non aver svolte centinaia di filze di dispacci, di deliberazioni del Senato, e di altri Consigli o magistrati, oltre il buon numero delle fonti già compulsate.

Infine, qui ripeto, e non per la prima volta, che io mirai soltanto a segnare agli altri la via, additare alcune fonti, abbozzare un lavoro; non a tessere la storia della religione cristiana cattolica negli undici secoli di Venezia republicana, nè a porgere, per primo, dopo dotti scrittori antichi, e fra eruditi moderni competentissimi, un saggio che almeno potesse collocarsi fra le opere aspiranti a qualche materiale perfezione.

IV ed ai successori, ma la Republica, alla quale erano noti gli eccessi del Santo Uffizio e dei suoi adepti, sotto specie di religione, i danni e gl' imbarazzi che ne provenivano al potere civile, e l'ingiustizia di voler imporre agli uomini certe credenze, investigandone ogni atto e pensiero — stette ferma. E il tribunale laico dell' inquisizione risparmiò molte vittime, se non potè impedire che perissero sul rogo o nelle carceri molti e molti innocenti.

È vero che l'intervento stabilito, del magistrato laico, ai processi della Sacra Inquisizione contribuì a mitigarne le sevizie, ma non le tolse; e scrisse bene un consultore che « questa prima pietà, costò alla Republica nei tempi successivi, non leggeri travagli. »

Correndo infatti il 1301, un Antonio, frate addetto all'Ufficio dell' Inquisizione, tentò di darvi nuova forma, e diresse al doge Pietro Gradenigo un monitorio, perchè giurasse osservanza alle costituzioni papali ed imperiali contro gli eretici. Ma il fiero doge che aveva intraveduto il tentativo di sciogliersi da ogni freno della legge civile, stette fermo a ciò che era stato concordato con Nicolò IV, e il frate dovette abbandonare le sue pretese [1].

Qui ci occorre di parlare del primo interdetto fulminato dai papi contro Venezia.

I motivi n'erano questi. Carlo re di Napoli fratello di (S.) Lodovico re di Francia, guerreggiava con Pietro re di Aragona per l'acquisto del regno di Sicilia. Il primo n'era stato investito da Clemente IV, questi da Nicolò III. Donde la sollevazione dei Siciliani, e i famosi *vespri*. Ambi i re cercavano soccorsi. Non potendone trovare nei principi, noleggiavano dai mercanti galere, che come è noto, per difesa del commercio erano anche, nel medio evo, navi armate. La Republica, affine di tenersi imparziale, richiamò entro un mese i suoi sudditi dalla Sicilia [2]; e proibì loro di navigare colà. Mar-

[1] 1301, 30 novembre. Commem. I. carte 10 t.

[2] 1282, 28 giugno. M. C. *Comune* I, p. 102, cap. 47 e 48.

tino IV che aveva scomunicato re Pietro e predicatogli contro la crociata, publicò un interdetto contro la Republica perchè non aveva voluto dargli aiuto. Nel 1286 essa spedì a Roma quattro frati: Bassano e Daniele dei predicatori, Fidenzio ed Alessandro dei minori; colla commissione di dimostrare la natura affatto politica delle leggi publicate [1].

Papa Onorio IV succeduto a Martino, comprese le ragioni della Republica, e la sciolse dall' interdetto in modo pieno ed onorevole [2].

Nuovo motivo di contesa religiosa, fu suscitato dal vescovo di Castello Bartolomeo Querini (1301) per la *decima dei morti*, quasi decima *personale*, di cui ho già parlato. La contribuzione di questa decima era dapprincipio spontanea e generosa, e commisurata al decimo sugli averi o sui lasciti, perchè sapevasi che il vescovo castellano ne faceva veramente quattro eguali porzioni, *per sè*, *pel clero*, *pei poveri*, *e per la fabbrica del tempio di S. Pietro*. Ma come l' ingordigia, subentrò all' equità, sorsero questioni fra chi doveva pagare la decima e chi aveva il diritto o la consuetudine di esigerla, e fra il vescovo ed il clero, nella divisione del prodotto. Fu tra le prime di tali contese, una fra il vescovo Marco Nicola e i pievani e i preti di undici parrocchie, essendo papi Urbano e Gregorio VIII; contesa definita nel 1188 da Clemente III con breve 9 giugno diretto al capitolo di Santa *Maria Mater Domini*,

[1] 1285, 4 dicembre ed 8 gennaio m. v. M. C. *Luna* c. 76 t. e 79 t.

[2] Nel 1279 insorsero gravi contese fra il vescovo di Equilio e Pietro Orsato uomo di grande autorità in quell' isola. Nella contesa entrò la Republica senza prender partito, nè per l'uno nè per l'altro. Ma più insolente fu il vescovo, il quale venne per ciò bandito. Dal 1216 al 1294 il citato codice 122, (Miscell. nel R. Arch. Gener.) registra 19 ambasciate a pontefici; fra le quali per cose di religione citeremo l'ufficio fatto dalla Republica nel 5 luglio 1264, mediante il suo ambasciatore ordinario Marino Marcello ad Urbano IV, per confermare il miracolo delle reliquie che nell' incendio della basilica di S. Marco non bruciarono; a Gregorio X 1274, (amb. Tommasino Giustinian, Gio. Dandolo e Nicolò Navager) per sollecitare le cose di Terrasanta; a Nicolò III (1289), amb. Nicolò Querini e Marco Bembo), per offrirgli venti galere armate in soccorso di Terrasanta.

che prescrisse non aver il vescovo alcun diritto sulla porzione spettante al collegio dei sacerdoti della parrocchia, ma che percepisse il quarto sulle due parti, dei poveri e della fabbrica della chiesa parrocchiale. Nuovi disgusti però sorsero nel 1229, fra il vescovo Marco Michiel e il clero, per la distribuzione della decima da farsi ai poveri, e la questione fu definita in una sinodo (11 aprile) tenuta nella basilica di San Pietro, concedendosi al vescovo soltanto la facoltà di ripartire, egli soltanto, le decime. Di qui, anzichè la fine, il principio di nuovi dissidii; perchè i poveri (specialmente quelli della parrocchia di san Salvatore) ai quali il vescovo toglieva la parte cui avevano diritto, impetrarono lettere da papa Gregorio IX al vescovo di Vicenza, delegato pontificio, affinchè patrocinasse la loro causa. Passati due anni senza che si venisse ad alcuna conclusione, l'abbate di Carrara e l'arciprete di Padova, eccitati da nuove lettere del papa e del vescovo, fecero publicare nella parrocchia di San Salvatore le lettere pontificie (1236) citando a Padova in certo giorno i poveri o un loro procuratore. Ma anche allora la contesa non venne decisa, forse perchè il torto stava dalla parte del vescovo.

Fin qui il Governo non stimò suo debito d'intervenire.

Nel 1301 però il vescovo Querini procedette all'esazione delle decime con manifesta ingiustizia, e il Maggior Consiglio addì 20 febbraio m. v. [1] elesse una commissione di cinque savii, i quali uniti alla Signoria studiassero i provvedimenti necessarii, ed essi l'indomane sospesero il pagamento delle decime, decretando che i beni rimanessero presso gli eredi e si pagassero soltanto quelle decime che constasse spettare al vescovo di pieno diritto. S'invitò anche a giovare il Governo de' suoi consigli un giureconsulto, con stipendio. Ma non perciò il vescovo entrò nella giusta ragione delle cose; e il Governo prese contro di lui misure severe. Negato ascolto alle sue proteste dalla potestà laica, egli si rivolse a Bonifacio VIII il quale incaricò il vescovo di Treviso e l'arciprete di Padova, di

[1] M. C. *Magnus* c. 22 t. e p. 23.

domandare alla Republica, « in nome suo, col solito professato motivo della ecclesiastica libertà, e con facoltà di usare all'uopo delle censure » che fossero rivocate le disposizioni in odio del vescovo castellano; e la Republica non cedendo, il vescovo le fulminò l'interdetto.

Se ne appellò essa tosto al patriarca metropolitano di Grado, affinchè il « servizio divino » non avesse a soffrire alcun danno od interruzione. Il papa, frattanto, mosso dalle rimostranze di lei, ma volendo d'altra parte continuar il suo appoggio alle pretese ragioni del vescovo, inviò a Venezia il patriarca di Costantinopoli [1] con una lettera ortatoria al doge, nella quale domandava che fossero sospese o rivocate le deliberazioni prese contro il vescovo, minacciando, come al solito, in caso diverso, la scomunica.

Dei documenti non ci è conservato in proposito che una deliberazione del Maggior Consiglio 1302, 23 settembre [2] colla quale furono destinati ambasciatori a Roma.

Ed è notevole che da quella deliberazione furono allontanati, (*cacciati*, *espulsi*) i parenti del vescovo, forse prima applicazione questa [3] della legge 1260, 15 giugno. [4]

L'affare ebbe poi un termine, pel momento, nel 1303 [5] colla rivocazione del decreto, senza che consti se il Maggior Consiglio a ciò siasi indotto pel trasferimento del vescovo dalla sede di Venezia a quella di Novara, o per diversa soddisfazione che avesse ricevuto dal papa.

Qui ci occorre la famosa vertenza per la guerra di Ferrara, che i veneziani avevano ricevuto da Fresco d'Este figlio di Azzo, il quale non poteva più sostenerla contro le fazioni di Francesco suo zio paterno; e n'ebbe in cambio un annuo assegno di ducati 100, e alcune case in Venezia del valore di

[1] Commemor. I, c. 24 t. 1302, 10 aprile.
[2] *Magnus* c. 35 t.
[3] *D'Oro* III 33; Magnus c. 35 t.
[4] Libro *D' Oro* I p. 42.
[5] 21 marzo, M. C. *Magnus* p. 45.

ducati 20,000. Dapprima i Ferraresi accolsero il podestà Giovanni Soranzo, mandato loro dai Veneziani, poi eccitarono papa Clemente V a domandare con minaccie il rilascio della città. Nel Maggior Consiglio in cui venne in discussione l'affare, il doge Pietro Gradenigo, (sul quale poi ricadde il malcontento per l'impresa di Ferrara mal riuscita) sostenne la negativa, dimostrando il vantaggio che proveniva al commercio di Lombardia dal possesso di quella città, onde malgrado le opposizioni di Giacomo Querini, si stette sul niego. Ed ecco il papa ricorrere alle solite armi religiose, per una questione puramente temporale, e far intimar alla Republica dal vicario castellano Ramberto Polo, di Bologna, un monitorio [1]. Il doge spedì al papa ad Avignone tre ambasciatori per ismuoverlo da quel proposito, ma senza alcun risultato, poichè quegli mandò con armati su Ferrara il cardinal Pelagrua.

La scomunica publicata addì 25 ottobre 1308 [2], *deponeva la Republica da ogni potere e dignità, e la abbandonava di diritto !? a chiunque avesse voluto impadronirsene*. Questa censura nella Venezia propriamente detta non ebbe effetto di sorta, considerandosi dai più che « il permesso di toglier l'altrui e di ferire gli uomini in tal modo.... era direttamente contrario al decalogo ed al ius di natura, e delle genti »; ma per ignoranza e per quel malanimo che è pronto sempre a trar partito dalle circostanze, all'ombra dell'interdetto furono usate altrove, ai veneziani soperchierie, vessazioni e crudeltà. I negoziatori che si trovavano frattanto tuttora a Ferrara, e un fra' Enrico da Rimini domenicano, colà inviato dalla Republica, diressero al Governo proposte [3] che non vennero accettate, sicchè la

[1] Commemor. I, p. 133, 1308, 15 settembre.

[2] Commemor. I, p. 137, 138.

[3] A tenore di esse Castel Tebaldo e il borgo sarebbero rimasti ai Veneziani, colle insegne di S. Marco e della Chiesa. Avrebbero continuato a tener in Ferrara un podestà, e potuto fabbricarvi due *forti*, uno in punta alla Stellata, l'altro verso Argenta, a difesa del commercio del Po (1308, 24 novem. Comm. I, c. 135 t.). Altre pratiche di accordo furono fatte presso la Republica dai cardinali Nicolò Ostiense e Pietro Colonna, e presso il papa, dall'Imperatore Enrico VII.

guerra continuò, e il papa non rivocò il monitorio che nel 1313 [1].

Questo atto fu accompagnato da cerimonie solenni nella consegna del breve all'inviato di Venezia Francesco Dandolo, solennità invero poco decorose [2].

Se non che assai aggiustatamente, scrive in proposito un consultore [3] non doversi di tale ingiusto procedere dar intiera colpa al pontefice, ma « all'accortezza dei cortigiani adulatori ed interessati, pei quali era divenuto un.... arcano della Corte il dar colore di spiritualità a tutte le cose, e mescolando le armi spirituali colle temporali, introdurre confusione e divisione fra i popoli, e così gettar i fondamenti d'un sicuro dominio. In Venezia però cotali arti nè in quel tempo nè dopo hanno conseguito l'effetto sperato, per la vigilanza del Governo, che le avea molto ben ravvisate nelle funeste desolazioni dell'Italia e della Germania. I sacri pastori ancora aveano molto contribuito in questa parte all'unione dei cittadini, poichè sciolti gli animi loro da speranze di beneficii più ubertosi e di cospicue dignità, continuavano con zelo innocente ad ammaestrare i popoli secondo lo spirito della chiesa antica, ed abborrivano una dottrina che è stata la sorgente d'infinite mortalità... Chi infatti.... poteva mai insegnare ai fedeli che i papi avessero legittima superiorità nel temporale dei principi, sicchè potessero a loro talento deporli e sciogliere i sudditi dall'obbedienza? Sarebbe questo un contraddire alla dottrina ed all'esempio di Cristo nostro Signore, che ordinò il dar a Cesare ciò ch'è di Cesare (Matt. cap. 22) che professò di non aver regno mondano (Giov. cap. 18) e si sottopose alle ter-

[1] Commemor. I p. 209.

[2] 1313, 10 ottobre. Il papa incarica il vescovo d'Equilio d'assolvere i chierici che avevano celebrato all'epoca dell'interdetto. Comm. I p. 209.

[3] Cons in iure b. 419. Da una diligente scrittura intorno le controversie della Rep. ven. colla Curia romana, fino al secolo XV, abbiamo tratto la massima parte degli appunti che ci servirono alla presente esposizione. La scrittura è di pugno del Franceschi, ed è intitolata: *Negotia ecclesiastica venetorum, in illo tempore* sino al secolo XV.

rene podestà sino ad abbandonare se stesso a colui che lo giudicò ingiustamente; sarebbe.... un riconoscere maggior dignità nel discepolo che nel maestro, ed.... insegnare dottrina opposta a quella dei due primi apostoli fondatori della chiesa di Roma (Petr. epist. 1 cap. 2. Paul. ad Rom. cap. 13) i quali hanno insegnato a tutta la chiesa di sottomettersi ai principi benchè idolatri, e rispettarne l'autorità in quegli stessi che più ne abusano....

» Non si può negare che, se fia necessario per il bene di lui o per quello della Chiesa l'adoprarsi le censure, li primi pastori non siano in diritto di percuoterlo con la spada spirituale...., e così S. Ambrogio fu veduto privare della *comunione* Teodosio..... Ma non per questo si potrà mai legittimamente inferire che possano privarlo del regno, e dispensare i sudditi dalla fedeltà che gli debbono. »

— Eppure lo stesso Clemente aveva approvato in un concistoro del 1305 tutto ciò che Filippo il *bello* re di Francia aveva fatto in seguito alle scomuniche (1300, 1301 e 1303) fulminategli da Bonifacio VIII, cioè il vescovo di Rimini messo in carcere, l'arcidiacono di Narbona nuncio del papa, cacciato dal Regno, e il papa stesso fatto sostener in Anagni, da Sciarra Colonna e da Guglielmo di Nogaret, dove finì la vita. E lo stesso Clemente nel Concilio generale di Vienna (1311) aveva dichiarato ingiuste le pretese di Bonifacio VIII. Questo incidente può dare un concetto della volubilità dei pontefici in di quistioni temporali, e della fermezza e dell'acutezza dei veneziani nel sostenere le proprie ragioni.

Negli atti di tutti i principi e di tutti i governi, e specialmente nei decreti della Republica veneta, di regola è tenuto conto degli anteriori, che poche volte vengono annullati dai nuovi.

Quest'ultimo sconcio si riscontra invece frequentissimo nei decreti e nelle bolle pontificie, presso il cui termine la formula *non obstantibus quibuscumque*, viene a dichiarar nulle le concessioni precedenti che fossero opposte alla novella; mentre ai trasgressori è comminata la censura religiosa nella famosa

formula « indignationem Domini nostri Jesu Christi, et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, se noverit incursurum. »

La clausola « non obstantibus » infirma ogni principio di diritto, gli atti dei papi antecessori a quello che promulga o rilascia una nuova bolla, le decisioni dei concilii, i trattati coi principi ecc.

I litigi che nel sec. XIV (nel quale appunto fu messa in vigore quella clausola) ne derivarono, si portavano ad Avignone. A metter ordine a questa materia il Maggior Consiglio nel 1315 [1] decretò che tutte le cause spettanti al foro ecclesiastico non potessero venir portate fuori di Stato, e che gli ecclesiastici, sotto gravi pene, riportassero in patria « le azioni altrove agitate » [2].

Una vertenza pure importante ebbe luogo nel secolo XIV, in seguito all'arbitrio della Corte romana sul commercio che i diversi popoli esercitavano col Levante. Pretendevano i papi che fosse peccato il somministrar armi, e fino utensili domestici, agli infedeli [3]; *riservando poi a sè il diritto di concedèr licenza di quel commercio, verso tributo.* Questi vincoli nuocevano grandemente ai veneziani; poichè sebbene i mercatanti in vita non osservassero molto esattamente la prescrizione dei pontefici (1307), tuttavia venuti a morte, gli scrupoli sussurrati dal confessore che non concedeva loro, in caso diverso, l'assoluzione, li induceva a lasciare la Corte romana erede di gran parte delle loro sostanze. Perchè per principio di un diritto stranissimo, la scomunica veniva tolta, se il trasgressore a quell'ordine, (che nessun principe temporale avrebbe mai pensato o potuto promulgare) avesse pagato precisamente l'ammontare del capitale portato in Levante. Ma gli esecutori dei testamenti di quei mercanti non sapevano risolversi a pa-

[1] 19 agosto, libro d'*Oro* t. III, 147. M. C. *Civicus* c. 13 t.

[2] Queste furono dette *rinunzie ab impetratis.*

[3] Il decreto limitato alle armi, fu accolto fino dal secolo X anche in Venezia. Vegganai i Commemor. e il decr. M. C. 1302 27 gennaio m. v. *Magnus* c. 39 t.

gare somme sì esorbitanti e ad abbandonar talvolta tutto l'asse ereditario, in mano al papa.

Giovanni XXII mandò pertanto a Venezia nel 1322 due nunzii (Ademaro Targe e Falcone de Siscarico) per esigere la somma dei lasciti dovuta alla Corte di Roma, da 15 anni. E questi, come officiali civili di un Governo straniero, si eressero in Tribunale, pretesero l'esame dei testamenti, scomunicarono i procuratori di S. Marco e circa 200 altre persone. La Republica chiese il parere dei consultori [1] i quali dichiararono illegittime le sentenze dei nunzii [2] che non ebbero alcuna applicazione. Ma nel 1324, il pontefice, pur riconoscendo in una bolla che le pretese dei nunzii erano state esorbitanti, e sospendendo le censure da loro pronunciate, incaricò l'arcivescovo di Ravenna di eseguire quelle sentenze, ed obbligò uomini e donne cadute nelle censure a comparire alla sua Corte ad Avignone, di persona o per procuratore. Eccettuava soltanto il doge e il Governo. I documenti non ci hanno conservato l'effetto di quell'ingiunzione, che pare però contrario allo scopo cui mirava il papa, poichè consta essersi riconosciuto « non poter esser peccato il portar mercanzie agli infedeli purchè non fossero per servizio della guerra. » Ed ecco il papa, minacciar di scomunica (1326) e dichiarar eretici coloro che portavano quella opinione. La guerra però che quel pontefice ebbe coll'imperatore, lasciò intatta al suo successore Benedetto XII (1335) la quistione; e la Republica per porvi termine, fu costretta a stringere accordo colla Corte romana, pel quale era obbligata a chieder licenza di volta in volta, ora per un anno, ora per un tempo più lungo, ora essendole limitato il numero delle navi, ora lasciato al suo arbitrio, ed a pagare per questo somme non ispregevoli. Per esempio nel 1361, mentr'era papa Innocenzo VI, 91,000 ducati d'oro di camera, « essendo la Camera apostolica esausta. » Poco dopo il 1400 la Corte romana non potè più far valere alcuna pretensione sulla libertà di commercio ormai riconosciuta da tutti.

[1] Era di essi un Andrea vescovo di Chioggia. Comm. II, c. 146-t.

[2] Commem. II, p. 134 e 155, ove la consulta.

Cagioni di nuovi dissapori e di lunghi negoziati con Roma, fornì una questione puramente temporale, cioè il possesso del Castello di Cavolano, contrastato da Bertrando patriarca di Aquileia, ai Veneziani, ai quali spettava per un accordo coi vescovi di Ceneda e colla città di Treviso [1].

Scelti a decidere la questione due arbitri (Andrea patriarca di Grado, e Guido vescovo di Concordia, dottore delle decretali) ma senza effetto, la contesa anzi si accrebbe per la pretesa fatta valere dal patriarca di un censo annuo, sopra alcuni luoghi nell'Istria (1343). Ricorse egli [2] al legato, cardinale Guglielmo; poi allo stesso pontefice Clemente VI, sebbene fosse chiaro si trattasse puramente di possesso temporale, e il carattere d'uno dei pretendenti, non potervi dare alcuna spiritualità. Ma la Corte romana, inviò lettere del cardinale Ademaro [3] come legato pontificio, ai vescovi abati, e pievani delle diocesi di Treviso, Castello, Torcello, Concordia ed Imola, prescrivendo loro che entro sei giorni dovessero citare, mediante publicazioni fatte nelle loro parrocchie, il doge e la Republica, a comparire in Avignone, fra 50 giorni, per sentirsi pronunciare la sentenza. La cosa però, appunto perchè eccessiva, non ebbe alcun risultato; ed anzi nuove lettere del cardinale Guglielmo legato [4] in Italia, condannando quelle impetrazioni (dovute all'arbitrio dei procuratori del patriarca di Aquileia) eccitavano la Republica a compromettere la questione a nuovi arbitri [5]. Frattanto le relazioni del Governo veneto colla sede Aquileiese erano ottime [6]; il patriarca disapprovò (1344 24 maggio) col suo capitolo dinanzi al doge le impetrazioni fatte contro il suo volere dai procuratori suoi in Avignone, e ai 18 settembre dell'anno stesso, vennero scelti nuovi arbitri

[1] Commemor. III, p. 196, 1341, 6 dicembre.

[2] Commemor. IV p. 11, t. e 13 t., 1343, 27 genn. e marzo 31.

[3] Commemor. IV, p. 73, 1343 marzo 31.

[4] Commemor. IV, p. 13, t. 1343, 31 marzo cit.

[5] Commemor. IV, p. 15, 1343, 2 maggio.

[6] Commemor. IV, 1344, 1 luglio p. 65 t.; 24 maggio c. 72 t.; 10 ottobre p. 73; 1345 1. aprile c. 80 t.

a decidere la questione [1]. Ma sorse allora il papa a pretendere che gli arbitri non procedessero senza informarlo prima di ogni singola decisione [2] protestando che al compromesso non avevano assistito tutti i canonici. Infatti lo prorogò [3], aggiunse agli arbitri, un maestro Dino da Urbino, arciprete di Pisa, suo cappellano e auditore apostolico [4]. La contesa però che minacciava di durare più a lungo, fu terminata colla distruzione del castello, fatta eseguire dal patriarca, e il luogo di Cavolano restò da ultimo soggetto a Sacile, allora nella giurisdizione di lui [5].

La divisione *delle decime dei morti* non venendo eseguita (1345) secondo giustizia, e a tenore delle consuetudini antiche, fu origine di nuova questione fra il vescovo di Castello, Nicolò Morosini, e la Republica.

Ora sul quarto spettante ai poveri trattenevasi un altro quarto; una porzione eguale riteneva il vescovo su quella destinata alla fabbrica della chiesa, per l'oggetto stesso, ma della chiesa matrice, o di Castello, e pare se la appropriasse. Oltre a ciò, pei morti fuori di città, il vescovo divideva le decime fra sè e il capitolo di Castello; e per metà fra sè il capitolo della parrocchia del morto, ripartiva le decime dei defunti di alcune parrocchie [6]. Queste ripartizioni ingiuste, dalle quali venivano defraudati i poveri, e i bisogni delle chiese, furono regolate per l'intervento del Governo [6]. Fu giustamente osser-

[1] *Commemor.* IV, c. 71 t. Furono Guido vescovo di Concordia, Gio. Boniolo canonico di San Marco dottore decretalista, Petrocino abbate di San Cipriano di Murano.

[2] *Commemor.* IV, c. 82, t. 1345, 4 gennaio.

[3] *Commemor.* IV, p. 109, 1346, 17 agosto.

[4] *Commemor.* IV, c. 109, t.

[5] *Bonifaccio,* Istoria di Trivigi lib. 10 p. 386.

[6] S. Marco, S. Salvatore, S. Gregorio, S. Pietro di Castello; vedi *Comm* IV c. 83 t. 1345, 27 maggio.

[6] « Il vescovo non potrà più trattenere alcuna parte spettante ai poveri, del quarto destinato alla fabbrica della parrocchiale; si riterrà un quarto per la chiesa matrice, lasciando le altre tre parti sotto l'amministrazione di due persone da lui proposte al doge e alla Signoria. Per le decime dei morti fuori di città non si dovrà fare alcuna differenza; e tutte le parrocchie, rispetto a decime, saranno alla medesima condizione. »

vato, che cessate le *decime dei morti*, e le rendite parrocchiali venendo nei tempi moderni rappresentato dalle rendite stabili dei benefizi e dalle questue, i pievani e i preti furono dispensati dall' obbligo di corrispondere ai poveri e alla fabbrica della chiesa alcuna parte « di quelle utilità che spremono dagli eredi dei morti ».

Lunghe contese avevano avuto luogo fra i papi e gl'imperatori per la materia dei beneficii [1]. La Republica veneta non aveva richiamato dapprima l'attenzione dei papi, perchè i benefizi delle parrocchie fino all'epoca dei primi acquisti nella terraferma, o delle conquiste, erano poverissimi. Ma coll'allargamento dello Stato, nacquero nel dominio ecclesiastico i disordini stessi che nel dominio politico; i ricchi benefizii eccitarono gli appetiti degli ecclesiastici, i quali non considerarono più il carico parrocchiale come una missione di civiltà, di amore, e di religione, ma come una *sinecura*; il conferimento dei beneficii lusingò le passioni della Corte pontificia, la quale vi trovò un' occasione di favorire chi le fosse piaciuto; attirò colà gran numero di ecclesiastici i quali divennero naturalmente fautori di essa, in generale contro la loro patria e il principe naturale; i beneficii restarono privi degli investiti che non curavano punto di assumere di persona gli ufficii incombenti, ma rimanevano soddisfi a riscuoterne le rendite; infine la tassa da pagarsi alla Dataria per la spedizione delle bolle, e sulla rendita del primo anno (quest'ultima divenuta onerosissima) fece affluire alla Camera apostolica gran quantità di denaro, specialmente, nelle traslazioni delle sedi, quasi sempre per sole cagioni di lucri temporali.

La Corte romana non avocò a sè questa importante materia, d'un punto solo; chè forse il Governo avrebbe avvertito il pericolo, e oppostovi qualche rimedio. Ma si riservò con

[1] Per es. fra (S.) Gregorio VII e l' imperatore Enrico IV; fra Bonifacio VIII e Filippo il *bello* re di Francia; e fra Clemente VI e Odoardo III re d'Inghilterra.

bolla del 1344 idi di febbraio il provvedere a tutte le chiese cattedrali vacanti nel patriarcato di Grado, pel periodo di due anni, protestando a farlo motivi spirituali, indi, senza alcuna opposizione, prorogò quella riserva per un secondo biennio. Fu questo il primo passo che ridusse poi tutta la materia beneficiaria in mano della Corte di Roma. Bene osserva a questo proposito il Sarpi, esser cosa « chiara e notoria che l'elezione dei ministri evangelici, dopo gli apostoli, fu prima del popolo fedele, poi passò nei principi, dopo che ricevuta la fede cristiana misero qualche pensiero alle cose della Chiesa, e finalmente si ridusse nel solo ordine ecclesiastico e nella Corte; tuttavia i canonisti... hanno detto e dicono ai nostri tempi.... che già il papa provvedeva tutti i vescovati e gli altri benefizi, e ch'egli poi concesse per grazia alcune elezioni a'capitoli, e le collazioni ai vescovi.

Non permetta Iddio che un giorno questo punto sia riposto negli articoli della nostra fede, per far passare nella chiesa una dottrina direttamente contraria a quanto ci lasciarono scritto il pontefice San Leone, San Gregorio, Anselmo vescovo di Lucca, il capitolare di San Lodovico Pio, e la storia ecclesiastica ». In Venezia però si serbarono sempre le consuetudini antiche delle elezioni alle pievi e agli altri benefizi, senza che la Corte di Roma vi abbia preso (se non di rado) alcuna ingerenza [1]. Ma frattanto fu risollevata da un veneziano (il vescovo di Castello Nicolò Morosini) la questione delle decime dei morti [2].

Parve che le sventure della patria, la carestia, e la peste (1348), anzichè render mite e pietoso l'animo suo e del clero, a lui soggetto, ne accendessero gli appetiti; sì che sulle ere-

[1] Non si può infatti giudicare lesione dei diritti e degli usi antichi, la sostituzione di qualche vescovo, o la decisione di qualche controversia, fatta dai papi; poichè gli eletti erano sempre tenuti all'obbedienza del metropolitano di Grado.

[2] La esposizione cronologica delle cagioni di contesa tra la Repubblica veneta e la Corte di Roma, ci obbliga a tornare su questa materia, trattata già in più luoghi di questo volume.

dità lasciate dai defunti si gettarono con pretese esorbitanti, come sulle vivande d' un lieto convivio. Non bastò loro più il decimo, ma pretesero di più [1]. Il Governo intervenne a difendere contro queste ingiuste pretese i sudditi; e la vertenza parve dapprima composta con un accordo (1348, 16 settembre) fatto tra lui, il vescovo Morosini, e il clero, pel quale il Governo rendeasi garante del pagamento di ducati d' oro 12,000, credito del passato, e di 7,000 annui in perpetuo. Con ciò, divisa questa somma nelle quattro parti consuete, il vescovo e il clero promettevano che non avrebbero più preteso altro.

Ma la contesa era ben lungi dall' essere terminata. Papa Clemente VI approvò l' accordo pel credito relativo al passato, e circa all' avvenire, incaricò Ildebrandino vescovo di Padova di esaminare i registri delle decime e dargliene informazione [2]. Ma il vescovo, contro l'accordo, non volle più ricevere i 12,000 ducati d' oro, che furono perciò consegnati dal Governo Veneto a deposito publico [3]; mentre quello di Padova, esaminati i registri delle decime tenuti dal clero, e raccolte anche dichiarazioni scritte [4] espose al papa parergli accettabile la corrisponsione dei 7,000 duc. Trovavansi in Avignone i procuratori del clero, e quelli della Republica, quando il pontefice, non accogliendo le informazioni del vescovo Ildebrandino, delegò l' affare a due nuovi giudici, i cardinali Bertrando vescovo di Sabina, e Stefano del titolo dei santi Giovanni e Paolo. Convenuti gli arbitri addì 23 agosto 1350, annullarono l' accordo dei 12,000 ducati [5] decisero che la cifra si dovesse elevare ai 28,000, da pagarsi fra due mesi, e da dividersi secondo l' uso, togliendo però dalle porzioni spettanti ai poveri e alla

[1] *Commemor*. IV c. 134 t. e 154 t. Un consultore (Arch. b. 419) dice che si facevano pagare ad arbitrio la centesima, la cinquantesima o la quadragesima parte.

[2] *Commemor*. IV, c. 142 t. Breve 30 gennaio e p. 143.

[3] *Commemor*. IV, c. 154 t. e p. 155; 1349, 28 e 29 giugno.

[4] *Commemor*. IV, c. 158 t., 12 nov. e p. 163.

[5] *Commemor*. IV, p. 174; VII p. 60 t.

fabrica della chiesa una quarta parte pel vescovo. E aggiunsero, che nella esazione delle decime per l'avvenire non s'avesse alcun riguardo a convenzioni o ad altri patti. Questo arbitrato però rimase lettera morta: nè il Governo vi diede ratifica, nè il vescovo o il clero stesso osarono mai di porvi mano.

Ma non ristette fin che visse, il vescovo Morosini, dal recar imbarazzi alla Repubblica, come, d'un diffuso editto (1354) [1] in offesa della podestà laica; e di ufficii fatti presso Innocenzo VI (1356) affinchè costringesse la Repubblica, anche colle censure, a restituire al foro ecclesiastico i chierici malfattori (1358); lo che pare non abbia avuto alcun effetto, sebbene il legato apostolico di Romagna, Andruino abate di Cluny, lo avesse tentato [2]. Rivisse anzichè estinguersi, colla morte del Morosini (1366) la questione per le decime, e sebbene la Repubblica avesse deciso che si esigessero soltanto quelle che venissero lasciate dai testatori, pure il suo successore Paolo Foscari, già vescovo di Corone, valendosi di certa bolla rimasta ignota al Governo, perchè impetrata di nascosto sotto il pontificato di Innocenzo VI, citò il doge, Marco Corner, al tribunale di Rota. Invano il Governo gli intimò di annullare quell'atto; il Foscari non cedette che alla minaccia del bando, della confisca e della privazione della nobiltà, fatta al padre suo; e si ritirò allora presso la corte Romana in Francia. Colà nel 1367, riaccese la contesa, e la Repubblica vi mandò come ambasciatori ad Urbano V, Zaccaria Contarini e Daniele Corner, i quali dovevano esigere che fosse annullata la pretesa bolla o privilegio papale, e deposto o trasferito ad altra sede il Foscari [3].

Questi, a vendicarsene, sollevò la questione del giuspatronato regio della chiesa di S. Marco, spettante al doge, e

[1] *Commemor.* VI, c. 94 tergo.

[2] *Commemor.* VI, c. 13 tergo e p. 14.

[3] *Sindicati* I, p. 109; 1367, 29 settemb. c. 116 t. 1371 20 maggio p. 122, 1372 12 agosto, p. 128, 1375 9 ottobre.

sulle elezioni e sul giudizio delle persone elette. Ma non approdò a nulla. Tornò allora sull'affare delle decime, la cui discussione fu ripresa nel 1371, essendo pontefice Gregorio XI [1] e durò fino al 1376, senza che si venisse ad alcun accordo. Tornò in quell'anno il Foscari a Venezia, e suscitò nuovi disordini, minacciando censure e scomuniche contro gli eredi che si fossero rifiutati al pagamento delle decime, e prescrivendo ai parochi e agli altri sacerdoti di negar l'assoluzione ai moribondi, se non avessero prima posto ordine con essi alla misura delle decime sui loro lasciti [2]. A tali intemperanze pose fine il Senato colla elezione di alcuni savi i quali, tentato invano ogni componimento, minacciassero il vescovo di finir la contesa colla forza, se non tornava l'affare delle decime allo stato in cui era alla metà di quel secolo. Ma il Foscari recatosi a Roma [3] vi morì, e fu allora possibile un accordo, essendosi mandati dalla Republica colà (1377, 11 giugno) Zaccaria Contarini, Giovanni Bembo e Andrea Gradenigo. Della loro missione non rimane però che il tenore dell'incarico [4]. È però da notare che le famiglie e gli eredi dei morti non erano obbligati a corrisponder decime se queste non si trovavano comprese nei testamenti; e che vi avevano parte le chiese e i poveri. Ebbe infine soluzione la lunga contesa, nel modo da noi accennato a p. 123 di questo libro.

Il secolo XIV, nella storia delle vertenze della Republica veneta in materia di religione, si chiude colle leggi proprie e colle censure papali riguardo il mal costume introdotto nei conventi, non dai soli laici, ma dagli ecclesiastici; lo che indusse papa Bonifacio IX a tentarne e finalmente mandarne ad

[1] Nel 1371 furono inviati ad Avignone Nicolò Valaresso, Giovanni Priuli, Giovanni Gradenigo e Pantaleone Barbo. *Sindic.* I c. 116 t. Nel 1372 Michele Morosini amb. (id. p. 122); e nel 1375 Zaccaria Contarini, amb. (id. p. 128).

[2] Senato *Misti*, 1376 1 ottobre, reg. 35, c. 138 t.

[3] Vi era stata trasferita da pochi mesi la sede pontificia da Gregorio XI.

[4] *Sindicati* I, c. 133, t. Era vescovo Castellano Giovanni Piacentini. Anche il clero aveva due procuratori. *Comm.* VIII, p. 22.

effetto la riforma (1395) [1]. Lasciando di ricercare le opinioni della Republica circa il valore morale delle reliquie (anche materialmente sì discutibile, pel commercio che se ne fece nel medio evo) accenneremo nel penultimo anno di quel secolo il decreto del Senato 1399 1 settembre [2], che vietò il togliere alcuna parte dei corpi dei santi, indicando particolarmente quelli che si serbavano nelle chiese di S. Giorgio e di S. Nicolò del Lido. Aveva dato motivo a questa legge la domanda fatta al Senato da Alberto duca d'Austria d'una particella del corpo di S. Stefano, domanda che gli fu negata.

Colla materia delle *investiture dei benefizi* si apre tristemente la storia delle relazioni della Republica veneta colla Corte di Roma nel secolo XV. La quale mirando, come asseriva, a toglier gli abusi, entrava nella giurisdizione dei principi, e in una materia, se non affatto temporale [3], certamente di duplice natura. Ma alla potenza che appunto per tal via aveva guadagnato la Corte romana, e alla paura delle sue scomuniche, molti dovettero cedere, od intieramente od al cerimoniale che accompagnava le investiture [4]. La Republica però ben distinguendo, nell'investitura dei beneficii le due podestà, *spirituale* e *temporale*, che vi potevano prender parte, tenne ferma la seconda, nè abbandonò la prima che consisteva in formalità di cerimonie. Primo a provvedere a questa materia fu il doge Michele Steno [5]; e le cose procedettero poi così fino

[1] Vedi decr. M. C. 1349, 29 giugno, *Saturnus* c. 1, t.; 1382, 24 agosto, *Novella* c. 186 t. Breve di Urbano VI 1383, 30 aprile in Flam. Corner, decade IV e V, pag. 124; Senato *Misti* reg. 38, c. 90 t. 1383, 31 dicem.; M. C. 1385, 16 luglio, *Leona*, c. 5 t.; *Commemor.* VIII, p. 94, breve di Urbano VI 1387, 2 cal. mar. e *Commemor.* VIII, p. 193, breve di Bonifacio IX, 1395, 4 cal. lugl.

[2] *Misti* reg. 44, c. 123 t. — Veggasi nella *Miscellanea manoscritti*, b. 83, lett. *h*, una nota dei « corpi santi esistenti nelle chiese di Venezia ».

[3] Per ciò appunto alcuni Stati non riconoscono la canonizzazione di Gregorio VII, che publicò parecchi decreti per abolire le investiture date dai principi.

[4] Furono di questi: Filippo I re di Francia, Arrigo re d'Inghilterra e l'imperatore Enrico V.

[5] V. *Commemor.* IX. c. 119 t. 1401, 14 giugno.

al 1461. Ben è vero che, dogando lo Steno, il papa tentò di privare [1] senza addurne alcun chiaro motivo, un cittadino veneziano, della pieve di S. Pantaleone, dopo tre anni da che vi era stato eletto, e di sostituirvi un Branda di Milano, sostenuto in questo dal vescovo di Castello. Ma la Republica, considerando ingiusta l'ingerenza del papa, e che per tal guisa una elezione fino allora lasciata ai suoi sudditi poteva divenire di collazione pontificia, non permise che avesse luogo la sostituzione; onde il vescovo di Castello minacciò la scomunica al doge ed alla Signoria, senza appoggio di alcuna bolla papale. Se non che il Maggior Consiglio pose argine a questo disordine, richiamando in vigore (1401, 29 maggio) un decreto del Senato 1387 14 giugno [2] che vietava l'ammissione al possesso di benefizii, di persone forestiere; confermava che tutti gli insigniti di dignità ecclesiastiche dovessero ricevere l'investitura dal Governo, e fossero sequestrate le rendite del vescovo riluttante e di tutti quelli che rifiutassero di obbedire alle leggi civili in tale materia. Continuando il vescovo nella sua prepotenza, la Republica mandò a Roma un segretario a papa Bonifacio IX, perchè lo rimovesse; e fu infatti trasferito al patriarcato di Alessandria, e in sua vece eletto Francesco Bembo primicerio di S. Marco, che ricevette tosto l'investitura dalle mani del doge [3].

La materia però dei benefizii prese un più tristo indirizzo in occasione dello scisma avvenuto dopo la morte di Gregorio XI, e che finì colla deposizione di entrambi i papi [4].

Ma sino a che l'uno pontificò in Roma, l'altro in Avignone, abbisognando di denaro, concedevano grazie, aspetta-

[1] M. C. *Leona*, c. 116, t.

[2] M. C. *Leona*, c. 101, t. 1399, 27 maggio.

[3] Avevano già obbedito Pietro Cocco patriarca di Grado, Paolo vescovo di Chioggia, Giacomo abate dei Borgognoni, che mancavano della investitura. Vedi *Comm.* IX, c. 119 t.

[4] In mezzo a questi torbidi fu eletto cardinale da Urbano VI, Lodovico Donato, primo cardinale veneziano, poi fatto morire, dopo quattro anni presso Genova, assieme ad altri sei cardinali, per aver seguita la parte dell'antipapa Clemente VII e della Francia.

tive, beneficii, traslazioni, privilegi di esenzione, nei quali essi non avevano alcun diritto, e che venivano a collidere con simili concessioni fatte dai principi. I cittadini da parte loro, riconoscendo la facilità di tali impetrazioni, ricorrevano di frequente alla Corte pontificia per ottenerle. Doveasi por freno a queste intemperanze. E il Maggior Consiglio colla citata deliberazione 1401, e con altre leggi [1] vietò che fossero impetrati da Roma i *pievanati*, benefizi col titolo di *aspettative*, *prime vacanze*, *prelature* non vacanti, *traslazioni* ecc. pena ai trasgressori, il bando.

Una via rimaneva però ancora aperta agli abusi: le bolle di esenzione, per le quali alcuni ecclesiastici erano dichiarati esenti dalla giurisdizione del loro prelato, e vivevano disordinatamente [2] lo che non era regolare. Perchè se non v'ebbe che per eccezione, alcuna podestà morale costrittiva le volontà degli uomini ad abbracciare lo stato ecclesiastico; vivendo in esso non possono pretendere di togliersi a quella disciplina che giusta o non giusta, esercitata da persone meritevoli o nò, è base principale del buon ordine. Le riforme nella Chiesa sono ora, come erano un tempo, un desiderio di molti e un bisogno; ma non vi si giunge colla disobbedienza, della quale poi danno saggio frequente, uomini tutt'altro che degni per ogni riguardo della publica stima.

La Curia di Roma non poteva adunque aver buon diritto di concedere tali esenzioni appoggiate a giudizi sul carattere dei privilegiati, assai superficiali e variabili. Nè ai prelati poteva piacere questa insubordinazione che diminuiva la loro autorità, e dava poi occasione a scandali. « Veneravano.... con vero attaccamento nella sede romana il primato, ma... sapevano che la pienezza della potestà era a lei conferita per l'edificazione, e non giammai per la distruzione del Santuario, e che tal preminenza non le dava legittimo titolo d'intrapren-

[1] 1401, 19 luglio, *Leona*, p. 120; 1401, 26 sett. Senato *Misti*, reg. 42, p. 112.

[2] M. C. *Leona*, c. 220 t. 1413, 9 luglio.

dere sopra i diritti delle altre sedi, i quali erano egualmente inviolabili » [1]. Ma riuscite vane le rimostranze dei prelati, il Governo venne in loro aiuto colla legge 1402, 23 aprile [2] la quale proibì agli ecclesiastici e ai chierici indistintamente, l'uso di quei privilegi. Venuta indi la Republica in possesso della Terraferma veneta, estese quella legge a tutto lo Stato [3].

Bene a questo riguardo osserva il Sarpi, che con quelle esenzioni la Corte romana intese a togliersi dai primi istituti, ed a sopprimere quella continuità che esisteva fra sè, i vescovi, i prelati, e il clero, sostituendovi una podestà non solo somma, ma *unica;* mentre la podestà consisteva e dipendeva dal tenore dei canoni, e dei concilii. D'onde la divisione delle due chiese, *orientale* ed *occidentale*, e l'inutilità dei tentativi di ravvicinamento, continuando perpetui gli abusi e l'erroneo indirizzo della Corte romana. Ma non furono soli gli ecclesiastici ai quali venisse tolto d'impetrare ed usar di privilegi lesivi la podestà civile o quella religiosa; chè essendo invalso l'uso di chiedere a principi stranieri uffici, cariche o pensioni, il Governo ben presto ne conobbe i pericoli e lo vietò [4]. Però sullo scorcio del secolo XIV nel caso di un Piero Morosini cav. figlio di Paolo, che il papa avea eletto generale delle sue armi, il Senato mostrò di voler far eccezione alla legge 1356, e dichiarò non dovervisi intender compresi gli uffici e i carichi concessi dalla Corte romana [5]. Ed anche in seguito, sebbene con legge 1403, 17 giugno [6] si fosse rinnovata la proibizione ai patrizi veneti di ricever qualunque dono, stipendio, feudo ecc. da principi esteri; tuttavia asceso al seggio pontificio il veneziano Angelo Correr (Gregorio VII) [7] la Republica cedette alle sue rimostranze circa la legge 1403, e ne

[1] Consultori in iure b. 419.
[2] M. C. *Leona*, c. 125 t.
[3] M. C. 1413, 9 luglio, *Leona* c. 220 t.
[4] 1356, 27 novembre. M. C. *Novella* p. 49.
[5] 1398, 10 settembre, Senato. (*Sic*).
[6] M. C. *Leona*, c. 131 t.
[7] Commemor. X, p. 31.

escluse [1] le cariche, donativi ecc. che venissero concessi dai papi. Fu atto di debolezza, del quale si manifestarono tosto le conseguenze. Ma la legge venne rivocata il 2 giugno 1410 [2]. Persistendo infatti il papa, anche contro la decisione del Concilio di Pisa a ritenere il pontificato, nominò per averne appoggio tredici cardinali [3] e fra essi quattro veneziani (i nipoti Antonio Correr, e Gabriele Condulmer, Pietro Morosini ed Angelo Barbarigo). Poi rivolse in mente di acquistare il Friuli, non sentendosi molto sicuro in Rimini; e citò in Lucca, per debiti verso la Camera apostolica, il patriarca di Aquileia Antonio Panciera, sostituendogli nella sede, sebbene la Repubblica si fosse fatta garante per lui, il vescovo di Concordia Antonio da Ponte. Questi, giunto a Venezia, fu arrestato e custodito nell' isola di S. Giorgio, da due barche armate, poi rilasciato per gli uffici degli amici del papa.

A questo tempo risalgono le concessioni di commende e di beneficii, coi quali il papa, per trovar appoggio in affari temporali, (come allora le contese fra la Corte di Roma e il Re di Napoli) cercava partigiani fra i patrizi di Venezia. Fu di questi Francesco Lando, patriarca di Costantinopoli, assai influente, che contribuì ad accrescere le scissure, onde il Maggior Consiglio nel 1410 [4] e il Consiglio dei Dieci nel 1411 [5] tolse l'uno le restrizioni fatte alla legge 1406 in favore degli ecclesiastici, e il secondo decretò che quando si discutessero materie relative al papa, si allontanassero (*si cacciassero*) dai Consigli quelli che godessero beneficii in base a qualche bolla, i padri loro, i fratelli, i figli, e i figli dei fratelli.

Il Governo veneto che nelle materie di religione e di Roma tenne sempre il giusto mezzo, si oppose risolutamente alle donazioni eccessive a favore degli ecclesiastici, ed all'aumento

[1] M. C. 1406, 24 febbr. m. v. *Leona*, c. 160 t.

[2] M. C. *Leona*, p. 191.

[3] Commemor. X, p. 31-33.

[4] 29 maggio, e 10 giugno, *Leona*, c. 190 tergo, e a p. 191 l' intromissione degli Avogadori.

[5] 30 luglio, *Misti*, reg. 9, p. 71.

della *mano morta*. Ma per un senso di equità volle conservati alle chiese i possessi e gli oggetti preziosi, prescrivendo (1412) che non si potessero vender gli stabili senza il permesso del Senato, nè i mobili venissero impegnati od alienati. Circa ai beneficii decretò nel 1413 che non se ne potessero investire ecclesiastici esteri, disposizione chiaramente appoggiata a cause politiche [1]. Le *commende*, non più date *a tempo* ma a *vita*, e per solo scopo di vantaggi temporali, richiamarono l'attenzione dei legislatori veneti. E già nel 1383 [2] il Senato si opponeva al conferimento di una commenda fatto dal papa a favore del cardinale Donato, e nel 1414 [3] stabilì che d'allora innanzi i commendatari non venissero più ammessi al possesso delle commende, se non superate certe difficili combinazioni di voti, o come dicevasi, con *istrettezza di voti*.

A queste cagioni d'inquietudine, si aggiunsero negli anni 1412 e 1416 gravi reati di ecclesiastici. Pietro cappellano di *s. Faustino*... e Lario suo figlio, detto Piccinino, congiuravano contro la Republica [4] per dar in mano di Antonio e Brunoro della Scala, la città di Verona; ma, scoperti, furono fatti impiccare dai rettori di quella città, Nicolò Venier podestà e Gabriele Emo capitanio; e nel 1416 gli eccessi di Nicolò vescovo di Nona contro la Republica, mossero lo stesso papa Giovanni XXIII ad ordinarne il processo, al quale presero parte tre patrizi veneti.

La materia delle decime, mai sopita, fu regolata con de-

[1] Questo decreto che mirava ad impedire l'introduzione nello Stato di persone straniere poco affezionate al Governo veneto, era anche conforme ai sacri canoni, che danno la preferenza nei benefizi ai cittadini e alle persone benemerite delle proprie chiese. — Così in quelli stabiliti da Celestino I verso il 430, nei capitolari degli imperatori Carlo Magno e Lodovico *il pio*, ecc. Nel 1418, 7 maggio, il decreto del 1413 venne rinnovato. (Sen. *Secreti*, reg. 7 p. 14) e invano Martino V, eletto nel concilio di Costanza per toglier la chiesa dallo scisma, ne domandò ripetutamente per via di lettere e di un suo legato la rivocazione.

[2] Senato, *Misti* reg. 38, p. 24, 1383, 26 aprile.

[3] 20 settembre.

[4] 1412, 2 maggio.

creto del Senato 14 marzo 1418, [1] prescrivendosi che fossero assegnate al vescovo soltanto se erano disposte nei testamenti (V. a pag. 294); ne venissero fatte le solite quattro parti, ma quella che fino allora si consegnava al vescovo per la fabbrica della chiesa di Castello, venisse data invece ai procuratori della chiesa stessa, che la dovevano custodire in una cassa e spenderla al bisogno; la parte dei poveri venisse rilasciata loro liberamente senza la diminuzione del quarto, fino allora preteso dal vescovo, e consegnata ad essi dal procuratore della parrocchia del defunto. Pose termine a questa dolorosa materia, il patriarca (S.) Lorenzo Giustiniani che in una sinodo tolse affatto agli ecclesiastici ogni diritto a pretender le decime, concedendo loro soltanto di « convenire con ogni onestà e modestia cogli eredi e commissari dei morti, qualche pia e caritatevole sovvenzione in occasione della sepoltura » [2]. Cessarono allora « le querele per motivo delle decime de'morti, ma subentrarono quelle divote somministrazioni che si praticano dalle famiglie dei defunti verso il capitolo della parrocchia, nelle occasioni dei funerali, nelle quali però talvolta non usandosi dai procuratori ecclesiastici la prescritta onestà e modestia, e pretendendosi per diritto e con molta esorbitanza ciò ch'è di sola pia consuetudine ed arbitrio de'laici, frequenti insorgono e scandalosi i motivi di contenzione, con travaglio molto de'poveri eredi, e con non mediocre disturbo de'magistrati. »

Nel 1418 nacque contesa fra il clero e la comunità di Vicenza per cagione d'imposte che quegli rifiutava di pagare. Decisa la giustizia del pagamento [3] il clero ricorse tosto a papa Martino V; ma alle rimostranze di lui la Republica non fece risposta favorevole [4]. Se non che l'insistenza degli ecclesiastici finì, come abbiamo veduto, per vincere.

[1] *Misti*, reg. 52, c. 81 t.

[2] Cons. in iure b. 419. Questa disposizione fu approvata dal patriarca Andrea Bondumiero, da papa Sisto IV, e da Nicolò Franco legato apostolico.

[3] 1418, 24 settembre, Senato *Misti* reg. 52, c. 123 t.

[4] 1419, 1 marzo, Senato, *Secreti*, reg. 7, c. 64 t.

Intorno a questo tempo ebbe luogo una grave contesa fra il Governo veneto e il Patriarcato aquileiese. Nel 1381 veniva a morte il patriarca d'Aquileia Marquardo, che nella guerra di Chioggia aveva preso le parti del Carrarese e dei Genovesi. Papa Urbano VI diede il patriarcato in commenda al cardinale Filippo d'Alençon. Avversato dai Friulani che si stimavano offesi da quel modo d'investitura, il capitolo dei canonici elesse Giovanni figlio del Duca di Moravia, favorito dal suffragio universale, e che venne confermato dal papa, sia perchè lo avesse riconosciuto proclive all'antipapa Clemente, sia per qualche dispiacere che ne avesse ricevuto, od anche per corrispondere alle istanze degli Udinesi e della Repubblica. Continuarono le discordie sotto il patriarcato di lui e del turbolento cardinal Panciera [1] e di Lodovico di Tech; e nel 1418 si accese la guerra fra quest'ultimo, alleatosi a Sigismondo re dei Romani e di Ungheria, e la Repubblica, la quale dopo due anni, per merito principalmente della nobile famiglia dei Sarvognan, andò al possesso del Friuli e dell'Istria.

Il patriarca però non perdette ogni speranza di riacquistare il suo dominio, e ricorse nuovamente a Martino V. Ma questi da ultimo dovette riconoscere le ragioni fatte valere dalla Repubblica, per mezzo de' suoi ambasciatori Andrea Contarini e Fantino Dandolo [2] dimostrando che riteneva il Friuli per diritto di legale conquista fatta in una guerra mossale dal patriarca. Il papa allora pensò ad approfittare di quell'occasione per ottenere qualche cosa per sè, domandando che fossero rivocate le leggi relative alla distribuzione delle commende, dei canonicati, e di altri benefizi. E la Repubblica, sia per deferenza al pontefice che le si era dimostrato amico, sia perchè considerasse che i benefizi non erano di giuspatronato, o per circostanze politiche [3] aderì alle domande del

[1] *Commemor.* X p. 83.

[2] *Sindicati* I, c. 228 t., 1425, 18 maggio.

[3] L'alleanza che allora si negoziava fra la Repubblica e i Fiorentini, contro il duca di Milano Filippo Maria Visconti, per la quale importava di non aver nemico il papa.

papa, colla condizione però che le commende non si potessero conferire che a cardinali (con ciò o costringendo il papa ad accrescere il numero di essi, o limitando il numero delle commende) e che il papa conferisse a sudditi veneti i benefizi dei territori acquistati nelle provincie di Treviso, Padova, Vicenza e Verona.

La concessione eccitò gli appetiti, e la Corte di Roma chiese fossero rivocate altre leggi in materia ecclesiastica [1] al che la Republica diede formale rifiuto [2].

Ma non cessò il patriarca di cercar appoggio presso il re d'Ungheria, poi al concilio di Basilea, ove sperava favore nell'imperator Sigismondo. Era papa Eugenio IV, della famiglia veneziana Condulmer. La Republica mandò al Concilio Federico Contarini, Andrea Donato cav. e Gianfrancesco Capodilista, celebre dottore [3]. Sigismondo si mostrò proclive alle ragioni della Republica, ma il visconte di Milano, e il patriarca di Tech fecero uffici in odio di lei presso il Concilio, che giunse perfino a supporsi in diritto di deporre il papa, scomunicare il doge (Francesco Foscari) e la Republica, perchè avessero occupato e ritenessero beni ecclesiastici.

« Sebbene però fosse giustissimo l'acquisto della Republica, e notoriamente constasse della nullità di quelle censure, tuttavia, considerando essa che il cieco volgo si lascia facilmente ingannare dalle apparenze, e da quelle specialmente che sono vestite del gran manto ecclesiastico », si appellò al futuro Concilio [4] al quale mandò (1436) Marco Foscari procuratore, Zaccaria Bembo, e il Capodilista, e incaricò Andrea Buono abate di S. Gregorio di Venezia, di publicare nelle chiese dello Stato, e specialmente del Friuli, le lettere citatorie di Eugenio IV contro il patriarca di Aquileia, a

[1] Senato, *Secreti*, reg. IX p. 50, 1425, 13 novembre.

[2] Senato, agli ambasciatori a Roma 1425 29 dicembre. *Secreti*, reg. IX c. 63 t.

[3] *Sindicati* II, c. 33, t. 1434, 16 gennaio m. v. poi p. 34, 34 t., 35 t, 36, 38 tergo.

[4] *Sindicati* II, 42 t., 43, 45 t. *Commem.* XII, p. 150, 1436, 11 gennaio m. v.

proposito dell'appellazione della Republica [1]. Ma il patriarca non comparve, e così la Republica restò nel possesso legittimo del Friuli [2], e dopo la morte di Lodovico di Tech, oppostasi ai tentativi del papa, che voleva disporre della nomina del successore, vi elesse il cardinale Lodovico Mezzarota di Padova. A quest'epoca il Senato provvidde [3] generosamente all'appanaggio di quei patriarchi, sebbene fosse esausto per le guerre patite, del che ebbe lodi da papa Nicolò V, e dall'imperatore Federico III, e confermò a sè il diritto nella elezione dei patriarchi d'Aquileia.

. . . .

Secoli xv al xviii.

I.

Pervenuti al secolo decimo quinto, il campo delle nostre ricerche andrebbe allargandosi smisuratamente. Secolo fecondo di grandi fatti nell'ordine politico, religioso, e sociale; la caduta dell'impero d'Oriente in potere dei Turchi, divenuti poi per tre secoli la minaccia e il danno continuo di tutta Europa, e in particolare della Republica veneta; la scoperta dell'America; l'invenzione della stampa; la *Riforma*; il risorgimento delle Arti, e riguardo alla Chiesa cristiana cattolica nei primordii del secolo, lo scisma.

A svolgere la storia dei rapporti della Republica di Venezia colla Curia di Roma dal 1400 al 1797, cioè dal pontificato di Bonifazio IX (1389, 2 novembre — 1404, 1 ottobre) a quello di Pio VI (1775, 15 febbraio — 1799 29 agosto) cioè di 50 papi, in armonia colla storia generale, ognuno vede che ci sarebbero necessari non due o tre volumi, ma un'opera di più vaste proporzioni, e maturata in un tempo assai lungo.

[1] *Sindicati* II, c. 45 t.
[2] *Commemor.* XIII, p. 6, 1436, 15 marzo.
[3] *Sindicati* II, p. 56 e 61.

All'esame dei decreti del Maggior Consiglio, del Senato, del Consiglio dei Dieci, e delle scritture dei Consultori in iure, documenti ai quali abbiamo fatto ricorso nelle diverse parti di quest'opera, avremmo dovuto aggiungere lo studio di centinaia d'altre filze e registri, dei dispacci degli ambasciatori veneti a Roma, delle risposte del Senato a loro, e via via.

Ma queste ricerche, le quali pochissimi intrapresero negli Archivi publici, e per brevi periodi istorici, domanderebbero molti anni, anche per la semplice lettura e per lo svolgimento materiale e la copia o il riassunto di tanta mole di scritture.

Noi dobbiamo pertanto, per voler venire a qualche risultato pratico, limitare i confini al vastissimo tema, e spesso ommettendo il tenore di lunghi carteggi, fornire, a chi vorrà leggere, il concetto delle quistioni che si agitarono fra i governi di Venezia e di Roma, in fatto di religione, tralasciando naturalmente di dire dei rapporti politici, lo che ci condurrebbe a ritessere, senza frutto, la storia dettata da tanti egregi scrittori.

Toccando adunque delle *controversie*, dobbiamo supporre che il lettore abbia dinanzi alla mente le condizioni politiche dei diversi Stati, nelle quali esse ebbero luogo; e le consideri come altrettanti aspetti sotto i quali fu quasi sempre trattata e definita una questione unica, *la separazione della chiesa dallo Stato*, o per occasione, o per determinato proposito dei Consigli e dei legislatori della sapiente Republica. Torniamo per poco ai tempi sopra accennati.

Fece tristo preludio al secolo XV per la Chiesa, lo scisma ch'ebbe fine colla elezione a pontefice dell'arcivescovo di Milano Pietro Filargo, dei minori osservanti di Candia (Alessandro V) fatta da un concilio adunatosi in Pisa, nel 26 giugno 1409.

Fino allora tre papi avevano aspirato al soglio pontificio: Gregorio XII, cardinale Angelo Correr, eletto il 30 novembre 1406, deposto nel concilio di Pisa il 5 giugno 1409; Benedetto XIII antipapa, ed Alessandro V.

I Veneziani durante la questione si tennero neutrali. Fecero, è vero, i consueti uffizi presso Gregorio XII, inviandogli anzi un'ambasciata più numerosa, e tentarono d'indurre i due antipapi ad un accordo; ma fu soltanto alla nomina di Alessandro V che il Senato mostrò il suo favore per lui, in odio specialmente a Gregorio. A questo non sarebbe stata estranea una vendetta personale del doge Michele Steno. Certo il partito fu vinto con una maggioranza non considerevole (69 voti contro 48) chi consideri le splendide votazioni dalle quali riuscivano d'ordinario approvate le *parti* nei Consigli della Republica.

Ed essa, sebbene non avesse presa parte al Concilio di Pisa, considerato che la decisione dei cardinali, degli arcivescovi, dei vescovi e degli altri prelati ed ambasciatori delle potenze, intervenuti ad esso in numero di circa 5000, doveva tenersi in conto del volere della cristianità tutta, accettava le conclusioni del Concilio (1409, 18 agosto), mandava quattro legati ad Alessandro V per far atto di riverenza e pregarlo tenesse per raccomandato l'antipapa Gregorio, e gli usasse qualche riguardo; confermasse tutti i sudditi veneti nelle prelature, vescovati ecc. che occupavano; inviava a Gregorio ad informarlo di ciò e a persuaderlo a cedere.

Se la parte fu assai contrastata, e subì ben *sessantaun ballottaggi*[1], quando poi fu presa, se ne prescrisse severa osservanza. Onde si scriveva a tutti i rettori[2] che essendosi deliberato di render obbedienza ad Alessandro V, coloro che avessero diversa opinione lasciassero lo Stato fra tre giorni, pena il carcere nei *pozzi* per due anni indi il bando[3]. Lo che si pre-

[1] Senato, *Secreti*, IV, p. 48, 49 e 50. La parte fu votata 16 volte e riportò da 55 a 67 voti pel sì; addì 21 agosto, 41 volte e riportò da 58 a 65 voti; e *dopo un' ora di notte* altre 4 volte, riportando 68 voti favorevoli.

[2] C. X. *Misti*, reg. 9, p. 30, 26 agosto 1409.

[3] Nel 1419, 31 maggio furono richiamati i banditi in causa della morte di Angelo Correr (Gregorio XII) e di Alessandro V. *Misti* C. X. reg. 9, p. 30 *Nota*.

scriveva anche agli ecclesiastici e ai conventi ch'erano di opinione divisa [1].

Raccoltosi addì 5 novembre 1414 in Costanza il Concilio, v'intervennero il cardinale di Ragusi, per Gregorio XII; Giovanni XXIII successore di Alessandro V; Benedetto XIII ricusò di formarne parte. La Republica aveva dichiarato, che avrebbe accettate le decisioni del Concilio. Ma allontanatosi Giovanni, e perciò dichiarato decaduto, ed avendo dato la sua rinunzia il vecchio Gregorio, fu deposto l'ostinato Benedetto XIII, ed eletto a pontefice Ottone Colonna, col nome di Martino V (1417, 11 novembre) che la Republica si affrettò a riconoscere mediante un'ambascieria di onore.

Il nuovo pontefice, affine di por argine alle agitazioni religiose suscitate da Giovanni Huss, al mal costume del clero, e ai molti disordini pei quali era vivamente sentito il bisogno d'una riforma della Chiesa, convocò un concilio a Basilea in cui si sarebbe continuata la correzione della disciplina religiosa inaugurata nel concilio di Costanza. Ma dalla bolla del 4 idi marzo 1424, alla convocazione del concilio apertosi nel 23 luglio 1431, scorsero sette anni.

Il nuovo pontefice Eugenio IV (Gabriele Condulmer veneziano) si dolse ben presto del concilio, nel quale scorgeva a malincuore sorgere uno spirito d'indipendenza. I veneziani che vi avevano mandato come ambasciatore Andrea Donato [2] risoluti a non riconoscere altro papa che Eugenio IV, gli davano ogni appoggio, mentre pur volevano evitare, per quanto stava in loro, uno scisma.

Ma ben presto esso accadde infatti. Poichè il pontefice non volendo più riconoscere le decisioni del Concilio, ne convocò uno a Ferrara, invitandovi anche i Greci, il cui imperatore,

[1] C. X. 1411, 15 aprile. — Così alle *priore* dei monasteri di S. Andrea *de Zirada* e del *Corpus Domini*; prestino obbedienza e *credano* al papa come fa la Republica. *Misti*, reg. 9, p. 65.

[2] Nel gennaio del 1434 si recarono al Concilio un pievano per ciascuna delle 9 Congregazioni di Venezia, due canonici di Treviso, uno di Vicenza, Verona, Brescia e Bergamo, due di Aquileia e due di Cividale del Friuli.

Giovanni Paleologo, trovavasi rispetto ai Turchi in troppo infelice condizione per non dover piegarsi all'invito di quei principi della cristianità dai quali poteva sperar soccorso.

Egli infatti venuto a Venezia (1438, 8 febbraio) col fratello Demetrio, despota della Morea, col patriarca greco, e con alcuni prelati, vi fu festeggiato, e convenuti poi a Ferrara, e per la peste a Firenze, morto il patriarca greco (1439, 10 giugno), e convertitosi alla chiesa romana il Bessarione arcivescovo di Nicea, fu proclamata l'unione delle due chiese (1439, 6 luglio), e i seguaci del Bessarione formarono la così detta *chiesa greca unita.*

È notevole che anco nell'occasione del Concilio di Ferrara la Repubblica abbia mostrato poca simpatia che si adunasse nel proprio Stato. Nel 1424 [1] proponeva per sede di esso in luogo di Verona, Treviso, *come vicina a Venezia;* nel 1438 [2] insisteva perchè continuasse a Ferrara contro il desiderio espresso dal papa che venisse trasferito a Padova o a Treviso.

Filippo Visconti frattanto eccitava il Concilio di Basilea a dichiarar decaduto Eugenio IV, e a nominare il suo successore che fu infatti, curiosamente, il duca di Savoia Amedeo VIII (Felice V.)

Eugenio a sua volta scomunicava l'antipapa, e i due Concilii si scagliavano a vicenda anatemi, fino a che nel 1443, cioè dopo la 45.ª sessione, fu deciso che fra tre anni si celebrerebbe un concilio generale a Lione, in continuazione di quello di Basilea, e il concilio dopo dodici anni (maggio 1431 — maggio 1443) fu sciolto.

Due fatti notevoli accadevano pochi anni appresso nell'interno dello Stato veneto, la soppressione della sede patriarcale di Grado, e la nomina del primo patriarca di Aquileia, per parte della Repubblica.

Morto nel 1451 il patriarca gradense. Domenico Michiel, la Republica mossa dalle condizioni fisiche del luogo, reso in-

[1] Senato, 22 genn. m. v. *Secreti*, reg. VIII c. 140 t.

[2] Senato 8 agosto, *Secreti*, reg. XIV, c. 140 t.

salubre e spopolato, chiese a papa Nicolò V, che quella cattedra fosse trasferita nel vescovato di Castello; e ciò le fu concesso mentre era vescovo (S.) Lorenzo Giustinian, che fu quindi il primo patriarca di Venezia.

Dopo la morte di Marco Barbo patriarca di Aquileia (1481) la Republica faceva valere per la prima volta una legge (1391) per la quale i candidati che intendevano di concorrere ad una prelatura doveano darsi in nota al Senato, che avrebbe poi nominato il candidato da presentarsi, per la conferma, al papa. Il Senato infatti elesse tra 21 concorrenti, Nicolò Donato. Innocenzo VIII nominò invece Ermolao Barbaro, allora ambasciatore veneto presso la Corte Romana. Il Senato gli impose dovesse presentare al papa il Donà, ma il Barbaro giovane e baldanzoso, vi si rifiutò, e fu bandito. Alessandro VI succeduto ad Innocenzo VIII (1492) approvò la nomina della Repubblica, e d'allora la sede di Aquileia divenne giuspatronato del Governo.

Nove anni prima, una cagione puramente civile procurava alla Repubblica l'interdetto, cioè la guerra di Ferrara, provocata da quel duca Ercole, nella quale erano alleati di Venezia, Genova, Parma, il marchese di Monferrato, il papa, Imola, Forlì; — del duca di Ferrara, lo Sforza, Bologna, Napoli, i Colonna, i Fiorentini; e che ebbe fine coll'acquisto alla Repubblica del Polesine di Rovigo.

Il papa (Sisto IV) ritiratosi dalla lega, e unitosi allo Sforza e a Napoli, fulminava alla Repubblica l'interdetto se non avesse abbandonato l'assedio di Ferrara (1483, 22 giugno). Invano però egli invitò l'agente veneto nell'ambasciata a Roma (essendo partito l'ambasciatore Francesco Diedo) di mandare a Venezia la bolla dell'interdetto. Lo fece dunque affiggere alle porte di S. Pietro, e lo trasmise al patriarca di Venezia, mediante il suo mazziere Maffeo Ghirardo. Il patriarca si finse malato, ma comunicò la cosa al Governo, dal quale ricevette ordine di tenere il segreto e continuare negli uffizi sacri. La Republica frattanto incaricava cinque dottori nelle leggi canoniche, e alcuni prelati,

di esaminar la questione; formulava un' appellazione al futuro concilio, e mandava ad affiggerla alle porte di S. Celso a Roma; spediva ambasciatori all' Imperatore, al re di Francia, a quello d'Inghilterra, ai Duchi di Austria e di Borgogna per giustificare la propria condotta in quella guerra.

Morto Sisto IV il suo successore Innocenzo VIII, con bolla dell' ultimo febbraio 1485, tolse l' interdetto che *non era stato neppur publicato.*

Dei quattro oratori a papa Alessandro VI, il solo del quale ci resti un sommario di relazione [1] è Paolo Capello.

Egli dice che a Roma tutti i *beneficii* si vendono; descrive il papa grave d' anni, ma di spiriti giovanili, di tempra allegro: « fa quello che gli torna utile; tutto il suo pensiero è di far grandi i suoi figliuoli; ama ed ha gran paura del figliuolo duca. » Teneva in maggior stima la Republica di tutti gli altri potentati, « e perciò desidera che protegga il figliuolo, e dice di voler fare tal ordine che il papato o sia suo o della Signoria nostra...... *De jure* non può far nulla, anzi due cardinali deputati, se loro non pajon giuste, possono stracciare le bolle che fa il papa, e così pure il datario. »

Non ignoro l' esistenza nel R. Archivio Generale di Venezia di un apografo dei dispacci di Antonio Giustinian ambasciatore a Roma (1502-1505) preziosissimi per la storia politica di quel tempo, ma poco giovevoli per quella dei rapporti della Republica Veneta colla Curia Romana, *in materia di religione.* I quali rapporti nel sec. XV si aggirarono specialmente sulle decime e su altre contribuzioni cui il Governo civile voleva obbligato anche il clero, e il Governo pontificio ne lo voleva esente; le grazie, le esenzioni, i doni, le pensioni impetrate da sudditi veneti, dalla Curia di Roma, e vietate dalle leggi, come ogni altra relazione con principi e podestà straniere; le pretese della Corte suddetta, che alcune leggi venete venissero abrogate.

[1] 1500, 28 settembre, nei *Diarii* di Marin Sanudo vol. III p. 616, e pubblicata nelle: Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, Firenze 1846, Serie II. Vol. III. p. 1.

Ho detto già altrove e a lungo, delle decime [1] circa

[1] M. C. 1283, 28 agosto — I beni dei monasteri e delle chiese soggiacciano, come gli altri, alle gravezze publiche. *Luna* p. 23.

M. C. 1298, 24 maggio — Debbano far gli imprestidi — *Pilosus* c. 76 t.

— 1346, 15 giugno — Clemente VI concede alla Rep. in perpetuo le decime di tutti i benefizi ecclesiastici.

— 1419, 17 agosto. Vertenza fra la comunità e il clero di Vicenza per pagamento di gravezze; fu deciso che il clero dovesse pagare, e negata la domanda del papa. Senato *Misti* reg. 52 c. 189 t.

— 1419, 1 marzo. Circa esenzione del Clero. Senato *Secreti* reg. 7, c. 63 t.

— 1425, 13 nov. Negativa al papa. Senato *Secreti* reg. 9 p. 50 e (1438, 8 agosto) altra negativa alla sua proposta che fossero esentati gli ecclesiastici, ed egli li obbligherebbe parimenti a contribuire. idem. reg. 14 c. 140 tergo.

— 1441, 24 marzo. Obbligo ai beneficiati ecclesiastici di pagare le imposte. Senato, *Terra* reg. I c. 18 t.

— 1441, 7 gennaio m. v. Sen. Imposta del 5 % sulle rendite dei laici e degli ecclesiastici. *Terra* reg. I c. 58 t.

— 1446, 7 aprile Sen. Siano obbligati anche i benefizi ecclesiastici alle gravezze publiche. *Terra* reg. I p. 188.

— 1464, 26 marzo Sen. *Tansazione* di tutti i prelati, preti e chierici dello Stato. *Terra* reg. 5 p. 73.

— 1466, 17 giugno Sen. Le decime del clero si rivolgano alle spese per la guerra contro il Turco. *Secreti* reg. 22 p. 168.

— 1468, 19 sett. Sen. Obbligo dei monasteri e dei chierici di pagar le decime. *Terra* reg. 6 p. 37.

— 1471, 15 genn. m. v. Senato. Ringraziamento a Sisto IV pel breve che concede la riscossione delle decime sui beni degli ecclesiastici. *Secreti* reg. 25 c. 91 t.

— 1472, 14 luglio Sen. Sulle riscossioni delle decime del clero. *Terra* reg. 6, c. 169 t.

— 1484, 1 luglio Sen. — I chierici siano obbligati a pagare le decime. *Terra* reg. 9. p. 88. — 1500, 9 giugno *Terra* reg. 13 c. 132 t.

— 1528, 6 aprile Sen. Sussidio di decime imposto al clero per sospetto di guerra. *Terra* reg. 25 c. 17 t.

— 1538 6 aprile Sen. Circa decime del clero. *Terra* reg. 30 p. 10.

— 1543, 17 agosto Sen. Si concede il 5 % sul ritratto dalle decime del clero, al nunzio, per le cure prestate, e in gratificazione del papa. *Terra* reg. 32 p. 192.

— 1546, 17 dicembre Sen. *Terra* reg. 34 c. 172 t.

— 1586, 13 dicembre Sen. Circa magistrato sopra le decime del clero. *Terra* reg. 57 c. 43 t.

— 1602, 18 maggio. Sen. Circa l'esazione delle decime suddette. *Terra* reg. 72 c. 42 t.

le quali però sta bene anche qui ripetere che il papa, concedendo al governo laico di imporle *per grazia*, le fece cosa sua.

Importava togliere le *impetrazioni* dei beneficî o di altre fonti di lucri, dal governo papale, affinchè non venisse diminuita la podestà della Republica nel proprio Stato, e i cittadini non fossero indotti a ricorrere, più che al proprio principe naturale ed ai magistrati, ai governi stranieri.

Onde, sebbene ad istanza di papa Gregorio XII, si fossero [1] eccettuate le cose concesse dai pontefici per oggetti spirituali, dalla legge 1403, 17 giugno [2] che proibiva ai patrizi di ricevere da principi esteri provvigioni, feudi ecc., — tuttavia sopra placito degli avogador di Comun, si annullò la eccezione [3].

Martino V aveva mosso lagni alla Republica, chiedendo che rivocasse le leggi sulle commende, i canonicati e i chierici.

Il Senato gli faceva rispondere mediante gli ambasciatori [4] che la Republica non aveva fatto quelle leggi per violare la libertà della Santa Sede, della quale i veneziani erano *figli devotissimi*, ed avrebbero sempre curato la conservazione e l'esaltamento, ma pel bene delle chiese e dei *beneficî*, e per favorire i proprî sudditi. Del resto il Senato era contento che le leggi sulle commende e sui canonicati s'intendessero revocate, purchè il papa concedesse i benefizî nel Padovano, Vicentino, Veronese e Trivigiano a sudditi veneti; potendo poi disporre a favor dei cardinali e d'altri, delle commende costituite altrove; e ne resti soddisfatto: *qualiter, per Dei gratiam, ultra suprascripta loca habemus quam plures alias terras et loca in quibus clementia sua poterit dictam intentionem adimplere.....*

[1] M. C. 1406, 24 febb. m. v. *Leona* c. 160 t.

[2] M. C. *Leona* c. 131 t. E veggansi i decreti del Senato 1401, 26 settembre, *Misti* reg. 45 p. 112; 1480, 21 dicembre, *Terra* reg. 8 c 113 t.

[3] M. C. 1410, 2 giugno. *Leona* c. 191.

[4] 1425, 17 settembre. Senato, *Secreti* reg. IX c. 39 t.

E addì 13 novembre [1] dell'anno stesso, il Senato scriveva agli ambasciatori presso il papa che giustificassero la Republica circa le querele da lui mosse perchè rivocasse alcune leggi « contra clericos..... videlicet de *secularibus percutientibus clericos*, de *collectis* impositis clericis, simul cum laicis, de *iuribus ecclesiarum* occupatis per tirannos, quæ non curavimus restituere sed vendi fecimus, de illis qui tenent *beneficia*, sive juste, sive injuste non removendis, de decimis etc..... ».

Meravigliarne la Republica come di cose che non furono mai pretese, e sono da tempo antico in poter suo. Non chiegga adunque più oltre, e accetti le risposte già fattegli, come ragioni giuste ed oneste.

Fu costumanza dei pontefici di considerare i beni, le rendite e le cose tutte temporali relative agli ecclesiastici, collegate intimamente alla Chiesa ed alle instituzioni spirituali della religione, al cui mantenimento erano consacrate. Dal centro del governo religioso di tutto il mondo, essi tentarono di reggere ad un tempo la Chiesa, e disporre degli averi che ne formavano il patrimonio, ch'essi avrebbero preteso di rendere intangibile da tutti.

Negli aiuti pertanto forniti dai pontefici, è raro che si trovi meglio che promesse. Secondo il loro concetto il tesoro della Sede Romana era costituito dai beni temporali delle chiese di tutta la cristianità. Onde se avveniva che i Governi chiedessero ai papi qualche soccorso contro la potenza ognor ripullulante dei Turchi, considerati nemici del cristianesimo, i papi concedevano per grazia di usare delle decime sul clero, quasi questo corpo, ch'era pur tanta parte della società nel medio evo, dovesse godere di ogni privilegio ed esser immune da ogni obbligo e da ogni gravezza. Per eguali cause i papi tentavano di rivolgere quelle rendite ad usi diversi da quelli cui erano state destinate dai governi locali.

Pio II nel 1460 [2] chiedeva alla Republica che gli vo-

[1] 1425; e 29 dicembre a. s. Sen. *Secreti* reg IX, p. 50 e c. 63 t.

[2] Senato *Secreti* reg. XXI p. 1, 1460 1 marzo; p. 2; 4 detto, c. 4 t. 7 aprile.

lesse concedere « decimae, prædicationes, et indulgentiæ locorum nostrorum » che egli asseriva esser cose ecclesiastiche, per valersene contro i Turchi. Gli si rispondeva che, disposta a favorire le cose della cristianità, e allestito un esercito di terra « intendimus omnino magnanime facere honorem et debitum nostrum. » Che in tale uopo non s'avrebbe avuto bisogno soltanto di quelle rendite, ma di ben altre maggiori; non volesse adunque insistere nella domanda.

Anche circa la giustizia comune i pontefici avrebbero voluto il clero fuori della legge. Ma le loro bolle non vennero eseguite, [1] e furono decretate gravi pene a coloro che avessero invocato dalla Curia di Roma giudici ecclesiastici in cause spettanti al foro secolare od avessero frapposto qualche ostacolo ai procedimenti di questo, o citato qualcuno dinanzi giudici ecclesiastici.

II.

Ad Alessandro VI, dopo il brevissimo regno di Pio III succedeva, contro la comune aspettazione, il cardinale Giuliano della Rovere, Giulio II. Uomo che l'ambasciatore veneto Domenico Trevisan [2] descrive, sagace, pratico, moderato nei colloqui, castigato nei costumi, di volontà propria, amante del denaro onde « vacando un beneficio, non lo dà *se non* (*sic*) a chi ha un ufficio, e quell'ufficio dà a un altro; sicchè tocca per questo assai danari » ma onde rivolgerlo, per quanto affermava, *contro gli infedeli*. Voleva « essere il signore e maestro del giuoco del mondo ».

La Republica non ne poteva sperare che queste cose: che le fosse indifferente, le rilasciasse *brevi*, *vettovaglie*, *fanterie*, *e commerci*, ma altro no.

Se non che essa pur troppo ebbe a provare ch'era un papa temibile, sebbene si fosse mostrato verso lei dapprima assai

[1] 1492, 28 aprile. Sen. *Secreti* reg. XXXIV, c. 115, t.
[2] Relazioni Albèri. Serie II vol III. 1846, p. 33; relazione 1510, 1 aprile.

benevolo, sicchè anzi lo si chiamava, con suo piacere, *il veneziano.* E lo conobbe alle prime pretese avanzate dal legato pontificio in Venezia, il vescovo Tiburtino, e dalle domande dirette al suo ambasciatore a Roma. Voler libere le terre della Chiesa; che i provvedimenti della Republica, e la spedizione verso la Romagna, condotta dal conte di Pitigliano a'suoi stipendi, erano atti contrari alla Chiesa. La aiutasse invece a riacquistare i suoi possedimenti. Le giustificazioni del Governo veneto non valsero; e tra per questo e pel corso degli avvenimenti politici [1] che qui sarebbe lungo descrivere, il papa publicò la bolla di scomunica 1509, 27 aprile, contro la Republica. Il qual fatto c'importa far rilevare *aver avuto anche allora cagione affatto temporale, e nessun motivo religioso.* Tanto è vero che il pontefice stesso di null'altro accusava i veneziani che di spirito di conquista, di aver invaso le terre del duca di Ferrara, ed ora quelle del Patrimonio di S. Pietro; di porre ostacolo alle nomine ai beneficii ecclesiastici, di assoggettar il clero alle leggi stesse pei laici, e di non averlo esentato dalle imposte.

La Republica, come aveva fatto nell'occasione dell'interdetto di Sisto IV, impedì la publicazione della scomunica, se ne appellò al cardinale strigoniense in Ungheria (uno dei quattro patriarchi che avevano facoltà di convocare il concilio) fece affiggere alle porte di S. Pietro quella sua protesta (dichiarata poi nulla dal papa). Ma dalle necessità della guerra fu indi costretta a maneggiare col papa un accordo, e pur troppo a condizioni durissime. Le quali furono, la rinunzia all'appellazione per la scomunica, che domandava perdono di aver provocata; la promessa di non metter altre decime e gravezze sul clero; di non ingerirsi nelle nomine ecclesiastiche, nè nelle liti del clero, le quali verrebbero quindinnanzi trattate nel solo foro ecclesiastico; libero il passaggio del Golfo ai sudditi del papa, compresa Ferrara; « non intraprenderebbe mai nulla, nè palesemente nè occultamente, contro il papa; sa-

[1] Romanin, *Storia documentata di Venezia*, vol. V, 165 e seguenti.

rebbero nulli tutti i trattati da lei conclusi colle città della Chiesa; non riceverebbe ribelli o profughi di Sua Santità; non immischierebbesi delle cose di Ferrara, spettante di diritto alla Sede apostolica, compenserebbe i danni recati ai monasteri e ai beni ecclesiastici [1] ».

Queste condizioni umilianti non divennero però legge immutabile, e lo dimostrano parecchi capitoli di questo libro.

A chiedere l'*assoluzione* furono inviati al papa in ambascieria straordinaria Domenico Trevisan, Alvise Malipiero, Leonardo Mocenigo, Paolo Capello, e Girolamo Donato, poi rimasto in Roma come ambasciatore straordinario.

L'accoglimento fu dapprima poco onorevole; i legati, entrati in Roma notte tempo, senza venir incontrati, non poterono assistere agli uffici divini fino a che non ottennero l'udienza, a bella posta prolungata. Ma ben presto la fortuna delle armi, che si spiegò nuovamente in favore dei veneziani, cangiò il contegno del papa, il quale *assolse* gli oratori veneti, onoratamente [2] ed in publico. Anzi Domenico Trevisan [3] dice che « l'assoluzione fu fatta *con grande onore*.... e alcuni dubitavano che li volesse sulle banchette, e colle cinture al collo; ma non ne fece nulla; anzi vestiti di scarlatto, baciarono il papa tre volte; e fu letto l'istrumento tanto piano che niuno l'intese. Poi furono accompagnati in chiesa da quattro cardinali, tra i quali i penitenzieri; e poi accompagnati a casa dalla famiglia del papa e dei cardinali, con giubilo di tutta Roma, e suoni e canti, che fu un grandis-

[1] Romanin, vol. V, p 240, il quale aggiunge che il Cons. dei Dieci nel 15 febb. 1509 m. v. (*Misti* reg. 32 c. 189 t.), votava una protesta di nullità dell'accordo suddetto, dichiarando di esservi stato costretto dalla forza delle circostanze.

[2] Relaz. di Paolo Capello 1510, 1 aprile; Albèri, Relazioni, serie II, vol. III, p. 18.

[3] Relazione di Domenico Trevisano 1510 1. aprile, Rel. sudd., serie II, vol. III, p. 29.

simo trionfo. » Racconto che non si accorderebbe col cenno fatto dal Romanin [1] di questa assoluzione.

« Addì 25 il papa mandò a chiamare tutti cinque essi oratori e i due nostri cardinali..... E giunti, disse: magnifici *domini oratores*, non vi paia strano, che siamo stati tanto a levar l'interdetto: quella Signoria ne è stata causa; dovea compiacere alle petizioni nostre; e ci doliamo delle censure alle quali ci fu forza di sottometterla; e le ricordiamo che stia bene coi pontefici, che si suol dire: *pietra santa ti caccia in casa*. Dopo questo atto avrete assai beni, e da noi non mancherà ogni beneficio [2] ».

Ciò poi che forse non fu noto agli storici è ch'era stata già estesa in iscritto la formula della convenzione da farsi con Giulio II, la quale si trova infatti nei *sindacati* o mandati procuratorii agli oratori veneti in un registro [3] del Senato, per ciò gelosamente fatto custodire dalla Republica entro un armadio secreto nel Consiglio dei Dieci. Quella convenzione non fu rilasciata, sebbene i Romani e il Guicciardini l'abbiano supposta.... « Se fosse seguita, molti pregiudizi sarebbero riusciti alla Republica, nè si avrebbe detto in più occasioni al nunzio che la capitolazione non esiste [4] ».

. . . .

Riferendo i punti più notevoli dei rapporti fra la Corte romana e la Republica di Venezia, io farò adesso uso delle mirabili relazioni degli ambasciatori veneti, dotati come ognun sa di profondo senno politico e di acutissima intelligenza. Quelle relazioni furono publicate pel secolo XVI dall' Albèri. I continuatori di lui (signori comm. Barozzi e cav. Berchet) non pubblicarono per anco le relazioni del secolo successivo, di merito inferiore, ma tuttavia importantissime. Io ne ho fatto studio particolare sugli originali o sugli apografi antichi

[1] *Storia documentata* vol. V, p. 241

[2] Relaz Trevisan sudd., V. 30.

[3] Senato, *Secreti*, reg.. 42, p. 128.

[4] *Il Regio Archivio generale di Venezia*. Venezia, Tip. Naratovich, 1873, p. 432.

nell' Archivio generale di Venezia e, sebbene consigliato a publicarne i brani più notevoli, me ne sono astenuto, nella speranza che i signori Barozzi e Berchet vogliano e possano darle in luce entro breve tempo.

Sotto il pontificato di Leone X, non passarono fra la Corte di Roma e Venezia, cose notevoli in fatto d' instituzioni religiose. Marino Zorzi che fu ambasciatore ordinario presso lui nel 1515, lo dice « uomo dabbene e liberale molto; ha buona natura e non vorria fatica.... è amatore delle lettere, dotto in umanità e giure canonico, e sopra tutto musico eccellentissimo [1] ». Disposto a conceder decime, — grazie consuete. Non sfavorevole alla Republica veneta, sebben fiorentino, che vale (bene avvertiva il compianto Tommaso Gar) ad alludere alle gelosie e agli odii municipali della più gran parte delle città italiane nei tempi scorsi. Ma non voleva un ingrandimento maggiore dello Stato veneto.

Luigi Gradenigo, altro ambasciatore allo stesso pontefice, cel descrive [2] poco amico ai veneziani, di costumi severi, ma che « si serviva molto del domandar danari ad imprestito; vendeva.... gli ufficii; impegnava le gioie, gli arazzi del papato, e fino gli apostoli per aver danari. » Largo ma non leale promettitore.

Erano allora in Roma per tre milioni, meno 18,000 ducati, di uffici che vendevansi alla giornata, capaci di 250,000 persone, e producevano la rendita annua di ducati 328,000.

Morto Leone (1 dicembre 1521) ventisei giorni dopo serrossi il conclave « dove fu letta la bolla fatta da papa Giulio, che il papa non si facesse per simonia, e fu dato sacramento ai cardinali di osservarla. » Ma si fecero invece, come al solito, pratiche pel papato, senza alcun rispetto.

Di vita esemplare e devota, moderato, anzi parco e misero, succedeva sul soglio pontificio Adriano VI, che mostrava di

[1] Relaz di Marino Zorzi, 1517, 17 marzo. Albèri tomo citato p. 51.

[2] Sua relazione al Senato 1523, 9 maggio, dai *Diarii* Sanutiani, vol. 34 p. 183. Relaz. Alberi sudd. p. 69.

essere amico alla Signoria di Venezia. A Marco Dandolo però (uno degli oratori inviati, a rendergli obbedienza) che nell'udienza secreta domandava la restituzione di Ravenna e Cervia, e la giurisdizione del Golfo, « già da tanti anni posseduta, e cassata per forza a requisizione di papa Giulio » rispose vagamente non esser informato di tali cose, e vedrebbe [1].

Gli oratori vennero introdotti in concistoro, mentre un avvocato trattava latinamente una causa « appartenente alle cose di Martin Lutero » nè furono ammessi all'adorazione del papa, se non dopo che, secondo il costume, quella causa fu discussa. Il pontefice lodò i Veneziani come *potenti e savi*, e « delle imprese fatte contro gl'infedeli, e che non s'erano contentati di spendere il danaro, ma anche il sangue e la vita.... per la fede cristiana; avere qualche volta aiutato il papa, scacciato dalla propria sede, e non senza grandi pericoli e grandissime spese, averlo ricondotto con molta.... gloria ». Irresoluto perchè poco pratico degli affari [2].

Ad Adriano VI succedeva (1523) il suo nemico Giulio de' Medici (Clemente VII) fiorentino, cugino di Leone X. Spedì alla Republica un breve per due decime concessele dall'antecessore; uomo pio, di volontà ferma e indipendente, ma lungo a risolvere, avaro, e ad un tempo benefico [3] e giusto. Onde Marco Foscari, chiedendogli, alla fine della sua ambasciata che cosa avesse da riferire in Senato del *voler* suo verso la Republica, gli rispose « lo rimetto alla vostra coscienza; siete stato con noi tre anni e più; avete visto le azioni nostre; dite quello che vi pare ». Nè ommise di raccomandargli « dicesse alla Signoria che non s'impacciasse in cose ecclesiastiche ». E il cardinale Armellino, incaricato di trovargli denari, gli mandò a dire che « volendo la Signoria, faria dare un giubileo nel

[1] Relaz. sudd. pag. 75. Gli oratori furono Marco Dandolo, Antonio Giustinian, Luigi Mocenigo, Pietro Pesaro.

[2] Albèri vol. sudd. pag. 77 e seguenti.

[3] Relaz. di Marco Foscari, 1526, 2 maggio. Presentata 15 luglio 1533. *Relazioni, Italia-Roma*, 533, 1576. (Arch. Gen. di Venezia).

Dominio; con questo però, che *parte dei danari andasse a Roma* ». Fra le *cose ecclesiastiche* il papa comprendeva, come i suoi predecessori e successori, i *possessi temporali della Chiesa*, dichiarando l'animo suo fermo di ricuperare Ravenna e Cervia [1]. Si mostrava bramoso di veder regolati gli abusi della Chiesa, ma non ne faceva alcuna provvisione [2], e di « desiderare sommamente la pace d'Italia, la conservazione ed anche la riputazione di essa ».

Al Surian [3] come al Foscari, Clemente VII parve di vita modesta e temperata; « dà esempio di gran continenza ». Ma poi l'accorto diplomatico aggiunge « o sia pur veramente tale la vita di Sua Santità, o sia *perchè viva con tanta cautela, che niuno possa dir altro se non che vive molto incolpatamente.* » Paziente, religioso, di poco animo. Teneva la Republica in gran conto, « come quella ch'è il precipuo fondamento della quiete d'Italia e della Cristianità » [4].

III.

Rende memorabile il pontificato di Paolo III, eletto addì 13 ottobre 1534, il pensiero di convocare il Concilio di Trento.

A questo s'era rivolto la mente fino dai tempi di papa Leone X; ma non aspettandosene tanto vantaggio quanto forse se ne temeva pericolo alla religione cristiana cattolica, si sperò poter provvedere ai bisogni della Chiesa, ed opporsi alla diffusione dell'eresia luterana, affidandone il maneggio al cardinale di San Sisto, legato in Germania [5]. Ma non destro quanto era dotto, il legato pontificio riuscì a tutt'altro delle sue speranze.

Le intenzioni di Adriano II non ebbero, nel breve di lui pontificato, tempo bastevole ad esser sviluppate. Clemente VII

[1] Relaz. Albèri, vol. sudd. p. 155.

[2] Idem p. 265.

[3] Antonio Soriano. Veggasi la sua Relaz. presentata 1533, 18 luglio, in Albèri serie II, vol. III, p. 277.

[4] Vol. sudd. p. 292.

[5] Vedi Relaz. 1535 di Antonio Soriano. *Relazioni Italia-Roma* 1538-1576.

temeva il Concilio per sè medesimo, che aveva ottenuto il triregno *per via non molto sincera, ma piuttosto per favori;* o per viste di interesse proprio e dei nepoti, aveva intrapreso la guerra contro la patria. Onde per queste considerazioni, sebbene lo avessero potuto movere diversamente fatti politici di molto peso, — il Concilio fu per lui un fantasma fatto giuocar abilmente dall' imperatore per trarlo ai suoi propositi. Ma quando tra quest'ultimo e il re Cristianissimo, volgevasi alla Republica Veneta con ardente desiderio di unirlesi, venne a morte, lasciando in tutti la convinzione di aver fuggito il Concilio con tutti i mezzi e per tutte le vie possibili: « e la paura di quello, più che ogni altra cosa, vessò l'animo di Sua Santità, di sorta che ella perse l' amicitia che ella aveva con Cesare e con altri per tal causa, e finalmente la vita propria. »

« Ed in Germania signantemente » aggiunge l'ambasciatore Soriano « era stato messo un libro a stampa in lingua tedesca, nel quale sono notate tutte quelle cose che potevano con qualche colore pungere la Santità sua; e fra le altre vi è questa: che *Leone et Clemente spesero in mali usi, cioè in putti e in cose altre profane, undici millioni di ducati*: et in questo libretto è notato a partita per partita il tutto.

» Di questo mi ricordo, che Leone nella guerra di Urbino spese scudi novecentomila; Clemente nella fiorentina 900,000: nel viaggio del duca Lorenzino in Francia per pigliar moglie, et nel ritorno suo fu speso ducati ducentomilia; et molte altre cose che non mi ricordo, con la quale somma di denari, anzi con la piccola parte di essi, s'haveria potuto vincere il Turco, se s'avesse voluto. Et questo gli dava nota grande, aggiungendosi che oltra la *detta somma, molto più gettò Leone in cineoli* (*cinedi*) *e gola e altri vizi;* la qual somma s'estrasse da tanti cardinali creati per danari, et vescovadi venduti, et altri modi illeciti..... ».

Importante, oltre la famosa bolla detta *Clementina*, della quale parleremo particolarmente più innanzi, fu quella concessa da Clemente VII alla Republica, l' 11 febbraio 1529 [1]

[1] *Commemor.* XXI c. 110 t.

colla quale stabilì che: « Clerici, etiam ad minores ordines promoti, non beneficiati, nec in sacris ordinibus constituti, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, privilegio clericali in criminalibus dumtaxat gaudere nequeant, sed tales..... delinquentes pro tempore per iudices sæculares capi, inquiri et iuxta eorum demerita omnibus poenis, quibus mere laici delinquentes de iure puniri deberent, libere et licite puniri possint, nec se sub prætextu privilegii clericalis tueri et defendere, et ad curiam ecclesiasticam recurrere valeant. »

Più accorto di Clemente VII nell'affare del Concilio, fu il suo successore Alessandro Farnese (Paolo III, romano) eletto il 13 ottobre 1534. Già nella sede vacante come decano del sacro Collegio non aveva mostrato alcuna avversione al Concilio, anzi vi si era dichiarato favorevole, cattivandosi così l'animo dei cardinali germani, di Trento e di Salisburgo, e di quelli cesarei, che lo favorivano caldamente. Eletto papa affermò la sua costante volontà che il Concilio si raccogliesse.

Ma per verità neppur egli era sinceramente favorevole alla riunione di esso. La sua vita dedita ai piaceri, la causa oscena per cui era stato promosso al cardinalato, cioè la famigliarità di papa Alessandro VI colla sorella di lui; la nomina dei nipoti appena adolescenti, a cardinali — erano cose ben note ai luterani, e che nol rendevano certo superiore alle censure. Che poi la unione del Concilio fosse cosa necessaria o molto utile, a buon diritto ne dubitavano i diplomati veneziani. Non invero, « per le cose essenziali della religione.... chè gli articoli della santissima fede.... e le altre cose che da quella dipendono, sono così bene e santamente decise e stabilite dai santi padri.... *che l'alterarle non saria senza male.* O il Concilio bisogna per.... gli abusi della Corte, ove sono molte esorbitanze della Penitenzieria, della Cancelleria, delle composizioni (*dei benefizii*) della Dataria, delle scrittorìe e dispense, ed altre cose simili...; e per tale causa non si può credere che il Pontefice non sia per fuggirlo; *perchè quando col Concilio si venissero a regolare o ad estinguere queste cose, saria torre il vivere a Sua Santità*; giac-

chè di qui si trae la quantità dei danari coi quali si sostenta, e si fanno le spese per il vivere del pontefice. E se si faccia il Concilio per li beni temporali che ha il papa, e si tengono dai cardinali e dai vescovi e altri prelati, molto meno si può credere che il Concilio sia per piacere al Pontefice. »

Tutto il maneggio, per la convocazione di esso era appoggiato al cardinale di Capua, boemo, cognato di Martino Lutero (che ne aveva in moglie una sorella ex-badessa) influente presso Filippo Melantone, — onde il papa (come già Clemente VII) gli aveva dato facoltà « di *placarli*, riducendoli alla Santa Chiesa, *con promissione di benefizi e vescovadi* e, quando bisogni, anche di *cappelli.* » Ed era anche riuscito a mitigare l'animo dei luterani; stimava poi che si trattasse di ragionare, ma non di operare; si sarebbe dovuto regolar prima ogni cosa in Roma, « determinarla secondo il volere del papa e dei cardinali, poi presentarla al Concilio per essere da quello approvata, senza disputarla altrimenti ed esaminarla. »

Paolo III aveva sollecitato la Republica a tentar di ridurre il regno d'Inghilterra alla fede cattolica. Dapprima il suo nunzio insistette perchè non fosse ricevuta un'*esposizione* fatta al Collegio dal Segretario d'Inghilterra, da parte dei principi protestanti [1]. Ma la Republica, considerate le condizioni politiche del tempo, e volendo esser amica di tutti, scrisse al suo ambasciatore a Roma che avrebbe reputato cosa incivile non accogliere una lettera, da qualunque le fosse stata presentata. Aver del resto mostrato abbastanza, anche nelle guerre contro i Turchi, « quale sia stato sempre l'animo suo circa la religione ». Dell'ufficio raccomandatole, di *ridurre alla religione il Regno d'Inghilterra*, si sdebitava coll'asserire aver dato istruzioni convenienti al suo ambasciatore presso quel re [2].

Ma non ho trovato quelle istruzioni, e non se ne fa cenno nella *commissione* all'ambasciatore, onde suppongo che siano state *buone parole* e nulla più.

[1] C. X. *Secreti* 1546 4 giugno, reg. V, c. 156, t.

[2] 1546 ultimo febb. m. v. C. X. *Secreti* reg. V p. 179; e 1547 5 marzo id. VI p. 1.

Questa vertenza diplomatica coll'Inghilterra mi fa ricordare una bellissima risposta data da quell'ambasciatore per la Republica Sebastiano Giustinian ad alcuno che nella Corte inglese rimproverava la Republica di usare una politica versatile e usurpatrice.

« *Uno di loro disse*: *Isti veneti sunt piscatores.* Allora facendo io di me stesso mirabil prova, a non prorompere in qualche parola che potesse esser nociva a la Serenità vostra, cum ogni modestia gli risposi: che se el fosse stato a Venetia, et havesse visto el Senato nostro et la nobiltà veneta, forsi el non parleria cussì; et se etiam l'havesse visto le historie nostre, si de la origine de la nostra terra, come della grandezza dei fatti della Celsitudine vostra, non li pareria fusse nè origine nè fatti da pescatori; *imperochè, se pescatori hanno fondata la fede christiana, nui siamo stati quelli pescatori che l'habbiamo conservata contra le forze de li infedeli;* le barche pescatorie nostre sono state galee et navi; li hami sono stati i danari nostri, *le esche sono state le carni dei cittadini nostri che sono morti per la fede christiana;* et di questo sono piene le historie antique, e le recenti memorie di quei che vivono al presente; *testimoni di questa verità et de le guerre fatte per nui* contra Turchi sono le *terre et stati che havemo perso per defendere el resto dei Christiani*, che è Negroponte, Nepanto, Modon, Coron, Durazzo, e gran parte de l'Albania.

» Alhora fo resposto per i ditti: nui esser boni pescatori a tuor el Stato d'altri; imperochè a tutti i signori del mondo havevimo pellato alcuna cosa; subiungendo: l'isola di Cypro che diè essere del nostro Re, cum che rason la tenete? Io, non passando mai li limiti de la modestia, perchè cussì le conditioni dei tempi richiedono, iustificai bene le cose di Vostra Serenità. Ma circa Cypro gli demostrai che za 50 anni el saria del Turco, come sono state molte altre cose ch'erano dei Christiani, se non fossero state le armate de la Serenità Vostra [1] ».

[1] Lettera del Giustinian ai Capi del Cons. dei Dieci, 1516, 1 aprile.

Il Concilio adunque, convocato da Paolo III nel 1536 a Mantova, nel 1537 a Vicenza, nel 1544 a Trento, si aperse finalmente in questa ultima città il 13 dicembre 1545, e durò fino al 1563, sotto i papi Giulio III, Paolo IV, e Pio IV.

Di Paolo III narra Matteo Dandolo [1] d'averlo supplicato con grande istanza, ed ottenutone due decime. Una delle solite concessioni pontificie, che qui accenno soltanto per far nuovamente rilevare l'ingiustizia dell'essersi voluto dar dai pontefici per favore, ciò che stava nel buon diritto del principe. Ma l'ambasciatore che pregava genuflesso Sua Santità, e le baciava il piede, dubitava poi che non gli mutasse i dadi nelle mani, e diede ordine a quel negozio. Alla domanda che vi fossero compresi anche i cardinali e la famiglia del papa, si rispose: « vi potete ben contentare, massimamente in questi tempi, che non sono in gran bisogno di averle di quella sorte, che mai più sono state concesse altrimenti ». « Ma i eccellentissimi signori.... feci tanto destramente, andandov molte volte, che io ne feci escludere tanti, che le furono avvantaggiate di molte centinaia e migliaia di ducati.... »

Nel principio del suo regno, Giulio III (Giammaria Ciacchi del Monte, eletto nel 1550) si mostrò tanto cortese e benigno verso la Republica, quanto l'antecessore, accedendo alle sue domande di conceder i vescovati di Vicenza, di Brescia e di Veglia, e il patriarcato di Aquileia, com'essa desiderava, ed esentando dalle decime ecclesiastiche i cardinali soltanto. Collerico, ma benigno.

Dopo 20 giorni di pontificato, a Marcello II [2], succedeva in Paolo IV [3] un fanatico fautore della Inquisizione. Uomo dotato di « incredibile gravità et grandezza in tutte le sue ationi, et veramente par nato al signoreggiare; letterato d'ogni sorta di lettere, ha una memoria .... tenace »; veemente in tutte le sue ationi, ma nell'Inquisitione veementissimo; onde non gli si può fare maggior offesa che raccomandargli

[1] Sua relazione 1551 in Albèri, serie II, vol. III p. 339.
[2] Marcello Cervino di Montepulciano eletto nel 1555.
[3] Giampietro Caraffa napolitano.

questi inquisiti; e nell'animo suo non ha buona opinione dei principi che lo fanno, « et io (dice Bernardo Navagero nella sua bellissima relazione presentata al Senato nel 1558 [1]) alle volte mi sono maravigliato, che un pontefice, che dimostra tanto spirito per l'heresia, non pensi poi alle città, alli regni, alle provintie che vanno sottosopra, alle quali potria rimediare con la pace e con la quiete.... »

« Mentre si dava all'arme in Roma per la presa di Anagni ed ognuno stava in spavento di perder la roba e la vita, essendo il giorno deputato all'Inquisizione, stava intrepido parlando delle cose appartenenti a quell'Uffizio, come se non vi fosse sospetto di guerra, nonchè gli inimici fossero vicini alle porte ».

Ma questa fierezza subiva qualche eccezione. « Quei pochi tedeschi » (continua il Navagero) che vennero di Montalcino, *erano tutti luterani*, che davano palesemente delle pugnalate alle imagini di Nostro Signor Gesù Cristo, che si ridevano delle messe, mangiavano carne i giorni proibiti; et non solamente non erano castigati, ma neppure ripresi. Lo sapeva il pontefice; quel pontefice, che per ciascuna di queste cose che fosse cascata in un processo, havrebbe condannato ognuno alla morte et al fuoco, le tollerava in questi come in suoi difensori; il che dava occasione di grande scandalo a chi le vedeva et conosceva.... »

Pareva inclinatissimo verso la Republica, o almeno doveva esserlo, per le cortesie usategli « sebbene qualche volta non restò soddisfatto, non havendo voluto essa rimoversi dal suo savio proponimento, di voler pace con tutti... Ne fece sempre onorata menzione in concistoro, chiamandola ornamento d'Italia e del mondo ». Ma nella promozione dei cardinali non ne fece alcuno veneziano.

Nella sua relazione poi il Navagero usciva in queste verissime considerazioni intorno i papi in generale.

« Se volemo mo' considerar il pontefice, non come principe

[1] Relazione 1558. *Relaz. Italia-Roma* 1533-1576.

con Stato [1] ma come capo della religione, esso è certamente capo di tutti i cristiani, essendo successor di Pietro che fu instituito vicario di Cristo Signor Nostro; se volemo, dico, considerarlo in questo modo, si può dir che se li pontefici attendessero ad imitar la vita di Cristo, et di quei primi padri, sariano più molto tremendi al mondo con le scomuniche et con le armi loro spirituali, che non sono ora con le leghe, con gli eserciti et con le armi temporali; le quali da non molti anni in qua hanno incominciato ad adoperare palesemente per ingrandir li sui; e forse Alessandro VI, di nation spagnola, primo incomintiò apertamente disegnare la grandezza del duca Valentino suo figliolo....

Il qual desiderio passando anche in molti dei pontefici successori suoi, *ha travagliato e travaglia sempre questa povera Italia*; perchè non essendo li pontefici principi naturali et hereditari, nè potendosi in pochi tempi acquistar et stabilir un novo Stato, come disegnano per li sui, è necessario che mettino sottosopra il mondo, facendo hora lega con questo, hora con quell'altro principe, per pervenire con questi mezzi, non potendo per altri, al suo fine, ch'è di lasciare i sui, non privati, com'erano avanti ch'erano pontifici, ma con grandezza et Stato nuovo; il che non si può far senza torto ad altri. Non vengo a particolar esempi, perchè qualche povera Republica d'Italia, et qualche altro Stato, ne porta ancor squarciato il volto e i panni ».

IV.

Ad Alvise Mocenigo, altro ambasciatore a Paolo IV [2] questi ebbe a dire: « che non haveva mai compiaciuto ad alcuno, et che se un cardinale gli haveva dimandata qualche gratia, gli haveva sempre risposto alla rovescia... » E aggiunse di non saper come lo avessero eletto papa.

[1] Il papa era allora padrone « di Roma, della Campagna, del Patrimonio, del ducato di Spoleti, della Marca e della Romagna; e gli erano soggette le città di Bologna, Benevento, ed Avignone in Francia. »

[2] Vedi la sua relazione 1560. *Relazioni Italia-Roma* 1533, 1576.

A lui, reso odioso e quasi spaventevole per la rigidezza ed austerità usate nelle cose dell'Inquisizione, seguiva sul soglio pontificio Pio IV [1], che metteva pochissima cura negli interessi della religione, quanto l'acceso napolitano suo antecessore mostrava di averli a cuore [2].

I processi pertanto del Santo Uffizio si spedivano quasi sempre senza il di lui intervento. E di questo e d'altro, in materia di religione, si scusava col dire, sè non aver studiato teologia, e dover rimettersene a chi ne aveva il carico. Ma nelle cose di Stato non chiedeva nè accettava consigli da alcuno, servendosi tutt'al più del cardinale Borromeo e del segretario Tolomeo, ma non degli altri, che essendo interessati con principi, non stimava poter aver giudizio libero e sincero.

Nei primordii del suo pontificato ebbe luogo la famosa contesa pel vescovato di Verona, della quale fu protagonista il patrizio veneziano Marc'Antonio da Mula. Questi, mentre era ambasciatore a Roma (1560) fu proposto dal papa a vescovo di Verona. Il Senato oppose il tenore delle leggi che vietavano ai patrizi il ricevere benefizii di qualunque specie, da principi esteri, e richiamò l'ambasciatore. Ma il papa e il da Mula seppero giustificarsi in guisa che quest'ultimo fu confermato nell'ambasciata, e il pontefice concesse alla Republica di proporre quattro soggetti a quel vescovato. Se non che un anno dopo, mentre il da Mula rappresentava la Republica presso la stessa Corte, Pio IV lo creò cardinale (1561) con grave disgusto del Senato, il quale poi respinse gli uffici del papa perchè il da Mula fosse riaccolto nella grazia del suo Governo (1563).

Nel secondo quarto di secolo, del quale abbiamo finora brevemente trattato, accaddero fatti importantissimi per le sorti della religione cristiana cattolica, dei quali furono causa

[1] Giannangelo de Medici, milanese, eletto nel 1559.

[2] Relazione di Paolo Tiepolo 1569. *Relazioni*, filza suddetta.

principalissima gli abusi della Curia romana, da Alessandro VI in seguito.

Sarebbe in errore chi considerasse *la Riforma*, come derivata unicamente da cagioni di intima persuasione che la religione cristiana, *come credenza*, avesse bisogno di esser corretta, e fosse inferiore ad altre [1].

Motivo naturale delle traversìe toccate alla religione alla metà del secolo XVI, furono le esorbitanze della Corte romana, la simonia, e gli abusi nei quali caddero i pontefici, nel disporre degli uffici dello Stato a favore dei proprii parenti, e nel voler allargare, non già il dominio della Chiesa, ma il loro proprio. Il *nepotismo*, del quale fornirono brutti esempi Giulio II verso il cardinal di Pavia, Leone X in Lorenzo, Clemente VII in Alessandro ed Ippolito, Paolo IV ecc. e i favori largiti ai propri figli (e quai figli!) da Alessandro VI, e Paolo III; od a favoriti, come da Giulio III al cardinale del Monte, e da Pio IV al conte Federico Borromeo, « questi affetti adunque et interessi mondani che sono stati tanto palesi al mondo, hanno causato che principi temporali, presa occasione da tali esempi et dalla suscitatione di tante heresie, hanno pensato d'impatronirsi ancora loro dei beni della Chiesa [2] ».

Ciò, giustamente nota il Soranzo nella relazione citata, ebbe maggior peso nello scisma, che le dottrine di Lutero, di Melantone, di Calvino, e di Beza in Germania, Inghilterra e Francia. Poichè toltisi all'obedienza della Sede Apostolica, per tali motivi affatto temporali, e da essa fulminati con censure ecclesiastiche, principi e popoli confusero l'essenza della religione cogli abusi dei suoi ministri; e condotti da

[1] Fornisce una idea abbastanza completa dello stato della religione cristiana cattolica, in questo torno, l'opuscolo con data Augusta 10 febbraio 1559 intitolato: « Copia di una lettera di Atanasio a M. Fr. Stel. » *Dello stato in che è la religione*; – che si custodisce nella Libreria consultiva del R. Archivio generale ai Frari.

[2] Relazione di Girolamo Soranzo 1563. *Relazioni*, filza suddetta.

capi fanatici o in mala fede, si allontanarono per sempre dalla Chiesa.

Con dolore considerava lo stato della religione, all'aprirsi del Concilio di Trento, e le languide speranze che se ne potevano sperare, Girolamo Soranzo. E saviamente avvertiva « con la perdita della santa et vera religione, esser profanate le chiese, aborite le messe, sprezzati i santi sacramenti, con tante inimicizie, odi et effusioni di sangue....

» Vede la Serenità Vostra la Germania, così grande et così nobil provincia, et già così ossequente alla Sede Apostolica, hora da alcuni pochi in poi, esser affatto partita dalla sua obedientia; et insieme con lei li regni d'Inghilterra, di Scotia, di Polonia, di Svetia, et la Francia insieme con la Fiandra, se non cade, ha di cader sembiante. Consideri che sebbene fra questi regni vi è diversità di opinione nella religione, vi è però grandissima unione fra tutti di voler vedere distrutta et desolata la suprema autorità dei pontefici. Guardi un poco con l'occhio della sua somma prudentia questa nuova introdutione, di far suscitar li populi sotto protesto di religione, impatronirsi delle città, voler dar leggi ai principi naturali, et machinar contra la vita loro; et pensi finalmente, se dal 17 in qua, che si incominciò a suscitar la opinione di Martin Lutero, ha fatto tanto progresso la heresia, non ve ne essendo allora se non qualche scintilla, quello che si può temer che habbia ad esser fra poco tempo, hora che la maggior parte della Cristianità n' è fatta piena, et che non mancano dei capi che vanno suscitando i popoli con diverse speranze di utile. Certo non si può se non temere, Serenissimo principe, che la povera Italia, altre volte afflitta per altre cause, habbi ancora presto a sentir afflizione per questa particolarmente, come ben lo vedono et conoscono tutti i savi. Mi disse pochi giorni prima che partissi di Roma l'ill.mo de Carpi, decano del Sacro Collegio, et veramente prudente cardinale, che in questa sua ultima indispositione pregò di cuore il Signore Dio, a farli gratia della morte, per non aver occasione di veder l'esequie et il funerale di Roma. L'illustrissimo

Morone, quando partì per il Concilio, mi disse che andava a cura disperata, et che *nulla spes erat* della religione cattolica. Gli altri cardinali di maggior autorità deplorano con tutti, a tutte l'hore, la loro miseria, la quale stimano tanto maggiore, quanto che vedono et conoscono assai chiaro non vi esser rimedio alcuno se non quello che piacesse al Signore Dio di dare con la sua santissima mano ».

Non è còmpito di chi scrive, il diffondersi sulle origini e le vicende della « Riforma » studiata da tanti, e che non trovò nello Stato veneto (come sarà sempre fra i popoli latini) che pochi proseliti. È soltanto da avvertire allo splendido posto che spetta alla diplomazia veneziana di quei tempi, nel giusto apprezzamento di questioni che se ebbero la conseguenza di allontanar tante popolazioni dal culto antico, non erano però considerate dai fautori, nè forse dalla stessa Curia romana, sotto l'unico aspetto della religione, ma del dominio e degli interessi temporali.

V.

In un confronto tra Pio IV e Pio V, l'ambasciatore Paolo Tiepolo [1] dice che il primo, largo nelle grazie, era altrettanto facile a lasciar compor tutto col denaro; metteva quasi all'incanto i beneficii; in sei anni di pontificato ebbe liberi sei milioni d'oro. Pio V invece (che fu inalzato all'onor degli altari) in 33 mesi non ebbe che un milione e 600,000 scudi; voleva « che i principi tirassero ogni cosa allo spirito anzi che al temporale.... ».

Nella inquisizione « non gli è parso mai che si faccia tanto che basti, e che s'usi quella severità ch'ei desidera, dolendosi particolarmente dei rettori di fuori, ora di un luogo, ora di un altro, i quali non poteva patire che intervenissero in questi casi, stimando che piuttosto impedissero, di quello che aiutassero, onde più volte tentò di levar loro questa fa-

[1] Relazione 1569, 12 marzo. *Relazioni* filza suddetta.

coltà; ma da vescovi medesimi ed inquisitori è stato avvertito che non si farebbe cosa che valesse, senza il favore od autorità loro; nel quale proposito *ha passato meco molti impertinenti e fastidiosi ragionamenti* ».

Riferisco questi giudizi, perchè se non ci fanno conoscere nulla di nuovo, nè hanno intimo rapporto colle controversie fra la Republica e la Corte di Roma in materia di religione, mettono tuttavia in luce le opinioni comuni al patriziato veneziano circa la religione e il governo dei papi, e la franchezza colla quale quei diplomatici separavano nel pontefice l'uomo dal capo spirituale dei credenti, e il loro acume nel cogliere il vero nucleo delle quistioni.

Melchiorre Michiel, tornato da ambasciatore straordinario a Pio IV [1], narra che il papa aveva « sgravato l'arcivescovato di Cipro dei soliti ducati di pensione » che voleva annullare la *riserva* fatta da Paolo IV, di quelli che aveva in animo di metter sui vescovati di Verona e Brescia; che in tutte le promozioni dei cardinali comprenderà largamente la Republica; che gli raccomandò la religione, il Santo Uffizio, e il nunzio, con molto zelo, e gli disse: « *Desideriamo che il mondo sappia che siete religiosi*, e vogliamo che l'autorità del patriarca vostro non sia interrotta. »

È il rovescio di Pio IV, scrive Luigi Mocenigo [2].

« Il Concilio » (era chiuso da otto anni; Pio IV ne intimò la riassunzione con bolla 1560, 29 novembre, e fu aperto il 18 gennaio 1562) osserva molto acutamente Girolamo Soranzo [3] « a questi tempi non può far altro effetto se non quello che suol operare una gagliarda et potente medicina in un corpo debole et estenuato, che non lo risana, ma lo ammazza; e.... così quando il mondo è in tanto disordine et travaglio, col voler adoperare un rimedio tanto potente, *si corre pericolo non di acconciare, ma di rovinare la Sede apostolica.* »

[1] Relazione 1560, 8 giugno. *Relazioni* filza suddetta.
[2] Relazione 1560. *Relazioni*, filza suddetta.
[3] Relazione 1563, 14 giugno. *Relazioni*, filza suddetta.

E mostrava temere che le riforme potessero ridurre il papa a « *semplice vescovo di Roma* ».

Il medesimo Soranzo nell'altra Relazione del 1565 [1], quando *il pontefice dice di non poter errare*, poichè con lui sta lo Spirito Santo, pensa « penetrando più addentro si *trovano*.... *cause più vere*; .... perchè si persuade di vedere e penetrare dove gli altri, se non con molta difficoltà, non arrivano; e però se ben ha.... due cardinali in luogo di consiglieri, non ardiscono però di dir cosa alcuna da loro, ma ascoltano Sua Santità ed obbediscono.... »

Riguardo al Concilio non restò soddisfatto della Republica, perchè la trovò « congiunta con l'opinione degli altri principi, i quali tutti attendevano al fine di abbassare la sua autorità [2] ».

[1] Albèri, tomo citato, p. 130, 139, 152.

[2] Pio IV si mostrava anche poco soddisfatto che la Republica non avesse voluto dar fede alle lettere da lui scritte per scusare il cardinale da Mula, *che mai aveva procurato il cardinalato*.

— Circa il da Mula aggiunge, che il papa gli pagava 100 scudi al mese; 800 all'anno gliene rendeva il vescovato di Rieti, e ne godeva 500 di pensione sopra Torino. Viveva parcamente, ma non lasciava mezzo per aprirsi la via al pontificato. Dimostrava rispetto verso la Republica, sopportando pazientemente il di lei sdegno. Sullo stesso cardinale può leggersi anche « la scrittura di Giacomo Soranzo circa l'istanza che fa papa Pio IV al Seren. Dominio acciò riceva in grazia i cardinali Amulio e Delfino, presentata nell'Ecc. Collegio a 30 ottobre 1565. »

Pio IV donò alla Republica il *palazzo di San Marco*, per sede dei suoi ambasciatori, ch'era stato edificato per uso degli stessi pontefici, da Paolo II (Pietro Barbo veneziano) e *ciò in argomento di grato affetto* per la publicazione della bolla del Concilio di Trento.

Veggasi la Bolla 10 giugno l'istrumento 2 luglio 1564; la deliberazione del Senato colla quale si ringrazia il papa, 17 giugno; lettera di commissione del Senato all'amb. veneto a Roma per la consegna del palazzo suddetto, 17 giugno.

Il vivente cardinale Silvestri mosse pretesa di un alloggio gratuito nel palazzo di San Marco, in base ad una clausola contenuta nel breve di donazione di Pio IV, per la quale spetterebbe l'alloggio in una parte di quel palazzo al cardinale *pro tempore* titolare di San Marco, se fosse di nazionalità veneta.

Vedi dispaccio 16 agosto 1865, n. 4379 della Presidenza del Governo

Parlando di Pio V, deplorava l'ambasciatore Paolo Tiepolo [1] che i pontefici non solo avessero la facoltà « dello stato suo temporale, ma ancora per la via spirituale, colla assolution dei peccati, coi perdoni e colle indulgenze, e con molte altre grazie ancora, che parte toccano il spiritual et parte il temporal, delle quali ogni giorno ne concede molte, non solo a persone particolari, ma ancora a principi maggiori, perciocchè questi appunto sono quelli che par che tengano bisogno di lui.... almeno per essere nelle loro occorrentie.... aiutati dei beni della Chiesa, di sussidii, di decime e di crociate. »

Notevole facoltà e dannosa alla Republica esser quella

austriaco alla Direzione dell'I. R. Archivio generale di Venezia, protocollato al n. 160 pr. e riscontrato il 26 agosto stesso.

Ed ecco un elenco di documenti risguardanti quel palazzo, che si custodiscono nell'Archivio della Cancelleria Secreta.

« 1621, 1623, 1624 e 1626, scritture sopra quanto è seguito colli signori cardinali Dolfino, Priuli et Valiero per occasione dell'habitatione nel palazzo di San Marco, et anco per causa delli emolumenti delli canonici della chiesa di San Marco in Roma. »

Breve di Pio IV 10 giugno 1564 col quale dona alla Republica veneta il palazzo di San Marco in Roma. Originale nella filza suddetta, e copia nel *Commemoriale* XXIII pag. 110.

Istrumento 2 luglio detto anno.

Ducale al papa 17 giugno 1564 e all'ambasciator veneto a Roma incaricato di presentar quella lettera e di aggiungere a voce parole di riconoscenza.

Disegno (unito agli altri nella suddetta filza) del prospetto e cortili del « palazzo della Serenissima Republica di Venezia posto in Roma » segnato all'esterno: « Palazzo dell'ambasciator veneto in Roma ».

1652, 21 settembre « disegno del giardino del palazzo di San Marco in Roma, n. 69 » delineato il 21 sett. 1652 da Orazio Torriani architetto della Ser Republica.

Disegno per il progetto di abbellire il cortile del palazzo di San Marco in Roma, n. 72, 8 agosto 1733 dell'architetto Filippo de Romanis.

Pianta del palazzo veneto in Roma n. 57, con lettere di Roma n. 82, 23 aprile 1712.

N. 3 disegni di fabbrica fatta nel palazzo di San Marco a Roma, spediti dal cardinale Querini colle lettere in data 21 nov. 1733, segnato n. 19.

Altri disegni stanno uniti nella filza suddetta.

[1] Relazione 1569, 12 marzo suddetto.

di conferir beneficii posti nei paesi degli altri, sebbene per l'autorità dei principi sia in parte ristretta.

Onde in Germania i vescovi venivano eletti dai loro Capitoli, tranne pochi nominati dall' Arciduca d' Austria. In Francia dal re; in Spagna, nelle Indie occidentali, in Fiandra, e in Sardegna, dal re cattolico; e questi nominava anche i prelati in Sicilia e nel Regno di Napoli. Così l'imperatore come re di Ungheria, e i re di Portogallo e di Polonia. *Sola la Republica non godeva di tal privilegio.*

Pure usava molta diligenza nell' informarsi delle persone, ed esigeva requisiti di grande capacità nei candidati. Severissima circa la disciplina degli ecclesiastici regolari.

Teneva la Republica in conto di « ricca e potente, ma che dall'un canto tirasse ogni cosa a sè, con ingiuria anche d'altri, e dall'altro non facesse conto del benefizio della cristianità tutta, avendo, massimamente alle proposte sue in materia del Turco e degli Ugonotti, avuto sempre poco desiderata risposta ».

Di tempra allegra e tranquilla, secondo Paolo Tiepolo [1], anzi non curante, Gregorio XIII [2] collerico e melanconico, secondo Antonio Tiepolo [3] non affezionato ad alcuno, non inclinato a far benefizio, concesse alla Republica di gettar un *sussidio* sugli ecclesiastici, che le avrebbe prodotto 70,000 scudi d'oro all'anno. Difficile a capire gli affari, li appoggiava agli altri, regolava la sua condotta verso i principi « sull'interesse dello stato temporale della chiesa, siccome è solito farsi dagli altri principi, perchè veramente essendo lo Stato non dei pontefici ma della Chiesa, pare ch'essi senza pericolo di perderlo possano lasciarsi governare dai loro appetiti e dalle loro inclinazioni. E però, è stato veduto ne'tempi passati alcun papa essere di parte francese, altro spagnuolo, ed altro neutrale ».

[1] Relazione 1576, 3 maggio. *Relazioni*, filza suddetta.

[2] Ugo Buoncompagni Bolognese 1572-1585.

[3] *Relazione* 1578. Albèri serie II, vol. IV, p. 141.

Sotto il regno di questo pontefice fiorì Carlo Borromeo, creato cardinale il 31 gennaio 1560, arcivescovo di Milano il 1561, ed innalzato all'onor degli altari dopo la sua morte (1584, 4 novembre). Lo zelo di questo cardinale non diede poco da pensare alla Republica, volendo egli a tutta forza ingerirsi in materie affatto estranee alla religione, al culto, ed al suo ministero; e nuocendo, più che non giovasse, alla fede, con una severità che confinava (se non era) col rigore Narransi alcuni dei suoi *abusi* (chè tali dobbiamo qualificarli, secondo la verità storica) in parecchie lettere del Consiglio dei Dieci all'ambasciatore a Roma: [1]

« È stato li mesi passati in Bergamo l'Ill.mo cardinale Borromeo, per visitar quella diocesi, ove è stato allegramente accettato, et gratamente veduto, se ben simil visite non sono solite farsi, nè doveriano esser admesse per quei rispetti che da voi possono esser ben considerati. Questo signor, procedendo con il solito suo rigore, ha causato moti importanti in questa città, et particolarmente in materia della bolla in *coena Domini*, dando ordine alli confessori che non assolvino li datiarii che avessero scosso, o nell'avvenir scodessero li datii nostri da persone ecclesiastiche, contra la libertà nostra, nella quale siamo stati constituiti dal Signor Dio, et contra quello che havemo sempre osservato. Ha fatto levar via dalla Cappella del capitano Bartolomeo, tanto famoso et tanto benemerito dello Stato nostro, li soi stendardi, ha voluto metter mano nel Governo et entrate della *Misericordia* et altre cose laicali, con malissima satisfatione della città, la quale voleva mandar a noi ambasciatore per dolersi di queste novità, se non fosse stato promesso dalli nostri rettori che ad ogni cosa sarà fatta da noi quella provisione che sarà conveniente. Ha di più nella materia del clero, delle chiese, et cura di quelle anime posto tanta confusione con le rigorose sue ordinationi, quanta vederete dall'occlusa scrittura che vi mandamo.... per vostra instrutione, come volemo che sia anco quanto è sopradetto; ma perchè quando si continuasse in questi tanti rigori, sarebbe con notabil interesse nostro et con malissima satisfattione di quella città, vi commettemo col Consiglio nostro di X et Zonta che in una delle audienze che haverete dalla Santità Sua, debbiate dirle che l'Ill.mo cardinal Borromeo è stato a visitar la città di Bergamo, et che sebene Sua Signoria Ill.ma ha bona volontà, non di manco procedendo troppo rigorosamente *anco in cose pertinenti al governo nostro temporale*, ha causato moto in quella città, et mala satisfattione; et qui toccarete a Sua Beatitudine qualche particolar contenuto nella scrittura, che di sopra dicemo mandarvi per vostra instruttione, che vi parerà poter muover la Santità Sua a farvi provisione, et la supplicarete che poi che il cardinale con questa visita ha satisfatto alla

[1] C. X. Secreti *Roma*, reg. I, c. 81, t.

sua conscientia, et fatti quelli ordini che li sono parsi, Sua Santità sia contenta dar commissione al reverendo vescovo di quella città, ch'è di quella bontà, dottrina et esperientia, che ben è nota alla Beatitudine Sua, *che continui a regolar et governar la vita et le conscientie di quei popoli, così laici come chierici, sottoposti alla sua cura, secondo che è debito suo, et che ha fatto per tanti anni passati*, et con satisfattione universale, et senza alcun richiamo, potendo esser ben certa la Santità Sua che il vescovo satisferà pienamente alla conscientia sua, et farà tutto quello che conoscerà esser gloria del Signor Dio, honor di quella Santa Sede, et salute delle anime a lui commesse, et con quiete di quella importantissima città et diocese. Il negotio è ben degno della vostra prudentia et destrezza, non solamente per l'importantia sua, ma anco per le difficoltà che porta seco; però vi governerete nel proponerlo a Sua Santità et nelle repliche, in quel modo che vi parerà poter essere di maggior nostro servitio. Et perchè intendemo che 'l sopradetto cardinale è per andar a visitar anco la città di Bressa, *ove potria eccitar simili moti*, et forse maggiori, per quei rispetti che ben potete considerar, *nostro desiderio sarebbe che fosse posto impedimento a questa visita*, et però che ne faceste ufficio con Sua Santità; ma non vossamo però che l'aggregar una cosa con l'altra, facesse difficultà a tutte due. Imperò si rimettemo a voi cerca il parlarne a Sua Santità quando vi parerà tempo opportuno; espedito però prima il negozio di Bergamo, nel quale, se nella prima audientia otteneste il desiderio nostro, cioè che tutto il carico fosse lassato al vescovo, regratiandone la Beatitudine Sua, potreste soggiunger che essendo bene provveder alli inconvenienti prima che seguano, che saria molto a proposito che la visita che intende far il sopradetto cardinal in Bressa, fosse differita, *poichè per gratia del Signor Dio, et per il bon governo di quel vescovo, ella s'attrova in così bon stato, et per la religione, et per i costumi, che non ha ponto bisogno di alcuna visita*, et che però supplicate la Santità Sua a far intender al cardinale che differisca la sopradetta visita fino ad altro ordine di Sua Santità. Ma, come predicemo, questo offitio non ha da esser fatto da voi, se non espedito che sia il negocio di Bergamo, conforme al bisogno nostro, et quando Sua Santità si contenti di dar questo ordine, sollicitarete l'espeditione del breve, accio che sia de qui, avanti la settimana santa ».

L'intento della Republica fu ottenuto, e lo dice una *parte* del 16 aprile successivo (che riportò come la precedente voti unanimi) ed è questa:

« Alli Rettori di Bergamo.

» Dall'ambasciator nostro in Roma per lettere de 7 del presente siamo avvisati che per officio dal precessor suo, et da lui fatto di ordine nostro con Sua Santità era stato scritto all'Ill.mo cardinale Borromeo, che non habbia da impedirsi più in mandar alcuno in quella città nostra per esecutione delle cose fatte da Sua Signoria Ill.ma, et che si mandi a quel rev. vescovo il *libro delle riforme*, o alterationi fatte; al qual vescovo siamo

anco avvisati esser stato scritto che l'eseguisca. Et quanto alla provisione de preti, acciochè non restino quei fidelissimi nostri senza cura, esser stato dato ordine che siano lasciati quelli che non hanno altro difetto che d'ignoranza, fin tanto che si faccia provisione de migliori. Questo avviso habbiamo voluto col Conseglio nostro di X et Zonta comunicarvi, acciochè lo facciate sapere al detto reverendo vescovo dicendogli, esserne di molto contento, che secondo il ricorso suo questa materia sia stata rimessa in mano di Sua Signoria Rev. la quale siamo certi che con la prudentia et destrezza sua redurà quella fidelissima città nostra nella sua pristina quiete, siccome noi grandemente desideriamo.

Da poi scritte le presenti habbiamo ricevuto le vostre de 8 di questo, indriciate alli Capi del Consiglio nostro de X, et inteso quel tanto che ne havete scritto in proposito di quelli datiarii: il che ne avrebbe in vero dato summo dispiacere quando non si ricordassemo di quello che ne disse in Collegio ultimamente che fu qui a noi quel rev. vescovo, con parole affettuose, et quando non havessemo, secondo il ricorso di Sua Signoria reverenda ottenuto dal Pontefice, sì come s'è fatto che la cosa fusse rimessa in mano di lei, dalla quale in questi propositi ne fu affirmato, che per quello ch'ella haveva havuto dal medesimo Pontefice.... che ogni volta che gli fusse data commissione in questa materia, saprebbe ritrovar forma d'aquietare similmente, et far che le cose passassero con satisfatione nostra, et quiete di quella città, siccome noi s'assicuramo che debba succeder mediante la prudentia et destrezza di Sua Signoria rev. et tanto più che noi per buona et sicura via habbiamo inteso che parlando Sua Santità in proposito di questi datiarii, et così anche il padre Toledo, che la consigliò, aveva dimostrato non aver piacer che fussero fatte queste novità » [1].

Nè quella fu la sola visita del Borromeo alle diocesi lombarde. Avutosi sentore che volesse rinnovarla recandosi a Brescia nel 1579, scrivevasi all'ambasciatore a Roma [2] instasse presso il papa, affinchè la impedisse, non essendovene bisogno, e per fuggire il pericolo « che si potessero eccitar delli moti di qualche importanza per la troppa severità del cardinale, et per il rigore che intende e vuole che sia usato in ogni cosa. »

Tanto era il suo « fanatismo » che la sua presenza in qualche città dello Stato, dava cagione d'inquietudine. Trovandosi egli a Brescia [3] *per raccomandar l'anima al vescovo, e non per altro, tuttavia* (scriveva il Consiglio dei Dieci a quei rettori), *siccome è molto geloso in certe cose che perturbano il governo*

[1] C. X. *Secreti*, *Roma*, I, 84 t.
[2] C. X. *Roma*, 1579, 10 giugno, II, 4.
[3] C. X. *Roma*, 1579, 10 agosto II, 9, t.

temporale, quando volesse intromettersi nelle cose di quel vescovato, o come arcivescovo, o come visitatore, glielo impediscano.

Facciano (si raccomandava poco dopo ai rettori medesimi [1]) che i *visitatori* mandati per avventura dal Borromeo nella diocesi di Brescia, siano sudditi veneti.

Nè la cosa finì là. Si lagnava il Governo del suo procedere rigoroso; ma non potendo romperla con lui, determinava di limitarsi a frenarne l'ardore [2]. Quanto alla visita delle *fraglie* laiche, e dell'ospital grande, poterglisi dir francamente che non ispetta a lui, perchè sono sotto la protezione del Governo, e ciò anche a tenore del capitolo VIII, sessione XXII del Concilio di Trento. Quanto alla visita delle prigioni, non si crede ch'egli vorrà farla, ma se lo tentasse, gli si dica che se vuol *provvedere a qualche materia di sacerdoti*, non occorre la visita [3].

Tre anni dopo il Governo era costretto a prender le parti del clero, nel quale e nel popolo di Brescia le nuove costituzioni del Borromeo avevano suscitato gra moto e confusione non solo, ma vera *disperazione*. Il Consiglio dei Dieci scriveva pertanto [4] all'ambasciatore a Roma che rappresentasse al Pontefice quell'importantissimo moto; esser impossibile che le nuove costituzioni fossero eseguite. Se il Borromeo, come correva voce, potesse venir mandato visitatore ad Aquileia, ne dissuada il papa, chè quei popoli tanto vicini *agli eretici, non facciano forse qualche strana risoluzione* [5].

Questa condotta dignitosa, rispettosa, ma indipendente e ferma, spicca in molteplici scritture.

[1] C. X. *Roma*, 1579, 20 febb. m. v. II, 28.

[2] C. X. *Roma*, 1580, 5 marzo, II, 32.

[3] V. anche, 1580, 23 settembre. C. X. *Roma*, II, 53 t. ai rettori di Brescia, circa novità nella terra di Gardon.

[4] 1582, 6 settembre C. X. *Roma*, II, 118, t.

[5] V. anche 1582 13 e 22 settembre, e 2 ottobre. C. X. *Roma* II, 119 t.; 120 t., 121 t.

In una p. e. che risguarda alcuni ministri di Camera i quali si permettevano di censurar gli atti del Governo, è detto:

« Voi potrete farli intender, con forma conveniente, che attendino alli loro carichi, et che non si facciano conscientia di quello che sono obbligati di far per il suo principe: et che noi essendo per gratia di Dio, principe libero, non se intendemo compresi in tal prohibitione: et se alcuno fosse più del dover scrupoloso, li direte che lassi il cargo ad altri, et che senza parlar di questo con alcuno, se ne vadi a viver a modo suo; et se de nostri sudditi sarà alcuno che vadi suscitando altri in questa materia, *procederete contra di loro.* »

Gregorio XIII aveva anche concepito il progetto di procurar l'unione della chiesa greca colla latina « ma se ne ritirò per le difficoltà che vi scoperse; pure fece stampar in greco il Concilio fiorentino ed altri libri di dottrina cristiana, mandandone molte copie in Levante. Così fece stampare il catechismo in arabo per quelli del monte Libano, dove mandò alcuni gesuiti i quali scrivono che quei popoli si accomodano facilmente al rito latino. Di nulla si spaventa purchè siavi da cavar profitto per la religione ».

Già inquisitore del Santo Uffizio presso la Republica, e allora a lei poco accetto, fra' Felice Peretti [1], salito al soglio pontificio col nome di Sisto V, le si mostrò largo di concessioni, come nella collazione di alcuni vescovati ed abbazie, nel decretare che fossero inclusi nelle decime del clero anche i monaci, nella « posta ai corrieri veneziani, con notabile beneficio dello Stato veneto » nello stabilire che in Roma vi fosse un auditore di Rota, suddito della Serenissima Republica, nelle decime, nel computo dell'anno che lasciò si regolasse « in Golfo e in Levante, secondo il rito antico ».

D'intelligenza perspicace, impetuoso, sapeva molto, ma faceva anche professione di sapere. Non accoglieva consigli

[1] Felice Peretti da Montalto presso Ascoli, 1585-1590.

da altri, parendogli per la lunga pratica dei negozi, di non potersi ingannare.

Odiava mortalmente tutti gli eretici ed infedeli, tutto che permettesse che si trattasse e mantenesse con loro il commercio; e *l'istesso odio portava a quelli che offendevano e intaccavano la giurisdizione della Chiesa.*

Chiudeva il secolo XVI e cominciava il primo lustro del 1600, Ippolito Aldobrandini, sotto il nome di Clemente VIII [1], d'ingegno tardo, di tempra impetuosissima *per quanto mostravano le sue parole e le esterne operazioni*, zelante della religione. Elesse ad un tempo tre cardinali veneti, Priuli, Corner e Mantica [2]. « Non solo come capo della cristianità, ma per seguir, come si suol dire, *certa creanza pontificia*, ed anco per sua particolare inclinazione, e per suoi più antichi concetti, si mostra grandemente desideroso di leghe e di ogni altro sforzo col quale potessero i principi cristiani farsi incontro alla potenza ottomana. »

Circa le controversie fra la Republica e questo pontefice, basterà qui accennare in generale a quelle per l'indice dei libri, alla elezione dei vescovi a Traù e a Sebenico, e alla vecchia e lunga vertenza per Ceneda.

VI.

Francesco Molin cavalier, mandato a Paolo V, assieme coi colleghi Giovanni Mocenigo, Pietro Duodo, e Francesco Contarini [3] in ambasceria straordinaria per prestargli obbedienza, consigliava la Republica di procedere ne'suoi rapporti colla Corte di Roma, assai posatamente, essendo questa la sola politica utile, perchè col temporeggiare si guadagnavano d'un pontefice in l'altro molte cose.

[1] Urbano VII, eletto nel 1590 durò 13 giorni; Innocenzo IX, eletto nel 1591, circa due mesi.

[2] *Relaz.* Gio. Dolfin 1600. *Relazioni Italia-Roma* 1586-1624.

[3] Sua *relazione* 1605, 25 gennaio m. v. nel R. Archivio generale.

I papi, considerava egli, sono d'ordinario assai vecchi; si eviti quindi ogni rumore, e gli affari matureranno da sè. « Io intendo però sempre » (così affrettavasi a soggiungere) « *salva la dignità et riputatione publica*, e delle materie ecclesiastiche, *perchè delle temporali non se ne deve lasciar toccare un punto*, nè sopra di queste si ha da dissimulare »...

Se non che i fatti mostrarono ben presto che la politica dell'aspettativa non era sempre opportuna. Motivi leggerissimi, e la tempra veemente di Paolo V chiamarono ben presto sul Governo veneto una tempesta, nella quale il contegno della Republica fu tanto dignitoso e fermo, quanto ingiusto e impertinente quello del papa.

Accennerò qui in breve, per aggiungervi poi qualche considerazione, al famoso interdetto di Paolo V.

I rettori di Vicenza scrivevano nel 1605 al Consiglio dei Dieci, esser stato recato un insulto alla casa ove abitava una Nivenzia Trissino, donna savia ed onesta.

Il Consiglio dei Dieci dava facoltà (25 agosto) [1] ai rettori d'instituirne processo col rito, o colle forme a lui proprie.

Venne in luce ben presto che l'autore di quell'insulto era stato un Scipione Saraceni, canonico, sul quale si raccolsero cattive informazioni.

I decemviri per la gravità del reato, e forse per evitare lo scandalo, richiamavano a sè il processo (1 ottobre) [2] avvertendone il cardinale di Vicenza, e aggiungendogli constare che il Saraceni non era insignito di alcun ordine sacro, aveva attentato più volte all'onestà della nipote sua Nivenzia, ed era colpevole di altri reati. Lo citarono per tanto al loro tribunale.

Altro processo consimile il Consiglio dei Dieci avocava a sè, contro il conte Marco Antonio Brandolini, abate di Nervesa, accusato dallo zio Anton Maria, di omicidi, truffe, stupri, e violenze. Anche in questo caso aveva incaricato il

[1] C. X. *Criminali*, reg. 22 c. 36 t.

[2] Idem p. 44.

rettore di Verona d'istruire il processo; ma pei fatti enormi che risultavano a carico del Brandolini, stimò opportuno di far tradurre l'accusato nelle carceri di Venezia, e continuare il processo da sè (10 ottobre)[1].

Ecco due casi di reati comuni, che la podestà laica, e pel diritto di tutti i Governi, e a tenore di bolle particolari dei papi Gregorio XII, Paolo II, Innocenzo VIII, Alessandro VI, Sisto V poteva e doveva punire, senza alcun intervento dell'autorità ecclesiastica.

Cominciarono tuttavia le rimostranze. Fu primo il cardinale di Vicenza Giovanni Dolfin, a scriverne all'ambasciator veneto Agostino Nani, e al doge, in modo cortese, pregando fosse rimesso il Saraceni al foro ecclesiastico.

Il papa tempestò; nè valse che si stabilisse di mandargli ambasciatore Leonardo Donà (che se ne scusò per malattia) e poi gli s'inviasse in legazione straordinaria Pietro Duodo (1606, 25 febb. m. v.). Egli fece intimar nel frattempo due brevi (10 dicembre) circa i beni ecclesiastici, e circa i due prigionieri; e il suo nunzio a Venezia Mattei, dovette consegnarli al Collegio.

S'era frattanto nominato a consultore teologo e canonista fra' Paolo Sarpi (1605, 28 gennaio m. v.) collo stipendio annuo di ducati 200; e s'aveva data commissione a lui e agli altri consultori Erasmo Graziani da Udine, e M. A. Pellegrini da Padova, di esporre il loro parere nella controversia.

Ma il papa non mise tempo in mezzo; e convocato il concistoro, sobillato specialmente dal cardinale spagnuolo Zappata, e seguito da quasi tutti gli altri cardinali, proclamò *per dovere di coscienza*, l'interdetto contro la Republica, e ne fece affiggere la bolla in Roma.

Qui il Governo veneto mostrò la sua saggezza. Ordinò al vicario capitolare (che fungeva in luogo del patriarca Francesco Vendramin non ancora confermato dal papa) ed ai piovani, che « si guardassero bene dal ricevere, publicare o la-

[1] C. X. *Criminali*, reg. 22, p. 48.

sciar publicare, bolle, brevi, od altri scritti provenienti da Roma; non ne facesse affiggere in alcun luogo, e trovandone li facesse strappare [1]. » Nominò due patrizi per sestiere, e dodici alla guardia della piazza, e capitani e cittadini per la città. Scrisse ai rettori, al nunzio; diresse una ducale (1606, 6 maggio) [2] ai patriarchi, arcivescovi e vescovi, vicarii, abati, priori ecc. di tutto il dominio, nella quale dichiarava che nelle cose temporali il principe non riconosceva alcuno dopo Dio.

Il Sarpi stendeva una scrittura colla quale la Republica si sarebbe appellata al futuro Concilio.

Publicata la ducale, il nunzio apostolico prese commiato, i Gesuiti rifiutando di obbedire alla Republica, e di continuare le funzioni religiose, « anzi tentando di agitare le coscienze » dovettero allontanarsi, e con decreto 14 giugno 1606 [3] furono espulsi solennemente, già prima (15 maggio) essendosi licenziati per motivi eguali i teatini ed i cappuccini.

Tutta la diplomazia era in moto; specialmente gli ambasciatori d'Inghilterra e di Francia, e gli altri, meno quello di Spagna.

L'ambasciatore francese Du Fresne, e il cardinale di Gioiosa ottenevano dal Senato che quando il re *cristianissimo* e il *cattolico* avessero chiesto al papa la revoca delle censure, la Republica avrebbe aggiunto anche le sue preghiere, e consegnato i due prigionieri all'ambasciatore di Francia, *salve però le ragioni publiche, e la facoltà della Republica di giudicare gli ecclesiastici.*

Il cardinale di Gioiosa adunque recossi a Roma, e ne tornò il 10 aprile 1607. Il papa però insisteva su due punti; che l'ambasciatore a Roma, partisse da Venezia prima che le censure fossero levate; e che venisse revocato il decreto contro i Gesuiti.

Ambedue le domande erano contrarie alla dignità del

[1] Romanin, *Storia documentata di Venezia*, VII, 24.
[2] *Roma ordinaria*, reg. 15 c. 28 t.
[3] Idem p. 63.

Governo; onde esso stette allora fermo nel negarle. Bensì concesse il ritorno delle altre corporazioni regolari.

Con decreto 21 aprile 1607 [1] fu publicato il toglimento delle censure, e vennero consegnati i due prigioni al cardinal di Gioiosa « in gratificazione di Sua Maestà Cristianissima, e senza pregiuditio dell'autorità ch'ella (*la Republica*) ha in giudicar ecclesiastici ».

Il cardinale recatosi in Collegio, si rallegrò col doge che tutte le censure fossero state tolte [2].

In questa controversia, che per lo spirito dei tempi e pei rapporti dei diversi principi colla Corte di Roma aveva pigliato uno sviluppo assai grave, sono chiare due cose; il motivo di essa, nel malanimo del pontefice, già avvertito dall'ambasciatore Molin [3], veementissimo difensore delle ragioni della chiesa; e il toglimento delle censure, dovuto non solo agli ufficii della diplomazia, ma a qualche serio timore del papa per gli armamenti che la Republica aveva stimato opportuno di fare.

Il pontefice diè saggio di avventatezza e d'ingiustizia nell'infliggere censure ecclesiastiche per fatti compresi nella

[1] *Roma ordinaria* reg. 16 c. 28 tergo e p. 29.

[2] Fra le scritture compilate o pubblicate nell'occasione dell'interdetto, noto per curiosità queste:

« Discorsi per ragione di Stato.... contro Venetia, dove si mostra la ruina di Venetia, d'Italia, e di Christianità nella detta disobedienza, ella persistendo, et che si pure il pontefice le concedesse quelle sue leggi impossibili ella non guadagna, come pensa ma perde di forze, di utilità et di dignità, et molto più se pensa ottenerle per forza, perderà lo Stato et se stessa; — di più libro di discorsi di astrologia che mostrano la ruina di Venetia, che piglia imprese contro la constellazione di questo tempo; et un *capitolo di sensi mistici della sacra scrittura, contro Venetia* (!); una secreta chiave delle profetie della sacra scrittura sopra tutte le nationi, et in particolare *dell'imminente rovina di Venetia* (!). Questi discorsi furon fatti nel mese d'ottobre dell'anno 1606 in Napoli »

E veggansi anche, *Miscellanea Manoscritti*, b. 51 e 57; ed una lettera da Coira, 8 ottobre 1816 del dubbio arciv. Marc'Antonio de Dominis, al doge, nella Miscell. stessa, busta 40.

[3] *Relazione* citata 25 genn. 1605, m. v. *Relazioni* filza suddetta.

giurisdizione comune dei principi; la Republica tenne bensì un contegno onorevole, ma finì col dover cedere, se non ai propri diritti in generale, almeno in quel caso particolare.

Dalla prima acerbezza però si rimosse alquanto Paolo V, e il Mocenigo [1] racconta le lodi che egli faceva delle instituzioni venete, mostrandogli anche qualche velleità di esser ascritto al patriziato [2]; la propria simpatia per le Republiche, la necessità che il Governo di Venezia fosse conservato, a sicurezza d'Italia; la speranza che fosse per prender un giorno le armi contro i Turchi. Il negoziare però con quel pontefice, facile alla collera, e cui pareva di non esser corrisposto dalla Republica di eguale amore, non era certamente assai facile. In una sua mala impressione non si può negare che non azzeccasse giusto: « *Che in questo Stato si facci poco conto dei pontefici*... Ma però se si altera e sparla, passato quel primo moto se ne avvede, et alle volte se ne scusa ».

Ben disposto mostravasi invece Gregorio XV, ai quattro ambasciatori straordinarii che la Republica inviò a rendergli obbedienza nel 1621 [3]. Notavano essi il vantaggio che poteva derivare, dall'aver « unita et favorabile la dispositione del pontefice.... perchè non v'è negotio proprio della Republica o d'altri in cui essa habbi alcun interesse di correlatione, che dall'autorità delli ufficii del papa, dalla sola piega de'suoi sensi non sii per ricever notabil vantaggio, et all'incontro gravi pregiudizii non se ne potessero attendere dal suo contrario; oltre che tanti confini, giurisditioni, vacanze di beneficii, et altro dan occasioni continue a noi di godere del buono o isperimentar del mal composto animo dei pontefici. »

[1] *Relazione* 1608, 28 agosto di Gio. Mocenigo cav, *Relazioni* idem.

[2] Intorno alla *nobiltà veneziana data alle case dei pontefici* si può vedere il codice n. 238 (*Miscell. Codici R. Arch. generale di Venezia*) che risguarda il patriziato concesso a Gregorio XIII (Buoncompagni); Sisto V (Montalto); Gregorio XIV (Sfondrato); Clemente VIII (Aldobrandini); Paolo V (Borghese); Gregorio XV (Ludovisio) fra il 1572 e il 1623.

[3] *Relazione* maggio 1621, di Girolamo Giustinian, cav. proc. — Antonio Grimani cav. — Francesco Contarini proc. e Girolamo Soranzo cav. (*Relazioni Italia-Roma*. 1586-1624).

Tacerò degli affari politici con questo papa, che non fanno all'uopo di questo libro; e mi limiterò a riferire che nel fatto della religione erano sparsi nella Corte di Roma contro la Republica, « pessimi concetti ».... asserendo i nemici di Venezia « che *noi andavimo abbandonando il vero et sincero culto della cattolica religione*; *che eravamo di pensieri e di effetti unitissimi con protestanti*, che in Venezia in diversi luochi si predicava la dottrina di Calvino, et che sarebbe in breve divenuta un'altra Ginevra, et simili empie et barbare disseminationi, venivano sparse da Spagnuoli, et loro adherenti ».

VII.

I dispacci e le relazioni degli ambasciatori straordinarii, o quelle finali degli ambasciatori veneti ritornati dalla Corte di Roma, contengono, ciascuna, savie osservazioni sul dualismo dei poteri, che per la esperienza rinnovata, ma sempre costante ed identica, dai tempi antichi a' giorni nostri, divennero altrettanti canoni indiscutibili. La pittura fedele e spassionata della tempra, delle aspirazioni, della vita anteriore, dei pontefici, tratteggiata dai diplomati veneti con stile franco e calzante, e con nuovi particolari, forma un ritratto, poche volte inferiore al vero, di quei sommi gerarchi della Cristianità. Taluno, al suo ritorno, parlò al Senato di qualche papa con tanta semplicità, e in modo per così dire, sì plastico, da dover far le meraviglie che tutti o la maggior parte dei membri d'uno dei più alti Consigli dello Stato, dividessero opinioni sì giuste e sì liberali, come forse è da deplorare non sia di tutti coloro che compongono altri Consigli fungono in magistrature di tempi moderni.

Non mi fermerò a ripetere la sostanza o il tenore di tutte quelle relazioni, in materia di religione, le quali sebbene assai interessanti nei riguardi storici, non contengono cose molto rilevanti circa i rapporti della Republica colla Corte di Roma. Trattasi comunemente di *decime* e di *sussidii*, che tutti i pontefici persistevano a voler concedere *per gra-*

zia; di beneficii, pensioni, e carichi ecclesiastici, delle cui rendite volevano investire le persone loro più gradite, parenti od amiche; e nel campo della politica le perpetue guerre contro i Turchi, considerati come nemici del cristianesimo, nelle quali solevano dar buone parole, lunghe promesse e null'altro.

Possono riuscire tediose le monotone prefazioni a quelle scritture, ma non si può non riconoscere che contengano grandi verità. V'ha un sì giusto apprezzamento di quelle questioni (moderne in tutti i tempi) che in altre materie, e in altri s'avrebbero giudicate frutto di spirito profetico. Ed è infatti profezia lo spingersi coll'occhio dell'intelletto, e con senso pratico, nelle vicende delle instituzioni ne'tempi avvenire.

Urbano VIII (primo pontefice eletto colla nuova forma instituita da Gregorio XV, dello *scrutinio*) coi voti quasi unanimi del Collegio cardinalizio [1], era uomo di grande ingegno, ma non di pari giudizio; non alieno dalle finissime arti dell'intrigo, fermo nel suo proprio parere, esperto e ardente nelle trattazioni degli affari, tenace, tra il vanaglorioso e il superbo. Attendeva a conservare o ad accrescere la giurisdizione ecclesiastica. Anch'egli moveva lamento di non esser amato dalla Republica quanto egli lei amava; e per questo amore i papi intendevano lasciar libero adito alla loro ingerenza in ogni materia, mista di temporale e spirituale, o affatto temporale. « Argomento molto grande et molto essentiale.... che quanto meno i pontefici amano ciò che non è loro proprio ma solamente di semplice usufrutto, et per avventura molto breve, tanto più stimano convenirsegli tutte le cose, et non pretendendo rimanere sottoposti ad alcuna

[1] Urbano VIII — Matteo Barberini di Firenze fu eletto nel 1623, con 50 voti su 53 votanti.

Veggansi le *Relazioni*: 1623 dell'ambasciator Ranieri Zen; 1624, 23 febbraio m. v. degli ambasciatori straordinarii Corner, Erizzo, Soranzo e Zen; 1627, 22 giugno di Pietro Contarini cav.; 1635, di Alviso Contarini; 1640, 10 luglio di Gio. Nani. *Relazioni Italia-Roma* (1586-1624, 1627-1660.)

legge, nè ubligati a dover render conto in questa vita delle ationi loro, e delle loro volontà, ad altro non sogliono pensare, coll' esempio di alcuni precessori, che ad avanzare i nipoti, dando loro Stati et facoltà amplissime, appoggiandoli a prencipi stranieri con infiniti abusi; tuttavia chi sa che non vi possa essere et conoscersi finalmente un pontefice alieno da queste passioni, et si riduchino una volta le cose a segno che la coscientia propria possa quello che non possono le leggi in una libera potestà; et lasciato da parte questo iniquo amore dei parenti, si conosca et si distingua la vera et conveniente gloria christiana, e si stabilisca in Italia una vera e lunga tranquillità. — Però devesi da questo Ecc.^{mo} Senato procurare con ogni potere le elezioni di tali pontefici, et dopo la creatione usar tutti quei termini che sono proprii della prudenza...... per acquistarsi la loro buona disposizione, et con questa condurre al desiderato fine i negotii publici, et rendere piana et facile la via a tutte le cose...... » (relaz. degli ambasciatori straord. Corner, Erizzo, Soranzo, Zen, 1624 cit.).

Narravano gli ambasciatori suddetti al Senato che in Roma erano notissime le cose di Stato della Republica, a grado che il papa dichiarava non comunicarle i proprii affari politici, temendo di questa facile propalazione. Ma dimenticavano (o forse ignoravano) che nel secolo stesso, anzi in quegli anni medesimi, gli Inquisitori di Stato facevano tenere da loro confidenti un esatto diario delle persone che frequentavano la casa del nunzio, e sebbene i risultati di quello spionaggio non venissero certo propalati, da parte del Governo la cosa non differiva molto dalla publicità che avevano i negozii veneti a Roma.

In questo torno giungeva notizia agli Inquisitori di Stato (dal segretario che reggeva la legazione veneta a Napoli) di un disegno di avvelenare il papa [1]. Ne sarebbe stato promotore

[1] C. X. *Roma* VI 4 t. e 5, t. 1625, 12 e 21 febb. m. v. - C. X. *Communicate* al Senato f. 14, 1625, 12 febb. m. v. — Lettera di Pier Antonio Marioni da Napoli, 16.5 3 febb.

mons. Massimi vescovo di Catania ed ex nunzio in Spagna. Ma era notizia sospetta, perchè comunicata all'ambasciatore da un inglese male affetto agli Spagnuoli.

Ebbe la Republica con Urbano VIII le solite controversie per Aquileia, e per l'abbazia di S. Zeno, di gius patronato del Governo, della quale il pontefice pretendeva di disporre; e il suo ambasciatore Pietro Contarini le partecipava il desiderio del papa che la sua famiglia venisse ascritta al patriziato.

Ad ogni caso in cui il Governo Veneto mettesse mano nel clero, per giudicarlo se reo, e punirlo, la Corte Romana anche sotto Urbano VIII si commoveva, ma non faceva però opposizione di fatto. Eppure le si ripeteva « che il Governo della Republica era differente da tutti gli altri, e che non poteva tollerare un ordine di persone che habilitate alle confidenze più strette di quei del Governo, (sia per educar figliuoli o per altro) restassero esenti da castigo, e non portasse questa riserva seco conseguentemente l'eccidio della Republica stessa. » Poco altro (scriveva l'amb. Alviso Contarini) « mi hanno saputo rispondere, che o stringersi nelle spalle, o dirmi che la sola ombra di qualche ecclesiastico assistente per semplice honore della Sede Apostolica, come dicono essersi osservato pochi anni or sono, basterebbe a soddisfare la riputazione dell'una, senza derogare alla giustizia dell'altra parte.

» Sono..... comandati i noncii di tenersi ben affetti tutti i religiosi; ma quelli in particolare che per opinione di bontà o per altro, hanno maggiore il concorso dei penitenti, facile l'entratura e la confidenza nelle case di quelli del Governo. E Vostre Eccellenze tengano per constante, che col mezzo di questi tali vengono i nuncii a risapere il midollo degli arcani, senza che prelati o altri de'nostri si azzardino nello scrivere; e, senza condescendere a maggiori particolari in questo proposito, bastami assicurarle che non discorro questo punto senza sostanza.

» Il noncio è anche comandato di sostenere il suo tribunale in questa città nel suo dovuto posto di riputazione, per le con-

seguenze e di dominio e di utile, che congiontamente servono allo spirituale della Chiesa, ed al temporale dei medesimi noncii e loro ministri; col qual mezzo pure alla conoscenza dei molti particolari del Governo s'avvanzano. È però anche vero dall'altro canto, che questo tribunale fu desiderato dalla Repubblica per divertire i suoi sudditi dalle spese et incommodi delle liti di Roma; e se bene questi medesimi, in deficienza del noncio, concorrerebbono ai metropoliti; nondimeno è anche vero che, toltone il patriarca d'Aquileia, che è metropolita di alcuna di queste chiese contorni, tutte le altre più lontane sono soggette a Milano, Trento, Bologna, e simili, dove i sudditi con spesa et incomodo malamente si condurrebbono ».

Poi accenna al conferimento dei beneficii fatto dal papa, con che non solo « acquista sudditi e dipendenti nelle viscere e negli Stati degli altri, ma *benefica ed arricchisce gli stranieri medesimi colle sostanze non sue*. Questo che non dipende dalla sola volontà del papa, necessita molti a procacciarsi per ogni mezzo il favore. E mentre gli istituti e le leggi di questo Governo non comportano le raccomandazioni particolari, nè per *cappelli*, nè per chiese, nè per altra qualità di entrate o dignità di Chiesa, tutto dipende dal favore che ognuno conviene procacciarsi con quel disavvantaggio pubblico che ben si conosce. »

Eletto dopo un lungo conclave « con plauso universale dai voti di tutte le nazioni [1] » Alessandro VII nel principio del suo pontificato mostrò di tener a vile le ricchezze, e di essere imparzialissimo.

Buon intenditore delle materie di Stato, di giudizio retto, sebbene, rigoroso sostenitore degli interessi ecclesiastici, cadesse in qualche fallacia; e « sebbene nato alle grammatiche bacchette d'un chiostro monacale, più che al triregno, avesse lena bastante per reggere invece un mondo.

[1] Vegganai le relazioni 1655 di Gio. da Pesaro; 1660, 9 luglio di Angelo Correr; 1661, 20 settemb. di Nicolò Sagredo; 1662, del nob. uomo Basadonna; 1664, 18 marzo di Pietro Basadonna. (*Relazioni*, *Italia-Roma* 1627 — 1660; 1661 — 1702).

Ma poi di santo ch' era, *homo factus est.* L' arca sepolcrale era di piombo, ma con alchimia non finta si è trasformata in oro...... A guisa delle serpi, colla veste cardinalizia depose la vecchia spoglia, ed invece di assumere mesti pensieri delle gran cure del suo triregno, sa ingannare il tempo con ischerzevoli questioni..... » Di buona vita, di costumi moderati. Lodava la Republica di quanto aveva fatto « contro i barbari » designando i Turchi, — ma era anche attento ai processi che nello Stato Veneto si facevano agli ecclesiastici, e al Santo Uffizio. Dolevasi fuor misura che si ricalcitrasse « alla giudicatura della Rota, adducendo esser un tribunale composto di soggetti presi da tutte le provincie christiane, perchè nelle materie ecclesiastiche ogni una v' assenta; trovarsene sempre uno, sempre figliuolo della Republica — nominato da lei, che giudica li Romani, Tedeschi, Francesi, Spagnuoli, con tutte le nationi del mondo, e quando arriva la causa d' un venetiano si contende l' autorità; potersi tollerare se per una povera persona che non può andar a Roma si vuole il giudice *in partibus*, come s' accostumava per solo effetto di compassione nei tempi passati; ma esser insopportabile quando i ricchi e i grandi ricusano capitarvi, e per loro fini particolari impegnano il publico a sostener che non vada un privato dove i principi e i monarchi fanno comparire i loro procuratori ogni giorno. » ..... E ricordavano gli ambasciatori, la materia dei beneficii e delle pensioni.

A questo pontefice, severo osservatore della disciplina ecclesiastica, è dovuta la soppressione dei così detti *conventini* (conventi piccoli) per le considerazioni che qui riferisco, e che hanno importanza non comune riguardo alla persona dalla quale provengono, e pel confronto con altre diverse opinioni d' altri papi. « La Sede Apostolica, fatto riflesso, non meno all' abbondanza che alla superfluità degl' instituti religiosi, haveva trovato che alcuni di essi degenerando dalla primiera intenzione de' loro fondatori, erano trascorsi in una total rilassazione di costumi, che compliva non meno al servizio della Chiesa che de' medesimi secolari il pigliar qualche espe-

diente...... Che a ciò si era dato in qualche parte principio con la soppressione d'alcune religioni, ma che non bastava, conoscendosi in tutto necessario restringere questo gran numero a quei soli che ritengono o che meglio pensano a ridursi a ricevere la prima forma della loro instituzione. Che per farvi strada a ciò, s'era soppresso un numero grande de' conventini piccoli, ove con minor riguardo si rallentava il freno della retiratezza regolare, e che si persisteva nel primo pensiero di procedere alla finale abolizione di alcuni ordini che con il loro licentioso modo di vivere, riempivano anzi di scandalo e di mormorazioni, che di esempio, e di edificazione. Ma che si camminava lentamente, perchè in negozio di tal rilevanza s'havrebbe potuto incontrare anche nella soddisfazione dei principi, i quali non bene esaminati i veri modi che inducevano la Sede Apostolica in questa risoluzione, havevano dato segno di qualche repugnanza alla esecuzione dei brevi pontificii...... » Metteva poi intanto in considerazione alla Republica, che abbondando il dominio veneto di questa qualità di religiosi, s'apriva un modo facile che venisse dato luogo alla retta intenzione di chi ha la suprema direzione degli affari ecclesiastici, ed insieme a poter somministrare un considerabile aiuto nella presente guerra contro gli infedeli. « Che nessuno meglio di noi » (parla l'amb. Giovanni da Pesaro cav.) « poteva sapere a che estremità di dissolutezza e di scandali siano giunti li canonici di S. Spirito di Venetia, essendosi la Ser.ma Republica veduta in necessità di metter freno alla scorrezione di quel convento, che non contento d'haver postergata ogni osservanza regolare, abusava anche sì sconciamente delle ricchezze che haverebbero potuto servire a comodi alimenti di un numero quintuplicatamente maggiore di religiosi; che sempre si trovava grossamente indebitato. Che il simile si poteva dire dei Cruciferi, ne'quali appena si discerneva vestigio di vita claustrale. Che pertanto anteponeva che procedendosi alla soppressione di queste due religioni, s'haverebbe potuto andar pensando al modo di passar alla vendita dei beni da esse possessi, et

il ritratto si convertisse al sostentamento contro il nemico fierissimo del Cristianesimo. »

Soppresse infatti quelle religioni (1656) mostrò poi di esserne pentito, quasi avesse aggravato la sua coscienza col permettere che ne fossero secolarizzate le rendite, ed era pronto a *conceder altre religioni* (1661). Insistette, come avevano fatto i suoi antecessori, per la riammissione dei Gesuiti e la ottenne; nè pare che qualcuno della stessa Republica ne fosse molto alieno. « Non potersi negare » (così scriveva Giovanni Pesaro) « essere l'educatione della gioventù dote propria dell' istituto dei Gesuiti, che in ogni luogo viene lodevolmente esercitata, e che la nostra città, penuriando d' huomini atti a questo esercitio, i talenti buoni di questa gioventù non compariscono come fariano quando havessero buoni cultori. *Ma è da veder se questi rispetti sono interessi tali che prevagliano ai motivi che indussero li nostri vecchi ad allontanarli da questo Dominio*, et in tutti i casi che si havesse per meglio di gratificare il papa, sarà bene vedere se devono essere ricevuti con qualche limitation che moderi quella facilità che hanno, di cattivarsi gli animi di quelli che trattano domesticamente con loro, non ci essendo dubbio che uno dei principali impulsi che indusse già il Senato a disfarsi d'essi, fu il sospetto che con l' insinuatione loro giungessero a penetrare gli arcani di questo Governo, e di quelli si servissero a prò dei loro interessi; non facendo nel certo io caso che alcuni d' essi habbino parlato e scritto senza il dovuto rispetto alla grandezza di questo dominio, perchè finalmente le sciocchezze di qualcheduno non haveranno da pregiudicare alla buona mente di tanti uomini di garbo descritti in quell' ordine, che alle Corti dei principi con encomii di questa Repubblica hanno dimostrato di conservar memoria de' favori che con larga mano furono compartiti in questa città, quando adempirono esattamente le loro parti. »

« Così » parlando dello stesso Alessandro VII, con istile ampolloso, ma con molta verità scriveva Pietro Basadonna nella sua relazione letta al Senato addì 18 marzo 1664 —

« così la bontà naturale, scompagnata dal vigore dell'animo è debolezza; l'educatione esatta quando non incontra un spirito forte, deprime il talento; li studii senza la scorta d'un fino giuditio fanno meri pedanti; la religione destituita da una discreta prudenza lascia inhabili alle operationi civili; et il non havere alcun vitio, o fa supponere tutti formati della medesima tempra, e rende gli huomini incauti; o quello che più s'aggiusta al caso presente, dandosi a credere che abbondi in altri quel male del quale si veggono esenti, stimandosi l'unico esemplare della bontà, divengono mormoratori e superbi. »

E bella è questa immagine colla quale dipinge Venezia, religiosa fino dalle sue origini. « Venetia sola è nata con la veste nuziale, niuno l'ha veduta serva, niuno infedele....... » Allora, « era tutta spirituale la Chiesa, quando i papi attendevano solo alla perfettione dell'anime; quando di santità, non di juriditione si contendeva; all'hora ogni Stato viveva con le sue leggi; tutti i popoli facevano bene da loro; per ossequio non per dipendenza, il primato di Roma si conosceva....... » [1].

[1] Giacomo Querini, nella sua relazione 1667, 22 febbr. m. v. scriveva di Alessandro VII: « in quaranta due mesi che servii Alessandro VII conobbi esservi il solo nome del pontefice ma non l'uso del pontificato, mentre quel capo sacrato pativa grandi vertigini sotto la corona del supremo comando, essendosi in una veneratione occulta ritirato, datosi alla quiete dell'animo, al solo pensiere del vivere, insomma sposatosi con le delitie, e con divieto severo ripudiato il negotio e la fatica, lasciando tra parenti et inferiori ministri il peso grave di così qualificato governo, havendolo sfortunatamente retto per dodici anni, un mese e quindici giorni; scemate tutte quelle virtù che da cardinale prestantemente teneva, cioè vivacità di spirito, ingegno nel distinguere, prontezza nei partiti, disinvoltura nel risolvere, e facilità sopragrande nell'esprimersi; difetto però connaturale dei papi che subito eletti tramandano dal cuore alla testa il trionfo del pontificato. Ma ora per castigo de' nostri peccati è ridotto lo stesso pontificato ad un beneficio semplice, *et ad commodum unius privatae domus*, senza cura d'anime, o pure d'una vigna che di tempo in tempo si dà ad affitto, ma con conditione diversa, che la temporale e mondana si migliora, e la spirituale e divina con obligatione precisa si peggiora; come se Dio havesse cedute le sue ragioni ai pontefici — e pure non hanno altro titolo che di *vicarii* e non di *padroni*, che di *affittuali*, e non di *possessori*.....»

Può dirsi che regnando il romano Giambattista Pamfili (Innocenzo X predecessore di Alessandro VII) lo stato della Chiesa fosse governato, almeno nell'amministrazione, da donna Olimpia Meldachini di lui cognata, dotata d'ingegno e di spirito virile, ma altrettanto superba ed avara, circondata da una schiera « di trucimanni che le fanno assiduamente intorno ignominiosa corona »; arbitra assoluta di tutti gli affari più gravi, e forse all' animo del pontefice più intimamente congiunta che non consentisse un'antica « platonica simpatia [1] ».

Ciò non toglieva ch'egli facesse mostra di dirigersi unicamente da se, che desse esempio di carità, pazienza, ponderazione. Giusto, d'altra parte alieno dal dissanguare i sudditi con balzelli, ma cieco servo della esosa cognata. Pochi e limitati beneficii ottenne la Republica da questo papa, nei gravi frangenti della guerra di Candia. Li enumera Giovanni Giustinian: « la concessione di tre *sussidii* sopra il clero veneto, per l'ultimo de'quali tuttavia sospirano VV. EE. la consegna del breve, et l'espedizione delle galere per tre volte in Levante; soccorsi che come sono di molto inferiori alle urgenze presenti, et alli debiti di padre comune, supremo capo di Christianità, così furono anche accompagnati da svantaggi con gli ordini secreti, inviati dal papa alli governatori dello Stato, d'interponere difficoltà et lunghezze all'unione di questa gente ».

L'ambasciatore Giacomo Querini nella sua relazione letta al Senato il 22 febb. del 1668 fa cenno della buona disposizione del papá Clemente IX verso la Republica, alla quale mostravasi grato per la nobiltà data alla sua casa « se bene hormai la stimano ricompensa dovuta alla dignità del pontificato. » E annoverava fra le cose ottenute da quel pontefice « il *sussidio* ecclesiastico, il breve delle sedici decime in otto

[1] *Relazioni* Gio. Giustiniani cav. 1652, 26 aprile. — E veggansi le altre 1645 Giustinian, e straordinaria dell'anno stesso 3 ottobre, di Pietro Foscarini, Gio. Nani, Alvise Mocenigo 1, e Bertuccio Valier; 1648, 28 luglio di Alvise Contarini cav.

anni, la favorevole dispositione dell'assegnamento delle decime in Italia; un'ampia permissione di levate di genti nello Stato della Chiesa; la speditione e mantenimento delle galere in Levante » alcuni soccorsi, fra' quali con giusta ironia ricorda « la speditione di cinquecento fanti pagati a sue spese nella assediata piazza di Candia, inalberando lo stendardo di Santa Chiesa, *dopo vinti quattro anni di guerra a fronte dei barbari e d' infedeli!* »

Sussidii consimili, e la soppressione di tre *religioni* che profittò alla Republica un milione di ducati, concesse Clemente X [1] in occasione della guerra suddetta; ed egli, o per dir meglio chi governava in sua vece (il cardinale Altieri) a sua volta pregato dal marchese Filippo Nerli, prepararono la curiosa nomina di un cardinale veneto, tratto dai procuratori di San Marco, il patrizio Basadonna, a preferenza dei prelati veneti e di altri. A favore di esso furono fatte valere la sua erudizione in materia della Chiesa orientale, l'esser dotato di molto ingegno dimostrato nelle ambasciate ecc.

Erano però casi particolari, e tanto più strani che il Basadonna, tornato di ambasciatore a Roma, aveva parlato forse più francamente e vivamente che altri, dei gravi difetti di quella Corte, e dell'indecoroso miscuglio di cose religiose e politiche, causa di tanti e gravissimi danni alla religione.

Dissi « particolari » perchè d'ordinario lo spirito della Corte romana era contrario alla Republica. Giovanni Lando ambasciatore ad Alessandro VIII [2], assicurava il suo Governo di aver mitigato quella disistima in cui era tenuto, per gran parte da coloro ai quali spiaceva la « buona unione » di Venezia e dei papi. Accennava poi, forse non a torto, dolere in quella Corte la soverchia protezione (!) concessa in Venezia dall'autorità secolare ai frati, che illanguidiva la disciplina, e dava loro ardire a « contrastare tutto quello che non è di

[1] *Relazioni* di Antonio Grimani cav. e Pietro Mocenigo cav. 1671, 15 novembre; 1675, 26 febbraio m. v.

[2] *Relazione* 1691, 6 aprile.

gusto loro proprio, senza distinzione di materie; e questo viene malissimo inteso a Roma. » Consigliava pertanto la Republica a fare che i generali frequentassero le visite, di vegliare ai costumi, chiamare i provinciali e i superiori nel Collegio.

Molestissima pure riusciva a Roma la materia delle giudicature; supponendosi che nello Stato veneto la podestà secolare giudicasse indistintamente tutte le persone e tutte le materie non solo miste, ma anche mere *spirituali*. Consigliava che « talvolta almeno le controversie di giurisditione spirituale tra gli ecclesiastici dello Stato, fossero rimesse dall'Ecc.^{mo} Senato alli nuntii, o pure a giudici ecclesiastici..... sarebbe, se non tolta, almeno rarefatta una gran nuvola tra il cielo di Venezia et di Roma ..... »

Si mirava poi « con gelosia et passione li Greci, che là si suppone siano hoggidì 30,000 in Venetia, quali hanno in sostanza un capo ecclesiastico et *una chiesa non solo separata nei riti*, *ma quello che più ivi si sospetta*, *nelli dogmi ancora;* et se bene conoscono quanto importi il procedersi con mano blanda co' Greci stessi per riguardi di Stato molto importanti, io non devo tacere quanto habbi più volte havuto ordine da papa Innocentio XI particolarmente, di raccordare premurosamente alla pietà dell' Ecc.^{mo} Senato di custodire con vigilanza quell'unico e sublime pregio in questa gran dominante di religione illibata che fu sempre la sua prima gloria »....

Sullo scorcio del secolo XVII ascese il soglio pontificio il cardinale Antonio Pignatelli, napolitano, col nome di Innocenzo XII, uomo integro, di costumi perfetti, nemico acerrimo del nepotismo, beneficentissimo. L'ambasciatore Domenico Contarini [1] giungeva a quella Corte, quando vi durava un abuso circa la nomina dei vescovi nello Stato della Republica, ch'egli fece cessare.

Solevano i cardinali veneti raccomandare al papa i loro dipendenti, « senza passare per mano del ministro della Re-

[1] *Relazione* 1696, 5 luglio.

publica » sebbene le commissioni vi contraddicessero. Ma questo amore di regolarità produsse altro malanno. « I pretendenti, *allora*, hanno fatto i loro ricorsi anco fuori dello Stato per ottenere i vescovati et altri beneficii; riconoscendo in appresso l'estraneo benefattore, invece del rappresentante nazionale, in questa guisa perdendosi il *ius presentandi* rimasto dopo la perdita della nomina ».

Spiaceva alla Corte di Roma che nello Stato della Republica i beneficii fossero goduti da soli sudditi. Si ricorse pertanto alla « inventione di permutar i beneficii che godono i nationali nello Stato ecclesiastico, conferendone altrettanti nel Veneto, come successe delle due abbatie, vacanti per morte del cardinal Chigi, conferite al cardinal Ottoboni, perchè ne sgravasse d'altrettante somme, quanto importavano le rendite delle pensioni che gode sopra il vescovato di Ferrara.... » E gli esteri godevano pensioni nello Stato veneto.

Nel secolo XVII del quale ho finora parlato, dei 128 milioni, cifra complessiva delle popolazioni d'Europa, le statistiche noveravano 75,400,000 cristiani cattolici; 23,600,000 protestanti; 29,000,000 scismatici [1].

Importantissima relazione presentava al Senato il nobil uomo Nicolò Erizzo (1702) [2] uno degli ambasciatori a Clemente XI (il pesarese Gianfrancesco Albani [3]) nella quale non solo riassumeva i punti controversi con Roma, ma si occupava dei più minuti particolari della legazione veneta colà.

Salito al trono prematuramente e senza avervi pensiero, di coscienza delicatissima, e perciò sempre dubbioso, gentile, accarezzante, di maniere blande, di grazia mirabile, pareva avesse studiato « di meritare il pontificato, ma non di volerlo. » La Republica (osservava l'ambasciatore) per un principio non bene usato di cieca rassegnazione (*non so quanto*

[1] V. *Miscellanea* manoscritti, b. 82.

[2] Comincia: « La città di Roma nata all'imperio del mondo ». *Relazioni Italia-Roma* 1702-1750.

[3] .... E veggansi le altre due 1707, 17 dicembre, di Francesco Morosini cav., e 1713, 22 luglio, di Lorenzo Tiepolo cav.

in questo fosse nel vero) non solo dissimulava, ma soffriva dai papi-principi, in cose meramente laiche, immensi aggravii nella sua dignità e nel suo interesse.

Enumera questi aggravii e questi danni:

1. L'esser stata talvolta esclusa, nella nomina dei cardinali, come p. es. sotto il pontificato di Innocenzo XI, « buon vecchio che fu sedotto a far cardinali, ad istanza dei principi, lasciando fuori la Republica. » Doversi perciò dal Senato declinar il nome di quei soggetti che desiderava di veder promossi al cardinalato. « I veneti, dopo una grande arma di zelo si lasciano guidare a deporre perfino lo scudo, ed a soffrire i più mortali colpi ».

2. La noncuranza del Governo circa la collazione dei vescovati e dei beneficii; eppure « questa fu una materia la più dibattuta, ed uno dei più attenti studii che avessero i nostri maggiori, i quali in effetto non hanno mai rinunziato a questa alta regia prerogativa; nemmeno nelle angustie della lega di Cambrai. » Essere importante aver il modo di beneficare gli ecclesiastici, poichè si poteva così giungere a regolarli. Quanti patrizii bisognosi e meritevoli avrebbero potuto essere beneficati!

« Ma come sarebbe ora troppo difficile il riscattarsi da un tanto pregiuditio e di pigliare l'uso di conferire le chiese et i beneficii conforme facevano i nostri sapientissimi e piissimi maggiori; il che è di natura del principe sostituito in luogo del popolo e del clero, conforme vuole la ragione e le leggi, i canoni, et i concordati; e così fino a tanto che le congiunture permettano di redimere questo tesoro e questa autorità usurpata da Roma, è certo di precisa necessità il trovar modo sicuro di eseguire le antiche e molto più le recenti leggi, che sotto debito di giuramento commettono all'ambasciatore *pro tempore*, di aver l'occhio a quei cittadini o sudditi che col mezzo di altri principi, o in prezzo di una affettata alienatione del proprio, conseguiscono i beneficii.

I nostri padri con somma sapienza trovarono quella del possesso temporale, dacchè credettero di aver perduta la col-

lazione; ed è un temperamento veramente ottimo se fosse ben usato. Ma Roma conosce molto bene per esperienza che dopo averlo negato una o più volte, infine la pietà del Senato cede alle pratiche ed agli offizii, scordandosi della poca benemerenza, e qualche volta anche della contumacia dell'eletto e beneficiato da Roma nello Stato di V. S. col solo merito di averla disobbedita ».

Suggeriva di obbligare tutti quelli che intendevano di conseguire beneficii in Curia, a presentare in tempo della vacanza di essi il memoriale in mano dell'ambasciatore, o meglio del Collegio, il quale comandasse al ministero che ne facesse gli uffici al principe.

Era indecoroso che si conferissero beneficii prima che all'ambasciatore constasse della loro vacanza. Lo che produceva altresì che venivano conferiti a persone « non bene inclinate » al Governo veneto.

3. Indispensabile la nomina di un agente o spedizioniere veneto, come lo avevano Francesi, Spagnuoli ed altri.

La Corte romana dalla ingerenza nei beneficii poter trascorrere facilmente a metter mano ai vescovati ed ai cardinalati:

4. Qualche particolare sui titoli che si davano alla Republica, inferiori al suo grado di *potenza*.

5. La nunziatura di Venezia, di seconda sfera, « così che mai non si elegge cardinale uno dei prelati che vi risiede, per non dar grado al principato »;

6. « Tutti quelli che vogliono beneficii, dispense, far rinunzie, commutazioni, traslazioni, erigere collegiate e nuove dignità » dovrebbero essere obligati a riferire all'ambasciatore.

7. Particolari nel ceremoniale e nei posti nelle funzioni publiche in Roma.

8. Perduta la franchigia del palazzo di S. Marco in Roma.

9. Esser utile di far nazionale veneta una chiesa, come l'avevano l'imperatore, il Re di Francia e quello di Spagna.

— Vedremo a suo luogo quale di questi suggerimenti

sia stato ascoltato, coll'instituzione dello *spedizioniere* veneto, colla raccomandazione al papa di *nominar cardinali* ecc.

Lagnavasi da parte sua la *Sede Apostolica* « della limitazione del tribunale del Santo Ufficio; del tribunale contro la bestemmia che purga la città da gravi bestemmie e da gravi costumi; e spiace il magistrato sopra monasteri che mette ordine alle sconcertate economie dei regolari. »

« Ma all'incontro » seguita l'ambasciatore, « se si considera la licenza, che più che altrove è grande nei conventi di questa città, e nello Stato, bisogna confessare che merita correzione, cosichè il servizio del Signore Iddio sia meglio eseguito da quelli che a lui non si consacrano. Io fui attento che i superiori destinati nei conventi di Costantinopoli e di Smirne fossero sudditi ed atti a contrapporsi ai cappuccini francesi che cercano di usurpare quelle parrocchie protette da Vostra Serenità, il che ho fortunatamente sostenuto e conseguito dalla Congregazione di *propaganda fide*. Gioverebbe però che quando i padri vanno a capitolo generale di Roma per le elezioni del nuovo generale, fossero obbligati a portarsi dall'ambasciatore, come fanno gli altri di ogni altra nazione.... E ciò per argomento di dipendenza a riguardo di quei conventi che la religione ha nello Stato. »

Suggeriva poi di far inclinar l'animo del papa aiutandolo nelle missioni delle Indie, della China, e dell'America, e nella sua piissima idea di dilatare la fede, sia che il facesse aspirando alla « gloria di comparir imitatore dei più santi ed illustri suoi predecessori » o per arte, come si avrebbe potuto giudicare dalla sua tenerezza, e dalle lagrime che aveva pronte a suo talento.

Così riassume l'ambasciator Francesco Morosini i soliti punti controversi fra la Republica e la Corte di Roma, nella sua relazione letta al Senato il 17 dicembre 1707. « Hanno l'una e l'altra, vicinanza, con non molta disparità di Stato e maggioranza in provincia. Istituti religiosi e pacifici ed attenzione a conservare non a conquistare; interesse nella depressione del Turco; oculatezza all'equilibrio d'Europa, per la

libertà propria e d'Italia. Ad ogni modo non mancano cause di divisione, e tre specialmente.

L'una accidentale, ed è che in un principe elettivo e così frequentemente mutato può succedere pur troppo che di quando in quando o l'incapacità o le passioni diano tracollo alle sane massime, a differenza della Repubblica, sempre la medesima, saggia, invariabile ne'suoi istituti. L'altre due, non accidentali ma permanenti, sono la congiunzione degli Stati, che di rado congiunge gli animi e le materie d'immunità ecclesiastica, punti dubbi di giurisdizione tra due tribunali gelosi, uguali per sovranità, incompetenti per interessi.

Quanto alla prima causa accidentale che dipende da un papa santo, prudente, e ben affetto, Vostre Eccellenze sogliono raccomandarla a Dio, *non prendendo ingerenza nei conclavi*. È vero che studii del tutto opposti usano gli altri principi, quantunque non confinanti e meno interessati; tuttavia la Repubblica, per antica massima religiosa.... consacra esemplarmente al rispetto di una scelta tutto divina, le humane sollecitudini, o superfluo o dannose.

La seconda causa che nasce dalla vicinanza del dominio, produce tre capi contentiosi: confini di Ferrara; navigazione del Golfo; trasporti de'sali et ogli per Sacca di Goro, sopra de quali, come Vostre Eccellenze fanno valere le loro sode ragioni e le loro leggi, così il papa presente, che stima la saviezza e la potenza della Repubblica, ne è di genio inclinato al torbido... va usando scansi e dissimulazione » [1].

Pochi motivi di controversie ebbe la Republica coi papi [2]

[1] L'altro ambasciatore Lorenzo Tiepolo narra nella sua relazione 1713, 22 luglio, che le *relazioni* degli ambasciatori veneti erano in Roma oggetto di commercio, e si vendevano ai raccoglitori di mss.; e accennava che fra i danni di questa indiscretezza poteva accadere che « i cittadini temendo di palesare i loro secreti sentimenti, ommettessero di esporre al principe quello che risguarda il suo servizio. »

[2] Veggansi le *Relazioni* 1724, 20 luglio dell'ambasciator Andrea Corner cav.; 1728, 6 marzo di Pietro Capello, 1732, 14 gennaio m. v. di Zaccaria Canal cav.; 1737, 28 nov. di Alvise Mocenigo IV cav.; 1744, 24 aprile di Francesco Venier cav.; e 1750, 21 maggio di Alvise Mocenigo IV cav.

che regnarono nella prima metà del secolo XVIII: Innocenzo XIII [1] (1721) Benedetto XIII (1724) Clemente XII (1730) e Benedetto XIV (1740) fino al 1754, nel quale anno ebbe luogo una importante contesa che descriverò particolarmente.

Ommetterò pertanto di ricordare i soliti *sussidii*, e qualche questione di giuspatronato.

VIII.

Nel 1740 Prospero Lambertini bolognese, uomo di tempra affabile e giocosa, poco curante delle ceremonie, fu eletto papa per uno di quei curiosi spedienti cui accade si ricorra nei conclavi quando, tirati in lungo i maneggi, viene eletto un papa per istracco. Tale fu anche, per esempio, l'elezione del regnante Pio IX.

Sotto il pontificato di Benedetto XIV si risuscitavano e avevano scioglimento, le antiche contese per la giurisdizione del patriarcato di Aquileia. Tema vastissimo, cui piacesse di ricercarne i particolari, nei tempi, e consultare i moltissimi documenti, anche assai antichi, custoditi negli Archivi.

Quanto alla parte che posso farvi in questo libro, mi limiterò a poche note storiche, colle quali però non posso pretendere di dir nulla di nuovo.

Quando la Republica andò al possesso di tutto il Friuli (1420) togliendolo al patriarca Lodovico di Tech, il Concilio di Basilea diede il titolo patriarcale ad Alessandro duca di Masovia, cardinale e vescovo di Trento, poi a Giovanni Vitelli, i quali non furono riconosciuti dal Governo veneto, onde il patriarcato rimase vacante per vent'anni. Il 1439 (18 dicembre) Eugenio IV nominava Lodovico Mezzarota padovano, nomina che fu accettata, e sei anni dopo si venne ad una transazione (1445) mercè la quale i patriarchi *pro tempore* avrebbero goduto di un assegno annuo corrisposto loro dalla Republica,

[1] Intorno il regno di questo papa può vedersi: « Ragionamento politico, concernente al governo dell'Italia » ecc. *Miscell. manoscritti*, b. 80.

oltre delle città di Aquileia, Sanvito e San Daniele. Tale convenzione fu approvata dal pontefice Nicolò V, e dall'imperatore Federico III per quella parte del Friuli ch'era compresa nel suo dominio. Alla morte del Mezzarota, Paolo II conferì (1468) il patriarcato al proprio nipote, cardinale Marco Barbo, e d'allora ne fu investito sempre un nobile veneziano, su proposta della Repubblica, confermata dal papa. Primo presentato con questo nuovo metodo fu nel 1493, il patriarca Nicolò Donà, a papa Alessandro VI.

Due fatti notevoli accaddero nel secolo XVI, la rinuncia del patriarca, cardinale Domenico Grimani, a favore del nipote Marino, con diritto di regresso (1517); e l'elezione fatta dal patriarca Giovanni, della stessa famiglia, di un *coadiutore*, che fu il cardinale Daniele Barbaro, carica che in onta alle proibizioni del Concilio di Trento, fu approvata da un breve di Gregorio XIII, e si perpetuò.

Fino al 1627 i patriarchi esercitarono, senza opposizione, libera giurisdizione spirituale nella loro diocesi, tanto nella parte veneta che nella austriaca, anche dopo il trasferimento della sede ad Udine, in seguito alla lega di Cambrai ed all'occupazione di Aquileia fatta dagli austriaci.

Ma in quell'anno per occasione della guerra di Gradisca, e delle contese fra i confinanti veneti ed austriaci, la Corte imperiale avanzò pretese alla nomina del patriarca, ricorse ad Urbano VIII (1628) e non trovando in lui alcun appoggio, vietò ai propri sudditi di riconoscere il patriarca, ed a questi l'esercizio della sua giurisdizione nelle terre della diocesi appartenenti al dominio austriaco. Il pontefice respinse i progetti imperiali, ch'erano *l'erezione di un nuovo vescovato nella parte austriaca, e l'elezione di un vicario e d'un visitatore apostolico.* L'imperatore finì col riconoscere l'autorità dei patriarchi veneti, e questi, d'intelligenza coi nuncii papali presso la Corte di Vienna, governavano la parte austriaca a mezzo di arcidiaconi eletti da quel Governo, come vicari dei patriarchi.

Circa un secolo dopo (1721) l'imperatore Carlo VI tornò alle antiche idee di un nuovo vescovato in Gorizia, collo smem-

bramento del patriarcato di Aquileia. Non riuscendovi, proibì che si ricevesse nel capitolo dei canonici chi non fosse suddito austriaco. All'opposizione del capitolo l'imperatore ne sequestrò i beni, e fece vive rimostranze a papa Benedetto XIII.

Morto, appresso (1734), il patriarca Dionisio Dolfin, e succedutogli il coadiutore Daniele II. dello stesso cognome, il Senato scriveva al luogotenente di Udine che il servizio publico ricercava la sostituzione di altro soggetto in coadiutore e successore nel patriarcato. Fu eletto in fatti Bartolomeo Gradenigo. Il papa però, anzichè confermarlo, voleva preporre alla diocesi austriaca un superiore col titolo di *vicario apostolico*, con piena giurisdizione vescovile, ma coll'obligo di agire in nome di lui, e per autorità della Santa Sede. Tale proposta, spiacque al Senato che inviò a Roma Francesco Foscari. Alla lunga contesa e al carteggio che ne fu conseguenza, pose termine la mediazione della Corte di Torino, e le due parti convennero che fosse soppresso il patriarcato, divisa la diocesi in due arcivescovati, *uno veneto* con sede in Udine, *l'altro austriaco* con sede in Gorizia, al quale fu preposto l'arcivescovo Carlo Michele conte di Attemps, già nominato *vicario apostolico*. Tale divisione fu approvata con bolla di Benedetto XIV, 1751, 6 luglio [1].

Benedetto XIV ebbe un lungo pontificato. Correva il 1754, e la Republica veneta deliberò un decreto che, mantenuto, avrebbe suggellato le precedenti numerose deliberazioni colle quali mirò a separare i due poteri *ecclesiastico* e *laico*, e a ricondurli, per quanto lo concedevano le condizioni dei tempi,

[1] La convenzione è del 21 marzo 1751, *Commemor.* XXXI, 22.

Si possono anche vedere:

« Juspatronato di Aquileia, Consultori *in iure*, vol. 365.

» *Miscell.* aquileiense (id. vol. 465, p. 119).

» Ristretto del stato antico e moderno circa la temporalità della Chiesa e patriarca d'Aquileia. »

Decreto del Senato, 1748, 21 dic. *Roma expulsis* f. 61, con scrittura 28 ott. anno stesso di Antonio Capello I, savio di Terraferma *uscito*.

Decreto del Senato, 1749, 31 dic. *Roma expulsis* f. 63; e le carte inserte.

il grado intellettuale dei popoli, e le controversie politiche, ciascuno al vero posto che gli spettava.

Il decreto 7 settembre 1754 [1], che pigliò a base una dotta scrittura di ser Sebastiano Foscarini savio di terraferma, riepilogava gli abusi incorsi dalla podestà ecclesiastica, e lesivi la giurisdizione del governo civile; era una suprema sanzione, ma d'altra parte non violava menomamente i diritti naturali o acquisiti; della Curia romana e delle autorità da essa costituite a disciplina ed amministrazione degli istituti religiosi e del culto.

Quel decreto risguardava:

1. Le bolle, le patenti, i brevi, i rescritti, le citazioni, i monitorii, o qualunque carta estesa che sotto alcun pretesto non si sarebbe potuto far eseguire da chi si sia, se prima non fosse stata presentata nel Collegio, per essere riveduta e licenziata, in pena di nullità dell'esecuzione, e di altri castighi ai contraffattori: in breve un ampliamento dell'*exequatur*. Si decretava pertanto che venisse compilato un capitolare in cui si trascrivessero le bolle regolatrici la disciplina ecclesiastica, state ricevute nello Stato. I consultori esponessero il proprio parere intorno le altre bolle in materia di dogma, di correzione di costumi, e di facoltà spirituali nel foro interno per l'amministrazione dei sacramenti. In quel capitolare si inscriveranno anche le nuove bolle con note dell'ammissione o licenziamento, ovvero della ritenzione; e si raccoglieranno anche le regole da osservarsi in proposito, affinchè venga moderata la « osservabile quantità delle concessioni e delle dispense, le quali per lo più si impetrano con motivi supposti ed insussistenti, onde si rendono in se medesime inefficaci, e piuttosto che alla edificazione, servono alla distruzione o al corrompimento della ecclesiastica disciplina ».

Si comunichi in circolare il decreto ai rettori e al patriarca di Venezia, con obbligo di far sapere agli ordinarii rispettivi « essere mente pubblica di metter freno agli abusi,

[1] Senato, *Roma expulsis* f. 78. — Veggasi circa questa vertenza, il vol. II, Doc. XIII.

e però sì come si è introdotto che ad ogni oratorio, chiesa campestre o altare vengono impetrati brevi d'indulgenze, di privilegi perpetui o temporarii, senza osservarsi la debita economia e discrezione, onde succede per il mal uso ancora che si fa di queste pregievoli spirituali grazie con fini d'interesse, di vanità e talvolta peggiori, si diminuisca più tosto che si accresca la divozione e la riverenza dei fedeli verso le medesime » si stabiliva che non si sarebbero licenziati d'ora innanzi quei brevi o privilegii, se gli ordinarii non avranno attestato prima della loro impetrazione che avessero dovuto servire ad edificazione e profitto dei fedeli. Si raccomandava agli ordinarii di non esser in questo facili, ma di « ridur la cosa a termini di convenienza, i quali salvino gli oggetti religiosi che muovono il Senato a questa deliberazione. »

Il Governo poi dichiarava che non avrebbe licenziato alcuna di quelle bolle, brevi o rescritti, impetrati di fuori, in base a concessioni e dispense degli ordinarii rilasciate in numero soverchio, « per cause supposte, senza necessità od utilità della Chiesa, in delusione delle disposizioni canoniche, e con rilassatezza della buona disciplina. » Perciò non si sarebbero licenziati i brevi per ordinazioni da farsi *extra tempora* « essendo pur troppo presentemente moltiplicato il numero de' sacerdoti, senza che se ne promovano di età immatura, onde non mai edificazione, ma sovente succede scandalo nella congregazione dei fedeli. » Del pari non si licenzieranno carte che contenessero clausole appoggiate a bolle non ammesse o contrarie alle leggi, ed alle massime del Governo.

2. « Occorre ancora che le dispense matrimoniali per lo più s' impetrano in Curia dalla volgare idiota gente, senza prima ben esaminarsi la legitimità dei motivi e delle cause per le quali possono ottenersi, onde spesse volte dopo averle impetrate, ed aver perciò incontrati dispendii gravissimi al suo povero stato, trova difficoltà nella esecuzione che resta commessa agli ordinarii, ed opposizioni insuperabili, perchè non si verificano li fatti esposti in Curia. » Donde inutili le spese incontrate, e necessità di incontrarne di nuove.

Non si licenzierà adunque più alcuna di tali dispense matrimoniali, se prima che vengano impetrate, l'*ordinario* non avrà bene esaminate e verificate le cause impellenti all'impetrazione, come suolsi fare nell'esecuzione, prestando « l'opera loro fedele perchè non segua in ciò abuso contrario alla mente delle costituzioni della Chiesa, ed alle religiose massime del Governo o che possa riuscire in danno de' loro diocesani. »

3. Circa la *riduzione* delle messe testamentarie, non si possa impetrare da Roma nè eseguire senza licenza del Governo, ed ascolto degli eredi o degli interessati.

4. Nessun regolare possa impetrar, senza previa licenza pubblica, alcun breve, privilegio, indulto ecc. che alterino le consuetudini e le regole dei loro ordini rispettivi, delle congregazioni o compagnie, e se fossero impetrati senza concessione pubblica, siano nulli.

Ciò affine di preservare nello Stato l'osservanza inalterata delle regole colle quali furono ricevute le religioni; considerata la sregolata libertà che hanno le persone religiose d'impetrar a proprio talento, e per oggetti per lo più di vanità o di rilasciamento di disciplina, o per cause leggiere, brevi e rescritti di grazie o di privilegi, ovvero anco commissioni le quali facciano effetto di dispensare o di alterare le costituzioni de' loro regolari instituti, onde frequenti derivano argomenti di contenzioni e di turbamento della religiosa quiete delle comunità loro.

5. Duole al Senato che i sudditi contro i canoni e i concilii continuino per vie indirette « a procurarsi bolle di rinunzie *ad favorem*, e coadiutorie con futura successione nei benefizii tanto detestate dai padri della Chiesa » cose dannosissime agli ordinarii collatori, a notevole dispendio dei sudditi, e a danno dello Stato, per le enormi somme che ne escono, affine di procurare simili concessioni e la esenzione delle leggi circa la dispensa di esse.

Si vietano adunque cosiffatte rinuncie, e l'impetrazione di bolle coadiutorie con futura successione. Permessa qualche

eccezione, purchè colle attestazioni degli ordinarii, colle informazioni dei consultori, i $^4/_5$ del Collegio e del Senato, « e la lettura della tassa delle spese occorrenti per la spedizione delle bolle. »

6. Circa le pensioni, si provvegga a regolarle secondo i riguardi pubblici, la consuetudine e gli statuti canonici, non ammettendo quelle che fossero in contravvenzione della bolla di papa Benedetto XIII, accettata dalla Republica.

7. Si incarica il magistrato sopra monasteri di ritirare dalla Cancelleria patriarcale, e da quelle vescovili, abbaziali, capitolari, e da qualunque altra prelatura ordinaria, secolare e regolare, note giurate nelle quali siano epilogate tutte le bolle, brevi e rescritti, indulgenze, concessioni, dispense, privilegii, rinunzie e coadiutorie, eseguite durante un decennio, colla *distinta* delle tasse, ed altre spese solite a pagarsi nella Curia Romana e nella propria di ciascuno degli ordinarii, — documenti che verranno poi trasmessi al Senato, affinchè si possa riconoscere la somma del danaro che esce dallo Stato.

Il canonico Antonio Montegnacco, consultore straordinario, si deputava alla revisione delle bolle, dei brevi e d'altre carte che in avvenire fossero impetrate dal di fuori, e ciò fino al compimento del capitolare, e sotto la presidenza del savio Foscarini.

Questo decreto riportò 85 voti affermativi; 7 negativi; 26 non sinceri.

In un fascicolo [1] si erano raccolti circa 300 casi d'inconvenienti preceduti a quel decreto.

Il papa ben tosto, per mezzo dell'ambasciatore, espresse alla Republica il senso gravissimo prodotto in lui dalla deliberazione 7 settembre, reputandone offesa la sua persona, e lesi i diritti della Sede Apostolica.

Eppure chi ben consideri il tenore della deliberazione surriferita, non può scorgervi alcuna ingerenza della podestà laica nel dogma, nella religione, nella stessa disciplina religiosa,

[1] Consultori in iure fasc. 256.

nè alcuna restrizione della libertà ecclesiastica; ma soltanto una tutela del decoro della religione e degli interessi materiali e morali dei sudditi.

Tuttavia non valsero le risposte fatte al nunzio in Venezia, e le dichiarazioni per mezzo del proprio ambasciatore a Roma.

In fatti sulle prime il papa accolse l'ambasciatore con dolcezza, e lo incaricò di ringraziare il suo Governo; e, come gli si chiedeva di *approvare e lodare* il decreto, pigliò tempo dicendogli che lo avrebbe esaminato particolarmente nei suoi articoli.

Ma ben presto, per suggerimento dei ministri zelanti dai quali era circondato, Benedetto XIV udendosi ripeter che quella legge violava la disciplina, s'ingeriva nel dogma, e recava offesa alla Santa Sede ed alla religione, diresse alla Republica per mezzo della segreteria di Stato, il 22 novembre 1754, un viglietto, nel quale esprimeva il proprio compiacimento per la buona disposizione del Senato di non dipartirsi dalle massime di religione e di venerazione verso la Santa Sede. Il decreto non poter produrre altro che il terribile effetto di rovesciare tutta l'economia della Chiesa, e indebolirne i diritti, col farli dipendere, anzi col sottoporli, all'arbitrio della podestà secolare. Essere puramente spirituale; restringer esso l'autorità e prescriver norme alla Chiesa; gettar seme di discordie fra il capo di essa ed i vescovi.

Il viglietto pontificio però non conteneva alcuna delle locuzioni usate dall'ambasciatore; onde si avvisò, che coll'*economia della Chiesa*, si volesse indicare la materiale economia, o per meglio dire il *budget* della Dataria, della Penitenzieria, e d'altri Ufficii, ai quali il decreto della Republica limitava i vantaggi. Ma poi le ultime parole del viglietto « che S. S. confidava che il Senato avrebbe dovuto contribuire *de bono et equo* al conseguimento della quiete » facevano pensare su qual cosa fosse da convenire col papa, mentre si diceva che tutte le cose trattate nel decreto erano spirituali! Nè faceva minor senso il dirsi nel viglietto sperare il pontefice che si

avrebbe dato mano alla riforma di non pochi abusi ed attacchi che dicevasi venir inferiti nel Dominio Veneto alla giurisdizione ecclesiastica.

Frattanto il cardinal segretario dei brevi sospese ai sudditi veneti tutte le spedizioni relative al suo officio, ch'erano la remissione delle pene ai penitenti, ed i suffragi ai defunti, non però le cause matrimoniali ed altre spedizioni onerose che continuarono secondo il metodo ordinario. Poi vi diede nuovamente corso.

Il Senato rispose al papa che la sua lettera era concepita in termini troppo indeterminati; esser stato mosso a deliberare il decreto dal dovere che incombe ad ogni Governo di vegliare sulla buona disciplina del popolo raccomandato alle sue cure.

Il cardinale segretario si rifiutava a ricevere il dispaccio consegnatogli dall'ambasciatore veneto, il quale però insistette, e fu ricevuto.

Si succedettero allora blandizie, minaccie, insinuazioni, da parte della Curia romana per far inclinare la Republica alle sue voglie.

Il papa riunì una congregazione perchè lo consigliasse, e publicò i nomi dei componenti di essa. Il segretario di Stato diresse all'ambasciatore un secondo viglietto (1755, 17 genn.) al quale si doveva preparare risposta. Il Senato dapprima sperò di vincere il malanimo del papa, o meglio dei nemici della Republica, col temporeggiare, ma poi stimò più opportuno di sciogliere con una franca risposta ogni dubbio. E dichiarandosi figlio obedientissimo della Chiesa, assicurò il papa (ducale 1755, 8 maggio) [1] di non aver avuto altro in mira che di mantenere nei propri sudditi la disciplina ecclesiastica stabilita specialmente dal Concilio di Trento, e di provvedere che essi non abusassero d'una libertà inopportuna, per sovvertirla in pregiudizio delle leggi publiche e della Chiesa. Esser pronto, d'altra parte, a prestarsi alle conferenze vicendevoli, per dilucidare le professate eccedenze della deliberazione, onde verificare in ogni

[1] *Roma expulsis* f. 74.

miglior modo i suoi sincerissimi sentimenti. Comunicò alle Corti questa sua dichiarazione (3 marzo) [1].

Il papa accettò le proposte conferenze; vi delegò in Venezia il nunzio, con speciali istruzioni; la Republica ne incaricò due procuratori di San Marco, e la prima riunione ebbe luogo il 7 maggio 1755.

Il nunzio ripetè le consuete doglianze; fu chiesto il parere dei consultori, si raccolsero altre conferenze. La Republica in fondo veniva accusata di aver violato la libertà ecclesiastica e il dogma.

Si bucinava che il papa avesse convocato pel 24 agosto la congregazione dei cardinali e dei prelati, fosse disposto a risoluzioni più gravi; avesse congedato mons. Molino auditore veneto di Rota. Cominciò egli infatti dal dirigere al Senato una lettera ortatoria, dichiarando che le risposte dei deputati al nunzio erano insufficienti; esser chiaro voler la Republica mantenere il decreto. Così, per aver ceduto ponendo in discussione una legge che non usciva dalla sfera della propria giurisdizione, si aggiunse ai lamenti l'insulto.

Questa strana condotta della Corte di Roma, e i segreti maneggi di essa coi ministri dei principi, per eccitarli ad intromettersi e darle appoggio affinchè le riuscisse di far abolire il decreto, non diminuirono le pacifiche disposizioni del Senato, il quale elesse due teologi bene istruiti del diritto e del fatto della vertenza perchè ne esponessero un giudizio, e incaricò un savio di terraferma ed i consultori di riassumere la storia dell'affare.

La Corte di Roma da parte sua diffuse una *species facti* per le diverse Corti, esponendo la cosa secondo le sue vedute e i suoi interessi, e giunse a suscitar qualche dubbio negli stessi senatori, alcuni dei quali avrebbero voluto che senza più si fossero richiamate le circolari colle quali s'era diramato il *decreto* ai rappresentanti nello Stato, per rivederle in modo che non spiacessero al papa. Altri suggerirono che si dovesse tentar

[1] *Roma expulsis* id.

ancora di far penetrare nell'animo di lui la verità e la convenienza, con una nuova lettera; e fu laudata la seguente deliberazione con vero giubilo del Governo e dei cittadini:

« 1755, 20 dicembre Senato [1].

« AL SOMMO PONTEFICE.

Beatissimo Padre. Con quanta divozione e filiale rispetto abbiamo ricevuto il Breve e la lettera di Vostra Santità 13 del passato settembre, con altrettanto dispiacere degli animi nostri ci parve di rilevare in essa, non essere state fatte intieramente presenti alla Santità Vostra le ingenue dichiarazioni, che abbiamo fatto fare a questo mons. Nunzio sopra il decreto 7 settembre dell'anno decorso, giacchè oltre al punto delle carte dogmatiche e di penitenzieria per il foro interno, dovutosi spiegare per la dubitazione introdotta dal nunzio medesimo che per il decreto suddetto si volesse entrar nell'esame delle prime, e riveder le seconde, vediamo nel rimanente rapportarsi la Beatitudine Vostra alle medesime cose, a cui si era per noi sperato di aversi formati i dovuti rischiarimenti....

Non abbiamo avuto altro in animo, Beatissimo Padre, se non che di provvedere per oggetto del bene dello Stato che i sudditi nostri per ignoranza, senza discernimento, e forse ancora per malizia ne' punti contenuti nel Decreto, non inferissero con indebite postulazioni pregiudizio all'esterior disciplina regolata dalla Santa Chiesa, et alle leggi nostre.

Abbiamo collo stesso oggetto cercato di conoscere le ragioni economiche e politiche (non già ecclesiastiche e canoniche) che devono aversi in vista nei casi di que'dati ricorsi, e finalmente abbiamo studiato di assicurarsi che la Santità Vostra possa esercitare la propria autorità, dal Decreto non contesa, senza che per la licenziosità de postulanti potesse essere importunata oltre al dovere in pregiudizio delle convenienze nostre.

Siccome però osservassimo essere provenuti gl'incomodi allo Stato per l'irregolare condotta de'sudditi, e per le licenze troppo facili delle esecuzioni ne'ministri nostri, così applicando il rimedio al male, ch'era ne'nostri, ci siamo serviti de modi e de mezzi che in più incontri abbiamo ne'tempi addietro e ne'vicini trovati atti a conseguire un fine sì giusto e sì necessario.

Essendo stato dunque questo l'intendimento nostro, non abbiamo potuto non essere penetrati da una viva afflizione nel rilevare che per la mala interpretazione data al decreto suddetto si fosse rappresentato a Vostra Beatitudine contenersi in esso cose che o in fatti non sussistevano, o che si spiegavano in significato alieno dalla nostra mente.

Ereditaria e radicata è la venerazione della Republica per la Santa Sede, per i suoi legittimi diritti, e per la sacra persona di Vostra Santità, alla quale ci gloriamo di avere in particolar modo cercato di dare in più occasioni delle autentiche testimonianze, giacchè abbiamo perfino donato al suo felice Pontificato le resistenze de'tempi decorsi.....

[1] Senato, *Roma expulsis* f. 75.

Grave ci è riuscito pertanto, Beatissimo Padre, che l'articolo il quale ha rapporto all'indulgenze sia stato alla Santità Vostra rappresentato per un espediente da render ligia la suprema autorità pontificia da quella dei nostri vescovi, supponendo che con ciò si voglia da noi ch'essi prima esaminino le cause e le condizioni di tali concessioni.

Abbiamo sempre riconosciuto e riconosciamo che simili grazie dipendono dall'autorità e dal volere supremo de'Sommi Ponteflci.

Il Decreto, Beatissimo Padre, venera questa autorità.

Non ha egli altro scopo se non che le particolari persone dello Stato nostro le quali ricorrono a Vostra Santità per tali concessioni in pro di tutti i fedeli, non s'ingeriscano di proprio talento a dimandarle, quando per qualche particolar circostanza non sieno per conseguir quel profitto ch'è il fine certamente inteso da chi le dispensa.

Gli ordinarii pastori sono quei che sul luogo possono conoscer questo fatto, ed abbiamo perciò desiderato che prima che la Santità Vostra ne fosse indiscretamente importunata, lo riconoscano, onde all'atto che vengono presentati i Brevi, s'abbiano ancora presentate le vescovili attestazioni.

Tale fu l'oggetto, e per il modo ci parve quello il migliore.

Egual dispiacenza ebbimo nel leggere che sia stato preso un somigliante modo di rendere l'autorità pontificia dipendente dalla secolare, nell'aversi proveduto che chierici senza licenza nostra non dimandino dispense sopra l'età e tempi delle ordinazioni.

La Beatitudine Vostra può da se agevolmente conoscere che noi abbiamo con pienissima deferenza lasciato, e lasciamo tuttavia l'esame che conviene, e stima opportuno, sopra le cause canoniche dalle quali sono mossi i chierici del Dominio veneto a impetrarle. Speriamo bensì che non dispiaccia alla Santità Vostra, che da noi pure si riconosca prima, se sia necessario importunar sì sovente la Santa Sede per l'effetto di promozioni immature, quando è già grande il numero de'sacerdoti de età canonica, e che si veda se tanti ricorsi sieno utili ai rispetti dello Stato, over dannosi.

Questo conoscimento, Beatissimo Padre, attaccato al dovere di ben governare, Ella vede che non offende nè impedisce quello che intende fare la Santità Vostra anche quando da noi si fosse conosciuto prima che niun incomodo per la dimanda si facesse ai riguardi nostri.

Lo stesso diciamo circa le rinunzie e le coadiutorie, perocchè quanto ai provedimenti del pontefice Clemente XI, è della sapienza di Vostra Beatitudine il riconoscere se si osservino le condizioni e i ripari da lui posti.

Per divertire gl'incomodi che in occasione di simili provvisioni arrivano ai riguardi nostri, et al bene de'sudditi nostri, si siamo contentati d'esigere da essi quest'atto di rassegnazione, che cioè ci siano prima rese note le dimande da farsi per ottenerne il beneplacito onde provedere che quando le portassero alla Santità Vostra cessasse il pericolo d'ogni incomodo.

In ciò non abbiamo prevenuto, ma esercitato quella medesima cura, che tengono altri ben regolati Governi ed in tutti li su enunziati provedimenti possiamo assicurar la Santità Vostra che abbiamo avuta attenzione di non allontanarci dagli instituti de'maggiori nostri, i quali pieni di riverenza, come noi, verso la Santa Sede, ebbero vigilanza che in relazione alle antiche con-

suetudini della Republica fosse per le leggi aiutata l'esecuzione di quelle di Santa Chiesa.

Averessimo parimenti desiderato, Beatissimo Padre, che non le fosse stato insinuato un concetto così sinistro e tanto offensivo della ingenita osservanza nostra verso la Santa Sede, come è quello che da noi s'abbiano gettati i fondamenti d'una perpetua dissensione tra il Capo della Chiesa e le membra, con quella parte del decreto, con cui si dice esigersi in sostanza da noi che non si ricorra al Sommo Pontefice in quelle cose che si possono conceder dal vescovo.

Supplichiamo riverentemente Vostra Beatitudine a riflettere che nel decreto si è detto sostanzialmente che avendo dato fomento agli occorsi disordini, le esecuzioni de ministri nostri indiscretamente facili, e le impetrazioni irregolari de'sudditi, sia perciò fatto noto a'vescovi che non si sarebbe ammessa alcuna di quelle cose che potendosi da essi concedere o per il loro ius ordinario, o per li canoni, o per privilegio venisse impetrata fuori, ricercandosi tali cose per lo più con esposizioni di cause supposte et in detrimento della buona disciplina. Ora preghiamo di nuovo la Santità Vostra a riflettere se quanto si è detto nel decreto sia lo stesso che dire assolutamente che non si vuole che si ricorra al pontefice in quelle cose che si possono conceder da' vescovi.

Ella ben distingue con la somma intelligenza sua il differente concetto dell'un modo di spiegarsi, dall'altro.

Quello esprime una volontà d'obstare unicamente all' indiscretezza delle dimande che si porgono a Vostra Santità, e di moderare la licenza de'nostri, ma questo ci trae a voler far un'ingiuria all'autorità sua ed a quella giurisdizione che la Republica ha sempre rispettato, e rispetta in Vostra Santità.

Questo secondo modo talmente inteso si oppone al diritto.

Il primo ha in vista solamente il fatto, quando non si unifica ai rispetti nostri.

Sarà noto a Vostra Santità, che come prima, così anche dopo il decreto, l'autorità della Sede apostolica si è riconosciuta coll'ammettere, secondo l'odierno diritto e le consuetudini della Republica, l'autorità sua, nè intendiamo di avere alterate le massime dei maggiori nè la riverenza nostra per provedere che i sudditi non abusino in offesa delle convenienze dello Stato e della disciplina, di quella autorità che i Sommi Pontefici non intendono di esercitare se non in vantaggio del popolo fedele.

Non crediamo di dover diffonderci sopra l'articolo delle dispense matrimoniali, sì perchè supplicandola ad esaminare lo spirito e le parole del decreto in questo proposito siamo certi ch'Ella riconoscerà che non si è posta condizione alcuna alla concessione delle medesime, ma si è unicamente studiato di prevenire il disordine che per ignoranza succede sovente in danno di gente misera et idiota, la quale supponendo a cotesti suoi corrispondenti, cause che non possono verificarsi, sono costretti di far spedire nuovi Brevi con nuovo dispendio, sì perchè ancora conoscerà chiaramente cadere il supposto che il decreto predichi anche delle dispense de matrimoni che devono tenersi segreti e che si dicono *di coscienza*.

Parla, Beatissimo Padre, il Decreto nostro delle sole dispense che de-

vono esser eseguite dagli ordinarii in faccia della Chiesa, e circa questo si è provveduto per oggetto di caritatevole avvertenza che si verifichino dalle rispettive Curie prima che si facciano le spedizioni, per quelle cause che dopo spedite già a loro è concesso di verificare.

L'attestazione da noi ricercata d'essersi verificate le cause, non è già perchè vogliamo che i ministri nostri le riconoscano anch'essi. È unicamente dimandata per assicurarsi che la recognizione sia stata fatta da che abbia conosciuto se possa o non possa succeder errore, per cui si rechi duplicato aggravio a misera gente.

Nel decreto medesimo non si fa menzione dei *voti de'religiosi*, che risguardano il foro interiore, e non si è assolutamente proibito a' regolari di ottenere dispense di ciò ch'è stabilito nelle loro costituzioni.

Si eseguiscono, Beatissimo Padre, anche in presente come per lo innanzi, le dispense ottenute sopra le loro costituzioni, quando sieno impetrate secondo i metodi prescritti appunto dalle loro costituzioni, e che non sieno dimandate in contravenzione dei loro statuti per oggetti di vanità, et in fomento de'dissidii.

In ciò abbiamo rinnovato gli antichi e li nuovi statuti nostri, presi in relazione di quelli di Santa Chiesa e delle loro Costituzioni, e posti in esercizio con ottimo successo fin al tempo presente.

La pace religiosa che in questo modo s'intende di tutelare, e la quiete dello Stato è ben preferibile, se anche ciò obstasse a qualche loro avanzamento, ma nei casi particolari e che non si possono prevedere dalle leggi, come sapientemente accenna Vostra Beatitudine, condescende ben facilmente, ove l'utilità lo voglia o il bisogno lo richieda, la publica licenza di ricorrere.

Li oggetti poi economici che a Vostra Santità fu fatto supporre aversi avuto in vista, sebbene muovano ben spesso la vigilanza dei principi a provedervi, non è stato però oggetto che molto abbia influito nelle prese deliberazioni.

Altri molto più forti e provenienti dal debito di tutelare l'osservanza delle leggi, la quiete, l'utilità de'popoli da Dio raccomandatigli, e che si sono in buona parte con ogni riverenza esposti alla Santità Vostra, ci hanno a ciò spinto.

Per adempiere a questo dovere ci conosciamo tenuti anche colla profusione dei tesori i quali similmente non abbiamo risparmiati, quando si è trattato della difesa della Santa Sede, per cui la Republica nostra non ha mai temuto d'esporre le sostanze e le vite de cittadini.

Questi sono quelli che ci tramandarono egualmente illesa e preservata la Santa Religione, che le loro leggi e consuetudini, e questi sono quelli dei quali seguendo gli honorati esempi, come ci professiamo pronti a spargere il sangue per la prima, così ci dichiariamo attaccati con tenero affetto alla seconda, tanto più che sappiamo essere state quelle loro leggi più d'una volta portate in esempio agli altri principi da' Romani pontefici.

Finalmente in quanto al cenno di avere Vostra Beatitudine rilasciate delle commissioni a questo mons. Nunzio, altro non possiamo dire se non che Vostra Santità può essere ben persuasa che se ci fossero giunte a notizia

non si avrebbe certamente per noi mancato di fargli le debite convenienti risposte.

Ci lusinghiamo, Beatissimo Padre, che queste nostre ossequiose ragioni sieno per soddisfare il paterno suo animo, e che la sua, da noi tante volte esperimentata benevolenza, sia per chiamarsi contenta di queste ingenue protestazioni, perochè alieno essendo dalle massime nostre il supposto di essere per sostenere controversie di cose che non siano abbondantemente giustificate, ci facciamo anzi lodevole impegno di seguire il filiale rispetto dei maggiori nostri nel palesare la dovuta riverenza verso l'apostolica sede, e la singolar venerazione verso la Santità Vostra che con acclamazione di tutto il mondo cattolico degnamente la cuopre ed in cui speriamo che per lunghissimo tempo ancora la voglia Iddio preservare per consolazione ed utilità della Santa Chiesa. Con che imploriamo l'apostolica benedizione.

De parte — 94
De non — 1
Non sinceri — 11 ».

Al papa la risposta del Senato, concepita con tanta lealtà e chiarezza, piacque nelle dichiarazioni di obbedienza, ma dispiacque nella fermezza di mantenere il dècreto. Della quale la Republica era lodata da alcune Corti, ed anzi la imperatrice Maria Teresa ne pigliò esempio per decretare che gli ecclesiastici del Ducato di Milano non portassero i loro ricorsi a Roma prima di averli comunicati al Governo.

Ben presto però il nunzio presentò al Collegio la replica del pontefice, che lodando le intenzioni della Republica dichiarava però che a lui e non alle podestà laiche spettava di togliere gli abusi nella disciplina ecclesiastica deplorati dal Senato veneto. Insisteva pertanto onde il decreto fosse abolito come *una novità inaudita*, *uno scandalo dato alle altre potenze* ecc.

La contesa quindi continuò. Il Senato rispose al papa, e trasmise ai rettori la ducale 20 dicembre che servisse d'illustrazione al vero modo col quale volevasi fosse interpretato il decreto 7 settembre 1754. Si succedettero uffizii del pontefice all'ambasciatore, del nunzio al Senato; il papa sperava sempre in una modificazione.

L'ambasciatore scriveva frattanto che avendo il Re di Francia fatto istanze al papa per la promozione dei cardinali, gli era stato fatto sapere che, per la vertenza corrente, la Republica non vi poteva esser compresa. Al che il Senato gli ri-

spose che se ciò avveniva, egli si astenesse da ogni dimostrazione di letizia solita nell'occasione delle promozioni.

Ma la Corte di Roma non cedette sì di leggieri. Fece giuocare la imminente promozione dei cardinali; fece abolire la legge relativa ai ricorsi degli ecclesiastici a Milano promulgata dall'imperatrice (1751). E infatti non furono compresi nelle promozioni cardinali veneti. Quì doglianze del Senato, risposte del pontefice.

Finalmente dopo che la Curia romana « sempre feconda nei suoi ritrovati, e versatile ne'suoi maneggi » aveva tentato di attirare nella questione le Corti estere, il nuovo papa (Clemente XIII) ricorse alle preghiere, e domandò il ritiro del decreto 1754 *per grazia*, senza alcun pregiudizio della podestà legislativa da lui bene riconosciuta [1].

Onde il Senato, *cedendo*, deliberò questo decreto [2].

« 1758, 12 agosto.

E per li dispacci all'ambasciator nostro in Roma cav. Correr, e per il recente pregievolissimo foglio della Santità di nostro Signore Clemente XIII, lucidamente risulta il carattere retto et ingenuo della Beatitudine Sua, la quale, come Capo della Chiesa, riconosce la facoltà legislativa nata con la Republica e sempre da essa esercitata: si spiega che qualora succedesse per libera autorità del Senato il ritiro del decreto 7 settembre 1754, non può nè potrà mai derivare veruna lesione all'antedetta potestà nostra legislativa, e ciò premesso chiede con sensi teneri et affettuosi, come una gratia, da noi suoi attaccatissimi figli il ritiro del decreto suddetto.

Assicurato perciò il Senato in punto così esentiale attinente alle leggi et alle lodevoli consuetudini nostre, per dare alla Santità Sua un contrassegno indubitato del continuato nostro giubilo per la di lui esaltazione al supremo governo della Chiesa, viene in deliberatione di ritirare il decreto sopradetto 7 settembre 1754, ordinandosi in questo giorno ai rettori tutti da terra, e da mar di rendere ciò noto alle rispettive Curie vescovili, et alle comunità religiose, ricuperando le carte che avessero col decreto stesso relatione, per dovercele trasmettere: riservandosi il Senato quelle ulteriori providenze che richiedessero il bene dello Stato, e la cura de'sudditi suoi.

E da mo' resta incaricato il consultor revisor d'osservare con es[illegible]ezza nella revisione delle carte di fuori il primo antico metodo fondato sulle leggi e le lodevoli consuetudini nostre, riconfermandosi nel resto che abbia per ora a sopraintendere alla revisione predetta il Savio del Consiglio più

[1] V. scrittura dei deputati *ad pias causas*, 1760, 28 settembre. Deputazione *ad pias causas*.

[2] Senato, *Roma expulsis* f. 80.

giovane, come fu ordinato dalli decreti 26 novembre e 26 gennaro prossimi passati.

E sia pur del decreto predetto, officio a mons. patriarca, e delle circolari a'rettori da terra e da mar data copia al magistrato sopra monasteri, perchè alle comunità religiose di questa città che le sono sottoposte, faccia nota la presa deliberatione, e ne invigili all'esecutione in conformità.

Sì — 181
No — 10
Non sinceri — 5 ».

Tale decreto [1], quanto pur si voglia giudicare dignitoso, pei suoi effetti fu un atto di debolezza. La Curia romana, sia anco che esperiti tutti gli altri mezzi, scendesse alle preghiere, vinceva.

E giuste considerazioni fecero su tal ritiro i consultori in iure, anche molt'anni appresso [2].

Qual disonore al Senato dal ritirar un decreto reso publico spedito ai ministri e ai rettori? e dopo un anno dalla pubblicazione? Avrebbe potuto d'ora innanzi por mano alle leggi risguardanti la disciplina ecclesiastica, anche se toccassero i sudditi o avessero potuto turbar la quiete dello Stato?

Questo fatto, deploravasi « oscurerà tutti i tempi passati, annichilerà tutte le previdenze prese dai nostri maggiori, toglierà tutte le consuetudini da tanto tempo possedute, e con tanti stenti acquistate, renderà inutili le leggi che finora hanno frenato i tentativi della Corte romana. »

Ma era necessario annullarlo? Forse entrava nelle cose

[1] Vi sono inserte bellissime scritture dei consultori Antonio canonico Montegnacco e Trifone Vrachien, contrarie al ritiro.

[2] Apologia alla deliberazione del Senato veneto 1754, 7 settembre di Antonio Montegnacco, 1777, 18 dicembre (Consultori in iure f. 254, di pagine 208). Al Montegnacco consultore straordinario licenziato in seguito a ripetute sue domande, col decreto del Senato 1758, 26 agosto (*Roma expulsis* f. 80) fu decretata una medaglia « coll'insegna del protettor nostro S. Marco » del valore di 100 zecchini, e il soldo del suo assegnamento. (Vedi anche nell'Archivio del *Savio Cassier* « spese per medaglie ad uomini illustri » 1758, 9 settembre). Trovo poi fra le mie note: « Arringo nell'Ecc.mo Senato, del nob. uomo Gio. Antonio da Riva, con cui difende la Sovranità perchè sostenga l'osservanza delle sue leggi combattute dalla Corte di Roma, e particolarmente la legge 7 settembre 1754 » in dialetto, 13 marzo 1755.

del dogma? od alterava le cose della penitenzieria, o confondeva la sovranità colla religione?

Sorse dubbio se era da preferirsi l'abolire quel decreto, o ritirar la circolare colla quale era stato comunicato ai rettori ed agli ambasciatori. Più disonorevole di tutto si considerava l'abolizione; perchè si mostrava essersi conosciuto d'aver oltrepassato la propria giurisdizione, d'averlo potuto fare bensì, ma non resister poi alle minaccie della Corte di Roma.

« Che viva dunque il decreto, e si richiami la circolare ».

Il venire ad un concordato, equivaleva il patteggiare su cosa che si possede o si vuol possedere. La Republica era al di sopra d'ogni principe; colla Corte di Roma, non v'era luogo ad accordi.

D'altra parte il decreto non era cosa nuova, ma una rinnovazione e una sintesi delle leggi della Republica in materia ecclesiastica, ch'ebbero effetto per lungo tempo, furono tollerate dai pontefici; non era *equivoca*: le carte della penitenzieria restavano intatte; quelle di dogma si rivedevano, non per opporsi alla loro publicazione, ma per riconoscere se v'entrasse qualche cosa in offesa del Governo, sotto pretesto di spiritualità; e per scegliere se fosse opportuno renderle publiche, e farle eseguire circa il tempo e il modo.

Riguardo ai *matrimoni*, il principe non si avocava alcuna ingerenza, se non per impedire che i sudditi falsificassero le cause delle dispense, e andassero incontro ad aggravi soverchi e ripetuti.

Riguardo alla *competenza dei vescovi*, il Senato non insinuava loro di far altro che quello concesso dal Concilio di Trento.

Riguardo alle *messe*, il decreto trattava di quelle testamentarie, dipendenti dai lasciti dei testatori soggetti all'autorità laica per motivi politici ed economici.

E via via. Tutto ciò che attiene alla coscienza, nei *matrimoni*, nelle *indulgenze*, nelle *ordinazioni*, e nelle *messe*, era lasciato in podestà della Chiesa.

Non si negava al pontefice l'autorità di fare o di conce-

dere, ma il principe interveniva soltanto quando i sudditi ricorrevano a Roma surretiziamente per ottenere dispense.

Il solo *exequatur* non poteva supplire a tutto, anche perchè il *veto* alla publicazione dei brevi si riservava ai casi gravi.

Si opponeva in particolare:

1. Che il decreto fosse concepito in *termini non decenti*, asserzione falsa perchè esso non era diretto contro il papa, nè contro la Santa Sede, nè i suoi ministri, ma solo contro gli abusi dei sudditi;

2. Che si avesse voluto limitar le indulgenze [1]. Ma il decreto non metteva a queste alcun impedimento, soltanto eccitava il zelo dei vescovi ad aver cura che i sudditi osservassero nel domandarle le norme prescritte dalla Chiesa;

3. Impèdir *i ricorsi a Roma*. Non si voleva che i sudditi ricorressero a Roma per quelle cose che potessero ottenere dai vescovi;

4. Far che i *vescovi si arrogassero facoltà incompetenti*. Ciò non era verosimile, perchè pur troppo i vescovi si lasciavano del continuo spogliare dalla Congregazione di Roma delle stesse facoltà che loro competevano;

[1] « È opera non solo da principe l'invigilare che sotto pretesto di religione non nascano scandali e disordini, ma anche da principe pio e cattolico, che gli oggetti di religione siano adempiti per profitto spirituale in edificazione de'popoli, e a gloria della Chiesa e a conservazione della religione.

Non si mette in contesa nè la validità, nè la santità delle indulgenze, nè l'autorità del papa nel concederle, ma solo si vuole che servano a quell'uso sacro e profittevole pel quale sono destinate.

Il Concilio di Trento detesta la soverchia dispensa delle indulgenze, la poca economia di esse, e desidera che ne sia usata la debita moderazione.

Lo deve fare il principe perchè gli ecclesiastici hanno troppi riguardi per impedir e opporsi alle cose e alle carte che escono dalla Curia romana.

Se Sua Santità si duole, mostra apertamente farlo per l'interesse, perchè il Senato non parla d'*invalidità, o validità d'indulgenza*, non di autorità di dispensa, non di norma di dispensa, non di restrizion di autorità, cose tutte che riconosce, e non offende: dunque di che si lamenta il papa, se non che di qualche porzion di soldo che in questa maniera si verrebbe a levare alla Romana Dataria? »

5. Che il principe si erigeva in giudice di quali facoltà competessero ai vescovi e quali al papa. Dal Concilio di Trento erano note queste facoltà;

6. La materia delle *messe testamentarie* spettare alla podestà spirituale. Per ciò che riguarda al foro della coscienza, era vero. Ma per quello che spetta alla obligazione civile delle persone e dei fondi sui quali è stabilito l'obligo delle messe, l'autorità deve emanare dal principe;

7. Non spettare al principe il *por ordine alla disciplina dei regolari*. Spetta al principe il far eseguire e mantenere inviolate le costituzioni canoniche, e quelle degli istituti regolari;

8. Non dover il Governo laico *impedire i ricorsi al papa* in materia di benefizi. Falso, perchè tutti i principi hanno proibito di ricorrere a Roma per coadiutorie, per rinuncie, per modi abusivi, per procurarsi beneficii, e ciò è in armonia ai sacri canoni, al Concilio di Trento e ad altre costituzioni pontificie, affinchè siano procurati l'interesse e l'economia dello Stato, il bene de'sudditi più meritevoli, e regolata l'uscita del denaro dallo Stato [1].

IX.

Restavano nel secolo XVIII alcune controversie, fra la Republica veneta e la Curia romana, e propriamente quindici *punti contenziosi*, che fornirono materia di lunghe scritture in difesa del diritto veneto, contro le ingiuste pretensioni della Curia.

Quelle controversie non avevano rapporto colla essenza della religione, ma colla disciplina temporale delle instituzioni religiose, le quali dovevano soggiacere, nel modo stesso delle laicali, alle leggi dello Stato. Lo scopo d'un istituto non può valer mai esenzione assoluta dalla tutela del Governo, e da publici aggravi, perchè in tal modo si giungerebbe ad un

[1] V. *Miscellanea* manoscr. nel R. Arch. gen. di Venezia, busta 53.

dualismo lesivo la suprema autorità del principe, o in generale il ius politico e amministrativo di un Governo qualsiasi.

Il dominio temporale della Chiesa non è di *iure divino*, ma questo gius di amministrare, d'imporre decime e di publicar leggi nel proprio Stato, è attributo della potestà laica.

L'infallibilità pertanto del pontefice non potevasi intendere ragionevolmente che degli articoli di fede, dei sacramenti, e di qualunque materia di pura religione, non della ragione positiva, ch'è compresa nelle instituzioni e materie umane, e può soggiacer quindi a correzione, ritrattazione, e disputa.

Lasciamo che le questioni suscitate dalla Curia romana nei rapporti degl' istituti ecclesiastici, col Governo, erano invenzione affatto moderna, e derivate da allora che la Sede romana cominciò per generosità dei principi a divenir dominio temporale.

Lasciamo, che per offese nella giurisdizione temporale, della quale sono foro ordinario i tribunali civili, i prelati usarono ed abusarono delle censure religiose, stabilite unicamente per allontanare dal grembo della Chiesa chi se ne era reso indegno per colpe di religione.

Nei tempi antichi « attendevasi al vero fine della religione, la purità della dottrina e le cerimonie; la legge positiva non era conosciuta, la quale milita più a decoro delle persone e delle dignità ecclesiastiche, che a salvazione dei fedeli » [1].

Eccedette sempre la podestà ecclesiastica quando tentò d'imporre ai Governi l'osservanza dei canoni da essa stabiliti, in materia estranea. Nè vale che i Concilii siano stati in generale assentiti dai principi, derchè deve intendersi sempre in quanto i canoni in essi decretati, non rechino pregiudizio alla loro giurisdizione.

« Per qual causa vengono concessi indulti e privilegi più ad un principe che all'altro, sicchè alcuni scansano l'osser-

[1] « Collatione delle massime universali, alli punti singolari contentiosi fra la Corte di Roma e la Republica di Venezia' ». *Miscellanea* manoscritti filza 53.

vanza senza peccato, e l'altro pecca se non osserva? Il peccato adunque, che vuol dire la dannatione spirituale, ha da dipendere dal disfavor della Corte? »

Se un principe pretese parte a tutto lo Stato d'un altro o lo invase, non incorse mai nella scomunica. Ma qualunque tentativo somigliante nei beni di dominio dei papi, o infeudati a terzi, era punito colla scomunica. Perchè questa diversità di procedere, e questo miscuglio d'armi, spirituali e temporali? Di qual modo può il papa far valere un'autorità su cose temporali negli Stati altrui? Qualificare questa facoltà usurpata, per *diritto,* e l'eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi la legge (e quindi anche degli ecclesiastici), per *servitù*?

Dopo queste considerazioni affatto naturali e semplici, ecco pochi cenni sulle controversie:

1. *Il Governo veneto impedisce ai regolari e ai luoghi pii l'acquisto di beni stabili.*

Per costituire il carattere del principato, non basta il solo titolo, ma è necessario il possesso e il dominio, cioè sudditi e proventi.

La Curia romana (lo abbiamo veduto trattando delle decime) non ha riconosciuto il diritto pieno e naturale della Republica di impor decime sui beni degli ecclesiastici, ma si riservò la facoltà di concederle, per grazia, al Governo. Ora per tal modo, il passaggio di beni dal laico all'ecclesiastico (anche tralasciando di enumerare altri danni ed inconvenienti che hanno attinenza all'economia publica) equivaleva per così dire ad una *fuga della proprietà* dalle leggi laiche, per entrare nella immunità ecclesiastica.

Le donazioni e gli acquisti eccessivi, mossero il Governo veneto a stabilire la legge che impediva il passaggio dei beni ai regolari e ai luoghi pii, ma non toglieva però la donazione; obbligando soltanto il donatario a vendere l'immobile entro due anni, e a capitalizzare l'importo della donazione, con che la proprietà tornava sotto la giurisdizione diretta del principe, e sotto le leggi che regolavano il censo. Non era adunque

questione che del modo del possesso, così regolato affinchè non scemassero le rendite al Governo.

2. *È permessa la prescrizione dei beni ecclesiastici a chi li gode per ragione di affitto; e l'affitto diviene enfiteusi.*

L'*uso* secondo il gius veneto di un immobile per un trentennio, rendeva prescritta ogni azione. Il livellario che non avesse avuto dal livellatore alcuna domanda di affrancazione per un eguale periodo, diveniva enfiteuta. L'affittuale cui non fosse stato rinnovato il contratto di locazione per 30 anni, acquistava il dominio diretto dell'immobile, ed era obbligato a corrispondere al proprietario il canone di affitto, o importo dell'enfiteusi perpetua sull' immobile, anche nei passaggi in altri.

Perchè da queste leggi doveva essere esclusa la proprietà ecclesiastica? Quelle consuetudini antichissime non sono forse appoggiate al gius naturale? Chi nella lunga conduzione d'un immobile lo aveva migliorato, era giusto che dovesse fruire delle sue straordinarie fatiche, e venisse confermato in quell'uso conservandosi il canone medesimo al proprietario diretto; diversamente le migliorie avrebbero favorito il padrone.

Era giusto pertanto che anche il possesso e l'uso dei beni ecclesiastici seguissero le forme giuridiche medesime, e la legge veneta che allargò per quei beni il periodo dai 30 ai 40 anni, doveva esser giudicata molto favorevole agli ecclesiastici, e costituiva anzi per essi un privilegio.

3. *Il foro laico deve giudicare gli ecclesiastici rei, e gl' interessi civili di persone ecclesiastiche.*

Il sacerdote è degno di riverenza fino a che resta nell'esercizio del suo ministero, e non manca ai doveri sociali ch'esso gli impone.

Deve soggiacere al gius criminale comune quando si fa reo di delitti che non hanno alcun rapporto colla religione, ma sono contemplati dalla giustizia punitiva, qualunque sia il reo.

Del pari i litigi fra un ecclesiastico e un laico, per beni

risguardanti la persona, e non il grado, non possono venir compresi nell'immunità ecclesiastica, perchè al giudice secolare si sostituirebbero il vescovo e il nunzio, e il principe diverrebbe il guardiano della città. Era pur molto che fosse lasciato in Venezia il giudizio di tali liti alla nunziatura, quando cioè l'attore era laico, e il reo civile era regolare.

4. *I vescovi non procedano criminalmente contro i secolari per delitto di misto foro, nè contro gli ecclesiastici sebbene rei scandalosi.*

Tutti i delitti comuni debbono venir puniti dalla podestà laica. Neppure nello Stato della Chiesa quei delitti sono puniti dalle autorità ecclesiastiche, ma dal vicelegato e dal governatore che fungono da officiali laici.

Ne è del pari giusto che spetti al vescovo o ad altra autorità ecclesiastica il giudizio di altri reati che di falsa dottrina nella fede, mala amministrazione dei sacramenti, od altro, pei quali era tribunale il Santo Uffizio. Ma omicidii, stupri, ladrocinii ecc. non debbone venir giudicati dal foro ecclesiastico, essendo reati comuni nei quali non ebbe parte il carattere ecclesiastico, se non per aggravare le condizioni del reato.

5. *I vescovi non debbono ingerirsi negli spedali, luoghi pii, confraternità e monti di pietà.*

Lo scopo delle instituzioni suddette è certamente pio.

Ma non perciò è sacro. La pietà può aver anche rapporto e ricever influenza speciale e sviluppo dalla religione, ma è cosa affatto umana, ne è vincolata dalle leggi ecclesiastiche. Un monte di pietà sarà feudo della Chiesa? E perciò dovrà venir visitato dal vescovo e obbedire alle sue norme? Le opere pie non sono opere spirituali; e in questa materia la civiltà moderna ha dato una splendida risposta alle pretese irragionevoli della Curia di Roma.

6. *Spetta al Collegio il giudizio delle cause beneficiali; se alcuno ricorre alla Corte di Roma sia costretto a rinunciare* ab impetratis.

Nei giudizii del foro laico non può avervi altra eccezione che delle materie della fede, della costituzione delle ce-

remonie sacre, e d'altre cose che non possono esser prescritte od eseguite che da sacerdoti. Non può, negli altri rispetti, aver luogo l'ufficio di due podestà secondo che una instituzione temporale risguardi il laico o l'ecclesiastico. Le cause beneficiali non hanno a che fare colla Chiesa, non trattandosi che di decidere quale sia il vero ministro al quale spetti il beneficio. Resta sempre libera la Curia nella collazione.

7. *Tutti gli ecclesiastici debbono esser soggetti ai dazii e agli altri aggravii dei laici.*

L'ecclesiastico è verso il Governo e la società nelle medesime condizioni del laico, rispetto alla difesa dello Stato, alla tutela dei diritti, e alle materiali esigenze della vita.

Perchè dovrebbe godere delle vettovaglie, e non pagarne i dazii? fruire della difesa delle sue sostanze, ed essere immune dalla difesa del paese?

8. *I regolari debbono dare le prelature a' nazionali.*

Questa massima è appoggiata a quelle medesime cause che mossero la Chiesa a stabilire che i parrocchiani si confessino (almeno in certe determinate solenni occasioni) nella propria parrocchia; cioè perchè quel parroco (e nell'altro caso quel prelato) se nazionale, sarà meglio istrutto degli usi, delle tendenze, dei bisogni e dei difetti della nazione, di qualunque persona estranea.

9. *In caso di disparere fra ecclesiastici, il foro laico interpellato da essi, decida.*

Ogni cittadino ha diritto di essere tutelato dal Governo laico. Come potrebbe questi respingere le istanze di qualunque suddito? Dovrebbe rimetterle, se di ecclesiastici, alla nunziatura? Spetta agli ecclesiastici il promuovere o lasciar oziosa questa ingerenza del foro secolare. Ma se la domandano, il foro secolare è in debito di trattare quelle liti come quelle dei laici.

10. *Chiunque sia stato proveduto dalla Curia romana di vescovati, beneficii o prelature, deve impetrare il possesso temporale. Se un vescovo non sia stato preconizzato da cardinale veneziano, non potrà ottenere il possesso, e frattanto la sede resterà vacante.*

Il primo obbligo è comune agli ecclesiastici di tutti i paesi; il secondo a quelli che sono sudditi di Governi insigniti di dignità regale.

Il solo acquisto non basta per l'uso legittimo di una cosa; vuolsi il possesso, il quale ha talvolta virtù eguale ai documenti.

La facoltà del Governo di dare il possesso materiale dei beneficii, si appoggia al dovere che ha di riconoscer se i documenti (bolle) coi quali sono conferiti, sono vere, e conformi alle leggi dello Stato; perchè ha poi anche il debito di difendere gli investiti, nè lo potrebbe se non fosse al fatto del pieno loro documentato diritto. S'aggiunge che il Governo ha anche diritto di riconoscere le qualità politiche e sociali del beneficiato, e se sia nazionale.

Quanto alla preconizzazione dei vescovi, da parte del *cardinale procuratore* (protettore della nazione) la Repubblica di Venezia seguiva in questo l'uso delle altre Potenze. Il papa ammetteva all'esame chi più gli piaceva; e l'esame avea luogo d'ordinario alla sua presenza. La preconizzazione si faceva in Concistoro.

11. *Il Governo s'ingerisce nella costituzione delle pensioni, e quando sono costituite ed approvate il foro secolare dà suffragii ai debitori ricusanti.*

Nella costituzione il Governo s'ingeriva soltanto per esigere dal pensionario l'obbligo di chiedere il possesso temporale del diritto che acquistava, mediante l'indulto pontificio sui beni di un beneficio o prelatura. Senza questa sorveglianza poteva avvenire che la Curia romana assorbisse il 90 per 100 delle entrate dei beneficii, dandone il titolo a persona di poco conto, ed abbandonandola poi al debito di riconoscere il principe laico nella domanda del possesso temporale, investendo della pensione esorbitante, persona di maggior grado.

Di più senza tale vigilanza le pensioni sarebbero state investite in persone nazionali o forestiere. Ned è poi vero che le pensioni si stabiliscano sempre sulla sola eccedenza dell'entrata d'un vescovato o d'una prelatura. Era asserzione gratuita.

« Nei tempi antichi vedevasi questo inconveniente, che un prelato era preposto a più chiese, un vescovo a più diocesi..... Il disordine ha eccitato la provvisione con molta lode del canone, con molto profitto della Chiesa e del popolo, è tra tutti gli altri più costantemente osservato, e che ancora non ha patito una bolla in contrario col *non obstantibus*. Ma ecco come l'humano interesse si studia di deludere in parte, se non in tutto la legge. Quella collazione e consecuzione dei vescovati, che resta proibita in numero plurale, viene supplita in certo modo, o per meglio dire *schernita*, con havere un vescovato in possesso, e l'entrata di più vescovati in godimento; e questa è la causa che poche prelature d'entrata abbondante, se non siano assunte da persona di eminente qualità, possono sfuggire al tarlo della pensione. Ecco dunque un altro giusto motivo che ha il principe di Venezia, in casi che meritino patrocinio, di deludere l'arte con l'arte, e giustificare maggiormente la concessione de'suoi suffragii. »

Altre opposizioni erano:

12. *Che s'impedissero gli ordinarii dei luoghi nel fulminare scomuniche nei casi disposti dai sacri canoni.*

Il laico può esser citato per alcuni reati al foro ecclesiastico; ma non per ciò è suo suddito. Ora la scomunica non può esser data che per oggetto religioso. Ma neppur per questo la Republica riconosceva nel foro ecclesiastico il diritto di scomunicare il reo, « perchè la Chiesa deve, ad imitazione di Cristo, imitare l'esempio di Dio, quale *ad interitum carnis*, ma non a morte dell'anima, castiga ogni più grave eccesso » ... Meno adunque poteva riconoscere tale diritto per cose temporali.

13. *Che se alcuno senta spirito di vocazione alla religione, e per ciò ne vesta l'abito, ad ogni minima doglianza dei parenti si faccia uscire con pretesto di seduzione, o se si lasci al convento la persona, si trattengano i beni a comodo dei parenti.*

È meglio eccedere in prudenza. Ma la Republica come era gelosa di reprimere la seduzione, così lo era di non impedire la libertà. Voleva riconoscere che la deliberazione

fosse matura, e perciò invigilava su quei « giovinetti che appena usciti di pubertà vantassero una tale costanza, contro l'uso della natura, ch'è per se stessa proclive ai diletti. »

14. *Che in Venezia vivano quieti e pacifici, scismatici, eretici, publici concubinarii, usurai, senza che il prelato proceda a scomunica o ad altra pena afflittiva.*

Si voleva alludere ai Greci, pei quali valeva una ragione di convenienza, poichè se la Republica avesse voluto castigarli corporalmente, avrebbe dovuto distruggere tanti altri Greci che formavano la intera popolazione di altri paesi.

Circa i concubinarii e gli usurai, non ogni colpa che è tale dinanzi a Dio può esser punita dalla giustizia umana. L'usura è soggetta al foro laico, il concubinato non offende la società, che pel cattivo esempio. Ma la giustizia degli uomini non può punire il solo scandalo, perchè *tutto il mondo diverrebbe una carcere.* « Qui in Venezia si ha appreso una dottrina che con centuplicate esperienze non può restare capita dalla Corte di Roma, ed è che la riduzione degli sviati sia opera dell'ammonizione fraterna, non del flagello del giudice, e che niuno si fa buono per umano castigo, ma bensì per forza di esempio. »

15. « *Della violenza* » *esercitata dalla Republica su quelli che navigano nel Golfo, alle riviere della Romagna, costringendoli a pagar dazii, se vogliono introdurvi vettovaglie, merci, sali, ecc. che passino pel Golfo.*

Tralascio di dire di questa controversia, che è affatto politica.

Rapporti della Republica Veneta colla Corte di Roma in particolare.

A) LA REPUBLICA VENETA.

§ 1. Gli ambasciatori veneti alla corte di Roma.

In un codice serbato nella collezione miscellanea nel R. Archivio Generale di Venezia [1] si trovano riuniti alcuni ricordi di ambasciate venete, ordinarie e straordinarie, alla Corte di Roma dal 697 (!) al 1764.

I dispacci e le relazioni dei diplomati veneziani sono abbastanza conosciuti perchè noi ne facciamo rilevare la grande importanza storica.

Diremo brevemente che i dispacci comuni comprendono con qualche lacuna il periodo dal 1502 al 1797, e sono filze 342; e quelli, *expulsis papalistis*, 1617-1793, buste 49, che si leggevano al Senato, allontanati i fautori o i parenti del papa.

Altre lettere dirigevano gli ambasciatori ai Capi del Consiglio dei Dieci ed agli inquisitori di Stato, i quali ne ricevevano anche da particolari confidenti.

Aggiungeremo che forse nessun Stato antico può vantare uomini politici pari se non per acutezza e per senso pratico, certo per lealtà e franchezza, ch' era anche possibile nella costituzione speciale della Republica Veneta.

[1] « Memorie istorico-cronologiche spettanti ad ambasciatori della Serenissima Republica di Venezia, spediti a varii principi; » cod. 122, autore Pietro Gradenigo (vedi a carte 303 t.).

Una copia se ne trova, sotto il N. 169, cl. VII, nella R. Biblioteca Marciana.

Altri ambasciatori avevano interesse particolare di piaggiar i principi o di nascondere la verità.

I patrizii di Venezia, parte ciascuno integrante di un governo nazionale, scrivevano e parlavano il vero, senza ambagi, senza paura.

I dispacci veneti del secolo XVI costituiscono la storia dei principi, delle cagioni intime dei fatti, delle tendenze dei popoli.

Quelli delle ambasciate di Roma ripetono forse con qualche monotonia la distinzione delle due podestà *laica* ed *ecclesiastica*, — ma questo costituisce nel tempo stesso un pregio di quelle scritture, poichè rappresenta la tradizione viva e continua di principii giustissimi che sorsero colla Republica e accompagnarono tutti i suoi atti civili e politici.

§ 2. Cardinali. [1]

L'importanza politica dei cardinali risulta specialmente dai Conclavi. Ma ciascuno, se riesca a procurarsi un'in-

[1] Prima di parlare dei cardinali veneti dovremmo far cenno dei papi, sudditi della Republica. Non istimo però necessario il dirne di più di quanto fu già trattato nel capitolo *delle controversie della Republica Veneta colla Corte di Roma in generale*.

Ricorderò tuttavia che i pontefici veneziani furono cinque:

1. Angelo *Correr* nato verso il 1325 (*Gregorio* XII) eletto papa il 30 novembre 1406, abdicò nel 14 luglio 1415, morto poi cardinale il 18 ottobre 1417 a Recanati nella marca di Ancona nell'età di 92 anni, dopo la rinunzia e l'esclusione degli antipapi Benedetto XIII, Gregorio XI, di lui, di Giovanni XXIII, e l'elezione di Martino V;

2. Gabriele *Condulmer* (*Eugenio* IV) eletto il 3, 4 o 6 marzo 1431, deposto il 22 giugno 1439 nel Concilio di Basilea, morto però il 23 febbraio 1447 come papa legittimo, e per tale riconosciuto dalla maggior parte dei cristiani.

3. Pietro *Barbo* (*Paolo* II), nobile veneziano, nato il 28 febbraio 1418, da Nicolò Barbo e Polissena Condulmer, sorella di Eugenio IV e nipote di Gregorio XII, eletto il 31 agosto 1464, e morto il 28 luglio 1471, di quasi 54 anni;

4. Pietro *Ottoboni* (*Alessandro* VIII) nato nel 1610, 19 aprile, eletto nel 1689, 6 ottobre, morto nel 1 febbr. del 1691, di 82 anni;

fluenza sul pontefice e sulla Corte, diviene ministro della politica del proprio Governo. Onde il collegio dei cardinali può considerarsi come parte integrante della Corte di Roma, semenzaio di papi e ministero della politica delle Corti.

I pontefici usarono del diritto di nominar cardinali, a loro piacimento; li concessero alle potenze per grazia, che fu anche tolta quando si interruppero tra loro e la Curia romana i buoni rapporti; poche volte elessero cardinali di piena soddisfazione del Governo del quale erano sudditi, — almeno per quanto risguarda la Republica Veneta; talvolta anzi ne nominarono contro il loro desiderio, come fu nel caso del da Mula e del Basadonna.

Fu dunque anche questo uno strumento di politica, e la religione, o l'amore alla disciplina religiosa non vi ebbero alcuna parte.

Clemente V, trasferita la sede pontificia in Avignone, promosse principalmente soggetti francesi, non solo con onta alle altre nazioni, ma con danno della Chiesa. Nel sec. XII, sotto il pontificato di Alessandro III la dignità cardinalizia fu tenuta in maggior considerazione. La prima volta però in cui si trovi fatta menzione della Republica Veneta è nel 1376, [1] nel qual anno Gregorio XI promosse a cardinale il veneziano Lodovico Donà. Da allora mantenne costante questa prerogativa, come un diritto, lo che era anche in armonia ai decreti del Concilio di Basilea (che non è del resto ritenuto intieramente come legittimo) e di quello di Trento (sess. XXIV) i quali stabilirono doversi eleggere cardinali possibilmente di tutte le nazioni.

Sotto il pontificato di Paolo III, i principi si appropriarono

5. Carlo *Rezzonico* (*Clemente* XIII), oriundo di Como, nato a Venezia nel 1693, 7 marzo, eletto nel 1758, 6 luglio, morto il 28 febbr. 1769 di anni 75.

Papi veneti furono: *S. Pio* I di Acquileia, nella Venezia, eletto l'anno 42; e *Benedetto* XI (Nicolò *Boccacino* di Treviso).

[1] In un documento del 1137 giugno, atti del notaio Vitale Ellero, nell'Archivio notarile di Venezia, si legge sottoscritto un Stefano Stornato, *cardinale diacono*.

la nomina formale dei cardinali da promuoversi. Di questa consuetudine, passata poi in diritto, la Republica non fece uso che per eccezione. Per es. nominando a papa Pio IV, il Grimani patriarca di Aquileia.

Giulio III e Pio IV non imitarono la facile arrendevolezza di Paolo III, nè vollero riconoscer nei principi alcun diritto di nomina. Tuttavia sotto il loro regno furono promossi al cardinalato i veneziani e veneti Alvise Corner, Luigi Pisani, Zaccaria Dolfin, Francesco Gambara, Marc'Antonio da Mula e Bernardo Navager.

Primo a far novità in questa materia fu Gregorio XV (1621), che escluse la Republica da una *promozione generale per le corone*, e ciò in vendetta dell'aver essa escluso suo nipote dal possesso dell'abbazia di S. Zeno. L'esempio fu ripetuto dal successore Urbano VIII in due promozioni, mal riparando a tale ommissione con quelle affatto parziali di Federico Corner, e Marc'Antonio Bragadin; da Clemente IX nel 1667, e da Clemente X che elesse bensì per la Republica l'Orsini (al quale non era stata per anco conferita la nobiltà veneziana) e il procuratore Pietro Basadonna, secolare. Anche Innocenzo XI fece promozioni di cardinali veneti, senza alcun riguardo alla Republica; ed alle rimostranze dei cardinali Delfino, Colloredo ed Ottobon addusse gli esempii consimili di Clemente IX e X, e il paragone del Portogallo e della Polonia, corone che godevano della prerogativa in misura più ristretta. Così Clemente XI si mostrò dapprima poco favorevole alla Republica, ma in seguito alle querele di questa, promosse il Barbarigo, poi vescovo di Padova.

I casi di ommissione in danno della Republica nelle promozioni fatte nel sec. XVIII, sono questi:

1. Nel 1700, quando furono creati tre cardinali (essendo tre soli i cappelli vacanti) per l'Imperatore, Francia e Spagna;

2. Nel 1719, in cui furono escluse Spagna e Venezia, e poi eletto il Barbarigo;

3. Nel 1756, per la famosa controversia, in seguito al decreto 1754, 7 settembre. Ritirato il decreto fu promosso dal

papa Clemente XIII Antonio Marin Priuli, allora vescovo di Vicenza;

4. Nel 1789.

La Republica si limitò sempre ad ufficii col papa per via del nunzio e dell'ambasciatore; facendo quando a quando studiare la materia dai suoi savii [1], ma non apponendovi importanza soverchia.

Siccome poi nell'occasione delle promozioni dei cardinali, il Governo soleva conceder loro un prestito, — da ultimo ridotto a 7200 ducati, che sebbene guarentito da pieggi ed anche da ipoteche, pochi però si curavano di pagare; così il Senato con decreto 27 novembre 1766 [2] sospese siffatte imprestanze, e su scrittura della Deputazione *ad pias causas*, 1767, 22 settembre, che considerati i proventi e le esenzioni della dignità cardinalizia, consigliava di convertire il prestito *in dono* — ripetè che *in qualunque caso e modo* quelle imprestanze fossero sospese [3].

Il malvezzo delle scommesse non risparmiò le nomine dei cardinali, e si conservano negli Archivii veneti parecchie cambiali per somme che si sarebbero pagate se fossero riusciti eletti alcuni cardinali sotto il pontificato di Sisto V (1589. Miscell. manoscritti R. Arch. Gener. di Venezia).

§ 3. Auditore di Rota.

Sisto V concesse alla Republica con breve 1585, 30 novembre [4] la proposta di quattro soggetti in ogni vacanza del

[1] Veggasi p. es. la bella scrittura del n. u. Marco Foscarini savio di Terraferma, 1724, 23 novembre inserta nella ducale all'ambasciatore a Roma 1724, 2 dicembre (Senato, Roma *expulsis*, f. 33) tosto dopo la elezione di papa Benedetto XIII — e la scrittura 1789, 11 maggio, della Deputazione *ad pias causas* (busta segnata *Cardinali — Auditore di Rota* ecc.) e 1767, 22 settembre (Deput. *ad pias causas*, scritture 1765, 27 settembre — 1769, 14 agosto).

[2] Senato *Terra*, filza 2441.

[3] Sen. 1767, 20 nov. Roma *expulsis* f. 90.

[4] *Commemor*. XXIV c. 153 t.

posto fra gli auditori di Rota assegnato allo Stato Veneto, riservando a sè e successori la scelta od elezione.

Il Senato chiese addì 28 dicembre di quell'anno ai rettori principali della Terraferma, informazioni sugli individui che potessero venir promossi a quella dignità [1] ma frattanto propose [2] la nomina di quattro sudditi (tre che avevano il titolo di *referendarii*) e di Francesco Mantica di Udine, professore nello Studio di Padova che fu eletto dal papa [3] e divenne poi cardinale.

Nel 1596, accaduta un'altra vacanza nell'Auditorato di Rota, e dirette ai rettori le consuete ducali, il numero degli aspiranti si trovò ascendere a 30, onde nella difficoltà di averne esatte informazioni si propose di deferire al Collegio la scelta di dieci, dai quali poi il Senato avrebbe eletto i quattro da presentarsi a Roma. La parte non ottenne però il sufficiente numero di voti [4]; e addì 6 luglio 1596 furono ballottati nel Senato ventisette soggetti nominati dalle città, fra i quali si scelsero i quattro (tre referendarii) e tra essi Marc'Antonio Martinengo nobile veneto, dottore e governatore di Spoleto, e Bartolomeo cav. Salvadego professore a Padova di gius canonico.

In un'occasione simile (1598 1 settembre [5]) si scrissero le ducali ai rettori, e si posero ai voti nel Senato i nomi, cavati a sorte, dei soggetti nominati dalle città, e quelli dati in nota in Venezia; ne uscirono lo stesso referendario Martinengo (allora governatore a Viterbo), Antonio Zonca lettore publico di diritto canonico a Padova, ed altri due referendarii. Votarono anche i papalisti, e fu escluso dai candidati un monsig. Giamb. Stella, bresciano, perchè facevasi chiamar *romano*.

[1] Senato *Roma ordinaria* reg. VI p. 79, 82 e c. 86 t.
[2] 1585, 4 genn. m. v. reg. sudd. p. 82.
[3] 1585, 25 genn. m. v. reg. sudd. c. 86 t.
[4] 1596, 5 luglio, Senato *Roma* reg. XI p. 62 e 63.
[5] Senato *Roma ord.* registro XII pag. 45.

Circa quella proposta (che fu spedita all' amb. veneto presso il papa allora in Ferrara) furono fatte due eccezioni. Doversi escludere dal numero dei candidati chi avesse avuto parte in giudizii criminali. Il Senato rispose (26 sett. [1]) che in tal guisa sarebbonsi dovuti escludere i giureconsulti, i dottori, i sudditi ecclesiastici che avevano governi, i soggetti che coprivano vicariati, ufficii tutti che non facevano alcun ostacolo per la nomina ai vescovati. Aggiungeva il papa che la nomina era seguita in modo diverso dall' usato. Al che si rispondeva non esser vero. Ribattute così le opposizioni, non fu fatta in questa materia altra novità fino al breve di Clemente XIII, 1761, 10 gennaio [2] che parificando la Republica alle altre maggiori potenze (Germania, Francia e Spagna) le concesse di proporre un candidato solo, in luogo di quattro, scelto fra i nobili, i cittadini, od altri dello Stato, dottore in ambe le leggi [3].

§ 4. Vescovi.

Tre punti importanti si riscontrano nei rapporti della Republica colla Curia di Roma in materia dei vescovi: la *nomina*, il *giuramento*, le *bolle*.

Anticamente quando alcuno era nominato vescovo di una diocesi, il papa lo preconizzava e promulgava nel Concistoro,

[1] idem c. 51 tergo.

[2] Dispacci *Roma expulsis* 1760 10 genn. m. v. filza 41; e Senato *Roma ord.* 16 genn. 1760 m. v.

[3] Anche nella elezione di monsig. Giovanni Corner (1755) fu osservato il metodo solito della proposta dei quattro soggetti. Diramate le ducali (22 marzo Sen. *Roma* f. 199) si proposero i quattro candidati (31 marzo); ma non ne fu scelto alcuno, per le controversie che correvano fra la Republica e papa Benedetto XIV. Dopo di lui cessate le controversie, Clemente XIII elesse il Corner (1758) ch' era governatore di Roma. (Sen. Roma *expulsis* 1758, 26 agosto f. 80).

Veggasi anche il vol. 316 dei consultori in iure, nel quale si trova una scrittura circa le « ragioni che provano esser l' auditorato di Rota, compreso nelle leggi proibitive alli figlioli de dogi, l' ottener beneficii ecclesiastici. »

in seguito ad informazione sulla vita, costumi, sufficienza e lettere, di esso.

In seguito l'Imperatore, la Spagna, la Francia e la Republica di Venezia, o per privilegio pontificio, o *jure coronae*, nelle vacanze dei vescovati facevano la nomina e la promozione dei soggetti, e la mandavano al papa, il quale non essendo informato delle qualità del soggetto, lasciava la preconizzazione al cardinale protettore della Corona, il quale compilava un processo speciale.

Fino al 1513 la Republica conservò questo diritto; da allora per le vicende della guerra di Cambrai, sotto il pontificato di Giulio II, lo abbandonò al papa, conservandosi però il patriarcato di Venezia e l'arcivescovato di Candia. La nomina degli altri veniva fatta dal papa, la preconizzazione dal cardinale protettore della Republica, e da ultimo da un cardinal nazionale.

Nel 1653 si decampò anche da questo privilegio, e la Republica ne fece rimostranza al papa (Innocenzo X) mediante il suo nunzio, il quale per farla tacere promise da parte del pontefice grazie e favori, che poi non attenne. Anzi commise le proposizioni di altre chiese a cardinali forestieri.

Ma da ultimo ritenendo per se la preconizzazione del vescovo di Verona, ne delegò altre sette al cardinale Ottobon [1]. Ed altri pontefici presero anche impegno di non nominare alle sedi vescovili, soggetti che non fossero stati di piena soddisfazione del Governo Veneto [2].

Il costringere i vescovi al giuramento di fedeltà al principe parve ai consultori e dottori veneti indecoroso e irragionevole, non dovendosi supporre che non fossero fedeli al Governo, come sudditi di esso; e di obbedienza canonica al pontefice.

La formula Gregoriana e di Clemente VIII seguita in tal

[1] Cons. di fra' Celso, vol. 80 p. 211 e 215.

[2] 1698, 24 agosto pel vescovato di Arbe. — Cons. Bertolli, Consultori f. 150 p. 97.

giuramento si considerava lesiva i diritti sovrani [1] e da licenziarsi colla clausola « quanto alla sola ubbidienza canonica. » Sarebbe anche stato conveniente che i vescovi i quali andavano a ricevere la consacrazione a Roma, avessero giurato prima fedeltà al principe. Del resto questo soggetto, come quello delle bolle è trattato nelle carte venete [2] assai diffusamente.

Dieci erano le bolle che presentavano i vescovi pel possesso temporale, sette aperte, tre sigillate a piombo. Di queste tratta il consultor revisore Dalle Laste in una sua scrittura [3] che qui riproduciamo quasi testualmente:

« La principale si dice la *bolla di collazione*: le accessorie sono dirette una al vescovo eletto, coll'assoluzione da ogni censura, e se è un vescovo trasferito da chiesa a chiesa si aggiunge altra bolla con cui resta sciolto dal vincolo della prima chiesa.

Un' altra commendatizia a monsig. Patriarca, o al patriarca insieme e al metropolitano d'Udine, a' quali si commette di ricever dall'eletto il giuramento e la profession della fede.

Un'altra al Capitolo de' canonici; — una al Clero della città, e della diocesi; — una al popolo della città e della diocesi; — una ai vassalli della chiesa vescovile.

« Delle tre sigillate a piombo una è commendatizia al Serenissimo Principe, le altre contengono, una la formula della profession della fede, e la formula del giuramento da prestarsi al Patriarca, o all'altro metropolitano, del quale si deve mandare a Roma una copia trascritta parola per parola, e sottoscritta di pugno dal vescovo eletto.

I vescovi *in partibus* che non hanno chiese, nè clero, nè popolo, presentano tre sole bolle, una di collazione aperta, e due sigillate, colle due formule di professione di fede, e di giuramento, senza la commendatizia al Principe.

I vescovi che levano le bolle a Roma in persona, non presentano queste due ultime del giuramento e della professione, perchè consumano questi due atti dinanzi al papa nella loro consacrazione.......

I revisori per officio riferivano il contenuto delle bolle aperte, le chiuse non si aprivano, e con tal metodo si rilasciava il possesso con decreto dell'Eccell. Senato.

Chi ha l'onore di servire in tale geloso ufficio ha notate alcune cose che possono offendere i riguardi del principato, trascurate nelle an-

[1] 1771, 14 febb. m. v. Scrittura di Natale dalle Laste. Deputazione *ad pias causas* busta *Dottori*, pareri su varii argomenti.

[2] V. Compil. leggi « Intorno il giuramento che prestano i vescovi ».

[3] Dep. ad P. C. fascicolo a parte che fa seguito alla busta sudd.

tecedenti revisioni, singolarmente nella bolla di collazione in cui il papa dichiara di conferire il vescovato in virtù delle sue *riserve pontificie*.

Ammettendo assolutamente tal bolla, pare che si ammettano le riserve dei vescovati, il che non è conciliabile col sovrano decreto, che ha tolte generalmente le riserve senza eccezione. Nella medesima bolla s'incontrano espressioni di *dominio sul temporale dei vescovati*, secondo le dottrine romane.

Notabili sono ancora i *termini di comando nella bolla diretta ai vassalli per la fedeltà e servigii da prestare al vescovo*, con intimazione di aver per rata la sentenza del vescovo contro i ribelli.

Più di tutto merita osservazione la bolla sigillata *della formula del giuramento*, della quale per altro si ha copia, e si riconosce per uno degli arcani della Corte; *e s'intende la ripugnanza de' vescovi alle sovrane disposizioni pel vincolo di tal giuramento, che non può conciliarsi con la fede di vescovo suddito verso il principe. Giurano di non palesare il secreto affidato loro per lettere, o per messo dei nunzii, il qual secreto non si sa intendere come sia di cose spirituali, o pur piuttosto di mire politiche; giurano di dar mano al pontefice nella difesa delle regalie di S. Pietro*, contra omnem hominem; *le quali regalie saranno a senso della Corte. Giurano di opporsi ad ogni machinazione contro la potestà pontificia, e di parteciparne in ogni forma la notizia al pontefice. Giurano di osservare e di far osservare gli ordini e disposizioni, e tra le altre cose anche le riserve del pontefice.* »

Non dà per dir vero un'idea molto felice dell'operosità dei vescovi qualche decreto del Consiglio dei Dieci nel quale si lamenta che stiano lontani dalle loro sedi. E s'era giunti perfino a scrivere queste parole (poi tolte) in lettere all'ambasciator veneto a Roma: 1562, 10 giugno [1]. « Lasciate pur, che questa paura di perder li vescovati farà più frutto che i comandamenti di Dio....... ».

§ 5. Pievani.

Le pievi di Venezia erano giuspatronati laici. La nomina e presentazione dei pievani, spettava ai parrocchiani [2]. Gli esaminatori sinodali ne riconoscevano l'idoneità, rispetto ai costumi e alla dottrina, il patriarca li investiva con sua patente,

[1] C. X. *Secreti* reg. VII c. 84 t.

[2] Veggasi a questo proposito quanto abbiamo detto a pag. 166.

e commetteva loro la cura delle anime. Il Senato allora proponeva di chiedere al nunzio la riconferma dell'eletto. Approvata la proposta, il nuncio spediva le bolle, confermando l'elezione e ordinando che il sacerdote fosse investito del *possesso corporale*, reale ed attuale delle pievi e delle rendite, investitura della quale si incaricavano tre pievani [1].

Il governo della Republica Veneta dava il possesso. Riconosceva anche in questo il diritto popolare, ma non permetteva, per quanto era possibile evitarle, le brighe. Onde fino dal 1360 leggiamo negli atti del Consiglio dei Dieci [2] punito di carcere un Pietro Bianco Dalla Scopa fratello di un prete Andrea Mozo, per aver procurato la di lui nomina in pievano di S. Geremia; e riprovate le *assemblee* dei parrocchiani a tal uopo [3]. Il suffragio popolare era però sostenuto contro l'arbitrio ecclesiastico a tutta oltranza. Nel 1525 [4] accadde che i parrocchiani di S. Bartolomeo di Venezia nominarono il proprio pievano; il patriarca aveva conferito quella pieve ad un suo vicario, forestiere, ed il legato apostolico aveva rilasciato le bolle di conferma al primo.

Il patriarca comandò allora agli affittuali della pieve di corrispondere gli affitti all'eletto da lui, ma il Senato decretò che non dovessero obbedirgli, e al sacerdote eletto dal patriarca impose « che el desista..... non adversando alla voluntà di questo Consiglio, sotto pena de desgrazia et indignazione della Signoria nostra. »

La Republica Veneta considerava le *congrue* come cosa affatto temporale, che *non ha nulla di spirituale*; la sola podestà secolare senza il concorso della ecclesiastica, poter stabilirne la quantità [5].

Sorvegliava a che i titolati delle parrocchie adempies-

[1] 1709, 12 nov. Scrittura al Senato, e Cons. in jure b. 493.

[2] 4 ed 11 marzo, *Misti* reg. IV c. 83 ed 83 t.

[3] 11 detto, Id. p. 84

[4] 29 settemb. Senato *Terra* reg. 24 p. 40.

[5] Scritture 1770, 1 maggio di G. B. Billesimo, consultore, e 1770 12 aprile, di Natale Dalle Laste, circa *congrue*. Dep. *ad pias causas*, fascicolo a parte.

sero il proprio dovere [1]; vietava i fuochi d'artificio, i rinfreschi e le altre spese superflue nell'occasione di elezione dei pievani, titolati ed arcipreti, « per contenere nella conveniente moderazione e disciplina gl'incontri di quelle elezioni. [2] »

Obbligava perfino i pievani a presentare periodicamente ai Capi del Consiglio dei Dieci le fedi che i sacerdoti della loro parrocchia avessero preso parte alle processioni del SS.^mo^

§ 6. *Exequatur*, e revisione dei brevi.

L'introduzione delle false decretali, che attribuendo ia pontefici facoltà e prerogative che prima non avevano e non esercitavano, confuse l'idea di Chiesa con quella di Corte, e i continui tentativi della Curia di Roma di violare la giurisdizione temporale spettante alla podestà laica, posero sull'avviso principi e governi, a invigilare sulla pubblicazione nel proprio Stato di bolle e di ordini delle autorità ecclesiastiche.

Dotte e diffuse scritture [3] discutono questo diritto nei principi, che per noi è cosa naturale ed evidente, senza che, s'avrebbe di leggieri un dualismo fra le due potestà, nessuna delle quali potrebbe poi in fondo esercitare la suprema autorità di legislazione e di governo.

Tuttavia citeremo alcune leggi venete sulla publicazione ed esecuzione di ordini, costituzioni e bolle di foro alieno.

Il Senato nel 1632 8 maggio [4] decretò che senza licenza non potesse aver luogo tale publicazione, e ne fosse dato av-

[1] 1676, 24 marzo C. X. *Comuni* reg. 126 p. 27.

1678, 14 luglio C. X. *Comuni* reg. 128 c. 100 t. decreti pubblicati dai Capi del C. X. nel 1732, 21 agosto. Compilaz. leggi, b. 135.

[2] C. X. 1767, 26 febbr. m. v. *Comuni* reg. 217, c. 333 tergo; e terminazioni dei Capi del C. X., 1759, 8 agosto, e 1764. 28 maggio.

[3] P. e. « Del regio *placet*, ovvero *exequatur* sopra le carte di dogma, e di costume cristiano. » Cons. in iure b. 419.

— *Exequatur regio*, appunti degli anni 1505-1597 m. v. Cons. f. 315.

[4] *Roma ordinaria*, reg. 32, p. 141.

viso ai capi delle *religioni* regolari; nel 1625 [1] che non si potessero publicare bolle di citazione, monitorii od altre carte ecclesiastiche, senza che avessero riportato il « *visto e licenziato, il tal giorno* » colla sottoscrizione della Signoria.

Al teologo canonista, ufficio istituito stabilmente nel 1606, col Sarpi, fu dato un coadiutore, e nel 1656 i due ufficii (*di teologo e di coadiutore*) vennero separati.

Al coadiutore fu commessa la revisione dei brevi; ambidue erano da ultimo eletti dal Senato [2].

Nel 1723 il p. Paolo Celotti che fungeva sino dal 1708 l'ufficio di coadiutore, fu eletto al carico di riveder le bolle dei beneficii ecclesiastici, per la concessione dei possessi temporali, e tutte le altre bolle, brevi e patenti *che vengono di fuori.*

[1] Ducale al podestà e capitano di Crema, 1625, 13 genn. m. v. Bertolli, *consulte*, f. 142, p. 86.

— 1682, 7 novembre, Senato. *Consulte Celso*, f. 80, p. 403.

- 1689, 29 sett. Senato, *Roma ordinaria*, reg. 85 p. 36.

— 1748, 9 maggio, Sen. *Roma expulsis*, f. 60.

— 1750, 26 sett. id. f. 65.

— 1751, 23 aprile, id. f. 66.

— 1752, 9 dicembre, id. f. 70.

— 1764, 19 gennaio m. v. id. f. 87.

— 1768, 19 novembre, id. 92.

— 1769, 2 settembre, id. 23 detto, id. f. 96; e 20 genn. m. v. id. f. 97. *Consultori in iure* f. 80, p. 633, *Cons. Celso.*

[2] 1541, 20 dicembre C. X. *Comuni*, reg. 14, p. 113.

Elezione di Girolamo Gigante, con duc. 25 all'anno, « che defendi le ragion nostre et di questo clero, per conservation della bolla concessa dalla felice ricordation di Clemente papa septimo, alla Signoria nostra, circa li tituli delle chiese di questa città. »

— 1680, 13 settembre, *Senato*. Al p. Francesco maestro Emo, teologo cons. viene dato in coadiutore maestro p. Celso Viccioni, bresciano. *Rettori* filza 97.

— 1708, 28 aprile, *Senato*. È nominato coadiutore il p. Paolo Celotti. *Roma ordinaria*, f. 163.

Veggasi poi l'elenco dei Consultori della Rep. Ven. nella *Bibliografia*, in fine del vol. II.

§ 7. Stampa [1].

I.

La materia della stampa sotto la Republica veneta va considerata sotto due aspetti: *nei riguardi del Governo, in quanto stimava necessario od utile frenare la stampa pei costumi e per la politica; nei riguardi della religione protetta dalla Curia romana e dalle autorità ecclesiastiche.*

Ho raccolto numerosi documenti intorno la stampa, e ne feci studio per l'importanza ch'ebbe in tutti i tempi quest'arte nello sviluppo della civiltà. La sintesi che se ne trae è che la Republica fu, anche in questo, liberalissima, e separò le ragioni della morale da quelle della politica e della religione. Sapienti sono in proposito le consulte del Sarpi e le scritture dei Riformatori dello studio di Padova.

Occorrevano dapprima per la stampa d'un libro il *visto* del padre inquisitore, il mandato dei riformatori, da presentarsi ai capi del Consiglio dei Dieci, e la registrazione di esso al magistrato della bestemmia [2].

Per deliberazione del Concilio di Trento Pio IV publicò nel 1564 un *indice dei libri proibiti;* Clemente VIII nel 1595 ne raddoppiò il numero, includendovi molti libri fino allora stimati da tutto il mondo buoni [3] e fu publicato poco appresso un regolamento, diviso nei nove articoli seguenti, in base a quell' indice [4].

[1] Vol II. Documenti al num. XIV.

[2] 1566 17 settembre, Cons. X. *Comuni*, reg. 27, c. 136 t. e vedi 1542 12 febbraio m. v. id. reg. 15 p. 110.

[3] *Consultori in iure*, fra' Paolo f. 12 p. 412, 14 gennaio 1613 m. v. — 22 febb. 1616 m. v.

[4] « Dichiarationi delle regole dell'indice di libri prohibiti novamente publicato per ordine della Santità di N. S. Clemente VIII da osservarsi nel Stato della Serenissima Signoria di Venetia, fatte dall' Illustris. et rever. signor cardinale Priuli patriarcha di Venetia et vescovo d'Amelia, nuncio apostolico, per commissione di Sua Beatitudine, come per lettere dell'Ill.mo et Rev.mo signor cardinal S. Giorgio sotto li 24 agosto 1596. »

Cons. in iure, risposte delli consultori 1595 sin 1609, f. 132 p. 66.

1. I libri sospesi dal nuovo indice si potranno vendere ancora prima dell'espurgo a chi ne avrà licenza dall'*ordinario* o dall'inquisitore.

2. Se gli stampatori vorranno ristampare i libri sospesi, potranno venir corretti anche in Venezia e nelle altre città dello Stato, avendone facoltà i vescovi assieme agli inquisitori, e così corretti si potranno ristampare e vendere.

3. Gli stampatori useranno diligenza per conservare nel miglior modo che potranno l'originale manoscritto dei libri nuovi, e lo consegneranno poi al secretario dei Riformatori dello Studio di Padova perchè lo riponga in una cassa, e tenga catalogo dei libri sospesi che si correggeranno e ristamperanno nelle città dello Stato; i manoscritti originali si consegneranno al cancelliere del capitano.

4. A tergo del primo foglio dei libri stampati s'imprimerà la licenza del magistrato, coi nomi di quelli che li avranno riveduti ed approvati.

5. Nei libri nuovi e nelle ristampe dei vecchi gli stampatori non usino figure che rappresentino atti disonesti, ma non sono proibite figure profane purchè non siano disoneste.

6. I librai faranno l'inventario di tutti i libri pubblicati, affine di purgare le librerie di quelli che sono vietati espressamente dal nuovo indice, e lo presenteranno all'inquisitore. Ciò per una volta sola.

7. La facoltà dei vescovi e degli inquisitori di poter proibire altri libri, non compresi nell'indice, s'intenda dei libri contrarii alla religione, forestieri, o stampati con licenze false o finte. Tale cosa però si suppone rarissima, nè si darà senza causa giustissima e con partecipazione del Santo Ufficio ed intervento degli assistenti.

8. La regola del giuramento da darsi ai librai ed agli stampatori non si applichi nello Stato veneto.

9. Gli eredi dovranno dar nota al p. inquisitore, dei libri proibiti e sospesi che trovassero nelle eredità, e in caso di ignoranza si affideranno ad un procuratore o a persone intelligenti; nè frattanto possono far uso dei libri proibiti o sospesi.

Il cardinal patriarca, il nunzio apostolico, e il p. inquisitore di Venezia sottoscriveranno queste regole e vi aggiungeranno il proprio sigillo.

Non è da tacere che, così modificate, tali regole non erano pei tempi eccessive. Tuttavia il Sarpi ne avvertiva i pericoli [1] e imprimeva al Governo la necessità di togliere la proibizione di quei libri che il foro ecclesiastico avesse voluto proibire per cause politiche, o perchè contenessero leggi o proposizioni contrarie alla eccedente podestà cui aspiravano sempre gli ecclesiastici [2].

Acuti e liberali sono i giudizii del Sarpi intorno i libri che, registrati negli indici dei proibiti dalla Curia romana, a lui pareva non contenessero alcuna dottrina contraria alla religione.

Nel 1614 riferendo su due libri di Ruggero Widdrington [3] dichiarava esser quello scrittore riputato universalmente cattolico; nel primo (*Apologea cardinalis Bellarmini*) non far egli altro che opporsi al cardinal Bellarmino « quale novamente ha tolto per impresa di provare essere articolo di fede che li principi supremi sono soggetti al papa in spirituale...; et qualunque leggerà questo libro senza passione, non solo lo tenirà per cattolico, ma anco di dottrina necessaria in questi tempi. » Non avervi eresia; esser il libro, publicato da sette anni. « È utile, anzi necessario, per preservatione della legittima potestà data da Dio alli principi, che simil sorte di libri siano veduti da tutti *per sradicare quella perniciosa opinione dell'autorità temporale del papa sopra li altri principi*, la qual è causa d'una

[1] Cons. f. 12, p. 412.

[2] V. anche Consult. f. 11, p. 12 circa una nota di libri proibiti, e f. 15, p. 243, 1622, 13 giugno sopra un libro stampato in Venezia intitolato: « Diceologia di Josepho Bonfadio ». Veggasi anche la « Risposta degli studiosi delle buone arti che sono in Germania, all'Accademia venetiana, nell'anno MDLIX 15 marzo, da Augusta, » opuscolo a stampa importante.

Processo del Santo Officio 1565 28 luglio a Cristoforo Senoch di Meclemburgo, abitante in Venezia e a Padova, per aver posseduto e letto libri proibiti. Cons. f. 83, p. 387.

[3] 1614, 24 aprile Cons. f. 32.

diffidenza tra l'ordine ecclesiastico et il secolare, irreconciliabile, et di pretesto alli malcontenti di macchinar con li principi et ribellarsi sotto pretesto di religione. »

Il Sarpi stesso così scriveva in una consulta del 7 maggio 1616 [1] intorno ad un'opera di Copernico messa all'indice.

« Nicolò Copernico fu un prete catholico, publico lettor nello Studio di Roma, et molto famigliare della santa memoria di papa Paulo III mentre era cardinale, et anco dopo creato papa, et il suo libro è stato stampato già poco meno di 100 anni, veduto et letto da tutta Europa, con stima che quell'autore sia stato il più dotto nella professione di astronomia che il mondo habbia mai havuto; anzi che sopra la dottrina di quello è fondata la corretione dell'anno fatta da papa Gregorio XIII. Per queste cause la sospensione del libro non è per riuscire, senza che sia admirata questa nova introdutione di suspendere un libro veduto da tutto il mondo, et per il passato non censurato nè al Concilio di Trento nè in Roma. »

Quanto ad altro libro « Theologica de juramento fidelitatis » la dottrina è quella di S. Tommaso...... e qui entra in alcuni particolari. Onde non è da concedere al nunzio di comprender fra' libri proibiti le opere suddette.

Nel 1622, 17 settembre, fu pubblicato un proclama con cui si proibiva la stampa di qualunque libro nuovo, se prima, oltre la fede dell'inquisitore, non s'avesse avuto quella del secretario a ciò delegato, e la licenza non fosse stata sottoscritta almeno da due dei tre riformatori, i quali dovevano sempre far menzione della *fede* fatta dal p. inquisitore del Santo Ufficio, che quei libri non contenessero *cose contrarie alla santa fede cattolica* [2].

Addì 25 aprile 1623 il canonico piacentino Pietro Maria Campi accompagnava al Senato con una lettera una « relazione del processo et causa sopra la canonizzazione ovvero

[1] Cons. f. 12 p. 308.

[2] 1688, 1 settembre, Senato. *Roma expulsis*. Cons. Celso f. 83, p. 284.

beatificazione del pontefice Gregorio X ». Il Sarpi riferiva [1] non contener essa che la esposizione di otto argomenti cavati dal processo formato sopra la santità, la vita e miracoli del suddetto pontefice... « La relazione stimo sia sufficiente per impetrare la beatificazione, anzi sono di parere che *a Roma n'abbiano tanto desiderio, che di là venga il primo moto.* Imperocchè tra gli altri argomenti che si portano dei meriti e virtù mirabili di Gregorio X per beatificarlo, l'autore connumera la costanza e fortezza così nell'escomunicare li popoli contumaci (uso le medesime parole dell'autore) come i fiorentini, senesi, pavesi, ed altri, e nel difendere l'ecclesiastica libertà, come particolarmente fece con li re di Portogallo avidi dei beni ecclesiastici e altri principi, e col reprimere li re di Boemia, di Aragona, di Castiglia e d'altre parti, e col riprendere prelati diversi della loro mala vita.... »

Siccome poi l'autore pregava la Republica di voler intercedere presso la Santa Sede affinchè Gregorio X fosse beatificato ed era probabile che si fosse procurato anche il suffragio di altri principi, il Sarpi consigliava che il desiderio del postulante venisse esaudito.

Conveniva poi il parere dei consultori con quello della Curia di Roma o del Santo Ufficio, quando trattavasi di libri *che inspiravano scrupuli nell'animo dei cattolici in punto di religione e di fede* [2].

Bellissima è tra altre una consulta del Sarpi intorno ad un manifesto che si chiedeva licenza di ristampare nello Stato veneto (già stampato in Roma) dell'arcivescovo di Spalato Marcantonio de Dominis [3] che colloco fra i documenti. Giudizio

[1] 1623, 18 maggio. Ed a proposito di canonizzazioni, veggasi la lettera 1622 23 luglio dal Capitolo della cattedrale di Recanati, al patriarca di Venezia circa l'apertura del sarcofago del papa Gregorio XII, morto nel 1417, e il cui corpo si trovò quasi intatto. (*Lettere vescovi ed altri ecclesiastici* al Collegio, 1607-1628, b. 4).

[2] 1692, 2 luglio. Cons. f. 83 p. 375.

[3] « Marcus Antonius de Dominis, archiep. Spalatensis, sui reditus ex Anglia consilium exponit. » Intorno questo famoso arcivescovo, veggasi anche la busta 40, della *Miscellanea manoscritti*.

terribile sulla sincerità dell'antica separazione di quel prelato dalla chiesa romana, e della presente ritrattazione, la quale non doveva esser publicata nello Stato della Republica, come non s'erano stampati nè il primo manifesto, nè un libro che contro di esso era stato dato in luce.

Lunghe contese ebbero luogo fra il Governo veneto ed i padri inquisitori che pretendevano di apporre l'*imprimatur*, non come giudizio che i libri contenessero o no cose contrarie alla religione cattolica, ma come *licenza positiva* per la stampa, lo che spettava ai revisori laici. Onde fu stabilito ch'essi potessero bensì apporre la loro firma sotto quella del magistrato laico, ma come indizio che l'opera da lui segnata era da esso approvata moralmente rispetto alla religione; non però l'*imprimatur* od altro vocabolo che suonasse più di quella morale approvazione [1].

Allora si pretese che i riformatori dello Studio di Padova accennassero, nella formula di licenza, che il libro era approvato anche dall'inquisitore. Si venne ad accordo, e la formula fu ridotta in questi termini: *Noi riformatori avendo veduto per la fede di revisione ed approvazione del p. N. N. inquisitore, nel libro intitolato.... non v'esser cosa alcuna contra la santa fede cattolica, e parimenti per attestato del secretario nostro niente contro principi e buoni costumi, concediamo licenza ad N. N. di poterlo stampare, osservando gli ordini in materia delle stampe e presentando le solite copie alle librerie* [2].

II.

Se i magistrati veneti attendevano a che il capriccio e la politica della Curia di Roma non nuocessero alla diffusione dei libri e all'arte tipografica, nè in questa materia importantissima la podestà ecclesiastica si ingerisse oltre l'onesto, vegliavano altresì contro la diffusione di quei libri che contene-

[1] Cons. f. 82, p. 271.

[2] Cons. f. 146 p. 377; 1695, 18 settembre. E veggasi anche f. 83, p. 365.

vano dottrine contrarie alla propria politica, od ai riguardi dovuti agli altri Stati, tutt'al più permettendoli ma senza l'approvazione del magistrato.

« La regolazione delle stampe, scriveva il Sarpi [1] è materia degna d'esser havuta in considerazione et reformata....... imperocchè per le stampe facilmente si divulga qualunque sorte di dottrina, così profittevole come pernitiosa, da dove nascono conseguenze di grandissimo momento, et ancora sotto quell'arte vivono molte persone nel Dominio. Onde è necessario aver l'occhio che non si stampi libro di cattiva dottrina, o contrario alla santa religione, o pregiuditiale all'autorità delli principi, oppur che introduca o fomenti cattivi costumi, il tutto però *in tal maniera che l'arte faccia più negotio che possibil sia.*

« Quanto alli rispetti che porta seco la riverenza della religione et l'integrità delli costumi è tanto accuratamente provvisto per la diligenza delli padri inquisitori, et altri ecclesiastici, che non fa bisogno al magistrato temporale aggiungerci niente per il tempo presente. *Ma in quello che tocca l'autorità del governo temporale non è così; imperocchè per li fini che ha la Corte Romana, diversi da quelli degli altri Governi, non vi è cosa così esorbitante detta per esaltatione dell'autorità mondana delli ecclesiastici et a depressione dell'autorità data da Dio al governo spirituale, che non sii approvata dalli inquisitori.* Et in particolare li libri dei legisti italiani et di quei che scrivono de censure, sono assai infetti di tali estravaganze....... »

Doversi vegliare che non si stampassero libri contrarii ai principii del Governo, altrimenti si direbbe: « I signori Venetiani hanno conosciuto di haver sostentato una causa ingiusta, perchè altrimenti non haverebbero concesso che fossero stampati nella loro città libri che condannino le cose con tanto ardore et spesa difese, massime non avendolo fatto per trascuratezza ma con certa deliberatione, havendo fatto veder dal suo

[1] Cons. 1608-1609 f. 7. p. 85.

secretario et ministro, et fatto fede che i libri sono degni di stampa [1]. »

Che veri e giusti fossero gli appunti del Sarpi, basti che i ministri pontificii avevano permesso un libro (Paulus 5. Burghesius P. O. M.) che conteneva la vita di papa Paolo V, di maestro Abramo Bzovio [2] impudentissimo falsatore della storia, e pieno di calunnie contro la Republica [3]; mentre poi l'inquisitore di Venezia proibiva la *storia veneziana* del nob. Andrea Morosini, perchè conteneva la narrazione delle controversie fra la Republica e la Corte di Roma, negli anni 1606-1607.

Eppure, bene osservavano i consultori [4], che gli ecclesiastici sottilissimamente esaminatala non v'avevano trovato un apice che offendesse la pietà e la religione. « E chi ricercasse da loro come si doveria fare la corretione, non potrebbe esser in altro modo che col cassare o alterare la verità e falsificare l'historia. Alla qual specie di servitù il presumersi di ridur anco li principi, dopo che vi hanno ridotti li privati con pene e premii, *è cosa molto esorbitante* et ardua, et un dichiararsi così assoluti sopra il temporale che non possa neanche un principe conservare colla stampa un fatto in quel modo che è accaduto; ed infine è un voler esser arbitri e padroni di quello che debba l'historia trasportare alla posterità. »

Perciò il Senato considerando non esservi in quella storia cosa alcuna che potesse pregiudicare la religione « ma la semplice serie molto veridica et cavata da scritture autentiche » decretò che si potesse stampare anche senza la sottoscrizione del padre inquisitore [5].

[1] 1615, 17 agosto. Cons. f. 82 p. 675.

[2] Successore al Card. Baronio nello scrivere gli annali ecclesiastici, era frate domenicano e di nazione polacco.

[3] Cons. f. 310 p. 118.

[4] F. 310 p. 19 e 138; 21 genn. 1624 m. v.

[5] Senato 1623, 19 maggio — Parte presa con voti 111 pel sì 9 pel nò — 27 non sinceri. *Roma ordinaria* f. 45.

III.

Nel 1618 la Congregazione dell'Indice in Roma [1] comprendeva fra' libri da proibirsi nello Stato della Republica, uno contro i Gesuiti. Il Sarpi riconosceva non esservi in esso pur ombra contro la religione, l'autore mostrarsi cattolicissimo e moderato nel male che dice dei Gesuiti e che si potrebbe pur accrescer di molto. Non esser opportuno di favorire, proibendo quel libro « una sorte di persone quali hanno detratto et continuamente detraheno con libri et scritture et nelle predicationi, alla pietà et religione della Republica.... ». Ma savio com' era aggiunge tosto: « non credo che sarà molto stimato dal mondo, perchè delli artificii dei Gesuiti non è chi non sappia più di quello che si narra in esso, nè per utilità che si possi sperare dalla lettura di quello, merita che ne sia fatto conto. »

Ricca di molte e fine osservazioni è una scrittura dello stesso Sarpi [2] sul modo di ovviare alle scritture malediche; tale anzi che si attaglia anche ad altri tempi ben posteriori.

Morto il grande Servita, l'ira del clero papale scese a meschino vendotto, fino ad abbruciare in publico fra molti libri proibiti, le opere del Sarpi publicate a difesa della Republica nella controversia con Paolo V. Il fatto non isfuggì al Governo, e provvidde a che non si ripetesse [3].

Numerosi occorrono i documenti circa le stampe, nel secolo XVIII. — Sono dotte narrazioni delle regole stabilite per la pubblicazione dei libri in seguito al concordato colla Curia Romana del 1596 [4] sugli indici dei libri proibiti [5] taluna anche quasi copiata alla lettera da altre [6].

[1] Cons. 1618, 20 giugno, f. 13 p. 157.

[2] Consulte vol. 22.

[3] Cons. in jure 1625, 4 novemb. f. 310 p. 273 — Vedi anche in materia di stampe: Cons. in jure f. 12 p. 32 e 308; f. 15 p. 67, 243; f. 13 p. 157, 266; f. 83 p. 288.

[4] Scrittura dei Consultori in jure 1720, 18 luglio. Riformatori dello Studio di Padova f. 368.

[5] Scrittura 1720, 10 sett. ai Rifor. dello Studio di Padova, f. 368, di fra' Gio. Maria Bertolli professore di legge.

[6] Per es. una del 1761, 1 settembre al savio all'eresia Alvise Vallaresso, è calcata su quella del 1720, 10 settembre. — Riformatori dello Studio di Padova f. 368 sudd.

Il 2 maggio 1766 il secretario del nunzio apostolico presentava al Collegio un promemoria « sopra il diritto della Chiesa nel rivedere, o deputare chi rivedeva i libri destinati alla stampa, in ciò che concerne la fede e la religione. » In una scrittura di oltre 80 ampie pagine, Antonio di Montegnacco, decano della metropolitana di Udine, per incarico avuto dai riformatori dello Studio di Padova esaminava: 1. l'origine, la qualità e la derivazione generalmente delle facoltà e della giurisdizione degli Inquisitori del Santo Uffizio;

2. l'esenzione e i modi coi quali potevano esercitare tali facoltà nel Dominio veneto;

3. se le facoltà di rivedere e rilasciare attestazioni « per quello che riguarda la religione cattolica, dei libri da stamparsi, sia derivata in essi in questo dominio dall'officio che hanno di inquisitori, o da altro titolo separato, sicchè da monsign. ill. nunzio e dalla sua corte possa pretendersi che il principe non possa ad altri ancora nel dominio commettere questa incombenza.

Questa scrittura [1] consiglia al Governo la maggior liberalità ed arbitrio in materia di stampa, contro le restrizioni e gli spedienti della Corte di Roma, le cui querele movevano dal nuovo istituto della Republica d'un sacerdote secolare aggiunto al p. inquisitore per la revisione dei libri [2]. Nè quella consulta fu la sola [3].

[1] Scrittura ai riformatori suddetti 1766, 5 agosto. Cons. in jure f. 251, con altra scrittura di Tommaso Antonio Contin, revisore 1767, 22 dicemb.

[2] Decreto del Senato 1765, 3 agosto (*Roma expulsis* f. 88) in base a scrittura dei riform. dello Studio di Padova 16 marzo dell'anno stesso.

Il Senato volendo *promovere la moltiplicazione delle stampe col scegliere nuovi capi stampabili*, non credeva che bastasse a supplire alla revisione di esse la sola opera del p. inquisitore destinato alla revisione in punto di religione; perciò incaricava i riformatori di rintracciare soggetto dotto, probo, e fedele suddito, *esclusi i regolari*, per eseguire tale revisione. — « Così, riconosciuti per ammissibili quei libri che pervengono ora da paesi forestieri, potranno venir stampati. »

[3] V. per es. Osservazioni di P...... F..... sopra le scritture di Roma, circa il revisore ecclesiastico delle stampe, 1766, 3 febb. m. v. Riformatori dello Studio di Padova f. 368.

Il Billesimo [1], qualche anonimo, e Gaspare Gozzi trattavano sulla epurazione dei libri per le scuole, e sulle licenze per la stampa del p. inquisitore del Santo Uffizio [2].

Poichè la Corte Romana mirava «a far tenere per furtivamente introdotti e sospetti d'eresia nello Stato Veneto tutti i libri compresi nell'indice romano dopo il 1595, qui espressamente non riconosciuti per vietati; — e di far passare nella publica opinione per furtivamente introdotte, e degne di censura, tutte le opere stampate e che si stamperanno con la fede d'approvazione del nuovo revisore, e tutte quelle ristampe che vengono licenziate dagli Eccell. Riformatori con loro mandato, senza il nome del p. inquisitore, non necessario in libri già da lui approvati nella prima edizione.»

Accenno infine ad alcune «osservazioni sull'espurgo dei libri scolastici» e concludo che in tutte le consulte e nei decreti veneti risguardanti materia di stampa si mirò specialmente alla perfetta indipendenza degli interessi della religione da quelli della politica, delle scienze e delle lettere; che alla religione si lasciò la sola inquisizione nelle opere stampate, delle dottrine a sè contrarie, come in giudizio morale, non sufficiente però a vietare la publicazione di un libro.

§ 8. Separazione della Chiesa dallo Stato, nelle magistrature e nei Consigli. Gli *espulsi* dalle deliberazioni del Senato relative alla Corte romana.

Questa parte della legislazione veneta è certamente delle più importanti, ed offre esempio di una imparzialità e di un coraggio che ignoro se altri Governi abbiano mai imitato.

I patrizi che per parentela o per qualunque interesse avevano rapporto colla Corte di Roma, o co'suoi interessi, dovevano allontanarsi dalle adunanze nelle quali si trattavano gli

[1] Scrittura ai Riformatori 1772, 2 aprile f. 368.

[2] Scrittura ai Riformatori, del co. Gaspare Gozzi sopraintendente alle stampe, f. 368.

affari relativi al pontefice e al suo governo. Nè a loro venivano del pari letti alcuni dispacci degli ambasciatori a Roma. Le scritture relative — *decreti e dispacci* — si raccoglievano e serbavano separate, e formavano negli Archivii quelle serie che furono denominate degli *expulsis papalistis*.

Andrea Memmo, Savio di Terraferma, uno cioè dei ministri della Republica, raccolse in una scrittura [1] alcuni appunti delle principali leggi intorno questa materia delicata, nella quale ogni passo segnato dall'antico Governo mosse da una triste esperienza cui lo avevano costretto gli stessi suoi figli.

Egli riassume in qualche modo così l'origine della potenza dei papi, e della presente questione dei *cacciati*. « Declinato l'impero romano, i pontefici non pretesero, fino al regno dei longobardi, mai altra autorità che quella loro concessa dalla riverenza e dalla stima di tutti.

« Teodosio re dei Goti, posta la sede in Ravenna, fu il primo che li fece divenir di maggior momento nelle cose della provincia, nella quale essendo posti come tra due fazioni che la laceravano, e gli imperatori di Oriente che non potevano esser così da lungi pronti a difenderla, andavano accrescendo la loro riputazione, secondo l'opportunità.

» La maggior parte delle guerre che in quell'età si fecero in Italia, furono cagionate dai pontefici, e i barbari che la innondarono furono quasi sempre chiamati da essi.

» Questo modo continuò sino ai pontificati di Alessandro VI e di Giulio II, autore della lega di Cambrai.

» Resero in seguito il nome dei pontefici, venerando e terribile, la liberalità di Carlo Magno e de'suoi figliuoli, che obbligarono colle armi Astolfo re dei Longobardi a porre nelle mani di Stefano III l'esarcato di Ravenna, tutta la Romagna e molte altre terre; il testamento della contessa Matilde, che lasciò erede la Chiesa di tutto il suo Stato, le censure, e le armi mescolate colle indulgenze.

[1] 1709 10 ottobre. Consultori in iure, f. 419. Veggasi nel vol. II, il Doc. XV.

» Soffersero poi moltissime angustie da parte degli imperatori tedeschi, poi dei re di Sicilia, e più che da altri, dal popolo romano. Donde le prigionie dei pontefici, le due fazioni in Italia dei Guelfi e dei Ghibellini, l'abbandono di Roma, il ritiro della Corte in Francia, e la potenza degli Orsini e dei Colonnesi, contro i quali Bonifacio VIII bandì la crociata.

» La necessità che i papi avevano di denari e di partigiani, *diede origine alle* regole della Cancelleria, a tutte le bolle che agevolarono la strada all' « *unam sanctam* », le riserve, le prevenzioni, i mandati, le unioni, le commende anche dei vescovati, le grazie, le aspettative, e tutti gli altri flagelli della disciplina ecclesiastica che, mitigati dal Concilio di Trento, erano stati tolti prima, per quanto era possibile, dal Consiglio dei Dieci, dallo Stato della Republica, colla deliberazione fatta leggere nel 1471 a fra' Angelo di Volterra, nunzio del papa, e colla legge 1503, 15 marzo [1].

» Benedetto XII per farsi amici i tiranni di Lombardia, con una bolla, li assolse tutti, e pensò di dar loro giusto titolo perchè ritenessero le terre usurpate all'Impero.

» Al contrario Lodovico imperatore donò ai tiranni ch'erano nelle terre della Chiesa, le terre loro, affinchè le possedessero con autorità imperiale.

» A questi moti d'Italia la Republica non prese mai alcuna parte, tranne quella di ricoverare Alessandro III in Venezia, dove si riconciliò coll' imperator Federico, e di comporre alcune differenze fra i molti principi che si erano uniti per opporsi ai disegni di papa Giovanni XX (21.°) che aveva chiamato in Italia Giovanni re di Boemia, giudicandolo istrumento atto a tenerne lontano l'Imperatore. »

— Prima cura del legislatore veneto doveva esser quella di allontanare dalla discussione di ogni materia publica o toccante interessi privati, coloro che avrebbero potuto recarvi giudizio men che imparziale. Cacciò adunque dapprima dal Maggior Consiglio e dalla Quarantia i possessori di feudi,

[1] C. X. *Misti*, reg. 29, p. 155.

quando si trattasse di quella materia in generale e in particolare [1].

Tolse il diritto di voto, e allontanò dalla votazione nel Senato, i possessori di terre o di altri enti, nel trevigiano e nel ferrarese, permettendo però loro d'intervenire alle adunanze (1275, 11 settembre) ed estese questa legge nel 1290, 13 aprile [2] ai loro attinenti.

Più generale e severa fu la legge 1327 [3] che prescrisse fossero allontanati dai Consigli quelli che possedessero feudi, quando si fossero trattati affari di comunità, città, o luoghi di qualche signore o tiranno; un anno dopo vietò l'accettazione di feudi a qualunque, per qualsiasi motivo (1328, 2 ottobre M. C. « nemo possit habere feudum ab aliquo dominio vel comunitate forinseca »); nel 1403 [4] proibì ai cittadini il ricever doni, stipendi, prestiti da qualunque principe straniero, con titolo di feudo, livello, od affitto; e amministrar giustizia ai popoli d'altre signorie. Legge questa ch'ebbe origine e motivo dagli acquisti di Terraferma. E qui la eccezione domandatane dal papa veneziano Angelo Correr (Gregorio XII, 1406), e concessa dalla Republica [5] che non tardò a pentirsene, e che dovette estendere anche alla Corte di Roma, dopo che riconobbe quanti mali fossero da temersi dai partigiani del papa [6], in occasione dello scisma e della scelta fra Gregorio XII deposto, e Giovanni XXIV eletto in sua vece, dopo Alessandro V. Dice con un'imagine calzante il Memmo, che il Maggior Consiglio fu indotto

[1] Per es., nel 1256 27 maggio, capitolo 24, si cacciarono dalle elezioni di ambasciatori al re di Cipro, i feudatari di quel Regno. M. C. *Comune* I, c. 38, t.

[2] M. C. *Zanetta* p. 73.

[3] 2 agosto, M. C. *Spiritus* c. 21 tergo.

[4] 17 giugno M. C. *Leona* c. 131 t.

[5] Ne parlammo più diffusamente dove narrammo le controversie principali della Republica colla Corte di Roma, a pag. 312.

[6] Circa alle agitazioni ch'ebbero luogo nel Senato quando si discusse il riconoscere o no Alessandro V, basti il ricordare che la *parte* di riconoscerlo fu presa dopo 61 votazioni. V. a pag. 306.

a queste leggi « vedendo che questa carne e questo sangue s'erano ribellati allo spirito, e che la città s'incamminava a rovina. »

Ed ecco il Consiglio dei Dieci decretare la prima legge propriamente detta contro i papalisti: 1411 31 luglio. Ma non bastò l'allontanarli dalle deliberazioni. Essendosi constatato [1] che il papa conosceva prima ancora che si deliberassero le cose da trattarsi in Senato, a lui risguardanti, fu prescritto che i papalisti uscissero prima che gli affari fossero proposti [2] (poichè il papa « scit omnia quaecumque tractantur, fiunt, et disputantur in nostris Consiliis, usque nomina illorum qui in illa materia loquuntur » 1459) e non dicessero di esser stati cacciati (leggi 1503, 1545, 1556).

Il Senato frattanto aveva nominato in patriarca di Venezia Gregorio Correr, protonotario apostolico, e nipote di Gregorio XII. Il papa non ammise quella nomina, e sostituì al Correr Giovanni Barozzi, vescovo di Bergamo, al quale però il Senato nominò in successore Maffeo Girardi, monaco di San Michele di Murano, poi creato cardinale da Innocenzo VIII (giugno 1492), vuolsi in compenso di aver intimato un breve di scomunica agli avogadori di Comun e ad uno del Consiglio dei XL.

Alla morte di Paolo II restavano tre cardinali di lui nipoti: Barbo, lo Zeno, e il Michiel, che rei di gravi colpe, si attirarono la severità del Consiglio dei Dieci. La madre del Michiel, nipote di due pontefici, sorella di Paolo II, zia di due cardinali viventi, e madre di un terzo, era di frequente visitata da senatori, savii del Collegio e membri del Consiglio dei Dieci.

Dicesi che due chierici nascosti scrivessero i colloquii politici che colà si tenevano; è certo, comunque, che il Con-

[1] L'occasione fu una controversia colla Corte di Roma pel vescovato di Padova (1443), nel quale il Senato aveva eletto Giovanni Zeno, e il papa vi aveva contraposto il cardinale Barbo suo nipote (poi Paolo II) che avendo voluto rinunziare, fu dalla Republica esiliato col fratello, e confiscatigli i beni.

[2] C. X. 1445, 12 agosto, *Misti*, reg. 18 p. 10.

siglio dei Dieci stimò di aver motivi sufficienti per ordinare l'arresto di lei, di due suoi nipoti e di altri che frequentavano in sua casa. *Aggiunti* 25 patrizi al Consiglio dei Dieci, come richiedeva la gravità dell'affare, la madre del Michiel fu esiliata a Capodistria, e gli altri in parte condannati. Il figlio di lei cardinale, già punito per essersi trovate sue lettere che eccitavano Tommaso Zeno a rivelargli i secreti della Republica (onde era stato escluso, per decreto del Consiglio dei Dieci, da ogni *benefizio*) scrisse a sua madre volesse partecipare al papa che la Republica era sdegnata contro di lui perchè lo aveva favorito ad ascendere al pontificato. Il nunzio mandato a Venezia dal papa in favore dei colpevoli, non potè ottener nulla, e gli fu anzi fatto leggere questo ufficio: « Exortationes paternas et magnanimas Beatitudinis predictae consueta nostra devotione acceptamus, et quod ad unionem et concordiam civitatis nostrae attinet, nihil ad eam magis accomodatum esse sciat Beatitudo sua, quam quod superius diximus, expurgandi scilicet civitatem nostram infectam malorum operum cardinalis predicti, quaeritantis illam corrumpere et contaminare, praeter maiorum nostrorum iustum et civilem vivendi modum ». Il cardinale fu quindi interdetto nell'uso dei suoi benefizii, e le sue colpe furono fatte publicare [1], ma poi venne rimesso nella grazia del Governo.

Alla morte del cardinal Barbo, patriarca di Aquileia, il papa nominò a succedergli l'ambasciatore Ermolao Barbaro.

Non fu questo il solo caso che mosse il Senato veneto (dopo le leggi del M. C. 1238, 14 giugno [2] e 1483 ultimo agosto [3]) a vietare agli ambasciatori di accettar alcun benefizio ecclesiastico, lo che poteva considerarsi come una *specie di diserzione*. Onde stabilì certe strettezze circa lo scrivere a Roma, cosa un tempo assai frequente, a favore di qual-

[1] Sen. 1472, 4 febb. m. v. Vedi scrittura 1709, 10 ottobre. *Cons. in iure* f. 419.

[2] *Comune* I, c. 7 t.

[3] *Stella*, p. 89.

cuno (1491, 20 giugno [1]); *cacciò* i papalisti da tutte le deliberazioni su cose politiche (1508, 29 dicembre [2]) ammettendoli ad esse, solo per eccezione.

Le quali strettezze furono aggiunte alla promissione ducale dopo il principato di Antonio Grimani, padre di Domenico, che aveva molti congiunti nelle prelature e grande riputazione nella Corte di Roma. Ma già ben prima di lui la proibizione era compresa in quello statuto degli obblighi e degli scarsi diritti del doge, là dove gli si vietava di scrivere a qualunque principe. Se un attinente al doge avesse impetrato o conseguito alcun beneficio ecclesiastico, il doge doveva costringerlo a rinunciarlo, sotto pena di pagar l'equivalente della rendita annua di esso.

— Negli anni 1541 e 1543 accadevano questi fatti. Un cardinale, figlio di Alvise Pisani procuratore, aspirava a divenire abate di S. Gregorio, abbazia della quale il Senato voleva disporre altrimenti. Sebbene il padre promettesse pel cardinale, tuttavia il papa gliela conferì, assegnandogli anche la pensione di ducati 1000 d'oro di camera. Il Governo veneto allora sequestrò e applicò all'abate tante rendite di suo padre, fino alla somma della pensione.

Nel 1560 papa Pio IV propose al Senato, a mezzo del suo nunzio, la nomina al vescovato di Verona, dell'ambasciatore Marc'Antonio da Mula. La Republica lo richiamò, e spedì a Roma il segretario Giovanni Formenti. Il papa scusò il Da Mula, e procurò che fosse nominato, e sebbene allora venisse escluso, tuttavia nel 1561 lo promosse a cardinale assieme a Giovanni Grimani patriarca di Aquileia e a Bernardo Navager, Savio del Consiglio. Alla Republica dispiacque, e a nulla riuscì il tentativo fatto dallo stesso pontefice di far rientrar il Da Mula in grazia del Governo, a mezzo del cardinal

[1] Sen. *Terra*, reg. 11, c. 69 t.
[2] C. X. *Misti*, reg. 32 p. 56 e reg. 33, c. 18 t.

Navager; ed anzi le proibizioni e le pene precedenti furono raccolte in una nuova legge (1561, 11 maggio) [1].

Zaccaria Dolfin, vescovo di Lesina, residente pel pontefice presso l'imperatore, teneva segreta corrispondenza con Michele Cernoevich (Tzernoievitch) dragomanno del bailo a Costantinopoli, e potendo così conoscere i segreti della Repubblica, li propalava. Il Consiglio dei Dieci, con decreto 1562, 29 maggio, lo bandì in perpetuo dallo Stato, sequestrò e dispose liberamente delle entrate dei benefizii da lui posseduti, allontanò dal Maggior Consiglio per due anni suo fratello Alvise, di lui correo. Ma ciò nondimeno nel 1565 fu eletto cardinale.

Al tempo dell'interdetto di Paolo V i cardinali veneziani non diedero esempii molto lodevoli di fedeltà alla patria. L'ambasciator Nani, dovendo recarsi all'udienza del pontefice fu lasciato quasi solo; Antonio Grimani vescovo di Torcello, nunzio a Firenze, ricusò dapprima di ricevere in sua casa Roberto Lio segretario della Repubblica; il vescovo di Treviso tentò di rimettere il suo ministero nelle mani del papa, e lo avrebbe eseguito, se la Repubblica non glielo avesse impedito, come fu fatto pei vescovi di Verona e di Brescia.

Giovanni Dolfin, ambasciatore ordinario tornato a Venezia con favori del papa, ottenne di esser nominato procuratore di San Marco, poi vescovo di Vicenza e cardinale; su di che per allora si sorpassò. Pare che il re di Francia avesse preso in protezione la casa del Dolfin, e concesso una pensione di scudi 500 d'oro a ciascuno dei due suoi nipoti, onde il cardinal Dolfin serviva l'ambasciatore di Francia, e dicesi percepisse da quella Corte un assegno annuo di scudi 2000. Un cardinale Valier godeva una pensione sopra una chiesa del regno di Francia, ed era stato sollecitato a riceverne una eguale a quella del Dolfin.

[1] Pio IV confermò alla Repubblica il diritto di eleggere il *patriarca*; le concedette il giuspatronato della chiesa di Cipro, e che le liti ecclesiastiche fossero terminate da un *auditore* nella città, affinchè i sudditi non venissero condotti a Roma per raggiri forensi.

Tutti questi fatti indecorosi, e che involgevano gravi pericoli, indussero il Maggior Consiglio a stabilire una legge che vietava ai nobili ecclesiastici il ricevere da alcun principe provvigioni, doni, stipendii o pensioni.

Furono anche publicate parecchie deliberazioni per impedire le *impetrazioni* dalla Corte di Roma, sia di cariche nei conventi [1], sia di beneficii [2].

Bene osservava il Senato [3] che i ricorsi per variare lo stato della chiesa « conseguiti sin qui sotto qualunque nome di città, comunità, capitoli o altri corpi..... sebbene a prima vista innocenti, traggono semi di acerbissime controversie; che posti in dissidii li membri de'corpi predetti tengono contro il temperamento e le ordinacioni della Republica nostra, in perpetue animosità li sudditi, e per vane contese fanno che si disperda ciò che dev'esser conservato al sostenimento delle famiglie et alle convenienze dello Stato. »

La instituzione [4] in Roma di un *agente spedizioniere* veneto, al quale dovevano rivolgersi tutti i corpi e le persone suddite, per impetrar bolle, brevi ed altre carte, *non però soggette al foro interno* (che sono poi presentate alla revisione e al licenziamento) pose ordine a questa materia.

Anche il Governo austriaco voleva vincolata al suo assenso ogni impetrazione di dignità semplice o prelatizia, della Santa Sede [5].

Gli avogadori di Comun, invitati da un decreto del Pregadi, 29 agosto 1709, raccoglievano in una scrittura la sostanza delle leggi che vietavano ai nobili veneti « di prender attacco, ingerenza ecc. » con principi esteri, e questo, riguardo ai parenti del cardinale Ottobon, ai quali il Consiglio dei Dieci decretava che si facessero pervenire « nei modi più secreti, serii avvertimenti ».

[1] 1710, 27 dicembre, Senato *Roma expulsis*, f. 22.

[2] 1699, 20 giugno M. C. *Bussenellus*, p. 71.

[3] 1731, 1 dicembre, *Roma expulsis* f. 40.

[4] 1772, 12 dicembre, *Roma expulsis* f. 106 ed istruzioni al spedizioniere 1775, 30 marzo, compilate dalla Deputazione *ad pias causas*. *Scritture*, b. 12.

[5] Circolare Governativa 22 maggio 1819 N. 15072.

B) LA CORTE ROMANA.

§ 1. Conclavi.

Io non faccio un libro di erudizione ecclesiastica, la quale è ad abbondanza trattata in opere voluminose, come nel *Dizionario* del Moroni. Perciò non mi diffonderò sul modo della elezione del papa, ch'era dapprima nell'arbitrio del clero di Roma, sentito il parere del popolo, indi (1059) fu demandata ai cardinali, sempre chiesto l'assenso del clero e del popolo; e dal 1179 a loro soltanto, che eleggevano il pontefice con almeno due terzi di voti. Nel 1270 ebbe luogo il primo conclave regolare.

Ciò ch'ebbe qualche valore fino all'ultima elezione di papa Pio IX, fu il *diritto di esclusiva*, cioè di opporsi all'elezione di uno piuttosto che d'un altro. E se nella elezione del pontefice venturo si seguiranno le norme finora usate, sarebbe certamente stato di qualche interesse il poter dimostrare che la Republica veneta godeva di quel diritto, come lo hanno l'Austria, la Francia e la Spagna. Alla Republica veneta sarebbe naturalmente succeduto il nostro Governo nazionale.

Ma se è da desiderarsi vivamente che il nuovo papa sia tale da comprendere nel suo vero ed unico modo la questione temporale, *da voler separata e libera la Chiesa*, *in questo separato e libero Regno d'Italia*, non si può tacere che fondando le speranze della elezione sul diritto di *esclusiva* del Regno d'Italia, non si troverebbero in appoggio documenti di sorta.

Circa la elezione dei papi, nessuno v'ha ormai così ingenuo, che pensi esser opera diretta di un potere superiore. *Voto d'inspirazione* suol dirsi il modo di elezione *per adorazione*, che

è veramente un accordo generale fondato sulla stima che si nutre di uno o di un altro « soggetto papabile. » Ma d'ordinario la elezione del papa è frutto di maneggi lunghissimi, di accordi e negoziati fra i cardinali, per darsi il voto a vicenda in certe combinazioni, per escludere uno o l'altro, intervenendo o astenendosi dal conclave; e spesso non potendo prevedere il risultato di tanti scrutinii. È naturale che v'abbiano parte i Governi, e per la grande influenza che può esercitare il primo vescovo della Cristianità, su tutti i popoli, e per mezzo dei cardinali rispettivi. Sotto specie infatti di guardare il conclave da introduzioni estranee, e difenderlo da violenze (che è noto non aver talvolta mancato) gli ambasciatori avevano qualche indiretta comunicazione con esso; e tra questo, tra le istruzioni date ai cardinali, può dirsi con sicurezza che la elezione del papa *fu sempre affare intieramente politico.*

A chi paresse irriverente questa asserzione, potremmo dare a leggere la descrizione di molti conclavi, non sospetta, perchè non publicata su documenti dubbi, ma genuina, perchè affidata a documenti diplomatici, secreti, custoditi nell'Archivio Generale di Venezia. Descrizione assai minuziosa, ma altrettanto vera, perchè attinta con quell'amore del vero e quell'imparzialità che usavano gli ambasciatori della Republica Veneta, i quali non avevano, anche in questo, alcun motivo di ingannare il proprio Governo, sopra i particolari di un fatto nel quale egli non avea *diretta* ingerenza. Ho detto *diretta*, perchè indirettamente i diplomatici veneziani non erano estranei a quella elezione. E citerò per esempio lettere originali e tutte autografe di pontefici (dirette al Collegio o gabinetto della Republica veneta) nelle quali la ringraziano dell'appoggio trovato nel suo ambasciatore all'occasione della propria elezione. Per es. Alessandro VIII (Pietro Ottobon) scrive addì 7 ottobre 1689 alla Republica, tosto dopo la sua elezione [1] (6 stesso). « Per ottenere questo sublime grado non meritato da noi nè mai sperato, nè pensato, s'hanno grandemente adoperato

[1] Collezione delle Bolle pontificie, n. 734.

li cardinali Delfino, ambidue li Barbarighi e Colloredo, più per bontà loro che per giustitia; meritano però giustamente la pienezza della gratia, e riconoscimento pubblico, perchè hanno avuto maggior riguardo al decoro della natione che alla nostra volontà, capacità e sufficienza, *et il nobile Giovanni Lando, degno ministro di così inclita Republica e nostra patria, ci ha mirabilmente favoriti*, con la stima che si è acquistata appresso tutti in questa Corte, e con le sue rare virtù, onde noi siamo obbligati di rendergliene questo vero testimonio verso la Republica e verso di lui. »

E Clemente XI: [1]

« *Senza escludere gli altri cardinali veneziani*, che unitamente con l'istesso cardinale Otthobono, *tanto si sono adoperati per collocarci nel soglio pontificio.* »

Di qual specie poi fossero i maneggi dei cardinali, gli accordi vicendevoli di cariche, di denaro, perfino le *cambiali*, si può conoscere dai dispacci degli ambasciatori veneti alla Corte romana fra i quali ci piace riferire un solo e brevissimo frammento:

« Con poco respetto » (scriveva alla Republica circa le pratiche pel papato, il suo ambasciatore Marc'Antonio Giustinian, da Roma addì 19 ottobre 1503) « ne a Dio ne alla dignità che tengono (*i cardinali*) li contratti si fanno pubblicamente, et par che adesso sia inconveniente a chi nol fa; et non si parla più a centenara, ma a migliara et desene de miara, con grandissimo obbrobrio della religion nostra et offesa del signor Dio; *perchè hormai non è differentia del pontificato al soldanato, perchè* plus offerenti *datur* [2]. »

E Alvise Mocenigo nella sua Relazione del 1560 scrive: « non ho mai sentito dire: il tal cardinale sarà pontefice

[1] Lettere al Collegio, 1700, 30 novembre, Collez. Bolle n. 761.

[2] Sono interessanti, sebben poco chiari, alcuni appunti scritti dal Sarpi a tergo della costituzione di Gregorio XV, pel conclave del successore (G. D. N. Gregorii divina providentia papae XV, constitutio de electione Romani pontificis, Romae ex typ. Camerae apostolicae MDCXXI.) Ne mostra tutti gl'inconvenienti, col suo consueto stile franco, vivo e calzante.

perchè è uomo di dottrina, religione o di bontà; ma bene spesso: non sarà il tale perchè .è troppo scrupoloso nella religione, e inimico dei vizii, perchè buona parte delli cardinali vuole un buon compagno, e ogni dì ho udito discorrere: il tale sarà o non sarà pontefice, perchè è nominato, raccomandato o escluso da *Francia o da Spagna*, e perchè è o amico o nemico del tal cardinale, dei capi principali di qualche fazione; e nomino questi due re soli, perchè vi trovo che *gli altri principi non hanno fra i cardinali potere o favor alcuno;* e questo succede perchè essi cardinali si muovono principalmente per il loro particolare interesse, e non possono gran fatto sperar grand'utile o temer danno se non da questi due re.... ed oltre l'esser, alcuni, sudditi di detti principi, che li fa esser obbedienti, vi sono poi quasi tutti i cardinali, chi con abbazie ed altri benefizii, e chi con grosse pensioni, fatti obbligati ad uno di essi due re, onde temono, non obbedendo al voler di esse Maestà, esser privi di quel che hanno, e sperano all'incontro, assentendo alli loro voleri, di acquistare ancora maggiori emolumenti di quelli che hanno [1] ».

« La maggior parte del tempo che dura un pontificato » (scrive un narratore del conclave per la elezione di Gregorio XIV « si consuma.... nel maneggio dell'altro che ha da crearsi dopo la morte del presente, perchè in un negotio pieno di tante difficoltà et sottoposto a tanti accidenti è necessario che ugualmente cominci a pigliar la mira da lontano, colui che pensa di giovar ad alcuno simile attione, come anco chi procura di nocerli, acciò che succedendo quando che sia la morte del papa, trovandosi le cose digeste, disposte et preparate le materie, sia più facil cosa di mandar ad essecutione quei disegni che l'huomo si sia provisto » [2].

[1] Parla del modo dei conclavi, fra altri, Bernardo Navager, nella sua Relazione da Roma 1558, ed altri narrarono i conclavi per la creazione di Gregorio XIII, 1572, 17 maggio, di Sisto V 1585, 24 aprile, di Gregorio XIV 1590, 5 dicembre, ecc. *Consultori in iure* f. 540.

Citerò anche una scrittura, nel Codice 471 dei *Consultori in iure*, che contiene parole irreverentissime sulla elezione del papa.

[2] *Consultori* f. 540 citata.

La Republica però, come dissi, si astenne, meno poche eccezioni [1] dall'ingerirsi nella creazione dei papi. Onde scriveva l'Erizzo nella sua Relazione [2]: « Ha sempre la Republica cardinali grandi per nascita e per talento, per virtù e per il divulgato concetto di politica, i quali, se dipendessero intieramente dai di lei cenni sarebbero sempre più autorevoli nei conclavi, maneggierebbero le publiche convenienze, e sarebbero gli arbitri di Roma. Ma l'Ecc.mo Senato li lascia *in un arbitrio indipendentissimo*, che non conviene al debito naturale di figli e di sudditi. Sanno questi francamente dire: che Vostra Serenità *non si mischia nel grande affare della elezione del papa*, ed in loco d'interpretare il di lei silenzio per un atto di moderazione, senza perdere la sovranità, si credono pienamente assoluti da ogni debito di dipendenza.

» Poco però, e pochi di essi, badano al ministro di Sua Serenità, quando dovrebbero, venendo a Roma per la elezione del pontefice, arrivar subito nel palazzo di S. Marco, come fanno quelli delle Corone con gli altri ambasciatori, ad adempiere, almeno in apparenza, le convenienze dovute alla Maestà del principe, entrando in conclave, ed operando con li due soli oggetti: di fare il servizio di Dio e della patria, che sono inseparabilmente congiunti. »

L'illustre profess. Ruggiero Bonghi, fra gli ultimi che hanno trattato questa materia, publicò nella « Nuova Antologia » [3] una dotta memoria sul conclave e il diritto dei Governi, nella quale parla troppo poco della Republica di Venezia, e viene alla conclusione (che è del resto comune ad ogni materia di religione nei rapporti collo Stato) non dover il Governo italiano prender parte alcuna nella nomina del pontefice futuro, ed accettare i fatti compiuti; politica negativa che ci pare assai ovvia.

[1] Per es. il Senato, nel 13 dicembre 1565 scriveva al suo ambasciatore a Roma, che propugnasse la nomina a papa del cardinal Pisani, raccomandandolo ai cardinali bene affetti alla Republica. (*Roma ordinaria*, reg. I, p. 138.

[2] 1702, 29 ottobre. *Relazioni-Roma*, 1702-1750, (copia).

[3] Fascicoli di novembre e dicembre 1872.

§ 2. Nunzii apostolici a Venezia.

Monsignor Francesco Caraffa arcivescovo di Patrasso, che fu nunzio apostolico in Venezia nel 1761 [1] lasciò scritte alcune memorie su quella nunziatura [2].

Considerava egli il nunzio, non solo come ambasciatore di una potenza, ma come ministro degli affari temporali del suo principe, giudice delle cause portate al suo foro, per esercitare quella spirituale podestà che ha il papa in tutto il mondo cattolico.

Le facoltà ed attribuzioni del nunzio, enumerate nel *breve* della sua commissione, erano di tre specie: quelle che esercitava liberamente; quelle il cui esercizio gli era impedito dai magistrati secolari; quelle disusate.

1. Visita delle chiese, monasteri, spedali, università; rinnovazione, modificazione e correzione dei loro statuti.

La Repubblica non lasciò mai ai nunzi questo diritto che « non temeva di contrastare al papa stesso. »

2. *Procedere contro i falsarii, e gli usurai, per via di accusa ed ex officio.* Facoltà mai posta in uso, e il cui tentativo sarebbe stato fortemente respinto.

3. *Giudizio delle cause ecclesiastiche in seconda istanza*, cioè in appellazione di tutti i tribunali del dominio veneto.

Questo tribunale composto del nunzio, del suo auditore, del cancelliere, del fiscale, e di altri ministri, fu nei tempi assai limitato: 1. perchè gli ecclesiastici « non si sono fatto scrupolo di portare ai magistrati le cause non solo di misto foro, ma anche meramente spirituali; 2. perchè a ciò ha contribuito

[1] Il nunzio apostolico Francesco Caraffa arrivò in Venezia nel 3 settembre 1760, e fece il suo ingresso ed ebbe la prima udienza il 15 aprile 1761. *Cerimoniali* IV p. 232, *Esposizioni Roma*, f. 56, e decreto di Senato 2 maggio 1761, *Roma ordinaria*, f. 204.

[2] Archivio del Santo Uffizio, f. 154. Vedi vol. II, doc. XVI. Anteriore alle memorie del Caraffa è « l'Instruttione lasciata da mons. Jacomo Altoviti arcivescovo d'Atene alli suoi successori nella nunziatura di Venetia ». 1658-1663. *Miscellanea manoscritti*, b. 20 n. 19.

l' inavvedutezza dei vescovi, per la maggior parte patrizii e prevenuti delle massime laicali; 3. perchè i cancellieri delle curie vescovili non sapendo procedere secondo le leggi canoniche, e temendo che nel tribunale della nunziatura non si mettessero in chiaro le irregolarità e nullità dei processi, si sono indirizzati a giudici laicali ed avvocati laici, che per ignoranza vi passano sopra; 4. finalmente per la mancanza di uomini di valore e di dottrina fra gli avvocati ecclesiastici. »

In seguito i magistrati secolari chiamarono a sè le cause beneficiarie secondo il Caraffa, a torto, ma veramente a buon diritto, *essendo il Governo assoluto padrone dei fondi e dei terreni.* Sicchè alla nunziatura non restarono che le cause per nullità di matrimonio e di professione, e quelle per la sospensione dei sacerdoti fatta agli ordinarii *ex ordinata conscientia.*

Questo esercizio di diritti sovrani e universali, secondo la mente della Curia Romana abbisognava di rimedio. Ma disperava di trovarlo *trattandosi con una Republica che sa schivarli tutti.*

4. *Assoluzione dei penitenti, degli omicidii (non volontarii) dallo spergiuro, e delle persone ecclesiastiche da qualunque irregolarità.*

Questa facoltà era pienamente esercitata dal nunzio, trattandosi di solo foro di coscienza.

5. *Di concedere agli ordinandi la dispensa dagli interstilizii.*

6. *Di concedere alle persone addette al servizio della chiesa* (pur che non avessero parrocchia o benefizio di residenza personale) *di potersi allontanare per tre anni per causa di studii.* Facoltà caduta in disuso, non venendo mai da alcuno domandata tale licenza.

7. *Spedire lettere monitoriali e penali contro detentori della roba altrui, occulti ed ignoti.*

Facoltà disusata ma in arbitrio del nunzio.

8. *Legittimazione dei figli spurii.*

In arbitrio del nunzio, *ma soltanto per abilitarli agli ordini sacri.* La legittimazione del foro ecclesiastico non poteva valere e non valeva, alcun diritto civile.

9. *Concedere cinque anni di indulgenza a chi visitasse una chiesa o una cappella con certe disposizioni.*

10. *Commutare qualunque voto* (eccetto quello di castità) *in altre opere pie.*

11. *Concedere il permesso a qualunque persona capitasse in luogo soggetto all'interdetto ecclesiastico, di potervi far celebrare la messa a porte chiuse, purchè non v' intervenisse alcuno che avesse dato causa all' interdetto.*

12. *Dare il permesso a chi volesse visitare il Santo Sepolcro ed altri luoghi oltremare di trasferirvisi senza incorrere in alcuna pena ecclesiastica, pel pericolo cui si espone, della vita, e di cadere in mano degli infedeli.*

13. *Concedere l'uso dei latticinii e delle carni nel tempo della quaresima* (tranne il venerdì, il sabato, la settimana santa, e il mercordì delle tempora) a privati e a provincie intiere sull'informazione degli ordinari circa il bisogno delle diocesi rispettive.

14. *Assolvere qualunque persona dalla scomunica, dalla sospensione e dall'interdetto, quanto al foro di coscienza.*

15. *Eleggere giudici assistenti, per l'osservanza dei suoi ordini, cioè l'uditore, il cancelliere, il fiscale ecc.*

In mancanza del nunzio era costituito *luogotenente generale della nunziatura* l'auditore, colle identiche facoltà di lui.

Il nunzio approvava — come ordinario — i cappellani ed i confessori delle navi; dava le bolle ai parroci eletti in Venezia; conferiva tredici pulpiti, offertigli per consuetudine da alcuni vescovi dello Stato [1].

Il Caraffa descrive poi l'andamento degli affari politici nel Collegio e nel Senato. E riguardo ai patrizii che venivano *cacciati* dalle deliberazioni di Roma esce in queste notevoli parole: « ogni qualvolta si ha a trattare di alcuna cosa appartenente alla Santa Sede, sia spirituale o temporale, si escludono dal

[1] Due dal vescovo di Padova, due da quello di Vicenza, due da quello di Treviso, due da quello di Verona, due da quello di Adria, uno da quello di Ceneda, uno da quello di Feltre, uno da quello di Belluno.

Pregadi quei senatori che hanno parenti costituiti in dignità ecclesiastica. *Non è ciò di piccolo impedimento al buon esito dei nostri affari, non avendovi parte quelli che per gratitudine o per interesse potrebbero promoverli*, non solo per sè, ma anche con le aderenze e con le amicizie ».

Ma meglio appare la condotta della Corte di Roma verso la Republica, dalle seguenti osservazioni: « Manca . . . . . al nunzio anche quell'aiuto che potrebbe trarre da persone addette, o per riconoscenza o per speranza, alla Santa Sede. Dalle quali persone quand'altro vantaggio non si avesse, *potrebbesi almeno indagare ciò che si maneggia in consulta*, e privatamente fuori di essa, onde cercare d'impedire l'esito contrario, prima che l'affare passasse al Senato, col mezzo di far fare ufficii ai più prudenti e religiosi senatori. . . . ».

E per poter venir a conoscenza dei secreti di Stato del Governo veneziano, il nunzio insegnava due vie: le *aderenze*, e gli *inquisitori di Stato*, considerati come tribunale sommario, e che poteva giovare ai nunzii negli affari di premura.

« Deve primieramente il nunzio, con la industria e buona maniera, procurarsi delle conoscenze ed aprirsi dei canali relativi più che si può alla sorgente. Non mancano persone savie, prudenti e dabbene fra tanti ecclesiastici delle principali famiglie patrizie, i quali vivono al secolo e nelle case religiose, e con i quali è permesso di trattare. Avendo essi qualcuno dei parenti impiegato nel governo, non è dispregievole l'opera loro, onde conviene captivarseli, coltivarli, saperli render capaci delle nostre ragioni, onde poter poi valersene con impiegarli a nostro favore. Vi sono altresì persone proprie e civili, che sebbene non sono nobili, hanno alle volte intima relazione con i più rispettabili soggetti, e sono atte a tutto ottenere . . . L'accortezza del nunzio consiste in collegarsi con persone che sappiano tenerlo ragguagliato di tutto, ed il suo contegno sta poi nel scegliere soggetti di ecclesiastico decoro che abbiano capacità e maniere opportune, oltre al non fidarsi di loro se non in quanto la prudenza gli permette. Con mostrarsi alieno dal fasto e dalla gravità, benigno e di facile accesso, si acqui-

sta assai dappertutto, e molto più in Venezia, éssendo il naturale del paese molto sensibile alle dimostrazioni di umanità e gentilezza, ed a qualche civile attenzione che poco o nulla costa. In simile guisa per animare col premio gli interessati a suo favore, e per acquistare altri con la speranza, deve il nunzio adoperarsi perchè nelle occasioni di provviste di Roma, sia ricompensata l'opera di chi lo merita, con distinzione, per mezzo del sig. cardinale segretario di Stato. E in ciò sarebbe desiderabile che la raccomandazione del nunzio (quantunque alle volte non possa egli esprimere l'origine delle sue premure) venisse bene accolta e preferita ad ogni altra, sì perchè ciò gli concilia maggiore estimazione, e impegna più le persone a suo servizio, sì ancora perchè stando egli sopra luogo conosce più il merito delle famiglie e dei particolari soggetti che procurano i vantaggi della Santa Sede.

« Il che molto più gioverebbe se nelle provviste di qualche considerazione si vedessero gli ecclesiastici patrizii dipendere dalla informazione del nunzio, a cui in tale caso darebbero essi tutta la mano, con l'impegno dei loro parenti [1]. »

Nulla di notevole si raccoglie dalle istruzioni dei pontefici ai nunzii [2].

Riferirò tuttavia per la parte che si riferisce al Santo Uffizio e a fra' Paolo, un brano dell'istruzione data d'ordine di papa Urbano VIII a monsignor Agucchia arcivescovo di Amasia, nunzio presso la Republica di Venezia, nel principio del suo pontificato:

« Il Santo Ufficio è in così poco buon grado dentro al dominio veneto, mediante l'autorità de senatori che intervengono alle congregationi, che vi ha bisogno del prudente et in-

[1] Le facoltà enumerate dal Caraffa sono all'incirca le medesime contenute in un breve di Alessandro VII al suo nunzio a Venezia. Cons. in jure, f. 82, pag. 161.

[2] Nella miscellanea manoscritti nel R. Arch. Gen. di Venezia, f. 5, si trovano parecchie di cotali *istruzioni*, date d'ordine specialmente di papa Urbano VIII a diversi nuncii in principio del suo pontificato cioè, mons. Spada, m. Caraffa, m. Sacchetti, m. Pallotta, m. Agucchia, m. Campeggi, m. Dias.

fervorato zelo di V. S. per rimediare agli abusi, che giornalmente s'introducono.

« Testimonio irrefragabile ne fa la causa pendente di D. Fulgentio camaldolense, perfido autore di sacrileghi scritti contro l'autorità pontificia. Questa ha dormito un pezzo mercè della morte prima di un inquisitore, dopo di papa Gregorio, e finalmente dell'altro inquisitore, onde adesso converrà riassumerla, e se bene V. S. avrà di mano in mano gli ordini come debba contenersi, dalla Sacra Congregatione del Sant'Uffizio, con tutto ciò ha voluto N. S. ch'io le ricordi particolarmente l'importanza di questo negotio. In questa materia d'inquisitione è molto considerabile la licenza della Stampa, della quale escono abominevoli scandali, e pregiuditii alla religione cattolica; perciò è necessario che V. S. sia vigilante, e bene occulata, acciò che non si stampino, e molto meno si publichino, libri di cattiva dottrina. Intanto le conviene fare instanza che non sia messa in luce la *Storia di Andrea Morosini*, della quale non è stato possibile impedire la stampa, da Antonio Pinelli stampator ducale, benchè, come si crede senza nome dello stampatore.

Del sepolcro di fra' Paolo servita ho accennato di sopra, che si soprasedeva in erigerlo; ma perchè vi è la *parte* già presa che si alzi memoria a *huomo così scelerato e sacrilego,* a V. S. non mancherà luogo, e tempo da farsi valere .... che in modo veruno è per tollerare N. S. quest'opera di empietà, e che anche nella sepoltura viva costui. »

Ma se Corte di Roma e nunzii facevano ogni loro potere per investigar i secreti del Governo di Venezia, questo da parte sua non ommetteva occasione o via per spiare quelli del nunzio. Misera politica di quei tempi, se non è comune a tutti!

§ 3. Giubilei, indulgenze, ecc.

Fino dal 1480 il Senato veneto aveva vietato la publicazione di bolle per giubilei, indulgenze ed altre grazie spirituali, messe fuori a scopo di cavarne denaro, da avventurieri,

fatta eccezione *per quelle che fossero a vantaggio della religione di Rodi* [1].

Poi considerò *indulgenze e giubilei* come benefizii spirituali, e per qualche riguardo anche temporali, attirando (questo sembrerà pensiero soverchiamente profano, ma non è per ciò men vero) forestieri a Venezia. Pregò pertanto il papa a conceder giubilei generali o particolari [2]. Largisca, così gli si scriveva il 13 marzo [3] un *perdon plenario* per molti luoghi e giorni, « dove con molta devozione concorre tutta la città nostra. » « È solito..... che ogni anno a questo tempo della quadragesima.... i buoni cristiani sono devoti ed intenti all'orazione et all'opere pie [4] ».

Le indulgenze erano anticamente publicate nel Consiglio dei Dieci [5], poi occorreva la licenza del Collegio [6].

I papi largirono cosiffatte grazie a seconda dei motivi temporali e politici. Onde non è meraviglia se nell'interdetto 1606, Paolo V volesse eccettuate dal giubileo universale le città dello Stato veneto, arbitrio confutato diffusamente dai Consultori [7].

§ 4. Cancellerie ecclesiastiche.

Le tasse che si contribuivano alle Cancellerie vescovili, per compenso al rilascio di mandati, dispense e copie, erano

[1] Senato, Decreto, 1480, 2 dicembre. Compilazione delle leggi, b. 214, p. 292.

[2] *Particolari:* 1586, 12 aprile, Senato, all'amb. a Roma; preghi il papa di confermare il giubileo concesso da Bonifazio VIII al monastero delle vergini, di giuspatronato pontificio, già confermato da Paolo III. *Terra*, reg. 56, p. 164.

[3] Senato *Terra*, reg. 47, p. 2.

[4] Senato 1569, 12 marzo. *Terra*, reg. 47, c. 85 t.

[5] Non dopo il 1523, 6 marzo; decreto Cons. X. *Misti*, reg. 46, p. 1.

[6] Veggasene un caso nei decreti di Senato 1769, 8 febb. m. v., e 1770, 17 marzo. *Roma ordinaria*, f. 216, 217.

E vedi anche: *Indulgenze* nell'Arch. dei *Cons. in iure*, 1681 26 settembre. Cons. Celso, f. 80, p. 299.

[7] « Circa il giubileo da cui sono eccettuate le città interdette » scrittura di fra' Ferdinando Martinengo, 1606. Cons. f. 5.

considerate dalla Republica come guadagni puramente temporali [1]. I deputati *ad pias causas* enumerarono le regole della Cancelleria apostolica, e quelle della Dataria romana, in parecchie scritture [2] dimostrando ch'esse dipendevano dal capriccio dei papi, nel numero e nella specie, e narrandone le vicende, a cominciare dal pontefice Giovanni XXII, al quale se ne attribuisce, per amor del denaro, la introduzione.

Il danno maggiore di quelle *regole* nello Stato veneto, era quello che proveniva dalla riserva dei beneficii, i quali venivano disposti a favore di forestieri; e dalla tassa dell'*annata*, a detrimento dell'investito.

« La Serenissima Republica.... ha fatto in varii tempi molteplici provvidenze per abolire gli abusi delle aspettative, delle commende, delle pensioni, delle coadiutorie con futura successione, delle rinuncie in favore, delle rassegne in curia, ed altri modi poco lodevoli per conseguir benefizii nella Corte di Roma. Difese rigorosamente, e ripristinò di tempo in tempo i gius patronati così laici come ecclesiastici, e presidiò i diritti dei vescovi e dei Capitoli ogni volta che per la via deliberativa o giudiciaria presentarono i loro ricorsi ai publici tribunali.

» Chiuse l'ingresso, e fermò la mano della Corte, allorchè tentò di stenderlo sopra gli spogli dei beneficiati. »

§ 5. Interdetti.

Ho accennato altrove a questa delicata materia che nei secoli scorsi, se non anche a' tempi nostri, turbò di sovente le coscienze.

[1] « Sopra le tariffe o sian tasse delle Cancellerie ecclesiastiche ». 1767, 4 genn. m. v. Deput. *ad pias causas*.

— Simile 1768, 25 maggio.

— Senato, 1770, 18 agosto. Ducale al residente a Napoli. *Corti* f. 399. — Scrittura 1771, 23 settembre. Deput. *ad pias causas*, scritture da 5 marzo 1771, a 27 febb. m. v.

[2] Deput. *ad pias causas*. « Della Dataria romana ».

I veneziani distinsero bene il vero e l'onesto nell'affare dello scomuniche.

Spetta alla Chiesa, come a qualunque altro istituto sociale, il diritto di allontanare da sè coloro che si sono resi immeritevoli della sua comunione, per cagioni spirituali.

Per le violazioni alla morale e ai doveri sociali spetta il diritto di prima legislazione, e di punizione (prevenzione e repressione) soltanto al Governo.

Ecco le dottrine da loro professate nelle quattro principali occasioni in cui venne fulminato contro lo Stato veneto l'interdetto, cioè nel 1308 da Clemente V, nel 1483 da Sisto IV, nel 1509 da Giulio II, per l'occupazione di Ferrara e delle città della Romagna; e nel 1606 da Paolo V pel rifiuto alla consegna dei due ecclesiastici rei di crimini comuni.

Alla storia di quest'ultimo interdetto, troppo famoso pel fatto che ne fu cagione, aggiungeremo poche altre note bibliografiche al molto che ne fu scritto [1].

[1] Fra' Paolo *Consulte*, f. 7, p. 25.

Fra' Celso *Consulte*, f. 80, p. 509.

Consultori f. 2, con un elenco delle scritture, f. 5, 6, 8, 12, 15.

Processi in Vicenza nell'occasione dell'interdetto 1606, f. 3.

— « Relatione historica e politica delle differenze nate tra papa Paolo V e li signori venetiani l'anno 1606, con li negotiati di diversi principi e ministri di Corona, e finalmente l'accordo fra l'una e l'altra parte, diviso in libri VI » di Gius. Malatesta. Ne esiste un esemplare nella R. Biblioteca di S. Marco. Cons. f. 187.

— « Consolatione della mente, nella tranquillità di coscienza causata dal buon modo di viver nella città di Venezia, nel preteso interdetto di Paolo V, 1606, svegliato da fra' Paolo Servita consultor di Stato agli illustrissimi et eccellentissimi signori inquisitori di Stato ». Cons. f. 501.

— « Trattato dell'interdetto della Santità di papa Paolo V, ecc. composto da.... Pietr'Antonio archidiacono et vicario general di Venetia.

F. Paulo dell'ordine de' Servi theol. della Serenissima Rep. di Venetia ecc. in Venetia, Meietti, 1606 ».

— « Bolle, decreti, monitorii, citationi o altre simili ordinationi procedenti da tribunali esteri, non si possino eseguire nè publicare senza che prima venghino licentiate nell'Ecc.mo Collegio ». Fra' Celso, Cons. f. 80 p. 479.

Aggiungo una nota circa all'interdetto 1509 la quale, sebbene affatto archivistica, non reputo affatto inutile:

E come gli interdetti, così la Republica considerava i monitorii (quasi tutti mossi da cause temporali) come impertinenti alla podestà ecclesiastica, nè dava il suo assenso alle bolle relative. Esempio del resto seguito anche dalla Spagna e dalla Francia [1].

« La Serenità Vostra con ogni suo potere per conservazione del suo Stato et della libertà nella quale si è sempre nutrita et alevata, ha ateso et tuttavia atende a far conoscere al mondo che nelle cose temporali apartenenti solamente al principe temporale, ella non è tenuta ad obedire al papa, non conoscendo l'imperio se non da Dio. » [2] Così scriveva il Sarpi che ho già detto soverchiamente fedele all'idea di governo assoluto, in guisa da sostituire agli arbitrii della podestà ecclesiastica quelli della podestà teocratica.

Se l'interdetto di Paolo V [3] ebbe un'importanza e prese uno sviluppo superiore alle cause che lo promossero, e fu propriamente un risveglio della podestà papale, diede origine a molte scritture in difesa della Republica, e delle ingiuste esi-

« Rilevandosi da giornali del monastero di San Giorgio maggiore, che nell'anno 1509, in cui vi fu dal papa Giulio secondo mandato l'Interdetto a Venezia, li monaci del suddetto monastero per tal motivo si sieno absentati, e si siano portati negli infrascritti monasterii, videlicet in S. Benedetto di Mantova, S. Procolo di Bologna, S. Sisto di Piacenza, S. Faustino di Brescia, S. Benedetto di Ferrara, S. Pietro di Modena, Sant'Eufemia di Brescia, Santa Maria di Praglia, perciò se a caso negli archivii de sopramentovati monasterii si ritrovassero carte appartenenti a S Giorgio, che o da quei medesimi monaci o da altri fossero state trasportate in quella congiontura ; o pure in altri tempi, si prega, che sia fatta la restituzione delle suddette carte al prefato monastero di S. Giorgio, che lui restituirà tutto ciò che nel suo archivio si trovasse a loro appartenere. »

[1] Cons. f. 8, p. 83, Sarpi 1611, 21 giugno ; 1614, 29 luglio f. 12 p. 71.

[2] Sarpi Consulte f. 5 « Discorso sopra Giubileo che eccettua le città interdette. »

[3] Su quello di Giulio II può vedersi il codice « 1481-1513 : Aloysii Zamberti Venetiarum et advocatorum comunis notarii primarii, protocolus. » Ed è il protocollo di tutti gli atti di appellazione da lui annotati all'interdetto e scomunica fulminata da papa Sisto IV contro la Republica e contro il suddetto Zamberti. Cons. f. 1.

genze del clero che aveva preso a pretesto il caso dei due preti rei.

Ne unisco alcune, fra' *documenti*, e conchiudo col Sarpi [1] che la dottrina diffusa in Venezia anche circa le scomuniche era questa: « Dio ha instituito due governi nel mondo, uno spirituale e l'altro temporale; ciascuno di essi è supremo ed indipendente. Uno è il ministero ecclesiastico, l'altro il reggimento politico. Dello spirituale ha dato la cura alli prelati, del temporale ai principi. »

— L'esempio delle scomuniche dato dalla Corte di Roma, può dirsi fruttificasse. Poichè a sua similitudine i vescovi ne scagliavano, per motivi futili e impertinenti, quando loro piaceva, o quando avrebbero dovuto dare punizione diversa.

Il 1580 [2] vien fatto venire in Collegio l'arcivescovo di Zara, presenti i capi del Consiglio dei Dieci, e gli si legge un'ammonizione per aver scomunicato il rettore, « cosa mai fatta neppur dal papa »; lo si costringe a revocar la scomunica, e a chieder scusa.

Contro gli autori e i complici di eccessi sopra una immagine di Cristo e di alcuni santi, nella fortezza di Orzi Nuovi, il vescovo di Brescia scaglia la scomunica [3].

Il Consiglio dei Dieci scrive a quei rettori di persuadere il vescovo a non publicar la scomunica. Ma se fosse impossibile di ridurlo a ciò, la publicazione segua a porte chiuse e in segreto.

L'ambasciatore veneto a Roma riceve dal Consiglio dei Dieci [4] una ducale che lo incarica di dolersi da parte della Republica presso il papa, per una scomunica da lui scagliata contro « il cavalier Maggi gentiluomo onorato di Venezia » per un preteso debito verso Giovanni Giacomo Durante; cosa mal fatta perchè « a questo modo sarebbe in potestà de tutti

[1] Cons. f. 132, p. 97, 1606, 25 febbraio m. v. V. vol. II. *Doc.* XVII.
[2] 19 agosto Cons. X, *Roma* II, 50.
[3] 1606, 8 febbr. m. v. Cons. X, *Roma* III, 139.
[4] 1574, 5 marzo, Cons. X, *Roma*, I, 30 t.

li habitanti di Roma, di far scomunicare i forestieri, et tirrar tutti i layci a quella Corte, con tutto che per le leggi civili et canonice, et ragion comune osservata in tutto il mondo, l'attor deve seguir il foro del reo. »

§ 6. Bolle principali.

Clementina. — In coena Domini. — Altre bolle.

I.

Clementina. — È una delle più importanti. Impetrata ed ottenuta dalla Republica per far cessare i disordini nella collazione dei beneficii e nella elezione dei pievani, fino dal 1518 [1] concessa nel 7 febb. 1525 [2], fu pubblicata in Venezia soltanto nel 1530, 14 dicembre [3], forse per le vicende politiche dei tempi, e per gli ostacoli frapposti dal patriarca Querini che voleva a tutta possa ritenere la elezione dei titoli.

La bolla di Clemente VII, le cause che la promossero, le opposizioni, le istruzioni per la sua applicazione, e le controversie colla Curia romana che vi hanno rapporto, furono raccolte in due grossi volumi da monsig. Stefano Cosmi, arcivescovo di Spalato, i quali si serbano, con altri documenti del secolo XVIII, nell'archivio del Consiglio dei Dieci [4].

Essa può considerarsi come la suprema sanzione della libertà del clero; ebbe appositi *esecutori e difensori.*

Comprende i seguenti articoli:

1. Conferma del breve di Leone X e le costituzioni patriarcali circa l'elezione dei pievani;

[1] Bolla di Leone X 1517, 3 febbr. Arch. gen. collezione delle bolle pontificie, n. 334.

[2] Può vedersi nel Cosmi vol. I, p. 205.

[3] Romanin, *Storia doc. di Venezia, VI*, 14.

[4] I volumi del Cosmi ch'era stato conservatore della Bolla Clementina, contano il primo pagine 525, il II, 540.

2. Estende ciò che quel breve dice delle pievi e dei benefizii o titoli di Venezia, alle chiese di Murano, Mazzorbo, Torcello, Burano e Malamocco;

3. ai titoli vacanti siano elette dai capitoli, secondo le leggi e le costituzioni patriarcali, persone idonee nel grembo delle chiese, se ve ne sono, e per gradi;

4. gli eletti siano confermati o instituiti dal patriarca;

5. le elezioni fatte contro la forma debita, o di persone indegne, siano nulle;

6. se il patriarca ricuserà di confermare l'eletto, per causa di *forma non servata*, o di indegnità della persona, possa appellare, eccetto se avrà commesso qualche fallo dopo ricevuto l'ordine, nel qual caso nol possa;

7. nel caso che si possa appellare, la sentenza sia commessa a Venezia, ed abbia virtù di tre conformi;

8. se sarà sentenziato contro l'appellazione, gli elettori possano eleggere un altro, ma solo per quella volta;

9. se la seconda volta sarà fatta l'elezione, e il patriarca non la ammetterà, per difetto di *forma non servata*, o per indegnità della persona, essendo appellato e sentenziato contro l'appellazione, gli elettori perdano la facoltà di eleggere, e il patriarca per quella volta sola provegga il beneficio liberamente;

10. pendente l'appellazione, nè il patriarca nè il capitolo possano disporre di beneficii vacanti;

11. in pena di scomunica non si faccia elezione che in luogo capitolare;

12. il patriarca, in pena di scomunica non possa costringere alcun titolato a rinunciare, nè ammettere rassegne o cessazioni;

13. sono destinati dal papa tre esecutori perpetui, il vescovo di Baffo, l'abate di S. Giorgio e quello di San Tommaso dei Borgognoni, a ciascuno dei quali è data facoltà di far osservare tutte le disposizioni contenute nella bolla, ogni volta che il Governo ricorra ad essi;

14. se alcuni beneficii saranno riservati al papa, gli

eletti, fra tre mesi *cavino le bolle* e paghino i diritti alla Camera apostolica.

È da notare che di ciascuna bolla è delegata l'esecuzione a qualche ecclesiastico, nominato (e in tal caso il valore della bolla e della deputazione di essa è a vita dell'esecutore); non nominato, cioè l'esecuzione della bolla è raccomandata alla dignità, titolo od ufficio d'un ecclesiastico, ed è perpetua.

Il 5 luglio 1529 il Consiglio dei Dieci, stanco dell'opposizione che incontrava la Clementina, per essere introdotta nello Stato veneto, decretava [1] « che alcuno, e sia chi esser si voglia, non possa impetrar nè accettar alcun beneficio, over titolo in alcuna delle chiese nostre di questa città, altrimente che per elettion del suo Capitolo, sotto irremissibil pena di continuo bando di questa città di Venetia, e del dogado, per anni cinque ».

Più volte, dice lo stesso decreto, comparvero dinanzi la Signoria Nostra i pievani presidenti del clero veneto, e ci esposero che il patriarca, non ostante le costituzioni, volle eleggere alcuni ai titoli delle chiese di Venezia le cui elezioni spettano ai Capitoli delle chiese. « Il che quando fosse tollerato, non è dubbio che in quello veniria mancar la celebratione del culto divino, a pernitioso esempio e maleficio del Stato nostro. » Sebbene gli eletti abbiano *liberamente* rinunziato per *ordine* della Signoria Nostra, uno tuttavia, dopo aver rinunciato, andò l'indomani a rivocar la rinuncia « asserendo quella aver fatto sforzatamente e contro il voler suo, e poi si è absentato, che non si lasciò trovar; il qual atto temerario e di mala sorte, non è da passar impune. »

Finalmente il 13 dicembre 1530 il doge Andrea Gritti chiamò in Collegio Giacomo Pesaro, vescovo di Baffo, uno dei tre esecutori nominati nella bolla, gliela consegnò, e gli commise di farla eseguire. Scrisse poi il Senato all'ambascia-

[1] Cosmi, I, 412. Vedi anche intorno la bolla Clementina una scrittura di fra' Paolo Sarpi 1610, 28 ottobre. *Cons. in iure*, f. 8, p. 63.

tore a Roma Antonio Surian, che avvertisse di ciò il papa. E questi con breve 8 gennaio 1531 comandò al patriarca (che rinnovava l'opposizione) che « essendo per la bolla Clementina terminate tutte le discordie in materia dei titoli, per occasione delle quali gli era stata data facoltà di procedere contro i pretesi violatori dell'immunità ecclesiastica, si astenesse dall'uso di quella facoltà. »

Pochi giorni dopo il Consiglio dei Dieci (che s'era a poco a poco ingerito in questa materia, senza che appaia di ciò un decreto di massima) « desiderando la Signoria che le lettere impetrate dal santissimo pontefice alli 4 febbraio 1517, *circa il giuspatronato dele parochial chiesie di questa città*, et confirmate dal presente pontefice.... siano inviolabilmente osservate » approvava questa parte [1]:

« Ogni volta che occorrerà la vacantia de qualcheduna de le pieve di questa città, Torcello, le contrade, et Malamoco, se debba immantinente far intender al rev.mo patriarca per li procuratori della fabbrica di quelle, che li piaqua mandar el suo cancellier, che intervenir debba ala electione della pieve vacante, et in caso chel non volesse mandar, el giorno seguente siano chiamati per li comandadori del palazzo nostro, come a ditti procuratori parerà, tutti li parocchiani che hanno stabili in ditte pieve, che giuridicamente ponno intervenire, li quali *habent jus presentandi* in ditte pieve, andando essi comandadori ale case de li ditti parocchiani, et oltra de ciò sia etiam in quel medemo giorno proclamado sopra le scale de San Marco et de Rialto che tutti li parocchiani debba congregarse in la chiesia de la pieve che vacherà, per el primo giorno che non serà Pregadi, ovver questo Consiglio, se in quello serà alcuno deli parocchiani preditti, *per far la nomination et presentation* de *persona idonea a ditta pieve*, non admettendo alcuna commission, salvo da quelli che per legittima causa et impedimento non potessero intervenir. La qual eletion se debba far intender ala Signoria nostra, acciò la

[1] Cons. dei Dieci, 1531, 17 febbr. m. v. *Comuni*, VII, 164 t.

possi cum el Consiglio nostro de Pregadi scriver all'orator nostro in Corte per ottenir le bolle in forma solita.

» Insuper se debba imponer alli piovani di questa città, et loci preditti che non debbano *modo aliquo* admetter alcuno eletto, over che *in futurum* serà eletto, nè li tituli de le chiese preditte, se prima per il rev. episcopo de Baffo, presente esecutore de la bolla apostolica, ovvero per chi serà *per tempora ad hoc* deputato dal summo pontefice ad instancia de la Signoria nostra non serà dechiarito a ditti pievani, che tal election sia stata fatta, *rite et recte*, iuxta la ditta bolla apostolica, et constitution patriarcale, sotto pena alli contrafacenti de la indignation di questo Consiglio.

» Item sia preso, che essendo eletto et denominato in piovan de alcuna de le pieve di questa nostra città et loci predicti, alcuno sacerdote che havesse un'altra pieve prima, over titulo in qualunque chiesia de ditta nostra città et loci preditti, non se li possi ne debbi dar la lettera cum el Consiglio nostro de Pregadi per il possesso de ditta pieve, ala qual el serà sta eletto et nominato, se prima libere et non resegni et renuntii a ditta pieve over titulo che l'avesse, et questo acciò li beneficii preditti non siano messi in commenda. »

Il Pesaro morì il 24 marzo 1547, e fu chiesto dal Consiglio dei Dieci della conservazione della bolla mons. Domenico Paruta, abbate di S. Gregorio, morto li 19 novembre 1581, e ch'ebbe a successore Carlo da Pesaro, vescovo di Torcello (1581-1587) ecc.

La custodia e protezione della Clementina rimasero al Consiglio dei Dieci, il quale nel 20 dicembre 1541 [1] instituì un difensore laico di essa, ed elesse a tale ufficio il dottor Girolamo Gigante, con ducati 25 all'anno.

« Occorrendo haver uno che difendi le ragion nostre et di questo clero per conservation della bolla concessa dalla felice recordatione di Clemente papa septimo alla Signoria nostra, circa li tituli delle chiese di questa nostra città ecc. »

[1] Cons. X, *Comuni* reg. XIV, p. 113 cit.

II.

Bolla in coena Domini. [1] — Un documento notevole delle ingiuste pretese della Corte di Roma, anzi l'apice della sua superbia, è la bolla detta *in coena Domini* dall'uso di leggerla nel giovedì santo.

Usavano i pontefici publicare le sentenze contro le persone denunciate e processate per eresia, con grande solennità, e in certe feste religiose, quali la suddetta del *giovedì santo*, *dell'Ascensione*, *dell'Annunziazione* della B. V., e di tutti i Santi [2].

Dapprima v'erano condannati soltanto casi particolari; poi vi si compresero censure generali contro tutti gli eretici ed i scismatici, la cui assoluzione si riservavano i papi; in fine ordini in materia puramente temporale e politica dei diversi Stati.

È incerto a qual pontefice sia da attribuirsi il primo uso di publicare quelle sentenze, e quindi l'origine della *bolla* di cui trattiamo. Non se ne avrebbe del resto ricordo anteriore a Gregorio II e allo scorcio del secolo XIV (1370).

Quella publicazione da ultimo fu ristretta al *Giovedì Santo*.

Con quale diritto potevano i pontefici imporre ai prìncipi e ai popoli quel decreto, nella sua parte non religiosa?

Questa considerazione, e la ingiusta ingerenza che con esso i papi miravano ad esercitare nel Governo politico di tutti i paesi, mossero i principi a vietar la publicazione di quella bolla, a vegliare attentamente che non venisse letta in alcun tempo, e a punire chi mostrasse di acconsentir alle cose in essa comprese.

Dal pontificato di Martino V fino a quello di Sisto V, (1417-1431, 1585-1590), ebbero luogo le maggiori aggiunte alla bolla in *coena Domini*, la quale « era venuta al mondo »

[1] V. scrittura della Deputazione *ad pias causas*, 1769, 6 marzo, nella b. 8. — Cons. fra' Celso f. 86, p. 535, e seg.

[2] Poi nelle sole feste del giovedì santo, dell'Ascensione e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

(come è detto in una dotta consulta [1]) « vestita dell'apparente motivo di conservare la fede, la giustizia, la pace publica e universale.... ma nell'effetto ha intimato la guerra e la sovversione a tutte le podestà civili.... e confondendo le cose della terra con quelle del cielo, ha seminato le radici venefiche di una perpetua ed inestinguibile dissensione tra il sacerdozio e l'impero.... Essa mirava propriamente a distruggere dai fondamenti l'autorità del governo temporale. » Voleva pertanto immuni gli ecclesiastici da ogni podestà civile; subordinato il potere politico all'ecclesiastico, nell'amministrazione dello Stato; e alla sovranità dei principi, e alle stesse autorità dei concilii e dei vescovi, sostituito l'unico arbitrio dei papi.

Eccone le particolari disposizioni:

A tenore della bolla in *coena Domini* nessun principe avrebbe potuto dar ricetto nei suoi Stati a persone di religione diversa, o di partito politico diverso da quello della Corte di Roma, ed aver con esse alcun rapporto o corrispondenza. Onde la Republica veneta avrebbe dovuto escludere dal suo Stato molti tedeschi, svizzeri, greci ed ebrei, con danno notevole dei suoi commercii (art. 1 e 7).

Proibita qualunque appellazione al Concilio, circa sentenze, riputate non giuste, di qualche pontefice (art. 2).

Proibito l'imporre pedaggi e gabelle, decime, collette, prestiti sui beni dei chierici, senza licenza della Curia romana (art. 5 e 18); il far leggi che impedissero l'estrazione di grani e di vettovaglie, quando fossero per servizio della Corte di Roma (art. 8); il vietare ai proprii sudditi di emigrar e trasferir la propria dimora a Roma, e il passaggio nello Stato di persone incognite dirette colà (art. 9 e 10).

Il principe non avrebbe avuto alcuna podestà per punire di colpe civili, cardinali, prelati, giudici ecclesiastici, i loro agenti, procuratori, famigliari e congiunti in qualunque grado di parentela, i quali ricevevano dalla *bolla* ogni maggior immunità e pienissimo salvocondotto (art. 11 e 16).

[1] Scrittura della Deputazione *ad pias causas* suddetta.

Essa concedeva la massima libertà a chi si recava a Roma per affari da trattarsi nella Curia, senza riguardo alcuno al Governo del quale era suddito (art. 12), mentre toglieva ai sudditi la facoltà di ricorrere al proprio sovrano o governo, e al principe di ammettere i ricorsi, di prenderne conoscenza, di esercitare il *regio exequatur*, ed amministrar giustizia su qualunque documento impetrato dal pontefice o da' suoi delegati (art. 13).

Le cause di benefizii, decime ecc. appoggiate al disposto dalle leggi civili ed agli statuti, erano dalla bolla avocate ai soli tribunali ecclesiastici (art. 14 e 15).

Decretava esser delitto enorme sequestrare le rendite e i proventi delle chiese, dei monasteri, e dei *benefizii*, casi riservati dal papa a sè, e concedere ai creditori di esercitare in proposito le loro azioni (art. 17).

Qualunque magistrato (giudice, consigliere, senatore, presidente, cancelliere, notaio ecc.) che avesse avuto la menoma ingerenza nei processi e nelle cause degli ecclesiastici, doveva esser cacciato (art. 19) e così i principi e i loro alleati che occupassero terre della chiesa o recassero ad esse qualche molestia; non essendo permesso di far la guerra al papa come principe temporale, sebben egli abbia riconosciuto a se medesimo ed esercitato il diritto di farla ad altri (art. 20).

Gli articoli in fine 21-24 annullano tutti i patti, trattati, convenzioni ecc. tra principi; stabiliscono perpetua la validità della bolla, e negano l'assoluzione agli imperatori e ai re che vi avessero contrafatto, tranne il caso dell'*articolo di morte*, e se fossero pronti a ritrattare le cose fatte.

— È inutile qui riassumere la copiosa erudizione che si trova sparsa nelle *consulte* venete manoscritte e nelle opere a stampa, sul contegno dei diversi pontefici circa la publicazione di quel decreto, che li avrebbe resi impotenti nell'esercizio dei loro diritti, o almeno gravemente impacciati. Alle loro proibizioni contro l'introduzione di quella bolla, i papi contrapposero alcuni brevi con cui la amplificarono, o ne ravvivarono la memoria.

E il Parlamento in Francia, e i decreti di Rodolfo II in Germania, e dell'arcivescovo di Magonza, uno degli elettori dell'Impero; di Re Filippo II in Spagna e in Fiandra; del duca d'Alcalà, vicerè nel regno di Napoli; e modernamente di Maria Teresa nello Stato di Milano (editto 1768, 19 ottobre) e del il duca di Parma (3 novembre d. a.) la esclusero severamente dai proprii Stati.

Prima contesa per la publicazione di questa bolla ebbe la Republica colla Corte romana nel 1569, essendo papa (S.) Pio V [1] che non potè indurla a permetterne la publicazione, e si limitò a procurarla per mezzo dei vescovi e dei frati. Infatti con ducali 22 aprile di quell'anno dirette a tutti i rettori dov'erano chiese cattedrali, proibì la publicazione di quella bolla, e di qualunque altra che potesse diminuire la podestà temporale del principe; scrisse il Senato addì 14 maggio ai superiori dei monasteri al fine medesimo, e date queste disposizioni, rispose al nunzio apostolico che il Governo doveva soprasedere all'esecuzione di quella bolla per importanti motivi di Stato, scrivendo poi addì 21 gennaio 1570 che la Republica avrebbe permesso la publicazione della bolla se ad essa avesse unito un breve che dichiarasse intatti i diritti di dominio, i privilegii e le consuetudini proprie. Al che il papa non replicò; nè si ammise poi alcuna novità, come di delegare al giudizio di quattro confessori i casi riservati compresi nella bolla (8 giugno 1569), o di sei come s'era tentato di fare (con qualche solennità) col breve d'indulgenza 1765, 12 febbraio, al quale i sopraintendenti alla revisione dei brevi negarono l' *exequatur*.

Le leggi venete relative a quella bolla furono in generale eseguite. Tuttavia i *deputati ad pias causas*, per incarico del Senato di riconoscere quale obbedienza venisse loro prestata, riferivano non trovarsene, meno alcune eccezioni, esem-

[1] Senato *Roma*, reg. II, p. 67, c. 70 t, p. 72, 73, 82.

plari nelle chiese [1], nelle sacrestie, nei confessionali, nelle case dei parrochi, e dei confessori, nè a stampa, nè manoscritti.

Vero è che nelle sei cattedrali di Venezia stessa, di Zara, Sebenico, Lesina, Veglia, e Nona si leggeva in publico per esteso o in parte la *bolla*; ma per lungo tempo fu eseguita senza darvi alcuna importanza, e del pari permessa.

E quando pure si publicava, il Consiglio dei Dieci prescriveva sempre che ciò avesse luogo « in giorni *stravacanti*, non in lingua volgare, ma latina » e come solevasi anticamente « solamente il giobbia santo, nelle chiese cattedrali, et a tempo anco che niuno l'udiva, nè advertiva; et, fatto questo, li vescovi non possono esser imputati di mancar al loro debito, et non si dà disturbo alli principi »! [2]

Tuttavia, osservavano benissimo i deputati suddetti, che la cerimonia con cui si publicava non poteva fare a meno « di non imprimere imagini tetre nelle menti più deboli. Poichè terminato lo spoglio degli altari, il prelato si ferma nel suo trono vestito con stola e piviale pavonacio e mitra semplice, tenendo una candela accesa in mano, assistito da due canonici in cotta, e da altri dodici religiosi coperti degli indumenti sacerdotali, i quali parimenti tengono una candela in mano, e il cancellier in abito talare e berretta a croce legge una parte di essa bolla. Terminata la lettura, il prelato

[1] Ne esistevano in tredici luoghi: Zara, Vicenza, Treviso, Bassano, Conegliano, Pordenone, Serravalle, Oderzo, Motta, Este, Montagnana, Piove di Sacco, Castelnuovo.

Due stampe della *bolla* erano state eseguite a Ceneda e a Treviso. Dieci esemplari di essa, diversi però nelle date, nel nome dei pontefici, e nel numero degli articoli, esistevano: uno nella cancelleria patriarcale di Venezia, comunicato tosto alla Deputazione *ad pias causas* dal patriarca; e gli altri nove nelle cancellerie, sagrestie, librerie, confessionali di Sebenico, Veglia Lesina, Traù, Bergamo, Verona, Castelfranco, Tignale sotto Salò, parrocchia della diocesi di Trento, ed Osio sotto Bergamo, diocesi di Milano. — Quelle carte sequestrate, furono poste in una filza delle *carte ritenute con l'ordine delle leggi*.

[2] 1575, 19 aprile. C. X *Roma*, reg. I p. 59.

e li sacerdoti gettano le candele a terra, e poscia monsignore asperge la terra stessa con l'acqua santa, e suona un campanello, terminando così la feral cerimonia. Pratica poco dissimile e forse più lugubre si osserva ancora nelle cinque cattedrali della Dalmazia, dove quei vescovi l'hanno clandestinamente introdotta, con un ordine che rende palese il loro scandaloso arbitrio, poichè ne fanno la publicazione prima che arrivi in chiesa la publica rappresentanza. E perchè in Veglia mancano gli esemplari di Roma, hanno sostituito quei vescovi l'infelice ripiego di publicarne una copia tratta dai libri della *Teologia morale* dei padri Busembeaum, e la Croix, autori di quella sospetta e sediziosa dottrina che è nota al mondo ».

Non restavano però i Deputati dal raccomandare al Governo di proibire qualunque lettura, custodia od uso della bolla *in coena Domini* « come lesiva in alcuni capi, e distruggitrice in alcuni altri della podestà temporale e della civil società; ..... di far purgare e correggere i libri scolastici che trattano e stabiliscono l'autorità di quella bolla.... e tendono sostanzialmente a tenere i sudditi in contrasto di coscienza, contro la libera e legittima sovranità dei principi; e di far sospendere nell'uffizio della revisione dei brevi, il passaggio di qualunque bolla o carta appoggiata alle *regole dette della cancelleria apostolica* ».

Onde il Senato [1] deliberava: « che la suindicata bolla, lesiva e turbatrice la legittima potestà temporale, con grave senso publico in alcuni luoghi introdottasi e divulgata clandestinamente, resti proibita in tutto il dominio nostro, nè possa perciò mai essere stampata, publicata, esposta, affissa, nè in verun modo, tempo e luogo in tutto o in parte celebrata, custodita o da chi si sia tenuta per qualunque causa o pretesto..... » Non se ne faccia menzione neppure « nelle tabelle e fogli dei casi di coscienza, o nelle patenti di confessori. »

[1] Decreto 16 marzo 1769, e veggasi anche quello del 16 luglio. *Roma expulsis* f. 94, 95.

Del che si dava avviso ai rettori di terraferma e di oltremare, ai regolari ecc. [1] E ciò, checchè avesse dichiarato Pio V che colla publicazione di essa, non intendeva di pregiudicare la libertà, l'autorità e la dignità della Republica, che sapeva esser libera, nè aver alcun superiore nelle cose temporali; che non poteva essere intesa da alcuno, se non sanamente, col debito rispetto all'autorità dei principi, liberi ed assoluti signori dei loro Stati [2].

III.

Bolle *significavit* ed altre. — Ad impegnare i laici a rilevar gli autori dei furti, dei quali non vi fosse alcun publico indizio, il foro ecclesiastico usava anticamente di spedire ammonizioni con minaccie di censure. Queste comminazioni si facevano per via delle bolle *in forma significavit*, ed erano uno dei pochi, rarissimi aiuti, che venivano al foro secolare dal foro ecclesiastico, sebbene il primo, nel dominio della Republica giudicasse i furti sacrileghi [3].

Anche questo però porse l'adito ad abusi, e invece di chiedere cotali bolle agli ordinarii, si ricorreva a Roma. A ciò pose ordine il Concilio di Trento, e scôrsero da allora molti anni senza che s'offrisse occasione di domandare quelle bolle. La Republica veneta diresse i supplicanti agli ordinarii, e non lasciava publicar le bolle *significavit*, senza esame [4].

Molte altre bolle diressero i pontefici dal secolo VIII al

[1] Veggasi anche intorno questa bolla una scrittura del p. Busa, agostiniano, ai Riformatori dello studio di Padova. Riform. b. 90.

[2] *Cons. Celso*, Cons. f. 86, p. 585.

[3] Senato 1724, 19 agosto. *Roma expulsis*, f. 38.

[4] *Cons. in iure*, Cons. Celso, f. 86, 1699, p. 552.

— « Scrittura dei dottori sopra l'uso et institutione delle bolle *significavit* o *significaverit*, sopra le scomuniche in materia di furti. » *Miscellanea manoscritti*, b. 52.

XVIII alla Republica veneta, le quali si serbano in numero di 925, nel R. Archivio generale ai Frari [1].

Quelle che mi parvero più importanti, determinano i confini della giurisdizione ecclesiastica di qualche sede vescovile, o comprendono titoli d'onori, grazie spirituali, privilegii di esenzione d'imposte, di navigazione e di commercio, conferimento di beneficii, affari politici, matrimonii, facoltà di eleggere confessori con poteri eguali a quelli del pontefice, materie di libri a stampa, di censure, riforme di monasteri, punizione di furti, calendario ecclesiastico, ebrei, armeni, giubilei ecc.

Alcune di esse violavano, almen nella lettera, l'autorità laica, e vi si troverebbero molti esempi della strana potenza cosmopolitica cui mirarono in tutti i tempi i pontefici.

[1] Vanno dal 1053 al 1796, sono comprese in 20 buste. Ve ne sono da aggiungere parecchie altre, originali od apografe, dal sec. VIII (Adriano I, 772-795).

Ne fu compilato il regesto dal signor ab. Giuseppe Nicoletti, autore della traduzione dell'utile libro del cav. Luigi de Mas-Latrie « Cronologia dei pontefici, e brevi cenni della diplomatica pontificia. » Venezia, tip. Visentini 1873.

Il sig. abate Nicoletti farebbe lodevole opera continuando, colla publicazione del regesto delle Bolle pontificie serbate nei nostri Archivi, il pregevole volume del *Jaffè*: « Regesta pontificum romanorum, ab condita ecclesia, ad annum post Christum natum MCXCVIII » Berlino, tip. Veit 1851; e quello del *Potthast* « Reg. pontif. rom. inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV » Berlino, tip. de Decker, 1874, vol. I.

PARTE II.

ALTRE RELIGIONI.

---

§ 1. GRECI.

I.

La civiltà ha eguagliato tutte le classi sociali dinanzi alla legge. Ogni cittadino che adempia agli obblighi imposti dal Governo, per sopperire ai bisogni dell'amministrazione, o alla difesa dello Stato, ha diritto alla piena libertà di coscienza e di culto: Questi principii sono oramai così entrati nella convinzione di tutti, da far sorgere il desiderio che sia abolito qualunque privilegio verso l'una o l'altra religione.

Ma tali non erano le massime dei governi, o, per dir più vero, delle società antiche.

Il fanatismo religioso, congiunto a cause politiche, talvolta la onesta persuasione o il desiderio che una religione prevalesse ad altre nel condur l'uomo su questa terra alla perfezione, nel rendergli meno gravi i dolori, e convertirli anzi in dolci speranze di un premio avvenire; inspirarono al legislatore le più crude sanzioni, contro coloro che professavano una fede diversa dalla cristiana cattolica. Fede la cui origine va spesso connessa intimamente al carattere nazionale, alle tradizioni, alla costituzione politica.

Gli orientali resteranno sempre *greci*; i tedeschi per la maggior parte, *protestanti*; ma non diverranno mai nè protestanti, nè razionalisti gl'italiani, nazione che ha bisogno di un culto e di una religione affettuosa, calda, espansiva, — non gelida, speculativa, e individuale.

Nè ciò è da confondere colle riforme possibili nei rapporti della religione collo Stato, dello spirituale col temporale, ch'erano appunto oggetto dei riformatori onesti, i quali non scambiavano, di buona o di mala fede, come fecero i

più famosi novatori, la religione cristiana cattolica cogli abusi e cogli errori del papato e del clero, ma miravano a ridonarle l'antica purezza. Più severe si scagliarono le leggi contro una delle tre confessioni ammesse nel dominio veneto, *gli ebrei*, che mentre si mirava a disgregare, riuscivasi invece a render più compatti e solidali nella comune sventura. Io non difenderò le instituzioni statuali di tutte le ingiustizie che commisero; dovrei finir col difendere le condanne del Santo Uffizio. Ma scuserò i tempi, nei quali la religione formava una parte integrante delle società; i principi sotto l'incubo delle censure dei papi, sì largamente abusate, ne temevano gli effetti nei popoli; le coscienze si turbavano di leggeri pei monitorii, o si consolavano per le indulgenze; insomma lo spirito della società trovava il suo riposo, le sue gioie nella religione. Sublimi gioie, se oltre aver arricchito il mondo di stupendi monumenti d'arte, avessero mantenuto la religione di Cristo pura da macchie, da miserie terrene, da odii, da persecuzioni, da abusi d'ogni fatta.

Quale l'affetto alla « religione dello Stato », e tanto forte e continua doveva essere di conseguenza l'avversione a coloro che si consideravano nemici naturali di essa, e perduti per la salvezza eterna.

Conseguenza non giusta, ma necessaria. E forse non avviserebbe male chi nella giustizia resa ormai a tutte le religioni, facesse qualche parte anche all'indifferentismo che domina sovrano in tutti i popoli. Del quale poi si avrebbe ragione nello sviluppo delle diverse nazioni, in cui andò sempre più perdendosi quel principio di dispotismo che cercava nella religione un aiuto al dominio, onde nei Governi assoluti *religione* e *governo* furono e sono strettamente legati, ed entrambi collimano a ribadire, colle paure delle pene temporali e spirituali, la cieca obbedienza ai dominatori, e il servaggio.

Queste sono le sole scuse che mi pare si possano far valere pel contegno ingiusto dei Governi antichi verso coloro che professavano religioni diverse.

I *greci*, i *protestanti*, e gli *ebrei* che immigrarono nello

Stato veneto, o costituivano la maggioranza della popolazione di alcuni paesi nel suo dominio, vi trovavano certamente accoglienza più mite che sotto qualunque altro governo.

La Republica veneta non considerava i seguaci di quelle tre confessioni, sotto il riguardo della religione, ma come colonie di altrettante nazioni, quali erano infatti. Apprezzava troppo i rapporti coi mercatanti d'Oriente (*greci*) coi tedeschi (*protestanti*) e il denaro dell'industriosa nazione *ebrea*, per sconfessare quella eguaglianza dinanzi alla legge, proclamata fino dal secolo XIV [1] e quella tolleranza che subiva una trista eccezione nel Santo Uffizio, instituzione che nel di lei Stato colpiva più che altri i fanatici. Era attiva, quando nella professione delle dottrine religiose gli altri non s'acquetavano ad esser passivi, a serbar per sè le confutazioni della religione cristiana cattolica e le dottrine contrarie ad essa.

Che cosa sarebbe divenuto il commercio senza quella tolleranza? Tuttavia non è da credere, pur dinanzi il fatto di una chiesa in Venezia, come dicono, *greca scismatica*, che la Republica veneta fino al secolo XVI facesse prova verso i Greci di una piena tolleranza.

II.

Il primo quesito che si presenta nello studiare la ingente moltitudine di documenti intorno i Greci di Venezia, è *se furono mai ortodossi, o se per tali li ritenne la Republica.*

Svolgiamo i documenti di questo primo periodo della colonia greca in Venezia; poi scioglieremo i quesiti.

Nel 1271 il Maggior Consiglio [2] rilascia ampio salvocondotto a quei Greci che si trovavano in Venezia, o che *longis temporibus*, vi avessero immigrato.

[1] 1360, 21 gennaio m. v. — C. X. *Misti* reg. V c. 90 t. *La legge è eguale per tutti.*

[2] 4 luglio, *Fractus*, 131.

Nel 1412 [1] incaricava l'inquisitore del Santo Uffizio di vietare ad un papà greco che celebrava nella chiesa di San Giovanni *in bragora*, dinanzi grande adunanza di popolo, di continuare i sacri uffizii; lo bandisse da Venezia; e i *signori di notte* gli darebbero in ciò aiuto. Egli era Michali q. Cosma di Negroponte, abitava in calle della *Pietà*, e gli fu poi concesso di rimaner a Venezia, riguardo alla fedeltà dei suoi maggiori [2].

Molti preti (*calogeri*) domandavano del continuo di moltiplicare le loro chiese, *con gran danno e pregiudizio della fede cattolica*, sicchè, notavasi potrebbero forsanche sovvertire tutti i latini di Corfù.

Il Senato quindi scrive a quel bailo che vieti la costruzione di nuove chiese di quel culto.

Si citano al Consiglio dei Dieci papà Achachio Atalioti Caloicio, che celebrò l'ufficio divino « *secundum morem grecorum* » in certa casa presso la *Pietà*, e papà Giuseppe Predicari che celebrò in casa di Dimitri Philomati, e si ordina loro che non celebrino più in Venezia a quel modo, sotto pena, in caso di contravvenzione, del bando per 5 anni da Venezia. Si chiami il Filomati e gli s'intimi di non far più celebrare in sua casa, e di distruggere l'oratorio [3].

[1] 27 aprile C. X. *Misti* reg. 9 c. 84 t. · Del 1367, 9 aprile, è un diploma di Filippo imperatore di Costantinopoli, despota di Romania ed Acaia, principe di Taranto, ai capitani e ministri della città e stato di Corfù .. col quale comandava agli ufficiali di non impedire a quei protopapà di castigare e correggere i preti greci di quella città, com'era antica consuetudine. Il Senato confermava quel diploma l'8 gennaio 1389 m. v.

[2] C. X. 25 maggio 1412. *Misti* reg. 9 c. 85 t.

[3] C X. 1429, 15 febbr. m. v. *Misti*, reg. 10, c. 121, t.

— Circa la consacrazione di papà greci veggasi: Senato *Misti* reg. LIX c. 181, t. 1435, 25 ottobre. — Si confermano i privilegii ai papà greci di Corfù, in seguito ad una loro supplica presentata a nome di 32 di essi, al Senato, dal protopapà Leo Rapochiefali, e dal papà Manoli Archudi. Senato *Misti*, LIX, 180 t. -- Particolari circa papà greci a Candia, 1466, 26 giugno, C. X. *Misti*, reg. 16, p. 199. — Nessun papà in Candia possa far l'ufficio di sacerdote se non sarà consacrato da vescovi sudditi del Governo, affinchè quei papà che dalla Signoria e dai capi del Consiglio dei Dieci sono autorizzati a farsi consacrare, non ricevano la consacrazione da vescovi sudditi al Turco; 1471, 4 dicembre C. X. *Misti* reg. 17 p. 143.

E già prima (1418, 3 agosto) si era fatta ad un papà greco e al Filomati la medesima proibizione [1]. Aggiungo anche per inciso, sebbene non mi sembri risguardi i greci, che in una ducale di Francesco Foscari al conte di Cattaro e successori, 1446, 11 luglio, si legge: « Item exponemo che nel contado nostro sono preti schiavi *et contro la fede sismatici*; suplichemo (*la Signoria di Venezia*) che la se degni comandare a monsignor lo vescovo, e a misier lo conte, che cazza li ditti preti e metta *latini preti;* perchè i detti se remetteranno alla fede nostra, e sarà laude de Dio et onor della Vostra Serenità.

» Respondeatur quod circa rem istam scribimus Reverend. Domino episcopo, et etiam rectori nostro, ut per illos meliores modos qui eis videantur, provideant mutare illos schismaticos, *non tamen omnes una vice, sed paulatim, dextero modo*, ne forte, ob magnitudinem illorum schismaticorum, aliquod inconveniens sequatur. »

Nel 1456, avendo il vescovo di Sabina e cardinale di Russia, Isidoro, fatto vivissima istanza al Senato [2] che volesse permettere ai greci ortodossi e di fede cattolica, di erigere una chiesa in Venezia di rito greco, e il patriarca di Venezia avendo annunziato che il papa gli aveva rilasciato in proposito un breve, il Senato concedeva al patriarca di trovar una chiesa o un luogo idoneo per fabbricarla, affinchè « *magna multitudo grecorum que in hac civitate commoratur et catholice sub obedientia sanctae romanae ecclesiae vivit*, defectu ecclesiae non patiatur incomoditatem divinorum officiorum suorum. »

In Venezia non si celebri più *more greco*, altrove che a San Biagio [3].

Nel 1479 [4] i greci di Venezia domandarono di poter fabbricare una chiesa, per celebrare secondo il lor rito. Fu loro risposto che potevano frequentar le chiese dei latini della città, considerandosi per motivi politici che non era poi bene concedere a circa 600 persone di raccogliersi in adunanza.

[1] C. X. *Misti*, reg. 9, p. 185.
[2] Senato *Terra*, IV, 9 t. 1456, 18 giugno.
[3] C. X. 1470, 28 marzo *Misti*, reg. 17, p. 96.
[4] C. X. 28 luglio *Misti*, reg. 19, c. 145, t.

Tuttavia pochi anni dopo fu permesso loro di erigere una scuola nella chiesa di San Biagio, sotto il titolo e nome di *San Nicolò*, purchè gli aggregati non eccedessero il numero di 250 [1].

[1] Nel volume 27 p. 183 dei *Misti* del Cons. dei Dieci, addì 28 luglio 1498 si trova registrata una domanda di papà Andrea Servò di Modone, al papa, perchè il patriarca di Costantinopoli potesse esercitare giurisdizione spirituale e temporale sui greci, chierici e laici, abitanti in Venezia. Il Consiglio dei Dieci chiese a Roma, mediante il suo ambasciatore, che fossero revocate le bolle pontificie già rilasciate in seguito alla supplica del detto papà. Questo documento che conferma anche il principio della maggior possibile indipendenza da altre podestà, sostenuto dalla Repubblica veneta, mi fu cortesemente comunicato dall'egregio signor Luigi Pasini. Eccolo:

« Oratori nostro in Curia. »

Sapientissimi maiores nostri, cognitis erroribus Grece nationis, voluerunt ut ipsa natio in civitate Venetiarum unam tantum capellam in ecclesia latina Sancti Blasii haberet, in qua per papatem grecum, divina officia, secundum grecum ritum celebrarentur: qui papas per rev. d. patriarcham Venetiarum, facto diligenti examine quod sit catholicus, constituitur et presentatur capitibus Consilii nostri decem, qui curam habent super huiusmodi grecis, ut malefacta eorum compescant, et hic modus pro honore Dei et quiete civium, a multis annis citra fuit servatus. Nuper autem quidam papas Andrea Servus de Mothono audacissimus, impetravit ab summo pontifice, nomine omnium grecorum, quod patriarcha Costantinopolitanus super grecos, tam clericos, quam laicos, etiam habitantes Venetiis possit exercere illam totam iurisditionem, tam in spiritualibus quam temporalibus, quam quilibet episcopus in propria diocesi exercere potest; et ponere unum, et plures vicarios, qui suo nomine habeant exercere talem iurisditionem. Insuper quod electio, et deputatio capellani spectet et pertineat grecis. Que omnia essent, si fierent, causa multorum malorum, tam in ecclesia quam etiam in populis, propter errores grecos qui inducerentur inter catholicos, et essent, etiam cum derogatione iurium patriarchatus nostri Venetiarum, que semper habuit in dicta natione greca: essent etiam contra constitutiones nostras que respiciunt honorem Dei et quietem populorum, servatas ab origine civitatis. Volumus itaque, et vobis cum Consilio nostro decem mandamus, ut adeatis summum pontificem, et narrata importantia rei impetrate, antiqua consuetudine, et pessima conditione hominis impetrantis, velit sua sapientia et bonitate in singularem gratificationem nostram, revocare dictas bullas impetratas, quarum exemplum habebitis inclusum his. Insuper adeatis presentiam rev.mi d. cardinalis Sancti Angeli patriarche Constantinopolitani, cui narrata re tante importantie quanta est, dicetis nostro nomine, quod in maximam satisfationem nostram, et pro honore Dei et catholice fidei contentus esse velit, immo impetret a Sanctis-

E finalmente il 4 ottobre 1511 [1] la colonia greca presentò al Cons. dei Dieci una supplica per poter comperare un terreno su cui erigere una cappella onde celebrar gli ufficii divini, *more greco*, non bastando a ciò quella di San Biagio, ove nasceva confusione « per la diversa gente, lingua, voci et officii greci e latini » — volendo come « vostri militi e difensori del vostro glorioso stado.... viver e morir sotto l'ombra dell'Eccellenze Vostre. » Aggiungevano di non aver cimitero, sì che « si messeda le nostre ossa cum ossame de galliotti, facchini, ecc. che non è più sopportabile..... è cosa nefanda e crudelissima » essendo poi giusto che non fossero a condizione peggiore degli *eretici armeni (sic)* e degli *infedeli giudei* « che pur hanno sinagoghe e moschee, adorando in loro modo Iddio mal conosciuto da loro, anzi *credemo che le Signorie Vostre ne reputa per veri e cattolici christiani.* » Parole notabilissime.

Il Consiglio dei Dieci, malgrado il decreto 28 marzo 1470, concesse loro l'acquisto del terreno, purchè fosse da lui approvato. E con ducale 30 aprile 1514, approvato dai capi del Consiglio dei Dieci il luogo, fu permessa la erezione del tempio a San Giorgio, *purchè i greci ottenessero prima licenza dal papa.*

Leone X dirigeva questo breve [2] « universis hominibus nationis graecae in civitate Venetiarum commorantibus » 1514, 18 maggio:

« Licet vos et vestram ecclesiam seu capellam in civitate Venetiarum sub invocatione Sancti Georgii martiris cum campanile, campanis, cæmeterio, et aliis necessariis officiis, vestris sumptibus construi, et ædificari, in illaque sic constructa et ædificata, unum præsbiterum græcum ad ritum vestrum et pro tempore existentium in dicta civitate hominum vestræ

simo pontifice revocationem prefate bulle, quod nobis erit gratissimum et acceptissimum, et de executione rescribite.

De parte — 9, de non — 3, non sinc. — 2.

— Non si trovarono poi le bolle pontificie indicate nella *parte* suddetta.

[1] *Misti* reg. 34, p. 91.

[2] *Comp. Leggi* busta 228 p. 65.

nationis amovibilem deservire facere possitis, qui presbiter ibi missam *iuxta ritum et morem vestrum* celebrare et vobis quæcumque ecclesiastica sacramenta ministrare possit et debeat, *licentiam* concedi petieritis; tamen quia vos ad interim dicta capella construetur, a devotione debita circa divinarum auditionum et sacramentorum ecclesiasticorum prædictorum perceptionem ab incommoditate loci in quo illa hactenus audire consuevistis, retrahi dubitetis, pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum, ut vobis præmissis, opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos autem ut magis atque magis incalescat et augeatur Dei honor, omnibus vestris supplicationibus inclinati, vobis ut *donec capella seu ecclesia prædicta constructa fuerit, aliquem presbiterum idoneum nationis vestræ per vos eligendum et deputandum,* et presertim Sabinum Coronem qui in aliqua ecclesia vel capella dictæ civitatis Venetiarum de illius rectoris consensu vel in aliquo loco, honeste tamen et convenienter *vobis missam celebrare, et sacramenta ecclesiastica toties quoties opus fuerit ministrare valeat, eligere et deputare libere et licite possitis:* nec super his *a quocumque etiam locis ordinario, atque quocumque alio molestari, perturbari, aut impediri valeatis,* apostolica auctoritate tenore presentium de speciali gracia plenam et liberam licentiam et facultatem largimur, non obstantibus constitutionibus et ordinibus apostolicis cæterisque contrariis quibuscumque. »

E addì 3 giugno 1514 quest'altro: [1]

« Leo papa decimus, dilectis filiis, nobilibus, mercatoribus et aliis hominibus et personis græcis in civitate Venetiarum commorantibus, et pro tempore in posterum commoraturis salutem et apostolicam benedictionem.

Pro parte vestra nobis nuper expositum fuit quod licet plerique vestrum ob tyrannidem et invasionem Turcarum qui optimam Græciæ partem retinent occupatam, ab ipsa patria vestra profugi in civitate Venetiarum non in parvo numero degatis, tamen in eadem civitate nullam nationis vestræ ecclesiam habeatis, præter *quod altare, capellam nuncupatum, situm in ecclesia sancti Blasii Venetiarum, in quo missas et alia divina officia iuxta ritus vestros ab aliquot annis celebrari facere et audire consuevistis,* cuius quidem altaris spacium sive amplitudo non est vestri tot hominum istuc quotidie confluentium capax, et etiam quia dicta ecclesia S. Blasii latinorum propria est, vos ibi missas et alia divina officia aut nullo modo aut extra tempus, et incomode audire cogimini; *idcirco per vos pro divini cultus augumento et vestra in divinis audiendis maiori commoditate, et animæ attentione, atque quiete, unam ecclesiam sive capellam in eadem civitate, sub invocatione S. Georgii* martyris, ad quem singularem geritis devotionis affectum, in aliquo loco, et præsertim a civitatis dominio vobis assignato ad id idoneo a fundamentis construi facere, illamque libris, crucibus, vestibus, sacerdotibus, paramentis, aliisque ad divinum cultum necessariis orna-

[1] Comp. Leggi, b. 228, p. 90.

mentis, fulcire et ornare vestris sumptibus desideretis; *super quo nobis de opportuna licentia humiliter supplicari curastis; nos, huiusmodi supplicationibus inclinati, vobis dictam ecclesiam, seu capellam cum campanili, campanis, cæmeterio, et aliis officinis sub dicta invocatione S. Georgii martyris in eadem civitate Venetiarum in aliquo loco, ut præfertur assignato, et idoneo construi faciendi, ac unum præsbiterum Græcum ad nutum vestrum amovibilem qui ibi quotidie vel diebus per vos statuendis missas celebrare, vobisque et pro tempore in dicta civitate hominibus et personis dictæ nationis quæcumque ecclesiastica sacramenta iuxta vestros ritus ministrare possit,* deputandi, tenore præsentium *licentiam et facultatem concedimus* dictamque ecclesiam ac illi pro tempore servientem præsbiterum prædictum, cum omnibus et singulis suis bonis tam spiritualibus quam temporalibus, *ab omni ordinarii loci jurisditione, superioritate et dominio perpetuo eximimus, ac nobis et S. Sedi apostolicæ sub annuo censu in recognicionem veri dominii quinque librarum ceræ candidæ immediate subicimus,* non obstantibus constitutionibus et ordinacionibus apostolicis, ac privilegiis contra exemptos, cæterisque contrariis quibuscumque. »

Datum Romæ, ecc.

Invano, anche dopo queste bolle, il patriarca di Venezia Antonio Contarini, addì 26 marzo 1515 dirigeva al Doge una notevole lettera in odio ai greci, che pubblico fra i documenti [1].

III.

Consideriamo:

1. La Repubblica Veneta dimostrò in parecchie occasioni *di non permettere il culto dei greci scismatici*, e di opporsi alla diffusione di esso;

2. concesse alla colonia dei greci in Venezia di celebrare in una chiesa di rito latino, — *dunque non li riteneva scismatici*;

3. nella supplica 1511 i greci dicevano « anzi credemo che le Signorie Vostre ne reputi per *veri e catholici christiani* » — sia che intendessero anche di esserlo, sia che accennassero ad una convinzione della Republica, reale od apparente di ciò che nel fatto non era;

4. il Governo veneto concesse ai Greci l'acquisto di un terreno per innalzarvi una cappella — che fu poi tempio ricco

[1] Vol. II, Doc. 18.

e monumentale, — *pur che ne ottenessero approvazione dal papa*.. Li riteneva adunque *greci uniti*;

5. papa Leone X, con breve 3 giugno 1514 (dopo quello provvisionale 18 maggio dell'anno stesso) diede *l'invocata licenza*, tolse la chiesa da erigersi, alla soggezione dell'*ordinario*, la pose sotto il proprio immediato dominio, con un censo annuo (mai però pagato nè dicesi domandato) alla Curia di Roma. Dunque il papa riteneva greci uniti quelli che avevano chiesto di erigere la chiesa di S. Giorgio, ed essi come tali avevano domandato, poichè nè il papa avrebbe diretto una bolla a scismatici, nè essi, se per tali si fossero professati publicamente, la avrebbero accettata.

— Nel fatto poi, tutto questo fra' greci era un *modus vivendi*; probabilmente lo era fra i greci e la Republica, se non fra i due e il papa.

I greci del sec. XV che celebravano in S. Biagio, quelli che nel XVI chiesero di raccogliersi in propria chiesa, e quelli che vi celebrarono fino al presente, furono ed erano *greci non uniti*.

Sta bene però metter le cose nella loro vera situazione *istorica*, ora che l'esercizio di ogni culto è pienamente libero, nè la verità può più recar alcun danno ingiusto.

IV.

Adunque i *greci non uniti* di S. Giorgio, costituiti in confessione riconosciuta *sotto specie di unione* dai pontefici e dalla Repubblica, eressero dapprima una chiesa (ed alcune cellette pei sacerdoti) a S. Antonino, e vi fu celebrata la prima messa il giorno di quaresima del 1527 dal primo cappellano allora eletto Giovanni Augerinò di Cefalonia. Della chiesa attuale fu posta la prima pietra il 1. novembre 1539, essendo gastaldo Marco Samariari di Zante. Fu ordinata secondo il concetto di Sante Lombardo, che ne fu architetto per nove anni, e compiuta l' 11 luglio 1573. Costò ducati 15,000. Il campanile venne costruito dal 14 settembre 1587 al 19 novembre 1592 — perpetuo incubo per le galanti monache di s. Zaccaria!

Moltissimi documenti [1] e parecchi libri a stampa raccontano *la storia singolare* di questa chiesa e del culto dei greci in Venezia.

Fra' secondi sono notevoli per le notizie istoriche raccolte e appurate i « Cenni sulla colonia greca orientale in Venezia » dell' illustre prof. Giovanni Veludo [2], e dello stesso il recente *Commentario istorico* della colonia medesima [3].

Dissi *storia singolare*, poichè non può a meno di non destar meraviglia l'accorto contegno di quei greci, i quali essendo intimamente divisi dalla Curia di Roma e dal papa che dicevano di non riconoscere, pure obbedivano a cappellani i quali fino agli ultimi tempi della Republica, erano esaminati *circa la cattolicità*, dal patriarca di Venezia, e *facevano stretta professione di fede cristiana cattolica*.

È curioso il contegno della Republica, che parlava di loro come di *veri cristiani cattolici*, diversi soltanto nel rito, ed an-

[1] L'autore ne possede in copia parecchi nei quali sono ripetute, più o meno diffusamente, le vicende dei greci e della loro chiesa in Venezia. Per es una scrittura del sec. XVIII, probabilmente del nunzio apostolico in Venezia Francesco Caraffa (*Santo Uffizio*, b. 154); una del 1773, 27 marzo (Arch. Consultori in jure), che si aggiunge ai *Documenti* (n. 18,; Catastico degli ordini delle cose della chiesa di San Giorgio dei Greci (Miscellanea manoscritti, b. 87); Scrittura 1754, 15 maggio, del p. maestro Pier Martire Calomati dell'ordine dei predicatori, circa lo stato antico e le novità introdotte nella chiesa di San Giorgio (Compilazione leggi, b. 228, p. 595); Breve ortatorio di Clemente XIII, 1762, 27 febbr., *Roma Expulsis*, f. 84.

Moltissime scritture poi risguardano i greci di Cipro, Zante, Cefalonia, Modone, Corone, Candia, Malvasia, ecc.

[2] Venezia e le sue lagune vol. I parte II, Appendice, pag. 78-100.

[3] Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀποικία ἐν Βενετίαι Ἱστορικὸν ὑπόμνημα Ιωάννου Βελούδου.

Ἐν Βενετίαι Τυπογραφία τοῦ ἁγίου Γεωργίου, 1872.

Χρυσόβουλλα καὶ Γράμματα τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν ἀνήκονται εἰς τοὺς Φιλαδελφείας Μητροπολίτας ecc. — Id. 1873.

Vedi anche: Sopra una storia di Montenegro, lettera di Giov. Veludo. Venezia, tip. S. Giorgio, MDCCCLXIX, nella quale il cortese quanto dotto scrittore, zelantissimo delle memorie religiose della sua nazione, fa un cenno troppo benevolo di chi scrive.

mettendo anche nel sec. XVIII come caso ancora non verificatosi, che potessero venir a Venezia *greci scismatici*.

Nè vale l'opporre che tutti erano infatti tali. Noi ne siamo convinti. Ma dovendo giudicare sulle testimonianze del tempo, di qual guisa potremmo qualificar *scismatica* la chiesa greca di Venezia, se per secoli tenne liturgia conforme ai principii della religiono cristiana cattòlica, *riconobbe il pontefice*, e obbedì a cappellani che facevano professione di fede cristiana cattolica?

Nella loro supplica 1526, 11 luglio, C. X. [1], i greci (*stradioti* e mercanti), ricordando la concessione del 1511 di costruir una chiesetta greca e un cimitero in Venezia, accennano di aver comperato un terreno in contrada di S. Canciano, lo che fu approvato (1514, 30 aprile) « et per obedir alli mandati de ditti excellentissimi capi (*del C. X.*) *obtenuto licentia et facultà de la Sancta Sede apostolica di poter fabricar* ditta chiesia et cimiterio pagando libbre 5 di cera bianca ogni anno, come appar per un breve de la felice memoria de D. D. P. P. Leone X, dato a Roma adì 3 zugno 1514 » — ed essondo poi stata annullata quella compera, ora domandano facoltà di acquistar un terreno in contrada di S. Antonino. Il Consiglio dei X concesse definitivamente la cosa [2].

Considerando che un solo papà greco non bastava ai bisogni del culto nella chiesa di S. Giorgio, il Consiglio dei X ne concesse due, *li quali papà siano cattolici e non scismatici* (1534, 29 maggio) e invitò il vescovo di Malvasia, che si trovava in Venezia, a proporli, *coll'intervento del vicario del patriarca*, prestando esso Consiglio il braccio secolare per investirli di quell'ufficio.

Nel 1542 (11 maggio) lo stesso Consiglio dei X decretava che il gastaldo e i deputati al governo della chiesa dei greci [3] non permettessero che vi ufficiasse alcun cappellano o papà, se

[1] *Comuni*, reg. 2, p. 42.
[2] C. X. *Comuni*, f. 3.
[3] Le differenze fra il gastaldo e i compagni della Scuola di S. Nicolò nella chiesa dei Greci, venivano definite dai provveditori di Comun. C. X. 1534, 29 sett.

prima non fosse stato esaminato ed *approvato cattolico* dal patriarca, o dal legato, o dal suo vicario. Un Nicolò Tresendi che già officiava in quella chiesa, subìto l'esame e ricevuta l'approvazione del legato [1] fu restituito al suo officio.

So bene che questi due soli esempi non basterebbero a dimostrare la cattolicità della chiesa greca di S. Giorgio, o almeno l'apparenza di essa. Ma v' ha ben di più. E lo vedremo dopo un breve episodio che qui annoto.

V.

Narra nei citati cenni il chiariss. prof. Veludo che la dignità episcopale nella chiesa di S. Giorgio dei greci in Venezia cominciò con Gabriele Severo di Malvasia, creato cappellano (1573), il quale recatosi nel 1577 a Costantinopoli ne tornò un anno dopo arcivescovo di Filadelfia, provincia della Lidia, costituita metropoli fino dal secolo IX. Con Severo l'arcivescovato greco fu trasferito da Filadelfia a Venezia [2].

Ora questo arcivescovo (Gabriele) mosse lamento alla Republica che nei libri latini di materia religiosa si trovassero parole in offesa del rito greco. Il nobil uomo Federico Contarini procurator, uno degli assistenti al Tribunale della Inquisizione ebbe a parlarne coll'arcivescovo; nè le sue pratiche si arrestarono a ciò, ma il prelato greco gli si scopriva « desideroso di saper la verità, et ha mostrato un *focoso* desiderio di

[1] C. X. 1542, 26 maggio. *Comuni*, reg. 15, c. 27 t.

[2] Dieci furono i successori del Severo, dal 1617 al 1820 — L'arcivescovo di Filadelfia era primato di tutte le chiese greche in Dalmazia. Aveva un cancelliere, 3 cappellani (1655) e talvolta anche 6 (1694), un predicatore, due diaconi, due cantori, due o più lettori, *tutti esclusi dalla giurisdizione e dal governo temporale.*

Partenio arcivescovo di Costantinopoli, con bolla 1644, 4 giugno, concesse al metropolita di Filadelfia, primate ed esarca patriarcale, la mitra ed altri onori; e di « giudicar et esaminar e decidere tutte le materie e cause ecclesiastiche che potessero nascere nelle chiese nostre che sono nel Stato della Republica Serenissima, e pronunciar sentenze giusto le leggi e sacri canoni » ecc.

adoperarsi *affinchè si facia una santa unione fra la chiesa greca e la latina* [1]. » Parlando del papa, lo dice *santissimo* [2].

Per ciò il Senato scriveva all'ambasciatore a Roma [3] trattasse destramente quell'unione, e cominciasse dal raccomandare la riforma dei libri greci e latini contenenti parole che offendono le due nazioni. Ed attestava esser mosso « solamente per il desiderio . . . . che gli greci si unischino *del tutto* alla chiesa catholica romana, così per honor del Signor Dio come per li grandissimi et importantissimi beneficii che oltra il particolar nostro interesse ne veniria a ricever senza dubbio tutta la Christianità ».

L'ambasciatore fece l'ufficio e ne scrisse al Senato il risultamento:

« Il cardinal S. Severina, col quale ho fatto l'ufficio circa la dimanda de' Greci dell'accomodamento di quei libri, mostrando il desiderio di V. S. dell'unione di quella, con la Chiesa Latina, laudò sommamente la pietà di quella Serenissima Republica, et fece meco una lunga digressione, dolendosi di quel padre inquisitore, che altre volte havesse scritto molte cose, che non furno approvate dalli signori cardinali dell'inquisitione, le quali lui non haveva volute riferire a N. S., per non far danno a quell'honoratissimo et nel resto valorosissimo padre, ma che 'l non si racordava a punto il contenuto; che 'l troverebbe le lettere, et me lo farebbe poi sapere, ma che fra tanto potrei scrivere che si passasse avanti nella trattation dell'unione, la quale si potrebbe concludere con la ridutione al Concilio fiorentino, perchè quanto alla cosa delli libri, questa saria stata facile d'accomodare, et che bisogneria che l'arcivescovo di Filadelfia, persuaso, disponesse il patriarca di Costantinopoli, perchè

[1] Sen. *Roma ordinaria*, f. 13. — Ivi una scrittura dell'Inquis. del Santo Uffizio, nella quale si leggono le parole surriferite.

[2] Lettera dell'arcivescovo da lui sottoscritta — Anche del 1577 (1576 18 gennaro m. v. C. X. *Roma* I, p. 106) a proposito del Collegio instituito a Roma dal papa pei fanciulli greci, si scriveva all'ambasciatore veneto a Roma, che movesse, come da parte sua, il discorso sui grandi vantaggi dell'unione della chiesa greca colla romana.

[3] 5 maggio 1590. *Roma ordinaria*, f. 13.

dalli altri patriarchi haveva lei havuta altra volta intentione che fariano quanto quel da Costantinopoli facesse [1] ».

Ciò del resto cui la Curia Romana non provvidde, curò ad occasione la Republica.

Con decreto 1644, 3 maggio, il Senato commise ai Riformatori dello Studio di Padova di citare fra' Stefano Aloisio carmelitano, autore di alcune conclusioni teologiche stampate con termini improprii e ingiuriosi alla nazion greca « che pur vive sotto la protettione della Republica » — di riprenderlo seriamente del suo *trascorso*, e ordinargli di uscire tosto dallo Stato, distruggendo gli stampati.

VI.

Torniamo ai cappellani greci — che professarono sempre la fede cristiana cattolica.

Era prescritto dai provveditori di Comun, che nei mandati per la elezione dei cappellani, diretti al guardiano della Scuola di S. Giorgio, fossero indicati i decreti del Consiglio dei dieci 1534 e 1542; nè i cappellani potessero venir *approvati*, se fossero stati privi dei requisiti necessarii. Ciò nel 12 febbraio 1706 m. v. La comunità greca ricorse « trattandosi di libertà di coscienza, vale a dire di un capitale il più prezioso. » Ma il Senato ordinò (1708, 2 gennaio m. v. [2]) ai capi del Consiglio dei dieci curassero che i cappellani eletti dal capitolo dei greci fossero veramente cattolici e non scismatici. E i decemviri, sedici giorni dopo, decretarono: nessuno possa venir messo a voti per l'ufficio di cappellano se non farà constare ai Capi del Consiglio stesso « *di esser stato esaminato ed approvato cattolico, dal patriarca, dal legato o dal suo vicario.* Deve aversi l'attentione perchè la detta chiesa si mantenga nella sua pu-

[1] Disp. Alberto Badoer cav. Disp. *Roma*, f. 24. c. 180 tergo (1590, 19 maggio). Trovo del resto ben prima (1579, 30 dicembre. C X. *Roma* II, 21) che il Consiglio dei X desistette dai tentativi di unione, essendo stato rimesso a Costantinopoli il patriarca vecchio, e « cessando quindi la persona principale con la quale si aveva a trattare ».

[2] *Roma Expulsis*, f 20.

rità veramente cattolica. » I capi del C. dei X avranno facoltà di rimuovere quei cappellani che, dopo approvati, cadessero in qualche errore circa la religione.

Fu compilata la formula della professione di fede [1], e non avendo il Capitolo dei greci fatta elezione dei cappellani malgrado qualche proroga, i Capi del Consiglio suddetto li eleggevano di ufficio [2]. Ciò si ripeteva sei anni dopo [3]. Questa incertezza assumeva il carattere di opposizione, nè forse n'era estraneo il desiderio, vivissimo nei greci, di sfuggire all'obbligo della professione di fede, che si esigeva senza eccezione in tutti i tempi. Sicchè se per caso taluno, dopo aver giurato e subìto l'esame sulla cattolicità, dichiarava di averlo fatto, costrettovi *senza impegno del suo interno*, il Cons. dei Dieci lo destituiva.

Un Gerasimo Foca, cappellano, che fece appunto tale protesta, ed ommetteva nella messa la commemorazione del sommo romano pontefice « per antico costume della chiesa greca, solita farsi nella solennità della messa, in certo testimonio della cattolicità, et introdotta in questa chiesa *dalli cappellani cattolici* » fu dichiarato scismatico [4].

La fede di questi cappellani vacillava; giuravano ciò che aveano in animo di non attenere. E quando cadeva il velo sotto cui nascondevano una credenza diversa da quella della universalità dei cristiani, la Republica non li risparmiava [5]. E ripe-

[1] 1708, 24 genn. m. v. *Compil. Leggi*, b. 228, p. 364. « Copia di professione di fede presentata (*sic*) nelle mani dell'ill. patriarca di Venezia dal rev. d.no Gio. Abrahamo, e dal rev. d.no Metodio Joanino, in ordine al decreto dell'Ecc. Senato, sotto li 18 gennaio. »

[2] 1708, 25 febbraio m. v. C. X. *Comuni*, reg. 158, p. 179.

[3] 1714, 20 luglio, C. X. *Comuni*, reg. 164, c. 107 t. Professione di fede, 1714, 24 agosto. *Compil. Leggi*, b. 228.

[4] C. X. 1718, 31 maggio. Scrittura ai capi del C. X. e decreto di esso 10 giugno d. a. *Compil. Leggi*, b. 228, pag. 422; — C. X. *Comuni*, f. 908; — *Cons. in iure*, vol. 430, 1719 26 genn. m v.

[5] 1720, 30 agosto. I sacerdoti greci Benedetto Moscopulo e Giorgio Patussà, già eletti due volte cappellani in S. Giorgio, ma rimossi nel 1718 ed esclusi in perpetuo dalla rielezione per decreto del Cons. dei Dieci 1720, 12 aprile, si protestano in una supplica a quel Consiglio, *cattolici*. Il Consiglio dei Dieci, con decreto 3 dicembre di quell'anno (*Comuni*, reg. 170, c. 227 t.), ritenendoli *pienamente cattolici* annulla il primo decreto di esclusione.

teva sempre: i concorrenti al posto di cappellani, presentino alla *banca*, la fede del patriarca . . . . di esser riconosciuti, in seguito ad esame, *cattolici* (1720, 12 aprile, C. X.)[1].

Vacante nel 1751 la sede vescovile, s'incaricavano il guardiano ed i bancali di S. Giorgio[2] di eleggere un vicario, « il quale, non solamente debba esser sacerdote di probità, intelligente dell'una e dell'altra lingua, e grato alla nazione, *ma debba ancora essere notoriamente cattolico. E quando tale infatti non fosse*, debba della cattolicità sua far prova nelle mani del patriarca e del nuncio, o dei rispettivi vicarii, con giurare il simbolo apostolico, e la definizione del concilio ecumenico di Firenze, *secondo la quale santamente si unirono le due chiese.*

» Eletto in tal modo il vicario, e *dato che egli abbia* . . . *prova certa della sua cattolicità*, avrà il vicario stesso ad esser presentato al tribunale dei Capi per la sua approvazione. »

Non ha dubbio che le parole « *quando tale infatti non fosse, debba della cattolicità sua far prova* » ecc. potrebbero autorizzare la credenza che alla Republica bastasse una professione apparente, che sodisfacesse la Curia di Roma, e il patriarca di Venezia. Ma non si saprebbe in tal caso spiegare la vigilanza a che nella chiesa di S. Giorgio non si ommettessero le preghiere pel pontefice ed altri ufficii della religione cristiana cattolica. Onde pare che con quelle parole si volesse significare che la professione, per chi veramente non era cristiano cattolico, equivalesse ad una ritrattazione.

Anche in un atto del 1783[3] il Senato scriveva: « Per quello sia poi ai greci qui dimoranti, e che fossero per pervenire, *desiderosi di vivere non uniti alla comunione cattolica*, resta commesso ai consultori in jure di estendere sull'esempio di quanto è osservato in altri Stati cattolici, dove vien permesso l'esercizio di religione ai *greci non uniti*, un piano che serva di base alle publiche determinazioni. »

[1] Il C. X., 1759, 28 marzo aboliva l'ufficio di pro cappellano, instituito nella chiesa di S. Giorgio. *Comuni*, reg. 209, p. 27.

[2] C. X., 1751, 9 agosto. *Comuni*, reg. 201, c. 163 t.

[3] 8 marzo, Sen. *Roma expulsis* f. 129. Questa *parte* però non sembra definitivamente presa.

E in tal senso scriveva nel giorno stesso al papa [1]: « Ferma pertanto la chiesa suddetta di S. Giorgio, *nell'antica e presente costituzione et uffitiatura*, qualora fossero qui per avventura per giungere greci, che conservando la lingua e le cerimonie del loro rito, amassero di vivere in una spirituale dipendenza dalla Santa Sede, non lascierà di certo la religione e la pietà dello stesso Senato, di somministrar loro tutti li mezzi più atti a pienamente sodisfare li loro desiderii, manifestando quella filiale osservanza sempre professata alla Santa Sede Apostolica » ecc.

— Poche parole sui rapporti di culto coi cristiani cattolici. Fu fatto quesito alla Sacra Congregazione dei riti, come si dovessero comportare i sacerdoti che avessero incontrato l'Eucaristia portata da sacerdoti greci (*del rito greco, pretesi scismatici*) [2]. E fu risposto che si limitassero ad adorarla, non però accompagnandosi alla processione, nè entrando nella chiesa o nella casa degli scismatici.

Nel 1677 [3] fu mossa querela dai preti dell'altro rito contro i greci che volessero ingerirsi nel rito latino. Il Senato incaricò gli esecutori sopra la bestemmia d'informare.

I matrimonii fra greci e latini furono permessi [4], purchè ciascuno seguisse il proprio rito, e la prole venisse educata nella religione del padre. La solennità del contratto dipenda dalla condizione dell'uomo; l'unione non sia benedetta, se gli sposi non dimostrano di esser liberi; e nelle cause di divorzio la cognizione spetti a quel prelato che avrà benedetto il matrimonio [5].

[1] Senato, *Roma expulsis*, f. 129.

[2] Così una lettera 1672, 16 aprile del cardinale Barberini. *Compil. Leggi*, b. 228.

[3] 15 gennaio m. v. Senato, *Roma expulsis*, f. 4.

[4] 1710, 12 aprile, *Roma expulsis*, f. 22.

[5] Intorno a ciò può anche vedersi una consulta del Sarpi. *Consul. in iure*, f. 8, p. 37, 1610, 5 maggio; e il caso di una Fiorina Peguldopulo che diceva di aver contratto matrimonio *per vim et metum* nella chiesa dei greci, con Nicolò Moscovà, ed aveva presentato domanda di nullità (Senato, *Terra*,

Siccome i cappellani greci si recavano alle parrocchie e trasferivano i proprii morti, colle insegne ecclesiastiche, alla loro chiesa, in seguito a ricorso dei pievani e cappellani di quelle, il Consiglio dei dieci decretò che nel caso di morte di greci, spettasse ai paroci cristiani *il levare il morto* alla casa e accompagnarlo alla chiesa di San Giorgio, ivi lasciandolo, *dopo recitate le consuete preci* [1].

Da queste leggi e dall'esame di molti altri documenti [2] che qui sarebbe superfluo riferire, si viene a convincersi che nei rapporti fra la Republica Veneta e la nazione greca in Venezia, fu un continuo destreggio; forse la Republica in buona fede si era fatto un concetto particolare della religione professata dai greci, che reputava e voleva *uniti*, ma che erano infatti *scismatici*, e che all'infuori di una professione di fede cristiana cattolica, giurata a voce, ma in cuore sconfessata, non pensarono mai a ricongiungere alla chiesa di Roma la propria, custode del resto delle più antiche tradizioni del Cristianesimo.

Nell'occasione dell'elezione di Pio VII (1800, 14 marzo) che ebbe luogo nel convento di S. Giorgio maggiore di Venezia, i greci di S. Giorgio non presero parte ai di lui pontificali, e fecero così publica prova di quella divisione dalla Santa Sede che intimamente non riconobbero mai.

1748, 8 febb. m. v., f. 2088). La *causa*, dopo una sentenza del patriarca di Venezia, fu demandata al patriarca di Aquileja, coll'avvertenza *di osservare le leggi matrimoniali del rito greco*.

In una scrittura inserta, di fra' Paolo dei Servi consultore, si legge: « Sebbene la chiesa latina ha tirato all'ecclesiastico tutte le cause matrimoniali, con dire che sono spirituali, perchè il matrimonio è sacramento; i greci però hanno fatto distinzione dal *contratto, alla benedizione sacerdotale*, e tenuto per spirituale la sola benedizione, et il contratto lo hanno avuto per cosa temporale; di qui è che quasi tutte le leggi del contratto matrimoniale osservate dai greci, sono state costituite dagl' imperatori et al giorno d'oggi sono osservate dai greci ».

[1] C. X. 1768, 22 febb. m. v., *Comuni*, reg. 218, c. 382 t., e a stampa.

[2] Non comprendo naturalmente in questi cenni, che trattano della *religione*, gli altri diversi ed onorevoli rapporti dei greci col governo della Repubblica, la quale ricambiava il loro costante attaccamento.

§ 2. PROTESTANTI.

Se riguardo ai greci il governo della Republica Veneta temprò le sue leggi alle convenienze commerciali, e a quelle impostegli dalla Curia di Roma — verso i protestanti [1] non era alieno dallo speciale contegno usato verso di loro, l'interesse della religione cristiana cattolica, cui essi miravano attivamente a recar danno.

In questo anzi mi pare avervi differenza fra i greci, gli ebrei, e i protestanti, che gli ultimi non s'acquetarono all'esercizio del culto, concesso loro liberamente in Venezia, ma ne vollero diffondere le dottrine; mentre le due prime comunità non s'ingerirono mai del culto della principale religione dello Stato.

Era naturale che in tali casi il legislatore, sia con sanzioni dirette, sia per mezzo delle instituzioni particolari (i *Consultori in iure* e il *Santo Uffizio)* difendesse la religione turbata, non solo colle prediche e coi libri, ma bene spesso coll'introdursi i protestanti nei monasteri, come ci narra il curioso documento che riferisco in appendice.

Quando pertanto i protestanti vivevano in fatto di religione a lor modo, la Republica non poneva alcun ostacolo all'esercizio del loro culto. Solo come dissi altrove, sorvegliava a che non venissero sedotti alle loro credenze i proprii sudditi, e specialmente i giovani. In stretti rapporti di commercio da tempo assai antico coi tedeschi, non cangiò punto i vincoli di buona corrispondenza con essi, dopo *la Riforma*, volendo soltanto, sì per loro che per gli svizzeri « stessero lontani dal di-

[1] I luterani furono detti *protestanti* perchè *protestarono* contro i decreti di Carlo V in odio a Lutero e alla loro setta; e di *confessione augustana*, da Augusta ove alcuni principi di Germania, nel 1530, presentarono la propria professione di fede nella quale promettevano di assoggettarsi alla decisione di un Concilio che sarebbe stato raccolto dal Papa, ciò che poi non attennero.

scorrere e dal disputare, *non potendo esser travagliati dall'inquisizione, perchè nati eretici e in paese eretico* [1] ».

Nel 1649 fu approvato che i protestanti di confessione augustana in Venezia acquistassero una sepoltura nella chiesa di S. Bartolomeo [2]; nel 1657 fu concesso loro il culto privato, in una delle camere del *fontego dei tedeschi*, nelle cui case annesse dimoravano i mercanti tedeschi; ivi fu costrutta una cappella e si fecero venire i pastori dalla Germania.

L' 11 febbraio 1718 fu permesso che la sepoltura venisse trasferita in una delle isole dell'estuario, e i protestanti ne acquistarono il diritto in quella di S. Cristoforo *della pace*, pagando una somma a quei frati.

Nel 1780 [3] il Senato concedette che il battesimo dei figli dei protestanti potesse aver luogo nelle stesse chiese di culto cristiano cattolico [4].

In seguito il culto ebbe luogo in case private.

Nel 1812 fu trasferito nella ex-scuola dell'Angelo custode ai SS. Apostoli, acquistata dalla comunità evangelica.

Queste notizie non recano certo alcuna nuova luce circa i rapporti della Rep. di Venezia coi protestanti; ma a voler seguire con fedeltà i documenti, noi non possiamo aggiunger di più. Diremo bensì che la Repubblica si preoccupò alcun poco del diffondersi del protestantesimo; onde scriveva all'ambasciatore a Roma, il 14 maggio 1578:

« Con infinito dispiacere dell'animo nostro havemo inteso quanto il R.mo Patriarcha di Aquileja ne ha detto, prima a bocca et poi in scrittura, in materia della Confession Augustana permessa dal Serenissimo Arciduca Carlo alli soi Stati, secondo che particolarmente vedrete dalla copia, che per mag-

[1] Consulte Bertolli 1691, 28 novemb. *Cons. in iure*, f. 142, p. 306 e 308. — Consulte Sarpi, f. 15, 1621, 15 marzo.

[2] Istrumento presso il R. Arch. Notarile di Venezia, in atti di Girolamo Paganucci notaio veneto. L'acquisto fu fatto da Antonio Petfonhauser e Tobia Martin Pelter, consoli della nazione alemanna.

[3] 29 settembre. *Roma ordinaria*, f. 239.

[4] Circa ai padrini veggasi ciò che abbiamo detto a pag. 55.

gior vostra instrutione vi mandamo in queste, perchè in effetto tale, oltra il pregiudicio che porta in general a tutta la cristianità, non po' se non esser di grandissimo travaglio et pericolo al Stato nostro tanto congionto con quello di Sua Altezza, che si po' dir che sia un medesimo, et per il commertio, et per le parentele che hanno li sudditi dell'uno con quelli dell'altro; imperò se bene il sopradetto rev.mo patriarcha di cosa tanto importante all'onor del Signor Dio et alla salute delle anime del gregge a lui commesso ne ha dato notitia a Sua Santità, et è da creder ch'ella, subito havuto l'avviso, non haverà mancato di ogni conveniente et gagliarda provisione; non di manco havemo voluto noi ancora farle intender l'istesso. Però vi commettemo col Consiglio nostro di X et Zonta, che nella prima audientia che haverete da Sua Santità, con quella più efficace forma di parole che saprete usar, dobbiate esponerle quanto è soprascritto, et il gravissimo dolor che ne sentimo, come quel principe cattolico et religioso, che siamo, nato christiano et che per il spacio de mille et quasi ducent'anni si siamo conservati, senza alcuna alteratione nel vero culto del Signor Dio, secondo che tiene la Santa Chiesa cattolica romana, et che confidamo nella divina bontà, che si conserveremo sempre. Soggiongendoli che la supplicamo con ogni affetto del cor nostro, ad esser contenta di far quelle gagliarde provisioni che in tanto bisogno sono necessarie, acciocchè il male non passi più avanti, essendo massimamente il proprio di questa peste di andar occultamente serpendo d'un paese nell'altro, come se ne è veduto et si vedono tutt'hora miserabilissimi esempii in molte parti.

» Volemo sperar nel Signor Dio che facendo la Beatitudine Sua quei officii che si convengono in materia tanto importante, quanto è il non lassar avvicinar questa peste alle porte d'Italia, si moverà questo Serenissimo Arciduca, ch'è quel Principe tanto stimato da noi, a trovar rimedio a danno così grave et importante a tutta la Christianità, che po' non solamente apportar rovina alli suoi Stati, ma alli altri ancora, ove piamente e catholicamente se honora la divina

Maestà; et succederà quello che successe al tempo de Pio V di felice memoria, che havendo l'imperator Massimiliano, padre del presente imperator, promessa la confession augustana all'Austria, Stato patrimoniale di sua Cesarea Maestà, per li officii che fece far quel santo pontefice, et con un legato mandato a posta, et con l'intercessione del Serenissimo Re Cattolico, et con altre vie, l'imperator si rimosse, et revocò la promessa già fatta. Questo negocio è importantissimo per ogni rispetto, però quanto in esso sarete più diligente, tanto più satisfarete al desiderio nostro » [1].

Appendice.

1692, 18 giugno.

« Serenissimo Principe [2] »

Il reggimento di Vicenza con sue lettere, 20 maggio scaduto fa tenere a Vostra Serenità il 'contenuto del processo formato coll' autorità e rito dell'Ecc.mo Senato sopra le procedure del co. Gio. Francesco Thiene da Berna e delli baroni de Les e Grenerey eretici protestanti. Da questo si raccoglie le insinuazioni loro nel monastero delle monache di San Tomaso e l'amicizia contratta con donna Vittoria P. et altre sue compagne; li molti documenti ereticali seminati nel medesimo, lo sprezzo delle divozioni cattoliche e il poco rispetto portato alle chiese; li rumori strepitosi e le scandalose dissolutezze nei parlatorii, avanzati anche a confidenza d'impuri amori ed a sforzar li ferri delle grade; i libri e manoscritti dati alla P. intorno la credenza di Calvino; la finta conversione del conte Thiene, per la quale si è affaticato un padre della compagnia di Gesù; la licenza datagli dalla propria casa dal conte Guido Thiene vedendolo fisso nell'ostinata falsa credenza, e la sua retirata in Venezia nella locanda del Leon Bianco; coll'esser stato alle prediche degli eretici e anco alla cena di Calvino in casa di monsù Guerrini ministro protestante che fu quello che andato più volte a Vicenza, si crede l'abbi dissuaso dalla conversione.

Il vivere tenuto da questi eretici e la loro forma scandalosa di conversare in pregiudizio della cattolica religione, sebbene non li rende soggetti al tribunale del Sant'Officio, *per esser nati protestanti fuori di questo Serenissimo Stato*, non gli esime però dalla mano pesante e grave della Serenità Vostra, *che vuole nel proprio dominio tenere illibata la santa fede e preservarla da dogmi falsi ed ereticali*. E però come nei casi di

[1] La parte fu presa ad unanimità. C. X. *Secreti Roma* I, 137.

[2] Veggasi anche il documento che pubblicammo a pag. 38.

tal natura, ha sempre dato l'esiglio a tali perfidi eretici, che non hanno saputo vivere con moderatezza e lontani dal seminar li proprii errori, così quando alcuno delli suddetti Bernesi si ritrovi per anco o in Venezia od in Vicenza, oppur che fossero per ritornarvi, crede la debolezza di noi consultori che si abbiano a rilasciare ordini risoluti tanto a quel reggimento, quanto al magistrato Ecc.mo alla bestemmia, perchè restino sollecitamente espulsi, con proibitione di non dover più ritornare, sotto pena della publica indignatione.

È perchè l'ultimo capitolo delle suddette lettere, porta che in Venetia vi siano quattro ministri genevrini che amministrano la cena di Calvino quattro volte all'anno, e che quasi ogni domenica sono soliti a predicare; non sappiamo se fosse bene, giacchè a due di quelli, cioè Guerrini et altro è stato li giorni passati d'ordine di Vostra Serenità dato lo sfratto, di rimetter il suddetto capitolo allo stesso ecc.mo magistrato alla bestemmia, perchè con diligente formatione di processo procuri di rinvenirli, riferendone poi il risultato a lume delle proprie deliberazioni..... » (*Consultori in iure*, filza 143, pag. 79).

§ 3. EBREI.

Pregiudizii, persecuzioni, odii fierissimi si aggravarono sopra questa stirpe infelice sparsa su tutta la terra, senza patria, senza diritti civili, ma in cambio costretta a tutti i doveri che poteva immaginare e mantenere l'ingiustizia dei Governi del medio evo.

La Republica di Venezia, più degli altri mite verso gli ebrei, perchè più civile, non concesse loro tuttavia maggiori privilegii; e l'incolato degli ebrei nel suo dominio, seguì le norme capricciose di una *condotta*, di un contratto, come si fosse trattato d'una colonia di tzingari o di nomadi di altra specie. Eppure l'avversione, della quale sarebbe qui fuor di opera ricercar le cause, era poi vinta dal bisogno che ciascun popolo (e quasi ciascun principe, non escluso il sommo pontefice) aveva del denaro, raggranellato con tante industrie e tante privazioni da quel popolo dotato d'altra parte di molta intelligenza e di sottile abilità. Onde ai bandi succedevano gl'inviti; alle leggi severe, le più umane, al disprezzo seguì finalmente il rispetto, e in qualche tempo l'ammirazione.

Non è scopo dei presenti studii il tesser la storia degli ebrei sotto la Republica veneta, alla quale dopo il succinto cenno del distinto signor Abraham Lattes rabbino maggiore della Comunità israelitica di Venezia, publicato nel 1847 [1] sta ora attendendo con pazienti ricerche il signor dott. Moisè Lattes egregio di lui figlio [2]. Io debbo dire soltanto delle leggi venete circa l'esercizio della religione degli ebrei; ed è opera breve e facile.

A due distinti scopi esse miravano: 1. di assicurare a quella utile colonia la libertà di culto e il rispetto dei riti religiosi; 2. ad impedire i rapporti, d'una certa intimità, di essa coi cristiani.

Quanto a questi ultimi, senza voler scusare il Governo veneto, non taceremo che al legislatore non isfuggiva il caso della commistione delle due razze, il dubbio sulla religione della prole, e quei litigi che sogliono accompagnare la nascita degli illegittimi [3].

Circa al culto, esso fu sempre tollerato, purchè non publico, e formò anzi oggetto di capitoli speciali, nei patti delle *condotte*.

Il culto e i fatti sociali che vi hanno attinenza si dividevano: nella tolleranza delle sinagoghe, dei matrimonii contratti fra persone nei gradi di parentela proibiti fra' cristiani; nel non impedire agli ebrei l'osservanza delle loro feste; nel diritto di cimitero.

Dovevano per converso rispettare, cogli altri cittadini,

[1] *Venezia e le sue lagune* vol. I, Appendice, pag. 103.

[2] Debbo a questo giovane operoso ed intelligente un cenno che pubblicherò altrove, sull' *archivio della Comunità israelitica in Venezia*.

[3] A questo proposito accenniamo il fatto di un ebreo (Jeste-*Jefte?* de meir) condannato a due anni di carcere, a tenore della *parte* del Senato 1443 11 aprile, (Senato *Terra* reg. I, p. 92), perchè aveva avuto commercio..... con una Silvestra. q.m Bartolomeo de Luca, e fu assolto essendosi reso cristiano. La madre però dell'amante fu posta alla berlina in piazza, sopra un palo, con una corona in testa dipinta a figure di diavoli, e le si amministrarono poi 25 staffilate, pena alla quale fu sottoposta anche la figlia (*Avog. Comun Raspe*, libro 11, c. 60 t., 1459, 9 luglio.)

certe funzioni religiose dei cristiani. Ciò riguardo alla religione, chè quanto a' diritti civili, tranne quello dei tribunali, può dirsi non ne godessero altri.

I documenti veneti ripetono nelle varie epoche, in modo quasi identico, quelle condizioni.

Nel 1408 [1] fu vietato agli ebrei il far sinagoghe e sacrificii (*preghiere*) giudaici nelle case.

Gli avogadori di Comun nel 1461 [2] annullavano la sentenza fatta arbitrariamente dal podestà di Padova, Giacomo Loredan, contro Bonaventura de la Perla ebreo, che teneva sinagoga in Padova, *non esistendo alcuna proibizione intorno a ciò, ch'era stato concesso sempre agli ebrei anche dai papi.* Decisione questa ben liberale, chi la confronti col decreto del Maggior Consiglio 1426, 3 novembre [3], col quale veniva comminata la pena del carcere di un anno nei pozzi a quegli ebrei che avessero tenuto sinagoga, *vel dicant officia, vel fiant sacrificia judaica.*

Pochi anni dopo il cardinale Bessarione, legato apostolico, dichiarava alla Republica che poteva ammettere ebrei nello Stato [4].

Perciò il Consiglio dei Dieci sebbene con una piccola maggioranza di voti [5], concedeva agli ebrei il soggiorno nel Dominio veneto [6]. Gli ecclesiastici del resto non limitarono i loro consigli verso gli ebrei, alla sola parte religiosa; ma tentarono anche di sottoporli al loro foro.

[1] 5 maggio. Visdomini al Fontego dei Tedeschi, *Capitolare* c. 101 t.

[2] *Raspe* libro 11, c. 13 t. 1461 9 settembre, *pro ebreis Paduæ tenentibus sinagogas.*

[3] *Ursa* 67, t.

[4] Bolla 1463, XV cal. *januarii*, Venezia, nel convento di San Giorgio Maggiore *Commemor.* XV, 88 t.

[5] De parte 9, de non 3, non sinceri 4, 1463, 22 febb. m. v. *Misti* reg. 16, c. 113, t.

[6] Veggansi anche per altre *condotte*: *Senato* 1424, 30 marzo, *Misti* reg. 55, c. 7, t.; 1430, 28 maggio *Compilazione delle leggi* b. 188; 1462, 12 luglio, *Comp. leggi* busta sud.; C. X. 1489, 23 luglio. *Misti*, reg. 24 carte 87.

Leggo in un decreto del Consiglio dei Dieci [1] lodati i rettori di Padova per aver proibito la publicazione di una bolla che mirava a togliere gli ebrei alla giurisdizione dei giudici laici; e in quell'occasione venir diretta una circolare in appoggio della podestà laica, a tutti i rappresentanti nello Stato.

Nel 1508 il Senato decretava fra altri capitoli [2]:

« *Terzo.* Che dicti ebrei possino comprar, et tenir tanto terren necessario, cum la casetta del guardian, che possino seppellir i sui corpi come havevano al Lido, et quelli seppellir secondo el suo rito; et similiter possino tenir la sua sinagoga al solito, nec non el suo hosto per li hebrei forestieri secondo el consueto, et nelli luoghi dove staranno possino haver el suo viver per i sui danari, et li beccari debbano darli la carne secundo el suo rito [3], senza differentiarli, per quel pretio venderanno alli altri, et siano tenuti essi ebrei star in casa el zuoba santo fino al sabado santo, da una campana all'altra secondo el consueto; et li rettori dei luoghi far far le cride non sieno molestadi, sotto le pene consuete; non siano astretti ad alcuna angaria cum le terre over luoghi dove staranno, nè ad allozar soldati, pagando come fanno le sue angarie alla Signoria nostra » [4].

Ma poi, nel 1516, fra le discipline per la condotta degli ebrei è detto: « ulterius essendo cossa vergognosa et de pessimo exemplo ch'essi zudei hano fatto per tutta la terra sinagoge, dove se reducono christiani et christiane, et cantano li sui officii *alta voce* cum universal exclamatione, et aziò i desordini preteriti non procedino più avanti, sia preso che

[1] *Roma* reg. II, 86 t. 1581, 23 agosto.

[2] 8 agosto, Sen. *Terra*, reg. 16, c. 25 t. È notevole il numero dei voti negativi e *non sinceri* che si riscontrano in quello degli intervenuti alla deliberazione.
De parte — 80.
De non — 34.
Non sinceri — 16.

[3] Cioè di animali sgozzati, affinchè ne uscisse il sangue, nel quale secondo il Levitico (Cap. XVII versi 11-14) consiste la *vita*.

[4] Senato *Terra* reg. 19 p. 78, 1516, 29 marzo.

dicti zudei non possino sotto alcun pretexto, forma, over inzegno.... tenir sinagoga in alcun loco de questa cità, nec etiam nel luogo predicto [1], ma quella tenir possino, volendo tenirla nel luoco de Mestre come se feva avanti la presente guerra, sotto pena de lire 500. »

L'espulsione degli ebrei proposta dal Senato col decreto 1527, 18 marzo [2], fu poi revocata l'8 ottobre successivo [3].

Nei capitoli della condotta 1565 [4] era prescritto che non potessero far prestiti su « croci, calici, patene, paramenti di chiesa, messali ed altre simel cose sacre » (cap. 12); non fossero « astretti alle loro feste, prestar o render pegno, nè venir in giuditio, nè pignorati nè astretti a far altro contra il rito et la consuetudine loro » (cap. 13); non potessero tener in casa, alcun cristiano (cap. 27).

Nella condotta 1760 [5] degli ebrei delle tre nazioni, *ponentina*, *todesca e levantina*, è detto che per dieci anni, (periodo della condotta) potevano star nel Ghetto « nel qual possano fare i propri riti e cerimonie, sicuri di non esser molestati da qualunque magistrato in materia di religione » cap. 42. « Nei giorni delle loro feste non sieno astretti uscire in giuditio, eccettuato nelli terzi Consigli, nè far altro contro il rito e consuetudine loro; così pure non siano astretti et obbligati in verun modo ad intervenire alle prediche de' cattolici, giusto al decreto 1601, 22 dicembre [6]; come neppure a prestar in giudizio altro giuramento che il solito, *more hebreorum*, con le formalità e formole registrate nel capitolare del magistrato al Cattaver » [7].

[1] Cioè « in Geto appresso San Hieronymo. »

[2] *Terra*, reg. 24, p. 163.

[3] *Terra*, reg. 24 c. 211, t. V. anche *Viola*: Compilazione delle leggi ecc. risguardanti li tre banchi del Ghetto. Vol. V, parte II, p. 190, 200, 204.

[4] Senato, 19 febb. m. v. *Terra*, reg. 46 p. 7.

[5] Approvata con decreto 22 marzo. *Terra*, reg. 358, c. 37, t.

[6] *Terra*, reg. 71, p. 121.

[7] Si possono vedere norme consimili negli altri capitoli approvati coi decreti del Senato 1776, 22 febb. m. v. *Terra* reg. 391 c. 590 t. — 1777 22 agosto. *Terra*, reg. 393, c. 293.

Infine, nei capitoli approvati dal Senato il 5 giugno 1788 [1] si legge: cap. 70 « che a detti ebrei *sia riconfermato e assicurato il libero, quieto, e imperturbabile esercizio dei proprii riti e della loro religione*, e per essi e per i propri figli; dovendo esser corretti quelli che *senza l'assenso dei loro genitori riducessero al battesimo figli e figlie di ebrei, minori di età d'anni quattordici.* »

— Se gli ebrei furono accusati dall'ignoranza e dalla superstizione di delitti e di riti abominevoli, non furono risparmiati da essi i cristiani, ai quali si attribuiva di rapir loro i figliuoli, collocarli nella Pia Casa dei catecumeni e battezzarli.

Dai documenti invece risulta [2] che le leggi e i pareri dei giureconsulti veneti erano, non solo conformi al giusto, ma liberalissimi. Senza il consenso di almeno uno dei genitori [3] non si amministrava il battesimo a fanciulli ebrei.

« È opera d'ingiustizia, et peccato che merita castigo, il battezzar creatura incapace ancora di ragione.... » scriveva il Sarpi [4].

Una notevole controversia fra l'università degli ebrei, la Casa dei catecumeni, e i consultori *in iure*, fu decisa a favore dei primi.

Un fanciullo, Maurogonato, non rapito, ma trovato lontano dal Ghetto, sebben suo padre fosse morto, e la madre fosse stata cacciata per infanticidio, venne per sentenza degli Avogadori di Comun [5] consegnato ad un procuratore della madre. « Non si può battezzarlo » scriveva il consultore fra' Celso [6] e si commetterebbe un grave peccato in religione,

[1] Senato *Rettori*, f. 382, capitoli 34, 37, 68 e 70.

[2] V. vol. II, Doc. XIX.

[3] Erano ammessi al battesimo i figli di genitori ebrei, quando fossero fuggiti con uno di essi. 1744 20 maggio. *Cons.* f. 213, p. 479.

[4] Consulte, 1615, 1 giugno f. 14, p. 11.

[5] Sentenza 1708, 29 dicembre. Altri casi parecchi ebbero consimile definizione.

[6] Cons. *in iure*, f. 87, p. 641.

si offenderebbero i decreti del principe, le leggi divine, naturali ed umane, e si metterebbe in manifesto pericolo di disprezzo il sagramento e la fede di Gesù Cristo, essendo di età puerile, ed *invitis parentibus* [1].

Nè gli ebrei furono mai costretti a intervenire alle funzioni dei cristiani. Avendo essi ricorso nel 20 dicembre 1570 [2] al Consiglio dei Dieci contro il predicatore del duomo di Padova che aveva usato parole ingiuriose contro gli ebrei, e contro il Santo Uffizio che li voleva obligare ad assistere alle prediche, il Consiglio dei Dieci scrisse tosto a quei rettori, ammonissero l'uno e l'altro a non far novità, « chè per l'ordinario.... dal procedere con tai modi violenti, nella materia di religione specialmente, si viene più presto ad esasperar li animi che edificarli. »

Fu asserito [3] che anche gli ebrei godevano del *jus asyli*. Infatti nel 1612 [4] un Giuda Coen Belon, fante ebreo levantino, arrestato nella chiesa di S. Marco per lite privata, fu restituito colà. Ma poi trovo (1620) stabilita l'immunità degli ebrei soltanto quando si vogliano render cristiani [5]. E a questa condizione venivano anche assolti da condanne. Un giudeo (Angelino) che doveva esser posto alla berlina colla lingua *in giova*, *cum mitra ignominiosa in capite*, viene assolto purchè fra otto giorni si battezzi co'suoi tre figli [6].

Accennai che un' accusa gravissima fu data agli ebrei: *di usar del sangue estratto da fanciulli cristiani per impastarne gli azimi in occasione della loro pasqua.*

[1] Riguardo alla religione sebbene non andassero impunite le ingiurie recate dagli ebrei alla religione cristiana cattolica (vedi per esempio il caso di un ebreo che ne discorreva con scandalo, delegato al podestà e capitano di Rovigo, 1741, 20 luglio) s'usava tuttavia di molta larghezza anche verso coloro che, vissuti altrove come cristiani, recandosi a Venezia si comportassero come ebrei, obbedendo alle norme delle *condotte*. (V. Sarpi 1616, 20 dicembre. Cons. f. 12 p. 384).

[2] Cons. Dieci, *Secreti*, reg. 9, p. 113.

[3] Gallicciolli, I, n. 963.

[4] 31 ottobre Collegio. *Notatorio* 1612, c. 97, t.

[5] *Consulte* Sarpi, 1620, 6 maggio. *Consultori* vol. 483.

[6] 1582, 7 giugno, *Avog. di Comun*, *Raspe* reg. 27 p. 23.

E necessario anzitutto notare, che essendo dalla religione ebraica vietato assolutamente l' uso del sangue di qualunque animale, quell' accusa deve rigettarsi come falsa e calunniosa.

Ciò però non esclude la possibilità di un delitto, comune del resto ad uomini di qualunque nazione e credenza.

L' età nostra è abbastanza calma ed illuminata, per poter metter mano alla storia e ricercare il vero attraverso le superstizioni e i desolanti errori del medio evo.

Correva il 1475, e il Senato scriveva al luogotenente ad Udine che provvedesse affinchè non fosse recata molestia agli ebrei per causa di certo fanciullo ucciso a Trento (che fu detto il *martire Simonino*). I predicatori non eccitino il popolo « Cuius quidem temeritatis auctores et impulsores esse dicuntur quidam predicatores et etiam ipsi zaratani, concionem de his habentes in populo; quae res, quam nobis displiceat, quam molesta et ingrata sit, optime intelligere pro vestra prudentia potestis. *Credimus certe rumorem ipsum de puero necato commentum esse et artem, ad quem finem viderint et interpretentur alii. Nos vero semper voluimus ut in terris et locis nostris iudei secure et impune inhabitarent* [1] ». Ma poi, non ostante questa lettera bellissima, si scrive il 12 agosto al luogotenente stesso permetta agli oratori sacri, *predicari et contionari*, circa quel preteso martire, e che gli si renda ogni maniera di culto [2]. Passano poche settimane e si torna al primo divieto, poichè così aveva ordinato papa Sisto V [3]!

Fra queste incertezze, come giudicare un fatto che ci si presenta coi più minuti particolari, e coi requisiti della maggiore legalità?

[1] *Luogotenente di Udine* busta CCLXXXII c. 21, t.

[2] *Luogotenente di Udine* CCLXXXII c. 31 t.

[3] 1475, 10 ottobre e 5 novembre. Ivi, p. 32. Intorno questo soggetto possono vedersi anche gli « Opuscula quatuor quibus illustrantur gesta B. Francisci Quirini patriarchae Gradensis etc. auctore Flaminio Cornelio senatore veneto ». Venetiis MDCCLVIII, apud Marcum Carnioni, p. 101.

Servodio abitante a Portobuffolè; Mosè di Davide di Treviso, usuraio abitante colà; Giacomo q.m Simone di Cologna, Alemanno, Lazzaro fratello del suddetto Mosè; Cervo tedesco, loro cognato, sono accusati [1] *e in parte confessi*, di aver nella settimana santa preso in Treviso un fanciullo povero di sei a sette anni, del quale si descrivono i connotati, condottolo a Portobuffolè ed ivi in una camera appartata, sdraiatolo e copertogli il viso, averlo con un punteruolo trafitto al cuore, raccoltone il sangue e adoperatolo per farne azime o focaccie per la loro pasqua. Avrebbero poi bruciato il cadavere.

Furono messi alla tortura.

Non tutti forse sanno che cosa essa era. Ricorderò soltanto i diversi tormenti dei quali si componeva.

Erano: la corda semplice, o con isquassi (*saccata e cavalla*) con peso di 25 a 100 libbre, per una *buona ora*, ai piedi del paziente, tirato su fino alla carrucola. Era lo schiacciamento delle caviglie; l'aduggiamento col lardo colato ardente sulle reni ecc. *Mezzi usati per conoscere la verità !!*

Tre di quei miseri, forse innocenti, confessarono. Condotti da S. Marco a Santa Croce, poi collocati su tre solai, legati con catena a tre pali, vennero abbruciati.

A due si segnò la condanna di due anni nei pozzi, indi il bando. Altri ebbero pene minori [2]. Le quali pene crudeli non erano però straordinarie, e venivano inflitte, per la barbarie dei tempi, anche ai rei dei delitti i più comuni, e perfino a quei supposti reati, *le stregherie*, che fecero tante vittime fra gli ignoranti e gli allucinati.

[1] 1480, 4 luglio. *Avog. di Comun*, *Raspe*, reg. 15, p. 34 seconda numer.

[2] A Donato (fattosi cristiano col nome di Sebastiano) un anno nel carcere *orbo*, poi il bando.

— A Salomone di Giacobbe, il carcere per 6 mesi, poi il bando per 5 anni.

— A Fays maestro dei figli di Servodio un anno nel carcere *orbo*, poi il bando per 10 anni.

— A Frandoso, contumace, il bando perpetuo, e se venisse preso, il rogo. Vedi anche Senato 1480 22 e 26 giugno. *Terra*, reg. 8, p. 97 e c. 97 tergo.

— Circa agli oratorii degli ebrei accennerò che nel 1532 fu eretto in Venezia quello denominato *Scuola Canton*; nel 1575 l'altro detto *Scuola Italiana*.

Fino dal 1584 esisteva l'oratorio denominato *Scuola Spagnuola*, e non molto dopo deve esser stata eretta la *Scuola Levantina;* oratorii che tuttora sussistono colla stessa denominazione.

Mentre ero per chiuder questo capitolo, mi venne fra mani un opuscolo del dotto professore di lingua ebraica e di lettere italiane, Moisè Soave, intitolato: *L'israelitismo moderno* [1], nel quale si parla dei *dogmi*, della *morale*, delle *preghiere*, del *culto esterno*, delle *feste*, dei *digiuni*, del *sabato*, dei *cibi proibiti*.

Sebbene non sia mio còmpito il trattare delle questioni moderne risguardanti la religione, svolgendo quel popolare catechismo israelitico, non potei a meno di considerare quante lotte, e quante sventure sarebbero state risparmiate ai seguaci dei diversi culti, se la verità, in forma così semplice e sincera, si fosse fatta via nell'animo di tutti; quanto ora ne guadagnerebbero il progresso, la morale, la unità degli animi, nella politica, nella religione, nell'umano perfezionamento!

Un elogio di cuore al prof. Soave, che in tempi più dei nostri immaturi, ebbe il coraggio di alzar la voce per affermare ancora una volta: nessuna delle instituzioni umane essere immutabile, ma tutto su questa terra dover subire oneste e ragionevoli riforme [2]!

Circa i *Turchi* non mi occorse di rinvenir altro documento che il caso di una donna che si sarebbe fatta ribattezzar a

[1] Venezia, tip. Antonelli, 1865.

[2] Sono opera dello stesso prof. M. Soave anche le due operette: *Controversia di Tortosa*; Venezia, Antonelli, 1862; e *Breve risposta all'opuscolo* « le missioni di Terra Santa » del signor rabb. Elia Benamoseg. Dall'*Educatore israelita*, punt. 8. Vercelli, tip. Guglielmoni, 1863.

Roma dopo aver ricevuto il battesimo a Venezia, e perciò fu data nelle carceri del Santo Uffizio colà [1] — come qualunque altro reo di quello sprezzo della religione.

Concludendo circa la condotta della Republica di Venezia, verso i seguaci di religioni diverse da quella dello Stato, stimo non potersi mettere in dubbio che essa fu tollerantissima, che rispettò la libertà di coscienza, non s'ingerì nel culto altrui se non per rivocarlo ai suoi confini rispetto alla religione della maggioranza dei sudditi. Sopra tutto apprezzò, come gli altri governi in generale, le ragioni di buon vicinato, di politica e di commercio. Sorvegliò il culto dei greci perchè più affine a quello dei cristiani cattolici, e più per le frequenti istigazioni della curia di Roma; non pose alcun impedimento al culto dei protestanti e degli ebrei, nè fece alcuna propaganda o tentativo di simil specie.

Le discipline poi dei due Governi a lei succeduti (italico ed austriaco) si possono compendiare in una *sorveglianza politica, poco diversa da quella libertà di culto che fu publicata col rescritto imperiale 31 dicembre 1851, pei dominii della Corona, non compresi nel Lombardo-Veneto.*

Tali discipline hanno fondamento nella patente dell'imperator d'Austria Giuseppe II, 1781 13 ottobre, publicata nelle provincie venete colla circolare del *Governo* 9 agosto 1817 [2].

Dando la preminenza nell'esercizio del culto alla religione cristiana cattolica, quelle discipline non vietarono mai l'esercizio delle pratiche religiose ai *greci*, ai *protestanti* e agli *ebrei*, a condizione che avessero luogo privatamente.

Furono vietate sempre e per tutti le cerimonie in publico; ma i protestanti e i greci vennero ammessi a seppellire i cadaveri dei loro correligionarii in luoghi particolari nel cimitero stesso dei cristiani cattolici.

[1] *Consulte Celso*, f. 83, pag. 320.
[2] Arch. del Gov. Austr. Sez. politica, N. 25911, XXXI 46.

§ 4. ARMENI.

La prima volta in cui appariscono gli armeni con sede stabile in Venezia, è alla metà del sec. XIII, quando Marco Ziani, della famiglia e delle case di S. Giustina (cioè di quella dei dogi Sebastiano e Pietro) lasciò nel suo testamento (1253) [1] uno stabile vicino a San Giuliano affinchè servisse di ospizio, agli armeni di passaggio per Venezia.

Lasciando adunque da parte i rapporti commerciali degli armeni coi veneziani, intorno i quali principalmente sta ora con molta diligenza e dottrina raccogliendo materiali l'onorevole sig. p. Leone Alishan, e limitando questo cenno alle materie religiose, noi non troviamo alcuna memoria di contese fra essi e la podestà ecclesiastica fino allo scorcio del sec. XVII.

Fondata una piccola chiesa o meglio *oratorio*, i procuratori di S. Marco *de citra*, perpetui commissarii del legato Ziani, permisero agli armeni di ampliarla (1562).

Alla chiesa, sotto il titolo della *Esaltazione della SS. Croce* fu concessa un'indulgenza nel 1655 da Alessandro VII, e restò sempre giuspatronato laico dei Procuratori, e spirituale del patriarca.

Le cagioni delle contese sono da ricercare nella diversità del *rito*, e nella ferma volontà del patriarca di conservare la propria autorità di *ordinario* su quella chiesa.

Gregorio fu Girac Meiman, armeno di Persia, presentò nel 1675 supplica ai Procuratori di poter riedificare l'oratorio, e ne ottenne licenza, purchè il lavoro fosse compiuto in breve tempo, e non venisse pregiudicato il giuspatronato laico.

Non è chiaro per qual motivo si tardasse fino al 1682. In quell'anno il pievano di S. Zulian subodorò la licenza ottenuta dagli armeni, e geloso della sua giurisdizione, ricorse al patriarca Sagredo, affinchè nella licenza per l'ampliazione del-

[1] Già custodito nel colto VII busta 90 dell'arch. dei Procuratori di S. Marco *de citra*, ora presso la Riunione degli Istituti pii.

l'oratorio inserisse alcune clausole che preservassero tutte le giurisdizioni e le prerogative spettanti alla sua chiesa.

E queste clausole furono:

1. « che lui (patriarca) poner dovesse la prima pietra, e consacrare e benedire la chiesa quando fosse stata terminata;

2. che dovesse essere sottoposta alla giurisdizione patriarcale, in segno di che, havesse la natione a contribuir sempre ai patriarchi *pro tempore un candelloto di cera* nella festività della SS. Croce;

3. che il cappellano loro, le dovesse esser presentato, e non potesse celebrare se non nel rito armeno, e valersi del messale o sia liturgia stampata in Roma, et amministrar i sacramenti alli soli nationali *cattolici romani;*

4. che nella detta chiesa non potessero far alcuna fontione parrocchiale, nè amministrar sacramenti, sotto qualsivoglia pretesto;

5. che nel giorno della SS. Croce, invitato il piovan di S. Giuliano a celebrare la Santa Messa in segno di recognitione, le fosse contribuito un cecchino et una candella di cera;

6. che nella suddetta festività possino far celebrare messa anche da sacerdoti latini, previa però la licenza del piovan di S. Giuliano » [1].

A queste condizioni il 3 novembre 1682 fu posta la prima pietra della nuova chiesa armena, colle formalità del rituale romano, dal vicario Marini; nel 1689 fu benedetta dal vicario Zampelli, e nell'anno stesso papa Innocenzo XI le largì indulgenze, licenziate nel Collegio e pubblicate dal patriarca che si recò a riceverle, adorando in quella chiesa un pezzetto della SS. Croce donato dal fu cardinale Maidalchino, e nella festa della SS. Croce stessa, celebrò soltanto il pievano di S. Zulian, il quale considerava quella chiesa come filiale, esigendo la suddetta contribuzione.

[1] Questi capitoli si leggono nella scrittura dei Provveditori sopra monasteri 1703, 11 aprile, inserta nel decreto del Senato 1703 12 stesso. Sen. *Roma ordinaria*, f. 158.

Ora, nel 1703 il patriarca credette di aver scoperto nell'uffiziatura della chiesa armena qualche errore, e volle obbligare il sacerdote che celebrava la messa ad alterare l'antico rito. Gli armeni insistettero sull'osservanza della loro liturgia, e chiusero la chiesa.

Ecco gli errori dei quali erano accusati i sacerdoti armeni:

« Il primo si è che (il sacerdote) non pone l'acqua nel vino della messa. Il secondo, che cantando lodi alla Santissima Triade col sacro trisagio, *Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis*, li aggiunge: *Qui pro nobis crucifixus est.* Come che tutta la Santissima Trinità fosse stata crucefissa. Per prova del primo de.quali errori, monsig. rev. Patriarca adduce i sacri Concilii, tra quali il Tridentino, che dopo aver avvisato, che il precetto della chiesa sii alli sacerdoti di poner l'acqua nel vino con queste parole, nella sess. 22, cap. 7, *monet sacta synodus praeceptum esse ab Ecclesia sacerdotibus ut aquam vino in calice offerendo miscerent*, per autenticar che così sii conforme l'instituzione di Giesù Christo, escomunica chi dicesse esser contrario, leggendosi nella stessa sessione cap. 9. *Si quis dixerit . . . . aquam non miscendam esse vino in calice offerendo, quod sit contra Christi institutionem, anathema sit.* Ha in appresso citato per autenticar questo punto, il Concilio Fiorentino seguito l'anno 1439 sotto Eugenio IV sommo pontefice, figlio di questa Serenissima Dominante, nel quale fu sentenziato che li Armeni dovessero adoperar l'acqua nel vino, et essi avendo giurato d'obbedire, furono ricevuti nella Chiesa cattolica. Le espressioni del Concilio sono le seguenti: *Decernimus igitur ut etiam ipsi armeni, se cum universo orbe christiano conforment, corumque sacerdotes in calicis oblatione paululum aquae (prout dictum est) admiscant vino.* Stabilito il qual decreto si legge poi: *His omnibus explicatis praedictis Armenorum oratores nomine suo, et sui Patriarchae, et omnium Armenorum, hoc saluberrimum synodale decretum, cum omnibus suis capitulis, declarationibus, etc. nec non quicquid tenet, et docet sancta sedes Apostolica, et Romana ecclesia cum omni devotione et oboedientia acceptant, suscipiunt et amplectuntur etc., et quicquid ipsa Romana ecclesia damnat et reprobat, ipsi pro reprobatis et damnatis habent, profitentes, tamquam veri oboedientiae filii, nomine quo supra, ipsius sedis Apostolicæ ordinationibus et iussionibus fideliter obtemperare.*

Per le cause narrate dunque, dice monsignor rev. Patriarca che non può permettere a chi non obbedisce in materia di religione ai sacri Concilii, che celebri in chiesa soggetta alla sua cura, e sopra altari, che anco sacerdoti latini et egli stesso vi dice la Santa Messa; quando i Sacerdoti armeni non faccino prima in sue mani la professione della Santa Fede, come hanno eseguito anche avanti che s'ingrandisse la chiesa. Aggiungendo, che se han deviato dalle cose suddette, l'havevan fatto in occulto e senza che sia prima pervenuto alla sua cognizione, mentre operando in tal

forma contravengono alli dogmi della religione cattolica, et alle condizioni espresse nella riedificazione, quali stabiliscono *che debbano bensì officiar e celebrar nel loro rito armeno e non latino, con obbligo di servirsi del messale, o sia liturgia* stampata in Roma (come pratica la loro nazione in detta città, et in quella di Livorno, comprobando ciò l' annesso legale attestato da Livorno stesso pervenuto) nella quale chiaramente è espresso, *che debbano nel calice mischiar col vino « paululum aquae » e non valersi di rubriche di messali scismatici*, che già pochi anni mentre sono stati stampati in questa Dominante furono di publico comando arrestate et asportate da dove erano tutte le stampe e fogli che furono arrivati, il che rilevasi anche dalle riverite deliberazioni dell' Eccellentissimo Senato 21 e 28 aprile 1691, prese sopra instanza con uffizio portata da monsig. Nuntio a nome della Congregazione de Propaganda, li 20 dello stesso mese nell' Eccellentissimo Collegio.

— *Gli Armeni all'opposto s'esprimono esser questa una novità. Che non possono assentirvi senza ordine del loro patriarca che risiede in Persia, e col quale non corrisponderebbe il papa, se non fosse cattolico*, avendoci in confermazione di ciò esibito pur copia di *breve* che sarà unita, scrittole dal regnante pontefice, trattandolo col titolo di *Venerabilis Frater: che i sacerdoti che hanno per lo passato fatta in mano de patriarchi la professione, non hanno mai celebrato, nè nella chiesa loro ultimamente rifabbricata, nè nel primo oratorio, che molto avanti tenevano, nei quali asserirono anzi che è stata sempre detta la messa da loro sacerdoti nel suo rito e nel modo che al presente le vien impugnato da monsig. rever. patriarca, e che alterandolo soggiacerebbero ad infinite rovine*, avanzandosi in fine instanza, acciochè facessimo con esami rilevar ed autenticar quanto resta espresso nei tre acclusi capitoli, che, come contengono quant' esposero nella supplica humiliata nell' Eccellentissimo Collegio, così non habbiamo giudicato esser della nostra ispezione, se non ricever quanto ci veniva addotto e presentato, per tutto assoggettare, come riverentemente eseguimo sotto i sapientissimi riflessi dell' Eccellenze Vostre. Non lasciando però di riverentemente aggiungere per loro riverita notizia che i Armeni che qui si ritrovano tutti non sono di simil sentimento, che abbiamo ricavato dalla viva voce d'alcuni, non omettendo infine in atto di pontual attenzione, pur d' accennare a publico lume che sin nella settimana decorsa hanno gli Armeni riaperta la chiesa e rimesse le suppellettili, senza haver però fatto nella medesima celebrare » [1].

Il Senato l'indomane della presentazione della scrittura dei provveditori sopra monasteri decretò [2].

« L' anderà parte che li sei capitoli convenuti et accordati tra il già monsig. rev. Patriarca Sagredo, e la nazione armena, con quali fu ad essa data facoltà di rifabbricare et ampliare l' accennata chiesa, hab-

[1] Scrittura provv. sopra monasteri sudd. Decr. Senato 1703, 12 aprile. Senato *Roma ordinaria*, f. 158 cit..

[2] 1703, 12 aprile sudd.

bino ad essere in ogni loro parte pontualmente eseguiti; al qual fine li provveditori sopra li monasteri, con gli usi proprii della loro nota prudenza, *faranno intendere ai capi rappresentanti la natione suddetta, essere volontà publica che rimangano eseguiti li sopraccennati capitoli;* e siano pur incaricati di prestare con l' autorità del loro magistrato ogni aiuto e favore a mons. rev. patriarca Giovanni Badoaro, affinchè col zelo suo vigilante e benemerito possa più agevolmente restituire e mantenere nella puntuale intiera osservanza li sopranominati capitoli, a retta amministrazione del vero culto, et a maggior gloria del Signor Dio. Ben assicurandosi questo Consiglio, che così il magistrato come il patriarca medesimo, nell' eseguire il presente incarico, procederanno per propria prudenza con quelle destre e soavi maniere che più giudicheranno convenienti verso questa prediletta nazione.

— 131
— 1
— 5 »

— Ma non andò molto che l' ufficiatura della chiesa armena offerse nuovi motivi di lamento al patriarca Badoer. E il Senato sfrattò entro poche ore un Giovanni « che si asserisce prete armeno » il quale contro i publici decreti, e in onta al divieto del patriarca, aveva celebrato la messa con rito diverso dal permesso. Se si trattenesse nello Stato, incognito, lo si metta prigione [1]. I provveditori sopra monasteri, fatti venire a se alcuni dei principali della nazione armena, facciano consegnar loro la chiesa, con obbligo di non farla uffiziare altrimenti che secondo il rito cattolico, e i capitoli accordati col patriarca Sagredo « senza l'intiera puntual osservanza de'quali non si sarebbe acconsentito l'erettione della chiesa medesima. » Nella messa e nella liturgia non si facciano alterazioni. Si usi il messale romano stampato in Roma; si comunichi al Governo ogni novità [2].

Anche riguardo dunque agli *Armeni*, la Republica veneta volle osservate le forme ortodosse del culto.

[1] Senato 1703, 2 agosto, *Roma ordinaria*, f. 158.

[2] Veggasi nel vol. 209, p. 267 dell' archivio dei Consultori *in iure*, consulte Celotti, una scrittura 13 luglio 1740 contraria alla domanda della nazione armena di Venezia, di poter sostituire per missionario un padre armeno di S. Lazzaro, per l'officiatura della chiesa di Santa Croce.

Ringraziamento.

Alla fine di questo primo volume sento debito di ringraziare l'illustre professore cav. Giuseppe *de Leva* il quale, accogliendo il mio desiderio, ha fatto nuova lettura dell'opera mia; il signor commendatore Teodoro nob. cav. *Toderini* direttore del Regio Archivio generale di Venezia e Sopraintendente agli Archivii Veneti, il quale, dopo i primi benevoli eccitamenti che m' erano stati rivolti dal compianto direttore ed amico Tomaso *Gar*, mi concesse gentilmente di far estrarre dagli Archivii, mediante appositi trascrittori, sì ricco numero di documenti; il signor Giuseppe *Giomo*, applicato nel R. Archivio stesso (già ricordato a p. 5) per la diligente revisione delle fonti e dei documenti; il sig. Agostino *Cottin*, anch'egli applicato nello stesso Archivio, che raccolse molti appunti di leggi, o di altre carte, ai quali, come ho attinto io parecchie note di questo libro, così potrà ricorrere utilmente chiunque voglia conoscere la storia dei rapporti (ormai resi meno frequenti) fra il Governo e la Chiesa, nelle provincie della regione veneta [1].

Nella citazione e nella interpretazione dei documenti mi saranno fuordubbio sfuggiti inesattezze ed errori. Potrebbe farmene colpa soltanto chi ignorasse come, col maggior amore alla verità, sia arduo raggiungere, anche per difficoltà materiali, la desiderata precisione.

[1] Ecco i titoli principali degli appunti raccolti dal signor Cottin: *Accattolici; amministrazione dei beni ecclesiastici; ammortizzazione dei lasciti e legati; beneficiato*, doveri in caso di abbandono del beneficio; *beneficii*, proposte, rendite, vacanze; *benefizii parrocchiali*, congrue, spese ammissibili o meno, nello stato attivo e passivo; *cadaveri*, autopsia; *canonicati; capitoli ex-parrocchiali; capitoli del Veneto; case canoniche*, imposte, ristauri; *chiese* da conservarsi o chiudersi: *chiese parrocchiali* ristauri; *clero veneto*, assegni erariali, piano sistematico del 1817; *Comune*, sussidi alle fabbricerie; *concordati*, 1803-1855; *congrue*, supplementi; *congrue parrocchiali; conventi e monasteri* soppressi (1806-1813); *cooperatori; decime; fabbricieri; lasciti e legati pii; manimorte; mense vescovili* del Veneto; *ordini sacri*; *parrochi; patronato* attivo e passivo; *questue;* rendite capitolari; vescovati, nomine ecc. ecc.

Del resto io ho mirato ad esporre ciò che fu norma delle sanzioni legislative della Republica, nel massimo numero dei casi; per poter conoscere le eccezioni, converrebbe aver svolti *tutti* i documenti serbati negli Archivi, risguardanti le lunghe e continue lotte durate dalla Republica di Venezia cogli ecclesiastici, ciò che richiederebbe buona parte della vita di un uomo, dotato non solo di molto ingegno, ma di grande attività.

Venezia, luglio 1874.

B. Cecchetti.

